



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO
E SOVRANAZIONALE

Corso di Dottorato in Diritto pubblico, internazionale ed europeo
Curriculum in Diritto internazionale ed europeo

XXXIV Ciclo

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

**LA GIURISDIZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE NEI
CONFRONTI DI SOGGETTI DOMICILIATI IN STATI TERZI NELLA
PROSPETTIVA DEL DIRITTO DI ACCESSO A STRUMENTI DI TUTELA
EFFETTIVA NELL'UE**

Settore scientifico-disciplinare IUS/13

Edoardo Benvenuti
Matricola: R12252

Tutor: Chiar.ma Prof.ssa Francesca Clara VILLATA

Coordinatore del corso di dottorato: Chiar.ma Prof.ssa Francesca BIONDI

Anno Accademico 2020/2021

INDICE-SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	5
---------------------------	---

CAPITOLO PRIMO

IL DIRITTO DI ACCESSO A UNA TUTELA GIURISDIZIONALE EFFETTIVA NELLA DIMENSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELL'UNIONE EUROPEA

1. Il coordinamento delle giurisdizioni nel dialogo tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato.....	9
2. L'incidenza delle norme in materia di diritti umani rispetto al diritto internazionale privato: alcune considerazioni preliminari con riferimento alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni straniere.....	18
3. La tutela dei diritti fondamentali nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea.....	29
4. Diritti umani e giurisdizione internazionale: il diritto di accesso a forme di tutela giurisdizionale effettiva.....	46
5. Il diritto di accesso a forme di tutela giurisdizionale effettiva quale <i>ratio</i> sottesa alla «comunitarizzazione» del diritto internazionale privato e processuale.....	57
6. L'effettività «attenuata» del diritto di accesso alla giustizia: riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso <i>Nait-Liman</i>	62

CAPITOLO SECONDO

COMPETENZA GIURISDIZIONALE, OBIETTIVI DI CARATTERE MATERIALE E RAPPORTI CON STATI TERZI

1. Esercizio della giurisdizione civile e obiettivi di carattere materiale: cenni introduttivi.....	73
2. L'ambito applicativo delle norme UE sulla competenza giurisdizionale: riflessioni alla luce della «portata globale» del diritto materiale dell'Unione.....	79
3. La competenza esterna dell'Unione in materia di diritto internazionale privato quale strumento volto al perseguimento di <i>regulatory objectives</i> nelle relazioni con Stati terzi.....	90
4. Limiti e prospettive della tutela del diritto di accesso alla giustizia nella dimensione multilaterale.....	98
5. Approccio unilaterale, diritto internazionale privato dell'Unione europea e relazioni con Stati terzi tra esigenze di rafforzamento di interessi «interni» e obiettivi di carattere «esterno»: il <i>forum necessitatis</i>	101
6. L'esercizio «extraterritoriale» della competenza giurisdizionale in materia di <i>cybertorts</i> nella prospettiva della tutela dei diritti fondamentali.....	107
7. Il diritto di accesso a strumenti di tutela effettiva alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla competenza in materia di diffamazione <i>online</i>	110

8. Tutela dei dati personali e giurisdizione nei confronti di convenuti domiciliati in Stati terzi nel regolamento (UE) 2016/679.....	121
---	-----

CAPITOLO TERZO

LA GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEI CONVENUTI DOMICILIATI IN STATI TERZI NEL REGOLAMENTO BRUXELLES (UE) N. 1215/2012: POSSIBILI SVILUPPI FUTURI

1. La <i>ratio</i> sottesa all'utilizzo del domicilio del convenuto nel «sistema Bruxelles» e i profili di criticità connessi al suo impiego: considerazioni introduttive.....	144
2. Applicazione residuale delle norme nazionali in materia di giurisdizione e conseguenze negative «esterne»: il caso della giurisdizione esorbitante.....	152
3. Estensione dell'ambito applicativo delle norme sulla competenza in materia civile e commerciale e ragioni di carattere «interno» nella proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001.....	157
4. L'estensione <i>erga omnes</i> dell'ambito applicativo delle norme a tutela delle parti deboli.....	160
5. La nuova disciplina in materia di litispendenza e connessione con procedimenti pendenti in Stati terzi.....	164
6. La possibile revisione del regolamento (UE) n. 1215/2012 alla luce delle preminenti esigenze di accesso alla giustizia.....	168
7. La parziale estensione <i>erga omnes</i> delle norme dell'Unione nella legge 31 maggio 1995 n. 218: aspetti critici del modello italiano.....	173
8. L'esercizio «extraterritoriale» della giurisdizione civile quale strumento per garantire l'accesso a strumenti di tutela effettiva alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani: il caso statunitense.....	179
9. Imprese multinazionali e diritti umani nella sinergia tra il diritto internazionale privato dell'Unione e le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale: il caso inglese e quello olandese.....	184
10. La possibile revisione del regolamento (UE) n. 1215/2012 alla luce della proposta di direttiva dell'Unione in materia di <i>due diligence</i> aziendale.....	198
11. (<i>segue</i>)...e delle recenti indicazioni dell'Institut de Droit Internatioinal e del GEDIP.....	209
<i>Conclusioni</i>	213
<i>Bibliografia generale</i>	221
<i>Indice cronologico della giurisprudenza</i>	253

INTRODUZIONE

La nozione tradizionale di giurisdizione è legata in maniera indissolubile ai concetti di sovranità e di territorio. In base a questa impostazione, infatti, l'esercizio della giurisdizione altro non sarebbe che la manifestazione del potere sovrano dello Stato di assoggettare alla propria autorità le persone e le cose che si trovano all'interno dei propri confini geografici, giacché rispetto a esse è certamente rinvenibile l'interesse dell'ordinamento a intervenire. Tuttavia, numerosi fattori stanno imponendo un progressivo ripensamento rispetto alla concezione in esame.

In primo luogo, la nozione di giurisdizione risente dei numerosi obblighi di tutela dei diritti umani al cui rispetto gli Stati sono tenuti in virtù di obblighi assunti anche sul piano internazionale. La presenza di simili vincoli in capo agli ordinamenti statali ha progressivamente determinato un'inversione nel modo di percepire la giurisdizione, la cui connotazione quale principale forma di manifestazione del potere dello Stato è stata arricchita da considerazioni che, sempre più spesso, impongono di tener conto della necessità di assicurare, mediante l'esercizio della competenza giurisdizionale, la tutela effettiva di tali diritti.

Anche l'intensificarsi delle relazioni commerciali e la proliferazione di interazioni sempre più complesse contribuiscono alla ridefinizione del concetto in esame, poiché se la portata della giurisdizione corrisponde alla porzione di territorio entro cui si verificano i fenomeni che un dato ordinamento ha interesse a regolare, è chiaro che in un contesto economico sempre più globalizzato ed evoluto sotto il profilo del progresso tecnologico i rapporti giuridici subiscono una progressiva «smaterializzazione», rivelando la loro tendenza a manifestarsi in modo ubiquitario, se non addirittura extraterritoriale o a-territoriale. Simili circostanze hanno finito con ridefinire la portata delle politiche perseguite da ciascun ordinamento, dal momento che la loro effettiva realizzazione richiede, in un numero crescente di casi, l'adozione di strumenti in grado di trovare applicazione anche fuori dai confini strettamente geografici del territorio statale.

Entrambi i fenomeni appena richiamati si manifestano con particolare evidenza nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea. Da un lato, infatti, le preminenti esigenze di tutela dei diritti umani – che hanno acquisito progressiva rilevanza, anche a motivo della loro affermazione a livello di diritto primario dell'UE – rappresentano un

parametro di cui l'Unione è chiamata a tener conto nell'esercizio della propria funzione legislativa e, dunque, anche in materia di diritto internazionale privato. Dall'altro, sono sempre più numerosi gli ambiti nei quali il legislatore dell'Unione si trova ad adottare strumenti che ambiscono a trovare applicazione anche rispetto a situazioni che sono apparentemente poco (o per niente) collegate con il territorio degli Stati membri. La necessità di assicurare il perseguimento di obiettivi che possono essere raggiunti in modo più efficace mediante la loro proiezione verso l'esterno, così come la richiamata tendenza delle relazioni giuridiche a manifestarsi in forma «smaterializzata», impongono, infatti, il ricorso a forme di regolazione extraterritoriale, giacché le politiche sottese all'adozione di una determinata norma dell'Unione non potrebbero concretamente realizzarsi laddove l'applicazione di tali norme fosse limitata alle situazioni strettamente intra-comunitarie.

Nell'ambito del presente studio, il punto di intersezione tra la dimensione dei diritti umani e quella concernente la vocazione del diritto materiale dell'Unione alla extraterritorialità è individuato nel diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, che rappresenta il parametro principale entro cui è operata la valutazione circa l'opportunità di una revisione dell'attuale regime sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. L'effettiva tutela dei diritti umani presuppone, infatti, l'adozione di titoli di giurisdizione capaci di determinare il radicamento della controversia all'interno di sistemi giudiziari che siano in grado di offrire una protezione concreta alle pretese che si assumano essere state lese, in specie, ma non solo, quando l'assenza di un giudice altrimenti competente rischi di dar luogo a un diniego di giustizia. Parimenti, l'esportazione delle politiche e dei valori dell'Unione mediante l'adozione di atti a portata extraterritoriale risponde all'esigenza di garantire la coerente applicazione del diritto dell'Unione nei suoi rapporti esterni e, per questa via, intende imporre il rispetto degli standard europei anche a quei soggetti che, pur essendo stabiliti in Stati terzi, stringono rapporti giuridici con operatori degli Stati membri. Tale ultima circostanza appare certamente opportuna nelle ipotesi in cui i rapporti in esame interessino sistemi legislativi particolarmente carenti sotto il profilo della tutela offerta. Tuttavia, la concreta possibilità di assicurare una simile proiezione esterna delle norme materiali UE impone l'esistenza di titoli di giurisdizione che siano in grado di supportare la loro applicazione extraterritoriale.

Appare evidente, dunque, come il regime di cui all'attuale regolamento (UE) n. 1215/2012 – che da tempo risalente attrae le critiche di una certa parte della dottrina, in particolare statunitense – appaia poco desiderabile anche dal punto di vista degli interessi dell'Unione. Le norme dello strumento appena richiamato sono, infatti, intese a trovare generale applicazione soltanto nelle ipotesi in cui il convenuto abbia il proprio domicilio all'interno di uno Stato membro, mentre la giurisdizione rispetto alle fattispecie che presentano un sostanziale collegamento con gli Stati terzi continua a essere regolata mediante l'applicazione residuale delle norme nazionali sulla competenza. Sebbene l'evoluzione del diritto internazionale privato dell'Unione abbia mostrato, anche nella materia civile e commerciale, un progressivo allargamento verso l'esterno della portata delle norme sulla giurisdizione, le richiamate esigenze sollecitano ulteriormente il dibattito concernente l'opportunità, e i possibili termini, di una riforma volta a promuovere l'adozione di una disciplina uniforme per le controversie promosse contro soggetti stabiliti in Stati terzi.

Con l'obiettivo di dare risposta a tali quesiti, l'indagine si articola in tre capitoli. Il primo ha carattere introduttivo. Partendo da una ricostruzione dei rapporti tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato, analizza l'incidenza del primo sul secondo. La prospettiva assunta è quella del diritto internazionale dei diritti umani, la cui rilevanza rispetto al diritto internazionale privato è analizzata attraverso una ricostruzione storica dei termini attraverso cui le esigenze di tutela dei diritti fondamentali hanno progressivamente inciso sulla disciplina delle controversie a carattere transfrontaliero. Tale rilevanza, che è stata inizialmente apprezzata sotto i profili della legge applicabile e della circolazione delle decisioni, è infine stata riconosciuta anche rispetto a quello della competenza giurisdizionale. A tale riguardo, il capitolo ricostruisce il contenuto del diritto di accesso a strumenti di tutela effettiva, così come sancito a livello internazionale (in particolare dalla CEDU) e dell'Unione, al fine di sondarne i possibili profili di incidenza rispetto alla formulazione e all'applicazione delle norme deputate a disciplinare l'esercizio della giurisdizione.

Il secondo capitolo si concentra, invece, sulla rilevata tendenza del diritto materiale dell'Unione a trovare applicazione in via «extraterritoriale». A tale riguardo, l'analisi ripercorre i termini e le modalità attraverso cui l'applicazione verso l'esterno del diritto dell'Unione si manifesta, e individua i principali obiettivi che una simile vocazione

all'extraterritorialità intende perseguire. Il capitolo analizza, da ultimo, il ruolo delle norme sulla competenza giurisdizionale nell'assicurare l'effettiva applicazione extraterritoriale di tali norme, adoperando come modello quelle che l'Unione ha già avuto modo di adottare nell'ambito di taluni strumenti nei quali sono state altresì inserite norme sulla giurisdizione destinate a trovare applicazione anche rispetto a convenuti domiciliati in Stati terzi.

Il terzo capitolo si concentra più strettamente sulle norme dell'Unione concernenti l'esercizio della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. Sebbene la loro estensione alle controversie concernenti soggetti domiciliati fuori dall'Unione sia stata proposta in occasione della rifusione del previgente regolamento (CE) n. 44/2001, tali norme continuano a trovare generale applicazione soltanto rispetto a convenuti domiciliati in Stati membri, e solo alcune disposizioni sono state riformulate in modo da ricomprendere anche i procedimenti avviati contro soggetti stabiliti in Stati terzi. Poiché tali limitate estensioni sono state giustificate dalla necessità di assicurare il perseguimento di determinati obiettivi di carattere materiale anche nei rapporti esterni, il capitolo si concentra sugli ulteriori ambiti nei quali l'adozione di norme sulla giurisdizione applicabili alle relazioni esterne potrebbe essere giustificata dalla necessità di assicurare l'accesso a strumenti di tutela effettiva nell'Unione. A tale proposito l'analisi si concentra su alcune recenti iniziative dell'UE, volte a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali in determinati ambiti mediante la previsione di norme materiali a portata extraterritoriale, così da valutare l'opportunità di affiancarvi degli strumenti di diritto internazionale privato appositamente pensati per supportare l'applicazione «esterna» delle adottande norme.

All'esito dell'indagine saranno, infine, tratte delle conclusioni, nell'ambito delle quali si procederà a individuare in modo più preciso gli obiettivi che l'estensione *erga omnes* delle norme dell'Unione sulla competenza giurisdizionale potrebbe contribuire a realizzare, evidenziando, per ciascuno di essi, i profili di correlazione rispetto al diritto di accesso a strumenti di tutela effettiva. Le conclusioni così raggiunte forniranno poi la base per una proposta circa i termini generali entro i quali una simile riforma del regolamento (UE) n. 1215/2012 dovrebbe essere operata al fine di assicurare il concreto raggiungimento di tali obiettivi.

CAPITOLO PRIMO

IL DIRITTO DI ACCESSO A UNA TUTELA GIURISDIZIONALE EFFETTIVA NELLA DIMENSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELL'UNIONE EUROPEA

SOMMARIO: 1. Il coordinamento delle giurisdizioni nel dialogo tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato. – 2. L'incidenza delle norme in materia di diritti umani rispetto al diritto internazionale privato: alcune considerazioni preliminari con riferimento alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni straniere. – 3. La tutela dei diritti fondamentali nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea. – 4. Diritti umani e giurisdizione internazionale: il diritto di accesso a forme di tutela giurisdizionale effettiva. – 5. Il diritto di accesso a forme di tutela giurisdizionale effettiva quale *ratio* sottesa alla «comunitarizzazione» del diritto internazionale privato e processuale. – 6. L'effettività «attenuata» del diritto di accesso alla giustizia: riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Nait-Liman*.

1. Nell'ambito delle relazioni tra Stati le norme di diritto internazionale mirano a regolare i rapporti che intercorrono tra i diversi ordinamenti giuridici. In siffatto contesto, la proliferazione del numero degli Stati e l'intensificarsi delle relazioni commerciali e sociali a livello transnazionale hanno contribuito allo sviluppo di un complesso sistema di strumenti pattizi che, nel rispetto del diritto internazionale consuetudinario, scandiscono le relazioni tra gli ordinamenti.¹ Simili interventi di natura convenzionale non si limitano peraltro a regolare l'esercizio dei pubblici poteri nei rapporti tra Stati, ma sono sempre più spesso rivolti a disciplinare in modo uniforme ampi aspetti della vita dei privati o a contribuire al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati contraenti.²

¹ In dottrina, tra i principali manuali in materia di diritto internazionale pubblico, cfr. AKEHURST, *A Modern Introduction to International Law*, 7th ed., London/New York, 1997; BROWNLIE, *Principles of Public International Law*, Oxford, 2019; CANNIZZARO, *Diritto internazionale*, 5^a ed., Torino, 2020; CASSESE, *International Law*, 2nd ed., Oxford, 2003; CONFORTI, *Diritto internazionale*, 11^a ed., Napoli, 2018; DIXON, *Textbook on International Law*, 7th ed., Oxford, 2013.

² Si pensi, ad esempio, alla Convenzione ONU sulla vendita internazionale di merci, Vienna, 11 aprile 1980 alla Convenzione UNIDROIT sul *factoring* internazionale, Ottawa, 28 maggio 1988. In dottrina, sulle convenzioni appena menzionate e in generale sulle convenzioni di diritto materiale uniforme, cfr. BARIATTI, *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, Padova, 1986; BONELL, *Unificazione internazionale del diritto*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, p. 720; BOSCHIERO, *Il coordinamento delle norme in materia di vendita internazionale*, Padova, 1990; FERRARI, *Factoring (uniform law)*, in BASEDOW, RÜHL, FERRARI, DE MIGUEL ASENSIO (eds.), *Encyclopedia of Private International Law*, Cheltenham, 2017, p. 732 ss.; ID., *Sale contracts and sale of goods*, *ivi*, p. 1589 ss.; GIARDINA, *Le convenzioni internazionali di diritto uniforme nell'ordinamento interno*, in *Riv. dir. int.*, 1973, p. 701 ss.; SANDRINI, *Protagonisti e modelli di una ricodificazione del diritto materiale uniforme*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2019, p. 73 ss.

L'intensificarsi di rapporti di natura commerciale o personale a livello internazionale comporta, inoltre, la necessità di dotarsi di strumenti giuridici volti a regolare il potenziale insorgere di controversie tra privati in fattispecie caratterizzate da elementi di transnazionalità.³ Tale circostanza impone, in primo luogo, l'adozione di norme volte a individuare l'ambito della giurisdizione dei singoli ordinamenti statali, al fine di scongiurare il rischio che simili controversie possano pendere contemporaneamente di fronte alle autorità giurisdizionali di una pluralità di Stati.

Nonostante la sua funzione di coordinamento, il diritto internazionale privato e processuale è stato a lungo considerato una materia essenzialmente domestica, come tale regolata da norme interne che riflettevano la volontà dell'ordinamento di veder fondata la propria competenza giurisdizionale e applicata la propria legge nelle fattispecie (transnazionali) che lo Stato aveva interesse a regolare, anche se, sempre più spesso, simili esigenze di coordinamento vengono assolve a livello sovranazionale.

Alla luce della intrinseca «internazionalità» derivante dalla sua natura di disciplina destinata ad applicarsi a fattispecie connesse a una pluralità di ordinamenti giuridici, i profili di correlazione tra il diritto internazionale privato e il diritto internazionale pubblico continuano a essere oggetto di un vivace dibattito dottrinale.⁴

³ Tra i manuali di diritto internazionale privato e processuale, cfr. CARELLA, *Fondamenti di diritto internazionale privato. Tra sovranità, cooperazione e diritti umani*, Torino, 2018; CHESHIRE, NORTH, FAWCETT, *Private International Law*, 15th ed., Oxford, 2017; DICEY, MORRIS, COLLINS, *Conflict of Laws*, 15th ed., London, 2018; VAN CALSTER, *European Private International Law. Commercial Litigation in the EU*, 3rd ed, Oxford, 2021; MOSCONI, CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Volume I. Parte generale e obbligazioni*, 9^a ed., Torino, 2020; VITTA, *Diritto internazionale privato*, Torino, 1972; WOLFF, *Private International Law*, Oxford, 1950.

⁴ In argomento cfr., *ex multis*, DE BOER, *Living apart Together: The Relationship between Public and Private International Law*, in *Neth. Int. Law Rev.*, 2010, p. 183 ss.; FERNÁNDEZ ARROYO, MBENGUE, *Public and Private International Law in International Courts and Tribunals: Evidence of an Inescapable Interaction*, in *Columbia Journ. Transn. Law*, 2018, p. 797 ss.; HAMBRO, *The Relations between International Law and Conflict Law*, in *Recueil des Cours*, 1962-I, p. 7 ss.; LOWENFELD, *Public Law in the International Arena: Conflict of Laws, International Law, and Some Suggestions for their Interactions*, *ivi*, 1979-II, p. 311 ss.; MAIER, *Extraterritorial Jurisdiction at a Crossroads: An Intersection between Public and International Law*, in *Am. Journ. Int. Law*, 1992, p. 280 ss.; MCLACHLAN, *The Influence of International Law on Civil Jurisdiction*, in *Hague Yearb Int. Law*, 1993, p. 125 ss.; MILLS, *The Confluence of Public and Private International Law. Justice, Pluralism and Subsidiarity in the International Constitutional Ordering of Private Law*, Cambridge, 2009; NARASIMHAN, JOHN, *The Interaction between Public and Private International Law – Some New Trends*, in *The Student Advocate*, 2000, p. 99 ss.; RUIZ ABOU-NIGM, MCCALL-SMITH, FRENCH (eds.), *Linkages and Boundaries in Private and Public International Law*, Oxford, 2018; STARKE, *The Relation between Private and Public International Law*, in *Law Quart. Rev.*, 1936, p. 395 ss.; STEVENSON, *The Relationship of Public and Private International Law*, in *Columbia Law Rev.*, 1952, p. 561 ss.; WEERAMANTRY, *Private International Law and Public International Law*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1998, p. 313 ss.; WORTLEY, *The Interaction of Public and Private International Law Today*, in *Recueil des Cours*, 1954-I, p. 245 ss.

A tale riguardo si è per lungo tempo rilevato, per la verità, come le norme di diritto internazionale privato fossero principalmente frutto del legislatore interno, in quanto tali idonee a riflettere gli interessi nazionali dei singoli Stati e, pertanto, immuni a valutazioni ricavabili dal diritto internazionale pubblico.⁵ Tali considerazioni, indubbiamente fondate in passato, risentono della progressiva proliferazione di norme di diritto internazionale privato che trovano la loro fonte in trattati internazionali,⁶ con la conseguenza che, quantomeno in certi ambiti, il diritto internazionale privato «domestico» finisce con l'averne una portata residuale. Una simile circostanza contribuisce ad alimentare lo studio delle interazioni tra le due materie, in particolare al fine di verificare se vi possano essere degli obiettivi il cui raggiungimento, attraverso strumenti di diritto internazionale privato, sia imposto dal diritto internazionale pubblico.

La questione è stata peraltro oggetto di riflessioni anche da parte della giurisprudenza internazionale, nell'ambito della quale, pur essendosi riscontrata una generale propensione verso una soluzione negativa,⁷ non sono mancate voci

⁵ La supposta indifferenza tra le due materie in esame sembra peraltro testimoniata anche dall'impostazione prevalentemente assunta dai manuali di diritto internazionale pubblico, i quali – il più delle volte – omettono qualsivoglia riferimento al diritto internazionale privato. Tale indifferenza non pare, peraltro, potersi dire reciproca, posto che nella manualistica generale in tema di diritto internazionale privato non mancano i rimandi al diritto internazionale pubblico. Con riferimento a tale «asimmetria», cfr. DE BOER, *Living apart Together: The Relationship between Public and Private International Law* cit., pp. 184-185. Per quanto concerne la manualistica di diritto internazionale privato, si veda, ad esempio, CHESHIRE, NORTH, FAWCETT, *Private International Law* cit., p. 16, che rileva come «it would, of course, be a fallacy to regard public and private international law as totally unrelated. Some principles of law, such as requirements of natural justice, are common to both; some rules of private international law, as for example the traditional common law doctrine of the “proper law” of a contract, have been adopted by a court in the settlement of a dispute between sovereign states; equally, some rules of public international law are applied by a municipal court when hearing a case containing a foreign element». Si osservi, tuttavia, come nella prima edizione del manuale fosse in verità affermato «there is, of course, no affinity between private and public international law». Rende conto di questa «inversione di marcia» HAMBRO, *The Relations between International Law and Conflict Law* cit., p. 12. Sul punto, cfr. anche NARASIMHAN, JOHN, *The Interaction between Public and Private International Law* cit., pp. 99-100.

⁶ Sul punto, cfr. MILLS, *Connecting Public and Private International Law*, in RUIZ ABOU-NIGM, MCCALL-SMITH, FRENCH (eds.), *Linkages and Boundaries in Private and Public International Law* cit., p. 13 ss., spec. pp. 14-16.

⁷ In particolare, cfr. Corte permanente di giustizia internazionale, 12 luglio 1929, *Serbian Loans*, Series A. – Nos. 20/21, p. 41, nella quale la Corte ha avuto modo, tra le altre cose, di pronunciarsi sulla natura del diritto internazionale privato e sulla sua correlazione con il diritto internazionale pubblico, in particolare statuendo che «any contract which is not a contract between States in their capacity as subjects of international law is based on the municipal law of some country. The question as to which this law is forms the subject of that branch of law which is at the present day usually described as private international law or the doctrine of the conflict of laws. The rules thereof may be common to several States and may even be established by international conventions or customs, and in the latter case may possess the character of true international law governing the relations between States. But apart from this,

positivamente orientate a riconoscere l'esistenza di una correlazione tra le due materie e, in particolare, a ricercare nel diritto internazionale privato dei principi suscettibili di essere qualificati come «principi generali riconosciuti dalle nazioni civili», da intendersi quali autonoma fonte di diritto internazionale ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia.⁸

Tali possibili profili di incidenza sembrano potersi ricostruire, in primo luogo, a partire dalla nozione di *jurisdiction*, intesa quale coacervo di attribuzioni connesse alla sovranità di cui ciascuno Stato gode.⁹ Nella prospettiva del diritto internazionale

it has to be considered that these rules form part of municipal law». Sul punto, cfr. FERNÁNDEZ ARROYO, MBENGUE, *Public and Private International Law in International Courts and Tribunals* cit., p. 804, che rileva come la Corte, pur riconoscendo che le norme di diritto internazionale privato hanno essenzialmente carattere nazionale, riconosca il fatto che esse siano spesso comuni a una pluralità di Stati o cristallizzate in strumenti convenzionali o in consuetudini, possedendo in questi casi carattere di norme internazionali atte a disciplinare le relazioni tra Stati. Con riferimento alla rilevanza delle norme di diritto internazionale private nell'ambito della giustizia internazionale, cfr. anche DE DYCKER, *Private International Law Disputes before the International Court of Justice*, in *Journ. of Int. Dispute Settlement*, 2010, p. 475 ss.; LIPSTEIN, *Conflict of Laws before International Tribunals (A Study in the Relation between International Law and Conflict of Laws)*, in *Transactions of the Grotius Society*, 1941, p. 142 ss., nonché ID., *Conflict of Laws before International Tribunals (ii)*, *ivi*, 1943, p. 51.

⁸ In questo senso si veda, ad esempio, la *separate opinion* resa dal giudice Lauterpacht nel caso del 6 luglio 1957, *Certain Norwegian Loans (France v. Norway)*, ICJ Rep. 1957, p. 9 ss., il quale, riferendosi alle norme nazionali in materia di diritto internazionale privato, ha concluso che «[it] does not mean that that national law is a matter which is wholly outside the orbit of international law. National legislation – including currency legislation – may be contrary, in its intention or effects, to the international obligations of the State. The question of conformity of national legislation with international law is a matter of international law» (p. 37). Si veda inoltre la *separate opinion* resa nel medesimo caso dal giudice Badawi, che fa espresso riferimento ai «generally recognized rules of private international law» (p. 30). Sul punto si veda poi la posizione assunta dal giudice Lauterpacht nel caso del 28 novembre 1958, *Application of the Convention of 1902 Governing the Guardianship of Infants (Netherlands v. Sweden)*, ICJ Rep. 1958, p. 55 ss., concernente l'applicazione della Convenzione de l'Aja del 12 giugno 1902 per regolare la tutela dei minori. Sulla base dello strumento internazionale in esame, infatti, un tribunale olandese – in virtù di una norma di conflitto prevista della Convenzione che si fondava sul criterio della nazionalità – aveva nominato un tutore olandese in favore di una minore. Parallelamente, le autorità svedesi, applicando una legge interna, avevano affidato la custodia della minore, nata e residente in Svezia, alla nonna, di fatto privando di efficacia il provvedimento olandese. Le autorità olandesi rilevavano che la legge nazionale in questione rappresentava una misura di ordine pubblico e che in quanto tale la sua applicazione, lungi dall'essere in contrasto con la Convenzione, discendesse dalla stessa. A tale proposito il giudice Lauterpacht ha rilevato che «in the sphere of private international law the exception of *ordre public*, of public policy, as a reason for the exclusion of foreign law in a particular case is generally – or, rather, universally – recognized. (...) The recognition of the part of *ordre public* must be regarded as a general principle of law in the field of private international law. If that is so, then it may not improperly be considered to be a general principle of law in the sense of Article 38 of the Statute of the Court» (p. 92). In argomento, cfr. NARASIMHAN, JOHN, *The Interaction between Public and Private International Law* cit., p. 105, che rilevano come le conclusioni del giudice Lauterpacht non sembrino tener conto del fatto che la nozione di ordine pubblico si concretizzi, in realtà, alla luce di principi e di valori che sono specifici del foro.

⁹ A tal proposito, cfr., in particolare, BROWNLIE, *Principles of Public International Law* cit., p. 440, secondo cui «(j)urisdiction in an aspect of sovereignty: it refers to a state's competence under international law to regulate the conduct of natural and judicial persons. The notion of regulation includes the activity of all branches of government: legislative, executive, and judicial».

pubblico, infatti, il termine «giurisdizione» acquisisce un significato più ampio di quello che gli è di norma attribuito nell'ambito del diritto internazionale privato. In particolare, infatti, tale termine è sovente ricondotto all'ampiezza dei poteri di cui ciascuno Stato gode nell'esercizio delle proprie competenze, le quali sono generalmente individuate secondo la tripartizione in competenza legislativa (*jurisdiction to prescribe*), competenza giurisdizionale (*jurisdiction to adjudicate*) e competenza esecutiva (*jurisdiction to enforce*).¹⁰

La presenza simultanea di una pluralità di ordinamenti giuridici nell'ambito della comunità internazionale impone la risoluzione dei problemi che possono sottendersi al parallelo esercizio di tali competenze da parte di ciascuno Stato, in particolare con riferimento alla definizione della portata territoriale degli atti statali che di tali competenze sono espressione. In base al diritto internazionale pubblico, la competenza *lato sensu* giurisdizionale di uno Stato dovrebbe fondarsi su criteri di collegamento di carattere prevalentemente territoriale e nazionale, i quali riflettono l'idea dell'assoggettamento del territorio e dei cittadini alla sovranità statale, anche se il riferimento a simili criteri di connessione rischia di apparire problematico in tutti i casi in cui, anche a fronte della progressiva dematerializzazione delle interazioni che fa da *pendant* allo sviluppo tecnologico, sia difficile individuare un contatto di natura territoriale che giustifichi l'esercizio delle proprie competenze da parte di uno Stato piuttosto che di un altro.¹¹

Per quanto concerne i rapporti tra privati, siffatte esigenze di coordinamento sono assolte dal diritto internazionale privato, in particolare tramite la predisposizione di appositi strumenti volti a disciplinare l'eventuale insorgere di conflitti di legge e di giurisdizione, nonché a definire la portata dell'efficacia delle sentenze straniere e le procedure da espletare ai fini del loro riconoscimento fuori dai confini territoriali. Come si è già avuto modo di anticipare, alla luce delle evidenti esigenze di coordinamento che informano la materia in esame, sempre più spesso tali strumenti sono adottati a livello sovranazionale e, in primo luogo, nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea.

¹⁰ Sulla tripartizione in esame, cfr., *inter alia*, AKEHURST, *Jurisdiction in International Law*, in *British Yearb. Int. Law*, 1972/1973, p. 145 ss.; MANN, *The Doctrine of Jurisdiction in International Law*, in *Recueil des Cours*, 1964-I, p. 7 ss.; ID., *The Doctrine of International Jurisdiction Revisited after Twenty Years*, *ivi*, 1984-III, p. 19 ss.; MILLS, *Rethinking Jurisdiction in International Law*, in *British Yearb. Int. Law*, 2014, p. 187 ss.; RYNGAERT, *Jurisdiction in International Law*, Oxford, 2015.

¹¹ Sul punto, cfr. MILLS, *Rethinking Jurisdiction in International Law* cit., pp. 196-197.

Sebbene la promozione di tali interventi a livello dell'Unione risulti primariamente volta alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le summenzionate esigenze di coordinamento impongono di considerare la relazione tra diritto internazionale pubblico e privato, in particolare al fine di valutare se l'adozione delle norme di diritto internazionale privato presupponga il rispetto da parte del legislatore – sovranazionale o interno – degli specifici parametri eventualmente previsti dal diritto internazionale pubblico quali contrappesi necessari a delimitare la portata spaziale degli atti promananti da un determinato ordinamento giuridico, al fine di evitare che l'esercizio dei propri poteri da parte di uno Stato possa incidere sulla sfera di sovranità di un altro ordinamento.

A tal proposito occorre rilevare come, secondo la dottrina maggioritaria, gli Stati sarebbero liberi, in virtù della propria sovranità, di esercitare legittimamente le proprie competenze giurisdizionali e legislative anche rispetto a fatti verificatisi all'esterno dei propri confini territoriali, mentre i limiti ricavabili dal diritto internazionale consuetudinario opererebbero unicamente con riferimento alle competenze esecutive, nell'esercitare le quali gli Stati sarebbero tenuti a rispettare il divieto di ingerenza nel territorio degli altri ordinamenti giuridici.¹² In questo senso, dunque, unicamente la *jurisdiction to enforce* godrebbe, in base al diritto internazionale, di una portata quasi esclusivamente territoriale, potendo essere esercitata legittimamente soltanto nell'ambito del proprio territorio nazionale, fatta eccezione per le ipotesi in cui vi siano autorizzazioni contenute in norme di diritto internazionale o espressamente promananti dallo Stato all'interno dei cui confini si svolge l'attività coercitiva posta in essere dalle autorità di uno Stato differente.¹³

Al contrario, l'esercizio delle competenze giurisdizionali e legislative potrebbe travalicare i confini dell'ordinamento di origine, con la conseguenza, per quanto riguarda i profili processualcivilistici, che gli Stati sarebbero essenzialmente liberi di definire i limiti della competenza giurisdizionale dei propri giudici e, pertanto, virtualmente abilitati a conoscere di una controversia di carattere transnazionale anche in assenza di particolari elementi di connessione con la fattispecie.¹⁴ Tale conclusione

¹² Sul punto, cfr. QUEIROLO, *Gli accordi sulla competenza giurisdizionale. Tra diritto comunitario e diritto interno*, Padova, 2000, p. 7 ss., spec. pp. 11-12.

¹³ In questo senso, cfr. MILLS, *Rethinking Jurisdiction in International Law* cit., p. 195.

¹⁴ In particolare, cfr. MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954, p. 87 ss., che rileva come sia astrattamente concepibile che lo Stato eserciti illimitatamente la propria giurisdizione,

risulta peraltro avallata dalla stessa giurisprudenza internazionale e, in particolare, da quanto affermato nella sentenza *Lotus*, in base alla quale, fatta salva la previsione di specifiche eccezioni, il diritto internazionale generale lascia gli Stati liberi di determinare l'ambito della propria giurisdizione.¹⁵

In proposito, anche in dottrina può dirsi ormai superata l'impostazione secondo la quale il diritto internazionale pubblico inciderebbe sul diritto internazionale privato in quanto quest'ultimo risentirebbe dell'applicazione di specifiche norme di diritto internazionale, quali quelle in materia di immunità giurisdizionali.¹⁶ Al contrario, l'impostazione oggi prevalente giustifica l'autonomia del diritto internazionale privato alla luce della sua vocazione a disciplinare controversie transnazionali tra privati e, in quanto tale, fondata in larga parte sul principio di autonomia delle parti, in virtù del quale l'applicazione della legge di un determinato ordinamento, così come l'attivazione della competenza giurisdizionale dell'autorità di un dato Stato, finiscono con l'essere assoggettate alla scelta delle parti processuali.¹⁷

Ad ogni modo, anche escludendo che il diritto consuetudinario rappresenti la base giuridica su cui si fondano le norme di diritto internazionale privato in materia di giurisdizione, sono comunque rilevabili dei profili di interconnessione tra le due materie,¹⁸ dal momento che il diritto internazionale pubblico fornisce i parametri alla luce dei quali gli Stati dovrebbero esercitare la propria competenza *stricto sensu*

ovvero che la eserciti «per la composizione di tutte le possibili liti, anche di quelle che con esso non fossero in alcuna guisa collegate».

¹⁵ Corte permanente di giustizia internazionale, 7 settembre 1927, *Lotus*, Series A. – Nos. 10, in *Riv. dir. int.*, 1927, p. 556 ss. In argomento, cfr., da ultimo, STÉPHANE, *The Lotus Case in Context: Sovereignty, Westphalia, Vattel, and Positivism*, in ALLEN, COSTELLOE, FITZMAURICE, GUNTRIP (eds.), *The Oxford Handbook of Jurisdiction in International Law*, Oxford, 2019, p. 40 ss.

¹⁶ MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, Torino, 1851; ID., *Utilità di rendere obbligatorie per tutti gli Stati, sotto la forma di uno o più trattati, alcune regole del diritto internazionale privato per assicurare la decisione uniforme dei conflitti tra le differenti legislazioni civili e criminali*, in *Dir. int.*, 1959, p. 367 ss. Sul punto, cfr. QUEIROLO, *Gli accordi sulla competenza giurisdizionale* cit., pp. 13-14. Per una ricognizione dei caratteri principali dell'impostazione in esame, cfr. MILLS, *The Private History of International Law*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2006, p. 1 ss., *passim*.

¹⁷ Sul rilievo dell'autonomia delle parti nello sviluppo della nozione di giurisdizione nel diritto internazionale pubblico e privato, cfr. MILLS, *Rethinking Jurisdiction in International Law* cit., *passim*. In dottrina, in tema di accordi di scelta del foro, cfr. per tutti KARAYANIDI, *Rethinking Judicial Jurisdiction in Private International Law: Party Autonomy, Categorical Equality and Sovereignty*, Oxford, 2020; QUEIROLO, *Gli accordi sulla competenza giurisdizionale* cit.

¹⁸ Cfr., ad esempio, MOSCONI, *Exceptions to the Operation of Choice of Law Rules*, in *Recueil des Cours*, 1989-V, p. 9 ss., spec. p. 19, secondo il quale esiste una norma di diritto internazionale pubblico, riconducibile alla già richiamata categoria dei principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, sulla base della quale gli Stati sarebbero obbligati a consentire l'applicazione delle norme straniere in presenza di fattispecie non interamente domestiche.

giurisdizionale, in particolare determinando le condizioni in base alle quali l'esercizio della *adjudicatory jurisdiction* può dirsi coerente rispetto agli standard internazionali.¹⁹ In questo senso la competenza dei giudici di un determinato ordinamento potrebbe dirsi legittima soltanto ove fondata su elementi in grado di denunciare la sussistenza di una connessione sufficiente tra la controversia e l'autorità adita. Solo in presenza di simili elementi, infatti, l'esercizio della competenza giurisdizionale risulterebbe giustificato e, in quanto tale, idoneo a garantire il ragionevole equilibrio nelle relazioni tra Stati sul piano internazionale.

A tal proposito è possibile rilevare come – stante la loro capacità di denunciare quel particolare attaccamento della controversia al foro alla luce del quale si giustificerebbe l'intervento di quel determinato ordinamento statale – i criteri di natura territoriale abbiano rappresentato anche nel diritto internazionale privato i principali indici di connessione, sebbene essi possano assumere *in subiecta materia* molteplici forme.²⁰ E così, i titoli di giurisdizione possono fondarsi, ad esempio, sulla circostanza che il fatto oggetto della controversia si sia verificato entro i confini dello Stato del foro o possono dare rilievo al fatto che lì si siano verificati gli effetti dannosi di un comportamento tenuto altrove. In questo senso, anche il criterio generale del domicilio del convenuto appare ispirato a ragioni di carattere territoriale, sebbene esso finisca col consacrare il legame con tale parte processuale quale elemento presuntivo della connessione con i fatti oggetto della controversia.²¹ Generalmente tali criteri denunciano, infatti, un legame sufficientemente stretto con la fattispecie e garantiscono che l'esercizio della competenza giurisdizionale da parte di un determinato Stato avvenga nel rispetto del parallelo esercizio di analoghe competenze da parte degli altri ordinamenti giuridici.

¹⁹ Sul punto, cfr. QUEIROLO, *Gli accordi sulla competenza giurisdizionale* cit., pp. 15-17, che rende conto di come nel diritto internazionale pubblico sia stato individuato «un mero principio di ragionevolezza, in base al quale è riconosciuta competenza legislativa o giurisdizionale agli Stati che presentano con il rapporto controverso un qualunque legame capace di giustificarne la sottoposizione alla normativa in vigore nell'ordinamento o la decisione delle relative liti nel foro».

²⁰ In questo senso, cfr. MILLS, *Rethinking Jurisdiction in International Law* cit., p. 203, nonché ID., *The Confluence of Public and Private International Law* cit., pp. 236-244.

²¹ In sostanza, criteri come la presenza del domicilio del convenuto nello Stato del foro garantirebbero il rispetto del principio della territorialità della giurisdizione in una maniera peculiare e diversa rispetto ad altri criteri di natura strettamente territoriale, perché si fonderebbero sull'attaccamento del convenuto (più che dei fatti oggetto della controversia) al territorio statale, con la conseguenza che per loro tramite la giurisdizione potrebbero essere ampliata fino a ricomprendere attività compiute dal convenuto fuori dai confini dell'ordinamento. Sul punto cfr. MILLS, *Rethinking Jurisdiction in International Law* cit., p. 204.

Come si è già avuto modo di anticipare, seppur fondata sul principio della territorialità, la portata delle competenze *lato sensu* giurisdizionali è cionondimeno suscettibile di applicazioni – per così dire – extraterritoriali, posto che ragioni di *policy* potrebbero contribuire all’ampliamento dell’ambito applicativo delle norme di un determinato ordinamento o incentivare la previsione di titoli di giurisdizione la cui *vis atractiva* si fondi sull’esigenza di promuovere il raggiungimento di determinati obiettivi di carattere materiale.²² Del resto, l’evocata tendenza alla «internazionalizzazione» del diritto internazionale privato – sempre più spesso regolato a livello sovranazionale e rilevante anche ai fini di contenziosi pendenti di fronte ad autorità internazionali – sta promuovendo la creazione di metodologie e principi internazionalprivatistici nuovi, che spesso denotano connessioni più tenui con l’ordinamento e rivelano una vocazione a svolgere una *regulatory function*.²³ Si tenga presente, inoltre, che anche nel diritto internazionale privato il criterio della territorialità deve confrontarsi con la tendenza alla dematerializzazione delle fattispecie dovuta allo sviluppo del progresso tecnologico e con le conseguenti difficoltà in termini di localizzazione dei fatti oggetto della controversia.²⁴

Anche in questo caso si tratterà allora di verificare se la previsione di titoli di giurisdizione di carattere non strettamente territoriale sia conforme ai principi desumibili dal diritto internazionale pubblico, o se la previsione in termini ampi delle norme in materia di competenza giurisdizionale non debba ritenersi addirittura

²² Si pensi, ad esempio, ai titoli di giurisdizione che mirano a garantire la protezione di quella parte della controversia che si assuma essere il soggetto debole del rapporto, quale il consumatore rispetto ai contratti conclusi con il professionista o il lavoratore subordinato.

²³ In questo senso, cfr. FERNÁNDEZ ARROYO, MBENGUE, *Public and Private International Law in International Courts and Tribunals* cit., p. 802. In argomento, cfr., in particolare, MUIR WATT, FERNÁNDEZ ARROYO, *Private International Law and Global Governance*, Oxford, 2014; MUIR WATT, *Integration and Diversity: The Conflict of Laws as a Regulatory Tool*, in CAFAGGI (ed.), *The Institutional Framework of European Private Law*, Oxford, 2006, p. 107 ss. Cfr. anche WAI, *Transnational Lifftoff and Juridical Touchdown: The Regulatory Function of Private International Law in an Era of Globalization*, in *Columbia Journ. Transn. Law*, 2002, p. 209 ss, spec. p. 239 ss., che a tal proposito rileva come, anche nella loro dimensione nazionale, le norme di diritto internazionale privato, più che denunciare una subordinazione alla sovranità statale, normalmente contribuiscono all’assolvimento di funzioni di regolazione sul piano internazionale al fine di proteggere gli interessi nazionali.

²⁴ Sul punto, cfr. MILLS, *Rethinking Jurisdiction in International Law* cit., p. 203. Sul tema dell’incidenza della dematerializzazione delle fattispecie sul diritto internazionale privato, cfr., *ex multis*, DE MIGUEL ASENSIO, *Conflict of Laws and the Internet*, Cheltenham, 2020; LUTZI, *Private International Law Online. Internet Regulation and Civil Liability in the EU*, Oxford, 2020; MAIER, *How as the Law Attempted to Tackle the Borderless Nature Of the Internet?*, in *Int. Journ. of Law and Information Technology*, 2010, p. 142 ss.; SLANE, *Tales, Techs and Territories: Private International Law, Globalization and the Legal Construction of Borderlessness on the Internet*, in *Law and Contemporary Problems*, 2008, p. 129 ss.

auspicabile proprio al fine di garantire il raggiungimento di obiettivi imposti a livello internazionale.²⁵

2. È noto come la dottrina sia ormai in larga parte orientata nel senso di riconoscere all'individuo una limitata personalità sul piano internazionale.²⁶ Tale orientamento è in gran parte fondato sulla fitta stratificazione di norme internazionali, consuetudinarie e pattizie, che impongono agli Stati di tutelare i diritti fondamentali della persona umana. A tali obblighi gravanti sugli Stati farebbero eco, secondo detta impostazione, corrispondenti diritti di cui sarebbero titolari gli individui,²⁷ i quali non sarebbero più percepiti meramente come l'«oggetto» delle obbligazioni intercorrenti tra gli Stati (si pensi, ad esempio, all'istituto della protezione diplomatica), ma ne diverrebbero i diretti destinatari. Alla luce della riconosciuta rilevanza dell'individuo anche nella dimensione internazionale, in dottrina si è da tempo rilevato come l'esercizio delle competenze giurisdizionali da parte degli Stati non debba più essere letto in termini di potere, quanto piuttosto in termini di responsabilità, se non addirittura di dovere.²⁸

²⁵ Questi aspetti, ai quali si è ritenuto di fare qui soltanto un breve cenno introduttivo, saranno oggetto di approfondimento nel corso delle successive pagine di questo scritto e, in particolare, nel capitolo III, relativo alle norme sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale adottate nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea.

²⁶ Con riferimento alla personalità internazionale dell'individuo, cfr. CASSESE, *The Human Dimension of International Law. Selected Papers*, Oxford, 2008; CLAPHAM, *The Role of Individual in International Law*, in *Eur. Journ. Int. Law*, 2010, p. 25 ss.; GAJA, *The Position of Individuals in International Law: An ILC Perspective*, *ivi*, p. 11 ss.; PARLETT, *The individual in the International Legal System*, Cambridge, 2011; SPERDUTI, *L'individuo nel diritto internazionale*, Milano, 1950.

²⁷ In questo senso, cfr. SOHN, *The New International Law: Protection of the Rights of Individuals Rather Than States*, in *Am. Un. Law Rev.*, 1982/1983 p. 1 ss.

²⁸ In questo senso, cfr. MILLS, *Rethinking Jurisdiction in International Law* cit., p. 189 e pp. 210-213, secondo cui nell'ambito del diritto internazionale penale e in materia di tutela dei diritti umani si assisterebbe a un assottigliamento della discrezionalità degli Stati nell'esercizio delle proprie competenze giurisdizionali, posto che determinati obblighi assunti sul piano internazionale possono imporre a uno Stato di intervenire anche fuori dai limiti della giurisdizione tradizionalmente accettati dal diritto internazionale pubblico, ad esempio ponendo in capo agli Stati l'obbligo di esercitare l'azione penale quando il responsabile di una determinata violazione dei diritti umani si trovi temporaneamente sul loro territorio, indipendentemente dal fatto che la fattispecie criminosa abbia un qualche altro tipo di connessione col foro o meno. In sostanza, «the idea of jurisdiction in international law as a matter of state discretion should no longer be the starting point of thinking on the subject, but should be replaced by an idea of state jurisdiction as a mixture of discretionary, mandatory and prohibitive elements». Cfr. anche FRANZINA, *The Changing Face of Adjudicatory Jurisdiction*, in FORLATI, FRANZINA (eds.), *Universal Civil Jurisdiction. Which Way Forward?*, Leiden, 2020, p. 170 ss., spec. p. 174, che evidenzia come la prassi degli Stati si stia ormai evolvendo, confermando come l'esercizio della loro giurisdizione non sia più inteso in termini meramente di potere, ma sia sempre più spesso considerato in termini di responsabilità dello Stato di assicurare il raggiungimento di obiettivi imposti da norme internazionali o di rango costituzionale. In particolare, secondo l'Autore «(i)n shaping their rules on civil jurisdiction, States are increasingly concerned with the effective realisation of the substantive rights of the parties and with the parties' demand for efficiency and due process. The law of jurisdiction, it is observed, features today a

Anche il diritto internazionale privato ha finito col risentire della pervasività delle norme relative alla tutela dei diritti umani, sebbene per lungo tempo se ne sia rivendicata la natura di materia di confine – in quanto deputata a individuare il giudice competente e la legge applicabile in fattispecie di carattere transnazionale, nonché a disciplinare la circolazione del provvedimento in cui si cristallizza l'esito di tale controversia fuori dai confini dell'ordinamento di provenienza – e, stante il carattere strumentale delle sue norme, in linea di principio indifferente rispetto a valutazioni di carattere materiale. Sono ormai numerosi, infatti, gli studi che si sono concentrati sull'identificazione dei rapporti e delle interconnessioni esistenti tra le norme di diritto internazionale privato e processuale e quelle poste a tutela dei diritti dell'uomo.²⁹

Come è stato rilevato in dottrina, l'impatto delle norme in materia di diritti umani rispetto al diritto internazionale privato può essere in primo luogo apprezzato sotto due distinti profili, uno «diretto» e l'altro «indiretto».³⁰ Da un lato può essere presa in considerazione, infatti, l'incidenza che tali norme manifestano rispetto alla formulazione delle norme di conflitto e di giurisdizione, nonché di quelle sul riconoscimento delle decisioni straniere. Dall'altro è possibile rilevare, invece, come la

prominent 'private' dimension and can no longer be seen as being driven (chiefly) by 'public', ie governmental, considerations».

²⁹ Per una visione di insieme circa l'impatto delle norme in materia di tutela dei diritti umani sul diritto internazionale privato, cfr. CARELLA (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale privato*, Torino, 2009; EAD., *Diritti umani, conflitti di legge e conflitti di civilizzazione*, Bari, 2011; EAD., *Fondamenti di diritto internazionale privato. Tra sovranità, cooperazione e diritti umani*, Torino, 2018; DI BLASE, *Corte europea dei diritti dell'uomo e Diritto internazionale privato dell'Unione europea*, in EAD. (a cura di), *Convenzioni sui diritti umani e Corti nazionali*, Roma, 2014, p. 207 ss.; FAWCETT, *The Impact of Article 6(1) of the ECHR on Private International Law*, in *Int. & Comp. Law Quart.*, 2007, p. 1 ss.; FAWCETT, SHÚILLEABHÁIN, SHAH, *Human Rights and Private International Law*, Oxford, 2016; IVALDI, TUO, *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato dell'Unione europea nella prospettiva dell'adesione alla CEDU*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, p. 7 ss.; KIESTRÁ, *The Impact of the European Convention on Human Rights on Private International Law*, Maastricht, 2014; KINSCH, *Droits de l'homme, droits fondamentaux et droit international privé*, in *Recueil des Cours*, 2005, p. 9 ss.; PIRRONE, *I diritti umani e il diritto internazionale privato e processuale tra scontro e armonizzazione*, in ID. (a cura di), *Circolazione dei valori giuridici e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali*, Torino, 2011, p. 3 ss.; SALERNO, *Il vincolo al rispetto dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti del diritto internazionale privato*, in *Dir. umani e dir. int.*, 2014, p. 549 ss. L'attualità della materia in esame è altresì confermata dalla promozione di recenti iniziative, quale ad esempio la bozza di risoluzione redatta in seno all'Institut de Droit International «Droits de l'homme et droit international privé» del 2019, che ambisce a rafforzare l'effettività dei diritti della persona umana per il tramite del diritto internazionale privato e processuale.

³⁰ Sull'utilizzo di tale nomenclatura per circoscrivere l'impatto delle norme poste a tutela dei diritti umani (ancorché con specifico riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo) sul diritto internazionale privato, cfr., in particolare, CARELLA, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale privato: ragioni e prospettive di una ricerca sui rapporti tra i due sistemi*, in EAD. (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale privato cit.*, p. 1 ss., spec. pp. 2-3.

tutela dei diritti umani possa essere utilizzata quale parametro attraverso cui valutare la conformità della legge straniera richiamata dalle norme di conflitto e delle decisioni straniere da riconoscere.

Sotto il profilo dell'incidenza diretta, il problema si è inizialmente posto con prevalente riferimento alla formulazione delle norme di conflitto e, in particolare, ai metodi di collegamento su cui tali norme si modellano.³¹ A tal proposito, occorre preliminarmente rilevare come secondo l'impostazione tradizionale le norme di conflitto fossero strutturate secondo il metodo della localizzazione, sulla scorta del quale l'individuazione della legge applicabile a una fattispecie transnazionale avverrebbe tramite norme di natura bilaterale, in quanto idonee a rinviare – attraverso criteri di collegamento operanti con riferimento a fattispecie ampie e generali – non solo alla legge del foro ma anche a quella di un ordinamento straniero. Tali norme si dimostravano del tutto indifferenti rispetto al contenuto sostanziale della legge straniera individuata come applicabile alla fattispecie e, come tali, si sottraevano a un controllo diretto circa la loro conformità ai diritti fondamentali. L'impostazione in esame si fonda, infatti, sulla dissociazione tra diritto internazionale privato e diritto materiale, per cui la legge da applicare a una fattispecie transnazionale non è scelta in virtù del suo contenuto sostanziale, ma viene individuata sulla base di criteri di collegamento di carattere spaziale e, come tali, idonei a selezionare l'ordinamento che presenta il maggior grado di connessione con la fattispecie.³²

Il fatto che le norme di conflitto fossero ritenute indifferenti rispetto a valutazioni di carattere sostanziale portava a escludere che le disposizioni in materia di legge applicabile potessero esercitare una pressione lesiva rispetto alle norme poste a tutela dei diritti umani e, di conseguenza, faceva sì che tali norme fossero immuni da un controllo diretto di conformità ai diritti fondamentali.³³ La rilevanza degli aspetti materiali era, in questo senso, del tutto marginale e comunque circoscritta alla necessità

³¹ Cfr. CARELLA, *Sistema delle norme di conflitto e tutela internazionale dei diritti umani: una rivoluzione copernicana?*, in *Diritti umani e dir. int.*, 2014, p. 523 ss.

³² Sul punto, cfr. PICONE, *Caratteri ed evoluzione del metodo tradizionale dei conflitti di leggi*, in ID. (a cura di), *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, Padova, 1998, spec. p. 244. Cfr. anche ID., *Les méthodes de coordination entre ordres juridiques en droit international privé. Cours général de droit international privé*, in *Recueil des Cours*, 1999, p. 25 ss.

³³ Occorre rilevare come, agli albori del dibattito relativo alle possibili interconnessioni tra il diritto internazionale privato e le norme poste a tutela dei diritti umani, il termine di paragone delle norme di conflitto fossero i principi ricavabili dai singoli ordinamenti costituzionali, in particolare, come si avrà modo di precisare *infra*, di quello italiano e di quello tedesco.

di impedire l'applicazione nel foro di quelle leggi straniere che potessero ledere i principi cardine dell'ordinamento.

Il dibattito generatosi in Europa intorno a questa impostazione ha subito l'influenza delle teorie che si erano parallelamente sviluppate negli Stati Uniti,³⁴ alcune delle quali – in particolare quelle che ruotavano intorno all'esigenza di individuare la legge applicabile in funzione di considerazioni di carattere sostanziale³⁵ – hanno rivestito un ruolo fondamentale nella materializzazione del diritto internazionale privato, con riferimento al quale poteva dirsi ormai superata l'impostazione che ne supposeva l'immunità rispetto all'incidenza delle norme poste a tutela dei diritti fondamentali. Inoltre, esse si dimostravano particolarmente coerenti rispetto alle profonde trasformazioni politiche e sociali e al conseguente maggior intervento dei poteri statali in numerosi settori della vita civile, dal quale derivava una crescente interpenetrazione tra il diritto pubblico e il diritto privato.³⁶

Come è noto, grazie all'impulso della giurisprudenza costituzionale, in particolare di quella italiana e di quella tedesca,³⁷ è stata progressivamente ridimensionata l'asserita

³⁴ In proposito, cfr. BEALE, *A Treatise on the Conflict of Laws*, New York, 1935; CURRIE, *The Constitution and the Choice of Laws: Governmental Interests and the Judicial Function*, in *Un. Chicago Law Rev.*, 1958, p. 9 ss.

³⁵ Il riferimento è, in particolare, all'impostazione che risolve il conflitto di leggi in chiave unilaterale, privilegiando l'applicazione della *lex fori* ogni volta in cui lo Stato risulti avere un interesse in tal senso, anche ove vi siano altri Stati potenzialmente interessati a regolare la fattispecie, di fatto relegando l'applicazione delle leggi straniere alle sole ipotesi in cui lo Stato del foro non abbia alcun interesse ad applicare le proprie. L'individuazione della legge da applicare alla fattispecie, sia essa del foro o straniera, richiederebbe in sostanza la prodromica ricognizione delle pertinenti «policies» così come dei relativi «interests» a vederne garantita l'applicazione. Sul punto, cfr. CURRIE, *The Constitution and the Choice of Laws* cit.; ID., *The Verdict of Quiescent Years: Mr. Hill and the Conflict of Laws*, in *Un. Chicago Law Rev.*, 1961, p. 258 ss. In argomento, cfr. PICONE, *Caratteri ed evoluzione del metodo tradizionale dei conflitti di leggi* cit., p. 287. Per un critica generale all'impostazione di Currie, cfr. BRILMAYER, *Conflict of Laws: Foundations and Future Directions*, Boston, 1991. Cfr. anche KRAMER, *Interest Analysis and the Presumption of Forum Law*, in *Un. Chicago Law Rev.*, 1989, p. 1301 ss., che rileva come tale impostazione riveli un'ingiustificata predilezione per l'applicazione della legge del foro.

³⁶ In questo senso, cfr. CARELLA, *Sistema delle norme di conflitto e tutela internazionale dei diritti umani* cit., p. 528.

³⁷ Con riferimento alla giurisprudenza costituzionale tedesca cfr., in particolare, *Bundesverfassungsgericht*, 4 maggio 1971, in *RabelsZ*, 1972, p. 145, nonché in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1972, p. 161, con commento di JAYME, *La costituzione tedesca e il diritto internazionale privato*, *ivi*, p. 76 ss., con cui il Tribunale costituzionale della Repubblica federale tedesca ha concluso in senso positivo circa la possibilità di sottoporre al vaglio di costituzionalità le norme di diritto internazionale privato del foro. In proposito, cfr. anche SIEHR, *Diritto internazionale privato e diritto costituzionale*, in *Foro it.*, 1975, p. 7 ss. Per quanto concerne l'ordinamento italiano, cfr. Corte Cost., 26 febbraio 1987, n. 71 e 10 dicembre 1987, n. 477 reperibili al sito www.cortecostituzionale.it, nelle quali la Corte fu chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune norme delle preleggi che risolvevano il problema dell'individuazione della legge applicabile a determinati aspetti della vita familiare privilegiando l'applicazione della legge del marito e del padre. Nella prima delle pronunce richiamate, infatti, la Corte ha affermato la contrarietà dell'art. 18 disp. prel. cod. civ. ai principi di uguaglianza morale e giuridica

neutralità delle norme di conflitto, delle quali veniva, sempre più spesso, enfatizzata la natura di strumenti derivanti da scelte di politica legislativa e, come tali, suscettibili di essere messe a confronto con i principi costituzionali.³⁸ In questa prospettiva, le norme sui conflitti di leggi – ben lungi dall’essere indifferenti a valutazioni di carattere materiale – possono contribuire, tramite l’operare dei criteri di collegamento, al perseguimento di determinate *policies*,³⁹ con la conseguenza che il loro funzionamento deve poter essere oggetto di un controllo di conformità alle norme fondamentali dell’ordinamento.

Sotto il profilo dell’incidenza indiretta, invece, le norme poste a tutela dei diritti umani vengono in rilievo quali parametri attraverso i quali regolare l’applicazione della legge straniera richiamata da una norma di conflitto nei casi in cui il suo ingresso nel foro sia suscettibile di pregiudicare i valori su cui si fonda l’ordinamento interno. Lo strumento attraverso il quale viene filtrata l’applicazione della legge straniera nel foro è quello dell’ordine pubblico, nella cui nozione convergono, appunto, i principi

dei coniugi imposti dagli artt. 3 comma 1 e 29 comma 2 della Costituzione, posto che la norma di conflitto in esame statuiva che, in assenza di una legge nazionale comune agli sposi, i loro rapporti personali fossero assoggettati alla legge nazionale del marito, sebbene secondo parte della dottrina l’utilizzo della cittadinanza del marito quale criterio volto all’individuazione della legge applicabile non concretizzasse una discriminazione ai danni della moglie. Tale criterio, infatti, soddisfaceva il principio di unicità della normativa applicabile alla fattispecie, non potendosi stabilire aprioristicamente che l’applicazione della legge materiale del paese di cui il marito aveva la cittadinanza risultasse, in concreto, più favorevole all’uomo che alla donna. A tali affermazioni la Consulta ha tuttavia risposto rilevando come, indipendentemente dal modo in cui gli interessi tipici coinvolti nel rapporto sono regolati dalla legge la cui applicazione è richiamata, una norma di conflitto non possa fondarsi su una violazione di un principio sancito in Costituzione e come, del resto, l’individuo privilegiato nell’individuazione della legge applicabile abbia della stessa una conoscenza più approfondita, che lo mette necessariamente in una posizione di vantaggio rispetto all’altro soggetto del rapporto. Analoghe considerazioni venivano effettuate, nella seconda delle pronunce richiamate, con riferimento all’art. 20 disp. prel. cod. civ. che applicava ai rapporti fra genitori e figli la legge nazionale del padre quale criterio residuale. In argomento, cfr. BAREL, COSTANTINO (a cura di), *Norme di conflitto italiane e controllo di costituzionalità: atti del Convegno di studio sulle sentenze N. 71/87 e 447/87 della Corte Costituzionale Padova, 16 marzo 1988*, Padova, 1990; CARELLA, *Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi e Costituzione*, in *Nomos*, 1988, p. 1 ss.; GIARDINA, *La Corte costituzionale ed i rapporti personali fra coniugi nel diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1987, p. 209 ss.; LUZZATTO, *Corte costituzionale e diritto internazionale privato*, in DANIELE (a cura di), *La dimensione internazionale ed europea del diritto nell’esperienza della Corte costituzionale*, Napoli, 2006, p. 453 ss.

³⁸ Sul punto, cfr. CARELLA, *La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto internazionale privato cit.*, p. 3.

³⁹ La concezione funzionalistica si basa, infatti, sulla necessità di enfatizzare la capacità delle norme di conflitto di disciplinare le fattispecie con carattere di transnazionalità già prima che essa sia sottoposta all’applicazione della legge sostanziale (del foro o straniera) richiamata dal criterio di collegamento. Ciò sarebbe possibile valorizzando, al momento della redazione della norma di conflitto, l’obiettivo il cui raggiungimento si intende perseguire e cioè facendo sì che la norma di conflitto sia formulata in modo tale da poter ricondurre all’applicazione della legge materiale «più idonea» a realizzare il risultato prefisso.

fondamentali dell'ordinamento.⁴⁰ In questo senso, la sua attivazione rappresenta una sorta di arretramento rispetto agli obiettivi di uniformità e di certezza delle soluzioni ai cui raggiungimento il diritto internazionale privato e processuale ambisce, finendo con l'incidere sul grado di apertura con cui ciascuno Stato limita lo svolgimento delle proprie funzioni sovrane in favore dell'attuazione di analoghe funzioni da parte di un altro ordinamento.

Stante l'attitudine della clausola di ordine pubblico a schermare l'ingresso nel foro delle norme e delle sentenze straniere incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento e, conseguentemente, a incidere su quel coordinamento che il diritto internazionale privato ambisce a realizzare, si impone con particolare urgenza la necessità di individuarne il contenuto. Un simile meccanismo è, infatti, presente nelle norme di diritto internazionale privato nazionali tanto dei paesi di *common law*, quanto di quelli di tradizione europea continentale, ed è altresì generalmente previsto – quale sorta di «valvola di sicurezza» – negli strumenti internazionalprivatistici elaborati nell'ambito dell'Unione europea, sebbene la loro adozione sia stata ispirata da ragioni di uniformità ed esigenze di fiducia reciproca e non ammetta, in generale, eccezioni alla piena applicazione delle norme in essi contenute.⁴¹ Del resto, come si è già avuto modo di riferire incidentalmente, secondo un certo orientamento l'ordine pubblico darebbe

⁴⁰ In argomento, cfr., in particolare, AKKERMANS, *Public Policy (Orde public). A comparative analysis of national, private international law, and EU Public Policy*, in *Eur. Property Law Journ.*, 2019, p. 260 ss.; BADIALI, *Ordine pubblico e diritto straniero*, Milano, 1963; BARILE, *I principi fondamentali della comunità statale ed il coordinamento fra sistemi: l'ordine pubblico internazionale*, Padova, 1969; BENVENUTI, *I principi fondamentali della comunità statale ed il coordinamento fra sistemi: l'ordine pubblico internazionale*, Padova, 1969; BLOM, *Public Policy in Private International Law and Its Evolution in Time*, in *Neth. Int. Law Rev.*, 2003, p. 373 ss.; CHNG, *A theoretical perspective of the public policy doctrine in the conflict of laws*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2018, p. 130 ss.; HEALY, *Théorie générale de l'ordre public*, in *Recueil des Cours*, 1925, p. 411 ss.; JEAUNEAU, *L'ordre public en droit national et en droit de l'Union européenne. Essai de systématisation*, Paris, 2018; MILLS, *The Dimensions of Public Policy in Private International Law*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2008, p. 201 ss.; MOSCONI, *Exceptions to the Operation of Choice of Law Rules* cit.; ID., *La difesa dell'armonia interna dell'ordinamento del foro tra legge italiana, convenzioni internazionali e regolamenti comunitari*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2007, p. 5 ss.

⁴¹ È noto come, al fine di garantire la libera circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo, la Corte di giustizia abbia chiarito che i motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione – fra i quali è generalmente compreso il limite dell'ordine pubblico – devono essere interpretati restrittivamente. A tal proposito, cfr., in particolare, Corte di giustizia, 2 giugno 1994, in causa C-414/92, *Solo Kleinmotoren GmbH c. Emilio Boch.*, in *Raccolta*, 1994, p. I-2237 ss., in cui la Corte ha chiarito, con riferimento all'art. 27 della Convenzione di Bruxelles del 1968, che tale norma rappresenta «un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della Convenzione, che mira a facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze prevedendo un procedimento di *exequatur* semplice e rapido. Tale disposizione derogatoria deve pertanto essere interpretata restrittivamente» (par. 20) (corsivo aggiunto). In proposito si veda anche quanto si dirà *infra*, in particolare alla nota 44 e alla nota 49.

luogo, alla luce della sua ampia diffusione e delle sue paradigmatiche funzioni difensive, a un principio generale di diritto riconosciuto dalle nazioni civili.⁴² Stante la sua tradizionale funzione di contrappeso volto a salvaguardare la coerenza dell'ordinamento interno, infatti, l'attivazione del limite dell'ordine pubblico rappresenta una deroga al normale funzionamento delle norme in materia di legge applicabile e circolazione delle decisioni e, come tale, dal suo operare possono scaturire in concreto possibili ripercussioni in termini di prevedibilità del diritto applicabile.

A ciò si aggiunga che l'analisi dell'istituto sembra suggerire un'espansione delle sue funzioni, le quali, grazie all'impulso di principi ricavabili in particolare da fonti internazionali e comunitarie, non paiono più circoscrivibili a un mero ruolo difensivo di valori esclusivamente interni all'ordinamento.⁴³ Secondo questa impostazione, l'ordine pubblico opererebbe, infatti, non solo in termini «negativi» – quale cerniera deputata a regolare il grado di apertura del foro rispetto agli altri ordinamenti – ma svolgerebbe altresì una funzione «positiva», consentendo la piena attuazione di quelle norme sovranazionali che contribuiscono a definirne il contenuto.

A tal proposito è stato rilevato, peraltro, come gli strumenti internazionali posti a tutela dei diritti umani non abbiano solo contribuito all'arricchimento dei valori intorno ai quali ruota l'attivazione del limite di ordine pubblico, ma anche come tali strumenti, ove proiettati nell'ambito del diritto internazionale privato, possano svolgere un'autonoma funzione di controllo non solo delle norme di conflitto, ma anche delle leggi e delle sentenze straniere che intendano fare il loro ingresso nel foro. Sotto questo secondo profilo, infatti, le norme convenzionali potrebbero svolgere tanto la tradizionale

⁴² In proposito, cfr. quanto riferito *supra* al paragrafo 1.

⁴³ In questo senso, cfr. MILLS, *The Dimensions of Public Policy in Private International Law* cit., spec. p. 202. A tal proposito, si rammenti che il *Rapporto Giuliano-Lagarde* sulla Convenzione di Roma del 1980 relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in *Gazz. Uff.*, n. C 282 del 31 ottobre 1980, p. 1 ss., afferma che la nozione di ordine pubblico del foro «include l'ordine pubblico comunitario divenuto parte integrante dell'ordine pubblico degli Stati membri della Comunità europea». Cfr. anche Corte di giustizia, 1° giugno 1999, in causa C-126/97, *Eco Swiss China Time Ltd contro Benetton International NV*, in *Raccolta*, 1999, p. I-3055 ss., in cui la Corte ha chiarito che l'ordine pubblico degli Stati membri comprende i principi fondamentali propri dell'ordinamento comunitario (in proposito, cfr. la nota di POILLOT PERUZZETTO, *L'ordre public international en droit communautaire. A propos de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés du 1er juin 1999*, in *Clunet*, 2000, p. 299 ss.). In questo senso, l'ordine pubblico comunitario non si limiterebbe a comprendere le principali norme europee in materia di libertà fondamentali e, come nella sentenza richiamata, concorrenza, ma sarebbe costituito anche dalle norme relative alla tutela dei diritti umani (e, in particolare, della CEDU), soprattutto alla luce del fatto che la loro centralità nell'ordinamento comunitario trova oggi consacrazione – come si avrà modo di precisare *infra* al paragrafo successivo – nell'art. 6 TUE. In dottrina, cfr., per tutti, FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012.

funzione difensiva propria dell'ordine pubblico, quanto quella di apertura a valori il cui ingresso nell'ordimento sarebbe generalmente precluso dall'operare del limite in esame. Come è stato rilevato in dottrina, pur essendo manifesto il ruolo che la CEDU riveste nella ricognizione dei valori e dei principi che costituiscono l'*ordre public*, la previsione di un autonomo controllo di conformità a tale Convenzione consentirebbe di apprezzarne i numerosi profili di differenziazione rispetto al meccanismo dell'ordine pubblico, tenuto altresì conto del fatto che, in questo modo, l'eventuale eliminazione della possibilità di ricorrere, soprattutto nell'ambito del riconoscimento delle decisioni straniere, al limite in esame non precluderebbe il ricorso al controllo di conformità convenzionale.⁴⁴

⁴⁴ In argomento, cfr. CARELLA, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale privato* cit., p. 6 ss., spec. pp. 14-15, che rileva, in particolare, come la tendenza eliminazione del limite dell'ordine pubblico in alcuni strumenti comunitari in materia di circolazione delle decisioni tra gli Stati membri non possa comunque impedire di far valere l'eventuale contrarietà di tali sentenze rispetto alla CEDU. A questo riguardo, si osservi come parte della dottrina abbia rilevato che la tendenza all'eliminazione della procedura di *exequatur* in certi settori del diritto internazionale privato comunitario rischierebbe di precludere qualsiasi controllo circa il rispetto, nel procedimento d'origine, delle garanzie dell'equo processo. In questo senso, cfr. SEATZU, *Le garanzie del diritto alla difesa del debitore nel regolamento n. 805/2004 istitutivo del titolo esecutivo europeo per crediti non contestati*, in BOSCHIERO, BERTOLI (a cura di), *Verso un «ordine comunitario» del processo civile. Pluralità di modelli e tecniche processuali nello spazio europeo di giustizia*, Napoli, 2008, p. 45 ss., in particolare p. 59 ss.; con specifico riferimento al controllo relativo alla corretta notificazione al convenuto dell'atto introduttivo del procedimento, cfr. anche CAFAGNA, *L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la circolazione delle decisioni: il giudizio civile contumaciale*, in CARELLA (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale privato* cit., p. 17 ss., spec. p. 31 ss. Sul punto, cfr. anche LOPES PEGNA, *L'incidenza dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo rispetto all'esecuzione di decisioni straniere*, in *Riv. dir. int.*, 2011, p. 33 ss., spec. p. 48, che rileva come simili preoccupazioni sembrino doversi ridimensionare, soprattutto alla luce del fatto che, in tali regolamenti, l'abolizione dell'*exequatur* risulta comunque «controbilanciata dall'adozione di alcune "garanzie" procedurali, il cui rispetto viene "certificato" dallo Stato membro di origine della sentenza». Per quanto concerne invece la materia civile e commerciale, si rammenti come, in virtù della richiamata esigenza di interpretare restrittivamente i motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione (cfr. *supra* nota 41), la potenziale eliminazione dell'eccezione di ordine pubblico fosse stata discussa nell'ambito dell'adozione del regolamento (CE) n. 44/2001, il quale era ritenuto «incongruo tenuto conto del processo d'integrazione europea e in rapporto alla materia civile o commerciale considerata» (in questo senso, cfr. la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Verso una maggiore efficienza nell'ottenimento e nell'esecuzione delle decisioni nell'ambito dell'Unione europea», in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. C 33/3 del 31 gennaio 1998, par. 20). La possibilità di procedere all'eliminazione del limite dell'ordine pubblico era stata nuovamente avanzata in seno alla proposta di modifica del regolamento in esame (COM(2010) 748 definitivo del 14 dicembre 2010; versione corretta COM(2010) 748 definitivo/2 del 3 gennaio 2011), il cui art. 46 conferiva comunque alle parti il diritto di chiedere il diniego del riconoscimento o dell'esecuzione nei casi in cui fossero stati violati i principi fondamentali alla base del diritto a un giudice imparziale. Tali proposte non hanno tuttavia trovato accoglimento nella versione definitiva del regolamento (UE) n. 1215/2012, il quale prevede che l'eccezione di ordine pubblico (al pari degli altri motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione straniera) non sia rilevabile d'ufficio dal giudice ma possa essere fatta valere unicamente su istanza della parte interessata a ottenere il diniego del riconoscimento o dell'esecuzione. In tali materie, infatti, l'obiettivo di costruire uno spazio giudiziario integrato e la necessità di garantire il buon funzionamento del mercato interno impongono una modificazione del principio in virtù del quale

Le considerazioni sin qui svolte rispetto al problema della determinazione della legge applicabile si ripropongono – come in parte già anticipato – con riferimento alla questione del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni straniere. Anche sotto questo profilo, infatti, le norme in materia di tutela dei diritti umani paiono esercitare almeno una duplice incidenza.

In primo luogo, il rispetto dei principi desumibili dalla nozione di «equo processo» si impone nell’ambito del giudizio di *exequatur*, il quale deve svolgersi secondo le garanzie processuali ricavabili, in particolare, dall’art. 6 par. 1 della CEDU.⁴⁵ A tale riguardo la Corte europea dei diritti dell’uomo ha infatti chiarito che il rispetto della norma in esame si impone anche nella fase del riconoscimento di una decisione, poiché il giudizio di *exequatur*, pur non vertendo direttamente sui diritti sostanziali oggetto del giudizio straniero, è cionondimeno suscettibile di incidere sulle posizioni soggettive delle parti processuali.⁴⁶

Il rispetto dei principi del giusto processo nell’ambito del procedimento di *exequatur* si impone anche in via «indiretta», in particolare richiedendo al giudice dello Stato parte richiesto del riconoscimento di verificare che i principi in esame non siano stati violati nel procedimento di origine della decisione straniera. Tale impostazione sembra trovare le proprie basi nel principio della tutela *par ricochet* affermato sin dal caso *Soering c. Regno Unito*, nel quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha statuito che una violazione dell’art. 3 della CEDU può verificarsi anche nel caso in cui gli Stati

l’attivazione della clausola di ordine pubblico – in qualità di meccanismo volto a tutelare la coerenza interna dell’ordinamento – è sottratta alla disponibilità delle parti processuali. Sul punto, cfr. MOSCONI, CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale* cit., pp. 291-292. Cfr. anche MOSCONI, *La difesa dell’armonia interna dell’ordinamento del foro* cit., p. 21, il quale, con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001 – che subordinava l’attivazione del limite in esame a un’analoga iniziativa della parte interessata – rileva come, in questo modo, la difesa degli interessi sottesi alla nozione dell’ordine pubblico finisce col dipendere «dal vantaggio che ne conseguirebbe un privato nel caso di specie».

⁴⁵ E così, ad esempio, la Corte europea dei diritti dell’uomo, attraverso il prisma dell’art. 6 par. 1 della CEDU, ha valutato la conformità del procedimento di *exequatur* sotto i profili della ragionevole durata del procedimento (3 febbraio 2005, *Sylvester c. Austria* (no. 2), ricorso n. 54640/00; 20 luglio 2004, *K. c. Italia*, ricorso n. 38805/97), della sufficiente ampiezza delle norme in materia di legittimazione ad agire (13 ottobre 2009, *Selin Asli Öztürk c. Turchia*, ricorso n. 39523/03) e del rispetto del contraddittorio tra le parti (3 maggio 2007, *Ern Makina Sanayi ve Ticaret c. Turchia*, ricorso n. 70830/01).

⁴⁶ Cfr., in particolare, *Sylvester v. Austria* (no. 2) cit., concernente il procedimento di riconoscimento in Austria di una decisione statunitense di divorzio, la cui irragionevole durata costituiva, secondo il ricorrente, una violazione dell’art. 6 par. 1 della CEDU. Sebbene il governo austriaco rivendicasse la natura essenzialmente procedimentale del diritto oggetto del giudizio, la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva un diritto, riconosciuto dalla legge austriaca, a ottenere il riconoscimento della decisione straniera e che, pertanto, l’esito del giudizio di *exequatur* era decisivo per la concreta soddisfazione del diritto del ricorrente. Sul punto, cfr. LOPES PEGNA, *L’incidenza dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo* cit., spec. pp. 55-56.

contraenti provvedano a estradare una persona in un Paese terzo in cui questa rischi di subire atti di tortura.⁴⁷ Per quanto concerne l'incidenza «indiretta» delle norme convenzionali sul regime di circolazione delle decisioni, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto modo di chiarire nel caso *Pellegrini* che la violazione dell'art. 6 par. 1 della CEDU da parte dello Stato richiesto del riconoscimento non deriverebbe in sé dalla concessione dell'*exequatur*, ma dal fatto che il riconoscimento della decisione emessa nell'ambito di un procedimento privo delle dovute garanzie processuali darebbe luogo a una sorta di «concorso» di responsabilità dello Stato richiesto con lo Stato d'origine e, pertanto, costituirebbe una violazione mediata dei principi dell'equo processo.⁴⁸

Come già riferito, un ulteriore possibile profilo di incidenza «indiretta» attiene al fatto che, anche rispetto al problema del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni straniere, i principi dell'equo processo sono rilevanti ai fini della determinazione del contenuto del limite di ordine pubblico, la cui attivazione consente allo Stato richiesto del riconoscimento di adempiere l'obbligo, sancito dalla richiamata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, di non procedere al riconoscimento delle decisioni straniere che siano state adottate all'esito di procedimenti in cui siano stati violati i diritti di difesa delle parti processuali. Come si è già avuto modo di precisare, infatti, il contenuto dell'ordine pubblico va determinato alla luce dei valori propri dell'ordinamento giuridico di riferimento e, pertanto, anche per il tramite

⁴⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, 7 luglio 1989, *Soering c. Regno Unito*, ricorso n. 14038/88. In dottrina, cfr. DAMATO, *Estradizione e divieto di trattamenti inumani e degradanti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1991, p. 648 ss.; LILLICH, *The Soering Case*, in *Am. Journ. Int. Law*, 1991, p. 128 ss.; MAROTTA, *Responsabilità dello Stato estradante con riferimento all'art. 3 della Convenzione. Considerazioni sulla sentenza Soering*, *ivi*, 1989, p. 439 ss.

⁴⁸ Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 luglio 2001, *Pellegrini c. Italia*, ricorso n. 30882/96. Il caso aveva ad oggetto la lamentata violazione dei diritti di difesa della ricorrente nell'ambito del giudizio di delibazione di una sentenza ecclesiastica di annullamento del vincolo matrimoniale. In particolare, la Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di valutare se i principi dell'equo processo siano stati rispettati nell'ambito del procedimento d'origine, ma piuttosto quello di verificare che il giudice richiesto del riconoscimento si sia accertato del fatto che la decisione da riconoscere sia stata emessa in conformità ai suddetti principi. Per alcune osservazioni critiche alla decisione in esame, cfr. FOCARELLI, *Equo processo e riconoscimento di sentenze straniere: il caso Pellegrini*, in *Riv. dir. int.*, 2001, p. 955. Il problema della responsabilità di uno Stato parte della Convenzione per aver dato esecuzione a sentenze (penali) emesse da uno Stato terzo in violazione ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU era, per la verità, già stato affrontato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 26 giugno 1992, *Drodz e Janousek c. Francia e Spagna*, ricorso n. 12747/87, con la quale la Corte – adottando un atteggiamento maggiormente restrittivo – aveva concluso che la Convenzione non impone ai giudici degli Stati contraenti di verificare, in sede di riconoscimento di una sentenza emessa in uno Stato non parte, che essa sia conforme a tutti i principi desumibili dall'art. 6. Tale verifica, infatti, doveva ritenersi limitata alle ipotesi in cui simili provvedimenti avessero dato luogo a un «flagrant denial of justice» (par. 110).

dei principi ricavabili dal diritto internazionale – consuetudinario e pattizio – e dal diritto dell’Unione europea. Anche in questo caso, dunque, l’art. 6 della CEDU rappresenta uno dei principali parametri attraverso cui valutare se il riconoscimento di una decisione straniera sia suscettibile di dar luogo a una violazione dell’ordine pubblico⁴⁹ e, conseguentemente, la sua attivazione – finalizzata a impedire l’ingresso nel foro alle sentenze che siano state emesse, nello Stato d’origine, all’esito di procedimenti che non hanno rispettato le garanzie imposte dal giusto processo – consente allo Stato richiesto di adempiere l’obbligo di non riconoscimento derivante dalla richiamata giurisprudenza *Pellegrini*.⁵⁰

⁴⁹ Sulla questione cfr. anche Corte di giustizia, 28 marzo 2000, in causa C-7/98, *Dieter Krombach c. André Bamberski*, in *Raccolta*, 2000, p. I-1935 ss. Nel caso in esame, infatti, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi con riferimento alla clausola di ordine pubblico contenuta nell’allora vigente Convenzione di Bruxelles del 1968 in materia di circolazione delle decisioni. In particolare, dopo averne ribadito il carattere eccezionale, la Corte ha chiarito che, pur essendo gli Stati membri liberi di determinare il contenuto della clausola in esame in conformità alle proprie concezioni nazionali, spetta ai giudici di Lussemburgo «controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato contraente può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un giudice di un altro Stato contraente» (par. 22-23). In particolare, secondo la Corte, l’*exequatur* di una decisione straniera può essere negato «nei casi eccezionali in cui le garanzie previste dall’ordinamento dello Stato d’origine e dalla Convenzione stessa non sono bastate a proteggere il convenuto da una violazione manifesta del suo diritto a difendersi dinanzi al giudice d’origine, come sancito dalla CEDU» (par. 44). In argomento, oltre alla dottrina già richiamata, cfr. anche BIAGIONI, *L’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordine pubblico processuale nel sistema della Convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int.*, 2001, p. 723 ss; BOSCHIERO, *L’ordine pubblico processuale comunitario ed europeo*, in DE CESARI, FRIGESSI DI RATTALMA (a cura di), *La tutela transnazionale del credito*, Torino, 2007, p. 168 ss.; NASCIMBENE, *Riconoscimento di sentenza straniera e «ordine pubblico europeo»*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2002, p. 659 ss.; SALERNO, *Il diritto processuale civile internazionale comunitario e le garanzie processuali fondamentali*, in PICONE (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004, p. 95 ss.

⁵⁰ In questo senso, cfr. CAFAGNA, *L’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo cit.*, p. 17 ss., spec. pp. 20-21. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la dottrina si è interrogata circa la possibilità di far discendere dall’art. 6 della CEDU un vero e proprio diritto all’*exequatur*. In senso favorevole a una simile conclusione, cfr. CARELLA, *La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto internazionale privato cit.*, p. 7 ss.; in senso contrario, cfr. PIRRONE, *La Corte europea dei diritti umani ritorna ad occuparsi del diniego di riconoscimento di decisioni giudiziarie straniere*, in *Diritti umani e dir. int.*, 2010, p. 396 ss., spec. p. 407 ss. Cfr. anche LOPES PEGNA, *L’incidenza dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo cit.*, p. 50 ss., che rileva come dalla norma in esame non possa ricavarsi un generale diritto al riconoscimento, posto che l’esistenza o meno di un simile diritto dipende dalla normativa in materia di riconoscimento ed esecuzione applicabile nello Stato richiesto. Pertanto, tale diritto sarà assoggettato alle garanzie discendenti dall’art. 6 della CEDU solo ove previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, ferma restando la possibilità che il mancato riconoscimento di una decisione straniera possa comunque dar luogo alla violazione di un altro diritto sancito dalla Convenzione, in particolare di quello al rispetto della propria vita privata e familiare di cui all’art. 8 della CEDU (in questo senso, cfr., in particolare, Corte europea dei diritti dell’uomo, 28 giugno 2007, *Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo*, ricorso n. 76240/01). Cfr. anche la sentenza del 1° aprile 2010, *Vrbica c. Croazia*, ricorso n. 32540/05 in cui la Corte ha statuito che la mancata esecuzione della decisione straniera aveva integrato una violazione del diritto al godimento dei propri beni sancito dall’art. 1 del Protocollo n. 1.

Come si avrà modo di precisare,⁵¹ le norme in materia di tutela dei diritti umani incidono anche sulla norme in materia di competenza giurisdizionale, le quali non possono più essere considerate quali la mera manifestazione del potere sovrano dello Stato di circoscrivere l'ambito delle proprie competenze giurisdizionali. Tali norme, infatti, appaiono oramai idonee a incidere concretamente sui diritti delle parti processuali e pertanto la loro elaborazione deve avvenire nel rispetto, in particolare, dei valori ricavabili dal principio dell'equo processo.⁵²

3. Sebbene sia nato al fine di perseguire obiettivi di natura essenzialmente economica, anche l'ordinamento dell'Unione europea ha subito – e continua a subire – l'influenza delle norme poste a tutela di diritti umani,⁵³ per garantire il rispetto delle quali può rendersi necessario un bilanciamento con il perseguimento delle libertà fondamentali sotteso alla creazione dell'Unione stessa. Non è possibile, infatti, definire una gerarchia tra diritti e libertà fondamentali, potendo – tanto i primi, quanto i secondi – essere oggetto di limitazioni giustificate dalla necessità di perseguire obiettivi di carattere generale.⁵⁴

⁵¹ Sul punto si tornerà *funditus* al paragrafo 5 del presente capitolo.

⁵² In questo senso, cfr. CARELLA, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale privato cit.*, p. 9.

⁵³ In dottrina, sulla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento dell'Unione europea, cfr. AMALFITANO, *General Principles of EU Law and the Protection of Fundamental Rights*, Cheltenham, 2018; CARTABIA, *I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona: verso nuovi equilibri?*, in *Giorn. dir. amm.*, 2010, p. 221 ss.; KERIKMÄE (ed.), *Protecting Human Rights in the EU. Controversies and Challenges of the Charter of Fundamental Rights*, Berlin/Heidelberg, 2014; DANIELE, *Carta dei diritti fondamentali e Trattato di Lisbona*, in *Dir. Un. eur.*, 2008, p. 655 ss.; MASTROIANNI, *La tutela dei diritti nell'ordinamento comunitario: alcune osservazioni critiche*, in *ivi*, 2008, p. 851 ss.; ID., *Diritti dell'uomo e libertà economiche fondamentali nell'ordinamento dell'Unione europea: nuovi equilibri?*, *ivi*, 2011, p. 319 ss.; NAPOLETANO, *L'evoluzione della tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea*, in CALIGIURI, CATALDI, NAPOLETANO (a cura di), *La tutela dei diritti umani in Europa tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali*, Padova, 2010, p. 3 ss.; PERNICE, *The Treaty of Lisbon and Fundamental Rights*, in GRILLER, ZILLER (eds.), *EU Constitutionalism without a Constitutional Treaty?*, Wien/New York, 2010, p. 235 ss.; STROZZI, *Il sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali dopo Lisbona: attualità e prospettiva*, in *Dir. Un. eur.*, 2011, p. 837 ss.; VOGENAUER, WEATHERILL (eds.), *General Principles of Law: European and Comparative Perspective*, Oxford/London, 2017.

⁵⁴ In questo senso, cfr. Corte di giustizia, 18 marzo 2010, in cause riunite C-317-320/08, *Rosalba Alassini c. Telecom Italia SpA, Filomena Califano c. Wind SpA, Lucia Anna Giorgia Iacono c. Telecom Italia SpA e Multiservice Srl c. Telecom Italia SpA*, in *Raccolta*, 2010, p. I-02213 ss., par. 63, che statuisce che «secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti». Tale principio è affermato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (21 novembre 2001, *Fogarty c. Regno Unito*, ricorso n. 37112/97, par. 33) ed è oggi cristallizzato nell'art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tra le principali pronunce con cui la

La sostanziale indifferenza dell'ordinamento comunitario rispetto alla tutela dei diritti umani era stata in un primo momento supportata dalla Corte di giustizia, la quale aveva inizialmente escluso dal novero delle proprie competenze quella di sottoporre le norme comunitarie al vaglio di compatibilità con le Carte costituzionali degli Stati membri.⁵⁵

Come è noto, la Corte ha tuttavia modificato il proprio orientamento in tema di diritti fondamentali, iniziando a riconoscerne la rilevanza in qualità di «principi generali», ovvero sia di un'autonoma fonte dell'ordinamento comunitario il cui contenuto andava ricostruito alla luce degli elementi ricavabili dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dai trattati sui diritti umani, in particolare dalla CEDU.⁵⁶

A questo preliminare riconoscimento in via pretoria ha fatto seguito un progressivo rafforzamento del ruolo dei diritti fondamentali nell'ordinamento dell'Unione: l'esigenza di darvi tutela attraverso la creazione di uno strumento comunitario «autonomo» ha trovato una prima effettiva consacrazione nella Carta di Nizza, che – in base al Trattato costituzionale del 2004, mai entrato in vigore – avrebbe dovuto

Corte di giustizia ha fornito delle indicazioni concernenti il concreto operare del bilanciamento in esame, cfr. 17 dicembre 2007, in causa C-341/05, *Laval un Partneri Ltd c. Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet*, in *Raccolta*, 2007, p. I-11767 ss.; 3 aprile 2008, in causa C-346/06, *Dirk Rüffert c. Land Niedersachsen*, *ivi*, 2008, p. I-1989 ss. In argomento, cfr., per tutti, MASTROIANNI, *Diritti dell'uomo e libertà economiche fondamentali nell'ordinamento dell'Unione europea* cit.

⁵⁵ In questo senso, cfr. Corte di giustizia, 4 febbraio 1959, in causa 1/58, *Friedrich Stork & CO. contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio*, in *Raccolta*, 1959, p. 43 ss.

⁵⁶ Cfr., in particolare, Corte di giustizia, 17 dicembre 1970, in causa 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*, in *Raccolta*, 1970, p. 1125 ss.; 14 maggio 1974, in causa 4/73, *J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung c. Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 1974, p. 277 ss.; 13 dicembre 1979, in causa 44/79, *Liselotte Hauer c. Land Rheinland-Pfalz*, in *Raccolta*, 1979, p. 3727 ss., in cui la Corte afferma che «i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto, di cui essa garantisce l'osservanza; nel garantire la tutela di tali diritti, essa è tenuta ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e non potrebbe, quindi, ammettere provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle Costituzioni di tali Stati; i trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito, possono del pari fornire elementi di cui occorre tenere conto nell'ambito del diritto comunitario» (par. 15). Tale giurisprudenza è stata successivamente codificata nel Trattato di Maastricht del 1992, in base al cui art. F par. 2 «l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario». Sul ruolo della Corte di giustizia nella costruzione del sistema di tutela dei diritti fondamentali, anche con riferimento alla necessità di un loro bilanciamento con le libertà economiche, cfr. CARBONE, *Il ruolo della Corte di giustizia nella costruzione del sistema giuridico europeo*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2006, p. 547 ss.

costituire la seconda parte dell'auspicata Costituzione europea, con la ratifica della quale anche la Carta avrebbe assunto automaticamente valore vincolante.

Come si avrà modo di precisare immediatamente, fino all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il rilievo della Carta nell'ordinamento dell'Unione rimaneva controverso, avvolto nel fumoso e indefinito perimetro delle fonti cui la Corte di giustizia poteva far riferimento nella sua attività di tutela dei diritti fondamentali. In questo modo, dunque, la Carta finiva per rappresentare unicamente uno dei parametri attraverso i quali individuare i principi generali dell'ordinamento comunitario, al pari della CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Pur avendo inizialmente costituito una garanzia sufficiente, tale sistema ha ben presto dimostrato di porgere il fianco ad alcuni profili di debolezza, *in primis* quello concernente la rilevazione dei diritti fondamentali (tanto sotto il profilo della loro ricognizione, quanto sotto quello dell'individuazione del loro contenuto), che finiva per essere così assoggettata alla discrezionalità della Corte stessa.⁵⁷

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta ha acquisito efficacia giuridica vincolante attraverso il novellato art. 6 par. 1 comma 1 TUE.⁵⁸ Infatti, pur rimanendo uno strumento formalmente distinto dai Trattati, essa ne è divenuta così parte integrante, con la conseguenza che il rispetto delle norme in essa contenute si impone tanto alle istituzioni dell'Unione nella produzione del diritto derivato, quanto agli Stati membri, i quali devono conformarsi (anche) alla Carta quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto UE,⁵⁹ senza che questo rappresenti un ampliamento delle

⁵⁷ Sul punto, cfr. STROZZI, *Il sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali dopo Lisbona* cit., pp. 837-838.

⁵⁸ In dottrina, sul ruolo della Carta dei diritti fondamentali nel diritto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, oltre alla dottrina già richiamata, cfr. DE VRIES, BERNITZ, WEATHERILL (eds.), *The EU Charter of Fundamental Rights as a Binding Instrument*, Oxford, 2015; DI FEDERICO (ed.), *The EU Charter of Fundamental Rights. From Declaration to Binding Instrument*, Dordrecht, 2011; JACQUÉ, *The Charter of Fundamental Rights and the Court of Justice of the European Union: A First Assessment of the Interpretation of the Charter's Horizontal Provisions*, in ROSSI, CASOLARI (eds.), *The EU after Lisbon. Amending or Coping with the Existing Treaties?*, Berlin/Heidelberg, 2014; LAZZERINI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I limiti di applicazione*, Milano, 2018; MASTROIANNI, POLLICINO, ALLEGREZZA, PAPPALARDO, RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Milano, 2017; PALMISANO (ed.), *Making the Charter of Fundamental Rights a Living Instrument*, Leiden/Boston, 2014; PARISI, *Funzione e ruolo della Carta dei diritti fondamentali nel sistema delle fonti alla luce del Trattato di Lisbona*, in *Dir. Un. eur.*, 2009, p. 653 ss.; PEERS, HERVEY, KENNER, WARD (eds.), *The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary*, Oxford, 2014; PICCONE, POLLICINO (a cura di), *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Efficacia ed effettività*, Napoli, 2018.

⁵⁹ Per quanto concerne la valorizzazione dei diritti fondamentali operata dal Trattato di Lisbona, basti qui anticipare che, oltre al profilo adesso introdotto con riferimento al valore giuridico della Carta, l'art. 2

competenze dell'ordinamento dell'Unione, come specificato dall'art. 6 par. 1 comma 2 TUE e dall'art. 51 par. 2 della Carta stessa.⁶⁰

Sotto quest'ultimo profilo, occorre rilevare come l'effettiva pervasività negli ordinamenti degli Stati membri delle norme dell'Unione poste a tutela dei diritti fondamentali dipenda in larga misura dalla individuazione del loro campo di applicazione, ovvero delle circostanze in presenza delle quali il rispetto di tali diritti, così come sanciti dal diritto dell'Unione, si impone agli Stati membri.

Una simile questione si era inizialmente posta con riferimento ai principi generali relativi ai diritti fondamentali, con riferimento ai quali la Corte aveva precisato che gli Stati membri sono vincolati al rispetto di tali diritti «nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione».⁶¹ L'utilizzo di una tale espressione, pur richiedendo inevitabilmente ulteriori precisazioni circa l'ampiezza della sua concreta portata,⁶² ha

TUE ha chiarito che gli Stati membri condividono un sostrato di valori fondamentali comuni, tra i quali figura anche il rispetto dei diritti umani, la cui protezione è assicurata mediante la previsione di due procedure di controllo che possono concludersi con la comminazione in capo agli Stati membri responsabili della violazione di gravi sanzioni, quali la loro sospensione nel godimento dei diritti loro conferiti dai trattati. Per una recente riflessione sulla norma in esame, cfr. ROSSI, *Il valore giuridico dei valori. L'Articolo 2 TUE: relazioni con altre disposizioni del diritto primario dell'UE e rimedi giurisdizionali*, in *federalismi.it*, 2020. Inoltre, come si avrà modo di precisare *funditus* nelle successive pagine del presente paragrafo, l'art. 6 par. 2 TUE fornisce la base giuridica per consentire la formale adesione dell'Unione europea alla CEDU.

⁶⁰ Cfr. anche il richiamato art. 6 par. 2 TUE che chiarisce che l'adesione dell'UE alla CEDU non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati, nonché l'art. 2 del protocollo n. 8 al Trattato di Lisbona, secondo il quale l'accordo di adesione deve garantire che essa «non incida né sulle competenze dell'Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni».

⁶¹ Fra le pronunce più risalenti in cui la Corte di giustizia ha affermato tale principio, cfr., *inter alia*, 11 luglio 1985, in cause riunite 60 e 61/84, *Cinéthèque SA ed altri c. Fédération nationale des cinémas français*, in *Raccolta*, 1985, p. 2605 ss., par. 26; 30 settembre 1987, in causa 12/86, *Meryem Demirel c. Comune di Schwäbisch Gmünd*, *ivi*, 1987, p. 3719 ss., par. 28.

⁶² E così, la Corte – nel cercare di precisare il significato dell'espressione in esame – ha individuato alcune ipotesi in cui una misura nazionale adottata in violazione di un diritto fondamentale, rilevante in quanto espressione di un principio generale, può dirsi rientrante nell'ambito applicativo del diritto dell'Unione. Secondo i giudici di Lussemburgo la formula «nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione» ricomprende, in particolare, i casi in cui la violazione è perpetrata da un atto nazionale che dà esecuzione a una norma di diritto dell'Unione (13 luglio 1989, in causa 5/88, *Hubert Wachauf c. Repubblica federale di Germania*, in *Raccolta*, 1989, p. 2609 ss., par. 19), quelli in cui una misura nazionale è qualificabile come una limitazione all'esercizio di una libertà fondamentale adottata nei limiti del potere di deroga di cui gli Stati sono titolari in virtù dei Trattati (18 giugno 1991, in causa C-260/89, *Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE c. Dimotiki Etairia Pliroforissis e Sotirios Kouvelas*, *ivi*, 1991, p. I-2925 ss., par. 42), nonché quelli in cui una norma procedurale nazionale precisa le modalità con cui deve essere effettuato un ricorso volto a garantire la tutela di un diritto conferito ai singoli in virtù di norme comunitarie aventi efficacia diretta (16 dicembre 1976, in causa 33/76, *Rewe-Zentralfinanz eG e Rewe-Zentral AG c. Landwirtschaftskammer für das Saarland*, *ivi*, 1986, p. 1989 ss., par. 5). Si rilevi, tuttavia, come le affermazioni della Corte sul punto siano apparse talvolta ambivalenti e poche chiare, come nel caso della sentenza 18 dicembre 1997, in causa C-309/96, *Daniele Annibaldi c. Sindaco del Comune di Guidonia e Presidente Regione Lazio*, *ivi*, 1997, p. I-7493 ss., in cui i giudici di Lussemburgo hanno affermato che la normativa regionale con cui era stato istituito un parco naturale archeologico, pur

consentito alla Corte di chiarire che il perimetro applicativo dei diritti fondamentali non deve essere ricostruito in maniera autonoma poiché ricalca quello dell'ordinamento dell'Unione, con la conseguenza che tali principi non acquisiscono rilievo ogni volta in cui una misura nazionale violi un diritto fondamentale, ma soltanto quando la violazione di un diritto sia connessa all'applicazione di un'altra regola di diritto dell'Unione.⁶³ Se l'operatività dei principi generali fosse subordinata alla mera violazione di un diritto fondamentale da parte di uno Stato membro, infatti, il loro ambito applicativo esorbiterebbe dai confini delineati dal principio di attribuzione, dando luogo a un ampliamento delle competenze dell'Unione.

La questione dell'individuazione della portata dell'obbligo per gli Stati membri di rispettare i diritti fondamentali si è successivamente posta con riferimento alle disposizioni della Carta, il cui art. 51 ne circoscrive l'applicabilità all'interno degli ordinamenti nazionali «esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione». In questo modo la norma in esame finisce per cristallizzare una formula che non coincide con quella comunemente utilizzata nella giurisprudenza della Corte di giustizia per circoscrivere l'ambito applicativo dei principi generali e che sembrerebbe, almeno *prima facie*, voler confinare la rilevanza delle disposizioni della Carta alle sole ipotesi in cui una misura nazionale sia volta a dare attuazione in senso stretto a obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.⁶⁴

La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla portata della disposizione in esame, pur avendo dimostrato sin dall'inizio l'intenzione di non voler circoscrivere l'efficacia della Carta ai soli atti nazionali di attuazione del diritto dell'Unione, ha preliminarmente fatto riferimento a parametri fumosi e all'apparenza non esaustivi.⁶⁵ Solo con la sentenza

potendo incidere indirettamente sul funzionamento di un'organizzazione comune dei mercati agricoli, perseguiva «scopi diversi» e aveva «carattere generale» (par. 22) e, pertanto, non rientrava nel campo di applicazione del diritto comunitario.

⁶³ In questo senso, AZOULAI, *The Case of Fundamental Rights: A state of ambivalence*, in MICKLITZ, DE WITTE (eds.), *The European Court of Justice and the Autonomy of the Member States*, Cambridge/Antwerp/Portland, 2012, p. 207 ss., spec. p 209, richiamato da LAZZERINI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* cit., p. 187.

⁶⁴ E così ad esempio, per richiamare la giurisprudenza della Corte precedentemente citata con riferimento ai diritti fondamentali rilevanti in quanto principi generali dell'Unione, secondo un'interpretazione letterale della norma in esame rientrerebbero nell'ambito di applicazione della Carta soltanto le misure nazionali attuative di obblighi comunitari contemplate nella sentenza *Hubert Wachauf* cit., mentre ne resterebbero escluse quelle volte a introdurre deroghe alle libertà fondamentali che erano state oggetto della sentenza *Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE* cit.

⁶⁵ In questo senso, cfr. la Corte di giustizia, 8 novembre 2012, in causa C-40/11, *Yoshikazu Iida c. Stadt Ulm*, in *Raccolta generale*, in cui la Corte ha affermato che per stabilire se un atto di uno Stato

Åkerberg Fransson,⁶⁶ infatti, i giudici di Lussemburgo hanno avuto modo di chiarire la portata applicativa dello strumento in esame, precisando quali sono i limiti di quella «attuazione» nell'ambito della quale gli Stati membri sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali.⁶⁷ In tale occasione la Corte ha virato verso un'interpretazione flessibile ed estensiva della nozione in esame, statuendo che, ai sensi dell'art. 51 par. 1, l'obbligo di rispettare i diritti garantiti dalla Carta si impone ogni volta in cui gli Stati membri agiscono «nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione», di fatto cristallizzando la giurisprudenza relativa alla portata degli obblighi di tutela dei diritti umani ricavabili in virtù dei principi generali dell'ordinamento.

A questo proposito, è stato rilevato come tale soluzione – che risultava per la verità già indicata nelle Spiegazioni relative alla norma in esame, le quali, come chiarito dall'art. 52 par. 7, si impongono all'interprete quali parametri interpretativi privilegiati delle norme della Carta – consenta di valorizzare criteri di collegamento tra il diritto UE e l'ordinamento degli Stati membri di tipo oggettivo, provocando l'attrazione nell'orbita applicativa della Carta non solo degli atti nazionali appositamente adottati per dare effetto a norme di origine eurounitaria, ma anche di quelle fattispecie che presentino una qualche connessione, seppur indiretta, con l'ordinamento dell'Unione.⁶⁸

membro rientri nell'attuazione del diritto dell'Unione «occorre verificare, tra altri elementi, se la normativa nazionale rilevante nel caso di specie abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell'Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una specifica disciplina del diritto dell'Unione in materia o che vi possa incidere» (par. 79). Come è stato rilevato in dottrina, il riferimento a nozioni poco intelleggibili (non è chiaro, infatti, in cosa debba identificarsi il «carattere» della normativa nazionale) e l'individuazione dei criteri forniti in termini assolutamente non esaustivi («tra altri elementi») consentivano di escludere un'interpretazione ristretta dell'art. 51 della Carta, in base alla quale tale norma avrebbe dovuto applicarsi unicamente agli atti nazionali *stricto sensu* di attuazione. In questo senso, cfr. LAZZERINI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* cit., pp. 200-201.

⁶⁶ Corte di giustizia, 26 febbraio 2013, in causa C-617/10, *Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson*, in *Raccolta generale*.

⁶⁷ In dottrina, tra i numerosi commenti alla sentenza in esame, cfr. HANCOX, *The Meaning of "Implementing" Union Law under Article 51(1) of the Charter: Åkerberg Fransson*, in *Common Market Law Rev.*, 2013, p. 1411 ss.; LAZZERINI, *Il contributo della sentenza Åkerberg Fransson alla determinazione dell'ambito e degli effetti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Riv. dir. int.*, 2013, p. 883 ss.; MONTALDO, *L'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il principio del ne bis in idem*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, p. 574 ss.; VAN BOCKEL, WATTEL, *New Wine into Old Wineskins: The Scope of the Charter of Fundamental Rights of the EU After Åkerberg Fransson*, in *European Law Review*, 2013, p. 866 ss.; VERVAELE, *The Application of the EU Charter of Fundamental Rights and its Ne bis in idem Principle in the Member States of the EU*, in *Review of European Administrative Law*, 2013, p. 113 ss.

⁶⁸ In questo senso, cfr. CANZIO, *L'applicazione della Carta dei diritti fondamentali e il dialogo tra le Corti*, in PICCONE, POLLICINO (a cura di), *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* cit., p. 75 ss., spec. p. 80. Cfr. anche LAZZERINI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* cit., p.

Parimenti rilevante ai fini della definizione dello «stato dell'arte» della tutela dei diritti fondamentali all'interno dell'ordinamento dell'Unione europea è la questione concernente i rapporti tra la Carta e la CEDU, la cui definizione appare urgente (anche) alla luce del richiamato ampliamento dell'ambito applicativo della Carta e della sua conseguente sovrapposizione rispetto a quello della Convenzione.⁶⁹ In assenza di una formale adesione dell'Unione allo strumento convenzionale, la ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra i due sistemi deve dunque essere operata alla luce delle indicazioni ricavabili dalle disposizioni atte a scandire il coordinamento tra i due strumenti, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo.⁷⁰

L'opportunità di una formale adesione dell'Unione europea alla CEDU, fortemente auspicata in seno al Consiglio d'Europa,⁷¹ è, in effetti, da tempo al centro di un vivace dibattito tra le istituzioni dell'UE. In particolare, mentre la Commissione e il Parlamento europeo si sono pronunciate in senso favorevole rispetto all'ipotesi dell'adesione,⁷² è noto come la Corte di giustizia abbia assunto in proposito una

207 ss., che rileva come in questo modo potranno essere oggetto di valutazione di conformità alla Carta anche quegli atti che, pur adottati nell'ambito delle competenze riservate agli Stati membri, incidano direttamente su una norma dell'Unione concretamente applicabile nel caso di specie, con la conseguenza che non sembra possibile escludere a priori un determinato atto dallo spettro applicativo della Carta, dovendosi in proposito procedere a una valutazione operata caso per caso.

⁶⁹ Sul punto, cfr. KUIJER, *The challenging relationship between the European Convention on Human Rights and the EU legal order: consequences of a delayed accession*, in *Int. Journ. of Human Rights*, 2020, p. 998 ss., spec. p. 1003.

⁷⁰ In dottrina, sui rapporti tra Carta dei diritti fondamentali e CEDU, cfr. BULTRINI, *I rapporti fra Carta dei diritti fondamentali e Convenzione europea dei diritti dell'uomo dopo Lisbona: potenzialità straordinarie per lo sviluppo dei diritti fondamentali in Europa*, in *Dir. un. eur.*, 2009, p. 700 ss.; DANIELE, *La protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: un quadro d'insieme*, *ivi*, p. 645 ss.; GIANELLI, *L'adesione dell'Unione europea alla CEDU secondo il trattato di Lisbona*, *ivi*, p. 678 ss.; JACQUÉ, *The Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms*, in *Common Market Law Rev.*, 2010, p. 995 ss.; LOCK, *EU Accession to the ECHR: Implications for the Judicial Review in Strasbourg*, in *Eur. Law Rev.*, 2010, p. 777 ss.; MAHONEY, *From Strasbourg to Luxembourg and back: speculating about human rights protection in the European Union after the treaty of Lisbon*, in *Human Rights Law Journ.*, 2011, p. 73 ss.

⁷¹ Cfr., ad esempio, le parole pronunciate dal Segretario generale del Consiglio d'Europa in occasione della conferenza di Madrid del 2 febbraio 2010 nell'ambito della conferenza «Fundamental rights in the EU in view of the Accession of the Union to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms», secondo il quale l'adesione dell'Unione europea alla CEDU consentirebbe la creazione di una «continent-wide area» dei diritti umani in Europa, nella quale gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, chiamati al rispetto degli standard minimi di tutela imposti dalla Convenzione, siano sottoposti al controllo della Corte europea dei diritti dell'uomo.

⁷² Cfr., in particolare, la posizione espressa dalla Commissione nel *memorandum* relativo all'adesione delle Comunità europee alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 2 maggio 1979, COM(79) 210 def., nel quale la formale adesione alla CEDU era indicata quale strumento essenziale a garantire una tutela effettiva dei diritti umani nell'ambito delle

posizione di generale contrarietà, la quale, inizialmente giustificata dalla presenza di impedimenti di natura strutturale,⁷³ è stata successivamente ribadita nel parere 2/13 del 18 dicembre 2014.⁷⁴

Comunità europee. Secondo la Commissione, peraltro, tale (auspicata) adesione non avrebbe dovuto escludere il «completamento» dei trattati mediante l'adozione da parte della Comunità di uno specifico catalogo di diritti fondamentali «specialmente adattati all'esercizio delle sue competenze», ma avrebbe dovuto rappresentare un primo passo verso il rafforzamento della tutela dei diritti all'interno dell'ordinamento comunitario. Tale posizione è stata successivamente ribadita con la comunicazione del 19 novembre 1990 sull'adesione della Comunità alla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (SEC(90) 2087 - C3-0022/93). Per quanto concerne l'analoga posizione espressa dal Parlamento europeo, cfr. la risoluzione del 18 gennaio 1994 sull'adesione della Comunità alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in *GUCE*, n. C-44 del 14 febbraio 1994, in cui il Parlamento ha riconosciuto l'opportunità di «valutare i vantaggi offerti dalla concessione all'individuo della possibilità di presentare un ricorso diretto dinanzi a un'istanza giurisdizionale internazionale esterna all'Unione in merito alla compatibilità di un atto comunitario o di un atto nazionale di esecuzione con i suoi diritti fondamentali, quali sanciti nella CEDU» (par. 4), precisando che, in primo luogo, spetterebbe comunque «alla Corte di giustizia esercitare il controllo del rispetto delle disposizioni della CEDU nella sfera di applicazione delle norme della Comunità e che, in una logica ispirata al federalismo, non vi (è) alcuna ragione per cui la Corte di giustizia, come tutti gli organi giurisdizionali supremi degli Stati membri, non possa essere assoggettata alla Corte di Strasburgo» (par. 6). Il Parlamento europeo ha inoltre più recentemente ribadito l'opportunità di formalizzare l'adesione dell'Unione europea alla CEDU nella risoluzione del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE (2017/2089(INI)).

⁷³ Parere 2/94 del 28 marzo 1996 relativo all'adesione della Comunità alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in *Raccolta*, 1996, p. I-1759 ss., in cui si rilevava come la Comunità non disponesse, all'epoca, della competenza ad aderire alla CEDU, non essendo rinvenibile nel trattato alcuna disposizione tesa a conferirle un generale potere di adottare norme in materia di diritti umani o a concludere accordi internazionali in suddetta materia, né potendosi effettuare tale adesione alla luce dell'allora vigente art. 235 del Trattato (l'attuale art. 352 TFUE). Tale ostacolo è stato superato con l'adozione dell'art. 6 par. 2 TUE che, creando la base giuridica grazie alla quale si consente all'Unione europea di diventare parte della CEDU, si andava ad aggiungere a un parallelo intervento di riforma della CEDU, il cui art. 59 era stato emendato nel senso di consentire all'Unione europea di aderire alla Convenzione.

⁷⁴ Parere 2/13 del 18 dicembre 2014 relativo all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in *Raccolta generale*, con cui la Corte si è pronunciata in termini fortemente negativi rispetto al progetto di accordo di adesione, nonostante nel corso dei negoziati nessuna delle parti in causa avesse manifestato la propria contrarietà alla sua conclusione e nonostante lo stesso avvocato generale Kokott nella sua presa di posizione presentata il 13 giugno 2014 avesse sostenuto che le modifiche di cui il progetto di accordo indubbiamente necessitava fossero sostanzialmente modeste e facilmente realizzabili (par. 278-279). In dottrina, tra i numerosi commenti che hanno fatto seguito (in tono prevalentemente critico) al parere in esame, cfr. CHERUBINI, *In merito al parere 2/13 della Corte di giustizia dell'UE: qualche considerazione critica e uno sguardo de jure condendo*, in *OsservatorioAIC.it*, 2015; DE WITTE, IMAMOVIC, *Opinion 2/13 on accession to the ECHR: defending the EU legal order against a Foreign Human Rights Court*, in *Eur. Law Rev.*, 2015, p. 683 ss.; FAVILLI, *La Corte di giustizia rinvia a data da destinarsi l'adesione dell'UE alla CEDU*, in *Questionegiustizia.it*, 2015; GAJA, *Una mancata disconnessione relativamente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo?*, in *Riv. dir. int.*, 2015, p. 148 ss.; LAZZERINI, *“Questo matrimonio (così?) non s'ha da fare”*: il parere 2/13 della Corte di giustizia sull'adesione dell'unione europea alla convenzione europea sui diritti dell'uomo, in *Osservatoriosullefonti.it*, 2015; LOCK, *Oops! We did it again – the CJEU's Opinion on EU Accession to the ECHR*, in *Verfassungsblog.de*, 2014; PEERS, *The EU's Accession to the ECHR: The Dream Becomes a Nightmare*, in *German Law Journ.*, 2015, p. 213 ss.; ROSSI, *Il Parere 2/13 della CGUE sull'adesione dell'UE alla CEDU: scontro fra Corti?*, in *SIDIBlog.it*, 2014; VEZZANI, *“Gl'è tutto sbagliato, gl'è tutto da rifare!”*: la Corte di giustizia frena l'adesione dell'UE alla CEDU, *ivi.*; ZAGREBELSKY, *L'Unione europea e il controllo esterno della protezione dei diritti e*

Tale posizione negativa riflette, in particolare, la riluttanza della Corte di giustizia a vedere l'operato delle istituzioni UE assoggettato al controllo esterno della Corte europea dei diritti dell'uomo. Infatti, sebbene i giudici di Lussemburgo abbiano precisato che la previsione di un controllo esterno non sia in linea di principio incompatibile con i Trattati, essi hanno cionondimeno ritenuto che un simile controllo non debba incidere sull'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione, in particolare imponendo alla Corte di giustizia una determinata interpretazione del diritto UE.⁷⁵

Pertanto, alla luce della invocata incompatibilità tra il progetto di accordo di adesione alla CEDU e l'ordinamento dell'Unione, i rapporti tra i due sistemi continuano a essere regolati, in primo luogo, sulla base del principio statuito nel caso *Bosphorus*, con cui i giudici di Strasburgo, pur avendo riconosciuto la propria competenza a verificare la conformità alla Convenzione degli atti degli Stati membri che danno attuazione al diritto UE, hanno affermato che il livello di tutela offerto nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea è comparabile a quello garantito dalla CEDU. In tale occasione, infatti, i giudici di Strasburgo hanno profilato l'esistenza di una presunzione in virtù della quale, quando un'asserita violazione della Convenzione origini da un atto dell'Unione, la Corte europea dei diritti dell'uomo può esercitare il proprio sindacato soltanto nelle ipotesi in cui gli Stati membri godano di un qualche margine di discrezionalità nel dare attuazione all'atto in questione, potendo tale presunzione essere confutata soltanto quando, alla luce delle circostanze del caso concreto, la protezione dei diritti fondamentali risulti essere stata «manifestly deficient».⁷⁶

delle libertà fondamentali in Europa. La barriera elevata dalla Corte di giustizia, in *Diritti umani e dir. int.*, 2015, p. 125 ss.

⁷⁵ Parere 2/13 cit., par. 181-184.

⁷⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, 30 giugno 2005, *Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Ireland*, ricorso n. 45036/98. Nel caso in questione, la compagnia aerea turca *Bosphorus Airways* lamentava la non conformità alla CEDU dell'attività statale che aveva dato esecuzione alla normativa comunitaria che imponeva alle competenti autorità degli Stati membri di sequestrare i mezzi di trasporto di proprietà di persone fisiche e giuridiche stabilite nella Repubblica Federale di Jugoslavia (nel caso di specie, si trattava di un aeromobile che la compagnia turca aveva preso a noleggio da una compagnia aerea jugoslava e che si trovava presso l'aeroporto di Dublino per operazioni di manutenzione). In particolare, la ricorrente riteneva che la compressione del suo diritto a usufruire del mezzo – cagionato dal comportamento delle autorità irlandesi, che avevano applicato la normativa comunitaria pedissequamente e senza tener conto delle particolari circostanze del caso concreto – il proprio diritto di assommasse a una violazione del diritto di proprietà sancito dall'art. 1 del Protocollo n. 1. A tal proposito, la Corte ha precisato che non può dirsi integrata una violazione dei diritti sanciti dalla CEDU ove uno Stato parte della Convenzione, in virtù della sua partecipazione a un'organizzazione internazionale nell'ambito della quale i diritti fondamentali ricevono una protezione equivalente a quella

Si pone allora il problema del coordinamento tra il principio della protezione equivalente sancito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e le regole e i principi che informano il diritto dell'Unione europea, in particolare il principio di fiducia reciproca che, secondo la Corte di giustizia, imporrebbe a ciascuno Stato membro di ritenere sempre rispettati da parte degli altri Stati membri i diritti fondamentali sanciti dall'Unione.⁷⁷ Come si è avuto modo di anticipare,⁷⁸ infatti, nel campo di applicazione del diritto dell'Unione la reciproca fiducia fra gli Stati membri e il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale potrebbero essere messi in discussione soltanto in presenza di circostanze eccezionali,⁷⁹ con la conseguenza che, nella prospettiva dei giudici di Lussemburgo, l'accordo di adesione dell'Unione europea alla CEDU dovrebbe necessariamente contenere una previsione atta a scongiurare il rischio che l'obbligo di rispettare la Convenzione, gravante sugli Stati parti della

offerta dalla CEDU, abbia dato attuazione a un atto direttamente applicabile nell'ordinamento interno (spec. par. 149-165). In dottrina, sulla sentenza in esame, cfr., *inter alia*, CANNIZZARO, *Sulla responsabilità internazionale per condotte di Stati membri dell'Unione europea: in margine al caso Bosphorus*, in *Riv. dir. int.*, 2005, p. 766 ss.; DE SCHUTTER, *Bosphorus Post-Accession: Redefining the Relationships between the European Court of Human Rights and the Parties to the Convention*, in KOSTA, SKOUTARIS, TZEVELEKOS, *The EU Accession to the ECHR*, Oxford/Portland, 2014, p. 177 ss. A tal proposito, cfr. anche la sentenza 6 dicembre 2012, *Michaud c. Francia*, ricorso n. 12323/11, in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che la presunzione elaborata nella sentenza *Bosphorus* non trovasse applicazione nel caso di specie, non solo perché l'asserita violazione della CEDU da parte dello Stato francese era stata posta in essere in attuazione di una direttiva, ma anche perché il *Conseil d'Etat*, a fronte dell'esplicita richiesta del ricorrente, aveva ritenuto di non effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, nonostante quest'ultima non avesse mai avuto modo di pronunciarsi sulla questione oggetto della controversia. Conseguentemente, poiché le autorità francesi si erano pronunciate «without the full potential of the relevant international machinery for supervising fundamental rights – in principle equivalent to that of the Convention – having been deployed», si rendeva necessario che la Corte europea esercitasse il proprio controllo di conformità alla Convenzione (par. 112-115).

⁷⁷ Del resto, come rilevato dalla Corte nel parere 2/13 cit., par. 168, tale principio trova la sua giustificazione nel fatto che l'ordinamento dell'Unione affonda le proprie radici in un sostrato di valori comuni a tutti gli Stati membri, tra cui, come precisato nel richiamato art. 2 TUE, il rispetto dei diritti umani. In questo senso, cfr., più recentemente, la sentenza 6 marzo 2018, in causa C-284/16, *Slowakische Republik c. Achmea BV*, in *Raccolta generale*, par. 34. In proposito si osservi, tuttavia, come la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia in talune occasioni ravvisato la violazione dell'art. 3 della CEDU in ipotesi concernenti il trasferimento di richiedenti asilo verso Stati caratterizzati da sistemi di protezione internazionale gravemente carenti, non rilevando la circostanza che tali trasferimenti fossero stati effettuati tra Stati membri dell'Unione europea in assolvimento degli obblighi su di essi gravanti in virtù del c.d. «sistema di Dublino» (in questo senso, cfr. le sentenze 21 gennaio 2011, *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, ricorso n. 20696/09 e 21 ottobre 2014, *Sharifi e altri c. Italia e Grecia*, ricorso n. 16643/09). Sui problemi connessi alla doppia fedeltà che si impone agli Stati parti della CEDU che siano altresì membri dell'Unione europea, con particolare riferimento al settore della protezione internazionale, cfr. ZAGREBELSKY, *L'Unione europea e il controllo esterno della protezione dei diritti* cit., pp. 131-132.

⁷⁸ In proposito, si rinvia ai rilievi già effettuati *supra* nel paragrafo 2.

⁷⁹ In questo senso, cfr. anche Corte di giustizia, 26 aprile 2018, in causa C-34/17, *Eamonn Donnellan contro The Revenue Commissioners*, in *Raccolta generale*, par. 40, nonché il parere 1/17 del 30 giugno 2019 relativo all'accordo CETA UE-Canada, *ivi*, par. 128.

medesima, possa pregiudicare i rapporti tra gli Stati membri anche quando questi ultimi siano regolati dal diritto UE.⁸⁰

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto modo di pronunciarsi sulla compatibilità della presunzione elaborata nella sentenza *Bosphorus* con gli obiettivi di semplificazione che informano gli strumenti UE atti a disciplinare la circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo.⁸¹ Con specifico riferimento alla materia civile e commerciale, la Grande Camera della Corte ha affrontato la questione nel caso *Avotiņš*, nel quale il ricorrente lamentava che l'automatico riconoscimento di una

⁸⁰ Parere 2/13 cit., par. 191-195. Come è stato rilevato in dottrina, ciò che auspica la Corte di giustizia è, in sostanza, la proiezione sul piano internazionale dei principi previsti nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione, così da rendere esenti gli Stati membri, nei loro rapporti reciproci, da alcuni degli obblighi su di essi gravanti in virtù del loro *status* di parti contraenti della CEDU. In questo senso, cfr. GAJA, *Una mancata disconnessione* cit., pp. 150-151, che rileva come simili obiettivi siano stati talvolta raggiunti mediante l'inserimento in varie convenzioni di clausole volte a escludere l'applicabilità del regime convenzionale ai rapporti fra Stati membri regolati dal diritto dell'Unione (c.d. clausole di disconnessione). L'introduzione di simili clausole non pare, tuttavia, compatibile con lo scopo di garantire un livello minimo di tutela dei diritti fondamentali cui l'adesione dell'Unione europea alla CEDU, auspicata dall'art. 6 par. 2 TUE, ambisce. In proposito, cfr. anche le precisazioni effettuate nella sentenza 5 aprile 2016, in cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, *Pál Aranyosi e Robert Căldăraru*, in *Raccolta generale*, concernente l'esecuzione due mandati d'arresto europei in virtù dei quali gli imputati dovevano essere consegnati dalle autorità tedesche rispettivamente a quelle ungheresi e rumene. Nella sentenza in esame la Corte di giustizia – dopo aver ribadito che il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri può essere messo in discussione soltanto in circostanze eccezionali – ha chiarito che l'autorità giudiziaria di esecuzione deve operare la propria valutazione in ordine alla sussistenza di carenze «sistemiche o generalizzate» nel sistema detentivo dello Stato membro emittente alla luce, tra le altre cose, delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (par. 89). Nel senso di considerare tale orientamento come un'attenuazione dell'approccio adottato nel parere 2/13, cfr. KUIJER, *The challenging relationship between the European Convention on Human Rights and the EU legal order* cit., p. 1006. In argomento, cfr. anche MENGOZZI, *L'applicazione del principio di mutua fiducia e il suo bilanciamento con il rispetto dei diritti fondamentali in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Freedom Security and Justice*, 2/2017, p.1 ss. Tale principio è stato successivamente ribadito, tra le altre, nella sentenza 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, *LM Minister for Justice and Equality UE*, in *Raccolta generale*, in cui la Corte ha precisato quali sono gli elementi di cui i giudici nazionali devono tener conto per poter eventualmente arrivare a rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo (par. 74-78), confermando così la natura assolutamente eccezionale del diniego rispetto alla regola generale del mutuo riconoscimento che informa la cooperazione giudiziaria (anche) in materia penale. In argomento, cfr. ROSSI, *Il valore giuridico dei valori. L'Articolo 2 TUE* cit., pp. 18-20.

⁸¹ La Corte si è pronunciata per la prima volta sulla compatibilità della giurisprudenza *Bosphorus* con il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni tra gli Stati membri dell'Unione europea con la sentenza 18 giugno 2013, *Sofia Povse e Doris Povse c. Austria*, ricorso n. 3890/11, nella quale aveva escluso che le autorità austriache che avevano riconosciuto l'automatica esecutività del provvedimento con cui le autorità italiane avevano disposto il ritorno di una minore che era stata vittima di sottrazione internazionale fossero incorse in una violazione dell'art. 8 della CEDU. In particolare, in quell'occasione la Corte europea dei diritti dell'uomo ha valorizzato il fatto che la Corte di giustizia, precedentemente chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, avesse chiarito che, in virtù dell'art. 42 par. 1 del regolamento (CE) n. 2201/2003, eventuali violazioni dei diritti convenzionali si sarebbero dovute far valere innanzi alle autorità italiane. In argomento, cfr., *inter alia*, MCELEAVY, *The European Court of Human Rights and the Hague Child Abduction Convention: Prioritising Return or Reflection?*, in *Neth. Int. Law Rev.*, 2015, p. 365 ss., nonché PIRODDI, *Armonia delle decisioni, riconoscimento reciproco e diritti fondamentali*, in BIAGIONI (a cura di), *Il principio dell'armonia delle decisioni civili e commerciali nello spazio giudiziario europeo*, Torino, 2015, p. 54 ss.

decisione di condanna emessa nei suoi confronti senza che egli avesse preso parte al procedimento d'origine aveva costituito una violazione dei suoi diritti di difesa garantiti dalla Convenzione.⁸² In quell'occasione la Corte ha avuto modo di fornire alcune precisazioni con riferimento alle condizioni sottese al funzionamento del principio della protezione equivalente, chiarendo che il perfezionamento del requisito che impone la piena disponibilità di meccanismi atti a vigilare sulla tutela dei diritti umani nell'ordinamento dell'Unione non sarebbe ostacolato ove tali meccanismi non vengano effettivamente esperiti. Tale soluzione pare agevolare l'operatività della presunzione di protezione equivalente, posto che l'onere di effettiva attivazione degli strumenti di tutela predisposti dal diritto dell'Unione gravante sulle autorità degli Stati membri sembrerebbe, per così dire, «ammorbidito».⁸³ Come rilevato in dottrina, infatti, la

⁸² Nel caso in esame, il ricorrente lamentava la lesione da parte delle autorità cipriote e lettoni del suo diritto a un equo processo, poiché le seconde, applicando il regolamento (CE) n. 44/2001, avevano concesso l'*exequatur* a una sentenza adottata a Cipro all'esito di un procedimento che si assumeva essere stato svolto in violazione dei suoi diritti processuali, dal momento che l'*Avotiņš* sosteneva di non aver ricevuto opportuna notificazione dello svolgimento dello stesso. Sulla vicenda si è inizialmente pronunciata la Quarta Sezione della Corte con sentenza 25 febbraio 2014, *Avotiņš c. Lettonia*, ricorso n. 17502/07, con cui era stata esclusa la violazione dell'art. 6 della CEDU. In particolare, la Corte, oltre a richiamare il principio della protezione equivalente, rilevava come il pregiudizio lamentato dal ricorrente fosse da attribuire a un comportamento negligente dello stesso, il quale – in ossequio alla condizione posta dall'art. 34 n. 2 del regolamento (CE) n. 44/2001, che esclude il diniego di riconoscimento qualora il contumacie involontario non abbia impugnato la decisione pur avendone avuto la possibilità – avrebbe dovuto far valere i vizi procedurali eventualmente subiti nell'ambito di un giudizio di impugnazione nello Stato in cui la sentenza era stata emessa (par. 51). Sulla sentenza della Camera Semplice della Corte europea, cfr., per tutti, FERACI, *La tutela 'indiretta' dell'art. 6, par. 1, CEDU in tema di processo contumaciale civile con riguardo all'efficacia delle decisioni straniere rese da giudici di Stati membri dell'Unione europea*, in *Diritti umani e dir. int.*, 2015, p. 188 ss. Sul caso in esame si è successivamente pronunciata la Grande Camera con la esaminanda sentenza 23 maggio 2016, *Avotiņš c. Latvia*, ricorso n. 17502/07, sulla quale, cfr., tra gli altri, BIAGIONI, *Avotiņš v. Latvia. The Uneasy Balance Between Mutual Recognition of Judgments and Protection of Fundamental Rights*, in *Eur Papers*, 2016, p. 579 ss.; CIAMPI, STELLA, *Principio della protezione equivalente fra UE e CEDU e mutuo riconoscimento delle decisioni tra Stati membri: la sentenza della Corte EDU nel caso Avotins c. Lettonia*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 2017; FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, in *SIDIBlog.it*, 2016.

⁸³ Nel caso in esame, il Senato della Suprema Corte lettone, chiamata ad applicare l'art. 34 n. 2 del regolamento (CE) n. 44/2001, non aveva proposto alla Corte di giustizia alcuna questione interpretativa sulla norma in esame, nonostante l'obbligo in tal senso postole in virtù della sua natura di giudice di ultima istanza dall'art. 267 TFUE. A tal proposito, la Grande Camera ha infatti ritenuto assorbente la condotta inerte del convenuto, che disponeva di sufficienti rimedi nell'ordinamento in cui la decisione era stata emessa, posto che per valutare l'effettiva sussistenza nell'ordinamento UE di meccanismi atti a tutelare i diritti umani, condizione essenziale affinché possa operare la presunzione di protezione equivalente, occorre tener conte delle circostanze del caso concreto di volta in volta considerato. Come è stato rilevato in dottrina, in questo modo la Corte adotta un approccio flessibile, che impone di considerare la condizione in esame senza eccessivo formalismo, e conclude rilevando che, nel caso concreto, il Senato della Suprema Corte lettone non aveva ravvisato la sussistenza di «genuine and serious issue» rispetto alla tutela dei diritti umani connesse all'applicazione del summenzionato art. 34 n. 2 (par. 109). Sul punto, cfr. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente cit.*

presunzione in esame diverrebbe in questo modo particolarmente difficile da superare nei casi concernenti strumenti eurounitari adottati al fine di attuare il principio del mutuo riconoscimento, una circostanza, questa, che potrebbe condurre a legittimare violazioni delle garanzie sancite dalla Convenzione attraverso l'applicazione del diritto UE.⁸⁴

Come si è già avuto modo di anticipare, pur in mancanza di una formale adesione dell'Unione europea alla CEDU, la coerenza tra i due strumenti deve essere ricostruita, oltre che per il tramite delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza sin qui richiamata, anche attraverso le disposizioni generali in essi contenute.

A tal proposito soccorre, in primo luogo, l'art. 53 della Carta, in virtù del quale nessuna delle disposizioni della stessa deve essere interpretata nel senso di limitare il

La Corte ha preso in esame il profilo concernente l'onere di provare la mancanza di rimedi che si potessero far valere nell'ordinamento d'origine, questione non regolata dal diritto dell'UE ma rimessa alla disciplina processuale dei singoli Stati membri, stigmatizzando il comportamento del giudice *ad quem*, che, invece di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, aveva «tacitly presumed either that the burden of proof lay with the defendant or that such a remedy had in fact been available to the applicant» (par. 121). Pur vero ciò, la Grande Camera ha concluso nel senso di escludere che alcuna violazione fosse stata commessa dai giudici dello Stato del riconoscimento, dovendosi in ogni caso riconoscere l'effettiva esistenza nell'ordinamento cipriota di un rimedio impugnatorio che avrebbe consentito al ricorrente di far valere i vizi di notificazione lamentati direttamente nello Stato d'origine. In questo modo, la Corte finisce per abbassare il grado di protezione dei diritti umani, fissato nella sentenza *Michaud c. Francia* cit., necessario affinché la presunzione di protezione equivalente possa dirsi integrata, rischiando di ampliare il novero delle situazioni sottratte al controllo della Corte europea dei diritti dell'uomo. Sul punto, cfr. CIAMPI, STELLA, *Principio della protezione equivalente fra UE e CEDU* cit., p. 17.

⁸⁴ In questo senso, cfr. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente* cit., che rileva come simili preoccupazioni sembrano potersi ricavare dalla *dissenting opinion* del giudice Sajó, secondo il quale «even assuming, for the sake of argument, that the EU system provides equivalent protection in terms of its substantive law and also procedurally, through the CJEU, one should not sacrifice Convention rights for the sake of international cooperation, a consideration that is not recognised among the Convention grounds for limitation of rights. (...) [T]he requirement of respect for human rights in the legal sources of the EU does not make the role of this Court fundamentally different from its supervisory role *vis-à-vis* national constitutional systems. After all, Convention rights are, as a rule, guaranteed by the respective constitutions and the national judiciary. Moreover, in the present case the CJEU had no opportunity to provide the expected human rights protection. While it is true that member States of the European Union may, under EU law, be required to respect Convention rights, and therefore courts in other States may assume that this obligation was observed, there is nothing that automatically guarantees that the first State did indeed satisfy that obligation, and therefore the second State, trusting the first one, cannot be said to be exempt from responsibility. Even if they are exempted from undertaking an in-depth examination of their own motion, they should nonetheless carry out a review to the extent necessary for the effective protection of rights and where the applicant makes a prima facie case that human rights were disregarded in the first country. Otherwise, a system not amenable to Convention review will be created. It is regrettable that the Latvian Supreme Court did not enable the EU system to review the allegation. This Court shall continue to assess whether State acts, whatever their origin, are compliant with the Convention, while the States are and will remain responsible for fulfilling their Convention obligations» (par. 8). Sul punto, cfr. anche CIAMPI, STELLA, *Principio della protezione equivalente fra UE e CEDU* cit., p. 16, in cui si rileva come l'aspetto più problematico della soluzione adottata dalla Grande Camera sia l'ulteriore affievolimento del ruolo della Corte europea dei diritti dell'uomo quale garante della protezione dei diritti umani negli Stati membri dell'UE.

livello di tutela che, ai diritti fondamentali, il diritto dell'Unione, le costituzioni degli Stati membri e le convenzioni internazionali di cui questi ultimi siano parti e l'UE – ognuno nel rispettivo ambito di applicazione – intendono fornire. A tale norma sembra, dunque, destinato il compito di operare il coordinamento tra i sistemi, il quale potrebbe porsi in termini problematici ove si tenga altresì in considerazione l'effetto potenzialmente dilagante che, come segnalato, la sentenza *Åkerberg Fransson* sembrerebbe riconnettere all'ambito applicativo della Carta.

In proposito, la Corte di giustizia ha chiarito nella sentenza *Melloni* che gli Stati membri possono applicare gli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali più elevati rispetto a quelli previsti dalla Carta soltanto nella misura in cui ciò «non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione».⁸⁵ La norma così interpretata, seppur perfettamente coerente dalla prospettiva dell'ordinamento UE, solleva alcuni problemi di coordinamento con l'analoga facoltà concessa agli Stati membri dall'art. 53 CEDU, in base al quale nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare gli standard di tutela riconosciuti dal diritto di ogni Parte contraente o da ogni altro accordo al quale essa partecipi.⁸⁶ Pertanto, mentre in base alla norma appena richiamata, la CEDU fissa lo standard di tutela minimo che gli Stati contraenti sono chiamati a garantire, la sentenza *Melloni* chiarisce che la Carta ambisce a determinare il livello di tutela massimo che gli Stati membri possono assicurare ai diritti fondamentali ogni volta in cui l'applicazione delle più elevate garanzie nazionali possano ostacolare l'applicazione di atti UE che, pur ponendosi in contrasto rispetto agli standard di protezione previsti dal diritto interno (eventualmente anche di rango costituzionale), siano perfettamente conformi alla Carta.

⁸⁵ Corte di giustizia, 26 febbraio 2013, in causa C-399/11, *Stefano Melloni c. Ministero Fiscal*, in *Raccolta generale*, par. 60.

⁸⁶ Le richiamate difficoltà di coordinamento sembrano del resto evocate dalla stessa Corte di giustizia nel parere 2/13 cit., par. 187-189, nel quale è sottolineata la necessità di assicurare che «la facoltà concessa dall'articolo 53 della CEDU agli Stati membri resti limitata, per quanto riguarda i diritti riconosciuti dalla Carta corrispondenti a diritti garantiti dalla citata convenzione, a quanto è necessario per evitare di compromettere il livello di tutela previsto dalla Carta medesima, nonché il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione» (par. 189). Sul punto, cfr. GAJA, *Una mancata disconnessione* cit., p. 149, che rileva come in realtà non vi sia «nulla nella Convenzione che imponga agli Stati membri di mettere in pericolo il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione» e che quello che la Corte di giustizia ritiene necessario sia, ancora una volta, «che la regola del diritto dell'Unione trovi una corrispondenza anche nel sistema della Convenzione, nel quale dovrebbe essere introdotta una “norma intesa a garantire tale coordinamento” (...)».

Ciò non stupisce ove si consideri che i principi cardine su cui si fonda l'ordinamento dell'Unione – non solo quelli intesi a garantire il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione, ma anche quello del mutuo riconoscimento delle decisioni, che, come poco più sopra riferito, può ammettere limitazioni soltanto in casi eccezionali – rappresentano obiettivi di prim'importanza, il cui raggiungimento non può essere pregiudicato dall'applicazione di standard di tutela più elevati di quelli fissati dalla Carta. Al contrario, la CEDU è uno strumento il cui obiettivo esclusivo è il rafforzamento della protezione dei diritti fondamentali negli ordinamenti degli Stati contraenti, con la conseguenza che la soluzione adottata nella sentenza *Melloni* – in virtù della quale l'applicazione del livello di tutela più alto deve cedere il passo di fronte all'esigenza di assicurare l'attuazione di altri principi, fondamentali per la tenuta dell'ordinamento sovranazionale – risulta con essa difficilmente conciliabile.⁸⁷

La necessità di assicurare la coerenza tra i due sistemi è invece evocata dall'art. 52 par. 3 della Carta, in base al quale i diritti convenzionali risultano già integrati nel diritto primario dell'Unione, posto che le disposizioni della Carta che riproducono diritti già sanciti all'interno della CEDU, così come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, garantiscono lo standard minimo di tutela previsto dalla Convenzione, potendosi ammettere unicamente deroghe *in melius*. Questo fa sì che la violazione di una norma della CEDU da parte di atti dell'Unione o di atti attuativi adottati da uno Stato membro comporti l'automatica incompatibilità degli stessi con il diritto primario dell'Unione, posto che essi non si limitano a violare un diritto sancito dalla Convenzione, ma contravvengono a una parallela disposizione contenuta nella Carta. Pertanto, pur in assenza di una formale adesione dell'Unione europea alla CEDU, la norma consente di fornire una preliminare indicazione circa il coordinamento dei due sistemi, di fatto valorizzando il ruolo della CEDU quale parametro (indiretto) di legittimità degli atti UE e di quelli nazionali che ricadono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea.

⁸⁷ In questo senso, cfr. KUIJER, *The challenging relationship between the European Convention on Human Rights and the EU legal order* cit., pp. 1003-1004, che rileva come con la sentenza in esame – che ha l'effetto di fissare lo standard (massimo) di tutela dei diritti fondamentali che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare nelle materie che ricadono nel campo di applicazione della Carta, così come definito nel caso *Åkerberg Fransson* – la Corte di giustizia non abbia mostrato la medesima «professional courtesy» adottata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Bosphorus*, tenuto altresì conto del fatto che la richiamata giurisprudenza dei giudici di Lussemburgo non pare garantire una più armoniosa cooperazione tra le due Corti.

Più discussa, invece, è la questione se, alla luce del richiamo alla CEDU operato dall'art. 6 par. 3 TUE, la Convenzione sia attualmente suscettibile di produrre effetti diretti nell'ordinamento dell'Unione.⁸⁸ A questo riguardo, la Corte di giustizia ha avuto modo di chiarire che tale norma, nel sancire che le disposizioni convenzionali sono parte integrante del diritto dell'Unione, non provvede a disciplinare i rapporti intercorrenti tra la CEDU e gli Stati membri, né tantomeno le conseguenze che scaturiscono dall'eventuale conflitto tra le norme di diritto interno e quelle della Convenzione, con la conseguenza che dall'art. 6 par. 3 TUE non discende l'obbligo per il giudice di uno Stato membro di disapplicare la norma di diritto interno che si ponga in termini di contrasto con la CEDU al fine di dare diretta applicazione alle disposizioni di quest'ultima.⁸⁹

⁸⁸ Il problema dell'efficacia diretta della Convenzione nell'ordinamento comunitario si era per la verità già posto prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, posto che per il tramite del richiamato art. F par. 2 del Trattato di Maastricht (cfr. *supra*, nota 56) era stata per la prima volta codificata la giurisprudenza della Corte di giustizia che aveva riconosciuto la rilevanza dei diritti fondamentali (anche) di origine convenzionale nella rilevazione dei principi generali del diritto. Secondo parte della dottrina, infatti, la rilevanza della CEDU – pur sempre ricondotta nel novero dei principi generali del diritto – era adesso agganciata a una norma contenuta nel trattato, dal quale poteva dunque ricavarsi l'esistenza di un vincolo al rispetto della Convenzione. In questo senso, cfr. GAJA, *The Protection of Human Rights under the Maastricht Treaty*, in CURTIN, HEUKELS (eds.), *Institutional Dynamics of European Integration. Essays in Honour of Henry G. Schermers*, Dordrecht/Boston/Leiden, 1994, p. 549 ss., nonché JACOBS, *European Community Law and the European Convention on Human Rights*, *ivi*, p. 561 ss., spec. p. 563.

⁸⁹ In questo senso, cfr., in particolare, Corte di giustizia, 24 aprile 2012, in causa C-571/10, *Servet Kamberaj c. Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) e altri*, in *Raccolta generale*, par. 62-63. In dottrina è stato in proposito rilevato come le conclusioni raggiunte dalla Corte nella sentenza in esame, senz'altro condivisibili ove riferite ad ambiti materiali che esulano dal diritto dell'Unione, non sembrano suscettibili di essere assolutizzate. Tali affermazioni, infatti, appaiono troppo categoriche se formulate con riferimento all'ambito applicativo del diritto UE, rispetto al quale, come visto, non potrebbe escludersi aprioristicamente che una norma della CEDU produca effetti diretti negli ordinamenti degli Stati membri. Una simile conclusione sembrerebbe, del resto, confermata dalla stessa Corte di giustizia che con sentenza 22 novembre 2005, in causa C-144/04, *Werner Mangold c. Rüdiger Helm*, in *Raccolta*, 2005, p. I-9981 ss., ha sostenuto che il principio di non discriminazione in base all'età non discendesse dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in *Gazz. Uff.*, n. L 303 del 2 dicembre 2000, p. 16 ss., quanto piuttosto da un principio generale del diritto comunitario ricavabile da numerosi strumenti internazionali e, in particolare, dalla CEDU, richiamata dai considerando n. 1 e n. 4 della stessa direttiva (par. 74-76). A tale riguardo, la Corte ha conseguentemente affermato che «è compito del giudice nazionale, investito di una controversia che metta in discussione il principio di non discriminazione in ragione dell'età, assicurare, nell'ambito di sua competenza, la tutela giuridica che il diritto comunitario attribuisce ai soggetti dell'ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale» (par. 77). Sul punto, cfr. GAJA, *Lo statuto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel diritto dell'Unione*, in *Riv. dir. int.*, 2016, p. 677 ss., spec. pp. 684-685. In proposito, tuttavia, occorre rilevare che l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia nel citato caso *Kamberaj* (e richiamato anche nella sentenza *Åkerberg Fransson* cit., par. 44, ove è stato chiarito che la produzione di effetti diretti da parte della CEDU richiederebbe la formale adesione dell'Unione europea alla Convenzione) ha trovato definitiva consacrazione nel parere 2/13 cit. ed è stato altresì confermato in sentenze a esso successive. A tale riguardo, cfr., *inter alia*, le sentenze 15 febbraio 2016, in causa C-601/15 PPU, *J. N. c.*

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte non pare, dunque, fuori luogo domandarsi se i rapporti intercorrenti tra la CEDU e l'ordinamento dell'Unione europea possano continuare a fondarsi sui principi ricavabili dalla giurisprudenza sin qui richiamata e dalle norme intese a regolare il coordinamento tra i due sistemi o se, piuttosto, non si renda auspicabile una ripresa dei negoziati volta a formalizzare l'adesione dell'UE alla Convenzione, così come statuito dall'art. 6 par. 2 TUE.

Il parere 2/13, stante la posizione di netta chiusura adottata dalla Corte di giustizia, ha per lungo tempo fatto apparire come remota la possibilità di un approdo a un simile esito.⁹⁰ La dottrina, pressoché unanime nel valutare in maniera critica la soluzione adottata dalla Corte,⁹¹ ha rilevato, infatti, come il parere finisca con l'anteporre la necessità di salvaguardare il primato e l'autonomia del diritto dell'Unione all'esigenza di rafforzare la coerenza del sistema di protezione dei diritti fondamentali in Europa, di fatto subordinando l'adesione al conferimento agli Stati membri di uno *status* privilegiato, che sostanzialmente consentirebbe loro di sottrarsi, nelle materie regolate dal diritto UE, agli obblighi discendenti dalla CEDU.⁹²

Pur vero ciò, nell'ottobre del 2019 la Commissione europea ha manifestato la propria intenzione di finalizzare l'adesione dell'Unione europea alla CEDU, dando nuovo impulso alla riapertura dei negoziati.⁹³ A tal fine, sono stati calendarizzati una serie di incontri tra i rappresentanti degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dell'Unione che ambiscono a promuovere il dialogo tra le due organizzazioni, soprattutto con riferimento alle perplessità sollevate dalla Corte di giustizia nel suo parere 2/13.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, in *Raccolta generale*, par. 44; 2 febbraio 2021, in causa 481/19, *DB c. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)*, in *Raccolta generale*, par. 36.

⁹⁰ In questo senso, cfr. KUIJER, *The challenging relationship between the European Convention on Human Rights and the EU legal order* cit., p. 1004, secondo il quale, sebbene alcune delle preoccupazioni sollevate dalla Corte di giustizia con riferimento al progetto di accordo di adesione appaiano legittime, «the tone of the opinion raised eyebrows» e che «the opinion seems to have been written with one purpose only: to kill off accession altogether».

⁹¹ In particolare, cfr. PEERS, *The EU's Accession to the ECHR* cit., p. 213, secondo il quale «the Court's ruling is fundamentally flawed. In short, the Court is seeking to protect the basic elements of EU law by disregarding the fundamental values upon which the Union was founded».

⁹² In questo senso, cfr. VEZZANI, «*Gl'è tutto sbagliato, gl'è tutto da rifare!*» cit., che rileva come le modifiche suggerite dalla Corte nel proprio parere 2/13 si porrebbero «in contrasto con l'oggetto e lo scopo della Convenzione EDU, in quanto produrrebbero effetti equivalenti a delle riserve generali non consentite dall'art. 57 della Cedu».

⁹³ È del 31 ottobre 2019 la lettera inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa dalla Presidente e dal Vicepresidente della Commissione europea al fine di rendere nota l'intenzione dell'Unione di ultimare il proprio processo di formale adesione alla CEDU.

Nel corso di tali incontri, è stata peraltro evidenziata la necessità di rivolgere particolare attenzione ai richiamati obblighi di riconoscimento automatico delle decisioni gravanti sugli Stati membri, rinfocolando così il dibattito concernente la compatibilità del principio in esame con gli obblighi di protezione dei diritti fondamentali.

Rispetto a questi profili, i delegati incaricati di portare avanti i negoziati hanno rilevato una convergenza nelle soluzioni adottate sul punto dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, posto che quest'ultima, nel citato caso *Avotiņš*, ha chiarito che il principio della fiducia reciproca è da considerarsi compatibile con la Convenzione nella misura in cui i giudici degli Stati membri siano messi nella condizione di potersi sottrarre all'automatica applicazione del medesimo qualora vi siano «serious and substantiated complaints that the protection of a Convention right has been manifestly deficient».⁹⁴ Alcuni dei partecipanti ai negoziati, infatti, continuano a nutrire delle riserve con riferimento agli aspetti in esame, rilevando in particolare come l'esplicito richiamo al principio del mutuo riconoscimento all'interno del sistema convenzionale costringerebbe anche gli Stati parti che non siano membri dell'Unione europea a riconoscerne la «special importance» o rischierebbe di determinare una distinzione – contraria al principio di uguaglianza delle Alte Parti contraenti della Convenzione – tra Stati membri dell'Unione europea e Stati non membri.⁹⁵

4. Il diritto internazionale privato e processuale non può dunque considerarsi «impermeabile» rispetto alle norme poste a tutela dei diritti dell'uomo, l'esigenza di tutelare i quali modella le sembianze delle norme di diritto internazionale privato e processuale, che anzi svolgono un ruolo fondamentale nella protezione degli stessi. Gli obblighi imposti dal sistema internazionale di tutela dei diritti umani si riflettono, dunque, sulle norme di diritto internazionale privato, le quali da un lato dovranno essere formulate in termini tali da non dar luogo a una violazione dei diritti fondamentali al cui

⁹⁴ Alcuni dei delegati partecipanti ai negoziati hanno in proposito suggerito che la soluzione adottata nel caso *Avotiņš* dovrebbe essere estesa ad altri settori, ad esempio ai casi di sottrazioni di minori caratterizzati da elementi di internazionalità. In questo senso, cfr. il *meeting report* dell'ottavo incontro tenutosi tra i 48 rappresentanti incaricati di promuovere i negoziati relativi all'accesso dell'Unione europea alla CEDU tenutosi tra il 2 e il 4 febbraio 2021 (reperibile al sito <https://rm.coe.int/cddh-47-1-2021-r8-en-fin-public-version/1680a17af7>).

⁹⁵ Cfr. il *meeting report* del nono incontro tenutosi tra i 48 rappresentanti incaricati di promuovere i negoziati relativi all'accesso dell'Unione europea alla CEDU tenutosi tra il 23 e il 25 marzo 2021 (reperibile al sito <https://rm.coe.int/cddh-47-1-2021-r9-en/1680a1f302>).

rispetto sia tenuto l'ordinamento di riferimento, e dall'altro dovranno contribuire alla promozione e all'implementazione degli stessi.⁹⁶

Con riferimento alle norme di diritto processuale civile internazionale, i principali parametri valutativi rilevanti per la «materia civile e commerciale» sembrano convergere verso la nozione di «giusto processo», che sul piano internazionale è ricavabile, in particolare, dall'art. 14 del Patto sui diritti civili e politici, dall'art. 6 della CEDU e, in tempi meno risalenti, dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.⁹⁷

La nozione in esame raccoglie in sé le garanzie cui i legislatori nazionali sono chiamati a conformarsi al momento dell'individuazione dei criteri idonei a fondare la competenza giurisdizionale delle proprie corti, dovendosi in proposito rilevare come, in virtù dell'attribuzione della competenza all'Unione nel settore del diritto internazionale privato e del ruolo oramai residuale delle norme nazionali di diritto internazionale privato, il rispetto del principio del *due process* si imponga, con riferimento alle controversie di carattere transfrontaliero, anche al legislatore europeo.

Come è noto, nell'affermazione del principio in esame secondo la sua «accezione europea», l'art. 6 par. 1 della CEDU ha svolto un ruolo determinante, giacché enumerando le garanzie che gli Stati contraenti sono chiamati ad assicurare nell'ambito dei procedimenti civili avviati dinanzi alle proprie autorità giurisdizionali,⁹⁸ esso individua una serie di diritti processuali che, considerati unitariamente, costituiscono il

⁹⁶ In argomento, per tutti e con specifico riferimento al sistema della CEDU, cfr. KIESTRA, *The Impact of the European Convention on Human Rights on Private International Law* cit., *passim*.

⁹⁷ Sul tema, cfr. FAWCETT, *The Impact of Article 6(1) of the ECHR on Private International Law*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2007, p. 1 ss.; FUMAGALLI, *Criteri di giurisdizione in materia civile e commerciale e rispetto dei diritti dell'uomo: il sistema europeo e la garanzia del due process*, in *Dir. umani dir. int.*, 2014, p. 567 ss.; GUINCHARD, *Procès équitable (article 6 CESDH) et droit international privé*, in NUYTS, WATTÉ (eds.), *International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States*, Bruxelles, 2005, p. 199 ss.; LEANDRO, *L'equo processo nel diritto processuale civile internazionale europeo*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2016, p. 22 ss.; NUYTS, *Due Process and Fair Trial: Jurisdiction in the United States and in Europe Compared*, in NUYTS, WATTÉ (eds.), *International Civil Litigation in Europe* cit., p. 157 ss.; SALERNO, *Il diritto processuale civile internazionale comunitario e le garanzie processuali fondamentali* cit.; ID., *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo nella prospettiva europea*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, p. 895 ss.; SCHLOSSER, *Jurisdiction in International Litigation - The Issue of Human Rights in Relation to National Law and to the Brussels Convention*, in *Riv. dir. int.*, 1991, p. 5 ss.

⁹⁸ L'applicazione dei principi del giusto processo presuppone, infatti, l'esistenza di una controversia interindividuale concernente l'accertamento di un diritto di carattere civile, indipendentemente dalla «fonte regolatrice della pretesa che potrebbe anche essere estranea al campo di tutela materiale della CEDU». In questo senso, cfr. SALERNO, *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo* cit., p. 909, che in proposito richiama Corte europea dei diritti dell'uomo, 28 aprile 2009, *Savino e a. c. Italia*, ricorsi n. 17214/05, 20329/05, 42113/04, par. 63.

diritto a che una decisione sia assunta soltanto a seguito di un processo non arbitrario e, dunque, equo.⁹⁹ Tali garanzie processuali ricomprendono il diritto a che la propria causa sia esaminata equamente, pubblicamente e in tempi ragionevoli da parte di un tribunale indipendente, imparziale e costituito per legge, e sono poste a beneficio non solo dei cittadini degli Stati contraenti o di coloro che si trovino a essere in essi domiciliati, ma anche di tutte le persone sulle quali gli Stati contraenti rivendicano la propria giurisdizione, così come sancito dall'art. 1 della CEDU.¹⁰⁰

Occorre rilevare, in proposito, come l'art. 6 della CEDU sia stato interpretato in termini ampi, fino a ricomprendere al proprio interno anche il diritto di accesso alla giustizia, il quale rappresenta, a un tempo, lo strumento necessario a garantire la tutela dei diritti di carattere sostanziale sanciti dalla Convenzione, nonché l'oggetto di uno specifico diritto fondamentale.¹⁰¹ Sebbene tale corollario non risulti espressamente menzionato dalla norma in esame, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto, infatti, che il diritto d'accesso a un tribunale rappresenta uno degli aspetti essenziali del giusto processo,¹⁰² il quale va dunque ad aggiungersi ai parametri cristallizzati all'interno del par. 1 della norma in esame. In questo modo, la giurisprudenza inaugurata con il caso *Golder* ha consentito di superare alcuni dubbi scaturenti da un'interpretazione rigorosa e letterale dell'art. 6 della CEDU, in virtù della quale il diritto a un equo processo si sarebbe dovuto applicare unicamente con riferimento a procedimenti già pendenti.¹⁰³ Una simile interpretazione finirebbe, infatti, per compromettere i diritti civili che la norma ambisce a tutelare, posto che in assenza di un diritto ad accedere a un tribunale tali diritti rimarrebbero di fatto privi di tutela.¹⁰⁴

In breve, la nozione di giusto processo enuncia una serie di diritti processuali distinti e riassume in sé le legittime aspettative delle diverse parti del processo, delle quali deve peraltro essere garantita l'uguaglianza sostanziale. I contrapposti interessi di

⁹⁹ Sul punto, cfr. FUMAGALLI, *Criteri di giurisdizione in materia civile e commerciale* cit., p. 572.

¹⁰⁰ In questo senso, cfr. SCHLOSSER, *Jurisdiction in International Litigation* cit., p. 16.

¹⁰¹ Sul diritto di accesso alla giustizia nel diritto internazionale, cfr. FRANCONI, *The Rights of Access to Justice under Customary International Law*, in ID. (ed.), *Access to Justice as a Human Rights*, Oxford, 2007, p. 1 ss. Per una disamina del diritto di accesso così come ricostruibile alla luce delle norme costituzionali degli Stati membri e del diritto dell'Unione europea, cfr. STORSKRUBB, ZILLER, *Access to Justice in European Comparative Law*, *ivi*, p. 177 ss.

¹⁰² Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 novembre 1975, *Golder c. Regno Unito*, ricorso n. 4451/70.

¹⁰³ In questo senso, cfr. le *separate opinions* dei giudici Verdross, Zekia e Fitzmaurice allegate alla sentenza *Golder c. Regno Unito* cit.

¹⁰⁴ Sul punto, cfr. FUMAGALLI, *Criteri di giurisdizione in materia civile e commerciale* cit., pp. 572-573.

attore e convenuto devono, pertanto, essere oggetto di un bilanciamento operato tenendo conto della necessità di assicurare una buona amministrazione della giustizia, quale sintesi degli interessi di entrambe le parti.¹⁰⁵ In questa prospettiva, dunque, il diritto di accesso a un tribunale deve essere messo a raffronto con gli altri principi ricavabili dall'art. 6 della CEDU, in particolare con quello della parità delle armi processuali, in virtù del quale ogni parte del processo deve avere una ragionevole possibilità di presentare le proprie argomentazioni in condizioni che non la pongano in una situazione di svantaggio sostanziale rispetto all'avversario.¹⁰⁶

Con riferimento al tema della portata del diritto di accesso alla giustizia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha precisato, inoltre, che esso non ha carattere assoluto e può pertanto subire delle limitazioni, le quali possono dirsi compatibili con la Convenzione soltanto nella misura in cui perseguano un interesse legittimo e siano proporzionate rispetto allo scopo perseguito.¹⁰⁷ Ciò significa che eventuali restrizioni adottate nell'ambito della regolamentazione del diritto in oggetto – regolamentazione che si impone come necessaria al fine di stabilire i presupposti e le forme che l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale dovrà assumere¹⁰⁸ – non dovranno avere una portata tale da intaccare l'essenza stessa di tale diritto.¹⁰⁹

¹⁰⁵ In questo senso, cfr. SALERNO, *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo* cit., p. 900.

¹⁰⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, 27 gennaio 1997, *Nideröst-Huber c. Switzerland*, ricorso n. 18990/91, par. 23. Il principio del bilanciamento degli interessi delle parti trova applicazione, ad esempio, nell'ambito della disciplina della produzione delle prove, rispetto alla quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato una violazione dell'art. 6 par. 1 della CEDU nelle ipotesi in cui l'accesso alle stesse sia disciplinato in modo discriminatorio, ad esempio consentendo soltanto a una delle parti processuali, e non all'altra, il ricorso alla prova testimoniale (27 ottobre 1993, *Dombo Beheer B.V. c. the Netherlands*, ricorso n. 14448/88). Sul punto, cfr. NUYTS, *Due Process and Fair Trial* cit., p. 179.

¹⁰⁷ Tra le principali pronunce in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato questo principio con riferimento all'art. 6 par. 1 della CEDU, cfr. 28 maggio 1985, *Ashingdane c. Regno Unito*, ricorso n. 8225/78, par. 57; 8 luglio 1986, *Lithgow e a. c. Regno Unito*, ricorsi n. 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 9313/81 e 9405/81, par. 194; 28 ottobre 1998, *Osman c. Regno Unito*, ricorso n. 23452/94, par. 147; 15 febbraio 2005, *Steel and Morris c. Regno Unito*, ricorso n. 68416/01, par. 62.

¹⁰⁸ In questo senso, cfr., in particolare, *Golder c. Regno Unito* cit., par. 38. Sul punto, cfr. FUMAGALLI, *Criteri di giurisdizione in materia civile e commerciale* cit., p. 573, che rileva come l'accesso alla giustizia debba necessariamente aver luogo nel rispetto delle «limitazioni discendenti dalla necessaria osservanza di tale regolamentazione», dovendosi in proposito concludere che proprio la mancata previsione di opportune regole costituirebbe, di per sé, una violazione del diritto in esame.

¹⁰⁹ E così, a titolo meramente esemplificativo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che, alla luce degli obiettivi da esse perseguiti, fossero legittime le limitazioni volte a scongiurare il rischio di contenziosi abusivi (*Ashingdane c. Regno Unito* cit., par. 58), quelle volte a evitare un eccessivo aggravio del lavoro delle corti a causa del sovrannumero di casi di minore importanza (27 novembre 2012, *Bayar e Gürbüz c. Turchia*, ricorso n. 37569/06, par. 43), quelle motivate dalla necessità di assicurare il raggiungimento di interessi pubblici, quali la stabilità dei mercati e lo sviluppo del commercio e dell'economia (15 ottobre 2009, *Kohlhofer e Minarik c. Repubblica Ceca*, ricorsi n. 32921/03, 28464/04 e

Per questa via, la Corte europea dei diritti dell'uomo è giunta ad affermare che, in qualità di corollario fondamentale del principio a un equo processo, il diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale deve avere carattere pratico ed effettivo e non meramente teorico e illusorio,¹¹⁰ con la conseguenza che gli Stati parti della Convenzione dovranno predisporre, all'interno dei rispettivi ordinamenti, dei meccanismi idonei ad assicurare a ciascun individuo la possibilità di agire in concreto per vedere soddisfatte le proprie pretese in tempi ragionevoli.¹¹¹

Nell'ambito del Consiglio d'Europa, l'importanza dell'effettività della tutela giurisdizionale è peraltro ribadita dall'art. 13 della CEDU, che sancisce il diritto a un ricorso effettivo quale elemento fondamentale dell'accesso alla giustizia. Tra gli effetti che scaturiscono da tale disposizione vi è anche quello di imporre agli Stati contraenti la previsione di rimedi in grado di assicurare agli individui l'accesso a forme di risarcimento adeguate a fronte delle violazioni subite. L'effettività del rimedio non è, dunque, valutata da un punto di vista meramente teorico e astratto, ma è apprezzabile unicamente alla luce del singolo caso concreto, dovendosi in proposito rilevare come essa non dipenda, in ogni caso, dal fatto che il ricorrente abbia la certezza di ottenere un esito favorevole.¹¹² Sebbene la norma in esame menzioni esplicitamente l'esigenza di

5344/05, par. 98) o, ancora, quelle giustificate dall'esigenza di garantire il raggiungimento di altri obiettivi di carattere materiali, quali, ad esempio, la tutela del superiore interesse del minore (25 settembre 2008, *K.T. c. Norvegia*, ricorso n. 26664/03, par. 98 e 101).

¹¹⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, 9 ottobre 1979, *Airey c. Irlanda*, ricorso n. 6289/73, par. 24, in cui la Corte ha chiarito che il diritto a beneficiare di forme di patrocinio a spese dello Stato, che l'art. 6 par. 3 lett. c della CEDU prevede espressamente unicamente in rapporto alle persone imputate in un procedimento penale, deve essere esteso anche alle persone coinvolte in cause civili, poiché solo in questo modo il diritto di accesso alla giustizia civile potrà essere esercitato in maniera reale ed effettiva e non meramente astratta e illusoria.

¹¹¹ La necessità di assicurare la ragionevole durata del procedimento al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, nonché la credibilità dell'organo giudicante, è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che è arrivata a condannare l'Italia per il sistematico ritardo con cui gli organi giudiziari rendevano le proprie decisioni. In argomento e per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali, cfr. *Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights – Right to a fair trial (civil limb)*, aggiornata al 31 dicembre 2020, pp. 87 ss. (reperibile al sito https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_6_eng.pdf). In proposito, è stato osservato che, sebbene possa certamente affermarsi che dal principio dell'equo processo derivi un «categorical right» alla parità delle armi, non pare possa dirsi sussistente un vero e proprio diritto individuale ad accedere a un sistema giudiziario che operi celermente e a costi bassi. Sul punto, cfr. AUERSPERGER MATIĆ, *Just Words. The Effectiveness of Civil Justice in European Human Rights Jurisprudence*, Cambridge, 2020, p. 107.

¹¹² Corte europea dei diritti dell'uomo, 26 ottobre 2000, *Kudła c. Polonia*, ricorso n. 30210/96 par. 157. In proposito, cfr. anche Directorate General Human Rights and Rule of Law, *Guide to Good Practice in respect of Domestic Remedies*, adottata dal Comitato dei ministri il 18 settembre 2013, p. 12 (reperibile al [link file:///C:/Users/user/Downloads/ZZ-GuideBonnesPratiques-FINAL-EN.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/ZZ-GuideBonnesPratiques-FINAL-EN.pdf)), in cui si rileva che «(a) remedy is only effective if it is available and sufficient. It must be sufficiently certain not only in theory but also in practice, and must be effective in practice as well as in law, having regard to the

assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, occorre rilevare come, nell'ambito delle controversie concernenti «diritti e doveri di carattere civile», essa finisca con l'avere una funzione meramente ancillare, essendo tali profili generalmente valutati alla luce del solo art. 6 par. 1 della CEDU.¹¹³

La nozione di effettività ricomprende, dunque, molteplici aspetti del fenomeno processuale e contribuisce a rafforzare, qualificandone il contenuto in termini sostanziali, il diritto d'accesso alla giustizia. Come è stato rilevato in dottrina, affinché tale diritto possa dirsi rispettato non è sufficiente, dunque, che sia scongiurato il rischio di un formale diniego di giustizia, ma occorre altresì rimuovere gli ostacoli – giuridici e fattuali – che possono impedire al titolare di una posizione giuridica di agire in modo agevole e concreto al fine di ottenere la tutela della stessa.¹¹⁴ L'esigenza di assicurare l'effettività dell'accesso alla giustizia non si limita peraltro allo svolgimento del procedimento nell'ambito del quale il ricorrente fa valere la propria pretesa, ma si riflette anche sulla fase successiva alla pronuncia, così che l'impossibilità di dare concreta esecuzione alla sentenza, o la circostanza che tale esecuzione sia caratterizzata da eccessivo ritardo, possono dar luogo a una violazione del diritto a un rimedio effettivo.¹¹⁵

Dall'esigenza di assicurare l'effettività del diritto di accesso a forme di tutela giurisdizionale possono derivare, dunque, obblighi positivi, rispetto ai quali sembrano

individual circumstances of the case. Its effectiveness does not, however, depend on the certainty of a favourable outcome for the applicant».

¹¹³ Sul punto, cfr. AUERSPERGER MATIĆ, *Just Words. The Effectiveness of Civil Justice in European Human Rights Jurisprudence* cit., p. 126. Ciò non significa che la portata delle due norme convenzionali richiamate sia in ogni caso sovrapponibile, giacché esse – pur prendendo in considerazione profili in larga parte coincidenti – si propongono di offrire differenti tipi di tutela. E così, per esempio, anche se l'elemento della ragionevole durata del procedimento è presente tanto nell'art. 6 della CEDU, quanto nell'art. 13 del medesimo strumento, il primo sancisce il diritto del ricorrente ad avere accesso a un rimedio giurisdizionale che sia in grado di offrire tutela in tempi quanto più possibili rapidi al diritto civile fatto valere in giudizio, laddove il secondo si riferisce al diritto di una persona che abbia subito un pregiudizio a causa dell'eccessiva durata di un procedimento ad avere accesso, nell'ordinamento nazionale, a un mezzo di reclamo tramite il quale far valere tale specifica doglianza. Sui rapporti intercorrenti tra l'art. 13 e l'art. 6 della CEDU, cfr. *Guide on Article 13 of the European Convention on Human Rights – Right to an effective remedy*, aggiornata al 31 dicembre 2020, pp. 40-45 (reperibile al sito https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_13_ENG.pdf).

¹¹⁴ Così FRANZINA, *La giurisdizione in materia contrattuale. L'art. 5 n. 1 del regolamento n. 44/2001/CE nella prospettiva della armonia delle decisioni*, Padova, 2006, p. 95.

¹¹⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, 28 ottobre 1999, *Brumarescu c. Romania*, ricorso n. 28342/95, par. 61; 13 novembre 2007, *Driza c. Albania*, ricorso n. 33771/02, par. 64.

tuttavia residuare in capo agli Stati ampi margini di discrezionalità.¹¹⁶ A tale riguardo si consideri, ad esempio, che la Corte ha statuito che, sebbene l'art. 6 par. 1 della CEDU garantisca il diritto all'assistenza legale nei procedimenti civili, da tale norma non può ricavarsi alcun obbligo generale per gli Stati di assicurare forme di gratuito patrocinio.¹¹⁷ Cionondimeno, la mancata concessione di assistenza legale può assommare a una violazione dei principi dell'equo processo qualora tale assistenza sia essenziale a garantire un accesso effettivo alla giustizia, ad esempio perché prevista come obbligatoria nell'ambito del tipo di controversia di cui trattasi o nelle ipotesi in cui il caso si dimostri particolarmente complesso.¹¹⁸ Nell'ambito delle controversie civili gli Stati parti della Convenzione sono dunque liberi di regolare le condizioni di accesso a forme di gratuito patrocinio, purché simili modalità di selezione non operino in modo arbitrario e tale da compromettere, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, il diritto di accesso alla giustizia.¹¹⁹

Le considerazioni sin qui svolte con riferimento al sistema della CEDU possono essere proiettate anche nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, nel quale il diritto a tutela giurisdizionale effettiva – inizialmente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in qualità di un principio generale del diritto dell'UE ricavato dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e dagli artt. 6 e 13 della CEDU, così come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo¹²⁰ – trova oggi definitiva codificazione all'interno dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Come chiarito dalle relative Spiegazioni allegate alla Carta, la norma in esame si compone di tre paragrafi, i primi due dei quali recepiscono, rispettivamente, il contenuto

¹¹⁶ In questo senso, cfr. GRABENWARTER, *European Convention on Human Rights. Commentary*, München, 2014, p. 127. Il dato è sottolineato anche da SALERNO, *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo* cit., p. 899.

¹¹⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, 19 settembre 2000, *Gnahore c. Francia*, ricorso n. 40031/98, par. 38; 26 febbraio 2002, *Del Sol c. Francia*, ricorso n. 46800/99, par. 20; 17 dicembre 2002, *A. c. Regno Unito*, ricorso n.35373/97, par. 97.

¹¹⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, 16 luglio 2002, *U, P., C. e S. c. Regno Unito*, ricorso n. 56547/00, par. 89.

¹¹⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, 30 luglio 1998, *Aerts c. Belgio*, ricorso n. 25357/94, par. 60, in cui la Corte ha ritenuto che subordinare la concessione del gratuito patrocinio a un giudizio prognostico sulla sufficiente fondatezza della domanda proposta dal ricorrente potesse, in determinate circostanze, dar luogo a una violazione dell'art. 6 par. 1 della CEDU.

¹²⁰ Corte di giustizia, 15 maggio 1986, in causa C-222/84, *Marguerite Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary*, in *Raccolta*, 1986, p. 1651 ss.; 15 ottobre 1987, in causa C-222/86, *Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) c. Georges Heylens e a.*, in *Raccolta*, 1987, p. 4097 ss.

dell'art. 13 (diritto a un rimedio effettivo) e quello dell'art. 6 par. 1 della CEDU (diritto a un equo processo), mentre il terzo cristallizza in una disposizione autonoma il diritto al gratuito patrocinio. Tuttavia, in virtù delle peculiarità del sistema in cui essa è destinata a trovare applicazione, tale norma gode di una propria autonomia rispetto a quelle convenzionali e costituzionali che ne costituiscono il prologo,¹²¹ dovendosi in proposito rilevare come la tutela che essa intende fornire sembri coprire – rispetto alle richiamate norme CEDU di cui riproduce il contenuto – una più ampia serie di ipotesi.¹²²

¹²¹ In questo senso, cfr., in particolare, le conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón presentate nell'ambito della causa C-69/10, in cui è stato rilevato come, per il tramite dell'art. 47 della Carta, «il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (...) abbia acquistato un'identità ed una essenza proprie, proiettandosi al di là della mera sommatoria degli enunciati di cui agli artt. 6 e 13 CEDU. In altri termini, il diritto fondamentale in parola viene ad acquistare, quale diritto sancito e garantito dall'ordinamento dell'Unione, un contenuto proprio, nella definizione del quale giocano un ruolo fondamentale non soltanto gli strumenti internazionali cui tale diritto si ispira, tra i quali, *in primis*, la CEDU, ma anche le tradizioni costituzionali da cui tale diritto deriva, e, con esse, l'universo concettuale dei principi che caratterizzano lo Stato di diritto. Tutto ciò senza rinnegare in nessun caso la propria tradizione rappresentata dall'*acquis* comunitario affermatosi da più di mezzo secolo, che ha dato luogo, quale sistema normativo, allo sviluppo di una dottrina sui principi che gli sono propri» (corsivo aggiunto). L'autonomia funzionale dell'art. 47 della Carta è apprezzabile, inoltre, ove si consideri che esso rappresenta il parametro cui la Corte di giustizia sembra fare adesso esclusivo riferimento nelle questioni attinenti al principio del giusto processo. Sul punto, cfr. PECH, *Art. 47. Right to an Effective Remedy. Art. 47 § 2*, in PEERS, HARVEY, KENNER, WARD (eds.), *The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary*, Oxford/Portland, 2014, p. 1250 ss.

¹²² Un simile dato è apprezzabile, in primo luogo, rispetto all'art. 47 par. 1 della Carta, che sancisce il diritto a un ricorso effettivo «dinanzi a un giudice» e non semplicemente di fronte a un'istanza nazionale, come statuito dall'art. 13 della CEDU (in argomento, cfr. DOMENICUCCI, FILPO, *La tutela giurisdizionale effettiva nel diritto dell'Unione europea*, in MASTROIANNI, POLLICINO, ALLEGREZZA, PAPPALARDO, RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Milano, 2017, p. 863 ss., spec. p. 866). A sua volta, il par. 2 della medesima norma non limita le garanzie dell'equo processo alle sole controversie relative a «civil rights and obligations» o a «criminal charge(s)» – come invece stabilito dall'art. 6 par. 1 della CEDU, il quale è stato considerato inapplicabile, ad esempio, al processo tributario (12 luglio 2001, *Ferrazzini c. Italia*, ricorso n. 44758/98) e al processo amministrativo (5 ottobre 2000, *Maaounia c. Francia*, ricorso n. 39652/98) –, ma ricomprende al proprio interno «ogni tipo di causa». A tale ultimo riguardo, si consideri che è stato rilevato come, in virtù del dato letterale, il par. 2 dell'art. 47 sembrerebbe avere una portata più ampia anche del diritto sancito dal par. 1 della medesima norma. L'art. 47 par. 1 della Carta può essere invocato, dunque, ogni volta in cui siano violati diritti e libertà sanciti dal diritto dell'Unione, laddove l'art. 47 par. 2 si limita a fare un generico riferimento al diritto di ciascuno a vedere la propria «causa» esaminata nel rispetto dei principi del giusto processo. Parte della dottrina ha peraltro rinvenuto in questa scelta semantica l'intenzione, da parte del legislatore dell'Unione, di estendere l'applicazione della norma in esame anche alle ipotesi in cui la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio non trovi fondamento, neppure indirettamente, nel diritto dell'Unione. Sul punto, cfr. CONSOLO, STELLA, *La tutela giurisdizionale effettiva nel diritto processuale civile*, in MASTROIANNI, POLLICINO, ALLEGREZZA, PAPPALARDO, RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* cit., p. 883 ss., spec. p. 891. L'ampiezza dell'ambito applicativo dell'art. 47 della Carta è apprezzabile, infine, sotto il profilo soggettivo, dal momento che la norma in esame intende offrire tutela a tutti gli individui e non solo ai cittadini dell'Unione, come prevedono invece altre disposizioni dello strumento.

Il principio dell'equo processo è dunque cristallizzato all'interno del diritto primario dell'UE attraverso l'art. 47 par. 2 della Carta che, in virtù del richiamato art. 53 del medesimo strumento, determina il livello di tutela minimo che gli Stati membri sono tenuti a garantire a chi, rivolgendosi a un organo giurisdizionale dell'Unione, ambisca a veder tutelata una propria posizione giuridica soggettiva. Trattandosi di uno strumento che recepisce un diritto già garantito all'interno dell'ordinamento dell'Unione europea in qualità di principio generale, la portata ermeneutica di tale norma risente, in primo luogo, dell'interpretazione che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha fornito rispetto all'art. 6 par. 1 della CEDU,¹²³ i cui principali aspetti caratteristici sono stati sommariamente richiamati nelle pagine precedenti.

In particolare, analogamente all'art. 6 par. 1 della CEDU, l'art. 47 ricomprende, pur senza nominarlo esplicitamente, il diritto di accesso alla giustizia, rispetto al quale il diritto a un equo processo e quello a un ricorso effettivo, espressamente richiamati dalla norma in esame, sembrano rappresentare i principali elementi costitutivi.¹²⁴ Inoltre, anche nell'ambito del diritto dell'Unione europea, è ribadito il carattere non assoluto del diritto di accesso a un giudice equo e imparziale, che è suscettibile di subire le limitazioni che siano necessarie a garantire il raggiungimento di obiettivi di interesse generale per l'ordinamento, purché tali limitazioni siano proporzionate e comunque non suscettibili di intaccare l'essenza stessa del diritto in esame.¹²⁵

Benché le norme sin qui richiamate omettano di operare qualsiasi esplicito riferimento alla dimensione transnazionale, esse appaiono nondimeno idonee a coprire anche le fattispecie che presentino elementi di collegamento con più ordinamenti nazionali,¹²⁶ dovendosi in proposito constatare come l'esigenza di assicurare l'effettività

¹²³ Sul punto, cfr. SALERNO, *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo* cit., p. 905, che sottolinea come il rispetto del giusto processo sancito dall'art. 47 della Carta vada coordinato con la CEDU in virtù del richiamo unilaterale a tale convenzione operato dall'art. 6 TUE.

¹²⁴ L'effettività della tutela giurisdizionale rappresenta, assieme al principio della *rule of law*, una condizione essenziale a garantire il funzionamento della democrazia e, pertanto, la necessità di assicurare una tutela reale e lata al diritto di accesso alla giustizia si impone a maggior ragione perché sulla sua esistenza poggia le basi lo stato di diritto. Sul punto, cfr. Directorate General for Internal Policies – Citizens' Rights and Constitutional Affairs, *Effective Access to Justice*, p. 21 ss. (reperibile all'indirizzo file:///C:/Users/user/Downloads/QA0617170ENN.en.pdf).

¹²⁵ Per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali, cfr. CONSOLO, STELLA, *La tutela giurisdizionale effettiva nel diritto processuale civile* cit., pp. 891-892.

¹²⁶ In questo senso, cfr. SALERNO. *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo* cit., p. 901, secondo cui «(l)'elemento comunemente acquisito nella CEDU,

della tutela giurisdizionale sembri imporsi con particolare urgenza proprio nell'ambito di simili controversie, con riferimento alle quali il principio del giusto processo – pur ponendo le due parti in dialettica contrapposizione – investe in primo luogo il diritto di azione della parte attrice, il quale viene proiettato fino alla fase esecutiva della decisione di merito.¹²⁷

Un simile dato è stato peraltro confermato attraverso lo sviluppo del processo di «comunitarizzazione» del diritto internazionale privato e processuale avviato con il Trattato di Amsterdam, a partire dal quale l'Unione europea ha acquisito progressiva competenza a adottare misure in tale settore. Come noto, infatti, l'art. 65 TCE forniva la base giuridica per l'adozione – da parte delle istituzioni dell'Unione – delle misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere, le quali dovevano tuttavia limitarsi a «quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno». Grazie all'intervento della richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia, gli obiettivi di carattere economico sottesi alla creazione dell'originaria Comunità sono stati nel tempo integrati dall'esigenza di assicurare la tutela dei diritti fondamentali, la quale ha infine trovato definitiva consacrazione con il Trattato di Lisbona, che ha richiamato tale esigenza anche con specifico riferimento al settore del diritto internazionale privato e processuale.

In base all'art. 67 par. 1 TFUE, infatti, «l'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri». I diritti fondamentali divengono così uno dei parametri cui devono conformarsi le misure adottate dall'Unione europea nell'ambito del diritto internazionale privato, il cui asservimento alla realizzazione di obiettivi esclusivamente mercantilitici appare, dunque, decisamente ridimensionato, circostanza che risulta avvalorata anche dall'art. 81 TFUE. Tale norma, che sostituisce il summenzionato art. 65 TCE, precisa al par. 2 che simili

nella Carta UE dei diritti fondamentali e nella Costituzione italiana è il diritto di accesso alla giustizia anche in una prospettiva transnazionale».

¹²⁷ In questo senso, cfr. SALERNO, *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo* cit., p. 909. In proposito è opportuno ricordare, infatti, che finalità pressoché esclusivamente economiche sulle quali si fondava l'istituzione della Comunità economica europea imponevano anche la rimozione degli ostacoli alla libera circolazione dei provvedimenti giurisdizionali all'interno del mercato interno, tanto che l'art. 220 TCEE – sulla base del quale è stata successivamente conclusa la Convenzione di Bruxelles del 1968 – invitava gli Stati membri ad avviare negoziati finalizzati, tra le altre cose, a garantire la semplificazione delle formalità cui erano sottoposti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie. Sul punto, cfr. CARBONE, TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016, p. 2.

misure – tra le quali vengono espressamente richiamate anche quelle necessarie ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia (lett. e) – dovranno essere adottate «in particolare» se necessario al buon funzionamento del mercato interno, confermando il fatto che il trasferimento dagli Stati membri all’Unione delle competenze in materia di diritto internazionale privato e processuale non ha determinato il totale asservimento di tale settore al perseguimento di esigenze di carattere eminentemente economico.¹²⁸

Del resto, come si avrà occasione di precisare nel corso del presente lavoro, l’esigenza di assicurare il rispetto dei diritti riconducibili ai principi dell’equo processo è espressamente richiamata da numerosi strumenti di diritto internazionale privato e processuale dell’Unione, a partire dal regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale e la circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, il quale intende garantire – in particolare – il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (considerando n. 38).¹²⁹

¹²⁸ Sul punto, cfr. IVALDI, TUO, *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato dell’Unione europea* cit., pp. 10-11, secondo le quali «(s) è dunque vero che il progressivo trasferimento, dagli Stati membri all’Unione, delle competenze in materia di diritto internazionale privato e processuale non ha affatto comportato la sostituzione, ma soltanto l’affiancamento, su un piano di parità, delle finalità a carattere economico a quelle, preesistenti, di tutela dei diritti fondamentali, è parimenti innegabile che la coesistenza di tali obiettivi impone di operarne un attento bilanciamento che assicuri il pieno godimento delle libertà economiche su cui è fondata l’Unione europea nel rispetto di adeguati standard di tutela dei diritti fondamentali. (...) Si tratta, evidentemente, di un compito assai complesso e delicato cui è, all’evidenza, in prima battuta chiamato il legislatore europeo, allorquando, nell’esercizio delle competenze attribuitegli dal trattato, adotta norme di diritto internazionale privato e processuale che, concorrendo alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, devono rispettare i diritti fondamentali secondo quanto espressamente previsto dal già citato art. 67 TFUE. Una volta che tali norme entrano in vigore, spetta quindi ai giudici nazionali, in quanto “giudici naturali” del diritto dell’Unione, assicurarne un’applicazione realmente conforme ai diritti fondamentali, la cui effettiva salvaguardia potrà esigere che si apportino restrizioni, a seconda dei casi, ora al godimento delle libertà di circolazione sancite dai trattati ora ai meccanismi in virtù dei quali operano le stesse norme uniformi di diritto internazionale privato e processuale poste dal legislatore dell’Unione». In argomento, cfr. anche BARIATTI, *Prime considerazioni sugli effetti dei principi generali e delle norme materiali del diritto CE sul diritto internazionale privato comunitario*, *ivi*, 2003, p. 671 ss., spec. pp. 681-685; EAD., *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato dell’Unione europea*, in AA.VV., *Studi in onore di Aldo Frignani. Nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale*, Napoli, 2011, p. 77 ss., spec. pp. 79-82.

¹²⁹ In questo senso, cfr. anche il considerando n. 81 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 201/107 del 27 luglio 2012; il considerando n. 44 del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, *ivi*, n. L 189/59 del 27 giugno 2014; il considerando n. 73 del regolamento 2016/1103 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, *ivi*, n. L 183/1 dell’8 luglio 2016; il considerando

5. Le norme sin qui analizzate – così come interpretate, rispettivamente, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia – individuano, dunque, gli elementi e i criteri di valutazione idonei a qualificare un sistema giudiziario come effettivo o meno, i quali, come segnalato, sembrano potersi sintetizzare, in particolare, nella presenza di incentivi di carattere economico, nella durata non irragionevole dei procedimenti, nonché nella presenza di rimedi in grado di soddisfare concretamente le pretese, specialmente risarcitorie, della parte che agisca in giudizio per tutelare un proprio diritto.¹³⁰ Si è inoltre dato conto del fatto che l'esigenza di assicurare tutela al diritto di accesso alla giustizia si impone anche nella dimensione transnazionale ed è rinvenibile, in particolare, nei rapporti con gli Stati terzi, rispetto ai quali la ricognizione dei summenzionati parametri sembra acquisire una rilevanza determinante.¹³¹ Infine, come si è avuto modo di rilevare, il diritto di accesso a strumenti di tutela giurisdizionale effettiva non è assoluto e può dunque essere sottoposto a limitazioni che siano giustificate dall'esigenza di garantire il raggiungimento di obiettivi di carattere

n. 71 del regolamento 2016/1104 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, *ivi*, n. L 183/30 dell'8 luglio 2016; considerando n. 11 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, *ivi*, n. L 143/15 del 30 aprile 2004; considerando n. 9 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, *ivi*, n. L 199/1 del 31 luglio 2007, che richiama in maniera più specifica l'obbligo dell'organo giurisdizionale di rispettare «il diritto ad un giusto processo ed il principio del contraddittorio, in particolare quando decide in merito alla necessità di un'udienza, ai mezzi di assunzione della prova e all'estensione dell'assunzione di prove».

¹³⁰ Con riferimento ai summenzionati elementi quali principali parametri per valutare l'effettività della giustizia civile, cfr. AUERSPERGER MATIĆ, *Just Words. The Effectiveness of Civil Justice* cit., *passim*, spec. pp. 112-116.

¹³¹ In proposito si consideri, ad esempio, che nel caso *Lubbe v. Cape PLC* i giudici inglesi hanno fondato la loro decisione di non dichiararsi incompetenti a titolo di *forum non conveniens* in favore delle corti sudafricane valorizzando proprio la circostanza che l'assenza di assistenza legale gratuita nello Stato terzo avrebbe comportato la violazione dei diritti garantiti al ricorrente dall'art. 6 par. 1 della CEDU (House of Lords, 20 luglio 2000, UKHL41, *Lubbe and Others and Cape Plc. and Related Appeals*, par. 32, reperibile al sito <https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2000/41.html>). Sul punto, cfr. BONFANTI, *Diritti umani e imprese multinazionali dinanzi ai giudici europei: sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, p. 697 ss., spec. pp. 705-706. A tale riguardo è necessario rilevare, tuttavia, che le corti inglesi si erano dichiarate competenti alla luce del criterio generale del domicilio del convenuto sancito dall'art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968, applicabile *ratione personae* in virtù della presenza nel Regno Unito della sede della società madre, direttamente convenuta in giudizio per aver violato il proprio dovere di sorveglianza nei confronti della controllata sudafricana e che la Corte di giustizia ha successivamente chiarito che l'istituto inglese del *forum non conveniens* non può comportare la deroga dei criteri di competenza giurisdizionale previsti dal diritto dell'Unione (1° marzo 2005, in causa C-281/02, *Andrew Owusu contro N. B. Jackson, che opera con il nome commerciale "Villa Holidays Bal-Inn Villas" e altri*, in *Raccolta*, 2005, p. I-1383 ss., par. 37-46).

generale. Cionondimeno, tali limitazioni – anche quando giustificate – non devono avere una portata tale da incidere sul carattere «practical and effective» del diritto in esame, il quale è anzi suscettibile di imporre l'adozione delle misure di carattere positivo necessarie a preservarne l'effettività.

In questa prospettiva, le norme di diritto internazionale privato che regolano l'esercizio della giurisdizione divengono gli ingranaggi che aprono e chiudono le porte delle corti di un dato Stato, consentendo – o, all'opposto, negando – a chi si affermi titolare di una posizione giuridica soggettiva l'accesso a meccanismi di tutela delle proprie pretese. Pertanto, sebbene la concreta soddisfazione delle pretese avanzate dal ricorrente in una controversia di carattere transfrontaliero dipenda inevitabilmente dalla legge applicabile alla fattispecie,¹³² l'individuazione del giudice competente determina l'applicazione delle norme processuali dello Stato del foro,¹³³ le quali potrebbero incidere sull'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente.¹³⁴

¹³² In argomento, con specifico riferimento alle ipotesi di violazioni dei diritti umani perpetrate da parte di imprese multinazionali, cfr. ENNEKING, *Judicial remedies: The issue of applicable law*, in ÁLVAREZ RUBIO, YANNIBAS (eds.), *Human Rights in Business. Removal of Barriers to Access to Justice in European Union*, London/New York, 2017, p. 38 ss.

¹³³ Cfr. l'art. 1 par. 3 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I») e l'art. 1 par. 3 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») che, salvo le esclusioni espressamente richiamate, escludono dall'ambito di applicazione degli strumenti in esame le questioni di carattere procedurale e quelle concernenti le prove, con la conseguenza che siffatti aspetti, ove non sottoposti a una disciplina uniforme, saranno disciplinati dalle normative dei singoli Stati membri.

¹³⁴ A tal proposito, cfr. DANOV, *Data Analysis: Important Issues to be Considered in a Cross-border Context*, in BEAUMONT, DANOV, TRIMMINGS, YÜKSEL (eds.), *Cross-Border Litigation in Europe*, Oxford, 2017, p. 475 ss., spec. p. 477 ss., in cui l'Autore – con riferimento alle violazioni del diritto dell'UE perpetrate in un contesto *cross-border* – opera una distinzione tra «entitlement to a remedy», che dipende dalla legge applicabile alla fattispecie transnazionale, e «access to a remedy», che è invece soggetto alle norme processuali applicabili nello Stato del foro, sottolineando come «access to an effective remedy should be dependent on establishing jurisdiction before an appropriate Member State court». Un simile rilievo consente di apprezzare come le divergenze tra gli Stati membri sul piano del diritto processuale possano incidere sulla concreta soddisfazione delle pretese della parte ricorrente anche quando la legge individuata come applicabile risulti essere la medesima indipendentemente dal fatto che venga adita l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro o quella di un altro. Nell'ambito del diritto internazionale privato e processuale dell'UE, l'individuazione del giudice competente sembra impattare sulla possibilità per il ricorrente di godere di un rimedio effettivo anche sotto un differente profilo. Si consideri, infatti, che l'art. 9 par. 2 del regolamento (CE) n. 593/2008 e l'art. 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 fanno comunque salva l'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge dello Stato del foro, indipendentemente da quale sia la legge applicabile alla fattispecie. Cfr. anche FRANZINA, *The Changing Face of Adjudicatory Jurisdiction* cit., p. 171, che in proposito rileva «(t)he exercise of jurisdiction, regardless of whether the dispute is to be settled in accordance with the law of the forum or that of a foreign country, ranks among the most tangible expressions of a State's functions. The State's engagement in the administration of private relationships reinforces in fact the ties between the State itself and the individuals concerned. By gaining access to justice, those invoking a substantive right come to

I titoli di giurisdizione rappresentano, in questo senso, il principale strumento attraverso cui è assicurata l'effettiva realizzazione del diritto in esame, garantendo all'attore l'accesso alla tutela offerta dalle autorità giurisdizionali dell'ordinamento di volta in volta rilevante. Allo stesso tempo, subordinando l'accesso alla tutela giurisdizionale offerta in un dato ordinamento al soddisfacimento di determinate condizioni, le norme in materia di competenza giurisdizionale operano in negativo e rientrano così nel novero dei principi, delle condizioni e dei limiti al diritto di accesso alla giustizia che il legislatore – interno o sovranazionale – è tenuto a regolare rimanendo entro i confini all'interno dei quali la restrizione dell'accesso alla tutela giurisdizionale può dirsi legittima.¹³⁵

La formulazione dei titoli di giurisdizione presuppone, infatti, che il legislatore abbia un certo margine di apprezzamento, nell'esercitare il quale, come già riferito, dovranno trovare opportuna ponderazione i contrapposti interessi delle diverse parti processuali.¹³⁶ Ove considerate nella loro prospettiva «negativa», infatti, le norme in materia di competenza giurisdizionale rappresentano una limitazione al diritto di accesso alla giustizia dell'attore e, in quanto tali, non dovranno comprometterne il contenuto essenziale. Del pari, nell'espletare la loro funzione «di apertura» in favore del ricorrente, esse comportano una limitazione delle pretese del convenuto, con la conseguenza che la previsione di un titolo di giurisdizione ingiustificatamente ampio – lungi dal concretizzare la massimizzazione della tutela offerta alla parte attrice – potrebbe comunque rappresentare una violazione del diritto a un equo processo della parte nei cui confronti il procedimento è avviato.¹³⁷

A tale proposito, sembra dunque lecito domandarsi se, nel bilanciamento dei contrapposti interessi delle diverse parti processuali, dall'obbligo di garantire l'accesso a strumenti di tutela effettiva si possa ricavare l'onore di creare dei titoli di giurisdizione sussidiari – o, quantomeno, di modulare l'applicazione di quelli già esistenti – in modo da garantire al ricorrente la concreta soddisfazione delle proprie pretese, soprattutto in

benefit from the forum State's force. The effective realisation of the right in question may depend on that».

¹³⁵ In questo senso, cfr. FUMAGALLI, *Criteri di giurisdizione in materia civile e commerciale* cit., pp. 574-575.

¹³⁶ Sul punto, cfr. SALERNO, *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo* cit., pp. 909-910.

¹³⁷ In questo senso, cfr. FUMAGALLI, *Criteri di giurisdizione in materia civile e commerciale* cit., pp. 575-576.

circostanze nelle quali, pur non sussistendo una particolare connessione tra la controversia e il foro, egli non possa trovare agevolmente tutela altrove.¹³⁸

La circostanza che l'eccessiva ampiezza o l'imprevedibilità del criterio di collegamento – adoperato dalle norme in materia di competenza giurisdizionale – possano dar luogo a una lesione degli interessi della parte convenuta pare essere stata confermata tanto nell'ambito del diritto dell'Unione europea, quanto con riferimento all'art. 6 par. 1 della CEDU. Nel caso *McDonald*, infatti, la Corte europea dei diritti dell'uomo – dopo aver confermato che l'art. 6 della CEDU implica un controllo delle regole in materia di competenza giurisdizionale in vigore negli Stati contraenti finalizzato a verificare che esse non diano luogo a una violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione – è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità di un titolo di giurisdizione esorbitante rispetto ai principi del *due process*.¹³⁹ La questione veniva sollevata con riferimento all'art. 15 del code civil francese, in virtù del quale l'istanza di *exequatur* avanzata dal ricorrente – un cittadino americano che aveva ottenuto negli Stati Uniti una pronuncia di divorzio dalla coniuge, cittadina francese – era stata respinta. Secondo il ricorrente, infatti, la norma in esame, prevedendo un privilegio di giurisdizione in favore dei cittadini francesi, finiva per produrre risultati discriminatori e lesivi del suo diritto a un equo processo. A tal proposito i giudici di Strasburgo, pur avendo affermato che le regole che scandiscono la giurisdizione internazionale di uno Stato parte non si sottraggono al vaglio di conformità alla CEDU da essi operato, hanno precisato che, nei casi che traggono origine da un ricorso individuale, la loro valutazione non può spingersi al punto di verificare l'astratta compatibilità della legislazione controversa rispetto alla Convenzione, ma piuttosto deve limitarsi a esaminare le problematiche sollevate nel caso concreto. Per questa via la Corte, pur riconoscendo che il rifiuto di accordare l'*exequatur* alla sentenza del tribunale americano ha rappresentato un'ingerenza nel diritto a un processo equo del ricorrente,

¹³⁸ Sul punto, cfr. MCLACHLAN, *The Influence of International Law on Civil Jurisdiction* cit., p. 129, che si interroga sulla possibilità di invocare l'esigenza di garantire un rimedio effettivo quale giustificazione per alcune decisioni che apparirebbero «otherwise unfortunate», stante il tenue collegamento della fattispecie controversa con il foro.

¹³⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, 29 aprile 2008, *McDonald c. Francia*, ricorso n. 18648/04. In argomento, cfr. DI BLASE, *Corte europea dei diritti dell'uomo e Diritto internazionale privato dell'Unione europea* cit., p. 224; FUMAGALLI, *Criteri di giurisdizione in materia civile e commerciale* cit., p. 576; MARINO, *Sull'opportunità di un vaglio di compatibilità dei criteri di giurisdizione con l'art. 6 CEDU e sul ruolo che potrebbe svolgere la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in PIRRONE (a cura di), *Circolazione dei valori giuridici e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali* cit., p. 161 ss., spec. pp. 173-176.

ha valorizzato l'intento fraudolento e l'atteggiamento inerte con cui quest'ultimo aveva contribuito a creare la situazione lamentata ed è giunta, in questo modo, a rigettare il ricorso, omettendo di fornire particolari indicazioni circa l'astratta incompatibilità tra la previsione di un criterio di giurisdizione «esorbitante» e la CEDU.

Pur muovendo da tali premesse, nella pronuncia in esame la Corte ha preferito risolvere la questione del rapporto intercorrente tra le norme sulla giurisdizione internazionale e i principi del giusto processo fugacemente, in particolare omettendo di chiarire se dall'art. 6 della CEDU derivino particolari vincoli in ordine all'interpretazione e l'applicazione dei titoli di giurisdizione¹⁴⁰ o, addirittura, se vi possano essere dei criteri di collegamento incompatibili con la Convenzione, ad esempio per via del loro carattere esorbitante.¹⁴¹

Successivamente, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto occasione di tornare su una simile questione nel caso *Saileanu*,¹⁴² senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni sull'incidenza che il diritto a un giusto processo esercita rispetto alle regole di giurisdizione. Infatti, sebbene il ricorrente lamentasse, tra le altre cose, di essersi trovato nell'impossibilità concreta di agire in giudizio a causa dell'applicazione di un titolo di giurisdizione esorbitante, sembra che per giungere ad affermare la violazione dell'art. 6 par. 1 della CEDU la Corte abbia inteso valorizzare unicamente il profilo della irragionevole durata della vicenda giudiziaria. Nel caso di specie, infatti, i giudici romeni si erano dichiarati incompetenti in virtù dell'adozione da parte della pertinente norma in materia di competenza giurisdizionale del criterio dell'ultima residenza comune, che non si trovava in Romania, bensì in California. In base alla legislazione californiana, tuttavia, al momento della presentazione della domanda di divorzio l'attore avrebbe dovuto fornire prova del fatto che almeno uno dei due coniugi aveva risieduto in California per almeno sei mesi, circostanza che egli non era in grado di dimostrare.

¹⁴⁰ Per questo rilievo, cfr. MARINO, *Sull'opportunità di un vaglio di compatibilità dei criteri di giurisdizione con l'art. 6 CEDU* cit., p. 175.

¹⁴¹ La circostanza che i titoli di giurisdizione debbano prevedere, per potersi dire compatibili rispetto alla Convenzione, criteri di collegamento in grado di denunciare una connessione sufficiente tra la controversia e il foro era stata già affrontata, seppur con molti dubbi da parte della dottrina, dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo, con decisione del 13 maggio 1976, *B.A. c. Regno Unito*, ricorso n. 6200/73, inedita ma menzionata da FRANZINA, *La giurisdizione in materia contrattuale* cit., p. 98, nota 38. In tale pronuncia, la Commissione ha ritenuto che la residenza abituale del minore nel Regno Unito, aggiungendosi alla cittadinanza britannica della madre, giustificasse l'esercizio della competenza giurisdizionale tra la causa e tale Stato. In argomento, cfr. anche BARIATTI, *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato dell'Unione europea* cit., p. 91.

¹⁴² Corte europea dei diritti dell'uomo, 2 febbraio 2010, *Saileanu c. Romania*, ricorso n. 46268/06.

Nonostante l'impossibilità di adire un giudice competente paventasse un vero e proprio diniego di giustizia, la Corte non si è soffermata su tale questione, dando rilievo al fatto che il ricorrente, avendo ommesso di far valere questo specifico profilo nel giudizio di appello contro la decisione del tribunale di Bucarest, non aveva esaurito i ricorsi interni.¹⁴³

Pur in mancanza di ulteriori e più precise indicazioni, alla luce della richiamata giurisprudenza non sembra potersi escludere *a priori* che, in virtù dell'art. 6 par. 1 della CEDU, gli Stati contraenti possano essere chiamati a modificare, in talune circostanze, i propri titoli di giurisdizione, così da sigillarne la compatibilità ai principi dell'equo processo.¹⁴⁴ Tali considerazioni sollevano, peraltro, analoghe riflessioni ove proiettate nella dimensione dell'ordinamento dell'Unione europea, nel quale, come precedentemente illustrato, il diritto d'accesso alla giustizia – nella sua dimensione «rafforzata» da considerazioni che concernono l'effettività della tutela giurisdizionale fornita dall'autorità giurisdizionale presso cui tale accesso è effettuato – è autonomamente ribadito dall'art. 47 della Carta ed è altresì valorizzato nell'ambito di numerosi regolamenti in materia di competenza giurisdizionale e circolazione delle decisioni.¹⁴⁵

6. Il tema della correlazione tra le esigenze di tutela del diritto di accesso alla giustizia e la portata delle norme in materia di competenza giurisdizionale è stato di nuovo oggetto di attenzione da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel più recente caso *Nait-Liman*, concernente il rifiuto dei giudici svizzeri di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni riportati da un cittadino tunisino

¹⁴³ In argomento, cfr. DI BLASE, *Corte europea dei diritti dell'uomo e Diritto internazionale privato dell'Unione europea* cit., pp. 224-225.

¹⁴⁴ In questo senso, cfr. DI BLASE, *Corte europea dei diritti dell'uomo e Diritto internazionale privato dell'Unione europea* cit., p. 225.

¹⁴⁵ Sul punto, cfr. BARIATTI, *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato dell'Unione europea* cit., p. 91, che – a proposito della necessità di individuare criteri di collegamento che denuncino un collegamento sufficiente con la controversia, specie nelle ipotesi in cui gli strumenti di diritto internazionale privato dell'UE introducano un *forum necessitatis* per scongiurare il rischio di un diniego di giustizia – rende conto di come «la disponibilità di un giudice competente all'interno dell'Unione sembr(i) così assurgere a diritto fondamentale ai sensi dell'art. 47 della Carta». A tal proposito, facendo espressamente menzione della sentenza *Saileanu* cit., l'Autrice rende conto di come una simile questione non sembri essere stata risolta con chiarezza in questo senso, nell'ambito della CEDU, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

in conseguenza degli atti di tortura da esso subiti all'estero.¹⁴⁶ Alla luce delle caratteristiche della vicenda rilevante nel caso di specie, infatti, i giudici di Strasburgo hanno avuto modo di fornire, tra le altre cose, alcune precisazioni sul rapporto tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato e, segnatamente, sui limiti che, in virtù del primo, si riflettono sull'esercizio della giurisdizione civile quando tra la controversia e il foro non vi sia, in apparenza, alcun collegamento significativo.¹⁴⁷

Nel pronunciarsi sull'asserita violazione da parte della Svizzera dell'art. 6 par. 1 della CEDU, la Grande Camera ha condotto, infatti, una valutazione circa l'esistenza o meno, in capo agli Stati contraenti, di un obbligo internazionale di aprire le porte dei propri tribunali alle vittime di crimini internazionali commessi fuori dal loro territorio. In particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo, rilevata l'esistenza di una «genuine dispute» tra le parti,¹⁴⁸ è stata chiamata a statuire se la declinatoria di giurisdizione operata dai giudici elvetici – sostanziandosi in una restrizione del diritto di accesso alla giustizia sancito dalla CEDU – perseguisse un obiettivo legittimo e fosse proporzionata rispetto al raggiungimento dello stesso.

Con riferimento al primo degli aspetti richiamati, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la limitazione del diritto del ricorrente fosse giustificata dall'esigenza di garantire la buona amministrazione della giustizia e l'effettività dei giudicati nazionali e

¹⁴⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, 15 marzo 2018, *Naït-Liman c. Svizzera*, ricorso n. 51357/07. In dottrina, tra i numerosi commenti alla pronuncia in esame, cfr. BUSCEMI, *Atti di tortura commessi all'estero e azioni risarcitorie basate su fori esorbitanti*, in *Giur. it.*, 2019, p. 71 ss.; DE MARZIIS, *Diritto di accesso a un giudice e giurisdizione universale dinanzi alla Corte europea dei diritti umani*, in *Diritti umani e dir. int.*, 2018, p. 693 ss.; LA MANNA, *The ECHR Grand Chamber's Judgment in the Naït-Liman Case: An Unnecessary Clarification of the Reach of Forum Necessitatis Jurisdiction?*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2019, p. 349 ss.; MANTOVANI, HESS, *European perspective on human rights litigation*, in FERRARI, FERNÁNDEZ ARROYO (eds.), *Private International Law. Contemporary Challenges and Continuing Relevance*, Cheltenham, 2019, p. 293 ss., spec. pp. 300-306; MORA, *Universal Civil Jurisdiction and Forum Necessitatis: The Confusion of Public and Private International Law in Naït-Liman*, in *Neth. Int. Law Rev.*, 2018, p. 155 ss.; PAVONI, *Giurisdizione civile universale per atti di tortura e diritto di accesso al giudice: la sentenza della grande camera della Corte europea nel caso Naït-Liman*, in *Riv. dir. int.*, 2018, p. 888 ss.; SACCUCCI, *The Case of Naït-Liman before the European Court of Human Rights. A Forum Non Conveniens for Asserting the Right of Access to a Court in Relation to Civil Claims for Torture Committed Abroad?*, in FORLATI, FRANZINA (eds.), *Universal Civil Jurisdiction cit.*, p. 3 ss.

¹⁴⁷ Sebbene la Grande Camera abbia confermato le conclusioni raggiunte dalla seconda sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo con la precedente decisione del 21 giugno 2016, essa ha nondimeno fornito indicazioni più puntuali rispetto ai limiti e agli obblighi che gli Stati parti sono tenuti a rispettare in virtù dell'art. 6 par. 1 della CEDU. In dottrina, sulla decisione della Camera semplice, cfr. BONAFÈ, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e la giurisdizione universale in materia civile*, in *Riv. dir. int.*, 2016, p. 1100 ss.; RYNGAERT, *From Universal Civil Jurisdiction to Forum of Necessity: Reflections on the Judgment of the European Court of Human Rights in Naït-Liman*, *ivi*, 2017, p. 782 ss.

¹⁴⁸ Sentenza *Naït-Liman c. Svizzera cit.*, par. 106-110.

che, pertanto, essa dovesse considerarsi – quantomeno sotto questo specifico profilo – compatibile con la Convenzione.¹⁴⁹ Sebbene una simile conclusione non appaia immune da considerazioni critiche,¹⁵⁰ è nel giudizio sulla proporzionalità dei mezzi utilizzati al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi che sembra doversi ravvisare il principale profilo di debolezza della pronuncia in esame. La Grande Camera ha condotto, infatti, una ricognizione della prassi rilevante in materia di accesso alla giustizia, di fatto agganciando il proprio sindacato sulla proporzionalità delle restrizioni all'esito dell'analisi volta a verificare se esista per gli Stati un obbligo internazionale di pronunciarsi sulle azioni civili promosse da cittadini stranieri vittime di tortura.

Operando le proprie valutazioni alla luce del diritto internazionale pubblico, la Corte ha omesso di valorizzare la sua funzione nomofilattica che, ove concretamente esercitata, le avrebbe consentito di chiarire alcuni aspetti controversi relativi alla portata extraterritoriale del diritto d'accesso alla giustizia, eventualmente dando impulso a un generale rafforzamento della tutela dei diritti umani in Europa.¹⁵¹ E così, la Grande Camera – avendo concluso nel senso dell'inesistenza nel diritto internazionale generale e pattizio (nel caso di specie rilevava, in particolare, l'art. 14 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura) di un obbligo di assicurare l'accesso alla giustizia alle vittime di atti di tortura privi di una connessione rilevante con il foro alla luce del diritto internazionale privato – si è limitata ad accertare l'esistenza, nella materia in esame, di

¹⁴⁹ Sentenza *Nait-Liman c. Svizzera* cit., par. 122-128.

¹⁵⁰ Sotto questo profilo, infatti, la Corte europea dei diritti dell'uomo sembra assoggettare il giudizio sulle legittimità degli obiettivi perseguiti a una verifica degli ostacoli che, in astratto, sarebbero potuti sorgere nel caso in cui i giudici svizzeri avessero dichiarato la propria competenza giurisdizionale e, successivamente, accolto la domanda del ricorrente. E così, i giudici di Strasburgo – oltre a prendere in considerazione le possibili conseguenze sul piano diplomatico, nonché il rischio di proliferazione di indebite pratiche di *forum shopping* – hanno rilevato come l'affermazione della giurisdizione avrebbe comportato difficoltà di natura pratica, tanto nello svolgimento del procedimento (in particolare sotto il profilo della raccolta e della valutazione delle prove), quanto nella fase di esecuzione della sentenza. Tuttavia, come è stato evidenziato anche dai giudici Dedov e Serghides nelle loro opinioni dissenzienti allegate alla pronuncia in esame, in questo modo si finisce per precludere l'accesso alla giustizia sulla base di una valutazione *ex ante* delle difficoltà in cui potrebbe virtualmente incorrere il ricorrente in caso di radicamento della giurisdizione in uno Stato scarsamente connesso con la controversia. In proposito, cfr. DE MARZIIS, *Diritto di accesso a un giudice e giurisdizione universale* cit., p. 695; SACCUCCI, *The Case of Nait-Liman before the European Court of Human Rights* cit., p. 13.

¹⁵¹ In questo senso, cfr. PAVONI, *Giurisdizione civile universale per atti di tortura e diritto di accesso al giudice* cit., p. 895, che rileva come «l'esigenza di interpretare la CEDU in armonia con il diritto internazionale, ossessivamente rimarcata nella recente giurisprudenza (...), non dovrebbe svuotare l'autonomia della Corte nella valutazione delle questioni che le sono sottoposte e nell'accoglimento delle soluzioni avanzate in linea con una più intensa tutela dei diritti in Europa. Ciò vale soprattutto laddove le questioni da esaminare siano fluide e controverse, come è il caso della giurisdizione universale e/o di necessità per il crimine di tortura e delle immunità degli organi statali da azioni di risarcimento per violazione dello *ius cogens*».

un ampio margine di discrezionalità, evitando di operare una reale ponderazione tra gli interessi che gli Stati contraenti perseguono definendo l'ampiezza della propria competenza giurisdizionale internazionale e l'esigenza di offrire una tutela effettiva alle pretese risarcitorie sorte a seguito di violazioni avvenute in Stati terzi e pressoché prive di connessione con l'ordinamento le cui autorità si intende adire.

Tale questione è stata affrontata attraverso il prisma della giurisdizione universale civile¹⁵² e del *forum necessitatis*,¹⁵³ due titoli di giurisdizione che rispondono a una logica, per così dire, «extraterritoriale», attivabili al fine precipuo di evitare un diniego di giustizia. Mentre la giurisdizione universale civile consente l'esercizio della giurisdizione statale anche in assenza di particolari collegamenti tra la controversia e il foro, il *forum necessitatis* rappresenta un criterio di carattere residuale, che conferisce ai giudici di un dato ordinamento – incompetenti sulla base delle regole di giurisdizione, per così dire, «ordinarie» – il potere di decidere sulla causa soltanto ove siano soddisfatte determinate condizioni. In particolare, affinché tale titolo giurisdizionale possa operare, è generalmente richiesto che non vi siano fori stranieri competenti e che sussista, in ogni caso, un legame sufficiente tra la controversia e l'ordinamento i cui giudici intendono intervenire a titolo di necessità.

Mentre l'esistenza (e l'opportunità) di norme sulla giurisdizione civile autenticamente universali rimane – anche a seguito della pronuncia in esame – controversa,¹⁵⁴ sono oramai numerosi gli ordinamenti interni che hanno adottato norme

¹⁵² Sulla giurisdizione universale civile, oltre alla dottrina già richiamata alla nota 146, cfr., *inter alia*, BONAFÈ, *Universal Civil Jurisdiction and Reparation for International Crimes*, in FORLATI, FRANZINA (eds.), *Universal Civil Jurisdiction* cit., p. 99 ss.; BRUS, *Ius Humanitatis and the Right to Reparation for International Crimes in Foreign Domestic Courts*, in *Int. Criminal Law Rev.*, 2014, p. 358 ss.; DONOVAN, ROBERTS, *The Emerging Recognition of Universal Civil Jurisdiction*, in *Am. Journ. Int. Law*, 2006, p. 142 ss.; JAIN, *Universal civil jurisdiction in international law*, in *Indian Journ. Int. Law*, 2015, p. 209 ss.; SU, *Rise and Fall of Universal Civil Jurisdiction*, in *Human Rights Quart.*, 2019, p. 849 ss.; WALLACH, *The irrationality of universal civil jurisdiction*, in *Georgetown Jorun. Int. Law*, 2015, p. 804 ss.

¹⁵³ In dottrina, sul *forum necessitatis*, cfr., *ex multis*, BIAGIONI, *Alcuni caratteri generali del forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in *Cuadernos Der. Transn.*, 2012, p. 20 ss.; FRANZINA, *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. int.*, 2009, p. 1121 ss.; NWAPY, *A Necessary Look at Necessity Jurisdiction*, in *UBC Law Rev.*, 2014, p. 211 ss.; REDFIELD, *Searching for Justice: the Use of Forum Necessitatis*, in *Georgetown Journ. Int. Law*, 2014, p. 893 ss.; ROORDA, RYNGAERT, *Business and Human Rights Litigation in Europe and Canada: the Promises of Forum of Necessity Jurisdiction*, in *RabelsZ*, 2016, p. 783 ss.; ROSSOLILLO, *Forum necessitatis e flessibilità dei criteri di giurisdizione nel diritto internazionale privato e dell'Unione europea*, in *Cuadernos Der. Transn.*, 2010, p. 403 ss.

¹⁵⁴ In proposito, cfr., ad esempio, la posizione espressa da CONFORTI, *Diritto internazionale* cit., p. 222, prima che fosse resa la sentenza in esame. Secondo l'Autore, «all'universalità della giurisdizione penale fa da *pendant* l'universalità della giurisdizione civile», la quale ormai «può considerarsi come avallata dal diritto internazionale generale». A tal proposito, si tenga presente, inoltre, che nel caso

in materia di giurisdizione di necessità¹⁵⁵ o ne hanno comunque riconosciuto l'utilizzabilità in via pretoria.¹⁵⁶ Tale titolo di giurisdizione è peraltro utilizzato, seppur limitatamente a certe materie, anche nell'ambito del diritto internazionale privato e processuale dell'Unione europea,¹⁵⁷ anche se la sua applicazione in ambito civile e commerciale continua a essere esclusa.¹⁵⁸ Sebbene la diffusione di strumenti idonei ad assicurare l'accesso alla giustizia per ragioni di necessità denoti come le istanze in esame siano ritenute particolarmente sensibili, l'adozione di un'interpretazione eccessivamente rigida con riferimento alle condizioni applicative dell'istituto potrebbe affievolire le sue potenzialità protettive, le quali devono certamente essere temperate

Flatow la Corte di Cassazione ha escluso la riconoscibilità di una sentenza statunitense che aveva condannato l'Iran al risarcimento dei danni (compresi quelli di natura punitiva) cagionati a una cittadina statunitense in territorio israeliano, giustificandosi tale diniego di riconoscimento alla luce del fatto che la competenza giurisdizionale del giudice di origine era stata fondata sulla base di un titolo di giurisdizione (esorbitante) che non trovava corrispondenza nel nostro ordinamento (Cass., s.u., 28 ottobre 2015, n. 21946, par. 6-7, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2017, p. 382 ss.). In argomento, cfr. MOSCONI, CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale* cit., pp. 68-69.

¹⁵⁵ Per quanto concerne gli Stati europei, cfr. NUYTS, *Study on Residual Jurisdiction*, Review of the Member States' Rules Concerning the Residual Jurisdiction of their courts in Civil and Commercial Matters pursuant to the Brussels I and Brussels II Regulations, JLS/C4/2005/07-30-CE)0040309/00-37, General Report, 3 September 2007, par. 83 (reperibile al sito ec.europa.eu). Oltre all'art. 3 della legge federale svizzera del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP), rilevante nell'ambito della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di cui si sta rendendo conto, possono essere menzionati, a titolo di esempio, l'art. 11 del codice belga di diritto internazionale privato del 16 luglio 2004, l'art. 9 del codice di procedura civile olandese e l'art. 22-*octies* della legge organica del potere giudiziario spagnola. Per una disamina dei caratteri essenziali delle summenzionate norme, cfr. anche LA MANNA, *The ECHR Grand Chamber's Judgment in the Naït-Liman Case* cit., p. 366 ss. Norme sul *forum necessitatis* sono inoltre rinvenibili in alcuni Stati extra-europei. A tale riguardo si richiama, in particolare, l'art. 3136 del codice civile del Québec, rispetto al quale, cfr. NWAPY, *A Necessary Look at Necessity Jurisdiction* cit., p. 227 ss.; ROORDA, RYNGAERT, *Business and Human Rights Litigation in Europe and Canada* cit., p. 789 ss.

¹⁵⁶ È questo, ad esempio, il caso dell'ordinamento italiano nel quale, pur mancando una norma di diritto positivo in materia di *forum necessitatis*, tale titolo di giurisdizione sembra essere stato riconosciuto con la sentenza Cass., s.u., 17 luglio 2008 n. 19595, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2010, p. 93 ss. In tale pronuncia, infatti, la Corte ha statuito che, avendo la Corte costituzionale chiarito con le sentenze n. 348 e n. 349 del 24 ottobre 2007 che le norme della CEDU fungono da parametro interposto nell'ambito del giudizio di costituzionalità, «si impone – nell'ordinamento giuridico italiano che deve adeguarsi alla Convenzione – una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 3 cit. perché, nel rispetto dell'art. 6 della Convenzione, che prescrive che 'ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale', non ricorra l'ipotesi (invero eccezionale) in cui, non sussistendo la giurisdizione del giudice italiano in ragione dell'applicazione dei tre criteri di collegamento ivi previsti, non risulti neppure la giurisdizione di alcun giudice straniero con la conseguenza che risulterebbe del tutto negata la tutela giurisdizionale; evenienza questa non compatibile con l'art. 6 della Convenzione, ed ora – per il tramite dell'art. 117 Cost, comma 1 – anche con la nostra Costituzione, con la conseguenza che, ove risulti positivamente che nessun giudice straniero abbia giurisdizione, sussiste residualmente la giurisdizione del giudice italiano».

¹⁵⁷ In argomento, cfr. BIAGIONI, *Alcuni caratteri generali del forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo* cit.; FRANZINA, *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo* cit.; REDFIELD, *Searching for Justice: the Use of Forum Necessitatis* cit., spec. pp. 909-911; ROSSOLILLO, *Forum necessitatis e flessibilità dei criteri di giurisdizione* cit., p. 412 ss.

¹⁵⁸ Sul punto si tornerà *infra* nel capitolo II del presente lavoro.

con altre esigenze, in particolare quella di garantire la prevedibilità delle soluzioni e, più in generale, la tutela degli interessi della parte convenuta, anche se considerazioni di questo genere sembrerebbero affievolirsi nei casi, come quello in esame, concernenti crimini internazionali.

In effetti, uno dei punti principali affrontati dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Nait-Liman* concerneva proprio la mancata applicazione da parte dei giudici elvetici della norma di diritto internazionale privato nazionale in materia di giurisdizione di necessità (art. 3 LDIP). Tali giudici, infatti, adottando un'interpretazione restrittiva della nozione di «causa», hanno valorizzato soltanto gli aspetti fattuali della controversia, giungendo a escludere che vi fosse un legame sufficiente tra la stessa e il foro adito,¹⁵⁹ il quale sarebbe stato forse rinvenibile laddove fossero stati presi in considerazione gli elementi di carattere personale venuti a esistenza in epoca successiva al verificarsi dei fatti controversi. Il ricorrente aveva presentato, infatti, domanda di asilo in Svizzera nel 1995, aveva lì la propria residenza e aveva infine acquisito la cittadinanza svizzera per naturalizzazione.¹⁶⁰

All'esito delle proprie valutazioni, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la privazione della possibilità di accedere a un tribunale in Svizzera cagionata dalla rigida interpretazione del criterio della connessione sufficiente non assommasse a una violazione dell'art. 6 par. 1 della CEDU, dal momento che i giudici elvetici – chiamati a effettuare un bilanciamento tra il diritto di accesso a un tribunale del ricorrente e interesse pubblico alla buona amministrazione della giustizia – non avevano esorbitato dal proprio margine d'apprezzamento,¹⁶¹ il quale finisce peraltro con l'essere

¹⁵⁹ In particolare, i giudici svizzeri hanno considerato la circostanza che i fatti oggetto di causa si fossero verificati all'estero, essendo stato il ricorrente arrestato dalle autorità tunisine in Italia e successivamente sottoposto ai supposti atti di tortura in Tunisia.

¹⁶⁰ A tale proposito, si tenga altresì conto del fatto che in altre occasioni, quando si è trattato di valutare la sussistenza o meno di un legame sufficiente tra la controversia e lo Stato del foro, l'art. 3 LDIP è stato oggetto di un'interpretazione maggiormente elastica tanto nella materia civile e commerciale, quanto in quella familiare. E così, ad esempio, i giudici svizzeri hanno ritenuto che fossero indicativi di una connessione sufficiente: la presenza in Svizzera della sede d'affari del ricorrente (Tribunal Federal, 15 dicembre 2005, *A. c. Banque B.*, 5C.264/2004, in *Semaine Judiciaire*, 2006, p. 293 ss.); la presenza in Svizzera della residenza della parte attrice (Cour Suprême du Canton de Luzerne, 2 aprile 1993, in *Rev. Soc. Juristes Bernois*, 1995, p. 48 ss.); la circostanza che il matrimonio dovesse essere celebrato in Svizzera (Obergericht Argovie, 27 settembre 1995 in *Rev. État Civ.*, 1997, p. 122 ss.); il fatto che una persona domiciliata all'estero avesse la cittadinanza svizzera (Obergericht des Kantons Zürich, 17 maggio 2013, NC13001, reperibile al sito https://www.gerichtszh.ch/fileadmin/user_upload/entscheide/oeffentlich/NC130001-O1.pdf). Sul punto, cfr. LA MANNA, *The ECHR Grand Chamber's Judgment in the Nait-Liman Case* cit., pp. 357-358 e p. 361.

¹⁶¹ Sentenza *Nait-Liman c. Svizzera* cit., par. 214 e par. 216.

particolarmente ampio, considerato il carattere flessibile della giurisdizione di necessità.¹⁶²

In proposito, occorre considerare che l'esercizio della competenza di necessità presuppone la reale esigenza di assicurare tutela a una posizione che non potrebbe altrimenti trovare protezione in uno Stato estero, rilevando in proposito non solo l'assoluta impossibilità, ma anche l'oggettiva difficoltà per il ricorrente di agire in un foro straniero.¹⁶³ L'effettiva mancanza per il ricorrente di mezzi alternativi tramite i quali far valere altrove le proprie doglianze rappresenta, pertanto, un elemento che i giudici sono chiamati a valutare prima di potersi dichiarare incompetenti. Il carattere eccezionale dell'istituto conferisce loro, tuttavia, un certo margine di discrezionalità, che non si limita dunque alla ricognizione e alla valorizzazione degli elementi che potrebbero dar luogo a un legame sufficiente tra la controversia e il foro ma si spinge sino all'individuazione delle circostanze, di fatto e di diritto, che potrebbero ostacolare l'effettiva tutela dell'interesse del ricorrente a vedersi consentito l'accesso a un tribunale.¹⁶⁴

La verifica dell'esistenza di mezzi di ricorso alternativi dovrebbe rivestire, pertanto, una funzione centrale nell'ambito del giudizio di proporzionalità che la Corte europea è chiamata a operare al fine di valutare la compatibilità delle restrizioni inferte all'art. 6 par. 1 della CEDU, dovendosi in proposito rilevare come la stessa Corte avesse fatto espressamente ricorso a un vero e proprio test concernente l'esistenza di rimedi alternativi effettivi nell'ambito di una serie di casi aventi per oggetto pronunce declinatorie della giurisdizione fondate sull'immunità statale.¹⁶⁵ In effetti, in passate pronunce, i giudici di Strasburgo sono giunti a escludere che una violazione del diritto

¹⁶² In senso particolarmente critico rispetto alla posizione «restrittiva» assunta dalla Corte europea, cfr. BOSCHIERO, *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù. Una valutazione alla luce del diritto internazionale consuetudinario, del diritto internazionale privato europeo e dell'agenda delle nazioni unite 2030 (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2021, p. 61 ss., spec. p. 141 ss.

¹⁶³ In argomento, cfr. MANTOVANI, HESS, *European perspective on human rights litigation* cit., p. 295.

¹⁶⁴ Sul punto, cfr. FRANZINA, *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo* cit., pp. 1122-1123, che osserva come, nell'operare una simile verifica, le autorità giurisdizionali nazionali potranno tener conto dei caratteri oggettivi dello Stato terzo preso di volta in volta in considerazione, delle condizioni soggettive dell'attore e di ogni altra circostanza che potrebbe apparire rilevante in considerazione della fattispecie concreta.

¹⁶⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 novembre 2001, *McElhinney c. Ireland*, ricorso n. 31253/96; 2 dicembre 2014, *Urechean e Pavlicenco c. Repubblica di Moldavia*, ricorsi n. 27756/05 e 41219/07. Il dato è evidenziato da DE MARZIIS, *Diritto di accesso a un giudice e giurisdizione universale* cit., p. 698.

di accesso alla giustizia si fosse consumata proprio in ragione dell'esistenza di vie alternative tramite le quali il ricorrente potesse far valere le proprie ragioni.¹⁶⁶ Eppure, nel caso di specie, la Grande Camera non pare aver sufficientemente preso in considerazione un simile aspetto, essendo giunta a escludere che una violazione del diritto di accesso alla giustizia si fosse consumata pur senza aver prima opportunamente verificato che vi fosse, per il ricorrente, almeno una concreta possibilità di ottenere tutela altrove.¹⁶⁷

Tale soluzione sembra confermare, dunque, un'inversione rispetto al richiamato orientamento della Corte, che pare così propensa ad adottare un'interpretazione formale dell'art. 6 par. 1 della CEDU. La decisione resa nel caso *Nait-Liman* omette di valorizzare, infatti, le ragioni sostanziali sottese alle esigenze di tutela della norma in esame, il cui contenuto rischia in questo modo di essere «declassato» a un mero diritto ad accedere fisicamente a un tribunale.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, 18 febbraio 1999, *Waite e Kennedy c. Germania*, ricorso n. 26083/94, par. 73, nella quale i giudici di Strasburgo hanno escluso che una violazione dell'art. 6 par. 1 della CEDU si fosse sostanziata proprio in virtù del fatto che i ricorrenti avevano a disposizione mezzi alternativi di ricorso. Cfr. anche la sentenza del 18 febbraio 1999, *Beer e Regan c. Germania*, ricorso n. 28934/95, par. 58 e 63.

¹⁶⁷ E in effetti la Grande Camera – dopo aver apoditticamente evocato l'impossibilità per il ricorrente di poter avere accesso a un ricorso effettivo in Tunisia (par. 22 e 101) – non ha affrontato la questione delle prospettive del ricorrente di ottenere la soddisfazione delle proprie pretese promuovendo l'azione innanzi alle autorità italiane, le quali, come è stato prospettato in dottrina, avrebbero ben potuto pronunciarsi sulla questione, tenuto conto del fatto che, alla luce del ruolo che gli agenti italiani avevano avuto nella commissione dell'illecito, i giudici italiani avrebbero potuto dichiararsi competenti in virtù del criterio del *locus commissi delicti*. In breve, il test sull'esistenza di mezzi di ricorso alternativi, ove opportunamente condotto alla luce delle summenzionate considerazioni di carattere internazionalprivatistico, avrebbe consentito alla Corte di giustificare l'assenza di una violazione dell'art. 6 par. 1 della CEDU alla luce di argomentazioni più solide, senza dover motivare la legittimità della restrizione facendo unicamente riferimento all'ampio margine di cui godono gli Stati *in subiecta materia*. Sul punto, cfr. BUSCEMI, *Atti di tortura commessi all'estero* cit., p. 80; DE MARZIIS, *Diritto di accesso a un giudice e giurisdizione universale* cit., pp. 698- 699; PAVONI, *Giurisdizione civile universale per atti di tortura e diritto di accesso al giudice* cit., pp. 894-895; SACCUCCI, *The Case of Nait-Liman before the European Court of Human Rights* cit., pp. 31-34.

¹⁶⁸ Nel senso di ritenere che dalla mancata valorizzazione del test volto a verificare l'esistenza di mezzi alternativi di ricorso sia ricavabile una lettura formale del diritto d'accesso a un tribunale, il cui contenuto finisce così per limitarsi a un mero accesso fisico al giudice, cfr. BUSCEMI, *Atti di tortura commessi all'estero* cit., p. 80, che osserva come i principi ricavabili dai summenzionati casi *Waite e Kennedy c. Germania* e *Beer e Regan c. Germania* sembrino essere stati disattesi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo a partire dalla decisione dell'11 giugno 2013, *Stichting Mothers of Srebrenica e a. c. Olanda*, ricorso n. 65542/12, in cui i giudici di Strasburgo hanno affermato che «(i)t does not follow, however, that in the absence of an alternative remedy the recognition of immunity is *ipso facto* constitutive of a violation of the right of access to a court. In respect of the sovereign immunity of foreign States, the ICJ has explicitly denied the existence of such a rule (...). As regards international organisations, this Court's judgments in *Waite and Kennedy* and *Beer and Regan* cannot be interpreted in such absolute terms either» (par. 164). Pur vero ciò, occorre considerare che in altre situazioni, in cui la limitazione all'art. 6 della CEDU trae origine da una declinatoria di giurisdizione e non dall'esistenza

Inoltre, il percorso argomentativo seguito dalla Corte nel caso in esame sembra fallace almeno sotto un altro profilo, che finisce col ricongiungersi a quelli sin qui richiamati. Come si è avuto modo di riferire, infatti, le restrizioni all'art. 6 della CEDU – oltre a dover essere proporzionate rispetto all'esigenza di perseguire un obiettivo legittimo – non devono in nessun caso recare pregiudizio all'essenza stessa del diritto di accesso alla giustizia del ricorrente. Eppure, nel caso *Nait-Liman* i giudici di Strasburgo non si sono neppure soffermati su questo specifico punto, nonostante esso sia stato in precedenza evocato in situazioni nelle quali la violazione del diritto di accesso a una tutela giurisdizionale effettiva era riconducibile a pronunce declinatorie della giurisdizione.¹⁶⁹ Per la verità, non sembra che tale valutazione possa prescindere dall'esito del test sui rimedi alternativi, il quale rappresenta l'elemento, per così dire, «materiale» del filone giurisprudenziale relativo alle restrizioni derivanti dall'obbligo di rispettare un'immunità giurisdizionale.¹⁷⁰ All'esito di tale test è collegato, infatti, l'eventuale pregiudizio all'essenza stessa del diritto di accesso a un giudice, poiché – laddove dovesse risultare l'impossibilità per il ricorrente di ottenere la soddisfazione delle proprie pretese altrove – il rifiuto di ricevere il ricorso paventerebbe un diniego di giustizia. Difficilmente si potrebbe sostenere, dunque, che una simile situazione non dia luogo a una violazione della «very essence» del diritto in esame, tenuto altresì conto del fatto che tale sillogismo, ideato inizialmente con riferimento alle immunità giurisdizionali, è stato poi adoperato anche in casi in cui l'impossibilità di agire in giudizio derivava dal funzionamento delle norme in materia di competenza giurisdizionale.¹⁷¹

di un'immunità giurisdizionale, la Corte ha continuato a far ricorso al test del rimedio alternativo, arrivando a riconoscere l'esistenza di una violazione del diritto di accesso a un tribunale proprio in virtù del fatto che il ricorrente non potesse trovare soddisfazione mediante l'esperimento di un ricorso altrove. In questo senso, cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, 1° marzo 2016, *Arlewin c. Svezia*, ricorso n. 22302/10, in cui è stato statuito che il rifiuto delle corti svedesi di dichiararsi competenti nell'ambito di un procedimento di diffamazione assommata a una violazione del diritto d'accesso a un giudice, giacché l'istituzione di un procedimento innanzi alle autorità di un altro Stato (nella fattispecie, il Regno Unito), non avrebbe rappresentato per il ricorrente una «reasonable and practicable alternative», considerato che «by bringing his case before the Swedish courts, the applicant tried the only viable option for an effective examination of his defamation claim» (par. 73).

¹⁶⁹ Sentenza *Arlewin c. Svezia* cit., par. 73, in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che «(i)n dismissing the applicant's action without an examination of the merits, the Swedish courts impaired the very essence of his right of access to court. In the Court's view, the legal limitations on that access were too far-reaching and cannot, in the circumstances of the case, be considered proportionate».

¹⁷⁰ In questo senso, cfr. SACCUCCI, *The Case of Nait-Liman before the European Court of Human Rights* cit., p. 28.

¹⁷¹ Cfr. nota 169.

Pur vero ciò, nella pronuncia resa nel caso *Nait-Liman* tali valutazioni di carattere materiale non sembrano essere state affatto valorizzate, nonostante anche il *forum necessitatis*, oggetto di scrupolosa analisi nel caso di specie, risponda alle medesime logiche «materiali», sottraendosi a quelle «spaziali» che caratterizzano invece i titoli di giurisdizioni, per così dire, ordinari.¹⁷² Inoltre, il fatto che la Grande Camera abbia tributato un simile ossequio al margine di discrezionalità – peraltro in un caso in cui i giudici nazionali avevano adoperato un'interpretazione decisamente restrittiva della norma nazionale sulla giurisdizione di necessità¹⁷³ – rischia di provocare un congelamento dell'evoluzione di questo settore del diritto internazionale,¹⁷⁴ il quale finirebbe così per rendere definitivamente lettera morta gli appelli ad assicurare ampie prospettive di accesso alla giustizia che trapelano dall'ampio consenso, riscontrato nella comunità internazionale, circa l'esistenza di un diritto a un risarcimento effettivo per le vittime di atti di tortura, anche in situazioni scarsamente collegate con il foro.¹⁷⁵

La circostanza che la Corte europea abbia disatteso ogni considerazione di carattere materiale circa le conseguenze in concreto derivanti dalla declinatoria di giurisdizione dei giudici svizzeri sembra, infatti, indebolire ulteriormente ogni auspicio che gli Stati sfruttino la facoltà, concessa loro dal diritto internazionale, di esercitare la propria giurisdizione in termini ampi, se non universali, posto che l'approccio adottato nella sentenza in esame sfugge alle logiche materiali sottese all'esigenza di rendere effettivo il diritto di accesso alla giustizia civile.

Al momento appare dunque difficile sostenere che dall'art. 6 par. 1 della CEDU possa ricavarsi un obbligo per gli Stati membri di prevedere specifici titoli di

¹⁷² Sul punto, cfr. FRANZINA, *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo* cit., p. 1122.

¹⁷³ Del resto, è la stessa *drafting history* dell'art. 3 LDIP a suggerire che, nel caso in cui la vittima sia messa di fronte all'eventualità di un diniego di giustizia, i giudici svizzeri siano tenuti a dichiararsi competenti anche in presenza di un collegamento particolarmente tenue con la controversia. In argomento, cfr. SACCUCCI, *The Case of Nait-Liman before the European Court of Human Rights* cit., p. 30. Cfr. anche LA MANNA, *The ECHR Grand Chamber's Judgment in the Nait-Liman Case* cit., p. 360, spec. nota 56.

¹⁷⁴ In questo senso, cfr. DE MARZIIS, *Diritto di accesso a un giudice e giurisdizione universale* cit., pp. 700-701; PAVONI, *Giurisdizione civile universale per atti di tortura e diritto di accesso al giudice* cit., p. 895; SACCUCCI, *The Case of Nait-Liman before the European Court of Human Rights* cit., p. 13.

¹⁷⁵ Sentenza *Nait-Liman c. Svizzera* cit., par. 218, in cui la Corte rileva che «it should be reiterated that this conclusion does not call into question the broad consensus within the international community on the existence of a right for victims of acts of torture to obtain appropriate and effective redress, nor the fact that the States are encouraged to give effect to this right by endowing their courts with jurisdiction to examine such claims for compensation, including where they are based on facts which occurred outside their geographical frontiers. In this respect, the efforts by States to make access to a court as effective as possible for those seeking compensation for acts of torture are commendable».

giurisdizione. Cionondimeno, non sembra si possa escludere che da tale norma – ove la Corte torni a interpretarla secondo il suo precedente approccio – sia quantomeno desumibile l'onere, per le autorità giurisdizionali nazionali chiamate a dichiararsi competenti all'esito di un giudizio sulla sufficiente connessione tra la controversia e il foro, di esercitare la propria discrezionalità tenendo debitamente conto dell'esistenza o meno di rimedi alternativi concreti in altri Stati che presentano un collegamento con la fattispecie.¹⁷⁶ Una simile soluzione contribuirebbe, infatti, a rendere realmente effettiva la tutela del diritto di accesso alla giustizia, consentendo di dare rilevanza non tanto alla possibilità di accesso fisico innanzi a un'autorità differente, quanto al rimedio che il ricorrente potrebbe concretamente ottenere.

Come si avrà modo di precisare, simili considerazioni sembrano a maggior ragione giustificate dall'esigenza – riscontrabile a livello di diritto dell'Unione europea – di irrobustire la tutela giurisdizionale nei rapporti con gli Stati terzi, in particolare con riferimento alle controversie relative alle gravi violazioni dei diritti umani commesse da imprese multinazionali fuori dai confini dell'UE, nonché – più in generale – dalla richiamata emersione di una nuova accezione di *adjudicative jurisdiction*, che sembra sempre più tesa a riflettere non solo la legittimità dell'azione statale, ma anche l'efficienza della stessa.

¹⁷⁶ In questo senso, cfr. SACCUCCI, *The Case of Nait-Liman before the European Court of Human Rights* cit., pp. 30-31.

CAPITOLO SECONDO

COMPETENZA GIURISDIZIONALE, OBIETTIVI DI CARATTERE MATERIALE E RAPPORTI CON STATI TERZI

SOMMARIO: 1. Esercizio della giurisdizione civile e obiettivi di carattere materiale: cenni introduttivi. – 2. L'ambito applicativo delle norme UE sulla competenza giurisdizionale: riflessioni alla luce della «portata globale» del diritto materiale dell'Unione. – 3. La competenza esterna dell'Unione in materia di diritto internazionale privato quale strumento volto al perseguimento di *regulatory objectives* nelle relazioni con Stati terzi. – 4. Limiti e prospettive della tutela del diritto di accesso alla giustizia nella dimensione multilaterale. – 5. Approccio unilaterale, diritto internazionale privato dell'Unione europea e relazioni con Stati terzi tra esigenze di rafforzamento di interessi «interni» e obiettivi di carattere «esterno»: il *forum necessitatis*. – 6. L'esercizio «extraterritoriale» della competenza giurisdizionale in materia di *cybertorts* nella prospettiva della tutela dei diritti fondamentali. – 7. Il diritto di accesso a strumenti di tutela effettiva alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla competenza in materia di diffamazione *online*. – 8. Tutela dei dati personali e giurisdizione nei confronti di convenuti domiciliati in Stati terzi nel regolamento (UE) 2016/679.

1. Si è sin qui cercato di rendere conto delle potenzialità connesse all'utilizzo del diritto internazionale privato quale strumento volto al perseguimento degli obiettivi di carattere materiale rilevanti secondo un dato ordinamento.¹⁷⁷ Tali potenzialità sono apprezzabili sotto vari aspetti, e non possono essere circoscritte al funzionamento delle sole norme di conflitto intese quali meccanismi in grado di assicurare – attraverso l'utilizzo di un determinato criterio di collegamento – il raggiungimento di interessi ritenuti meritevoli di particolare tutela (ad esempio, consentendo in taluni casi di giungere all'applicazione della legge ritenuta più favorevole per una determinata parte del rapporto), tenuto altresì conto del fatto che, in generale, è la *ratio* stessa delle norme di diritto internazionale privato a rivelare come la materia in esame miri a perseguire

¹⁷⁷ Per alcune riflessioni sul punto, cfr. MEEUSEN, *European private international law and the challenges of globalisation*, in SLOT, BULTERMAN (eds.), *Globalisation and Jurisdiction*, Alphen aan den Rijn, 2004, p. 79 ss., che sintetizza il contributo ricavabile dal diritto internazionale privato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di carattere materiale perseguiti dall'ordinamento rilevando che «(p)ivate international law is no bleak, neutral and coordinating subdiscipline regulating international flows of trade and persons, but a bundle of norms which materialize national or state policies» (p. 79).

fondamentali obiettivi di carattere materiale, quale, in particolare, quello dell'armonia delle decisioni.¹⁷⁸

A tal proposito, occorre rilevare come la possibilità di ricorrere al diritto internazionale privato al fine di raggiungere specifici obiettivi di politica legislativa possa essere apprezzata anche sotto il profilo delle norme sulla competenza giurisdizionale, le quali sembrano chiamate a svolgere un ruolo essenziale nel raggiungimento di simili obiettivi. E così, sebbene la concezione tradizionale consideri l'esercizio della giurisdizione una manifestazione del potere dello Stato e, dunque, un attributo della sovranità dello stesso nei suoi rapporti con gli altri ordinamenti, in base all'impostazione da ultimo richiamata le norme sulla competenza giurisdizionale potrebbero essere impiegate per contribuire all'assolvimento di funzioni ulteriori, e non sarebbero, pertanto, riducibili entro i limiti della sola necessità di definire la portata dei poteri esercitati dallo Stato.¹⁷⁹ In base all'impostazione tradizionale, che ricostruisce la competenza giurisdizionale in termini di supremazia-soggezione, la nozione di giurisdizione si fonda, infatti, sul principio di territorialità, in virtù del quale l'utilizzo dei propri poteri da parte dello Stato è ammissibile soltanto quando sia riscontrabile un elemento in grado di confermare l'esistenza di un sufficiente attaccamento tra la controversia e il territorio, poiché soltanto in questo modo potrebbe dirsi giustificato l'esercizio della sovranità.¹⁸⁰

Come è da tempo rilevato in dottrina, una simile impostazione sarebbe, infatti, oramai messa in crisi dalle mutate dinamiche sociali, che hanno imposto un ripensamento circa l'individuazione dei criteri di giurisdizione più idonei a fondare la competenza dei tribunali di un dato ordinamento. La facilità con cui le persone possono spostarsi tra un Paese e la smaterializzazione delle interazioni a livello personale e commerciale – le quali sono oramai possibili anche indipendentemente dalla simultanea presenza fisica di due o più soggetti in un determinato luogo – suggerisce l'adozione di

¹⁷⁸ In questo senso, cfr. MILLS, *Connecting Public and Private International Law* cit., p. 26, secondo cui «within the discipline of private international law, there are a range of policy goals which have been developed, (...) (a)nd importantly, a number of these policies are themselves international in their scope and conception. (...) To put these policy goals another way, private international law has long been concerned, among other things, with facilitating cross-border activity by coordinating the peaceful coexistence of sovereign states, striving to reduce the 'conflict of laws' between them».

¹⁷⁹ In questo senso, cfr. FRANZINA, *The Changing Face of Adjudicatory Jurisdiction* cit., p. 173.

¹⁸⁰ Per una definizione di territorio e una sintetica disamina dei principali aspetti connessi al tema della territorialità dell'ordinamento, cfr. BISCARETTI DI RUFFIA, *Territorio dello Stato*, in *Enc. dir.*, Milano, 1992, p. 333 ss.

criteri che, seppur fondati su fattori più tenui e meno stabili nel loro attaccamento al territorio, riflettano comunque un qualche attaccamento tra la fattispecie e un dato ordinamento, consentendo di giustificare l'esercizio della giurisdizione da parte delle autorità statali.¹⁸¹

Secondo parte della dottrina sarebbe in atto, dunque, un radicale mutamento rispetto al modo di percepire la giurisdizione internazionale, la quale appare chiamata – oramai – a confrontarsi non solo con la sovranità dello Stato, ma anche con l'esigenza di assicurare l'effettiva realizzazione degli interessi sostanziali delle parti, che, come rilevato,¹⁸² sotto il profilo della *adjudicatory jurisdiction* sono in particolare riconducibili alle nozioni di «accesso alla giustizia» e di «rimedio effettivo».¹⁸³ L'opportunità di un simile mutamento sembrerebbe peraltro giustificata proprio dalla richiamata emersione di fenomeni correlati al progresso scientifico e tecnologico, i quali pongono nuovi ostacoli al raggiungimento dei summenzionati obiettivi, contribuendo al superamento della concezione secondo la quale l'esercizio della giurisdizione presupporrebbe in ogni caso una stretta connessione di carattere territoriale tra la

¹⁸¹ In argomento, per tutti, cfr. BIAVATI, *Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto*, Milano, 1997, spec. p. 115 ss., il quale mette a confronto l'impostazione tradizionale della giurisdizione, fondata sul principio di territorialità, con il concetto di «delocalizzazione della giurisdizione», in base al quale l'esercizio della giurisdizione persegue l'obiettivo di «garantire al lavoro di risoluzione delle liti un'autentica efficacia, pur prescindendo dalla base territoriale di esercizio della sovranità». Pur vero ciò, le norme sulla competenza giurisdizionale devono comunque assicurare che vi sia una connessione sufficiente tra la causa e il foro, la cui esistenza – come anche rilevato *supra* ai par. 4 e 5 del capitolo I – sembrerebbe annoverabile tra gli elementi costitutivi del principio del giusto processo, dal momento che l'adozione di titoli di giurisdizione poco (o per niente) prevedibili rischierebbe di recare pregiudizio agli interessi della parte convenuta. Pertanto, sebbene fenomeni quali la globalizzazione e la «smaterializzazione» delle interazioni sociali ed economiche comportino una sorta di azione espansiva – caratterizzata da una sempre maggiore apertura verso l'esterno (se non addirittura verso luoghi non fisici, come nel caso dello spazio digitale) e, in quanto tale, difficilmente conciliabile con la concezione territoriale della giurisdizione –, l'esercizio della giurisdizione deve comunque essere giustificato dalla sussistenza di un effettivo collegamento tra il giudice e la fattispecie. Sul punto, cfr. LUPOI, *Conflitti transnazionali di giurisdizione. Tomo I. Policies, metodi, criteri di collegamento*, Milano, 2002, pp. 115-117.

¹⁸² Cfr. in particolare il par. 4 del capitolo I.

¹⁸³ In argomento, cfr., in particolare, MILLS, *Rethinking Jurisdiction in International Law* cit., che ravvisa la necessità di provvedere a un ripensamento della nozione di giurisdizione, tanto nell'ambito del diritto internazionale pubblico, quanto in quello del diritto internazionale privato, poiché la concezione secondo la quale le questioni di competenza giurisdizionale sarebbero da risolversi alla luce del principio di territorialità, o comunque soltanto in presenza di qualche forma di «controllo» sull'individuo parte del processo, appare oramai messa in crisi dal maggior rilievo assunto dall'individuo sul piano internazionale, del quale è necessario tenere conto anche al momento della formulazione e dell'applicazione delle norme sulla competenza giurisdizionale. Cfr. anche FRANZINA, *The Changing Face of Adjudicatory Jurisdiction* cit., p. 174.

fattispecie e l'ordinamento¹⁸⁴ e aprendo parallelamente alla possibilità di ricorrere a criteri ispirati proprio all'esigenza di assicurare il perseguimento delle *policies* e degli obiettivi di carattere materiale di volta in volta individuati dal legislatore, tra i quali spicca proprio quello connesso all'esigenza di assicurare la promozione del diritto di accesso a strumenti di tutela effettiva.

Poiché il funzionamento delle norme sulla competenza giurisdizionale è subordinato all'attivazione dei titoli di giurisdizione in esse incardinati, la loro individuazione si rivela, dunque, un'operazione tutt'altro che priva di conseguenze sul piano sostanziale, considerato altresì che è anche attraverso l'esercizio della giurisdizione – o, per meglio dire, attraverso l'adozione delle norme deputate a disciplinare tale esercizio – che ciascun ordinamento definisce la portata degli obiettivi di carattere materiale da esso perseguiti.¹⁸⁵ L'attribuzione ai propri tribunali della competenza a decidere su una data controversia, mediante l'adozione di norme sulla giurisdizione *ad hoc*, esprime, infatti, l'interesse dell'ordinamento ad assicurare tutela a una determinata categoria di fattispecie, sebbene questo non comporti necessariamente l'applicazione della legge materiale del foro.¹⁸⁶

L'ampiezza dei titoli di giurisdizione utilizzati da un ordinamento riflette, dunque, l'interesse di ciascuno Stato a decidere nel merito una determinata controversia, non rilevando – in linea di massima – ai fini di tale operazione il parallelo interesse a regolare la medesima fattispecie che altri ordinamenti potrebbero eventualmente manifestare, ferma restando l'opportunità di provvedere a un coordinamento nelle

¹⁸⁴ In argomento, oltre alla dottrina già richiamata nel precedente capitolo, cfr. BUXBAUM, *Territory, Territoriality, and the Resolution of Jurisdictional Conflict*, in *Am. Journ. Comp. Law*, 2009, p. 631 ss.; MICHAELS, *Territorial jurisdiction after territoriality*, in SLOT, BULTERMAN (eds.), *Globalisation and Jurisdiction* cit., p. 105 ss.; SCHIFF BERMAN, *The Globalization of Jurisdiction*, in *Un. Pennsylvania Law Rev.*, 2002, p. 311 ss.

¹⁸⁵ In proposito, cfr. KOHL, *Territoriality and Globalization*, in ALLEN, COSTELLOE, FITZMAURICE, GRAGL, GUNTRIP (eds.), *The Oxford Handbook of Jurisdiction in International Law*, Oxford, 2019, p. 300 ss., spec. p. 303, secondo cui «the rules of jurisdiction are far from economically or politically neutral but internalize the socio-economic interests of states as body corporate themselves and on behalf of their domestic corporations».

¹⁸⁶ Cfr. FRANZINA, *The Changing Face of Adjudicatory Jurisdiction* cit., p. 171, che in proposito rileva che «(b)y affirming its jurisdiction, a State claims control over a portion of social reality. Entertaining a civil case is a meaningful act, both politically and socially. The assertion of jurisdiction signifies the willingness of the forum State to engage in the administration of the relationship at issue. The exercise of jurisdiction, regardless of whether the dispute is to be settled in accordance with the law of the forum or that of a foreign country, ranks among the most tangible expressions of a State's functions. The State's engagement in the administration of private relationships reinforces in fact the ties between the State itself and the individuals concerned. By gaining access to justice, those invoking a substantive right come to benefit from the forum State's force. The effective realisation of the right in question may depend on that».

ipotesi in cui una pluralità di ordinamenti si dichiara competente a decidere sulla controversia.

È anche alla luce di queste considerazioni che il diritto internazionale privato si dimostra uno strumento idoneo al perseguimento di obiettivi di carattere materiale,¹⁸⁷ poiché esso consente di adottare soluzioni in grado di risolvere i conflitti positivi di giurisdizione che potrebbero sorgere nelle materie rispetto alle quali la carenza – o addirittura l'assenza – di elementi di contatto significativi (così come anche la loro contemporanea presenza rispetto a più Stati) renda più complessa l'individuazione univoca dell'ordinamento competente a giudicare su una determinata controversia,¹⁸⁸ dovendosi in proposito rilevare come il carattere immateriale dei fattori di connessione potenzialmente rilevanti apra – con maggiore facilità – le porte a fenomeni di litispendenza.

Le considerazioni sin qui svolte con riferimento all'opportunità di ricorrere al diritto internazionale privato per realizzare obiettivi materiali non sembrano potersi confinare unicamente entro i limiti delle norme di carattere internazionalprivatistico adottate a livello nazionale. La materia in esame, infatti, può contribuire al perseguimento di simili finalità anche ove proiettata sul piano sovranazionale e, per quello che interessa in questa sede, su quello dell'ordinamento dell'Unione europea.

A tal proposito, si è già fatto cenno a come il diritto internazionale privato, nella sua naturale funzione di strumento volto a garantire il coordinamento tra ordinamenti differenti, risponda all'esigenza di assicurare il raggiungimento di determinati obiettivi di carattere materiale (in particolare quello dell'armonia delle soluzioni), la cui realizzazione non potrebbe essere realisticamente assicurata facendo esclusivo ricorso a norme di diritto materiale.¹⁸⁹ Simili finalità non sono, infatti, una prerogativa esclusiva della legislazione interna, soprattutto ove si consideri che esse possono essere realizzate più efficientemente promuovendo la cooperazione tra Stati nell'ambito di

¹⁸⁷ Cfr. PICONE, *Norme di diritto internazionale privato e norme materiali del foro*, Napoli, 1971.

¹⁸⁸ In questo senso, cfr. LUTZI, *Private International Law Online* cit., spec. p. 49 ss.

¹⁸⁹ Il dato è evidenziato, tra gli altri, da KOHLER, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e il diritto internazionale privato comunitario*, in PICONE (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004, p. 65 ss., che, riferendosi alle norme in materia di conflitti di leggi, ha chiarito che «(l)a vera sfida per il legislatore comunitario consiste nella formulazione di una politica per il diritto internazionale privato comunitario. Si è già chiarito che a una tale sfida non ci si può sottrarre provvedendo ad una unificazione delle norme sostanziali, per quanto estesa, né screditando il diritto internazionale privato come oscura materia marginale, la cui osservanza non può essere pretesa dai cittadini comunitari e che è condannata a scomparire per il solo fatto che i giudici non sarebbero in grado di applicare correttamente il diritto straniero» (p. 86).

organizzazioni internazionali.¹⁹⁰ Del resto, la stessa adozione della Convenzione di Bruxelles del 1968 e, più in generale, il trasferimento all'Unione delle competenze in materia di diritto internazionale privato, rispondono dichiaratamente all'esigenza di garantire il raggiungimento di specifici interessi – identificabili, in particolare, nella necessità di promuovere lo sviluppo e il buon funzionamento del mercato interno –, la cui realizzazione era direttamente collegata all'adozione di strumenti uniformi sul piano internazionalprivatistico.¹⁹¹

Al fine di contribuire al raggiungimento di simili obiettivi, nell'ambito della Convenzione di Bruxelles si è optato per l'adozione del criterio del domicilio del convenuto, la cui presenza all'interno del mercato comune europeo è, salvo alcune rilevanti eccezioni, condizione necessaria ai fini dell'applicazione delle norme in materia di competenza giurisdizionale, le quali lasciano invece il passo all'applicazione delle norme degli Stati membri quando la parte convenuta sia domiciliata fuori dall'Unione europea. Una simile distinzione opera, tuttavia, soltanto con riferimento alle norme sulla giurisdizione, dal momento che, per contro, le disposizioni che scandiscono il regime agevolato di circolazione delle decisioni si applicano a tutti i provvedimenti resi dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri e, dunque, anche a quelli che, in ragione della presenza del domicilio del convenuto all'esterno dell'Unione, siano stati resi sulla base delle norme di diritto internazionale privato nazionale.

Sebbene l'opportunità di attribuire maggior considerazione alle relazioni con gli Stati terzi sia stata evidenziata sin dagli albori del diritto internazionale privato «comunitario»,¹⁹² l'impostazione inaugurata con la Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata mantenuta anche nel regolamento (CE) n. 44/2001 e, successivamente, nel

¹⁹⁰ In questo senso, cfr. FRANZINA, *The Changing Face of Adjudicatory Jurisdiction* cit., p. 179, secondo cui «(t)he efforts deployed towards the harmonisation of the law of adjudicatory jurisdiction indicate that, with increasing frequency, States regard adjudication as an important tool for the pursuit of shared goals and the governance of common concerns, such as the proper functioning of a region's internal market, the effective protection of cultural heritage, the prevention of, and reparation for, marine pollution or the realisation of the best interests of children».

¹⁹¹ Cfr. Corte di giustizia, sentenza 6 ottobre 1976, in causa 12/76, *Industrie Tessili Italiana Como c. Dunlop AG*, in *Raccolta*, 1976, p. 1473, par. 9. Sul punto, cfr. MEEUSEN, *European private international law and the challenges of globalisation* cit., pp. 80-81.

¹⁹² Si vedano in proposito le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 che, nel delineare il quadro degli interventi necessari a favorire la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ha evidenziato come tale obiettivo non possa prescindere dall'adozione, da parte dell'Unione, di specifiche azioni effettuate nell'ambito delle sue relazioni esterne (par. 59).

regolamento (UE) n. 1215/2012. Come si avrà modo di precisare, la competenza residuale degli Stati membri con riferimento alle fattispecie collegate a Paesi terzi – oltre a sollevare alcune riflessioni alla luce del principio di non discriminazione – rischia di avere delle ripercussioni sul funzionamento del mercato interno e, conseguentemente, non può escludersi l’opportunità di un futuro ripensamento dell’impostazione in esame.¹⁹³

2. Il diritto internazionale privato dell’UE in materia civile e commerciale continua, dunque, a comprendere nel proprio ambito applicativo tendenzialmente soltanto le controversie che vedano la parte convenuta domiciliata in uno degli Stati membri, disinteressandosi dell’ubicazione del domicilio delle parti soltanto rispetto ai profili del riconoscimento e dell’esecuzione. Nonostante una simile soluzione appaia coerente con l’esigenza di non ostacolare il funzionamento del mercato interno rimettendo la circolazione delle decisioni all’interno dell’Unione alle differenti discipline nazionali, l’adozione di uno strumento universale – idoneo a essere pacificamente applicato non solo con riferimento alle controversie intra-comunitarie, ma in generale anche rispetto a quelle che vedano le parti convenute domiciliate in Stati terzi – sembrerebbe peraltro coerente con la crescente tendenza del diritto dell’Unione a regolare determinati settori, ritenuti di particolare interesse, attraverso norme destinate a trovare applicazione anche al di fuori dei confini degli Stati membri.¹⁹⁴ L’ordinamento dell’Unione sembra aver progressivamente acquisito, infatti, un potere normativo attraverso il quale è in grado di disciplinare – in maniera più o meno esplicita – non soltanto le condotte genuinamente intra-comunitarie, ma anche quelle che pure presentino significativi elementi di contatto con uno Stato terzo.¹⁹⁵

¹⁹³ Sul punto si tornerà *funditus* nelle pagine conclusive del presente studio.

¹⁹⁴ Per una disamina dei principali ambiti nei quali la richiamata tendenza del diritto dell’Unione può essere più comunemente apprezzata, cfr., per tutti, CREMONA, SCOTT (eds.), *EU Law Beyond EU Borders: The Extraterritorial Reach of EU Law*, Oxford, 2019.

¹⁹⁵ Sono oramai numerosi gli studi intesi a definire la portata del diritto materiale dell’Unione europea. Tra i principali contributi in materia, senza alcuna pretesa di esaustività, cfr. BRADFORD, *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*, New York, 2020; DE WITTE, THIES, *Why Choose Europe? The Place of the European Union in the Architecture of International Legal Cooperation*, in VAN VOOREN, BLOCKMANS, WOUTERS (eds.), *The EU’s Role in Global Governance*, Oxford, 2013, p. 23 ss.; SCOTT, *Extraterritoriality and Territorial Extension in EU Law*, in *Am. Journ. Comp. Law*, 2014, p. 87 ss.; EAD., *The New EU «Extraterritoriality»*, in *Common Market Law Rev.*, 2014, p. 1343 ss.; YOUNG, *The European Union as a global regulator? Context and comparison*, in *Journ. Eur. Public Policy*, 2015, p. 1233 ss. Inoltre, seppur non con esclusivo riferimento alla portata extraterritoriale del diritto dell’Unione, bensì in una prospettiva di comparazione con la medesima tendenza riscontrabile

Come rilevato in dottrina, infatti, nell'ambito del diritto materiale dell'UE è oramai invalsa la pratica di ricorrere a criteri che, in virtù del loro carattere eminentemente non territoriale o della loro attuazione in via estensiva, consentono di promuovere l'applicazione delle norme UE anche rispetto a fattispecie che, stante l'apparante carenza di un manifesto collegamento con il territorio comunitario, sembrerebbero *prima facie* escluse dal loro perimetro applicativo.¹⁹⁶ Vale la pena evidenziare, peraltro, che la promozione su scala globale dei valori e degli standard comunitari attraverso l'adozione di norme idonee ad applicarsi – in determinate circostanze – anche fuori dai confini degli Stati membri induce, talvolta, i Paesi terzi a introdurre all'interno della propria legislazione nazionale norme analoghe a quelle adottate dal legislatore dell'UE. In questo modo, i valori e gli standard europei vengono «spontaneamente» esportati fuori dall'Unione europea e divengono applicabili, negli Stati terzi, anche rispetto a fattispecie puramente domestiche.¹⁹⁷

in altri ordinamenti giuridici, cfr. GILARDI, *Transnational Diffusion: Norms, Ideas, and Policies*, in CARLSNAES, RISSE, SIMMONS (eds.), *Handbook of International Relations*, London, 2012, p. 453 ss.; ZERK, *Extraterritorial Jurisdiction: Lessons from the Business and Human Rights Sphere from Six Regulatory Areas*, in *Corporate Social Responsibility Initiative. Working Paper No. 59*, 2010 (reperibile al sito https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/programs/cri/files/workingpaper_59_zerk.pdf). Si veda, inoltre, lo studio commissionato dalla Commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo (AFET), *The extraterritorial effects of legislation and policies in the EU and US*, del 16 maggio 2012 (reperibile al sito [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2012/433701/EXPO-AFET_ET\(2012\)433701_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2012/433701/EXPO-AFET_ET(2012)433701_EN.pdf)).

¹⁹⁶ In proposito, appare opportuno osservare come in dottrina si sia venuta a tracciare – all'interno del fenomeno in esame – una distinzione tra i casi di vera e propria extraterritorialità, ovvero quelli in cui l'applicazione del diritto dell'Unione prescinde dall'esistenza di una qualsiasi collegamento di natura territoriale con uno Stato membro, e quelli di estensione territoriale, nei quali l'applicazione della pertinente normativa UE, pur essendo sollecitata sulla base di una qualche collegamento territoriale con l'Unione europea, finisce con l'interessare anche condotte o situazioni collegate con uno o più Stati terzi. In questo senso, cfr. SCOTT, *Extraterritoriality and Territorial Extension in EU Law* cit. A tale riguardo, conviene sin da subito chiarire, in ogni caso, che ricondurre i possibili *jurisdictional triggers* in una categoria o nell'altra non è sempre un'operazione dall'esito pacifico. In particolare, non vi è uniformità di vedute circa la corretta qualificazione della c.d. «dottrina degli effetti», in virtù della quale un dato ordinamento avrebbe giurisdizione rispetto a quelle condotte che, seppur integralmente tenutesi all'estero, hanno comunque prodotto i propri effetti all'interno del suo territorio. Infatti, sebbene la *effects-based jurisdiction* presupponga l'integrale extraterritorialità della condotta rilevante, essa – come si preciserà meglio *infra* nelle successive pagine del presente paragrafo – è stata talvolta ricondotta nell'ambito dell'esercizio territoriale della giurisdizione, di cui essa rappresenterebbe, dunque, un'estensione. In questo senso, cfr. *Amicus Curiae Brief by the European Commission on Behalf of the European Union in Support of Neither Part in the Case of Kiobel et al. v. Royal Dutch Petroleum et al.*, pp. 10-11 (reperibile al sito <https://harvardhumanrights.files.wordpress.com/2012/10/european-commission-on-behalf-of-the-european-union-revised.pdf>), in cui si evidenzia che «the validity of this so-called effects doctrine as a matter of international law is subject to substantial controversy». Sul punto, cfr. SCOTT, *The Global Reach of EU Law*, in CREMONA, SCOTT (eds.), *EU Law Beyond EU Borders* cit., p. 23.

¹⁹⁷ A tal proposito, è opportuno rilevare che il fenomeno in esame, denominato «Brussels effect», non è apprezzabile unicamente quando uno Stato terzo decida di incorporare all'interno della propria

Alla luce di queste brevi premesse, conviene sin da subito precisare che, sebbene la Corte di giustizia si sia pronunciata espressamente sulla legittimità dell'applicazione *lato sensu* extraterritoriale del diritto dell'Unione soltanto con riferimento al diritto europeo della concorrenza,¹⁹⁸ essa è cionondimeno tornata sulla questione – seppure talvolta in maniera meno esplicita – anche con riferimento ad altri settori del diritto UE, rispetto ai quali si è talvolta presentata la necessità di chiarire se determinati strumenti adottati in tali ambiti erano idonei a ricomprendere nel proprio spazio applicativo anche quelle fattispecie che, in virtù dei soggetti coinvolti o del luogo in cui la condotta rilevante era stata tenuta, dimostravano un particolare collegamento con uno Stato terzo.¹⁹⁹

Pur non essendo certamente questa la sede per un'approfondita analisi degli strumenti di diritto materiale che rivelano un'attitudine a essere applicati anche fuori dai

legislazione domestica norme analoghe a quelle adottate dal legislatore dell'Unione (*de jure Brussels effect*). Esso è altresì riscontrabile, infatti, anche in tutte quelle ipotesi in cui le imprese situate in Stati terzi – che in virtù della portata globale di determinate norme dell'Unione siano tenute a conformarsi agli standard UE quando producono beni per il mercato comunitario – decidono spontaneamente di adottare tali standard anche nell'ambito della produzione di beni destinati al mercato nazionale o a quello di uno Stato terzo (*de facto Brussels effect*). In argomento, cfr. BRADFORD, *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World* cit. Sui modi in cui le norme dell'Unione incidono sul contenuto e sull'interpretazione del diritto materiale dei Paesi terzi, nelle ipotesi in cui questo debba essere applicato nei confronti di persone (fisiche o giuridiche) UE, cfr. anche YOUNG, *The European Union as a global regulator* cit., p. 1236 ss.

¹⁹⁸ Si avrà modi di tornare sul punto *infra* alla nota 208.

¹⁹⁹ E così, per esempio, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 3 del 5 gennaio 2005, p. 1 ss., trova applicazione anche con riferimento ai trasporti di animali di allevamento che – seppur iniziati sul territorio dell'Unione – proseguano anche fuori dal territorio comunitario (23 aprile 2015, in causa C-424/13, *Zuchtvieh-Export GmbH c. Stadt Kempten*, in *Raccolta generale*). A tale proposito giova peraltro rilevare che la Corte è giunta a una simile affermazione nonostante l'avvocato generale Bot avesse espresso delle conclusioni di segno opposto. Quest'ultimo – pur ammettendo la necessità di interpretare lo strumento in esame in modo tale da attribuirgli la più ampia estensione geografica possibile, così da preservare il suo effetto utile – aveva ritenuto, infatti, che soltanto un intervento legislativo *ad hoc* potesse dar luogo all'applicabilità del regolamento anche rispetto alle porzioni di viaggio tenutesi fuori dal territorio dell'Unione (par. 94-95). Sul punto, cfr. SCOTT, *The Global Reach of EU Law* cit., pp. 35-36, che rileva come la richiamata giurisprudenza della Corte – pur non affrontando direttamente la questione relativa alla legittimità dell'applicazione, per così dire, extraterritoriale del diritto dell'Unione – consenta di scorgere, rispetto a questi profili, un atteggiamento permissivo, tale per cui è possibile concludere che, secondo i giudici di Lussemburgo, «no presumption against territorial extension operates in EU law». Un'analogha soluzione è stata accolta anche rispetto ad altri strumenti che, in virtù delle peculiari *policies* sottese alla loro adozione, finivano con l'applicarsi anche a soggetti non UE, sebbene in tali casi la Corte abbia evidenziato come l'estensione della portata applicativa di simili norme fosse per la verità giustificata dalla presenza di fattori di connessione di tipo territoriale tra la fattispecie e l'Unione europea. Sul punto si tornerà *funditus* alla nota 212.

confini degli Stati membri,²⁰⁰ basti qui osservare che – sebbene il fenomeno in esame sia talvolta comunemente ricondotto sotto la nozione di «extraterritorialità» – l'estensione dell'ambito applicativo del diritto materiale dell'Unione a fattispecie esterne alla stessa viene generalmente assicurata attraverso l'operare di due differenti meccanismi, soltanto il primo dei quali sembrerebbe produrre effetti propriamente extraterritoriali.

L'ampiamiento della portata delle norme dell'UE può essere perseguito, in primo luogo, facendo ricorso a criteri di collegamento idonei a ricomprendere al proprio interno anche quelle situazioni che, seppur territorialmente non connesse con l'Unione europea, presentino un qualche elemento di contatto che giustifichi la loro attrazione sotto l'ombrello applicativo del diritto dell'Unione. Una simile circostanza è stata inizialmente riscontrata con riferimento a fattori di connessione, per così dire, «classici», quali, in particolare, il possesso della cittadinanza di uno Stato membro,²⁰¹ attraverso il quale è possibile assicurare l'applicazione di un determinato strumento giuridico pur prescindendo dalla presenza di ulteriori elementi di contatto con il territorio dell'Unione europea. Infatti, una norma che ponga degli obblighi in capo ai propri cittadini – siano esse persone fisiche o giuridiche – è generalmente suscettibile di

²⁰⁰ Per un'approfondita disamina dei principali ambiti in cui l'applicazione del diritto UE fuori dai confini dell'ordinamento dell'Unione può essere maggiormente apprezzata, si rinvia alla dottrina e allo studio citati alla nota 194e alla nota 195.

²⁰¹ Sulla nazionalità quale criterio giurisdizionale che si affianca – separandosene – dalla giurisdizione fondata sulla territorialità, cfr. LOWE, *Jurisdiction*, in EVANS (ed.), *International Law*, 2003, p. 339, che rileva che «States have an undisputed right to extend the application of their laws to their citizens (that is, those who have the nationality of the State), wherever they may be. This type of jurisdiction has a longer history than jurisdiction based upon the territorial principle». L'utilizzo del criterio della cittadinanza nell'ambito del diritto dell'Unione impone, tuttavia, alcune precisazioni. In primo luogo, occorre rammentare che il possesso della cittadinanza dell'Unione consegue a quello della nazionalità di uno Stato membro (art. 20 par. 1 TFUE), il cui acquisto è regolato dal diritto interno di ciascun ordinamento. L'utilizzo della cittadinanza quale criterio volto a scandire l'applicazione di una determinata norma dell'Unione è idoneo a ricomprendere, inoltre, tanto le persone fisiche che quelle giuridiche. L'art. 54 TFUE statuisce, infatti, che «(l)e società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri» (par. 1) e chiarisce, a tal proposito, che per «società» devono intendersi tutte le persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico e privato che perseguano uno scopo lucrativo (par. 2). Sul punto, cfr. SCOTT, *The New EU «Extraterritoriality»* cit., pp. 1351-1353. L'applicazione di una norma dell'Unione che faccia riferimento a un simile criterio presuppone, pertanto, il rinvio alle norme nazionali di ciascuno Stato in materia di cittadinanza, che in questo modo finiscono per integrare la disciplina UE, modellandone le condizioni di applicabilità e, conseguentemente, le potenzialità in termini di applicazione extraterritoriale, dovendosi in proposito rilevare come la Corte di giustizia abbia chiarito come tale competenza nazionale debba comunque essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario (7 luglio 1992, in causa C-369/90, *Mario Vicente Micheletti e a. c. Delegación del Gobierno en Cantabria*, in *Raccolta*, 1992, p. I-4239 ss., par. 10).

avere una portata globale, poiché la sua applicazione non terrebbe conto del fatto che tali cittadini si trovino entro i confini dell'ordinamento o meno, dovendosi in proposito rilevare che un'interpretazione estensiva della nozione di cittadinanza consentirebbe di attrarre nell'ambito applicativo del diritto dell'Unione un ampio numero di fattispecie, in particolare quelle concernenti le imprese straniere sussidiarie di multinazionali UE.²⁰²

A tale criterio se ne affiancano altri, di più recente introduzione, che parimenti permettono di promuovere l'applicazione del diritto dell'Unione anche rispetto a situazioni prevalentemente collegate con Paesi terzi, consentendo, ad esempio, di assoggettare alla disciplina euro-unitaria anche i contratti che una parte di uno Stato terzo decida di concludere all'estero con un cittadino di uno Stato membro o comunque con una persona ivi residente.²⁰³ Tuttavia, poiché simili ipotesi presuppongono sempre un nesso con una persona – fisica o giuridica – che sia in qualche modo collegata all'ordinamento dell'Unione, esse finiscono con l'essere ricondotte, in via indiretta, al

²⁰² In proposito, cfr. SCOTT, *The Global Reach of EU Law* cit., p. 23, che fa riferimento alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 176 del 27 giugno 2013, p. 338 ss., le cui norme in materia di politiche di remunerazione operano «a livello di gruppo, di impresa madre e filiazioni, comprese quelle site nei centri finanziari offshore» (art. 92 par. 1) e, pertanto, le pertinenti norme dello strumento in esame si applicano anche al personale impiegato nelle filiali e nelle sussidiarie di imprese dell'Unione site in Stati terzi. Si veda altresì la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 141 del 5 giugno 2015, p. 73 ss. (modificata tramite la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, *ivi*, n. L 156 del 19 giugno 2018, p. 43 ss.) che richiede alle filiali e alle sussidiarie di imprese dell'Unione site in Stati terzi di applicare – ove possibile – gli standard imposti dal diritto dell'UE (considerando n. 48). Sul punto, cfr. CREMONA, *Extending the Reach of EU Law: The EU as an International Legal Actor*, in CREMONA, SCOTT (eds.), *EU Law Beyond EU Borders* cit., p. 105.

²⁰³ Si veda, ad esempio, il regolamento (UE) n. 648/2012 del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 201 del 27 luglio 2012, p. 1 ss., che prevede che gli obblighi di compensazione relativi ai contratti OTC disciplinati dallo strumento in esame sussistano non solo nel caso in cui il contratto sia stato concluso con «un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe sottoposto all'obbligo di compensazione se fosse stabilito nell'Unione» (art. 4 par. 1 lett. *a(iv)*), ma anche ove tale contratto sia stato concluso «tra due soggetti stabiliti in uno o più paesi terzi che sarebbero sottoposti all'obbligo di compensazione se fossero stabiliti nell'Unione, purché il contratto abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l'elusione delle disposizioni del presente regolamento» (art. 4 par. 1 lett. *a(v)*). Sul punto, cfr. SCOTT, *The Global Reach of EU Law* cit., p. 24.

criterio della nazionalità, il quale sembrerebbe rappresentare, in definitiva, l'unico criterio dalla portata pacificamente extraterritoriale.²⁰⁴

Come si è avuto modo di accennare,²⁰⁵ l'allargamento della portata applicativa del diritto UE verso l'esterno non è promosso unicamente attraverso l'utilizzo di criteri che prescindono dall'attaccamento territoriale della fattispecie con l'ordinamento dell'Unione e che, pertanto, possono considerarsi avere una natura, per così dire, oggettivamente extraterritoriale. Più frequenti appaiono, infatti, le ipotesi nelle quali l'applicazione delle norme UE con riferimento a fattispecie che presentano elementi di estraneità rispetto all'ordinamento dell'Unione è innescata dalla sussistenza di una qualche connessione di tipo territoriale con l'Unione europea stessa, la quale giustificerebbe l'estensione dell'ambito applicativo del diritto UE anche rispetto a condotte tenute in uno Stato terzo da soggetti che – in virtù della loro cittadinanza, del loro domicilio o della loro residenza – non vi sarebbero automaticamente ricompresi.²⁰⁶ Tali situazioni sembrano potersi ricondurre alla c.d. «dottrina degli effetti»,²⁰⁷ la quale – sviluppatasi in origine nell'ambito del diritto europeo della concorrenza²⁰⁸ – è stata

²⁰⁴ In questo senso, cfr. SCOTT, *The Global Reach of EU Law* cit., p. 24, secondo la quale «...it remains relatively rare to find examples of extraterritoriality in EU law (other than those relying upon the normally uncontroversial category of nationality jurisdiction)...». In dottrina, la qualificazione di altri fattori di collegamento come territoriali o meno è, infatti, tutt'altro che pacifica. A tal proposito, basti pensare, ad esempio, alla giurisdizione rispetto a condotte che siano state perpetrate all'estero da persone che si trovino, tuttavia, entro i confini dell'ordinamento in un dato momento. Un simile criterio è considerato avere natura territoriale da certa parte della dottrina (cfr. EAD., *Extraterritoriality and Territorial Extension in EU Law* cit., pp. 91-92), laddove altri autori sono portati a concludere in favore della sua portata extraterritoriale (cfr. ZERK, *Extraterritorial Jurisdiction* cit., p. 15).

²⁰⁵ In proposito, cfr. *supra* alla nota 196.

²⁰⁶ Tale meccanismo è rinvenibile, ad esempio, nel regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 303 del 18 novembre 2009, p. 1 ss., che, nel delineare gli standard di tutela che devono essere assicurati al momento dell'uccisione degli animali da allevamento, non si limita a incidere sulle modalità di abbattimento perpetrate negli allevamenti che si trovano nell'Unione europea, dal momento che l'art. 12 del regolamento prevede che i medesimi standard debbano essere rispettati anche dagli allevatori dei Paesi terzi che intendano esportare le carni dei propri animali all'interno del mercato dell'UE. Sul punto, cfr. SCOTT, *The Global Reach of EU Law* cit., pp. 24-25, che rileva come in questo caso l'applicazione della disciplina UE non possa considerarsi puramente extraterritoriale, poiché essa – pur estendendosi a condotte che si svolgono in Stati terzi (l'abbattimento di animali da allevamento) – è giustificata dalla presenza di un fattore di connessione territoriale con l'Unione europea (l'importazione delle carni all'interno dell'Unione). Per un'ampia disamina dei principi che possono essere ricavati dal diritto internazionale con riferimento alla materia della protezione degli animali e dei modi in cui le *policies* sottese alle richiamate esigenze di tutela possono modellare la portata territoriale delle pertinenti norme (nazionali e sovranazionali), cfr. BLATTNER, *Protecting Animals Within and Across Borders: Extraterritorial Jurisdiction and the Challenges of Globalization*, Oxford, 2019.

²⁰⁷ In proposito, cfr. *supra* alla nota 197.

²⁰⁸ Non intende certo essere questa la sede per approfondimenti sul tema della portata globale del diritto UE in materia di concorrenza. Basti qui osservare che, come anticipato *supra*, è soltanto in tale ambito che la giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di pronunciarsi esplicitamente sulla legittimità

successivamente utilizzata anche in altri settori nei quali, stante la *eadem ratio*, si è posto il problema di tutelare l'ordinamento dell'Unione da comportamenti che, pur trovando origine in Paesi terzi, si dimostrano comunque in grado di avere delle ripercussioni sul diritto dell'UE.²⁰⁹

Al di là del meccanismo impiegato al fine di assicurare l'ampiamiento della portata applicativa delle norme dell'Unione, è evidente come una simile tensione verso l'esterno sia sollecitata – *in primis* – dalla necessità di assicurare il perseguimento di obiettivi, per così dire, interni, quali, in particolare, la tutela della competitività delle imprese europee e, più in generale, il buon funzionamento del mercato unico. La previsione da parte del legislatore dell'Unione di oneri in capo alle sole imprese UE rischierebbe, infatti, di porre quest'ultime in una posizione di svantaggio rispetto a quelle che, pur essendo localizzate in Paesi terzi, operino anche all'interno del mercato europeo o si dimostrino comunque in grado di interferire con il corretto funzionamento dello stesso.²¹⁰

dell'applicazione (in senso lato) extraterritoriale del diritto dell'Unione. Nella sentenza del 25 marzo 1999, in causa T-102/96, *Gencor Ltd c. Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 1999, p. II-753 ss., il Tribunale ha infatti precisato che l'allora vigente regolamento (CEE) n. 4064/1989 del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. L 395 del 30 dicembre 1989, p. 13 ss., trovasse applicazione anche con riferimento alle concentrazioni tra imprese aventi sede fuori dalla Comunità europea qualora tali concentrazioni fossero in grado di produrre «un effetto immediato e sostanziale nella Comunità», essendo una simile circostanza giustificata «con riferimento al diritto internazionale pubblico» (par. 90). In argomento, cfr., per tutti, MONTI, *The Global Reach of EU Competition Law*, in CREMONA, SCOTT (eds.), *EU Law Beyond EU Borders* cit., p. 174 ss.

²⁰⁹ Un esempio può essere rinvenuto nella materia dei servizi finanziari, giacché l'art. 4 par. 1 lett. a(v), del già citato regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, che prevede che gli obblighi di compensazione relativi ai contratti OTC in esso disciplinati trovino applicazione – oltre che nelle ipotesi già richiamate alla nota 203 – anche ove tali contratti siano stati conclusi tra due soggetti stabiliti in uno o più paesi terzi che sarebbero sottoposti all'obbligo di compensazione se fossero stabiliti nell'Unione, purché i contratti abbiano effetti diretti, rilevanti e prevedibili nell'Unione o laddove tale obbligo sia comunque necessario od opportuno per evitare l'elusione delle disposizioni del regolamento stesso. Tale disposizione riflette la peculiare vocazione delle norme in materia di strumenti finanziari a essere applicate oltre i confini dell'ordinamento entro il quale sono state adottate e pare ispirata alla soluzione prescelta dal *Commodity Exchange Act* statunitense (7 U.S.C.) che, a seguito degli emendamenti introdotti nel 2010 con il *Wall Street Reform and Consumer Protection Act* (Pub.L. 111–203, H.R. 4173), prevede che le attività effettuate fuori dagli Stati Uniti siano comunque ricomprese nell'ambito applicativo dello strumento in esame quando tali attività (i) «have a direct and significant connection with activities in, or effect on, commerce of the United States», o (ii) «contravene such rules or regulations as the Commission may prescribe or promulgate as are necessary or appropriate to prevent the evasion of any provision of this Act that was enacted by the Wall Street Transparency and Accountability Act of 2010» (sec. 722.d). Per un raffronto tra la disciplina statunitense e quella dell'Unione, cfr. DAVIES, *Financial Stability and the Global Influence of EU Law*, in CREMONA, SCOTT (eds.), *EU Law Beyond EU Borders* cit., p. 146 ss., spec. pp. 165-169.

²¹⁰ Sul punto, cfr. BRADFORD, *The Brussels Effect*, in *Northwestern Un. Law Rev.*, 2012, p. 2 ss., spec. pp. 39-43.

La tutela del mercato interno non è, tuttavia, l'unico obiettivo che il legislatore intende perseguire attraverso l'estensione dell'ambito applicativo delle norme UE, dovendosi in proposito rilevare che la tendenza ad adottare misure dotate di una portata globale può essere giustificata dalla più generale necessità di assicurare la tutela dei cittadini dell'Unione – o delle persone ivi residenti – in specifici ambiti, ad esempio quello della digitalizzazione²¹¹ o quello del contrasto al cambiamento climatico,²¹² la cui regolamentazione, pur sottendendo in ogni caso valutazioni di ordine economico, solleva altresì ulteriori questioni, in particolare con riferimento alla tutela dei diritti

²¹¹ Come è stato rilevato in dottrina, il rapporto tra l'ordinamento dell'Unione europea e Internet è di reciproca influenza, giacché da un lato il diritto dell'Unione ha contribuito enormemente allo sviluppo delle tecnologie digitali in svariati settori e, dall'altro, Internet ha sollevato nuove questioni e posto nuove sfide con riferimento al problema dell'applicabilità del diritto UE fuori dai confini degli Stati membri. In questo senso, e in generale sul modo in cui la proiezione dei valori dell'Unione nell'ambito della regolamentazione del *web* determina la produzione di effetti anche fuori dai confini degli Stati membri, cfr. KUNER, *The Internet and the Global Reach of EU Law*, in CREMONA, SCOTT (eds.), *EU Law Beyond EU Borders* cit., p. 112 ss. A tal proposito, occorre altresì precisare che quando si parla di Internet e di digitalizzazione si fa riferimento a sistemi e fenomeni che sono in grado di impattare su numerosi ambiti del diritto. Tra le principali questioni che la regolamentazione di Internet solleva vi è, in particolare, quella della tutela della *privacy*. Su tale aspetto, con specifico riferimento ai profili di diritto internazionale privato nei rapporti tra l'Unione europea e gli Stati terzi, si tornerà *funditus* nel par. 4 del presente capitolo.

²¹² Sono numerose le iniziative promosse in seno all'Unione europea al fine di contrastare il fenomeno del cambiamento climatico e, più in generale, di assicurare la tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali all'interno dell'Unione. Come è stato evidenziato in dottrina, le misure adottate in tale ambito finiscono talvolta per avere un'estensione territoriale tale da imporre l'applicazione anche nei confronti di Stati terzi, come nel caso della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 327 del 13 gennaio 2009, p. 3 ss. Al fine di dare un contributo effettivo alla riduzione dell'effetto serra all'interno dell'Unione, lo strumento in esame include nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas nocivi anche le attività di trasporto aereo che si svolgono nell'UE, con la conseguenza che le sue norme finiscono con il trovare applicazione anche rispetto agli operatori degli Stati terzi i cui aeromobili partano da un aeroporto sito in uno Stato membro o ivi atterrino. Come anticipato *supra* alla nota 199, la Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della direttiva e sulla sua applicabilità (*lato sensu*) extraterritoriale, ne ha rilevato la compatibilità con le norme di diritto internazionale consuetudinario (e in particolare con i principi di sovranità e di territorialità) – evidenziando che essa può trovare applicazione soltanto con riferimento a quei velivoli che si trovino fisicamente presenti nel territorio dell'Unione (sentenza del 21 dicembre 2011, in causa C-366/10, *Air Transport Association of America e a. c. Secretary of State for Energy and Climate Change*, in *Raccolta*, 2011, p. I-13755 ss., spec. par. 125) – ed è in questo modo giunta a escludere che i suoi effetti, considerati esorbitanti, fossero illegittimi. Pur vero ciò, in dottrina è stato rilevato come, attraverso lo strumento in esame, il legislatore dell'Unione abbia imposto di tenere in considerazione anche condotte e circostanze che possono aver luogo in uno Stato terzo, le quali sono in questo modo attratte sotto l'ombrello applicativo del diritto dell'UE, indipendentemente dalla sussistenza della richiamata connessione territoriale scaturente dalla presenza fisica del velivolo straniero all'interno dell'Unione. Infatti, al fine di individuare il numero di quote che un operatore del settore aereo dovrà restituire, dovranno essere considerate tutte le emissioni prodotte nel corso della tratta che ha avuto origine o conclusione all'interno dell'UE, comprese le porzioni di viaggio che hanno avuto luogo all'esterno della stessa. In questo senso, cfr. SCOTT, *Extraterritoriality and Territorial Extension in EU Law* cit., pp. 96-98.

fondamentali, che rappresenta un obiettivo codificato nel diritto primario dell'Unione.²¹³ Si tratta, peraltro, di fenomeni che, a causa della loro intrinseca immaterialità o della loro natura di problemi di portata globale, non sono riconducibili con facilità entro i confini geografici di un singolo ordinamento giuridico e, pertanto, si sottraggono in tutto o in parte alle logiche del principio di territorialità,²¹⁴ rischiando altresì di dar luogo a conflitti di giurisdizione ogni qualvolta le medesime situazioni appaiano idonee a essere ricomprese nell'ambito applicativo di strumenti giuridici adottati da ordinamenti differenti.²¹⁵

Appaiono dunque sempre più numerosi gli ambiti nei quali il legislatore dell'Unione – nell'esercizio dei suoi *regulatory powers* – interviene mediante l'adozione di norme materiali dotate di una portata globale e, come tali, destinate ad applicarsi anche in Stati terzi. Come rilevato, questa tendenza risponde a una precisa

²¹³ Cfr. KUNER, *The Internet and the Global Reach of EU Law* cit., pp. 122-123.

²¹⁴ In argomento, con specifico riferimento alla tutela della *privacy* all'interno dell'Unione europea, cfr. SALUZZO, *The Principle of Territoriality in EU Data Protection Law*, in NATOLI, RICCARDI (eds.), *Borders, Legal Spaces and Territories in Contemporary International Law*, Cham, 2019, p. 121 ss.

²¹⁵ Il riconoscimento della legittimità della dottrina degli effetti e la sua contestuale predilezione, in determinati ambiti, rispetto alla c.d. giurisdizione territoriale comportano, infatti, il rischio che più di un ordinamento abbia un interesse a disciplinare, mediante l'adozione di norme di diritto materiale, certe condotte. Si pone dunque il problema di individuare i parametri cui un dato ordinamento deve far riferimento al fine di tracciare i limiti entro i quali l'esercizio dei propri *regulatory powers* possa essere considerato legittimo anche in presenza di un analogo *regulatory interest* in capo a un altro ordinamento giuridico. In proposito occorre osservare che il diritto internazionale non sembra porre veri e propri limiti in questo senso. Per tale motivo – una volta riconosciuto che una determinata condotta ha prodotto i propri effetti entro i confini di un determinato Stato, che ha dunque maturato un interesse a regolare la fattispecie attraverso l'applicazione del proprio diritto materiale – la risoluzione degli eventuali conflitti nascenti dalla simultanea sussistenza di un simile interesse all'interno di altri ordinamenti potrebbe essere risolta soltanto facendo riferimento a nozioni di *soft law*, quali la reciprocità, la ragionevolezza o la *comity* internazionale. Simili conclusioni apparivano peraltro suggellate nel *Restatement (Third) on Foreign Relations Law of the United States* del 1987, la cui sec. 403 precisava espressamente che l'esercizio della c.d. «jurisdiction to prescribe» rispetto a persone o condotte collegate con un altro Stato poteva considerarsi ammissibile all'esito di un giudizio di ragionevolezza che tenesse conto di determinati parametri individuati in modo non tassativo, tra cui anche l'esistenza e l'intensità del parallelo interesse dell'altro Stato a regolare la medesima questione. Diversamente, il *Restatement (Fourth) on Foreign Relations Law of the United States* del 2018 – la rilevanza delle cui soluzioni non pare confinabile unicamente entro i confini degli USA (in questo senso, cfr. ROORDA, RYNGAERT, *Public International Law Constraints on the Exercise of Adjudicatory Jurisdiction in Civil Matters*, in FORLATI, FRANZINA (eds.), *Universal Civil Jurisdiction* cit., p. 75) – ha assunto a questo riguardo una posizione meno nitida. Infatti, sebbene il fatto che la sec. 405 del documento da ultimo richiamato rechi la rubrica «reasonableness in interpretation», suggerendo una certa continuità con le soluzioni accolte nello strumento precedente e confermando la centralità dei parametri di *soft law* (in particolare della *comity*) nella risoluzione dei conflitti di giurisdizione, il *Fourth Restatement* esclude che la ragionevolezza dell'applicazione extraterritoriale del diritto materiale possa essere valutata sulla base di un'analisi «caso per caso». Per un'articolata analisi dello strumento in esame e per gli opportuni riferimenti alla giurisprudenza statunitense in materia, cfr. BUXBAUM, MICHAELS, *Reasonableness as a Limitation on the Extraterritorial Application of U.S. Law*, in STEPHAN, CLEVELAND (eds.), *The Restatement and Beyond: The Past, Present, and Future of U.S. Foreign Relations Law*, Oxford, 2020, p. 283 ss.

scelta politica che è a sua volta dettata dal fatto che, talvolta, il raggiungimento di determinati obiettivi di carattere materiale all'interno dell'Unione può essere effettivamente perseguito soltanto attraverso l'adozione di misure il cui rispetto non si imponga soltanto entro i confini degli Stati membri. Attraverso l'adozione di norme destinate ad applicarsi oltre i propri limiti geografici, o comunque rispetto a fattispecie che presentino un forte collegamento con uno Stato terzo, l'Unione finisce inoltre con l'assumere il ruolo di legislatore a livello globale, dovendosi in proposito evidenziare come il ricorso a soluzioni di portata universale non escluda la possibilità che l'Unione – nell'ambito dell'esercizio della propria azione esterna – intraprenda iniziative di negoziazione finalizzate alla conclusione di strumenti internazionali, i quali potrebbero comunque assicurare il soddisfacimento degli interessi dell'UE.²¹⁶

In un simile contesto, le norme in materia di competenza giurisdizionale si pongono di fianco a quelle di diritto materiale, operando in parallelo a queste ultime nell'assicurare il raggiungimento delle *policies* a esse sottese, dal momento che simili norme finiscono con l'incidere sulla ripartizione della potestà normativa tra i diversi ordinamenti giuridici.²¹⁷ Pertanto, se opportunamente formulate, le norme sulla

²¹⁶ In proposito, cfr. YOUNG, *The European Union as a global regulator* cit., p. 1236 ss. Sebbene talvolta l'Unione promuova la conclusione di accordi internazionali con Paesi terzi, è comunque possibile osservare la tendenza della stessa a conservare la propria funzione di *global regulator* in determinati ambiti, ad esempio in quello del contrasto al cambiamento climatico poco più sopra richiamato. Si tratta di un obiettivo che l'Unione ha iniziato a perseguire con sistematicità sin dagli anni '90 del secolo scorso, e che oggi ambisce a trovare più completa realizzazione nell'ambito del c.d. «Green Deal europeo» avviato nel 2019, attraverso il quale l'UE intende intraprendere una serie di azioni specifiche, le quali – stante la portata globale del fenomeno che si intende contrastare – prevedono in una certa misura anche il coinvolgimento degli Stati terzi. A tal proposito, si veda, in particolare, il regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013, il cui art. 6 specifica che il programma LIFE – sotto i cui auspici dovranno essere adottati progetti intesi a trasformare l'Unione «in una società sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici» (considerando n. 8) – è aperto alla partecipazione dei Paesi terzi, purché – tra le altre cose – gli accordi da essi stipulati con l'Unione non conferiscano al paese terzo poteri decisionali rispetto al programma dell'Unione (art. 6 par. 1 lett. *d(iii)*), ed essendo in ogni caso richiesto che lo Stato terzo partecipante conferisca all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti i diritti e l'accesso di cui hanno bisogno per esercitare integralmente le rispettive competenze, incluso il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto (art. 6 par. 2). La disposizione in esame – e, prima ancora, la scelta del regolamento quale strumento attraverso il quale promuovere l'adozione di misure in materia di ambiente e clima – testimonia la consapevolezza circa il fatto che simili fenomeni debbano essere affrontati a livello globale, evidenziando altresì la tendenza dell'ordinamento UE a porsi in qualità di «global regulator» rispetto a questioni la cui disciplina solleciti l'interesse dell'Unione, giungendo per questa via a dettare l'agenda in numerosi settori del diritto.

²¹⁷ Cfr. MILLS, *Connecting Public and Private International Law* cit., p. 26, che evidenzia come, al pari del diritto internazionale pubblico, anche il diritto internazionale privato «governs the allocation of regulatory authority between states, relying traditionally on territorial or personal connections to justify

competenza giurisdizionale potrebbero contribuire alla realizzazione degli obiettivi di carattere materiale anche rispetto a quelle ipotesi in cui la concreta realizzazione di tali interessi – in virtù della loro portata globale – sia ricercata nell’ambito di controversie che rischierebbero, altrimenti, di essere considerate come particolarmente estranee dell’ordinamento di volta in volta rilevante.

Come si avrà modo di precisare, una simile esigenza, ove proiettata nell’ambito del diritto internazionale privato dell’Unione europea, sembrerebbe implicare – tra le altre cose – l’opportunità di adottare titoli di giurisdizione idonei a essere applicati anche a convenuti domiciliati in Stati terzi, i quali potrebbero contribuire a garantire la promozione degli standard dell’Unione su scala globale. Simili norme sulla competenza giurisdizionale risponderebbero, inoltre, anche a esigenze più propriamente interne, dal momento che l’adozione di soluzioni integralmente uniformi nell’ambito della normativa sulla giurisdizione in materia civile e commerciale – e la conseguente eliminazione della competenza residuale degli Stati membri in tale settore – potrebbe contribuire all’eliminazione delle possibili difformità in termini di accesso alla giustizia in Europa nelle controversie concernenti convenuti domiciliati in Paesi terzi, arrecando un conseguente beneficio al funzionamento del mercato interno.²¹⁸ Pur vero ciò, non può sottacersi che l’estensione unilaterale della portata delle norme sulla giurisdizione implica il rischio che le autorità di altri ordinamenti si dichiarino competenti a giudicare la medesima questione sulla base dei propri titoli di giurisdizione, un’evenienza – questa – che il legislatore dell’Unione sembra tuttavia aver già preso in considerazione anche nella materia civile e commerciale.²¹⁹

Alla luce di quanto sin qui rilevato, occorre altresì osservare che le richiamate esigenze di uniformità potrebbero essere soddisfatte mediante la conclusione di strumenti internazionali volti a regolare la competenza giurisdizionale nei rapporti tra

regulation», alle quali si affiancano – come rilevato – altri *policy goals* «which relate to how this regulation should function».

²¹⁸ In questo senso, cfr. MEEUSEN, *European private international law and the challenges of globalisation* cit., p. 90, che evidenzia la stretta correlazione tra l’esercizio delle competenze esterne dell’Unione e il diritto internazionale privato rilevando che «as the system of the Community’s external competences makes clear, it is very difficult to separate internal from international action. Due to its subject-matter, this observation has peculiar force for matters of private international law. Community private international law which would be inward-looking only, is therefore doomed to fail. One can wonder e.g. about the long term negative effects of maintaining a controversial clause such as art. 4,2° of the Brussels I regulation».

²¹⁹ Il riferimento è agli artt. 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1215/2012, su cui si tornerà *funditus* nel capitolo III.

gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati terzi, dal momento che il raggiungimento di simili obiettivi a livello globale richiedono, per definizione, l'intervento coordinato degli ordinamenti di volta in volta interessati (soprattutto nei casi in cui siano in gioco valori e *policies* il cui raggiungimento rappresenti un obiettivo condiviso),²²⁰ sebbene – come si avrà modo di precisare – neppure una simile soluzione possa dirsi, in concreto, di facile realizzazione.²²¹

3. La possibilità di applicare le norme materiali dell'UE anche a situazioni che non siano interamente localizzate o localizzabili entro i confini degli Stati membri sembra dettata, dunque, da esigenze di carattere prevalentemente interno, posto che, in determinati casi, l'effettivo raggiungimento degli specifici obiettivi nelle politiche dell'Unione richiede necessariamente la proiezione degli effetti di determinati strumenti UE anche al di fuori dello spazio europeo. A tal proposito, peraltro, la proiezione dei valori e delle *policies* dell'Unione verso l'esterno può dirsi concreta nella misura in cui le norme di diritto internazionale privato di volta in volta rilevanti – interne o di derivazione sovranazionale – consentano di giungere all'applicazione delle norme nelle quali tali valori e *policies* sono incardinati.²²² Il contenuto delle norme di diritto internazionale privato intese ad applicarsi alle controversie che vedano contrapporsi una parte UE e una parte extra-UE risulta, pertanto, particolarmente rilevante ai fini della «esportazione» dei principi dell'Unione negli Stati terzi con cui tali controversie

²²⁰ Cfr. FRANZINA, *The Changing Face of Adjudicatory Jurisdiction* cit., p. 177 ss., spec. pp. 177-182, ove l'Autore – adottando come esempio la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori del 19 ottobre 1996 – rileva che «(w)here common concerns are at stake, State courts are called upon to operate as nodes of a network, rather than solitary decision-makers. What eventually produces the desired result (eg the taking of measures based on an appropriate assessment of the interests of the child in question, or the swift return of illegally transferred artworks) is not, or at least not necessarily, the individual action of one or more States, but rather the coordinated effort of the various interested States, based on the shared concern of those States for a particular goal or value (the primacy of the best interests of the child, the preservation of the cultural heritage of States etc)» (p. 181). Simili considerazioni sembrano risentire, peraltro, di quanto poco più sopra riferito circa la tendenza di alcuni Stati terzi di dotarsi spontaneamente di norme analoghe a quelle adottate, in determinati ambiti, dal legislatore dell'Unione europea, secondo quello che è comunemente definito «Brussels effect». In proposito, cfr. *supra* alla nota 197.

²²¹ Cfr. *infra* al paragrafo 3 del presente capitolo.

²²² In questo senso, cfr. MILLS, *Private International Law and EU External Relations: Think Local Act Global, or Think Global Act Local?*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2016, p. 541 ss., spec. p. 563, che rileva come il diritto internazionale privato determini l'ambito di applicazione delle norme dell'Unione e degli Stati membri in materia civile e che, pertanto, esso potrebbe essere utilizzato proprio nella prospettiva di consentire l'applicazione extraterritoriale delle norme degli Stati membri in materia di diritto privato, al fine di consentire il raggiungimento di specifici obiettivi di carattere materiale.

risultino collegate,²²³ posto che, sebbene a seguito della c.d. «comunitarizzazione» del diritto internazionale privato tale materia risulti oggi in larghissima parte regolata nell'ambito di strumenti UE, residuano ancora ampi spazi disciplinati dalle norme nazionali degli Stati membri.

In particolare, per quanto attiene alla materia civile e commerciale le situazioni che vedono il coinvolgimento di soggetti stabiliti in Stati terzi sono, in un ampio numero di casi, regolate dal diritto internazionale privato nazionale, dal momento che il regolamento (UE) n. 1215/2012 assume il domicilio del convenuto quale criterio generale volto a delimitare il proprio ambito applicativo, anche se, come si avrà modo di precisare, sussistono ambiti che si sottraggono a questa logica e rispetto ai quali il legislatore dell'UE ha preferito adottare soluzioni differenti, mirate ad assicurare la competenza dei giudici degli Stati membri. Nei casi da ultimo richiamati sussiste, infatti, un particolare interesse dell'Unione a garantire l'applicazione delle proprie norme, ad esempio a causa del coinvolgimento di soggetti ritenuti particolarmente deboli e, dunque, meritevoli di particolare tutela.

La proliferazione di strumenti di diritto materiale intesi ad applicarsi anche all'esterno dello spazio europeo suggerirebbe, dunque, di valutare concretamente l'opportunità per l'Unione di adottare norme di diritto internazionale privato specifiche per i casi che vedano il coinvolgimento di situazioni e soggetti collegati con uno o più Stati terzi. Come si avrà modo di precisare, infatti, non solo tali norme consentirebbero di proiettare fuori dai confini degli Stati membri valori e *policies* tipicamente interni,²²⁴

²²³ Cfr. MICKLITZ, *The Internal versus the External Dimension of European Private Law. A Conceptual Design and a Research Agenda*, in in CREMONA, MICKLITZ (eds.), *Private Law in the External Dimension of the EU*, Oxford, 2016, p. 9 ss., secondo cui «(i)n confirming European jurisdiction and the applicability of (harmonized) EU law, the EU courts and the Member State courts 'impose' on non-EU countries European procedural and substantive legal standards. It suffices to recall the dense body of mandatory rules within secondary EU law: in insurance law, in employment law, and consumer law. The consequence—perhaps not the intent—of any affirmative decision on European jurisdiction and on the applicability of (harmonized) EU law in trans-European litigation is far-reaching. The laws and regulations of the non-EU Member States are implicitly or explicitly measured against 'European legal standards'» (p. 14).

²²⁴ In questo senso, cfr. MILLS, *Private International Law and EU External Relations* cit., p. 542, che, sotto questo profilo, rileva che l'azione esterna dell'Unione potrebbe essere sollecitata dall'esigenza di assicurare, ad esempio, il corretto funzionamento del mercato europeo anche nelle sue relazioni esterne, così come l'estensione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia oltre i confini dell'UE. La dimensione esterna del diritto internazionale privato potrebbe, inoltre, risultare utile al perseguimento, entro i confini dell'Unione, di obiettivi di carattere eminentemente interno, soprattutto ove si consideri che lo spazio lasciato ai divergenti regimi residuali nazionali, applicabili in un ampio numero di casi implicanti un qualche collegamento con uno Stato terzo e che la mancanza di una disciplina uniforme determina, pertanto, che le concrete opportunità di agire di fronte a un giudice dell'Unione non siano le

ma potrebbero essere utilizzati per perseguire obiettivi meno percepibili nelle relazioni intra-comunitarie ma potenzialmente molto urgenti in quelle che vedano il coinvolgimento di Stati terzi.

Il perseguimento da parte dell'Unione di simili obiettivi presuppone, in primo luogo, la sua competenza a intervenire in tale ambito, attraverso l'adozione di strumenti di diritto internazionale privato e processuale applicabili anche in situazioni *lato sensu* esterne all'Unione stessa. Tale questione solleva, più in generale, il problema della competenza delle istituzioni dell'Unione a concludere, nell'ambito delle proprie relazioni esterne, accordi internazionali, nonché quello relativo alla natura – concorrente o esclusiva – di tale competenza. Rispetto a tali profili, occorre osservare come la Corte di giustizia abbia stilato, nell'ambito della propria giurisprudenza, una serie di principi,²²⁵ che trovano oggi espressione anche nel diritto primario dell'Unione, posto che, con riferimento alla portata della competenza dell'UE a concludere accordi

stesse in tutte gli Stati membri, una circostanza – quest'ultima – che rischia di avere ripercussioni sul corretto funzionamento del mercato interno, posto che le imprese registrate in Stati terzi potrebbero essere disincentivate a operare in Stati membri dotati, ad esempio, di norme sulla competenza giurisdizionale esorbitanti.

²²⁵ Cfr. Corte di giustizia, 31 marzo 1971, in causa 22/70, *Commissione c. Consiglio (AETS)*, in *Raccolta*, 1971, p. 263 ss., ove è stato in primo luogo chiarito che la competenza esterna dell'Unione non deve necessariamente essere sancita da una disposizione del Trattato, ma può essere anche desumibile dagli atti adottati, in forza di queste disposizioni, dalle istituzioni della Comunità (par. 16). Cfr., inoltre, il parere 2/91 del 19 marzo 1993 relativo alla convenzione n. 170 dell'organizzazione internazionale del lavoro in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, *ivi*, 1993, p. I-1061 ss., in cui la Corte ha precisato che la competenza dell'Unione nelle relazioni esterne sussiste quando le norme intese a regolare tali relazioni sono in grado di interferire con il diritto dell'UE, il che può verificarsi anche quando tali norme, pur non ponendosi in contraddizione con il diritto UE, siano comunque intese a regolare materie in gran parte regolate strumenti comunitari. Secondo la Corte, lasciare agli Stati membri la competenza a concludere accordi internazionali in settori ampiamente disciplinati dal diritto dell'UE rischierebbe di compromettere gli sforzi profusi nel garantire «un'armonizzazione sempre più completa e volta tanto ad eliminare gli ostacoli agli scambi derivanti dalle disparità tra le normative degli Stati membri quanto a garantire la tutela della popolazione e dell'ambiente» (par. 26). Tale aspetto è stato peraltro più recentemente confermato nel parere 2/15 del 16 maggio 2017 relativo alla conclusione di un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, in *Raccolta generale*, con cui i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che, anche in assenza di contraddizioni tra una convenzione e le norme comuni adottate dall'Unione in un dato settore, «qualora un accordo tra l'Unione e uno Stato terzo preveda l'applicazione, ai rapporti internazionali disciplinati da tale accordo, di norme che si sovrapporranno in larga parte alle norme comuni dell'Unione applicabili alle situazioni intracomunitarie, tale accordo deve essere considerato idoneo ad incidere sulla portata di tali norme comuni o a modificarla. Infatti, malgrado l'assenza di contraddizione con le citate norme comuni, il senso, la portata e l'efficacia di queste ultime possono venire influenzati» (par. 201). In una precedente occasione, la Corte aveva inoltre riconosciuto la competenza dell'Unione a concludere accordi internazionali anche quando i paralleli poteri sul piano interno non siano stati ancora esercitati ma vi siano comunque nei Trattati delle disposizioni atte a conferirle una competenza interna in tale materia, sempre nella misura in cui la partecipazione dell'UE all'accordo internazionale sia necessaria alla realizzazione di uno degli obiettivi dell'Unione (parere 1/76 del 26 aprile 1977 relativo a un accordo concernente l'istituzione di un Fondo europeo d'immobilizzazione della navigazione interna, in *Raccolta*, 1977, p. 741 ss.).

internazionali, l'art. 216 par. 1 TFUE cristallizza la teoria dei poteri impliciti che i giudici comunitari hanno sviluppato nell'ambito della propria giurisprudenza, e che, con riferimento alla natura di tale competenza, l'art. 3 par. 2 TFUE precisa che essa deve ritenersi esclusiva, *inter alia*, quando la conclusione di accordi internazionali «può incidere sulle norme comuni o modificarne la portata». Pertanto, la competenza esclusiva dell'Unione a concludere accordi internazionali può sorgere ogni qual volta gli accordi in questione intendano regolare un settore già ampiamente disciplinato dal diritto dell'UE, non essendo a tal proposito necessaria la perfetta coincidenza tra l'ambito applicativo dello strumento internazionale e quello delle norme comuni dell'Unione, né l'esistenza di una contraddizione tra gli impegni internazionali che gli Stati membri intendono assumere e tali norme.²²⁶

Per quanto attiene più specificatamente al diritto internazionale privato, sebbene l'art. 81 TFUE – relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile – non menzioni espressamente le relazioni esterne, limitandosi a rilevare la competenza dell'Unione rispetto ai casi aventi «implicazioni transnazionali», i poteri esterni dell'UE in tale settore sembrano doversi ricavare, in primo luogo, proprio dalle norme e dagli orientamenti appena richiamati che, pur in assenza di un esplicito addentellato all'interno dei Trattati, consentono di giustificare siffatta competenza alla luce dei poteri impliciti, del parallelismo con le analoghe competenze interne e del principio dell'effetto utile.²²⁷

La Corte ha avuto inoltre modo di pronunciarsi espressamente sulla competenza esterna dell'Unione in materia di diritto internazionale privato con il parere 1/03 del 7 febbraio 2006, avente a oggetto la competenza a concludere la nuova Convenzione di

²²⁶ Corte di giustizia, 4 settembre 2014, in causa C-114/12, *Commissione c. Consiglio*, in *Raccolta generale*, par. 68-71.

²²⁷ Cfr. CREMONA, *Opinions 1/13 and 2/13 and EU External Relations Law*, in FRANZINA (ed.), *The External Dimension of EU Private International Law After Opinion 1/13* cit., p. 3 ss., spec. p. 7, che rileva come simili conclusioni rappresentino il punto di partenza del parere 1/03 (di cui subito si dirà), ove la Corte – chiamata a pronunciarsi per la prima volta sul tema della competenza esterna in materia di diritto internazionale privato – ha in primo luogo premesso che la competenza dell'Unione a concludere accordi internazionali è ricavabile anche implicitamente dal Trattato, da atti di diritto derivato o dalla circostanza che l'Unione abbia già esercitato parallele competenze sul piano interno (par. 114) e che «non è necessario che sussista una concordanza completa tra il settore disciplinato dall'accordo internazionale e quello della normativa comunitaria. Qualora occorra determinare se il criterio indicato dalla formula “di un settore già in gran parte disciplinato da norme comunitarie” (...) sia soddisfatto, l'analisi deve basarsi non solo sulla portata delle disposizioni in questione, ma anche sulla natura e sul contenuto delle stesse. Occorre inoltre prendere in considerazione non soltanto lo stato attuale del diritto comunitario nel settore interessato, ma anche le sue prospettive di evoluzione, qualora esse siano prevedibili al momento di tale analisi» (par. 126).

Lugano.²²⁸ In quell'occasione i giudici di Lussemburgo hanno chiarito, in particolare, che tale competenza è da ritenersi esclusiva, poiché il c.d. «sistema Bruxelles», relativo alle norme sui conflitti di competenza, ha una natura «globale e coerente» in virtù del fatto che l'art. 4 dell'allora vigente regolamento (CE) n. 44/2001 – cui corrisponde l'attuale art. 6 del regolamento (UE) n. 1215/2012 – «dev'essere interpretato come facente parte del sistema istituito da tale regolamento, dal momento che quest'ultimo disciplina la situazione prevista con riferimento alla legislazione dello Stato membro il cui giudice è adito».²²⁹ Conseguente, sebbene la presenza del domicilio del convenuto in uno Stato membro rappresenti il criterio delimitante l'ambito applicativo degli strumenti in esame, oltre che il titolo di giurisdizione generale, tali strumenti trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato terzo, e sono pertanto idonei – in virtù della richiamata incorporazione delle norme sulle competenza vigenti negli Stati membri – a regolare anche le relazioni esterne, oltre a quelle meramente intra-comunitarie.²³⁰

Tali conclusioni sono state interpretate da autorevole dottrina come un'affermazione del carattere esclusivo della competenza esterna dell'Unione non solo a

²²⁸ Parere 1/03 del 7 febbraio 2006 relativo alla competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *Raccolta*, 2006, p. I-1145 ss. In argomento, cfr., in particolare, POCAR (ed.), *The External Competence of the European Union and Private International Law*, Padova, 2007.

²²⁹ Parere 1/03 cit., par. 148. Come si avrà modo di chiarire nel capitolo III, questa conclusione suscita, tuttavia, alcune perplessità, soprattutto ove si consideri che, in questo modo, il regolamento finisce per incorporare al proprio interno anche i titoli di giurisdizione esorbitanti esistenti negli Stati membri, il cui utilizzo nei rapporti intra-comunitari è stato radicalmente escluso e stigmatizzato dalle stesse istituzioni dell'UE proprio a causa della loro natura difficilmente conciliabile con i valori e gli obiettivi perseguiti dall'Unione. Inoltre, il punto debole del ragionamento della Corte risiederebbe proprio nel fatto che – diversamente da quanto paventato da Parlamento europeo (par. 72) – la competenza esclusiva dell'Unione a concludere accordi internazionali in materia di diritto internazionale privato non priverebbe, in ogni caso, gli Stati membri della competenza a modificare le rispettive norme nazionali in materia di giurisdizione e di conseguenza, in mancanza di una soluzione uniforme, l'ambito applicativo della giurisdizione dei giudici dell'Unione nei confronti dei convenuti domiciliati in Stati terzi è destinata a variare da uno Stato membro all'altro. Sul punto, cfr. In argomento, cfr., in particolare, POCAR (ed.), *The External Competence of the European Union and Private International Law* cit., spec. pp. 13 e 43. Cfr. anche BORRÁS, *Competence of the Community to Conclude the Revised Lugano Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters. Opinion C-1/03 of 7 February 2006: Comments and Immediate Consequences*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2006, p. 37 ss., spec. p. 45.

²³⁰ Del resto, l'applicabilità delle norme comuni sulla competenza giurisdizionale anche a situazioni particolarmente collegate con Stati terzi era già stata del resto affermata dalla Corte di giustizia nella sentenza *Owusu* cit., sebbene in altre occasioni gli stessi giudici avessero evidenziato l'indipendenza rispetto al regime comunitario delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale, anche nelle ipotesi in cui tali norme riproducessero in gran parte le soluzioni adottate dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 (Corte di giustizia, 28 marzo 1995, in causa C-346/93, *Kleinwort Benson Ltd c. City of Glasgow District Council*, in *Raccolta*, 1995, p. 615 ss.). Sul punto ci si soffermerà *funditus* nel capitolo III.

concludere la Convenzione di Lugano ma, più in generale, a stipulare accordi internazionali di diritto internazionale privato, quantomeno quelli relativi alla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale,²³¹ in particolare in virtù del fatto che, indipendentemente dai titoli di giurisdizione utilizzati, ogni convenzione internazionale conclusa tra Stati membri e Stati terzi è potenzialmente in grado di incidere sulle norme comuni UE in materia di competenza giurisdizionale.²³² Non pare, peraltro, che l'esistenza di una simile competenza in capo all'Unione possa essere più messa a discussione a seguito del parere 1/13 del 14 ottobre 2014 con cui la Corte di giustizia ha affermato la competenza esclusiva dell'Unione ad accettare le adesioni degli Stati terzi alla Convenzione dell'Aja del 1980 relativa agli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.²³³ Tale parere, sembrerebbe dunque confermare l'esistenza in capo all'Unione europea di una competenza esterna esclusiva in materia di diritto internazionale privato, quantomeno negli ambiti entro i quali abbia esercitato una parallela competenza interna.²³⁴

²³¹ POCAR (ed.), *The External Competence of the European Union and Private International Law* cit.

²³² E così, ove una convenzione internazionale intendesse disciplinare una determinata materia tanto sotto il profilo materiale, quanto sotto quello internazionalprivatistico, l'Unione potrebbe autorizzare gli Stati membri a ratificare soltanto quelle parti dell'accordo non suscettibili di incidere sul diritto dell'UE, ad esempio lasciando agli Stati membri esclusivamente la competenza con riferimento al primo degli aspetti richiamati. In questo senso, cfr. POCAR (ed.), *The External Competence of the European Union and Private International Law* cit., pp. 41-42, ove si rileva come simili conclusioni sembrano trasparire dalla prassi delle istituzioni UE in materia. Si veda, in particolare, la decisione 2002/762/CE del Consiglio, del 19 settembre 2002, che autorizza gli Stati membri a firmare, a ratificare o a aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (convenzione "Bunker Oil"), in *Gazz. Uff.*, n. L 256 del 25 settembre 2002, p. 7 ss., secondo la quale – posto che gli artt. 9 e 10 della convenzione incidono sul diritto comunitario derivato riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio – soltanto la Comunità è competente relativamente a tali norme, nella misura in cui detti articoli incidono sulle norme stabilite nel regolamento, mentre gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate da tale convenzione che non incidono sul diritto comunitario (considerando n. 2 e 3).

²³³ Parere 1/13 del 14 ottobre 2014 relativa all'adesione da parte di Stati terzi alla Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in *Raccolta generale*. Per un'approfondita analisi del parere in esame e delle sue ripercussioni sul diritto internazionale privato dell'Unione europea, cfr. FRANZINA (ed.), *The External Dimension of EU Private International Law After Opinion 1/13*, Cambridge/Antwerp/Portland, 2017.

²³⁴ In questo senso, cfr. MILLS, *Private International Law and EU External Relations* cit., p. 542. L'importanza delle implicazioni connesse alla disciplina delle relazioni esterne dell'Unione nell'ambito del diritto internazionale privato e il parallelo interesse dell'UE a regolare tale settore in modo esclusivo sono stati peraltro confermati, a distanza di pochi mesi dall'emissione del parere 1/03, dall'adozione da parte del Consiglio di una nota relativa alla dimensione esterna della cooperazione giudiziaria in materia civile, la quale non sembrava lasciare agli Stati membri margini di manovra in questo settore (cfr. *Aspects of Judicial Cooperation in Civil Matters in the Framework of the Strategy for the External Dimension of JHA: Global Freedom, Security and Justice*, doc. 8140/06 dell'11 aprile 2006).

Pur sussistendo un interesse dell'Unione nella gestione delle relazioni esterne (stante la loro capacità di incidere sulla corretta applicazione del diritto dell'UE) attraverso l'adozione di strumenti di diritto internazionale privato, l'Unione europea ha sinora perseguito in prevalenza obiettivi di rilevanza eminentemente interna.²³⁵ La stratificazione degli strumenti adottati in tale ambito dalle istituzioni dell'UE ha evidenziato, infatti, come l'esercizio delle competenze acquisite in questo settore attraverso il Trattato di Amsterdam – ma analoghe considerazioni sono replicabili con riferimento Convenzione di Bruxelles del 1968 e alla Convenzione di Roma del 1980 in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – ambisca in primo luogo al raggiungimento di finalità interne, posto che l'adozione di norme comuni in materia di competenza giurisdizionale, legge applicabile e circolazione delle decisioni è strumentale ad assicurare l'armonia delle soluzioni e, infine, allo sviluppo e al corretto funzionamento del mercato unico europeo.²³⁶ Pertanto, non si tratta solo di verificare se l'adozione di soluzioni comuni – da applicarsi alle fattispecie che vedano il

²³⁵ Ponendosi in linea di continuità con la giurisprudenza inaugurata nel richiamato caso *AETS*, il parere 1/03 sembra delineare il perimetro della competenza esterna dell'Unione sulla base dell'unico obiettivo di evitare possibili contrasti tra il contenuto degli accordi conclusi con gli Stati terzi e il diritto dell'UE. In realtà, l'esercizio di una simile competenza appare motivato proprio dalla necessità di assicurare il raggiungimento di precisi obiettivi di carattere materiale – in particolare dall'esigenza di agevolare la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia – e, pertanto, sembrerebbe poter prescindere dall'esistenza di un concreto rischio che il contenuto di un accordo internazionale alteri il diritto dell'Unione. In questo senso, cfr. MALATESTA, *The Lugano Opinion and its Consequences in Family and Succession Matters*, in MALATESTA, BARIATTI, POCAR (eds.), *The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, Milano, 2008, p. 19 ss., spec. p. 29, che rileva «(i)f this approach were to be confirmed in practice, this would mean that the Community will enjoy exclusive external powers, irrespective of the alteration of the common rules or of any effect on them. But these powers may be necessary for the purposes of the European judicial area in itself and its objectives...».

²³⁶ A tal proposito, in dottrina vi è chi evidenzia come la dimensione esterna del diritto internazionale privato dell'Unione non ambisca – né potrebbe farlo – a perseguire specifici obiettivi di carattere esterno, rappresentando piuttosto un ulteriore mezzo per il raggiungimento di *internal policy objectives*. In questo senso, cfr. TIMMERMANS, *The Specificity of Private Law in EU External Relations. The Area of Freedom, Security and Justice*, in CREMONA, MICKLITZ (eds.), *Private Law in the External Dimension of the EU* cit., p. 59 ss., secondo il quale la ragione principale di questo «limite» risiederebbe nel fatto che «there does not exist a specific, autonomous external EU competence in the field of private law allowing the development of a fully fledged external policy in this field to achieve one or more particular external policy objectives». Tuttavia, pur ammettendo che l'esercizio da parte dell'Unione delle proprie competenze esterne nell'ambito del diritto internazionale privato sia prevalentemente orientato ad assicurare il raggiungimento di obiettivi interni – con la conseguenza che non sarebbero rinvenibili particolari specificità in questo settore –, la necessità di garantire la tutela dei diritti umani sembrerebbe assumere una rilevanza peculiare in questa dimensione. Come si è già avuto modo di rilevare, infatti, l'art. 67 TFUE subordina la creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in primo luogo al rispetto dei diritti fondamentali, un'esigenza, questa, che sembra imporsi con particolare urgenza proprio nell'ambito dell'«allargamento» di un tale spazio oltre i confini degli Stati membri, in particolare attraverso la conclusione di strumenti internazionali che vedano il coinvolgimento di Paesi terzi che adottino, sotto questo profilo, standard di tutela meno elevati.

coinvolgimento di convenuti domiciliati in Stati terzi – possa rappresentare per l’Unione uno strumento utile ad assicurare il raggiungimento di obiettivi ulteriori rispetto a quelli comunemente perseguiti nella dimensione interna, ma occorre altresì individuare quale strumento sia preferibile adoperare per raggiungere, eventualmente, una simile uniformità.

Con riferimento al primo profilo è possibile osservare che l’adozione di soluzioni armonizzate anche rispetto alle controversie in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro potrebbe consentire l’assolvimento di funzioni «meno tradizionali».²³⁷ In particolare, per quanto interessa rilevare in questa sede, l’adozione di norme sulla competenza giurisdizionale intese ad applicarsi anche nell’ambito delle relazioni esterne dell’Unione sembrerebbe sottrarsi alle logiche distributive che informano la ripartizione della competenza giurisdizionale sul piano interno e potrebbe assolvere, per contro, esigenze meno percepibili nei rapporti intra-comunitari, i quali sono, come noto, fondati sui principi della reciproca fiducia e del mutuo riconoscimento. In questo senso, l’armonizzazione dei titoli di giurisdizione mediante l’eliminazione del rinvio alla competenza residuale degli Stati membri potrebbe rispondere, in particolare, alla necessità di assicurare tutela alla parte più debole della controversia o di scongiurare il rischio di conflitti negativi di giurisdizione, assicurando l’accesso alla giustizia nei casi in cui l’applicazione delle norme nazionali sulla competenza non consentano di instaurare una controversia in uno Stato membro e, parallelamente, non siano disponibili fori ulteriori negli Stati terzi di volta in volta rilevanti. Una simile situazione lascerebbe, infatti, la parte attrice priva di un rimedio effettivo e finirebbe per dar luogo a un diniego di giustizia.

Per quanto attiene al secondo dei profili richiamati, è possibile osservare come i richiamati obiettivi di armonizzazione possano essere raggiunti essenzialmente in due modi e, in particolare, attraverso la partecipazione dell’Unione alla conclusione di accordi internazionali in materia di diritto internazionale privato (ad esempio nell’ambito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato),²³⁸ oppure unilateralmente, tramite l’adozione di strumenti legislativi UE che contengano norme armonizzate da applicarsi anche (o soltanto) nelle ipotesi in cui la parte convenuta sia

²³⁷ Così MILLS, *Private International Law and EU External Relations* cit., p. 550.

²³⁸ In argomento, cfr. SCHULZ, *The Accession of the European Community to the Hague Conference on Private International Law*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2007, p. 939 ss.

domiciliata fuori dall'Unione. I due modelli in esame presentano affinità e differenze, dal momento che essi, pur essendo finalizzati nella sostanza alla risoluzione dei medesimi problemi, perseguono obiettivi che non sono integralmente sovrapponibili. Si è già osservato, infatti, come – a fronte dell'esigenza, comune a entrambi i sistemi, di assicurare la prevedibilità e l'armonia delle soluzioni – il diritto internazionale privato dell'UE sia indirizzato anche al perseguimento delle ulteriori finalità che il funzionamento del mercato interno impone, dovendosi in proposito rilevare come la scelta di regolare determinate questioni di diritto internazionale privato attraverso il ricorso a strumenti UE suggerisca di risolvere le eventuali tensioni tra questi due differenti ordini di obiettivi conferendo carattere di preminenza a quelli connessi con il processo di integrazione europea.²³⁹

4. Entrambi gli approcci appena richiamati presentano, a un tempo, indubbi vantaggi e profili di criticità. In particolare, la conclusione di accordi internazionali assicura la reciprocità degli impegni assunti da tutte le parti contraenti e sembrerebbe rappresentare, da questo punto di vista, uno strumento idoneo al perseguimento di obiettivi tipici del diritto internazionale dell'UE, quali la prevedibilità delle soluzioni e l'armonia delle decisioni.²⁴⁰ Il ricorso allo strumento multilaterale per la risoluzione di questioni relative alla competenza giurisdizionale consente, inoltre, di raggiungere obiettivi ulteriori e meno «tipici» del diritto internazionale, in particolare sotto il profilo dell'accesso alla giustizia. La partecipazione di un ampio numero di Stati alla conclusione di una convenzione internazionale di tal guisa riduce in modo significativo, infatti, il rischio di diniego di giustizia,²⁴¹ senza tuttavia intaccare la *ratio* tradizionalmente sottesa all'adozione delle norme in materia di giurisdizione, le quali – come rilevato – sono generalmente ispirate dall'esigenza di individuare il foro competente mediante il ricorso a criteri prevedibili e in grado di denunciare l'esistenza

²³⁹ Sul punto, cfr. ZANOBETTI, *EU Cooperation and Multilevel Unification of Private International Law: Some Remarks*, in FRANZINA (ed.), *The External Dimension of EU Private International Law* cit., p. 117 ss., spec. p. 125, secondo la quale «(i)t seems, in this case, that when the reconciliation of these two different objectives cannot be attained, the typical purposes of uniform rules of private international law - predictability, legal security, and harmony of decisions - surrender to the needs of the EU integration».

²⁴⁰ MILLS, *EU External Relations and Private International Law: Multilateralism, Plurilateralism, Bilateralism, or Unilateralism?*, in FRANZINA (ed.), *The External Dimension of EU Private International Law* cit., p. 101 ss., spec. pp. 104-105.

²⁴¹ Cfr. NISI, *The Pillars of Heracles of European Private International Law: The Frontiers with Third States and Brexit*, in NATOLI, RICCARDI (eds.), *Borders, Legal Spaces and Territories in Contemporary International Law* cit., pp. 103-104.

di una sufficiente grado di prossimità con la controversia. Alla luce di quanto sin qui rilevato, appare chiaro che l'effettiva utilità dell'approccio multilaterale nell'assicurare il raggiungimento dei richiamati obiettivi sarà tanto più percepibile quanto più elevato risulterà essere il numero degli Stati aderenti allo strumento pattizio. Allo stesso tempo, occorre considerare, tuttavia, che l'intervento di un ampio numero di partecipanti durante le fasi genetiche dell'accordo rischia di dar luogo a un testo il cui contenuto si riveli di eccessivo compromesso e, dunque, potenzialmente non idoneo ad assicurare l'effettivo conseguimento degli scopi summenzionati.²⁴²

La prassi internazionale sembra del resto confermare le criticità appena richiamate, in particolare ove si prendano come esempio i risultati raggiunti nell'ambito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.²⁴³ Come è noto, in seno all'organizzazione adesso richiamata sono stati profusi numerosi sforzi al fine di predisporre uno strumento volto alla risoluzione delle principali questioni in materia di competenza giurisdizionale e circolazione delle decisioni.²⁴⁴ Prendendo a modello la Convenzione di Bruxelles 1968, il progetto iniziale era orientato, infatti, alla conclusione di uno strumento c.d. «doppio»,²⁴⁵ che avrebbe dovuto costituire un passo in avanti rispetto alla Convenzione dell'Aja del 1971 relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,²⁴⁶ la quale aveva avuto un successo limitato.²⁴⁷ Come si avrà modo di precisare, nonostante le originarie

²⁴² Cfr. MILLS, *Private International Law and EU External Relations* cit., p. 554.

²⁴³ L'elenco degli strumenti conclusi nell'ambito della Conferenza dell'Aja e dei progetti di convenzione attualmente in corso è reperibile al sito <https://www.hcch.net>.

²⁴⁴ Per una panoramica dei lavori svolti a questo fine nell'ambito della Conferenza dell'Aja, cfr. VON MEHREN, *Theory and Practice of Adjudicatory Authority in Private International Law: A Comparative Study of the Doctrine, Policies, and Practices of Common-Law and Civil-Law Systems*, in *Recueil des Cours*, 2002, pp. 408-425. Più recentemente, cfr. VAN LOON, *Towards a Global Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters*, in *Neth. Journ. Priv. Int. Law*, 2020, p. 4 ss.

²⁴⁵ I documenti relativi al progetto in esame possono leggersi in POCAR, HONORATI (eds.), *The Hague Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Judgments*, Padova, 2005.

²⁴⁶ Convention of 1 February 1971 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, reperibile al sito <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=78>.

²⁴⁷ Sono solo cinque, infatti, gli Stati che hanno ratificato la Convenzione in esame (Cipro, Portogallo, Albania, Kuwait e Paesi Bassi). Come è stato rilevato in dottrina, un'ulteriore criticità dell'approccio multilaterale risiede proprio nell'eventualità che, all'esito dei negoziati, siano poco numerosi gli Stati che procedano alla ratifica dello strumento convenzionale. L'approccio in esame consente, infatti, il raggiungimento dei summenzionati obiettivi soltanto ove un numero significativo di Stati provveda a ratificare l'accordo internazionale, laddove la prassi in seno all'Accademia dell'Aja sembrerebbe testimoniare il contrario. Sul punto, cfr. FRANZINA, *The Interplay of EU Legislation and International Developments in Private International Law*, in ID. (ed.), *The External Dimension of EU Private International Law* cit., p. 190.

ambizioni, il progetto in esame ha infine condotto alla conclusione della Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro,²⁴⁸ a seguito della cui adozione sono stati intrapresi nuovi negoziati finalizzati all’elaborazione di una convenzione c.d. «semplice», in quanto intesa a disciplinare unicamente il profilo della circolazione delle decisioni tra gli Stati parti, la quale è venuta alla luce il 2 luglio 2019.²⁴⁹ Anche taluni aspetti dello strumento appena richiamato rivelano, del resto, i limiti connessi all’approccio multilaterale, come del resto testimoniano, *in primis*, la rinuncia a disciplinare in un’unica convenzione il profilo della giurisdizione oltre che quello della circolazione delle decisioni, nonché il suo ambito applicativo, che risulta particolarmente «ristretto», specie ove messo a confronto con quello del regolamento (UE) n. 1215/2012. Infatti, sebbene entrambi gli strumenti concernano la materia civile e commerciale, l’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 2019 prevede un lungo elenco di esclusioni – tra cui figurano anche *privacy* e diffamazione – che riflette, tra le altre cose, il fatto che gli Stati impegnati nei negoziati non condividono necessariamente il medesimo assetto valoriale.²⁵⁰

²⁴⁸ Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements, reperibile al sito <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98>.

²⁴⁹ Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters, reperibile al sito <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=137>. Per alcune considerazioni critiche sulla Convenzione in esame, anche con riferimento alle varie fasi della *drafting procedure*, cfr., in particolare, BONOMI, MARIOTTINI, *A Game Changer in International Litigation? Roadmap to the 2019 Hague Judgments Convention*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2018/2019, p. 537 ss.; KESSEDJIAN, *Comment on the Hague Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters. Is the Hague Convention of 2 July 2019 a Useful Tool for Companies Who are Conducting International Activities?*, in *Neth. Journ. Priv. Int. Law*, 2020, p. 19 ss.; NIELSEN, *The Hague 2019 Judgments Convention: From Failure to Success?*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2020, p. 205 ss.; POCAR, *Riflessioni sulla recente convenzione dell’Aja sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, p. 5 ss.; VAN LOON, *Towards a Global Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters* cit.

²⁵⁰ In argomento, cfr. MARIOTTINI, *The Exclusion of Defamation and Privacy from the Scope of the Hague Draft Convention on Judgments*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2017/2018, p. 475 ss. Merita, a questo riguardo, fare quantomeno un riferimento al fatto che la Convenzione preveda un elenco di titoli per il riconoscimento e l’esecuzione che, in taluni casi, sembrano riflettere il medesimo approccio «ristretto», specie ove paragonato con le soluzioni adottate nell’ambito del «sistema Bruxelles» (anche se in proposito occorre osservare che – fatta eccezione per le decisioni concernenti diritti reali su beni immobili, per le quali è previsto un titolo con natura esclusiva – la Convenzione non impedisce che una decisione possa essere riconosciuta o eseguita sulla base delle norme nazionali). In particolare, la Convenzione adotta una soluzione particolarmente rigida con riferimento alla materia degli illeciti extracontrattuali, giacché, ai sensi dell’art. 5 par. 1 lett. j, una decisione relativa a questi profili può essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato contraente «if the judgment ruled on a non-contractual obligation arising from death, physical injury, damage to or loss of tangible property, and the act or omission directly causing such harm occurred in the State of origin, irrespective of where that harm occurred». La norma in esame ha, dunque, un ambito applicativo più limitato rispetto a quello dell’attuale art. 7 n. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012, dal momento che la Convenzione dell’Aja del 2019 non

Presupponendo il coordinamento di un certo numero di ordinamenti (il più ampio possibile, se si tiene a mente quanto poco più sopra riferito circa il reale «effetto utile» del ricorso allo strumento convenzionale quale mezzo volto all'armonizzazione delle norme in materia di competenza giurisdizionale), l'approccio multilaterale sembra dunque porgere il fianco a numerosi profili di criticità, i quali potrebbero essere risolti attraverso l'utilizzo dell'approccio unilaterale, che – mediante l'adozione di strumenti dotati di efficacia *erga omnes* – consente di sottrarsi ai limiti sottesi alla negoziazione di accordi multilaterali nell'ambito di contesti internazionali ampiamente partecipati e, di conseguenza, garantisce il raggiungimento di soluzioni specificamente pensate per l'ordinamento all'interno del quale tali strumenti sono adottati.²⁵¹

5. Come si è già avuto modo di precisare, le istituzioni dell'Unione hanno già fatto ricorso all'approccio unilaterale al fine di ampliare la portata applicativa del diritto materiale UE anche fuori dai confini degli Stati membri, ove ciò sia necessario a garantire la coerenza interna dell'ordinamento. La soluzione in esame si presta, tuttavia, a essere utilizzata anche nell'ambito del diritto internazionale privato dell'UE, così da consentire la proiezione dei valori e delle *policies* dell'Unione anche verso Paesi terzi.²⁵² Del resto, sebbene l'esercizio da parte dell'Unione delle competenze in materia di diritto internazionale privato sia tradizionalmente ricondotto all'opportunità di regolare prevalentemente (ma non esclusivamente) fattispecie intra-comunitarie, è possibile rilevare come alcune delle norme adottate in tale ambito dimostrino un certo grado di «apertura» verso l'esterno.

solo esclude i danni immateriali, ma preclude altresì il riconoscimento delle decisioni rese dal giudice del luogo in cui si sono verificati i danni.

²⁵¹ In proposito, cfr. Cfr. NISI, *The Pillars of Heracles of European Private International Law* cit., p. 104, che evidenzia come, «(g)iven the major difficulties for the achievement of a global consensus, a unilateral approach is more efficient than multilateral negotiations in order to overcome the profound divergences existing between national rules». Occorre dar comunque conto del fatto che, in ogni caso, che, nell'ambito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, è stato istituito un gruppo di esperti proprio al fine di dare impulso a dei nuovi negoziati tesi alla conclusione di una convenzione internazionale in materia di giurisdizione (i documenti relativi ai lavori in esame sono reperibili all'indirizzo <https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/jurisdiction-project>). Sul punto, cfr. JUEPTNER, *The Hague Jurisdiction Project: What Options for The Hague Conference?*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2020, p. 247 ss.

²⁵² In questo senso, cfr. MILLS, *EU External Relations and Private International Law* cit., p. 110, secondo cui, sebbene le norme UE in materia di diritto internazionale privato producano prevalentemente effetti all'interno dell'ordinamento dell'Unione, «EU private international rules might be adopted in order to serve external (as well as potentially internal) policy objectives, using private international law as a means to 'project' EU values or interests outside the EU». Cfr. anche NISI, *The Pillars of Heracles of European Private International Law* cit., p. 105.

Per quanto attiene alla materia civile e commerciale, una simile circostanza è apprezzabile, in particolare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 593/2008 e del regolamento (CE) n. 864/2007, che individuano la legge applicabile, rispettivamente, alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali.²⁵³ In primo luogo, tali strumenti sono dotati di portata universale, giacché consentono l'applicazione delle norme materiali di un Paese terzo, indipendentemente dal fatto che le circostanze oggetto di causa o le parti coinvolte nella controversia siano in tutto o in parte interne o esterne allo spazio giudiziario europeo. Inoltre, entrambi i regolamenti conferiscono alle parti la libertà di scegliere la legge applicabile ai loro rapporti senza che siano previsti particolari vincoli o condizioni.²⁵⁴ Alla luce di quanto sin qui rilevato, i giudici degli Stati membri potranno, dunque, essere chiamati ad applicare le norme materiali di un Paese terzo anche nell'ambito di controversie che si dimostrino, sotto ogni altro profilo, completamente interne all'Unione europea; allo stesso tempo, i regolamenti troveranno applicazione anche rispetto a fattispecie prive di qualsivoglia collegamento con gli Stati membri. Stante la mancanza di condizioni che subordinino l'applicabilità dei regolamenti alla sussistenza di particolari collegamenti con l'Unione europea, la portata geografica degli strumenti in esame – la cui applicazione si impone ai giudici degli Stati membri – è scandita dal parallelo operare delle norme sulla competenza giurisdizionale, giacché l'unico limite all'operatività dei regolamenti sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali è rappresentato dall'assenza di norme in grado di conferire giurisdizione a un giudice dell'Unione.²⁵⁵

²⁵³ In argomento, cfr. FRANCO, *The External Dimension of Rome I and Rome II. Neutrality or Schizophrenia?*, in CREMONA, MICKLITZ (eds.), *Private Law in the External Dimension of the EU* cit., p. 71 ss.

²⁵⁴ Si vedano, in questo senso, l'art. 3 del regolamento (CE) n. 593/2008 e l'art. 14 del regolamento (CE) n. 864/2007 i quali, ognuno nel rispettivo ambito di applicazione, adottano come criterio generale quello della libertà di scelta della legge applicabile, di fatto consentendo l'applicazione della legge di un determinato Stato (membro o terzo) anche nelle ipotesi in cui tutti gli elementi rilevanti della fattispecie siano ubicati in uno Stato (membro o terzo) differente.

²⁵⁵ In proposito, cfr. FRANCO, *The External Dimension of Rome I and Rome II* cit., pp. 73-75, che rileva come «(t)he true limitation of the geographical application of Rome I and Rome II actually comes from the reach of their obligatory force and the content of the jurisdiction rules that allows a European judge to assume jurisdiction in a specific situation. Rome I and Rome II, like any European regulation, are only binding on the public authorities of the Member States. The regulations' obligatory force is thus limited in their geographical reach. (...) Depending on the location of the parties (as the Brussels I and Brussels I bis Regulations apply, in principle, only when the defendant is domiciled on the EU), the international jurisdiction of EU Member States' courts can be determined by the Brussels I (or Brussels I bis) Regulation, or by national rules on international jurisdiction, or even by an international agreement. Those rules on international jurisdiction (irrespective of their national, European, or international source)

Sebbene i regolamenti si applichino anche a fattispecie potenzialmente prive di collegamenti con l'UE, tali strumenti non sembrano prevedere una reale distinzione tra le situazioni interne e quelle esterne. Essi, infatti, non contengono alcun esplicito riferimento alla necessità di assicurare il raggiungimento di obiettivi di carattere «esterno» e si limitano a valorizzare la loro strumentalità rispetto alla tradizionale esigenza di garantire il buon funzionamento del mercato interno.²⁵⁶ Pur vero ciò, gli strumenti in esame recano alcune norme che riflettono una precisa scelta politica e che sembrano dettate anche dalla volontà di raggiungere determinati obiettivi mediante la proiezione sul piano esterno di valori propri dell'Unione. È il caso, ad esempio, dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 864/2007, che – derogando alla soluzione adottata in via generale in materia di illeciti extracontrattuali – consente alla vittima di un danno ambientale di optare per l'applicazione della *lex damni* in luogo della *lex actus*, designata in via principale dalla norma quale legge applicabile all'illecito.²⁵⁷ In questo modo il regolamento promuove la tutela dell'ambiente (che rappresenta una delle politiche perseguite dall'Unione ai sensi del titolo XX del TFUE) conferendo alla parte lesa la possibilità di scegliere la legge più favorevole tra quelle richiamate dalla norma,

confer the true and effective limit to the geographical reach of the European conflict rules in the field of obligations».

²⁵⁶ Si vedano, in particolare, i considerando n. 1 e n. 6 di entrambi i regolamenti che sembrano richiamare il «corretto funzionamento del mercato interno» quale obiettivo finale al cui raggiungimento pretendono gli strumenti in esame. Non sono invece presenti riferimenti alla necessità di assicurare l'assolvimento di esigenze di carattere «esterno», sebbene la portata universale dei regolamenti li renda applicabili anche a fattispecie che, in virtù dell'assenza di collegamenti rilevanti con l'Unione europea, non si dimostrino in grado di interferire con il corretto funzionamento del mercato interno. In questo senso, cfr. MILLS, *Private International Law and EU External Relations* cit., pp. 564-565, secondo cui «(a) as a result of its universal application, the curious effect of the Regulation is thus to project internationally a set of rules which have (apparently) been adopted to meet only (or at least primarily) the policy needs of the internal market. It appears that the approach adopted in the Rome I and II Regulations is to value uniformity of choice of law rules (applying the same choice of law rules for both internal market and international cases—which of course does have significant benefits), over having rules which actually serve an intended policy function for non-internal market cases. The EU's private international law foreign policy thus appears, in these areas, to be almost no policy at all, but rather the unilateral pursuit of domestic goals, with international consequences viewed as merely incidental».

²⁵⁷ Sulla portata materiale della norma in esame, cfr., *ex multis*, IVALDI, *Unione europea, tutela ambientale e diritto internazionale privato: l'art. 7 del regolamento Roma II*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2013, p. 861 ss., ove l'autrice evidenzia che il metodo impiegato nell'ambito degli illeciti ambientali «suggerisce...una qualificazione dell'art. 7 alla stregua di norma orientata a considerazioni di carattere meramente individuale. Per il tramite di un'operazione operata nell'interesse economico del danneggiato, tale disposizione fornisce uno strumento indiretto di attuazione di ragioni di politica legislativa correlate alla tutela di un bene, l'ambiente, considerato (pure, e specificamente) nella sua dimensione collettiva. Oltre agli obiettivi ad esso tipicamente inerenti, in ragione della sua collocazione nell'ambito di una misura adottata dall'Unione in vista dell'unificazione di norme di conflitto, l'art. 7 persegue infatti finalità ulteriori, specificamente connotate in senso pubblicistico oltre che materiale, evidenziate dal regolamento mediante rinvio all'art. (oggi) 191 TFUE» (pp. 863-864).

dovendosi in proposito evidenziare come tale legge possa essere, in virtù del carattere universale del regolamento, anche quella di un Paese terzo.²⁵⁸

L'approccio unilaterale è stato utilizzato dal legislatore UE anche nell'ambito delle norme relative alla competenza giurisdizionale, rilevando in proposito anche quanto poco più sopra evidenziato con riferimento ad alcuni passaggi del parere 1/03, con cui la Corte di giustizia ha chiarito che le norme UE sulla giurisdizione in materia civile e commerciale costituiscono un sistema globale, nell'ambito del quale le norme residuali nazionali trovano applicazione in virtù del rinvio a loro operato dal regolamento.²⁵⁹ In questo modo, gli orientamenti espressi dalla Corte sembrano suggerire che l'adozione di un approccio universale – da intendersi come modello inteso a designare la giurisdizione di un giudice dell'Unione con riferimento a qualsivoglia situazione internazionale, indipendentemente da fattori di connessione quali la presenza del domicilio del convenuto in uno Stato membro – è compatibile anche con la disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale,²⁶⁰ posto che, in altri ambiti, gli strumenti UE in materia di giurisdizione rivelano già un'evidente vocazione all'universalità.²⁶¹ Alcuni di questi strumenti, infatti, pur lasciando spazi residui alle norme nazionali sulla competenza, non fondano la loro applicabilità su fattori di connessione di tipo territoriale (come il domicilio del convenuto);²⁶² in altri casi, invece,

²⁵⁸ In questo senso, cfr. NISI, *The Pillars of Heracles of European Private International Law* cit., p. 105. Cfr. anche MILLS, *Private International Law and EU External Relations* cit., p. 566, che in proposito rileva che l'effetto della norma in esame «is to maximize environmental protection by applying the law more favourable to the interests of the claimant (while allocating to the claimant the cost of determining which law that is). This rule applies not only if the choice is between the laws of two Member States, but also if it is between the law of one Member State and that of a non-Member State, or between the laws of two non-Member States. If, for example, an English company conducted mining operations in one developing State causing environmental damage in another developing State, those harmed could commence proceedings against the company in the English courts, and the choice of law rule would permit them to choose the more favourable of the two developing State laws. This is a clear example of an EU choice of law rule designed to achieve a substantive policy objective—increasing environmental protection—which has the effect of externally projecting this policy in relation to activities in non-Member States».

²⁵⁹ Cfr. *supra* alla nota 228.

²⁶⁰ In proposito, cfr. le conclusioni rese dall'avvocato generale Léger presentate il 14 dicembre 2004 nell'ambito della causa C-281/02 (cfr. sentenza *Owusu* cit.), ove è stato tracciato un parallelismo tra la vocazione universale della Convenzione di Roma del 1980 e l'applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 alle controversie che presentino elementi di collegamento con Stati terzi (par. 185).

²⁶¹ In questo senso, cfr. FALLON, KRUGER, *The Spatial Scope of the EU's Rules on Jurisdiction and Enforcement of Judgments: From Bilateral Modus to Unilateral Universality?*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2012/2013, p. 1 ss., spec. pp. 20-21.

²⁶² Cfr. il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in *Gazz. Uff.*, n. L 338/1 del 23

il legislatore dell'Unione ha preferito un approccio integralmente universale e ha adottato in modo unilaterale degli strumenti perfettamente autosufficienti, che non consentono l'applicazione residuale delle norme interne in materia di giurisdizione.²⁶³ Occorre peraltro evidenziare che la richiamata vocazione all'universalità delle norme sulla giurisdizione in materia civile e commerciale è più evidente a seguito dall'adozione del regolamento (UE) n. 1215/2012, il quale – pur continuando a fondarsi sull'idea di reciprocità che informa la disciplina della competenza giurisdizionale e della circolazione delle decisioni nello spazio intra-unitario – ha introdotto alcune norme che si applicano indipendentemente dal fatto che il convenuto abbia il proprio domicilio all'interno di uno Stato membro, la *ratio* delle quali – come nel caso delle norme in materia di legge applicabile poco più sopra richiamate – risiede nella necessità di assicurare il rispetto di determinati valori dell'UE anche nelle relazioni con gli Stati terzi.²⁶⁴

A tale proposito, occorre rilevare che l'adozione unilaterale di norme sulla competenza giurisdizionale a portata universale – pur essendo intesa a proiettare verso l'esterno specifiche *policies* dell'UE – sembra assoggettata, in primo luogo, alle medesime logiche rinvenibili nelle norme materiali dell'Unione a portata globale, che –

dicembre 2003, che elenca una serie di fattori di connessione la cui localizzazione all'interno di uno Stato membro consente alle autorità di tale Stato di esercitare la propria giurisdizione, anche nelle ipotesi in cui il convenuto sia cittadino straniero e abbia il proprio domicilio e la propria residenza abituale in uno Stato terzo (cfr. Corte di giustizia, 29 novembre 2007, in causa C-68/07, *Kerstin Sundelind Lopez c. Miguel Enrique Lopez Lizazo*, in *Raccolta*, 2007, p. I-10403 ss.), potendosi giungere all'applicazione delle norme nazionali – operative in virtù del richiamo a esse effettuato dall'art. 7 del regolamento – soltanto nel caso in cui i titoli di giurisdizione previsti dal regolamento non siano idonei a fondare la competenza di un giudice dell'Unione. La medesima impostazione è stata mantenuta nel nuovo regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 178/1 del 2 luglio 2019. Per un confronto tra i differenti approcci adottati in materia civile e commerciale e in materia matrimoniale con riferimento alle controversie collegate con Stati terzi, cfr. PATAUT, *International Jurisdiction and Third States: A View from the EC in Family Matters*, in MALATESTA, BARIATTI, POCAR (eds.), *The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters* cit., p. 123 ss.

²⁶³ Cfr. il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, in *Gazz. Uff.*, n. L 160/1 del 30 giugno 2000 e il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Più recentemente, cfr. anche il già citato regolamento (UE) n. 650/2012 (rispetto alla cui portata universale, cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *Jurisdiction Under the EU Succession Regulation and Relations with Third States*, in FRANZINA (ed.), *The External Dimension of EU Private International Law After Opinion 1/13* cit., p. 211 ss.), nonché il regolamento (UE) 2016/1103 e il regolamento (UE) 2016/1104 (già citati), con riferimento ai quali cfr. VIARENGO, FRANZINA (eds.), *The EU Regulations on the Property Regimes of International Couples*, Cheltenham/Northampton, 2020.

²⁶⁴ Simili aspetti del regolamento (UE) n. 1215/2012 saranno affrontati *funditus* nel capitolo III.

come rilevato – sono adottate prevalentemente quando ciò sia necessario a garantire la coerenza e il corretto funzionamento del mercato interno. Un simile approccio non precluderebbe, tuttavia, il raggiungimento di obiettivi eminentemente «esterni», quale, in particolare, quello di assicurare l'accesso alla giustizia. Come si è avuto modo di rilevare, un simile obiettivo – mirando a minimizzare il rischio che si verifichino conflitti negativi di giurisdizione – è in primo luogo perseguibile mediante la conclusione di accordi multilaterali intesi a eliminare i *jurisdictional gaps* che possono essere rivenuti in determinate aree del diritto. Tali accordi possono, tuttavia, rivelarsi idonei all'effettivo raggiungimento di simili finalità soltanto ove un ampio numero di Stati vi prenda parte. Quando la conclusione di accordi multilaterali non garantisca un'ampia partecipazione, l'accesso a forme di tutela giurisdizionale effettiva può essere assicurato più efficacemente dal legislatore dell'Unione attraverso il ricorso all'approccio unilaterale, dovendosi in proposito rilevare come il perseguimento di un simile obiettivo di carattere materiale in assenza di condizioni di reciprocità con gli Stati terzi imponga, tuttavia, il ricorso a strumenti che rischiano di determinare il sacrificio di finalità più propriamente internazionalprivatistiche, quali la garanzia della prevedibilità delle soluzioni e della prossimità tra la controversia e il foro.²⁶⁵ Affinché le *policies* sottese all'adozione di una norma sulla competenza possano essere «esportate» verso l'esterno, è infatti necessario che esse consentano l'esercizio della giurisdizione delle autorità dell'ordinamento nel cui ambito sono state adottate e, pertanto, devono poter fare affidamento anche su criteri meno tradizionali, in quanto non ancorati alla concezione territoriale della giurisdizione. In particolare, le esigenze di accesso alla giustizia possono essere soddisfatte unilateralmente attraverso il ricorso al *forum necessitatis*, che consente l'esercizio della giurisdizione anche rispetto a fattispecie particolarmente collegate con uno Stato terzo, anche se un certo grado di connessione con il foro – rispetto alla cui identificazione sussiste peraltro un elevato margine di discrezionalità in capo alle autorità giurisdizionali²⁶⁶ – è comunque richiesto.

Simili obiettivi, ove perseguiti nell'ambito del diritto dell'Unione europea, sembrano mirare – *in primis* – al raggiungimento di esigenze esterne, posto che il ricorso alla giurisdizione di necessità non trova giustificazione nelle relazioni intracomunitarie. Tali relazioni si fondano, infatti, su un principio di reciproca fiducia

²⁶⁵ Cfr. NISI, *The Pillars of Heracles of European Private International Law* cit., p. 103.

²⁶⁶ Cfr. in particolare quanto riferito nel par. 6 del capitolo I.

che consente la libera circolazione all'interno dello spazio giudiziario europeo delle decisioni rese dai giudici dell'UE e che può operare giacché vige una sorte di «presunzione» in base alla quale ogni Stato membro è in grado di assicurare alle parti della controversia un livello di tutela sufficiente, tanto sotto il profilo materiale, quanto sotto quello procedurale.²⁶⁷ Ciò non toglie che, come si avrà modo di precisare, l'adozione da parte del legislatore dell'Unione di una norma sul *forum necessitatis* – e, più in generale, la generale estensione della portata applicativa delle norme UE sulla competenza giurisdizionale anche alle controversie instaurate nei confronti di convenuti domiciliati in Stati terzi – possa avere parallelamente delle conseguenze sul piano interno, le quali sembrano anzi rappresentare la reale giustificazione per l'adozione di simili interventi.²⁶⁸

6. Come si è già avuto modo di anticipare *supra*,²⁶⁹ stante la sua capacità di creare immediate connessioni tra soggetti localizzati in ordinamenti differenti, Internet ha contribuito enormemente allo sviluppo di una società sempre più interconnessa, ponendo sin dal suo avvento, sul finire del secolo scorso, nuovi interrogativi circa le modalità attraverso cui disciplinare situazioni e fattispecie giuridiche rispetto alle quali l'utilizzo dei tradizionali criteri di connessione è parso sin da subito destinato a ricollegare all'esercizio della giurisdizione effetti *lato sensu* extraterritoriali.²⁷⁰ Uno dei principali effetti della digitalizzazione è rappresentato, infatti, dall'agevolazione delle

²⁶⁷ Con ciò non si intende certo affermare che l'accesso alla giustizia non sia un obiettivo rilevante nell'ambito dei rapporti intra-comunitari – tanto più che esso è espressamente richiamato anche nel regolamento (UE) n. 1215/2012 – quanto piuttosto che il suo perseguimento nelle relazioni interne è operato in termini di «miglioramento» (considerando n. 1) e «facilitazione» (considerando n. 3), mentre l'adozione di una norma relativa alla giurisdizione di necessità sarebbe intesa ad assicurare la concreta possibilità di trovare giustizia di fronte a un giudice dell'Unione nei casi in cui non sia possibile o ragionevole per il ricorrente trovare giustizia altrove e, in particolare, in uno Stato terzo con cui la fattispecie risulti particolarmente collegata.

²⁶⁸ Oltre a perseguire i summenzionati obiettivi in termini di accesso a strumenti di tutela giurisdizionale effettiva nelle situazioni esterne, l'adozione di norme uniformi da applicarsi ai rapporti con gli Stati terzi comporterebbe, infatti, l'eliminazione delle disparità attualmente riscontrabili nelle diverse scelte operate in materia dai legislatori degli Stati membri, assicurando eguali prospettive di accesso alla giustizia agli operatori UE nelle loro relazioni con soggetti stabiliti in Stati terzi e scongiurando possibili distorsioni del mercato interno. Simili aspetti saranno affrontati in maniera più diffusa nel capitolo III.

²⁶⁹ Cfr. quanto riferito nel par. 2 del presente capitolo.

²⁷⁰ A tal proposito, cfr. SVANTESSON, *Private International Law and the Internet*, 3rd ed., Alphen aan den Rijn, 2016, p. 3, che introduce il problema in esame rilevando come «many, not to say most, states' private international law rules do in fact provide for jurisdictional claims over, and the application of the state's law to, any Internet content that can be accessed in their respective territories, in relation to a wide range of legal matters. Needless to say, this is problematic».

interazioni tra soggetti (persone fisiche e giuridiche) localizzati in Stati diversi, fuori e dentro l'Unione, una circostanza – questa – che solleva inevitabilmente il problema della portata della giurisdizione di ciascun ordinamento, tanto con riferimento al profilo della regolamentazione delle numerose aree del diritto rispetto alle quali il fenomeno della digitalizzazione può avere una incidenza (*prescriptive jurisdiction*), quanto rispetto al problema dell'individuazione del giudice competente a dirimere le controversie che in tali aree dovessero essere promosse (*adjudicative jurisdiction*).²⁷¹

Del resto, se da un lato la struttura frammentata di Internet ne rende difficoltosa la regolazione attraverso strumenti giuridici che abbiano un ambito di applicazione circoscrivibile entro i confini di un determinato ordinamento, dall'altro la sua crescente importanza sul piano economico, sociale e politico rende ancora più concreto il rischio che la medesima fattispecie possa essere nello spettro applicativo di strumenti giuridici differenti,²⁷² i quali peraltro possono adottare – specie in determinate materie – soluzioni sensibilmente divergenti tra loro.²⁷³ La risoluzione di tali aspetti deve necessariamente tener conto del diritto internazionale privato, giacché le summenzionate caratteristiche di Internet ben si prestano a far sorgere in un ampio numero di casi controversie di portata transnazionale, le quali potrebbero peraltro presentare connessioni con una molteplicità di Stati, ognuno dei quali – in mancanza di soluzioni uniformi – generalmente rivendicherà l'applicabilità delle proprie soluzioni normative, ponendosi peraltro il rischio che la medesima questione sia sottoposta alla

²⁷¹ In argomento, oltre alla dottrina già richiamata, cfr. SELVADURAI, *The Proper Basis for Exercising Jurisdiction in Internet Disputes: Strengthening State Boundaries or Moving Towards Unification?*, in *Pittsburgh Journ. Tech. Law & Policy*, 2013, p. 124 ss.; SCHULTZ, *Carving up the Internet: Jurisdiction, Legal Orders, and the Private/Public International Law Interface*, in *Eur. Journ. Int. Law*, 2008, p. 799 ss.; TROBOFF, *Globalization, Personal Jurisdiction and the Internet Responding to the Challenge of Adapting Settled Principles and Precedents*, in *Recueil des Cours*, 2021, p. 23 ss.

²⁷² In questo senso, con specifico riferimento alla protezione dei dati personali *online*, cfr. KUNER, *Data Protection Law and International Jurisdiction on the Internet (Part 1)*, in *Int. Journ. Law Inf. Tech.*, 2010, p. 176 ss., spec. pp. 177-178, che, per esempio, rileva che «US government officials have claimed that European data protection law has extraterritorial effect; business groups have complained about assertions of jurisdiction under EU data protection law; companies have become involved in disputes with European data protection authorities (DPAs) about the jurisdictional scope of EU data protection law; 12 and DPAs have complained about the extraterritorial effect of US privacy laws».

²⁷³ Cfr. REIDENBERG, *Resolving Conflicting International Data Privacy Rules in Cyberspace*, in *Stanford Law Rev.*, 2000, p. 1315 ss., spec. p. 1318, ove – seppur con riferimento agli albori dell'era digitale – inquadra il problema evidenziando come «privacy rights for personal information vary considerably across national borders».

contemporanea cognizione di autorità differenti, con conseguenti possibili ripercussioni in termini di contrasto di giudicati.²⁷⁴

In proposito, occorre altresì osservare che – stante la rilevanza e la pervasività delle tecnologie digitali nella vita di tutti i giorni – la dimensione globale di Internet e la sua libera accessibilità ne hanno fatto uno strumento capace di produrre danni su più livelli rispetto ai diritti che, nell’ambito di tali relazioni digitali possono venire in rilievo. Questa circostanza contribuisce a rafforzare l’interesse dei singoli ordinamenti a vedere applicata la propria legislazione rispetto alla disciplina di Internet, dovendosi in proposito precisare che l’adozione di una determinata soluzione in questa materia risulterà spesso orientata (se non imposta) dalle norme in materia di diritti umani che, per ciascun ordinamento, dovessero venire in rilievo.

Simili rilievi incidono anche sotto il profilo del diritto internazionale privato, nell’ambito del quale dovranno essere adottate delle soluzioni – tanto sotto il profilo della competenza giurisdizionale, quanto sotto quello della legge applicabile – in grado di assicurare la tutela effettiva di tali diritti. Per quanto concerne le norme sulla giurisdizione, dunque, l’intrinseca assenza, nelle reti informatiche, di confini geografici e la sua parallela assunzione di Internet ad arena privilegiata per lo svolgimento di attività economiche e sociali transnazionali non rappresentano gli unici fattori con i quali il legislatore dovrà confrontarsi nel circoscrivere l’estensione della competenza giurisdizionale rispetto alle fattispecie volta in volta rilevanti. Le summenzionate esigenze di tutela sembrano rappresentare, infatti, il principale criterio orientativo nell’individuazione dei titoli di giurisdizione applicabili, i quali devono in primo luogo assicurare la protezione dei diritti fondamentali garantendo ampie prospettive di accesso a strumenti di tutela giurisdizionale effettiva.

A tale riguardo, è possibile rilevare che uno dei settori rispetto ai quali la portata globale di Internet sembra porre maggiori sfide è proprio quello della tutela dei diritti della personalità, in particolare con riferimento alle ipotesi di diffamazione *online* e

²⁷⁴ La rilevanza (e la criticità) di simili aspetti è confermata altresì dagli sforzi profusi nell’ambito delle società scientifiche internazionali al fine di dare opportuna risposta a tali profili problematici. A tal proposito, cfr., in particolare, Institut de Droit International, *Injuries to Rights of Personality Through the Use of the Internet: Jurisdiction, Applicable Law and Recognition of Foreign Judgments*, risoluzione del 31 agosto 2019, Rapporteurs Erik Jayme e Symeon Symeonides (reperibile all’indirizzo <https://www.idi-ii.org/app/uploads/2019/09/8-RES-EN.pdf>).

protezione dei dati personali,²⁷⁵ la tutela dei quali è generalmente garantita non solo a livello di diritto interno,²⁷⁶ ma anche nell'ambito di strumenti sovranazionali.²⁷⁷ La proliferazione dei *social networks* e delle piattaforme volte ad agevolare lo scambio di beni e servizi *online* ha, infatti, acuito le potenzialità offensive dei comportamenti diffamatori perpetrati a mezzo Internet, ed ha al contempo imposto un più attento bilanciamento tra le esigenze di tutela della *privacy* e la salvaguardia delle ragioni economiche sottese alla raccolta dei dati personali e al loro scambio tra Stati diversi. È rispetto a questi settori, infatti, che il diritto internazionale privato ha cercato soluzioni specificamente predisposte per adattarsi all'ambiente digitale, al fine di garantire la tutela effettiva di tali diritti.²⁷⁸

7. Per quanto concerne il diritto internazionale dell'Unione europea, le problematiche in esame sono state affrontate, in primo luogo, offrendo un'interpretazione delle esistenti norme che fosse il più possibile utile ad assicurare ai diritti della personalità opportuna protezione contro le lesioni a mezzo Internet.²⁷⁹ Sotto questo profilo rileva, in particolare, la giurisprudenza della Corte di giustizia sviluppatasi intorno alla materia degli illeciti civili dolosi o colposi – attualmente cristallizzata nell'art. 7 n. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 –, con la quale si è

²⁷⁵ In argomento, cfr. HESS, MARIOTTINI (eds.), *Protecting Privacy in Private International and Procedural Law and by Data Protection: European and American Developments*, Baden-Baden, 2015.

²⁷⁶ Per quanto concerne l'ordinamento italiano, sebbene la Costituzione non preveda espressamente un autonomo diritto alla tutela dei dati personali, possono essere richiamati gli artt. 2 e 15, che sanciscono, rispettivamente, «i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» e il diritto all'invulnerabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Sul piano internazionale rilevano, in particolar modo, l'art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), l'art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (che tutela l'onore e la reputazione delle persone e viola le interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella famiglia, nella casa o nella corrispondenza di ciascun individuo), mentre con riferimento all'ordinamento dell'Unione europea si vedano gli artt. 7 (rispetto della vita privata e familiare) e 8 (protezione dei dati personali) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dovendosi in proposito richiamare anche l'art. 16 TFUE, ove è attualmente collocata la base giuridica per l'adozione da parte delle Istituzioni UE di strumenti normativi in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche.

²⁷⁷ In argomento, cfr., *ex multis*, MÁRTON, *Violations of Personality Rights through the Internet: Jurisdictional Issues under European Law*, Baden-Baden, 2016.

²⁷⁸ In questo senso, cfr. LUTZI, *Private International Law Online* cit., p. 78.

²⁷⁹ In proposito Cfr. GABELLINI, *La competenza giurisdizionale nel caso di lesione di un diritto della personalità attraverso internet*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 271 ss., che rileva come l'applicazione del principio della territorialità della giurisdizione risenta delle peculiarità dell'ambiente digitale.

cercato di adattare gli orientamenti già espressi in relazione ai c.d. «illeciti a distanza» alle nuove sfide poste dal fenomeno della digitalizzazione.

Sin dalla sua formulazione originaria contenuta nell'art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968, la norma adotta il criterio del *locus commissi delicti*, il quale è peraltro replicato, seppure con una differente ampiezza in termini di interpretazione, anche con riferimento alla legge applicabile.²⁸⁰ Come è noto, la Corte di giustizia ha in primo luogo chiarito che nelle ipotesi in cui il luogo dell'evento generatore dell'illecito (*locus actus*) si trovi in uno Stato membro diverso da quello in cui si è verificato il danno (*locus damni*), sono competenti le autorità giurisdizionale di entrambi i Paesi, in virtù della c.d. «teoria dell'ubiquità».²⁸¹ Tale soluzione è intesa ad assicurare ampie prospettive di accesso alla giustizia alla vittima dell'illecito e la sua applicazione appare peraltro giustificata – se non imposta – dalla sussistenza di un collegamento particolarmente stretto con la fattispecie,²⁸² per cui non pare che il *favor* assicurato al ricorrente dall'orientamento in esame possa apparire sbilanciato a detrimento del convenuto, giacché un sufficiente grado di prevedibilità gli sarà generalmente garantito.²⁸³ A ciò deve aggiungersi che un'interpretazione volta a fondare la competenza unicamente al giudice del *locus actus* porterebbe, in un numero considerevole di casi, a far coincidere il foro speciale sugli illeciti civili con quello generale del domicilio del convenuto, privando la norma in esame di qualsiasi effetto utile,²⁸⁴ con la conseguenza che le possibilità del ricorrente di accedere a una giustizia effettiva risulterebbero, se non ridotte, quanto meno ostacolate.

²⁸⁰ Cfr. l'art. 4, par. 1, del Regolamento (CE) n. 864/2007, sul quale cfr., *inter alia*, DICKINSON, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford, 2008, pp. 295 ss.

²⁸¹ Sentenza 30 novembre 1976, in causa 21/76, *Handelskwekerij G. J. Bier BV c. Mines de potasse d'Alsace SA*, in *Raccolta*, 1976, pp. 1735 ss.

²⁸² Sentenza *Mines de potasse* cit., par. 15-17, in cui la Corte rileva che «sotto il profilo della competenza giurisdizionale, il luogo del fatto generatore del danno può, secondo i casi, costituire un significativo collegamento non meno del luogo in cui il danno si è concretato. La responsabilità, in materia di delitti o quasi-delitti, non può infatti esistere se non a condizione che sia possibile accertare un nesso causale fra il danno e il fatto dal quale esso trae origine. Tenuto conto dello stretto rapporto esistente fra i vari elementi costitutivi della responsabilità, non sembra opportuno optare per uno degli indicati criteri di collegamento ad esclusione dell'altro; ciascuno di essi può infatti, a seconda delle circostanze, rivelarsi particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo».

²⁸³ Sul punto, cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *La tutela del diritto di accesso alla giustizia e della parità delle armi tra i litiganti nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001*, in DI STEFANO, SAPIENZA (a cura di), *La tutela dei diritti umani e il diritto internazionale*, XVI Convegno SIDI, Catania, 23-24 giugno 2011, Napoli, 2012, pp. 345 ss., spec. pp. 348 ss.

²⁸⁴ Sentenza *Mines de potasse* cit., par. 20.

La Corte ha peraltro disincentivato una lettura eccessivamente espansiva della norma precisando che, ai fini della sua applicazione, rilavano unicamente i danni direttamente patiti a seguito della condotta illecita, non rilevando invece i differenti luoghi in cui possano essere stati avvertiti gli ulteriori pregiudizi patrimoniali sorti in modo indiretto, quali conseguenze del danno inizialmente sorto e avvertito in uno Stato membro differente.²⁸⁵ A tali orientamenti giurisprudenziali «restrittivi» hanno fatto peraltro eco opportuni interventi legislativi espansivi, intesi a rafforzare l'efficacia della norma nell'assicurare la tutela effettiva degli interessi e dei diritti di volta in volta coinvolti. Al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 44/2001, la norma è stata, infatti, riformulata in modo da comprendere anche il luogo in cui l'evento dannoso «può avvenire», così da rendersi applicabile anche con riferimento a danni non ancora verificatisi e, dunque, nell'ambito di azioni inibitorie volte a prevenirne la produzione e, se del caso, a richiedere la cessazione del comportamento illecito che sia eventualmente ancora in corso.²⁸⁶

Sempre nell'ambito degli illeciti a distanza, la norma è stata successivamente oggetto di soluzioni più specifiche con riferimento alla materia della violazione dei diritti della personalità e, in particolare, per quanto concerne la diffamazione a mezzo stampa. Infatti, posto che la diffusione in più Stati di una pubblicazione il cui contenuto sia ritenuto idoneo a ledere la reputazione di una persona moltiplica il numero degli ordinamenti collegati alla fattispecie, rischiando di provocare un'ulteriore frammentazione della competenza giurisdizionale, si rendevano opportuni dei

²⁸⁵ In particolare, cfr. la sentenza 11 gennaio 1990, in causa C-220/88, *Dumez France e Tracoba c. Hessische Landesbank (Helaba) e a.*, in *Raccolta*, 1990, p. I-49 ss., ove la Corte ha sancito l'irrelevanza dei luoghi in cui si sono verificati i danni indiretti o riflessi (par. 20), nonché la sentenza 19 settembre 1995, in causa C-364/93, *Antonio Marinari c. Lloyds Bank plc e Zubaidi Trading Company*, *ivi*, 1995, pp. I-2719 ss., par. 20, in cui è stato precisato che, con riferimento alla possibilità di fondare la competenza del giudice del luogo in cui il patrimonio della vittima ha subito i danni successivi all'insorgere dell'illecito, «occorre osservare che l'interpretazione proposta potrebbe attribuire la competenza ad un giudice senza che sussista alcun nesso con gli elementi della controversia, mentre tale nesso giustifica la competenza speciale prevista dall'art. 5, punto 3, della Convenzione. Infatti, sarebbe possibile che le spese ed il lucro cessante conseguenti all'evento dannoso iniziale vengano constatati altrove e che, pertanto, dal punto di vista dell'efficacia della prova, tale giudice sia privo di ogni elemento pertinente». Tale giurisprudenza è stata più recentemente riaffermata con sentenza 16 giugno 2016, in causa C-12/15, *Universal Music International Holding BV c. Michael Tétéault Schilling e a.*, in *Raccolta generale*, par. 34 («in tal contesto, si deve rammentare che l'espressione “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto” non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo»).

²⁸⁶ Cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *La giurisdizione nelle controversie relative alle attività on-line*, in *Dir. Merc. Tec.*, 2017, p. 89 ss., spec. p. 92.

chiarimenti sulla portata del dettato normativo, così da ridurre il numero dei fori potenzialmente competenti attraverso un attento bilanciamento delle opposte esigenze delle parti processuali, tanto più che anche il convenuto risulterà titolare – sotto il profilo sostanziale – di diritti parimenti meritevoli di tutela.²⁸⁷ Nell’ambito di tale bilanciamento, il diritto di accesso a una tutela giurisdizionale effettiva sembrerebbe rappresentare, pertanto, il principale criterio attraverso il quale soppesare tali contrapposti interessi, giacché, come si è già avuto modo di osservare, esso non rileva unicamente al fine di assicurare la tutela sul piano procedurale dei diritti sostanziali di volta in volta rilevanti, ma assurge esso stesso a valore fondamentale meritevole di autonoma protezione.²⁸⁸ Rispetto a simili illeciti plurilocalizzati, la Corte ha così adottato il c.d. «trattamento a mosaico», in virtù del quale sono competenti non solo le autorità dello Stato membro in cui si trova il domicilio del convenuto (che corrisponderà generalmente con il luogo di stabilimento dell’editore e finirà così per coincidere con il luogo del fatto generatore dell’illecito), ma anche quelle degli altri Stati membri in cui la pubblicazione sia stata diffusa, purché il ricorrente sia in tali luogo conosciuto e abbia dunque subito effettivamente un danno.²⁸⁹

²⁸⁷ In proposito occorre, infatti, rilevare che tale bilanciamento deve peraltro tener conto del fatto che, nella materia in esame, alle istanze di tutela dei diritti della personalità della vittima/ricorrente fanno eco quelle concernenti la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero dell’autore/convenuto, le quali sono parimenti garantite sia nelle costituzioni nazionali (cfr., ad esempio, l’art. 21 della Costituzione italiana), che in numerosi strumenti internazionali sui diritti umani (cfr., *inter alia*, l’art. 10 della CEDU, l’art. 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). In argomento, cfr. PINO, *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell’identità personale*, in *Danno e responsabilità*, 2003, p. 577 ss. Per quanto riguarda la dimensione giurisprudenziale della questione, cfr., *inter alia*, Corte europea dei diritti dell’uomo, 27 novembre 2012, *Mengi c. Turchia*, ricorsi n. 13471/05 e n. 38787/07 e 16 giugno 2015, *Delfi AS c. Estonia*, ricorso n. 64569/09 (per un commento alla quale cfr., tra gli altri, FALCONI, *La responsabilità dell’“internet service provider” tra libertà di espressione e tutela della reputazione altrui*, in *Comunità int.*, 2016, p. 235 ss.).

²⁸⁸ Il dato è altresì evidenziato da ZARRA, *Conflitti di giurisdizione e bilanciamento dei diritti nei casi di diffamazione internazionale a mezzo Internet*, in *Riv. dir. int.*, 2015, p. 1234 ss., che rileva che «in questa specifica materia... l’individuazione del giudice competente non si presenta come un mero problema tecnico-processuale. Dalla soluzione del conflitto di giurisdizione dipende, infatti, anche la soluzione di un conflitto tra due diritti fondamentali... la libertà di espressione dell’autore del testo ed il diritto all’onore e alla reputazione del diffamato. La soluzione del problema in esame comporta, quindi, innanzitutto un giudizio sui valori, giacché la regolamentazione del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale assume la funzione di fattore di bilanciamento tra i diritti menzionati. Infatti, se da un lato un’eccessiva espansione della giurisdizione potrebbe comportare una compressione della libertà di espressione dell’autore, dall’altro lato se l’accesso al giudice fosse eccessivamente limitato, ne andrebbero a risentire la reputazione del diffamato ed il suo diritto di ottenere una tutela giudiziale della lesione subita».

²⁸⁹ Sentenza 7 marzo 1995, in causa C-68/93, *Fiona Shevill e a. c. Presse Alliance SA*, in *Raccolta*, 1995, pp. I-415 ss.

Sebbene una simile soluzione appaia opportuna alla luce dello stretto collegamento tra i diversi luoghi in cui il danno è stato patito e la controversia, essa – ove non accompagnata da opportune precisazioni – rischia nondimeno di porsi in tensione rispetto al principio della prevedibilità delle soluzioni. A tale riguardo, i giudici di Lussemburgo hanno precisato che mentre il giudice del *locus actus* è competente a conoscere dell'intero risarcimento, le autorità dei diversi luoghi in cui la pubblicazione diffamatoria sia stata diffusa possono pronunciarsi soltanto con riferimento ai danni subiti entro i rispettivi Stati membri.²⁹⁰ In tale modo, il rischio che la polverizzazione della competenza giurisdizionale possa tradursi in un'attenuazione della prevedibilità delle soluzioni per il convenuto risulterà attenuato – ma non azzerato – dal fatto che la vittima sarà generalmente incentivata a promuovere l'azione innanzi al foro dell'evento generatore (o, in alternativa, di fronte al diverso giudice del domicilio del convenuto).²⁹¹

La soluzione in esame potrebbe finire, peraltro, per ridimensionare l'effettiva utilità della norma, poiché in questo modo le vittime di diffamazione a mezzo stampa si potranno trovare, in un certo numero di casi, con la disponibilità di un unico foro per promuovere l'integrale domanda di risarcimento, il quale finirà per coincidere con il domicilio del convenuto. In questo modo, l'ampiezza delle prospettive di accesso alla giustizia della vittima potrebbe essere sacrificata in nome delle esigenze di buona

²⁹⁰ Sentenza *Shevill* cit., par. 30-32, secondo cui «i giudici di ogni Stato contraente nel quale è stata diffusa la pubblicazione diffamatoria o la vittima asserisce aver subito una lesione della propria reputazione sono competenti a conoscere dei danni cagionati in tale Stato alla reputazione della vittima. Infatti, conformemente al principio di buona amministrazione della giustizia, fondamento della norma di competenza speciale di cui all'art. 5, punto 3, il giudice di ciascuno Stato contraente in cui la pubblicazione diffamatoria è stata diffusa e in cui la vittima asserisce aver subito una lesione della propria reputazione è, dal punto di vista territoriale, il più qualificato per valutare la diffamazione commessa in questo Stato e determinare la portata del danno che ne deriva. Nonostante gli inconvenienti sottesi alla valutazione dei diversi aspetti di una stessa controversia da parte di vari giudici, l'attore ha pur sempre la facoltà di esperire l'azione nel suo complesso dinanzi al giudice sia del luogo del domicilio del convenuto, sia del luogo dove è stabilito l'editore della pubblicazione diffamatoria».

²⁹¹ Sul punto, cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *La giurisdizione nelle controversie relative alle attività on-line* cit., pp. 95-96, che in proposito rileva: «(l)a soluzione accolta in proposito dalla Corte di giustizia, definita dalla dottrina in termini di *Mosaikbetrachtung* ovvero trattamento a mosaico, presenta l'innegabile vantaggio di favorire la concentrazione del contenzioso innanzi al giudice del luogo di stabilimento dell'editore. Si viene a limitare, in questo modo, l'incentivo al *forum shopping* che sarebbe inevitabilmente stato insito nel consentire l'esercizio di una competenza giurisdizionale sull'intero danno causato dalla pubblicazione diffamatoria da parte dei giudici di ogni Stato membro in cui il soggetto che si pretenda leso potesse asserire di aver subito una lesione della propria reputazione. Nondimeno, questa soluzione presenta l'innegabile limite di non riuscire del tutto ad evitare una frammentazione del contenzioso che può scaturire da una medesima pubblicazione diffamatoria. Un rimedio non sempre risolutivo a questa frammentazione potrà provenire dalle regole contenute nel regolamento Bruxelles I-bis, così come già nel regolamento Bruxelles I ovvero inizialmente nella Convenzione di Bruxelles, in materia di coordinamento tra procedimenti paralleli pendenti innanzi a giudici di Stati membri diversi».

amministrazione della giustizia, giacché la riduzione al minimo dei giudici competenti a conoscere dell'intera causa finirebbe con il tradursi in un vantaggio per il convenuto, che beneficerebbe così dalla sicurezza di poter essere convenuto per la totalità del danno soltanto di fronte ai giudici del proprio domicilio/luogo di stabilimento.²⁹²

Non rinvenendosi nel c.d. «sistema Bruxelles» una norma specifica per le lesioni a mezzo Internet dei diritti della personalità, la Corte è stata infine chiamata a pronunciarsi sull'applicazione della disposizione sulla competenza in materia di illeciti civili anche nei casi di diffamazione *online*, rispetto ai quali l'applicazione dei fattori di connessione territoriale incardinati nell'art. 7 n. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 – così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria – rischia di generare una situazione in cui, rispetto a una medesima violazione, vi siano molteplici giudici competenti, tenuto conto della natura ubiquitaria e universale di Internet che, virtualmente, consente a un contenuto lesivo pubblicato sul *web* di produrre le proprie conseguenze dannose ovunque nel mondo.²⁹³

La questione è stata affrontata per la prima volta nella sentenza *eDate*,²⁹⁴ in cui i giudici – rilevata la difficoltà di adottare anche per le diffamazioni commesse *online* il criterio del luogo di diffusione della pubblicazione lesiva della reputazione, la cui accessibilità pressoché illimitata non consente di predeterminare i luoghi in cui il danno potrebbe prodursi²⁹⁵ – hanno provveduto a riadattare la giurisprudenza inaugurata con il

²⁹² In risposta a simili argomentazioni è stato tuttavia osservato che il foro dell'illecito è speciale rispetto a quello generale del domicilio del convenuto e, pertanto, la sua applicazione deve essere giustificata in virtù del particolare collegamento tra la controversia e l'autorità giurisdizionale competente, che – grazie al principio del trattamento a mosaico – è individuato in quello che è maggiormente idoneo a pronunciarsi sui danni effettivamente patiti nel suo territorio. In questo senso, cfr. MANKOWSKI, *Jurisdiction. Special Jurisdiction*, in MAGNUS, MANKOWSKI (eds.), *Brussels I Regulation* cit., pp. 241-242. In argomento, cfr. TROBOFF, *Globalization, Personal Jurisdiction and the Internet* cit., p. 144.

²⁹³ Per una critica concernente l'applicazione del trattamento a mosaico rispetto alle ipotesi di diffamazione *online*, cfr. MÁRTON, *Violations of Personality Rights through the Internet* cit., pp. 173-184. Sul punto, cfr. anche LUTZI, *Private International Law Online* cit., p. 79.

²⁹⁴ Sentenza, 25 ottobre 2011, in cause riunite C-509/09 e C-161/10, *eDate Advertising GmbH e a. contro X e Société MGN LIMITED*, in *Raccolta*, 2011, p. I-10269 ss. In dottrina, sulla pronuncia in esame, cfr., *ex multis*, FERACI, *Diffamazione internazionale a mezzo di Internet: quale foro competente? Alcune considerazioni sulla sentenza eDate*, in *Riv. dir. int.*, 2012, p. 461 ss.; MARINO, *La violazione dei diritti della personalità nella cooperazione giudiziaria civile europea*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, p. 363 ss.

²⁹⁵ Sentenza *eDate* cit, par. 46, ove si rileva «(s)embra dunque che Internet riduca l'utilità del criterio inerente alla diffusione, poiché la portata della diffusione di contenuti messi in rete, in linea di principio, è universale. Inoltre, sul piano tecnico è tuttora impossibile quantificare tale diffusione con certezza ed attendibilità rispetto ad un determinato Stato membro e, di conseguenza, valutare il danno causato esclusivamente in tale Stato membro».

caso *Shevill* alle peculiarità di Internet. A tale riguardo, è stato, infatti, precisato che, ferma restando l'applicabilità del c.d. «trattamento a mosaico» (che consente di differenziare la cognizione dei diversi giudici che potrebbero essere aditi in virtù della teoria ubiquitaria dell'illecito, fondata sulla differenza tra *locus actus* e *locus damni*), sono competenti a conoscere dell'intero risarcimento non solo le autorità del luogo di stabilimento dell'editore,²⁹⁶ ma anche quelle del Paese in cui si trova il «centro d'interessi» della persona (fisica) offesa,²⁹⁷ mentre i giudici dei diversi luoghi in cui la pubblicazione diffamatoria sia stata resa accessibile rimangono competenti a pronunciarsi sui risarcimenti relativi alle porzioni di danno che si siano materializzati in tali Stati, sempre a condizione che la vittima sia in grado di dimostrare di aver ivi patito un effettivo pregiudizio.²⁹⁸ Viene inoltre precisato che il luogo in cui il soggetto leso ha

²⁹⁶ In proposito occorre peraltro osservare che dalla sentenza in esame non è chiaro se tale luogo coincida con quello di stabilimento di colui che ha materialmente caricato in rete il contenuto diffamatorio (*content provider*) o con quello del soggetto che ha messo a disposizione la piattaforma sulla quale tale contenuto è stato pubblicato (*service provider*), i quali ben potrebbero divergere. La questione ha trovato maggior rilievo nell'ambito delle conclusioni rese il 29 marzo 2011 dall'avvocato generale Cruz Villalón, il quale sembra aver suggerito di far corrispondere il *locus actus* a quello in cui è stabilito il *content provider*. In argomento, cfr. FERACI, *Diffamazione internazionale a mezzo di Internet* cit., pp. 466-467; MARONGIU BUONAIUTI, *La giurisdizione nelle controversie relative alle attività on-line* cit., p. 97.

²⁹⁷ Vale la pena notare che, ferma restando la differente ampiezza della cognizione dei giudici individuati in base ai criteri appena richiamati, non pare esserci, in dottrina, una posizione unanime circa la «corretta» qualificazione del centro d'interessi della persona offesa, che sembra essere ricondotto da certi autori nell'ambito del *locus actus* (cfr., ad esempio, MONICO, *Il foro in materia di diffamazione online alla luce della sentenza IIsjan*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2018, p. 359 ss., spec. pp. 365-366 e 374), mentre da altri in quello del *locus damni* (cfr., *inter alia*, CARREA, *L'individuazione del forum commissi delicti in caso di illeciti cibernetici: alcune riflessioni a margine della sentenza Concurrence Sàrl*, in *Dir. comm. int.*, 2017, p. 354 ss., spec. p. 353).

²⁹⁸ In questo senso, cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *La giurisdizione nelle controversie relative alle attività on-line* cit., p. 98, secondo cui «(o)nde contenere il rischio di un altrimenti potenzialmente illimitato assoggettamento dell'emittente l'informazione lesiva alla giurisdizione dei giudici di qualsiasi Stato membro rimane ovviamente fermo, nella soluzione accolta dalla Corte di giustizia anche relativamente al contesto *on-line*, il presupposto implicito del doversi trattare di Stati in cui il soggetto che si pretende leso possa dimostrare di aver subito, o di paventare, una lesione della propria reputazione. Ne consegue la limitazione della competenza dei giudici così designati ai soli danni che il soggetto asseritamente leso possa dimostrare di aver subito nel paese del giudice adito». Sul punto, cfr. anche MARINO, *La violazione dei diritti della personalità nella cooperazione giudiziaria civile europea* cit., p. 365-366, secondo la quale la sentenza in esame sarebbe invece criticabile proprio perché il criterio del luogo del danno sarebbe rievocato al termine della motivazione «in modo da consentire di adire il giudice di qualsiasi Stato nel quale sia stato risentito un pregiudizio, senza inoltre specificare, come invece richiesto dalle autorità nazionali rimettenti, se sia sufficiente la sola possibilità di accesso a internet, o se siano necessari ulteriori collegamenti con quel paese al fine di fondare la competenza giurisdizionale. Il fatto che la Corte affermi che l'art. 5 n. 3 “conferisce competenza ai giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata” sembra presupporre che il danno sia risentito universalmente, mentre dalla sentenza *Shevill* si deduceva *a contrario* che un danno viene effettivamente subito solo nei Paesi in cui la vittima è conosciuta (par. 29). La nuova interpretazione aprirebbe all'ubiquità della giurisdizione, chiaramente inaccettabile; la Corte avrebbe

il proprio centro d'interessi è generalmente ravvisabile in quello in cui si trova la sua residenza abituale. Tuttavia, tale centro può essere localizzato, a seconda del caso di specie, nel diverso Stato membro con il quale sia possibile ravvisare uno stretto collegamento, ad esempio quello in cui viene esercitata la propria attività professionale.²⁹⁹

Attraverso la giurisprudenza in esame, la Corte ha dunque ritenuto di risolvere i richiamati profili problematici, scaturenti dalla «a-territorialità» di Internet, adottando nell'ambito delle diffamazioni *online* il *forum actoris*, il quale sembra rispondere in maniera adeguata alle peculiari esigenze delle vittime di questo particolare tipo di condotte lesive (che dimostrano un potenziale offensivo che rischia di essere pressoché illimitato),³⁰⁰ garantendo allo stesso tempo una sufficiente prevedibilità per il convenuto, che difficilmente potrà dirsi sorpreso della sua eventuale attrazione innanzi ai giudici del centro d'interessi della persona oggetto della pubblicazione offensiva.³⁰¹ L'adattamento dell'attuale art. 7 n. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 all'ambiente digitale appare ispirato, dunque, dalla necessità di garantire alla vittima dell'illecito ampie prospettive di accesso alla giustizia, le quali fanno da *pendant* alla particolare offensività delle condotte diffamatorie perpetrate a mezzo Internet senza, tuttavia, frammentare ulteriormente la competenza dei giudici degli Stati membri, e anzi contribuendo a ridurre il rischio che, rispetto alla medesima fattispecie, vengano avviate

dovuto analizzare con maggior dettaglio questi aspetti, che del resto erano proprio quelli controversi nei due casi all'esame».

²⁹⁹ Sentenza *eDate* cit, par. 49.

³⁰⁰ Sentenza *eDate* cit, par. 47, in cui tale dato è evidenziato in modo espreso, giacché «(l)le difficoltà di attuazione, nel contesto di Internet, di detto criterio della concretizzazione del danno, sancito nella citata sentenza *Shevill e a.*, contrastano, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, con la gravità della lesione che può subire il titolare del diritto della personalità, il quale constata che un'informazione lesiva di suddetto diritto è disponibile in qualunque parte del mondo» (corsivo aggiunto).

³⁰¹ Sentenza *eDate* cit, par. 50, ove la Corte precisa che «(l)a competenza del giudice del luogo in cui la presunta vittima ha il proprio centro di interessi è conforme all'obiettivo della prevedibilità delle norme sulla competenza (...) anche nei confronti del convenuto, poiché chi emette l'informazione lesiva, al momento della messa in rete della stessa, è in condizione di conoscere i centri d'interessi delle persone che ne formano oggetto. Occorre dunque considerare che il criterio del centro d'interessi consente, al contempo, all'attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato...». Si consideri, peraltro, che nella sentenza 17 giugno 2021, in causa C-800/19, *Mittelbayerischer Verlag KG c. SM*, non ancora pubblicata in *Raccolta*, la Corte di giustizia ha recentemente precisato che il centro di interessi della vittima rileva soltanto nelle ipotesi in cui il contenuto diffamatorio sia chiaramente indirizzato al soggetto che agisce in giudizio, non rilevando le ipotesi in cui il ricorrente si ritenga offeso per il solo fatto di appartenere a un gruppo cui fa riferimento la dichiarazione che si assume essere offensiva. Una simile soluzione intende tutelare la prevedibilità della giurisdizione e, rispetto alla giurisprudenza precedente, riflette, dunque, un atteggiamento di maggior favore per il convenuto.

azioni parallele. È, infatti, messo a disposizione della vittima un foro – quello del proprio centro d’interessi – presso il quale poter agilmente agire per ottenere il totale risarcimento dei danni subiti in conseguenza alla pubblicazione *online* del contenuto offensivo,³⁰² con corrispondente beneficio anche in termini di buona amministrazione della giustizia, che rappresenta non solo uno dei criteri che orientano la Corte di giustizia nell’interpretazione delle norme di diritto internazionale privato e processuale, ma anche uno dei principali obiettivi al cui raggiungimento ambisce il legislatore dell’Unione attraverso l’adozione di tali norme.³⁰³

³⁰² In proposito è stato osservato, tuttavia, che la valorizzazione di criteri differenti (quali, ad esempio, la quantità di connessioni al contenuto diffamatorio proveniente da un certo Stato membro o la lingua in cui il contenuto è stato diffuso), volti a individuare il luogo effettivamente più collegato con la fattispecie, avrebbe parimenti consentito di contemperare gli opposti interessi delle parti processuali, assicurando il radicamento della controversia sull’intera liquidazione del danno dinanzi al giudice maggiormente attrezzato per decidere integralmente del risarcimento. Tale sembra, peraltro, la posizione accolta dall’avvocato generale Cruz Villalón nelle sue conclusioni relative alla sentenza *eDate* cit., nell’ambito delle quali aveva proposto di adottare il criterio del «centro di gravità del conflitto» (par. 60), il quale deve essere individuato tenendo certamente in considerazione il «centro d’interessi» della persona offesa, ma altresì alla luce del fatto che «le informazioni oggetto di controversia devono essere espresse in modo tale da far ragionevolmente prevedere che queste risultino oggettivamente rilevanti all’interno di un determinato territorio. Vale a dire le informazioni da cui origina la controversia devono essere espresse in termini tali da costituire, in considerazione delle circostanze presenti, informazioni di interesse in tale territorio e perciò capaci di spingere attivamente i lettori presenti nel suddetto territorio ad accedere alle stesse». Il giudice di tale Stato membro, infatti, «sarebbe quello (che) si trova nelle migliori condizioni per valutare il conflitto tra la libertà di informazione e il diritto all’immagine. Tale circostanza si verifica nello Stato dove si “visualizzi” o si manifesti con maggiore intensità la possibilità di una violazione del diritto alla propria reputazione o intimità e il valore intrinseco della comunicazione di una data informazione o opinione, a seconda dei casi. Sarà questo lo Stato dove il titolare del diritto della personalità subirà una lesione di maggiore portata e intensità. Parallelamente, e ciò è senza dubbio importante dal punto di vista della certezza del diritto, questo sarà il territorio dove il mezzo di informazione avrebbe potuto prevedere la possibilità di un’eventuale lesione e, di conseguenza, l’esistenza del rischio di essere ivi convenuto in giudizio. In questi termini, il centro di gravità sarà quello in cui il giudice si trova nella migliore situazione per valutare integralmente il conflitto tra gli interessi in gioco» (par. 58). In argomento, cfr. FERACI, *Diffamazione internazionale a mezzo di Internet* cit., pp. 464-465 e 468-469. Si consideri, inoltre, che in dottrina è stato altresì suggerito di prendere in considerazione, anche nei casi di *cybertorts*, il c.d. «targeting test», in base al quale è competente il giudice del luogo verso il quale l’autore dell’illecito ha intenzionalmente diretto il contenuto della pubblicazione lesiva. Tale criterio sembrerebbe, infatti, compatibile con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1215/2012, nell’ambito del quale è adottato con riferimento alla competenza in materia di contratti conclusi con i consumatori (art. 17 n. 1 lett. c), rispetto al quale rileva, tuttavia, la posizione di particolare *favor* di cui gode il consumatore, che, nei suoi rapporti con il professionista, è qualificato come parte debole. Per una proposta di inserimento del targeting test rispetto alla competenza giurisdizionale in materia di violazione dei diritti della personalità, cfr. REYMOND, *Jurisdiction in Case of Personality Torts Committed over the Internet: A Proposal for a Targeting Test*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2012/2013, p. 205 ss. Nel senso che il foro speciale in materia di illeciti civili non si presterebbe a una simile interpretazione, cfr., peraltro, le conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón, par. 62. Sul punto, cfr. MONICO, *Il foro in materia di diffamazione online* cit., pp. 377-378.

³⁰³ Sentenza *eDate* cit., par. 48, in cui si evidenzia che, «(p)oiché l’impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di un’informazione messa in rete può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi, l’attribuzione di competenza a tale

La Corte ha avuto poi modo di pronunciarsi in merito all'interpretazione della norma in esame nelle ipotesi in cui la vittima dell'illecito diffamatorio sia una persona giuridica, con riferimento a una controversia nell'ambito della quali una società estone e una sua dipendente agivano in giudizio contro una società svedese, chiedendo in via principale la rimozione e la rettifica delle informazioni lesive della reputazione delle parti attrici, e in via subordinata il risarcimento dei danni patiti.³⁰⁴ In particolare, dopo aver ribadito l'applicabilità del criterio del centri d'interessi della vittima e la sua corrispondenza con il luogo in cui la persona fisica risiede abitualmente o esercita la propria attività professionale, i giudici hanno chiarito che il centro d'interessi della persona giuridica è rappresentato dal luogo in cui esercita la maggior parte delle sue attività economiche, non rilevando invece il luogo della sede statutaria.³⁰⁵ Per quanto concerne il rimedio che si intende perseguire attraverso la promozione del giudizio, è stato inoltre precisato che soltanto il giudice competente a conoscere dell'intero risarcimento del danno può adottare provvedimenti inibitori volti alla rettifica delle informazioni e alla rimozione dei commenti lesivi, i quali non possono essere invece richiesti di fronte ai giudici di ciascuno Stato membro in cui tali informazioni siano state accessibili.³⁰⁶ Una simile soluzione – oltre a essere logicamente imposta dall'impossibilità di adottare provvedimenti inibitori con effetti circoscritti al territorio dello Stato membro del foro³⁰⁷ – consente, infatti, di prevenire l'abuso del *forum e law*

giudice corrisponde all'obiettivo di una buona amministrazione della giustizia, ricordato al punto 40 della presente sentenza».

³⁰⁴ Sentenza 17 ottobre 2017, in causa C-194/16, *Bolagsupplysningen OÜ e Ingrid Ilsjan c. Svensk Handel AB*, in *Raccolta generale*, per una critica alla quale, cfr. MONICO, *Il foro in materia di diffamazione* online cit.

³⁰⁵ Sentenza *Bolagsupplysningen* cit., par. 41, in cui si osserva che quando una persona giuridica «esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, si deve presumere che la reputazione commerciale di tale persona giuridica che può essere lesa dalla pubblicazione controversa sia più rilevante in tale Stato membro che in qualsiasi altro e che, di conseguenza, un'eventuale lesione di tale reputazione ivi sarebbe patita maggiormente. In tale misura, i giudici di detto Stato membro si trovano nella posizione migliore per valutare l'esistenza e l'eventuale portata di tale asserita lesione e ciò tanto più che, nel presente caso, quest'ultima è originata dalla pubblicazione di dati e di commenti asseritamente inesatti o diffamatori su un sito professionale gestito nello Stato membro in cui la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle proprie attività e che, tenuto conto della lingua in cui sono redatti, sono essenzialmente destinati ad essere compresi da persone residenti in tale Stato membro».

³⁰⁶ Cfr. il dispositivo della sentenza *Bolagsupplysningen* cit.

³⁰⁷ sentenza *Bolagsupplysningen* cit., par. 48, ove si precisa che «alla luce dell'ubiquità dei dati e dei contenuti messi in rete su un sito Internet e del fatto che la portata della loro diffusione è in linea di principio universale...una domanda diretta alla rettifica dei primi e alla rimozione dei secondi è una e indivisibile e può di conseguenza essere proposta soltanto dinanzi a un giudice competente a conoscere della totalità di una domanda di risarcimento del danno...». Sul punto, cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *La giurisdizione nelle controversie relative alle attività on-line* cit., p. 99.

shopping, nonché i potenziali conflitti tra giudicati che potrebbero sorgere a seguito della polverizzazione della competenza inibitoria in favore delle autorità dei molteplici – e difficilmente prederterminabili – luoghi di accesso al contenuto diffamatorio.³⁰⁸

In proposito appare opportuno osservare, tuttavia, che simili critiche – specie quella concernente la possibilità che la richiamata polverizzazione della competenza giurisdizionale possa essere sfruttata per adire il giudice che applicherà la legge più favorevole a tutelare gli interessi del ricorrente – sembrano risentire del fatto che la tutela della reputazione e del diritto alla vita privata e familiare sia chiamata, in questi casi, a confrontarsi con il diritto alla libertà di espressione, il cui esercizio è parimenti garantito dall'ordinamento. In altre situazioni, nelle quali alla lesione degli interessi del ricorrente non faccia necessariamente eco l'esercizio di un legittimo diritto da parte del convenuto, l'opportunità di garantire l'accesso agli strumenti maggiormente in grado di assicurare la tutela effettiva della ragioni della vittima dell'illecito potrebbe invece costituire il principale criterio orientativo dell'attività legislativa e giurisdizionale delle istituzioni dell'Unione, specie quando a rilevare siano gravi violazioni dei diritti umani.

Dalla richiamata giurisprudenza traspare in ogni caso una particolare attenzione per gli interessi della parte ricorrente, dovendosi in proposito rilevare come, anche rispetto ad altri tipi di *cybertorts*,³⁰⁹ siano sempre più spesso adottate soluzioni intese ad assicurare la concreta protezione degli interessi sostanziali di volta in volta in gioco più che l'attribuzione della competenza al giudice del luogo in cui si sono verificate le conseguenze dannose dell'illecito.³¹⁰

³⁰⁸ Cfr. ZARRA, *Conflitti di giurisdizione e bilanciamento dei diritti nei casi di diffamazione internazionale a mezzo Internet* cit., p. 1343, che rileva come l'applicazione del trattamento a mosaico sancito nella sentenza *Shevill*, che ripartisce la competenza giurisdizionale sulla base del criterio della diffusione della pubblicazione lesiva, potrebbe incentivare fenomeni di *forum* e *law shopping*, soprattutto alla luce del fatto che il regolamento (CE) n. 864/2007, in materia di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali escluda dal proprio ambito di applicazione quelle nascenti dalla violazione della *privacy* o della vita privata, inclusi i casi di diffamazione. Secondo l'Autore, «(c)ì consente dunque all'attore di scegliere di intraprendere un'azione nello Stato membro in cui la legge sostanziale è più favorevole alla protezione del diritto all'onore ed alla reputazione rispetto alla tutela della libertà di espressione». Sul punto, cfr. anche FERACI, *Diffamazione internazionale a mezzo di Internet* cit., p. 467; GABELLINI, *La competenza giurisdizionale nel caso di lesione* cit., p. 285. In argomento, cfr. MONICO, *Il foro in materia di diffamazione online* cit., pp. 376-377.

³⁰⁹ Cfr. *inter alia*, le sentenze 19 aprile 2012, in causa C-523/10, *Wintersteiger AG c. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, in *Raccolta generale*; 3 ottobre 2013, in causa C-170/12, *Peter Pinckney c. KDG Mediatech AG*, *ivi*; 22 gennaio 2015, in causa C-441/13, *Pez Hejduk c. EnergieAgentur.NRW GmbH*, *ivi*; 21 dicembre 2016, in causa C-618/2015, *Concurrence Sa`rl c. Samsung Electronics France SAS e Amazon Services Europe Sa`rl*, *ivi*.

³¹⁰ In questo senso, cfr. CARREA, *L'individuazione del forum commissi delicti in caso di illeciti cibernetici* cit., p. 555. Sul punto, cfr. MONICO, *Il foro in materia di diffamazione online* cit., pp. 360-361.

Per quanto l'interpretazione della norma in esame sia stata col tempo adattata alle peculiarità delle violazioni perpetrate *online*, la sua applicazione è comunque subordinata al rispetto dei «limiti» imposti dal regolamento, i cui titoli di giurisdizione speciali – seppur formulati e interpretati in termini ampi – sono invocabili soltanto laddove il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro e si rendono pertanto inapplicabili in situazioni che, stante la portata globale del fenomeno in esame, possono produrre importanti conseguenze all'interno dell'Unione pur vedendo il coinvolgimento di soggetti domiciliati in Stati terzi.³¹¹

8. La natura *borderless* di Internet e il carattere potenzialmente globale delle misure adottate in tale ambito producono, dunque, una serie di conseguenze, che non sono apprezzabili soltanto sotto il profilo «pubblico» concernente il potenziale conflitto tra strumenti legislativi adottati in tale settore nell'ambito di ordinamenti diversi, ma che sono percepibili anche, e in particolare, sotto quello «privato» della tutela delle persone.³¹² Come si è avuto modo di anticipare, infatti, le richiamate peculiarità dell'ambiente digitale aumentano l'offensività dei comportamenti illeciti perpetrati *online*, rendendo particolarmente urgente l'adozione di misure volte ad assicurare la tutela effettiva dei diritti che da simili comportamenti possano essere in concreto colpiti,

A tal proposito, si consideri peraltro che la Corte di giustizia ha recentemente confermato l'applicazione dell'approccio a mosaico è stato recentemente confermato anche con riferimento alle azioni con cui una persona giuridica agisca per chiedere sia la rimozione o rettifica di un contenuto lesivo, sia il risarcimento del danno. Nella sentenza 21 dicembre 2021, in causa C-251/20, *Gtflix Tv c. DR*, in *Raccolta generale*, i giudici hanno statuito, infatti, che l'art. 7 n. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 «deve essere interpretato nel senso che una persona che, ritenendo lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie nei suoi confronti su Internet, agisca contemporaneamente ai fini, da un lato, della rettifica dei dati e della rimozione dei contenuti messi in rete che la riguardano e, dall'altro, del risarcimento del danno che sarebbe derivato da tale messa in rete può chiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio tali frasi sono o erano accessibili, il risarcimento del danno che le sarebbe stato causato nello Stato membro del giudice adito, sebbene tali giudici non siano competenti a conoscere della domanda di rettifica e di rimozione».

³¹¹ Per analoghe considerazioni, con particolare riferimento alla norma del regolamento relativa alla giurisdizione speciale in materia contrattuale, cfr. FALLON, KRUGER, *The Spatial Scope of the EU's Rules on Jurisdiction and Enforcement of Judgments* cit., pp. 14-15.

³¹² A tale proposito occorre peraltro osservare che i due profili finiscono per ricongiungersi. Il problema dei potenziali conflitti di legislazione è destinato a manifestarsi, infatti, non soltanto quale mera questione tecnica, relativa cioè alla ripartizione territoriale delle competenze dei diversi ordinamenti, ma richiede altresì il compimento di importanti valutazioni di carattere sostanziale, posto che la regolamentazione della materia in esame impone di operare un contemperamento tra i contrapposti diritti che possono di volta in volta venire in gioco (si pensi, per esempio, a quanto poco più sopra riferito rispetto al bilanciamento che deve essere effettuato tra il diritto alla reputazione e quello alla libertà di opinione, nonché alle analoghe considerazioni che si propongono con riferimento al bilanciamento tra il diritto alla privacy e gli interessi economici sottesi alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali). In questo senso, cfr. LUTZI, *Private International Law Online* cit., pp. 39-40.

quali, in particolare, i c.d. diritti della personalità. Il diritto internazionale privato rappresenta, pertanto, lo strumento attraverso cui risolvere i summenzionati profili di criticità, consentendo, da un lato, di circoscrivere la portata spaziale di uno strumento normativo del quale sia garantita l'applicazione nell'ambito di una controversia con profili transnazionali e, dall'altro, assicurando l'accesso a strumenti di tutela giurisdizionale effettiva delle persone i cui diritti si pretendano lesi in conseguenza di un'attività compiuta *online*.³¹³

Alla luce di queste brevi considerazioni, sembra dunque possibile utilizzare la normativa in materia di protezione dei dati personali quale punto di osservazione privilegiato per un'analisi intesa a sondare i rapporti tra la portata extraterritoriale del diritto dell'Unione in questo settore e le norme di diritto internazionale privato, posto che le violazioni del diritto alla *privacy* appaiono destinate, in un numero sempre più consistente di casi, a essere perpetrate nel cyberspazio.³¹⁴

A tale proposito, conviene in primo luogo osservare che, nell'ambito del diritto dell'Unione, il problema della tutela dei dati personali *online* è stato inizialmente preso in considerazione soltanto sotto il profilo materiale. Attraverso l'adozione della direttiva 95/46/CE,³¹⁵ il legislatore comunitario ha infatti perseguito i richiamati obiettivi di tutela mediante la previsione di norme volte a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di dati personali, il cui trattamento all'interno dell'Unione non poteva dirsi uniforme, tanto più che le divergenze sul piano della disciplina sostanziale finivano per avere ripercussioni sul raggiungimento degli obiettivi economici e

³¹³ Nella materia in esame, la stretta correlazione tra il profilo pubblico e quello privato è peraltro apprezzabile anche con riferimento agli strumenti di tutela che si rendono disponibili per quanti abbiano subito una violazione dei propri diritti in questo settore. Infatti, sebbene le questioni relative alla tutela dei dati personali siano state a lungo percepite (e in parte continuano a esserlo) come attinenti perlopiù alla sfera amministrativa (rispetto alla quale rileva l'azione delle autorità pubbliche preposte al controllo dell'operato dei soggetti responsabili della raccolta e della diffusione di tali dati), la necessità di assicurare l'accesso a strumenti di tutela effettiva ha contribuito a conferire, come si cercherà di rendere conto nelle pagine a seguire, una particolare rilevanza al c.d. *private enforcement*, che consente agli individui di agire in giudizio direttamente contro il titolare o il responsabile del trattamento dei dati effettuato illecitamente, assicurando alla vittima della violazione maggiori prospettive di soddisfazione, quantomeno sotto il profilo risarcitorio. Sulla fusione degli interessi pubblici e privati sottesi alla disciplina della materia oggetto di analisi, cfr., in particolare, KUNER, *Data Protection Law and International Jurisdiction on the Internet (Part I)* cit., spec. pp. 181-183.

³¹⁴ In questo senso, cfr. KUNER, *The Internet and the Global Reach of EU Law* cit., p. 128.

³¹⁵ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in *Gazz. Uff.*, n. L 281 del 23 novembre 1995, p. 31 ss.

sull'esercizio delle libertà su cui si fonda il mercato unico.³¹⁶ Lo strumento prevedeva così alcuni principi relativi alla qualità e alla legittimazione del trattamento dei dati personali, ai quali gli Stati membri dovevano dare attuazione mediante l'adozione di norme interne volte ad applicarsi non solo ai trattamenti effettuati da un responsabile nel contesto delle attività di uno stabilimento nel territorio di uno o più Stati membri,³¹⁷ ma anche a quelli effettuati da responsabili che, seppur non stabiliti nel territorio di uno Stato membro, avessero fatto ricorso, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro, fatta eccezione per le ipotesi di mero utilizzo ai soli fini di transito nel territorio dell'Unione.³¹⁸

La direttiva 95/46/CE non ambiva, dunque, a prevedere una disciplina comune e integralmente uniforme, ma lasciava un certo margine di discrezionalità in capo agli Stati membri, il quale poteva finire per inficiare il raggiungimento degli obiettivi sottesi alla sua adozione. In aggiunta, fatta eccezione per il summenzionato (e per la verità laconico) riferimento al problema della legge applicabile, la direttiva ometteva di prendere esplicitamente in considerazione i profili di diritto internazionale privato, sebbene lo strumento in esame non omettesse di evidenziare l'importanza, ai fini dello sviluppo economico della Comunità, dello scambio di dati personali tra imprese stabilite in Stati membri diversi.³¹⁹ Allo stesso tempo, la tutela effettiva dei diritti sanciti dalla direttiva era assicurata mediante la previsione di un autonomo diritto a disporre di un ricorso giurisdizionale, che andava ad affiancarsi ai meccanismi di *public enforcement*

³¹⁶ Cfr. direttiva 95/46/CE cit., considerando n. 8, ove viene osservato che «per eliminare gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone relativamente al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri; che tale obiettivo, fondamentale per il mercato interno, non può essere conseguito esclusivamente attraverso l'azione degli Stati membri, tenuto conto in particolare dell'ampia divergenza esistente attualmente tra le normative nazionali in materia e della necessità di coordinarle affinché il flusso transfrontaliero di dati personali sia disciplinato in maniera coerente e conforme all'obiettivo del mercato interno ai sensi dell'articolo 7 A del trattato; che risulta pertanto necessario un intervento della Comunità ai fini di un ravvicinamento delle legislazioni».

³¹⁷ Cfr. l'art. 4 par. 1 lett. a della direttiva 95/46/CE cit.

³¹⁸ Cfr. l'art. 4 par. 1 lett. c della direttiva 95/46/CE cit.

³¹⁹ Al considerando n. 5 della direttiva 95/46/CE cit., si evidenzia infatti «che l'integrazione economica e sociale derivante dall'instaurazione e dal funzionamento del mercato interno ai sensi dell'articolo 7 A del trattato comporterà necessariamente un sensibile aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali tra tutti i soggetti della vita economica e sociale degli Stati membri, siano essi privati o pubblici; che lo scambio di dati personali tra imprese stabilite in Stati membri differenti è destinato ad aumentare; che le amministrazioni nazionali dei vari Stati membri debbono collaborare, in applicazione del diritto comunitario, e scambiarsi i dati personali per poter svolgere la loro funzione o esercitare compiti per conto di un'amministrazione di un altro Stato membro, nell'ambito dello spazio senza frontiere costituito dal mercato interno».

quale ulteriore strumento di protezione della *privacy* delle persone fisiche,³²⁰ utile in particolare a garantire la soddisfazione delle pretese risarcitorie della vittima dell'illecito.³²¹

Dunque, fatta eccezione per questo richiamo alla necessità di assicurare l'accesso a strumenti di tutela giurisdizionale, la direttiva non si occupava in maniera compiuta del problema della competenza giurisdizionale dei giudici degli Stati membri,³²² tantomeno con riferimento alle controversie implicanti un certo grado di collegamento con uno Stato terzo, rispetto alle quali sono evidenziate, tuttavia, le improrogabili esigenze di protezione.³²³ Del resto, la Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla portata spaziale della direttiva, ha fornito un'interpretazione ampia delle condizioni di applicazione incardinate nello strumento. In particolare, nella sentenza *Google Spain* è stato chiarito che l'art. 4 par. 1 lett. *a* dello strumento – in base al quale le norme nazionali che danno attuazione alla direttiva si applicano anche ai trattamenti che il responsabile abbia «effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento» sito nel territorio di uno Stato membro – è idoneo a ricomprendere anche il trattamento di dati personali realizzato per le esigenze di servizio di un motore di ricerca gestito da un'impresa che, pur avendo sede in uno Stato terzo, disponga, in uno Stato membro, di uno stabilimento destinato a garantire, in tale Stato, la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari proposti dal suddetto motore di ricerca al fine di rendere redditizio il servizio da quest'ultimo offerto.³²⁴ La soluzione fornita dai giudici di Lussemburgo

³²⁰ Cfr. l'art. 22 della direttiva 95/46/CE cit., che assicura al titolare dei dati oggetto di trattamento asseritamente illecito di agire in via diretta contro il responsabile. Tale rimedio si aggiunge così alla possibilità di ricorrere in via giurisdizionale contro il provvedimento amministrativo che abbia recato un pregiudizio ai sensi dell'art. 28. In argomento, cfr. BRKAN, *Data Protection and European Private International Law*, in *Robert Schuman Centre for Advanced Studies Research Paper No. RSCAS 2015/40*, 2015 (reperibile al sito <https://ssrn.com/abstract=2631116>).

³²¹ Cfr. l'art. 23 della direttiva 95/46/CE cit.

³²² Sul punto, cfr. KUNER, *Data Protection Law and International Jurisdiction on the Internet (Part I)* cit., pp. 178-181.

³²³ Si veda, in aggiunta a quanto poco più sopra riferito, il considerando n. 20 della direttiva 95/46/CE cit., secondo cui «la tutela delle persone prevista dalla presente direttiva non deve essere impedita dal fatto che il responsabile del trattamento sia stabilito in un paese terzo; (...) in tal caso, è opportuno che i trattamenti effettuati siano disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale sono ubicati i mezzi utilizzati per il trattamento in oggetto e che siano prese le garanzie necessarie per consentire l'effettivo rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalla presente direttiva».

³²⁴ Sentenza 13 maggio 2014, in causa C-131/12, *Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, in *Raccolta generale*, par. 55. La vicenda riguardava un cittadino spagnolo residente in Spagna che riteneva che il suo diritto alla *privacy* fosse stato violato giacché, inserendo il suo nome sul motore di ricerca Google, si era indirizzati verso due articoli di un quotidiano spagnolo che, riportando i suoi dati personali, pubblicizzavano la vendita all'asta di alcuni immobili di sua proprietà che erano stati oggetto di un pignoramento effettuato per la

veniva giustificata non solo in virtù del fatto che le attività del gestore del motore di ricerca e quelle del suo stabilimento situato nello Stato membro sono «inseparabilmente connesse»,³²⁵ ma anche alla luce delle preminenti esigenze di tutela che la direttiva intende garantire,³²⁶ le quali impongono di conferire un'interpretazione ampia all'ambito di applicazione spaziale dello strumento,³²⁷ il cui effetto utile risulterebbe compromesso qualora il trattamento di dati personali effettuato per le esigenze del funzionamento di un motore di ricerca gestito da un'impresa con sede fuori dall'Unione – ma realizzato nell'ambito di un suo stabilimento sito in uno Stato membro – fosse sottratto agli obblighi e alle garanzie da esso previsti.³²⁸

ricossione coattiva di crediti previdenziali. Al fine di vedere tutelato il proprio diritto, aveva presentato un reclamo presso l'Agenzia spagnola per la protezione dei dati personali (AEPD) contro il quotidiano, nonché contro Google Spain e Google Inc. (con sede legale in California), in particolare chiedendo che a queste ultime fosse ordinato di eliminare o di occultare i suoi dati personali. Google Spain e Google Inc., nei cui confronti il reclamo trovava accoglienza, proponevano dunque ricorso innanzi al giudice spagnolo avverso il provvedimento dell'AEPD. Nell'ambito del giudizio così instaurato sorgevano, tuttavia, una serie di questioni interpretative, tanto con riferimento al contenuto sostanziale del diritto tutelato dalla direttiva 95/46/CE (in particolare sotto il profilo del diritto all'oblio), quanto sotto quello dell'ambito applicativo dello strumento. A tale ultimo riguardo si poneva, in particolare, il problema di capire se un motore di ricerca potesse essere qualificato come «responsabile del trattamento» ai sensi della direttiva e se gli obblighi di protezione in essa previsti potessero estendersi anche a un responsabile situato fuori dall'Unione, sulla base dell'art. 4 par. 1 lett. c della direttiva. Sulla sentenza in esame, cfr., per tutti, KUNER, *The Court of Justice of the EU Judgment on Data Protection and Internet Search Engines: Current Issues and Future Challenges*, in HESS, MARIOTTINI (eds.), *Protecting Privacy in Private International and Procedural Law and by Data Protection: European and American Developments*, Baden-Baden, 2015, p. 19 ss., il quale evidenzia come la Corte sia riuscita a eludere la questione da ultimo richiamata (ovvero quella relativa alla possibilità di applicare la direttiva, in determinate circostanze, anche rispetto a responsabili del trattamento situati in uno Stato terzo che facciano ricorso a strumenti, automatizzati e non, siti in uno Stato membro), giacché essa, come si avrà modo di precisare, è giunta ad affermare l'applicabilità della direttiva nei confronti di Google Spain in virtù dell'art. 4 par. 1 lett. a. In proposito si rilevi, peraltro, come la Corte non abbia mai avuto modo di pronunciarsi sulla portata applicativa dell'art. 4 par. 1 lett. c, rispetto alla quale rilevano, tuttavia, le indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro “Articolo 29” (Art. 29 WP), che nel suo parere 8/2010 sulla legge applicabile del 16 dicembre 2010, ha suggerito l'adozione di un'interpretazione ampia del termine «strumenti», idonea a ricomprendere «human and/or technical intermediaries» (sul punto, cfr. SALUZZO, *The Principle of Territoriality in EU Data Protection Law* cit., pp. 129).

³²⁵ Sentenza *Google Spain* cit., par. 56.

³²⁶ Sentenza *Google Spain* cit., par. 53.

³²⁷ Sentenza *Google Spain* cit., par. 52 e 54, ove la Corte precisa, rispettivamente, che la norma oggetto di interpretazione «non esige che il trattamento di dati personali in questione venga effettuato “dallo” stesso stabilimento interessato, bensì soltanto che venga effettuato “nel contesto delle attività” di quest'ultimo» e che con essa «il legislatore dell'Unione ha inteso evitare che una persona venga esclusa dalla protezione garantita da tale direttiva e che tale protezione venga elusa, prevedendo a tal fine un ambito di applicazione territoriale particolarmente esteso».

³²⁸ Sentenza *Google Spain* cit., par. 58. A tale riguardo, cfr. anche sentenza 1° ottobre 2015, in causa C-230/14, *Weltimmo s.r.o. c. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság*, in *Raccolta generale*, in cui la Corte ha precisato che la società responsabile del trattamento che eserciti, mediante un'organizzazione stabile, qualsiasi attività reale ed effettiva (anche minima) in uno Stato membro, sarà considerata avere uno «stabilimento» in tale Stato, anche se la società responsabile del trattamento risulta registrata in uno Stato membro diverso o in uno Stato terzo. Sul punto, cfr. KOHLER, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation of the European Union*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2016,

Attraverso la giurisprudenza in esame, dunque, la Corte di giustizia non ha affrontato il problema dell'applicazione della normativa UE in situazioni *cross-border* da un punto di vista propriamente internazionalprivatistico,³²⁹ ma si è piuttosto preoccupata di definire la sua portata territoriale (o, più precisamente, quella delle norme nazionali volte a darle attuazione), individuando le fattispecie che – seppur collegate con uno Stato terzo – rientravano nell'ambito applicativo dello strumento,³³⁰ che è stato definito dai giudici europei in termini ampi proprio al fine di assicurare la proiezione verso l'esterno dei valori e degli interessi dell'Unione in questo settore.³³¹

p. 653 ss., spec. pp. 659-660. Cfr. anche SALUZZO, *The Principle of Territoriality in EU Data Protection Law* cit., pp. 127-128, che, alla luce della giurisprudenza adesso richiamata, evidenzia come «it can be affirmed that Article 4 covers both the law applicable to the processing of data that occurs within the single market and to the one occurring in third States».

³²⁹ Tanto più che nella giurisprudenza richiamata il problema della legge applicabile e della competenza rispetto a fattispecie transfrontaliere si è perlopiù posto con riferimento ai poteri delle autorità di controllo, e dunque nell'ambito del c.d. *public enforcement*, rispetto al cui esercizio rilevano il richiamato art. 4 (per quanto concerne la legge applicabile) e l'art. 28 par. 6 (per quanto riguarda la competenza) della direttiva, in base al quale «(c)iascuna autorità di controllo, indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, è competente per esercitare, nel territorio del suo Stato membro, i poteri attribuite a norma del paragrafo 3», con la precisazione che tali autorità possono, inoltre, essere invitate ad esercitare i propri poteri «su domanda dell'autorità di un altro Stato membro». Cfr. sentenza *Weltimmo* cit., par. 52. Sul punto cfr. KUNER, *The Internet and the Global Reach of EU Law* cit., p. 128. Cfr. anche sentenza 5 giugno 2018, in causa C-210/16, *Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein c. Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH*, in *Raccolta generale*.

³³⁰ Con riferimento all'applicabilità delle norme UE in materia di tutela dei dati personali anche rispetto a situazioni non totalmente intra-europee, cfr. anche sentenza 6 ottobre 2015, in causa C-362/13, *Maximillian Schrems c. Data Protection Commissioner*, in *Raccolta generale*, nella quale la Corte ha precisato che, sebbene i poteri di cui dispongono le autorità nazionali di controllo riguardino soltanto i trattamenti avvenuti nel territorio del loro Stato membro, «anche l'operazione consistente nel far trasferire dati personali da uno Stato membro verso un paese terzo costituisce, di per sé, un trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 (...) effettuato nel territorio di uno Stato membro. Infatti, tale disposizione definisce il “trattamento di dati personali” alla stregua di “qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali” e menziona, a titolo di esempio, “la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione”. Il considerando 60 della direttiva 95/46 precisa che i trasferimenti di dati personali verso i paesi terzi possono aver luogo soltanto nel pieno rispetto delle disposizioni prese dagli Stati membri in applicazione di tale direttiva. A tal riguardo, il capo IV di detta direttiva, nel quale figurano gli articoli 25 e 26 della medesima, ha predisposto un regime che mira a garantire un controllo da parte degli Stati membri sui trasferimenti di dati personali verso i paesi terzi. Tale regime è complementare al regime generale attuato dal capo II di questa stessa direttiva, riguardante le condizioni generali di liceità dei trattamenti di dati personali» (par. 44-46). Per tale motivo, il fatto che la Commissione abbia adottato, ai sensi dell'art. 25 par. 6 della direttiva, una decisione attestante l'adeguatezza della tutela offerta in un determinato Stato terzo in materia di riservatezza, «non osta a che un'autorità di controllo di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 28 di tale direttiva, esamini la domanda di una persona relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali che la riguardano, i quali sono stati trasferiti da uno Stato membro verso tale paese terzo, qualora tale persona faccia valere che il diritto e la prassi in vigore in quest'ultimo non garantiscono un livello di protezione adeguato» (par. 66).

³³¹ KUNER, *The Internet and the Global Reach of EU Law* cit., p. 139.

Gli orientamenti giurisprudenziali sin qui richiamati sono stati successivamente trasfusi nel regolamento (UE) 2016/679, che reca la nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche e abroga la direttiva 95/46/CE.³³² La necessità di adottare un nuovo strumento giuridico si imponeva, infatti, alla luce di una serie di considerazioni.³³³ In particolare, come si è avuto modo di anticipare, lo strumento previgente, lasciando un ampio margine di apprezzamento agli Stati membri rispetto alla sua concreta implementazione, non era riuscito ad assicurare l'adozione all'interno dell'Unione di una disciplina realmente uniforme in materia di tutela della *privacy*.³³⁴ L'introduzione, attraverso il Trattato di Lisbona, delle esigenze di protezione dei dati personali nel diritto primario dell'UE rendeva, inoltre, ancora più auspicabile un intervento riformatore del legislatore in questo settore.³³⁵ L'elaborazione di una normativa comune in materia di tutela dei dati personali delle persone fisiche è parsa dunque ispirata dalla necessità di impedire che la contemporanea esistenza, all'interno dell'Unione, di regimi di tutela differenziati potesse incidere sul corretto funzionamento del mercato interno.

Nell'ambito del regolamento (UE) 2016/679, simili finalità sono state perseguite, in primo luogo, attraverso la previsione di norme volte ad assicurare una più marcata effettività nella protezione dei diritti della personalità all'interno dell'Unione,³³⁶ giacché

³³² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 119 del 4 maggio 2016, p. 1 ss.

³³³ Per un raffronto tra i due strumenti, cfr., per tutti, HUSTINX, *EU Data Protection Law: The Review of Directive 95/46/EC and the General Data Protection Regulation*, in CREMONA (ed.), *New Technologies and EU Law*, Oxford, 2017, p. 123 ss.

³³⁴ A tale riguardo, cfr. il considerando n. 9 del regolamento (UE) 2016/679, che nell'evidenziare i limiti della direttiva 95/46/CE rileva che essa «non ha impedito la frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni online comportino rischi per la protezione delle persone fisiche. La compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, con riguardo al trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. Tali differenze possono pertanto costituire un freno all'esercizio delle attività economiche su scala dell'Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione. Tale divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle divergenze nell'attuare e applicare la direttiva 95/46/CE».

³³⁵ In proposito, cfr. quanto riferito al paragrafo 6 del presente capitolo.

³³⁶ Il diritto a un ricorso effettivo è richiamato, infatti, dai considerando n. 4, n. 104, n. 108, n. 120, n. 129, n. 141, n. 142, n. 143, n. 148, nonché dagli artt. 45, 46, 58, 78, 79 e 83 del regolamento (UE) 2016/679. Il dato è evidenziato da BARLETTA, *La tutela effettiva della privacy nello spazio (giudiziario) europeo e nel tempo (della "aterritorialità") di Internet*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, p. 1192, secondo il quale «(n)ell'esplicitare le ragioni sottese alle disposizioni del regolamento in discorso, il legislatore europeo

il legislatore UE ha introdotto disposizioni specifiche con riferimento alla competenza giurisdizionale e ai rimedi messi a disposizione della vittima di un comportamento asseritamente lesivo del suo diritto al rispetto della *privacy*.³³⁷ Poiché simili esigenze di protezione sono rinvenibili anche, e soprattutto, nelle ipotesi in cui il trattamento dei dati personali coinvolga uno o più Stati terzi, attraverso l'adozione del regolamento, l'ambito applicativo della disciplina europea in materia di *privacy* è stato ampliato, in modo da ricomprendere anche le relazioni esterne dell'UE e, dunque, anche in circostanze nelle quali, pur non rinvenendosi una stretta connessione (*lato sensu*) territoriale tra l'Unione e il trattamento dei dati personali posto in essere, quest'ultimo sia nondimeno in grado di incidere sul corretto funzionamento del mercato interno.³³⁸ A tal proposito, conviene sin da subito osservare che il regolamento, recependo la giurisprudenza *Google Spain*, definisce il proprio ambito di applicazione territoriale in

non a caso si richiama (finanche in modo parossistico) al principio del ricorso effettivo». In effetti, anche in assenza dei ripetuti richiami al diritto in discorso, l'approdo a una simile conclusione sembrava infatti suggerita, se non imposta, dal fatto che già il sistema predisposto della direttiva 95/46/CE, pur non prevedendo norme specifiche sulla competenza giurisdizionale, ambiva ad assicurare agli interessati un ventaglio di soluzioni e di rimedi che non si appiattiva unicamente sulla tutela perseguibile attraverso il *public enforcement*.

³³⁷ Cfr. considerando n. 141 e 142 del regolamento (UE) 2016/679. Nel passaggio dalla direttiva allo strumento regolamentare, il legislatore dell'Unione ha infatti inteso rafforzare la tutela dei dati personali evidenziando l'importanza del *private enforcement* nell'assicurare l'effettiva protezione dei diritti incardinati nel regolamento, in una prospettiva che, come si preciserà, sembra intesa a massimizzare il vantaggio per il titolare dei dati oggetto di trattamento illecito. Del resto, la richiamata confusione tra la dimensione pubblica e quella privata della materia in esame (cfr. quanto riferito alla nota 313) ha contribuito all'iniziale primato della tutela amministrativa in questo settore, stante l'idoneità delle violazioni del diritto alla *privacy* a sollecitare l'interesse pubblico (e, in senso lato, collettivo) a che tali violazioni vengano sanzionate mediante l'adozione di rimedi opportuni (cfr. gli artt. 77 e 83 del regolamento). Il *private enforcement*, invece, consente all'interessato di agire in via giurisdizionale direttamente contro il titolare o il responsabile del trattamento, e di ambire a ottenere una tutela maggiormente attagliata sulla sua situazione concreta. Sul punto, cfr. BRKAN, *Data Protection and European Private International Law* cit., spec. pp. 8-9; LUNDSTEDT, *International Jurisdiction over Cross-border Private Enforcement Actions under the GDPR*, in *Stockholm Faculty of Law Research Paper Series*, 2018, p. 214 ss., spec. pp. 217-222. Del resto, proprio in virtù delle finalità pubbliche da loro perseguite, il regolamento rimette l'adozione dei rimedi amministrativi alla sussistenza di criteri che tengono conto della dimensione più o meno collettiva della violazione di volta in volta rilevata, impedendo la valorizzazione delle ragioni delle singole vittime. D'altro canto, il fatto che i comportamenti lesivi dei diritti della personalità perpetrati a mezzo Internet siano idonei a pregiudicare un numero elevato – e talvolta imprecisato – di interessati rischia di rendere meno significativo, se non svantaggioso, per il singolo adire le autorità giurisdizionali per far valere individualmente le proprie ragioni, tanto più che il legislatore dell'Unione – colmando, quantomeno in questo settore, un'area fino a quel momento non interamente disciplinata dal diritto dell'Unione – ha previsto norme specifiche sulle azioni collettive, introducendo la possibilità per gli interessati di conferire mandato a proporre un reclamo o ad agire in via giurisdizionale a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro (art. 80). Sul punto si tornerà *funditus* nelle prossime pagine del presente paragrafo.

³³⁸ In argomento, cfr. HERT, CZERNIAWSKI, *Expanding the European data protection scope beyond territory: Article 3 of the General Data Protection Regulation in its wider context*, in *Int. Data Privacy Law*, 2016, p. 230 ss.; STANZIONE, *Il regolamento europeo sulla privacy; origini e ambito di applicazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 1249 ss.

termini ampi, estendendolo al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare o di un responsabile del trattamento ubicato all'interno dell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno in uno Stato membro (art. 3 par. 1), dovendosi in proposito rilevare come il tenore letterale della norma suggerisca l'irrilevanza del luogo di residenza del titolare dei dati trattati, così che la tutela offerta dal regolamento sarebbe idonea a comprendere anche le persone fisiche residenti fuori dall'Unione europea.³³⁹ Del resto, il regolamento prevede una norma specifica per le persone fisiche che si trovano in uno Stato membro, il trattamento dei cui dati personali rientra nell'ambito applicativo della disciplina UE anche quando sia effettuato da un titolare o da un responsabile del trattamento che sia stabilito in uno Stato terzo, a condizione che le attività del trattamento riguardino o l'offerta di beni o la prestazione di servizi alle suddette persone nell'Unione, o il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione (art. 3 par. 2).³⁴⁰ Il criterio da ultimo richiamato è dunque soggetto alla sussistenza di condizioni che sembrano incidere sulla portata applicativa del regolamento in termini diametralmente opposti. Se da un lato, infatti, la mera presenza materiale (e, in mancanza di altre indicazioni, anche temporanea) dell'interessato all'interno di uno Stato membro è di per sé idonea a sollecitare l'applicazione delle norme UE in materia di tutela della *privacy* anche a vantaggio di

³³⁹ Cfr. KOHLER, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation* cit., p. 658, che evidenzia come una differente lettura della norma assommerebbe a un trattamento discriminatorio sulla base del criterio della residenza. Del resto, una simile lettura sembra agevolmente ricavabile dallo stesso regolamento, che al considerando n. 14 che precisa come sia opportuno «che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali».

³⁴⁰ A tal proposito, l'art. 27 del regolamento precisa che, ove si applichi l'art. 3 par. 2 dello strumento, il titolare (o il responsabile) del trattamento designa per iscritto un rappresentante stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono trattati nell'ambito dell'offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato. Al rappresentante sono affidati per lo più compiti di comunicazione con le autorità di controllo designate dagli Stati membri in conformità al regolamento, con la precisazione che la sua designazione fa comunque salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento (art. 27 par. 5). In argomento, cfr. MILLARD, KAMARINOU, *Article 27. Representatives of controllers or processors not established in the Union*, in KUNER, BYGRAVE, DOCKSEY, DRECHSLER (eds.), *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary*, Oxford, 2020, p. 589 ss., spec. p. 590, che evidenziano che uno degli obiettivi principali della norma in esame «is to ensure that the level of protection of data subjects is not reduced where such controllers or processors fail to comply with the Regulation. Article 27 provides data subjects and supervisory authorities with an additional (or alternative) point of contact (i.e. the representative) for all issues regarding the processing of personal data while, at the same time, maintaining their right to initiate legal actions directly against the controllers or processors».

soggetti che abbiano un attaccamento molto labile con il territorio dell'Unione, dall'altro la previsione degli ulteriori requisiti incastonati nell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) 2016/679 mira ad attenuare la portata «extraterritoriale» dello strumento, assicurando che il rispetto degli obblighi in esso contenuti si imporrà anche ai soggetti stabiliti in Stati terzi soltanto in presenza di un effettivo collegamento tra la loro condotta e lo Stato membro in cui si trova il titolare dei dati personali oggetto di trattamento.³⁴¹

Dagli obiettivi «protettivi» che il regolamento intende perseguire, traspare la natura imperativa della disciplina UE in materia di *privacy*, la quale limita in modo rilevante la possibilità che il titolare (o il responsabile) del trattamento possa sottrarsi all'applicazione dello strumento mediante accordi o dichiarazioni volti a modificare il regime dallo stesso predisposto.³⁴² Una simile circostanza si ripercuote anche sulle fattispecie che presentano uno stretto collegamento con Stati extra-europei, rispetto alle quali gli aspetti materiali relativi alla portata applicativa del regolamento (UE) 2016/679 si ricongiungono con quelli più strettamente internazionalprivatistici che, come si preciserà subito, il nuovo strumento UE non omette di regolare, differenziandosi, sotto

³⁴¹ In questo senso, cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *La giurisdizione nelle controversie relative alle attività on-line* cit., p. 122, secondo cui, «all'evidente scopo di tutelare il titolare ovvero il responsabile del trattamento, stabilito in un paese terzo, da un'applicazione "a sorpresa" della disciplina recata dal regolamento e di contenere in qualche misura la tendenza all'applicazione extraterritoriale della disciplina protettiva da esso recata, l'art. 3, par. 2, pone alcuni requisiti ulteriori, atti a garantire l'esistenza di un collegamento oggettivo e prevedibile del trattamento dei dati con lo Stato membro in cui il titolare dei dati stessi si trova». Per quanto concerne l'ambito applicativo del regolamento (UE) 2016/679 rileva infine l'art. 3 par. 3 dello strumento in esame, che stabilisce che esso «si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico», con la precisazione che «(l)addove vige il diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico, ad esempio nella rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a un titolare del trattamento non stabilito nell'Unione». In proposito, cfr. KOHLER, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation* cit., p. 660, che rileva che, in questo modo, l'ambito di applicazione del regolamento «reaches to the outer limits of what is permitted under international law».

³⁴² In questo senso, cfr. KOHLER, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation* cit., spec. pp. 661-662, il quale rileva che la «mandatory nature» del regolamento (UE) 2016/679 sarebbe ricavabile dal fatto che lo strumento in esame è stato adottato sulla base di interessi pubblici, come confermato dal fatto che il rispetto delle disposizioni in esso contenute è garantito attraverso la previsione di sanzioni amministrative. Secondo l'Autore «(t)his mandatory nature has consequences for private law relationships considered under the Regulation. The *numerus clausus* of the conditions under which a processing of personal data will be considered as lawful means, in the first place, that private individuals may not by agreement derogate from these conditions. It also means that the rights of the data subject and the obligations of the controller and the processor, as defined in Chapters III and IV cannot not be altered by private agreement. Any contract or declaration by which a data subject agrees to a processing of his or her personal data by a controller (e.g. a company offering goods or services) that does not comply with the provisions of the Regulation will be without effect».

questo profilo, dal regime previgente. La portata imperativa delle norme del regolamento sembra destinata, infatti, ad avere ripercussioni sulla sua applicazione nei casi *cross-border* connessi con Stati terzi, giacché alcune norme dello strumento devono ritenersi «di applicazione necessaria» ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007 e del regolamento (CE) n. 593/2008.³⁴³ Tale circostanza pare confermata dal fatto che il regolamento (UE) 2016/679 introduce delle disposizioni che sono destinate a incidere sul regime di circolazione, all'interno dell'Unione, delle decisioni emesse negli Stati terzi. L'art. 48 del regolamento esclude, infatti, il riconoscimento delle sentenze (o dei provvedimenti amministrativi) con cui le autorità di tali Stati richiedano al titolare o al responsabile del trattamento di trasferire o comunicare dati personali nelle ipotesi in cui non vi sia un accordo internazionale in vigore tra il Paese terzo in questione e l'Unione o un suo Stato membro, salvo che il regolamento stesso disponga diversamente.³⁴⁴ La norma in esame mira, in sostanza, a impedire che l'effettiva applicazione della disciplina UE in materia di *privacy* (che, come sarà successivamente precisato, sembra informata dall'esigenza di massimizzare la tutela dei *data subjects*) possa essere elusa a causa dell'applicazione di una disciplina potenzialmente difforme da parte di un'autorità di uno Stato terzo, anche se, come non si è mancato di rilevare in dottrina, una simile soluzione «massimalista» rischia di compromettere il concreto raggiungimento degli obiettivi che la norma stessa intende assicurare. In particolare, tale soluzione, privilegia unicamente il dato formale dell'esistenza o meno di un accordo internazionale di cui l'Unione o un suo Stato membro siano parti, omettendo di prendere in considerazione la circostanza che la legge materiale dello Stato terzo di volta in volta rilevante possa adottare degli standard di tutela compatibili con quelli previsti dal regolamento.³⁴⁵

Come si è già avuto modo di anticipare, sebbene il regolamento adottato, in linea di continuità con la direttiva, una prospettiva incentrata principalmente sugli aspetti sostanziali della disciplina, che ambisce ad assicurare una maggiore tutela delle persone

³⁴³ Cfr. KOHLER, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation* cit., p. 674. Del resto, sotto la vigenza della direttiva 95/46/CE la qualifica di «norme di applicazione necessaria» è stata talvolta esplicitamente utilizzata con riferimento alle norme nazionali attuative della direttiva stessa. Ad esempio, con riferimento alla normativa tedesca, cfr. *Verwaltungsgericht Schleswig*, 14 February 2013 – 8 B 60/12. Sul punto, cfr. anche BRKAN, *Data Protection and European Private International Law* cit., p. 27.

³⁴⁴ Sulla norma in esame, cfr. KUNER, *Article 48 Transfers or disclosures not authorised by Union law*, in KUNER, BYGRAVE, DOCKSEY, DRECHSLER (eds.), *The EU General Data Protection Regulation (GDPR)* cit., p. 825 ss.

³⁴⁵ In questo senso, cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *La giurisdizione nelle controversie relative alle attività on-line* cit., pp. 125-126.

fisiche mediante la predisposizione di norme intese a regolare le modalità di raccolta, trattamento, custodia e il trasferimento dei dati personali,³⁴⁶ alcune disposizioni dello strumento predispongono soluzioni rispetto ai problemi di natura internazionalprivatistica che normalmente sorgono nell'ambito delle relazioni di carattere transfrontaliero, e ambiscono a garantire l'effettiva protezione dei diritti che il legislatore dell'Unione intende tutelare anche quando il comportamento lesivo sia significativamente collegato con uno Stato terzo.

Per quanto riguarda il profilo della competenza giurisdizionale, l'art. 79 del regolamento, rubricato «diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento», introduce dei criteri di giurisdizione speciali *ratione materiae*,³⁴⁷ i quali sembrano riflettere le finalità protettive del titolare dei dati oggetto di trattamento (l'«interessato») che sono sottese all'adozione stessa dello strumento.³⁴⁸ A differenza della previgente direttiva 95/45/CE, la norma regolamentare non si limita, infatti, a sancire genericamente l'autonomo diritto ad avere accesso a un rimedio giurisdizionale effettivo (par. 1), ma attribuisce la competenza a pronunciarsi sulle violazioni dei diritti previsti dal regolamento alle autorità dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento o, in alternativa, a quelle dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare (o il responsabile) del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri (par. 2).³⁴⁹

³⁴⁶ Cfr. KOHLER, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation* cit., p. 674, che in proposito rileva come la «mandatory nature» del regolamento finisce con l'aver ripercussioni sulla sua applicazione nei casi *cross-border*, giacché alcune norme dello strumento devono ritenersi di applicazione necessaria ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007 e del regolamento (CE) n. 593/2008.

³⁴⁷ A tal proposito, occorre osservare che, per quanto concerne le azioni risarcitorie avviate a tutela dei titolari dei dati, i titoli di giurisdizione previsti all'art. 79 par. 2 del regolamento si limitano a individuare lo Stato membro le cui autorità sono giurisdizionalmente competenti a decidere della controversia relativa alle violazioni dei diritti conferiti dal legislatore dell'Unione, mentre la competenza territoriale interna sarà disciplinata alla luce delle norme processuali nazionali dei singoli Stati membri (art. 82 par. 6 del regolamento).

³⁴⁸ In questo senso, cfr. FRANZINA, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights under the General Data Protection Regulation*, in DE FRANCESCHI (ed.), *European Contract Law and the Digital Single Market. The Implications of the Digital Revolution*, Cambridge/Antwerp/Portland, 2016, p. 81 ss., spec. p. 97; MARONGIU BUONAIUTI, *La giurisdizione nelle controversie relative alle attività on-line* cit., p. 118.

³⁴⁹ In argomento, cfr. KOTSCHY, *Article 79. Right to an effective judicial remedy against a controller or processor*, in KUNER, BYGRAVE, DOCKSEY, DRECHSLER (eds.), *The EU General Data Protection Regulation (GDPR)* cit., p. 1133, spec. p. 1139 ss. Cfr. anche FRANZINA, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights under the General Data Protection Regulation* cit.; KOHLER,

Per quanto concerne i rapporti intercorrenti tra i titoli di giurisdizione introdotti dal regolamento (UE) 2016/679 e quelli previsti dal regolamento (UE) n. 1215/2012,³⁵⁰ occorre in primo luogo rilevare il coordinamento tra i due strumenti è disciplinato, rispettivamente, dal considerando n. 147 del primo e dall'art. art. 67 del secondo, dal cui raffronto sembra possibile concludere che i fori speciali contenuti nel regolamento (UE) 2016/679, seppur prevalenti, non hanno carattere esclusivo «generale»,³⁵¹ con la conseguenza che l'applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 – che sotto la vigenza della direttiva 95/46/CE assicurava l'allocazione della competenza giurisdizionale nelle controversie relative alle violazioni del diritto alla *privacy*³⁵² – sarebbe adesso ammessa soltanto nella misura in cui non ne risulti pregiudicata quella dell'art. 79 par. 2,³⁵³ anche se non è ancora completamente chiaro quali disposizioni del regolamento sulla competenza in materia civile e commerciale siano idonee a compromettere il funzionamento dei titoli di giurisdizione previsti dal regolamento (UE) 2016/679.³⁵⁴

Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation cit.; LUNDSTEDT, *International Jurisdiction over Cross-border Private Enforcement Actions under the GDPR* cit.; REVOLIDIS, *Judicial Jurisdiction Over Internet Privacy Violations and the GDPR: A Case of "Privacy Tourism"?*, in *Masaryk Un. Journ. Law Tech.*, 2017, p. 7 ss.

³⁵⁰ In argomento, cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina della giurisdizione nel regolamento (UE) n. 2016/679 concernente il trattamento dei dati personali e il suo coordinamento con la disciplina contenuta nel regolamento "Bruxelles I-bis"*, in *Cuadernos Der. Trans.*, 2017, p. 448 ss.

³⁵¹ In questo senso, cfr. KOHLER, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation* cit., pp. 668-670.

³⁵² Sull'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 alle controversie in esame e sulla loro idoneità a garantire il *private enforcement* dei diritti sanciti in questo ambito dal legislatore dell'UE, cfr. BARLETTA, *La tutela effettiva della privacy nello spazio (giudiziario) europeo* cit., pp. 1181-1888; BRKAN, *Data Protection and European Private International Law* cit., spec. pp. 11-19; LUNDSTEDT, *International Jurisdiction over Cross-border Private Enforcement Actions under the GDPR* cit., spec. pp. 226-242.

³⁵³ Il regime speciale introdotto dal regolamento (UE) 2016/679 non pregiudicherebbe, dunque, l'applicazione delle norme (generali) contenute nel regolamento (UE) n. 1215/2012, le quali potranno trovare applicazione soltanto nella misura in cui non siano incompatibili con il regime predisposto in materia di *privacy*. In questo senso, cfr. FRANZINA, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights under the General Data Protection Regulation* cit., p. 103 ss. Nel medesimo senso, cfr. anche LUNDSTEDT, *International Jurisdiction over Cross-border Private Enforcement Actions under the GDPR* cit., p. 250 ss.; MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina della giurisdizione nel regolamento (UE) n. 2016/679* cit., p. 451. Per una ricostruzione del coordinamento tra i due strumenti in termini ancora più ampi e flessibili, cfr. KOHLER, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation* cit., p. 668 ss.

³⁵⁴ Per una disamina delle «prospettive di compatibilità» delle principali disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 rispetto ai titoli di giurisdizione previsti dall'art. 79 par. 2 del regolamento (UE) 2016/679, cfr. FRANZINA, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights under the General Data Protection Regulation* cit., pp. 103-108. In particolare, ferma restando l'invocabilità dell'art. 4 (foro generale del domicilio del convenuto) e dell'art. 8 par. 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 in materia di pluralità di convenuti – che conferisce al ricorrente l'opportunità di concentrare le azioni di fronte a un ulteriore foro, senza pregiudicare gli interessi del

A tale riguardo, conviene sin da subito rilevare che l'art. 81 dello strumento da ultimo richiamato regola in modo autonomo il fenomeno della litispendenza con riferimento alle controversie rientranti nel proprio ambito applicativo. In base alle regole di coordinamento poco più sopra richiamate, la norma in esame sembrerebbe avere, *prima facie*, rilevanza esclusiva, precludendo l'applicazione della disciplina che il regolamento (UE) n. 1215/2012 detta con riferimento alla litispendenza internazionale.³⁵⁵ Tuttavia, rispetto all'interpretazione di tale norma rilevano le ulteriori indicazioni ricavabili del regolamento (UE) 2016/679, dal cui tenore letterale pare doversi desumere un'interpretazione restrittiva della norma in esame, in virtù della quale il regime sulle azioni parallele di cui all'art. 81 troverebbe applicazione soltanto rispetto alle azioni giurisdizionali intentate avverso le decisioni delle autorità di controllo.³⁵⁶ In attesa che la Corte di giustizia chiarisca questi profili, è comunque possibile che una soluzione intesa a conferire all'art. 81 carattere di esclusività appare peraltro criticabile,³⁵⁷ soprattutto ove si rilevi che il regime «speciale» in materia di *privacy* presenta numerosi profili di differenziazione rispetto a quello «generale» stilato dal regolamento (UE) n. 1215/2012, con la conseguenza che simili divergenze appaiono poco compatibili con un regime ispirato all'esigenza di massimizzare la tutela effettiva

convenuto, che sarebbe comunque assoggettato all'applicazione di una norma di portata generale –, maggiori perplessità sono rilevabili rispetto all'applicazione delle altre disposizioni contenuto nel regolamento. A ogni buon conto, come si avrà modo di precisare nelle prossime pagine, il principale criterio per valutare la compatibilità o meno delle norme del regolamento (UE) n. 1215/2012 rispetto all'applicazione dei criteri sanciti dal regolamento (UE) 2016/679 sembrerebbe quello consistente nel verificare se le prime sono in grado di fornire al ricorrente l'accesso a fori ulteriori (ed eventualmente a strumenti di tutela maggiormente effettiva del diritto che egli assume essere stato leso), o se invece esse rischiano di compromettere il funzionamento dei fori specificamente previsti per le violazioni dei dati personali, offrendo soluzioni deteriori o incompatibili rispetto a quelle incardinate nel regolamento (UE) 2016/679.

³⁵⁵ In questo senso, cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina della giurisdizione nel regolamento (UE) n. 2016/679* cit., p. 458.

³⁵⁶ Cfr. considerando n. 144 del regolamento (UE) 2016/679.

³⁵⁷ Cfr. FRANZINA, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights under the General Data Protection Regulation* cit., p. 106, in cui l'Autore rileva «(i)If the narrower reading is correct, then nothing should prevent the rules of the Brussels I bis Regulation on parallel proceedings from being applied to the latter kind of proceedings. Though the wording of Article 81 is, at best, ambiguous, the narrower reading would appear to be the most preferable interpretive option. As a matter of fact, a different interpretation would be difficult to justify. The approach of the GDPR to parallel proceedings is definitely less sophisticated than the approach of the general regime on *lis pendens* as set out in the Brussels I bis Regulation. It is actually unclear why the general regime – which is largely known by practitioners and has proved to work well in practice – should be abandoned, in this area, to be replaced by the former».

dei diritti sanciti nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione.³⁵⁸ Rispetto a questo e agli altri aspetti relativi al coordinamento tra i due strumenti si dovranno necessariamente attendere i chiarimenti della Corte di giustizia.³⁵⁹

Con riferimento al primo dei titoli di giurisdizione predisposti dal regolamento (UE) 2016/679, si pone anzitutto il problema di chiarire se il riferimento allo stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile sito nell'Unione sia da intendersi come operato a un qualsiasi stabilimento, a quello principale o a quello che ha effettuato il trattamento cui l'azione si riferisce, giacché la scelta di una soluzione rispetto all'altra finirà per ripercuotersi – in termini anche potenzialmente rilevanti – sulle prospettive di «agevole» accesso alla giustizia della vittima del trattamento illecito.³⁶⁰ Una lettura «estensiva» della soluzione incardinata nella norma sembrerebbe suggerita non solo dal dato testuale (che richiama genericamente il luogo, all'interno dell'Unione, in cui titolare o responsabile del trattamento hanno «uno stabilimento»), ma anche e soprattutto dalla necessità di offrire una soluzione dotata di un qualche effetto utile.³⁶¹ Stante l'ampiezza dei termini entro cui è formulata, la norma sembra applicarsi anche ai titolari e ai responsabili del trattamento che, pur avendo il proprio stabilimento principale in uno Stato terzo, ne abbiano un altro all'interno dell'Unione, a condizione che il trattamento in esame ricada nell'ambito applicativo del regolamento stesso. A tale riguardo, è stato rilevato che una lettura del criterio di giurisdizione in

³⁵⁸ In particolare, l'art. 81 del regolamento (UE) 2016/679 fa riferimento esclusivo all'identità dell'oggetto, ma non menziona l'identità del titolo e omette di richiamare il requisito dell'identità delle parti in modo pieno, giacché la norma ruota intorno alla circostanza che le azioni siano intentate «relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento». In argomento, cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina della giurisdizione nel regolamento (UE) n. 2016/679* cit., p. 459-460.

³⁵⁹ Cfr. REVOLIDIS, *Judicial Jurisdiction Over Internet Privacy Violations and the GDPR* cit., p. 22.

³⁶⁰ Cfr., in particolare, MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina della giurisdizione nel regolamento (UE) n. 2016/679* cit., p. 453, che in proposito rileva che un'interpretazione volta a far corrispondere lo «stabilimento», di cui all'art. 79 par. 2, allo stabilimento principale del titolare o del responsabile del trattamento finirebbe per dar luogo alla coincidenza di tale foro speciale con quello generale del domicilio del convenuto. Analogamente, laddove la norma fosse letta come facente riferimento allo stabilimento presso il quale ha avuto luogo il trattamento dei dati personali di cui si tratta, si creerebbe una sovrapposizione con il *forum commissi delicti* di cui all'art. 7 n. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

³⁶¹ Sul punto, cfr. FRANZINA, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights* cit., pp. 99-101, che in particolare rileva che condizionare l'applicazione del primo dei criteri incardinati nell'art. 79 par. 2 del regolamento alla prova, da parte del ricorrente, di un nesso tra il trattamento illecito e lo stabilimento ubicato nell'Unione pregiudicherebbe la ratio stessa della norma, che «would lose much of its practical usefulness, and ultimately fail to achieve its goal of providing the data subject with a special protection. Actually, due to the peculiar nature of data (which are immaterial and ubiquitous), it could prove extremely difficult for the claimant to demonstrate that the infringement at issue originated from a particular place, instead of another».

questione operata alla luce del summenzionato art. 3 par. 1 del regolamento – in virtù del quale esso si applica unicamente ai trattamenti dati effettuati nell’ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare o di un responsabile del trattamento nell’Unione, indipendentemente dal luogo in cui tale trattamento è intervenuto – sembrerebbe giustificare un’interpretazione meno letterale della norma, volta a consentire l’invocabilità del criterio in esame soltanto con riferimento alle azioni scaturenti dai trattamenti dati effettuati nel contesto delle attività di tale stabilimento.³⁶² Tuttavia, sebbene una simile lettura appaia altresì giustificata dalla necessità di assicurare la sussistenza di un collegamento effettivo tra il foro e le controversie caratterizzate da un particolare grado di connessione con uno Stato terzo, sembra lecito chiedersi se non sia opportuno, anche in questi casi, interpretare la norma secondo i termini più ampi poco più sopra richiamati. Una simile soluzione consentirebbe al ricorrente di «scegliere» tra le autorità dei diversi Stati membri in cui si trovano gli stabilimenti del titolare (o del responsabile) del trattamento anche nelle ipotesi in cui quest’ultimo abbia il proprio stabilimento principale in uno Stato terzo, senza che la competenza giurisdizionale sia in questi casi circoscritta al solo giudice del luogo, all’interno dell’Unione, in cui si trova lo stabilimento nell’ambito delle cui attività è stato perpetrato il trattamento illecito.³⁶³

³⁶² In questo senso, cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *La giurisdizione nelle controversie relative alle attività on-line* cit., pp. 120-122, che evidenzia come appaia ragionevole, «anche a fini di certezza del diritto e di prevenzione dell’elusione della disciplina imperativa recata dal regolamento stesso, che a rilevare ai fini dell’applicazione della disciplina recata dal regolamento nelle situazioni che presentano collegamenti con paesi terzi sia lo stabilimento del titolare o del responsabile del trattamento nel contesto delle attività del quale i dati in questione sono stati acquisiti».

³⁶³ Per un’analisi particolarmente critica di questa lettura della disposizione in esame, cfr. REVOLIDIS, *Judicial Jurisdiction Over Internet Privacy Violations and the GDPR* cit., pp. 27-28, che rileva come l’interpretazione in termini così ampi della nozione di «stabilimento» rischi di massimizzare il pericolo di *forum shopping*, introducendo un titolo di giurisdizione attivabile anche in assenza di un contatto significativo tra la controversia e il foro. Secondo l’Autore, le incongruenze di una simile interpretazione rischiano poi di essere «aggravate» nella fase della circolazione delle decisioni assunte dal giudice del luogo dello stabilimento così individuato, dal momento che «(d)ecisions related to data privacy violations and issued by Member State courts designated through such weak jurisdictional grounds as the establishment of the data controller prescribed in GDPR art. 79(2) will still be qualified to circulate within the EU based on the privileged recognition and enforcement regime of the Brussels Ia Regulation. It must be reminded here that the privileged recognition and enforcement regime of the Brussels Ia Regulation is founded on the respect of certain procedural guarantees in favour of the defendant, one of the most important being the procedural balance that the Brussels regime tries to secure by its, more or less, fair and reasonable jurisdiction rules. Given that the generous to the data subject/plaintiff jurisdictional grounds of GDPR art. 79(2) neutralise such jurisdictional guarantees as those achieved by the Brussels Ia jurisdictional regime, the circulation of judgements related to online data privacy violations will severely distort the trust of EU citizens in the administration of justice within the common judicial area, even if none of the refusal grounds of Brussels Ia Regulation art. 45 can be

Le finalità protettive del ricorrente sono invece chiaramente incardinate nel secondo dei criteri previsti dall'art. 79 par. 2 del regolamento, che affida la competenza giurisdizionale, in via alternativa, al giudice dello Stato membro in cui il titolare dei dati risiede abitualmente. Il titolo di giurisdizione in esame sembra così recepire le soluzioni fornite dalla Corte di giustizia nella summenzionata giurisprudenza relativa agli illeciti perpetrati *online*, che, come rilevato, consente alla vittima di agire dinanzi all'autorità del luogo in cui si trova il proprio centro d'interessi, che viene normalmente fatto coincidere con quello della residenza abituale.³⁶⁴ Il foro della residenza abituale dell'interessato finirebbe in questo modo per coincidere con quello del *locus damni*, anche se in proposito conviene evidenziare che la norma in questione ha comunque una portata più ampia rispetto a quella dell'art. 7 n. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012. Infatti, mentre la norma da ultimo richiamata è invocabile soltanto nei confronti di convenuti domiciliati all'interno dell'Unione, il foro speciale della residenza abituale dell'interessato, di cui all'art. 79 par. 2 del regolamento (UE) 2016/679, può essere invocato anche nei confronti di un titolare o di un responsabile del trattamento che non abbiano alcuno stabilimento all'interno dell'Unione, purché ovviamente siano rispettate le condizioni di applicazione che il regolamento individua all'art. 3 par. 2, il quale è stato richiamato *supra*.³⁶⁵ Inoltre, gli orientamenti che la Corte di giustizia ha sviluppato nell'ambito delle sentenze *eDate* e *Bolagsupplysningen* si riferiscono esclusivamente alle ipotesi di violazioni dei diritti della personalità che siano state commesse tramite Internet, mentre il foro speciale previsto dal regolamento (UE) 2016/679 ha un'applicazione più ampia, che prescinde dal mezzo utilizzato per arrecare la lesione.³⁶⁶

invoked. In addition, one cannot overlook the concerns raised by the unreasonable multiplication of jurisdictional grounds created by the possibility of a data controller or processor being established in more than one Member States, which will further undermine the notion of legal certainty within the judicial system of the EU».

³⁶⁴ Per una disamina dei profili di differenziazione tra la nozione di «residenza abituale» e quella di «centro d'interessi», con specifico riferimento alle violazioni perpetrate a mezzo Internet, cfr. FRANZINA, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights* cit., pp. 101-102.

³⁶⁵ Sul punto cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina della giurisdizione nel regolamento (UE) n. 2016/679* cit., p. 454. Cfr. anche KOHLER, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation* cit., p. 668, che in proposito evidenzia: «(w)here the defendant is established in a third State but has a representative established in a Member State pursuant to Article 27 of the regulation, it is submitted that proceedings against the controller or processor may be brought in that Member State. This is of course without prejudice to the plaintiff's right to bring proceedings directly against the third State defendant before the courts of the Member State of the plaintiff's habitual residence».

³⁶⁶ Sul punto, cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *La giurisdizione nelle controversie relative alle attività on-line* cit., p. 125.

Anche questo secondo titolo di giurisdizione solleva peraltro alcune riflessioni circa la sua idoneità a riflettere un opportuno bilanciamento tra gli interessi del titolare (o del responsabile) del trattamento e quelli della vittima dell'illecito, giacché, come è stato rilevato in dottrina, le concrete possibilità per il primo di prevedere il foro presso il quale potrà essere convenuto in caso di controversia rischiano di essere comprese dal criterio della residenza abituale dell'interessato. Infatti, se nel contesto delle diffamazioni *online* può generalmente ritenersi che il responsabile della pubblicazione lesiva sia a conoscenza del luogo in cui risiede la vittima,³⁶⁷ una simile conclusione non sembra potersi rinvenire rispetto alle violazioni rientranti nell'ambito applicativo del regolamento (UE) 2016/679.³⁶⁸

In virtù delle richiamate esigenze di garanzia del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva che informano la *ratio* stessa del regolamento, la soluzione predisposta dall'art. 79 par. 2 mira, dunque, a massimizzare l'utilità per il ricorrente.³⁶⁹ Tale impostazione sembra intesa a consacrare le vittime di violazioni *online* quali destinatarie di un particolare *favor*, così che – tanto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, quanto dall'operato del legislatore UE – sembra quasi trasparire l'intenzione di individuare una nuova categoria di «soggetti deboli», da affiancare a quelli già tutelati, sotto il profilo

³⁶⁷ Cfr. sentenza *eDate*, cit., par. 50.

³⁶⁸ In questo senso, cfr. FRANZINA, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights* cit., p. 103, che in proposito rileva che «unlike the publication of a defamatory article, which may in fact (and should) be preceded by some form of investigation into the person to which the article relates, including that person's whereabouts and interests, the infringement of the rules on the protection of personal data may plausibly occur, in some circumstances, without the controller being given a similar prior opportunity to determine the habitual residence of the victim (as could be the case, for example, of the accidental destruction or unauthorised disclosure of personal data, before the processing has been carried out)», e che, conseguentemente, «one may wonder whether the jurisdiction conferred under Article 79(2) GDPR to the courts of the Member State where the data subject resides would in every instance be consistent with the principle of predictability, the respect for which is crucial – as observed above – to ensuring, at the level of the rules on jurisdiction, the fairness of civil proceedings».

³⁶⁹ In proposito, cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *La giurisdizione nelle controversie relative alle attività on-line* cit., p. 125, secondo cui «oltre al rilievo per il quale la norma in questione si presenta espressamente come una specificazione delle modalità di attuazione del diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo che è riconosciuto al titolare dei dati dal par. 1 della stessa disposizione dell'art. 79 del regolamento, si deve osservare come l'ampiezza della tutela offerta sul piano processuale dalla norma in esame rifletta l'ampiezza della protezione che al titolare dei dati è offerta sul piano sostanziale dalla disciplina uniforme recata dal regolamento stesso. Particolarmente indicativa di tale ampiezza si presenta la disposizione di cui all'art. 82 del regolamento n. 2016/679, la quale prevede, al par. 1, il diritto del titolare dei dati al risarcimento dei danni materiali e immateriali da parte del titolare ovvero del responsabile del trattamento dei dati, prevedendo al par. 2 un regime particolarmente rigoroso per il primo di questi due soggetti».

della competenza giurisdizionale, nell'ambito del regolamento (UE) n. 1215/2012.³⁷⁰ Del resto, le norme sulla competenza giurisdizionale che il regolamento reca sono invocabili unicamente dal titolare dei dati nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, mentre le eventuali azioni di accertamento negativo che questi ultimi dovessero proporre nei confronti del *data subject* – come pure quelle che il titolare del trattamento dovesse proporre nei confronti del responsabile e viceversa – ricadranno generalmente nell'ambito applicativo del regolamento (UE) n. 1215/2012,³⁷¹ dovendosi in proposito rilevare come tale struttura «unilaterale» finisca con il ricalcare quella che informa i fori protettivi contenuti nel regolamento sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale.³⁷²

Indipendentemente dalla possibilità di qualificare l'art. 79 par. 2 del regolamento come «foro protettivo», è fuori di dubbio che la norma in esame si inserisca nel più ampio contesto delle misure che, nell'ambito del regolamento (UE) 2016/679, mirano ad agevolare l'accesso alla giustizia delle vittime e ad assicurare la concreta soddisfazione delle loro pretese. Con riferimento specifico a quest'ultimo profilo, il

³⁷⁰ A tale riguardo, si rammenti, tuttavia, che, come poco più sopra riferito, il regolamento (UE) 2016/679 non comprende unicamente le violazioni del diritto alla *privacy* effettuate *online*, così una simile conclusione non sembra poter essere ricavata in termini assoluti dalle circostanze dell'individuazione della residenza abituale quale criterio di giurisdizione per le azioni intentate nell'ambito applicativo del regolamento. Per una critica all'identificazione del *data subject* come soggetto beneficiario di un trattamento di particolare *favor*, cfr. REVOLIDIS, *Judicial Jurisdiction Over Internet Privacy Violations and the GDPR* cit., pp. 28-29, che rileva come il titolare dei dati personali, nei suoi rapporti con il titolare (o con il responsabile) del trattamento, non si trovi in quella situazione di svantaggio economico, che si traduce in un corrispondente svantaggio contrattuale, che caratterizza invece il consumatore, l'assicurato o il lavoratore dipendente (in proposito, cfr. Corte di giustizia, 21 giugno 1978, in causa C-150/77, *Bertrand c. Paul Ott KG*, in *Raccolta*, 1978, p. 1431 ss., par. 13).

³⁷¹ Il dato è evidenziato da MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina della giurisdizione nel regolamento (UE) n. 2016/679* cit., p. 451.

³⁷² La qualificazione del titolare dei dati in termini analoghi a quelli che, nell'ambito del regolamento (UE) n. 1215/2012, informano la tutela delle c.d. «parti deboli» sembra potersi giustificare anche alla luce di considerazioni che attengono al coordinamento tra i due strumenti, il quale, come già riferito, appare orientato principalmente alla massimizzazione dell'utilità per il *data subject*. E così, come non si è mancato di evidenziare, sebbene gli accordi di scelta del foro siano senz'altro suscettibili di pregiudicare in senso formale l'applicazione dei titoli di giurisdizione speciali in materia di *privacy*, l'art. 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 potrebbe nondimeno trovare applicazione anche con riferimento alle azioni rientranti nell'ambito applicativo del regolamento (UE) 2016/679 qualora tale norma fosse interpretata alla luce delle soluzioni che lo stesso regolamento sulla giurisdizione in materia civile e commerciale predispone in favore di soggetti quali l'assicurato (art. 15), il consumatore (art. 19) e il lavoratore dipendente (art. 23). In tali casi, infatti, il regolamento da ultimo richiamato subordina l'ammissibilità dell'accordo di scelta del foro a criteri aggiuntivi, i quali sono intesi ad assicurare – in particolare – che l'accordo garantisca a tali soggetti la possibilità di adire giudici ulteriori rispetto a quelli che il regolamento rende, già di per sé, disponibili. In questo senso, cfr. FRANZINA, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights* cit., pp. 106-108. Cfr. anche KOHLER, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation* cit., pp. 669-670, nonché MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina della giurisdizione nel regolamento (UE) n. 2016/679* cit., p. 452.

regolamento disciplina in modo particolareggiato il diritto della vittima ad agire direttamente contro il titolare o il responsabile del trattamento al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali e immateriali sorti a seguito dalla violazione (art. 82). Il fatto che la norma specifichi in modo esplicito la possibilità di ottenere la soddisfazione anche dei danni immateriali è stata salutata con particolare favore da certa parte della dottrina, in considerazione del fatto che il generico riferimento alla risarcibilità del «danno», effettuato dall'art. 23 della previgente direttiva 95/46/CE, era stato talvolta letto come comprensivo unicamente dei danni materiali.³⁷³

Per quanto invece attiene più strettamente all'accesso alla giustizia, lo strumento introduce una disposizione che consente agli interessati di dare mandato a «un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro» di promuovere, per loro conto, reclami di fronte alle competenti autorità di controllo o ricorsi giurisdizionali (art. 80 par. 1).³⁷⁴ Tale norma, che è coerente con gli orientamenti giurisprudenziali parallelamente espressi dalla Corte di giustizia con riferimento alla direttiva 95/46/CE,³⁷⁵ intende contribuire ad assicurare l'effettività dell'accesso alla

³⁷³ In questo senso, cfr. KOHLER, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation* cit., p. 672, che in proposito rileva come «the inclusion of the non-material damage is a considerable enlargement that strengthens the position of data subjects». Cfr. anche il considerando n. 146, che a tal proposito precisa che «(i)l concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento» e che «(c)ì non pregiudica le azioni di risarcimento di danni derivanti dalla violazione di altre norme del diritto dell'Unione o degli Stati membri».

³⁷⁴ Il par. 2 della medesima norma precisa inoltre che «(g)li Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall'interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all'autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento».

³⁷⁵ Cfr. la sentenza 29 luglio 2019, in causa C-40/17, *Fashion ID GmbH & Co.KG c. Verbraucherzentrale NRW eV*, in *Raccolta generale*, in cui la Corte ha statuito che la direttiva 95/46/CE non osta a una normativa nazionale che riconosca ad associazioni legittimate la possibilità di agire in via inibitoria contro il presunto autore di una violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali (par. 63). In tale occasione i giudici hanno, infatti, sottolineato come le norme degli Stati membri che conferiscono la legittimazione ad agire a simili associazioni, contribuiscono, infatti, alla realizzazione di una tutela completa ed effettiva dei diritti fondamentali della persona, conformemente agli obiettivi perseguiti dalla direttiva (par. 50-51). Per un commento alla sentenza in esame, cfr. PERARO, *Legittimazione ad agire di un'associazione a tutela dei consumatori e diritto alla protezione dei dati personali a margine della sentenza Fashion ID*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2019, p. 982 ss. La questione della tutela collettiva era stata peraltro già affrontata dalla Corte nella sentenza 25 gennaio 2018, in causa C-498/16, *Maximilian Schrems c. Facebook Ireland Limited*, in *Raccolta generale*, nella quale rilevava, tuttavia, non un'azione promossa da un'associazione per la tutela dei consumatori, bensì un'azione avviata da un consumatore al quale altri consumatori (domiciliati in diversi Stati membri e in Stati terzi) avevano ceduto i propri diritti. In quell'occasione i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che l'esercizio in siffatti termini della legittimazione ad agire era da ritenersi incompatibile con l'art. 16 par. 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 relativo alla competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi dai

giustizia nelle ipotesi di violazioni dei dati personali, le quali sono idonee – specie quando perpetrate a mezzo Internet – a recare pregiudizio a un numero ampio di persone. In circostanze come queste, è parso dunque opportuno concedere agli interessati la possibilità di aggregare le proprie domande dando mandato a un organismo incaricato di agire per conto loro, giacché l’esercizio individuale dell’azione giurisdizionale potrebbe risultare controproducente per il singolo che si trovi a dover sostenere costi maggiori rispetto ai benefici che potrebbero derivare dall’accoglimento della sua domanda, di fatto comprimendo il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. A tale proposito, occorre rilevare che, proprio in considerazione del ruolo di palmare importanza che la tutela collettiva può talvolta assumere rispetto alla concreta possibilità per le vittime di un illecito di ottenere una giustizia effettiva, l’Unione si è recentemente corredata di uno strumento volto a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri con riferimento a tale profilo. Per la verità la tutela collettiva dei consumatori era già regolata nell’ambito del diritto UE attraverso la direttiva 2009/22/CE, la quale, tuttavia, si riferiva soltanto agli aspetti relativi alla tutela inibitoria,³⁷⁶ laddove il nuovo strumento – la cui adozione segna la conclusione di un lungo dibattito che ha inteso evidenziare l’importanza delle azioni collettive ai fini della tutela effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione³⁷⁷ – reca norme armonizzate anche con riferimento alla tutela risarcitoria.³⁷⁸

consumatori, giacché, in base alla norma appena richiamata «il consumatore è tutelato solo allorché egli è personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio. Pertanto, l’attore che non sia esso stesso parte del contratto di consumo di cui trattasi non può beneficiare del foro del consumatore» (par. 44). In argomento, cfr. HASLACH, *International jurisdiction in consumer contract cases under the Brussels I Regulation: Schrems*, in *Common Market Law Rev.*, 2019, p. 559 ss.; LUTZI, ‘What’s a consumer?’ (Some) clarification on consumer jurisdiction, social-media accounts, and collective redress under the Brussels Ia Regulation: Case C-498/16 Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited, in *Maastricht Journ. Eur. Comp. Law*, 2018, p. 374 ss.; REQUEJO ISIDRO, *Max Schrems against Facebook*, in *MPILux Research Paper Series*, n. 4, 2018 (reperibile al sito www.mpi.lu).

³⁷⁶ Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 110 del 1° maggio 2009, p. 30 ss.

³⁷⁷ Cfr. in particolare la raccomandazione della Commissione dell’11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione (2013/396/ UE), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 201 del 26 luglio 2013, p. 60 ss., nonché la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi, COM(2013) 401 dell’11 giugno 2013. In dottrina, sugli strumenti in esame e, più in generale, sull’opportunità dell’adozione di una disciplina europea uniforme in materia di tutela collettiva, cfr. BENÖHR, *Consumer Dispute Resolution after The Lisbon Treaty: Collective Actions and Alternative Procedures*, in *Journ. Consumer Policy*, 2013, p. 87 ss.; BIARD, *Collective Redress in the EU: a Rainbow Behind the Clouds?*, in *ERA Forum*, 2018, p. 189 ss.; GROSS, *Keeping the status quo: business success in the EU collective redress initiative*, in *Interest Groups &*

La previsione di una dettagliata disciplina risarcitoria e la parallela introduzione di ampie forme di legittimazione ad agire intese ad assicurare l'accesso alla giustizia anche in forma collettiva si affiancano, dunque, ai titoli di giurisdizione speciali previsti dal regolamento (UE) 2016/679 quali ulteriori meccanismi di tutela effettiva per le vittime delle violazioni dei diritti sanciti dal regolamento stesso. A tale proposito non si può fare a meno di osservare, tuttavia, che, in virtù dell'art. 80 par. 1 del regolamento, l'effettivo coordinamento dei profili da ultimo richiamati è rimesso all'esistenza nel diritto nazionale degli Stati membri di uno specifico diritto ad agire in via collettiva per ottenere il risarcimento dei danni subiti. A tale riguardo, non sembra, infatti, che la nuova direttiva (UE) 2020/1828 sia sufficiente a garantire che ciascuno Stato membro, nel darle attuazione, si correderà di almeno uno strumento di tutela collettiva risarcitoria cui poter fare ricorso nel caso di lesioni del diritto alla *privacy*, dal momento che il nuovo regime sulle azioni rappresentative concerne soltanto la tutela dei consumatori. Tale categoria non appare, infatti, idonea a ricomprendere al proprio interno la generalità delle azioni promosse per fronte alle violazioni dei diritti sanciti dal regolamento (UE) 2016/679,³⁷⁹ con la conseguenza che rispetto alla concreta possibilità di accedere a forme di risarcimento collettivo nei casi da ultimo richiamati rileveranno le diverse soluzioni fornite in questo senso dagli ordinamenti interni di ciascuno Stato

Advocacy, 2017, 6, p. 161 ss.; HAAR, *Regulation Through Litigation – Collective Redress in Need of a New Balance Between Individual Rights and Regulatory Objectives in Europe*, in *Th. Inq. Law*, 2018, p. 203 ss.; HODGES, *Collective Redress: A Breakthrough or a Damp Squibb?*, in *Journ. Consumer Policy*, 2014, p. 67 ss.; SILVESTRI, *Towards a Common Framework of Collective Redress in Europe? An Update on the Latest Initiatives of the European Commission*, in *Russian Law Journ.*, 2013, p. 46 ss.; STADLER, *The Commission's Recommendation on common principles of collective redress and private international law issues*, in *Ned. Int. Priv.*, 2013, p. 483 ss.; VIORESCU, *A Framework for Collective Redress (Class Actions) Concerning Violations of Rights Granted under Union Law (2013/396/EU)*, in *Eur. Journ. of Law and Public Administration*, 2017, 13 ss.; WARREN, *The Prospects for Convergence of Collective Redress Remedies in the European Union*, in *Int. Lawyer*, 2013, p. 325 ss.

³⁷⁸ Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 409 del 4 dicembre 2020, p. 1 ss. In proposito, basti qui osservare che, sebbene la nuova direttiva (UE) 2020/1828 sia certamente da salutare con favore, in particolare proprio in virtù del fatto che essa ambisce a introdurre in tutti gli Stati membri la possibilità di agire in via collettiva anche sotto il profilo della tutela risarcitoria, la portata dello strumento in esame sembra decisamente meno significativa rispetto alle ambizioni iniziali, giacché esso regola soltanto le azioni rappresentative dei consumatori – non contemplando, dunque, gli ulteriori meccanismi di tutela collettiva che potrebbero contribuire alla realizzazione di un più efficace sistema di tutela giurisdizionale in Europa – ed è accessibile soltanto ai consumatori e non alla generalità delle persone fisiche.

³⁷⁹ Cfr. BRKAN, *Data Protection and European Private International Law* cit., spec. pp. 13-14; LUNDSTEDT, *International Jurisdiction over Cross-border Private Enforcement Actions under the GDPR* cit., spec. pp. 230-233.

membro,³⁸⁰ sebbene, come già evidenziato, la scelta dello strumento regolamentare da parte del legislatore dell'Unione quale mezzo deputato a riformare la disciplina europea in materia di dati personali mirasse ad assicurare il rafforzamento dei diritti attinenti alla *privacy* mediante la previsione di strumenti di tutela effettiva identici in tutti gli Stati membri.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, il regolamento (UE) 2016/679 si presta, dunque, ad alcune considerazioni conclusive con riferimento ai profili di diritto internazionale privato che lo strumento disciplina. Come si è avuto modo di evidenziare, infatti, il regolamento introduce delle disposizioni speciali sulla competenza giurisdizionale intese a trovare applicazione anche nei confronti di convenuti domiciliati in Stati terzi. Sebbene questa circostanza risponda alla naturale propensione della materia oggetto del regolamento a «travalicare» i confini degli Stati membri, al contempo riflettendo l'interesse del legislatore dell'UE a regolare in modo uniforme il problema della giurisdizione anche nell'ambito di controversie non integralmente intra-unitarie, la scelta operata in materia di tutela della *privacy* si presta nondimeno ad alcune critiche. In particolare, l'introduzione di titoli di giurisdizione specifici, così come delle altre norme intese ad applicarsi in situazioni *cross-border*, non sembra accompagnata da indicazioni sufficientemente chiare per quanto attiene al coordinamento tra il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) n. 1215/2012. In attesa che l'intervento della Corte di giustizia fornisca alcuni chiarimenti in proposito, non può sottacersi il fatto che una simile situazione rischia di compromettere la *ratio* sottesa all'adozione stessa di tali norme, che, come rilevato, è da rinvenirsi nella necessità di assicurare la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti sostanziali sanciti dal regolamento stesso.³⁸¹

³⁸⁰ In proposito, cfr. REVOLIDIS, *Judicial Jurisdiction Over Internet Privacy Violations and the GDPR* cit., p. 25, che evidenzia come «(...) problems from the scope of application of GDPR art. 79(2) might arise not only from its compatibility (or lack of such) with the Brussels Ia jurisdictional regime but also from the general problems attached to the applicability of the GDPR overall. The GDPR delegates a nonnegligible amount of issues to the national laws of the Member States».

³⁸¹ In questo senso, cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina della giurisdizione nel regolamento (UE) n. 2016/679* cit., spec. pp. 463-464.

CAPITOLO TERZO

LA GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEI CONVENUTI DOMICILIATI IN STATI TERZI NEL REGOLAMENTO BRUXELLES (UE) N. 1215/2012: POSSIBILI SVILUPPI FUTURI

SOMMARIO: 1. La *ratio* sottesa all'utilizzo del domicilio del convenuto nel «sistema Bruxelles» e i profili di criticità connessi al suo impiego: considerazioni introduttive. – 2. Applicazione residuale delle norme nazionali in materia di giurisdizione e conseguenze negative «esterne»: il caso della giurisdizione esorbitante. – 3. Estensione dell'ambito applicativo delle norme sulla competenza in materia civile e commerciale e ragioni di carattere «interno» nella proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001. – 4. L'estensione *erga omnes* dell'ambito applicativo delle norme a tutela delle parti deboli. – 5. La nuova disciplina in materia di litispendenza e connessione con procedimenti pendenti in Stati terzi. – 6. La possibile revisione del regolamento (UE) n. 1215/2012 alla luce delle preminenti esigenze di accesso alla giustizia. – 7. La parziale estensione *erga omnes* delle norme dell'Unione nella legge 31 maggio 1995 n. 218: aspetti critici del modello italiano. – 8. L'esercizio «extraterritoriale» della giurisdizione civile quale strumento per garantire l'accesso a strumenti di tutela effettiva alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani: il caso statunitense. – 9. Imprese multinazionali e diritti umani nella sinergia tra il diritto internazionale privato dell'Unione e le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale: il caso inglese e quello olandese. – 10. La possibile revisione del regolamento (UE) n. 1215/2012 alla luce della proposta di direttiva dell'Unione in materia di *due diligence* aziendale... – 11. (*segue*)...e delle recenti indicazioni dell'Institut de Droit Internatioinal e del GEDIP.

1. Come è noto, il domicilio del convenuto riveste un ruolo fondamentale nell'ambito del sistema di competenza giurisdizionale delineato dalle pertinenti norme del diritto internazionale privato dell'Unione europea in materia civile e commerciale. Infatti, non solo tale fattore rappresenta il principale criterio di connessione territoriale ai fini dell'individuazione del giudice internazionalmente competente in *subiecta materia*, ma la sua localizzazione all'interno di uno Stato membro continua a scandire l'applicabilità stessa del regolamento (UE) n. 1215/2012, in perfetta continuità – seppur con alcune rilevanti eccezioni – con quanto *ab origine* stabilito dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, sotto la cui vigenza era già stata ampiamente sottolineata l'opportunità di utilizzare tale criterio ai fini dell'attribuzione della competenza giurisdizionale all'interno dello spazio giudiziario europeo.³⁸² Il ricorso al domicilio quale fattore volto alla delimitazione del perimetro applicativo delle norme convenzionali in materia di competenza giurisdizionale e circolazione delle decisioni era motivato, infatti, dall'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che potevano pregiudicare

³⁸² Cfr. JENARD, *Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968*, 5 marzo 1979 (reperibile all'indirizzo <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e69d7939-d016-4346-9651-963a63f53381/language-en>), spec. pp. 13-15.

il funzionamento del mercato comune, lo sviluppo del quale avrebbe potuto risentire dell'utilizzo di criteri di tipo differente, in particolare di quelli fondati sulla nazionalità delle parti, che pure erano stati impiegati nell'ambito di precedenti strumenti internazionali.³⁸³

E così, sebbene l'art. 220 del TCEE imponesse agli Stati membri della Comunità di avviare i negoziati necessari ad assicurare ai propri cittadini la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali,³⁸⁴ il comitato incaricato di redigere il progetto di Convenzione ha preferito optare per una soluzione di maggior apertura, la quale, come fu immediatamente rilevato, non avrebbe potuto essere qualificata come ultronea rispetto al mandato ricavabile dalla summenzionata norma sin tanto che gli obiettivi di semplificazione, al cui raggiungimento era sottesa l'adozione dello strumento, venivano comunque assicurati alle persone che avevano la nazionalità di uno degli Stati membri.³⁸⁵

Tale soluzione intendeva rispondere, in primo luogo, a esigenze di carattere pratico poiché, come fu sin da subito messo in evidenza, l'utilizzo del criterio della cittadinanza delle parti quale fattore rilevante ai fini dell'applicazione delle norme uniformi avrebbe dato luogo a non pochi inconvenienti, in particolare nelle ipotesi di doppia nazionalità.³⁸⁶ L'adozione del criterio domiciliare consentiva, inoltre, di ricomprendere

³⁸³ Si vedano, in particolare, la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899, la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925 e il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, le cui norme trovavano applicazione esclusivamente rispetto ai cittadini degli Stati contraenti.

³⁸⁴ In effetti, poiché la Convenzione non si limita a disciplinare la circolazione delle decisioni tra gli Stati membri, il suo portata appare manifestamente più ampio rispetto al dettato dell'art. 220 TCEE che ne costituisce la base giuridica, con la conseguenza che in dottrina il fondamento dello strumento in esame è stato talvolta ravvisato direttamente nei principi generali dell'ordinamento comunitario. In questo senso, cfr. VASSALLI DI DACHENHAUSEN, *La Corte comunitaria e la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 in materia giudiziaria*, in *Foro it.*, 1977, p. 305 ss., spec. pp. 307-309.

³⁸⁵ Cfr. JENARD, *Relazione cit.*, p. 14. Per alcune osservazioni critiche rispetto a tale scelta, cfr. SCERNI, *Le innovazioni in materia di competenza giurisdizionale contenute nella convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1969, p. 148 ss.

³⁸⁶ Cfr. JENARD, *Relazione cit.*, p. 14, in cui si rileva che l'adozione del criterio della cittadinanza avrebbe richiesto l'inserimento di una norma volta a disciplinare in modo uniforme i casi (tutt'altro che infrequenti) di doppia nazionalità e che, in ogni caso, l'utilizzo di un simile criterio avrebbe porto il fianco alle numerose difficoltà pratiche normalmente connesse all'accertamento della cittadinanza delle parti, in particolare nelle ipotesi di contumacia del convenuto.

nel campo applicativo della Convenzione quanti, indipendentemente dalla propria nazionalità, partecipavano alla realizzazione della Comunità economica europea e consentiva, in questo modo, di eliminare il rischio di discriminazioni tra cittadini e stranieri.³⁸⁷

Per quanto concerne il primo dei profili appena richiamati, fu invero immediatamente rilevato come l'accertamento del domicilio delle parti presupponesse in ogni caso un procedimento logico-giuridico non dissimile da quello necessario alla determinazione della loro cittadinanza, una circostanza, questa, che secondo i primi commentatori avrebbe ben potuto precludere il raggiungimento delle esigenze di semplificazione che la Convenzione di Bruxelles del 1968 ambiva a soddisfare.³⁸⁸ I diversi ordinamenti giuridici adottano, infatti, differenti nozioni di domicilio. Conseguentemente, il primo problema a porsi era quello riguardante l'individuazione dell'ordinamento alla luce del quale determinare il valore da attribuire a tale espressione o, in altre parole, dell'ordinamento la cui legge deve essere applicata affinché si possa stabilire dove si trovi il domicilio del convenuto. La scelta operata in seno alla Convenzione fu quella di rimettere alla *lex fori* la risoluzione del problema relativo all'individuazione del domicilio delle persone fisiche. Conseguentemente, qualora fosse risultato che le parti non avevano il loro domicilio nello Stato del foro, il giudice adito avrebbe dovuto determinarne l'ubicazione applicando, una per una, la legge di ciascuno Stato membro (art. 52); l'individuazione della sede delle società, equiparata al domicilio ai fini dell'applicazione della Convenzione, era invece rimessa all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato del foro (art. 53). Nonostante il ruolo di fondamentale importanza attribuito al criterio del domicilio nell'ambito dello strumento in esame, si è dunque preferito non fornire una definizione autonoma e uniforme di domicilio, che avrebbe invece consentito di superare gli ostacoli derivanti dalle

³⁸⁷ Sul punto, cfr. MONDINI, *Alcune considerazioni in tema di domicilio delle persone fisiche nell'ambito della convenzione C.E.E.*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1969, p. 112 ss. Cfr. anche SCERNI, *Le innovazioni in materia di competenza giurisdizionale contenute nella convenzione di Bruxelles cit.*, p. 149.

³⁸⁸ In questo senso, cfr. MONDINI, *Alcune considerazioni in tema di domicilio delle persone fisiche cit.*, p. 115.

divergenti scelte operate dai singoli ordinamenti nazionali e di promuovere l'applicazione uniforme e coerente delle norme convenzionali.³⁸⁹

Pur vero ciò, la soluzione adottata nell'ambito della Convenzione è stata mantenuta anche nel regolamento (CE) n. 44/2001 e, oggi, nel regolamento (UE) n. 1215/2012, il quale continua a rimettere la determinazione del domicilio delle persone fisiche alla legge dei singoli Stati membri. Una soluzione uniforme è stata invece ricercata rispetto al domicilio delle società e degli altri enti, del quale il regolamento fornisce oggi una definizione autonoma. Nondimeno, la scelta operata dal legislatore dell'Unione rischia di non riuscire ad assicurare il raggiungimento delle richiamate esigenze di uniformità. Infatti, l'art. 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012 definisce il domicilio facendo riferimento a tre differenti fattori, ugualmente idonei a fondare la presenza di una data persona giuridica in un determinato Stato membro. L'ampiezza della nozione utilizzata dal regolamento rischia, in questo modo, di polverizzare il domicilio della società o dell'ente convenuti quando i fattori individuati dal legislatore dell'Unione al fine di fornire la nozione di domicilio non indichino un medesimo luogo ma siano, al contrario, situati in Stati membri differenti. Conseguentemente, la nozione di domicilio adottata nell'ambito dei regolamenti, seppur uniforme, non è in grado di fornire un'indicazione univoca poiché essa è suscettibile di dar modo all'attore di agire in giudizio contro una società in Stati membri differenti, aprendo così alle ipotesi di conflitti positivi di giurisdizione che potrebbero dar luogo a episodi di litispendenza.³⁹⁰ In effetti, alcune recenti vicende concernenti una serie di violazioni dei diritti umani e ambientali perpetrati nell'ambito delle attività di imprese multinazionali hanno efficacemente mostrato come una stessa impresa possa, in virtù del summenzionato art. 63, essere convenuta contemporaneamente presso le autorità giurisdizionali di diversi Stati membri. Come si avrà modo di precisare, questa circostanza risulta ancora meno opportuna nelle ipotesi in cui le norme del regolamento (UE) n. 1215/2012 siano applicate sinergicamente con quelle del diritto internazionale privato nazionale, giacché le diverse soluzioni prospettate dagli Stati membri – ad esempio con riferimento alla

³⁸⁹ In generale, sul problema della qualificazione del domicilio nell'ambito delle convenzioni internazionali, cfr. POCAR, *Observations sur la notion de domicile dans les conventions internationales*, in *Annuaire de l'A.A.A.*, vol. 35, The Hague, 1965, p. 177 ss.

³⁹⁰ Cfr. MOSCONI, CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale* cit., p. 91, ove peraltro si rileva come anche la soluzione adottata rispetto alle persone fisiche rischi di dar luogo a conflitti positivi di giurisdizione poiché «più di uno Stato membro potrebbe, in base al proprio diritto, considerare una persona domiciliata entro il proprio territorio».

riunione dei procedimenti contro una pluralità di convenuti, alcuni domiciliati nell'Unione, altri stabiliti in Stati terzi – possono determinare che le vittime abbiano differenti prospettive di accesso a strumenti di tutela effettiva nell'Unione.³⁹¹

Le ragioni sottese alla scelta del domicilio del convenuto quale criterio volto alla delimitazione del perimetro applicativo delle norme UE in materia di competenza giurisdizionale erano dunque da rinvenirsi, principalmente, nell'esigenza di contribuire alla creazione del mercato unico europeo e alla rimozione degli ostacoli che potevano pregiudicarne il funzionamento. In questa prospettiva, l'adozione del criterio domiciliare quale fattore di delimitazione del perimetro applicativo della Convenzione di Bruxelles del 1968 era giustificata proprio dalla necessità di utilizzare un fattore in grado di tracciare i confini di tale mercato senza escludere coloro che, pur partecipando alla vita economica dell'allora Comunità europea, non fossero cittadini di uno Stato membro e viceversa estromettendo quanti – pur in possesso della nazionalità di un Paese comunitario – avessero il proprio domicilio in uno Stato terzo.³⁹²

L'adozione di norme armonizzate in materia di competenza giurisdizionale e circolazione delle decisioni perseguiva obiettivi strettamente mercantilitici, essendo funzionale a promuovere i rapporti commerciali *cross-border* soltanto all'interno della Comunità. L'assoggettamento di simili rapporti ai divergenti regimi nazionali in vigore negli Stati membri era considerato, infatti, uno dei principali ostacoli alla realizzazione e al buon funzionamento del mercato interno,³⁹³ e l'introduzione di norme comuni in grado di offrire soluzioni modellate sulla necessità di assicurare la prevedibilità delle soluzioni rispetto alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione

³⁹¹ Sul punto, cfr. *infra* al paragrafo 9. Del resto, la norma in esame ambisce a eliminare il rischio di conflitti negativi di giurisdizione – un'esigenza che si impone con particolare urgenza nelle ipotesi di gravi violazioni dei diritti umani perpetrate in Stati terzi –, mentre gli eventuali conflitti positivi di giurisdizione potranno essere risolti ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012, che ha peraltro introdotto delle norme per le ipotesi di litispendenza e connessione con procedimenti avviati in Stati terzi (cfr. il paragrafo 5 del presente capitolo). Sul punto, cfr. VLAS, *General Provisions. Article 63*, in MAGNUS, MANKOWSKI (eds.), *Brussels Ibis Regulation - Commentary*, Köln, 2016, p. 993 ss.

³⁹² Cfr. JENARD, *Relazione cit.*, p. 14.

³⁹³ In proposito, si osservi come una simile circostanza continui oggi a essere evidenziata dal considerando n. 4 del regolamento (UE) n. 1215/2012, che ribadisce che «(a)lcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

delle decisioni in materia civile e commerciale era percepita, in questo senso, come uno strumento funzionale alla rimozione di simili impedimenti.³⁹⁴

Sulla base di questi presupposti, la Convenzione di Bruxelles del 1968 ha dunque operato una netta distinzione fondata sulla presenza o meno del domicilio della parte convenuta all'interno di uno Stato membro, assoggettando all'applicazione delle norme convenzionali soltanto le persone domiciliate all'interno della allora Comunità (art. 2) e facendo salva l'applicazione delle norme nazionali con riferimento alle ipotesi in cui il convenuto fosse domiciliato fuori dalla stessa (art. 4).³⁹⁵ Nell'effettuare questa distinzione, lo strumento ha inoltre individuato, all'interno degli Stati membri, una serie di titoli di giurisdizione la cui applicazione ai rapporti intra-comunitari era esclusa in virtù del loro carattere esorbitante (art. 3). La natura esorbitante di tali norme era ricavata, infatti, dalla inadeguatezza dei criteri da esse adoperati a riflettere l'esistenza di un collegamento effettivo tra la controversia e il foro, giacché essi fondano la giurisdizione delle corti nazionali sulla base di elementi – quali la cittadinanza dell'attore,³⁹⁶ o la mera presenza fisica dei beni del convenuto all'interno dell'ordinamento del foro³⁹⁷ – che finiscono per allocare la competenza in modo poco prevedibile per il convenuto.³⁹⁸

L'impostazione in esame è stata mantenuta anche con l'attribuzione all'Unione europea delle competenze in materia di diritto internazionale privato (oggi cristallizzata all'interno dell'art. 81 TFUE) e continua a scandire il funzionamento del vigente regolamento (UE) n. 1215/2012, le cui norme rimangono applicabili – seppur in linea generale e non senza talune importanti eccezioni – soltanto quando il convenuto sia

³⁹⁴ Cfr. MAGNUS, *Introduction*, in MAGNUS, MANKOWSKI (eds.), *Brussels Ibis Regulation* cit., pp. 10-11.

³⁹⁵ In proposito, cfr. NUYTS, *Study on residual jurisdiction. General report*, 3 settembre 2007 (reperibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf).

³⁹⁶ Cfr., ad esempio, l'art. 14 del Code Civil, che conferisce ai giudici francesi la competenza a decidere su tutte le controversie intentate da cittadini francesi nei confronti di convenuti stranieri non domiciliati in Francia. Per un'analisi delle condizioni di applicazione della norma in esame, cfr. GAUDEMET-TALLON, *Le destin muovementé des articles 14 et 15 du Code civil français de 1804 au début du XXIème siècle*, in VENTURINI, BARIATTI (a cura di), *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, 2009, Milano, p. 433 ss.

³⁹⁷ In questo senso, cfr. l'art. 23 dello ZPO tedesco, in virtù del quale la persona che non sia domiciliata in Germania ma che abbia lì i propri beni può essere convenuta innanzi ai giudici tedeschi senza che sia richiesta alcuna ulteriore connessione tra la controversia e la causa, e ciò anche nell'ipotesi in cui il valore complessivo dei beni non sia quello della causa intentata dall'attore. Titoli di giurisdizione analoghi sono altresì utilizzati in altri Stati membri, quali l'Austria, l'Olanda e il Belgio.

³⁹⁸ In argomento, cfr., per tutti, DE WINTER, *Excessive Jurisdiction in Private International Law*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 1968, p. 706 ss.

domiciliato all'interno dello spazio giudiziario europeo, rimanendo invece intatto il rinvio alle norme nazionali rispetto alle controversie avviate nei confronti di soggetti domiciliati in Stati terzi (art. 6). Dunque, sebbene l'adozione da parte dell'Unione di atti in materia di diritto internazionale privato non trovi più esclusiva giustificazione nell'esigenza di soddisfare ragioni di carattere economico,³⁹⁹ la ripartizione della competenza giurisdizionale continua a essere fondata su criteri di carattere domiciliare e l'applicabilità delle norme sulle competenze speciali rimane subordinata alla presenza del domicilio del convenuto all'interno di uno Stato membro. L'adozione di norme sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni comuni continua, pertanto, a essere motivata da ragioni di carattere mercantilistico,⁴⁰⁰ che pure rimangono circoscritte, nella maggiore delle ipotesi, ai procedimenti avviati nei confronti di convenuti domiciliati entro i confini dell'Unione, sebbene sia stato in proposito rilevato come l'adozione di una distinzione nettamente fondata sulla presenza o meno del domicilio del convenuto all'interno di uno Stato membro potrebbe non rappresentare la soluzione più desiderabile, neppure dal punto di vista del mercato interno.⁴⁰¹ La trasformazione del regime in cui è incardinata la disciplina europea di diritto internazionale privato – e, in particolare, il suo passaggio dalla fonte convenzionale a quella regolamentare⁴⁰² – ha, infatti, «reso maggiormente evidenti le esigenze di integrazione dello spazio giudiziario europeo», alla luce delle quali sembra opportuno

³⁹⁹ In proposito si veda quanto riferito al paragrafo 4 del capitolo I (in particolare alla nota 128).

⁴⁰⁰ Del resto, come poco più sopra rilevato, tali ragioni trovano oggi definitiva consacrazione nel considerando n. 4 del regolamento (cfr. nota 393).

⁴⁰¹ In questo senso, cfr. KRUGER, *Civil Jurisdiction Rules of the EU and Their Impact on Third States*, Oxford, 2008, p. 25, secondo la quale «(a)ttempts to divide these civil jurisdiction rules up into two spheres – inside and outside the EU – is a response to political will rather than a human and economic reality. While promoting the EU's internal market might be a sound political goal, care should be taken not to pursue this goal at the expense of solutions that might be more practical on a global level. As international trade opens up, EU rules should not segment it again».

⁴⁰² Del resto, il fatto che i regolamenti in materia di diritto internazionale privato si inseriscano in un differente contesto rispetto a quello occupato dalle norme della Convenzione di Bruxelles è richiamato dalla stessa Corte di giustizia, che ha evidenziato come le esigenze di integrazione sottese al conferimento all'Unione della competenza a legiferare in tale settore – e la relativa predilezione per la forma del regolamento a scapito di quella di altri strumenti, quali, ad esempio, le direttive – dimostrino «l'importanza che il legislatore comunitario riconnette alla diretta applicabilità delle disposizioni di tale regolamento e alla loro applicazione uniforme», dovendosi in proposito rilevare come tali esigenze non possano essere ostacolate dall'applicazione residuale delle norme interne agli Stati membri, la quale non deve pregiudicare la ratio e le finalità dei regolamenti adottati nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile. In proposito, cfr. Corte di giustizia, 8 novembre 2005, in causa C-443/03, *Götz Leffler c. Berlin Chemie AG*, in *Raccolta*, 2005, p. I-9611 ss., par. 45 ss.

che il ricorso all'applicazione delle norme nazionali acquisti un ruolo sempre più residuale.⁴⁰³

Peraltro, la competenza dell'Unione ad adottare norme di diritto internazionale privato intese a regolare anche situazioni non interamente «intracomunitarie» è stata affermata nell'ambito del richiamato parere 1/03, in occasione del quale i giudici di Lussemburgo hanno precisato che le norme di diritto internazionale privato e processuale europeo in materia civile e commerciale – nel caso di specie rilevavano quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 – non devono ritenersi ad appannaggio esclusivo delle fattispecie concernenti due soli Stati membri, essendo dirette a regolare qualunque situazione caratterizzata da un elemento di estraneità.⁴⁰⁴ Conseguentemente, i giudici di Lussemburgo hanno altresì chiarito che la norma UE che rinvia all'applicazione residuale del diritto internazionale privato degli Stati membri nelle ipotesi di convenuti domiciliati in Stati terzi – ovvero l'attuale art. 6 del regolamento (UE) n. 1215/2012 – incorpora all'interno del c.d. «sistema Bruxelles» i titoli di giurisdizione nazionali.⁴⁰⁵ La riconduzione sotto l'egida del regolamento di un siffatto duplice regime appare, tuttavia, criticabile, giacché esso dà luogo a una serie di conseguenze negative, tanto sul piano interno quanto su quello esterno, e, per tale motivo, un ripensamento dell'attuale assetto normativo risulta quanto mai opportuno.

⁴⁰³ In questo senso, cfr. SALERNO, *Coordinamento e primato tra giurisdizioni civili nella prospettiva della revisione del regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Cuadernos Der. Transn.*, 2010, p. 5 ss., spec. pp. 22-23.

⁴⁰⁴ Parere 1/03 cit., par. 143, in cui la Corte ha statuito che «(t)ale regolamento, e in particolare il suo capo II, è diretto ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale, non solo per controversie intracomunitarie, ma anche per quelle che presentino un elemento di estraneità, al fine di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno che possono derivare dalle disparità esistenti tra le normative nazionali in materia». Del resto, come si è già avuto modo di precisare al paragrafo 3 del capitolo II (in particolare alla nota 230), simili rilievi erano stati peraltro già stati operati, con riferimento alle norme della Convenzione di Bruxelles 1968, nel caso *Owusu* cit., in cui la Corte ha affermato che – sebbene lo strumento in esame fosse stato adottato allo scopo di assicurare il funzionamento del mercato interno mediante l'adozione di norme finalizzate ad agevolare la circolazione delle decisioni nel territorio degli Stati membri – «le norme uniformi sulla competenza contenute nella Convenzione di Bruxelles non sono intese ad applicarsi unicamente a situazioni che comportino un nesso effettivo e sufficiente con il funzionamento del mercato interno, implicante, per definizione, più Stati membri. Basta rilevare, a tale riguardo, che l'unificazione stessa delle norme sul conflitto di competenza ed in materia di riconoscimento e di esecuzione di decisioni giurisdizionali, operata con la Convenzione di Bruxelles, per controversie che presentano un elemento di estraneità, ha certamente l'obiettivo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno che possono derivare dalle disparità esistenti tra le normative nazionali in materia» (par. 34).

⁴⁰⁵ Parere 1/03 cit., par. 148. In proposito, cfr. quanto riferito alla nota 229 nel paragrafo 3 del capitolo II.

2. Il duplice regime appena richiamato, che trova negli artt. 4 e 6 del regolamento (UE) n. 1215/2012 gli ingranaggi che ne scandiscono il funzionamento, è stato in primo luogo criticato per la sua (supposta) idoneità a dar luogo a discriminazioni tra le parti della controversia. A tale proposito occorre precisare fin da subito che simili effetti discriminatori non deriverebbero dalla semplice esistenza di un doppio assetto di norme destinate a trovare applicazione, rispettivamente, a seconda che il convenuto sia o meno domiciliato in uno Stato membro, giacché l'esercizio della competenza nei confronti di soggetti non stabiliti nell'Unione non risponde alle medesime esigenze che informano i rapporti tra le autorità giurisdizionali degli Stati membri, che, come noto, sono sottoposti al principio di reciproca fiducia. Pur vero ciò, l'applicazione residuale delle norme nazionali nei casi in esame appare nondimeno «stridente» ove si consideri l'assetto che il diritto internazionale privato dell'Unione è venuto progressivamente ad assumere.

Alcune perplessità derivano, innanzitutto, dalla richiamata applicabilità, nei confronti dei convenuti domiciliati in Stati terzi, dei fori esorbitanti nazionali. L'utilizzo di tali criteri ai fini del radicamento della giurisdizione, ove non supportato da ulteriori elementi di connessione in grado di denunciare l'esistenza di un effettivo collegamento tra la controversia e il foro, potrebbe dar luogo, infatti, a una violazione dei diritti di difesa del convenuto,⁴⁰⁶ dal momento che, come si è già avuto modo di precisare, il diritto all'equo processo si compone di una serie di elementi che risultano dall'opportuno bilanciamento delle contrapposte esigenze delle diverse parti processuali.⁴⁰⁷ A tale proposito, si consideri che, ove previsti dalla legislazione nazionale, simili titoli di giurisdizione sono spesso applicati in termini «ristretti», proprio al fine di mitigare la loro natura imprevedibile.⁴⁰⁸ La richiesta di ulteriori

⁴⁰⁶ In argomento, cfr. NADELMANN, *Jurisdictionally Improper Fora*, in *XXth Century Comparative and Conflicts Law*, 1961, p. 321 ss.

⁴⁰⁷ In proposito, cfr., anche per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali, quanto riferito al paragrafo 4 del capitolo I.

⁴⁰⁸ E così, emblematicamente, il Tribunale Costituzionale tedesco ha precisato che, a norma del richiamato art. 23 dello ZPO, la giurisdizione può essere dichiarata soltanto quando vi sia una effettiva prossimità tra la causa e l'ordinamento tedesco, ad esempio in virtù della presenza in Germania del domicilio del convenuto o in considerazione della nazionalità tedesca di quest'ultimo. In questo senso, cfr. BGH 2 luglio 1991 (XI ZR 206/90), N.J.W. 1991. 3092. 3093. In argomento, cfr. DANNEMANN, *Jurisdiction Based on the Presence of Assets in Germany: A Case Note*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 1992, p. 632 ss., spec. p. 637, ove l'Autore precisa «(t)he sufficient connection test is likely to be problematic in cases where indeed most of the defendant's assets are in Germany, without the case having any other connection to that country. Its basic flaw is that section 23 was specifically designed for cases without a specific connection with (and thus without a regular venue in) Germany. On the other hand, restricting

elementi di connessione ai fini dell'applicazione dei titoli di giurisdizione esorbitanti costituisce, dunque, un tentativo di limitare gli effetti negativi che la loro applicazione può produrre rispetto al procedimento, confermando al contempo che la previsione di simili fori può dar luogo a risultati in grado di pregiudicare i diritti del convenuto.⁴⁰⁹

Simili considerazioni valgono anche con riferimento al diritto internazionale privato dell'Unione europea, avendo la Corte di giustizia chiarito che la giurisdizione deve essere dichiarata sulla base di criteri in grado di assicurare una connessione sufficiente tra la controversia e il foro, così da consentire al convenuto di prevedere quale sarà il giudice competente.⁴¹⁰ Peraltro, anche il legislatore dell'Unione sembra essere consapevole del fatto che alcuni titoli di giurisdizione UE possono produrre (indesiderati) effetti esorbitanti, per contrastare i quali ha talvolta adottato delle soluzioni intese a limitarne la portata. A tale proposito, vale la pena soltanto richiamare l'art. 5 n. 2 del previgente regolamento (CE) n. 44/2001, in base al quale, rispetto alle domande promosse in materia di obbligazioni alimentari che siano altresì accessorie a un'azione relativa allo stato delle persone, la giurisdizione spetta al giudice competente a conoscere di quest'ultima azione in base al diritto nazionale, «salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti». Tale ultima condizione ambisce, dunque, a evitare che la competenza relativa alla domanda concernente un'obbligazione alimentare si fondi unicamente sulla cittadinanza dell'attore, dal momento che un simile criterio potrebbe avere effetti esorbitanti. Attualmente, il regolamento (UE) n. 1215/2012 esclude dal proprio ambito di applicazione «le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela,

section 23 by way of a more narrow interpretation of the term “assets”, or, as proposed by Schack, by limiting the enforcement of the judgment to the value of the defendant's assets in Germany, may prove to be a useful or even necessary, but not a sufficient way of controlling forum shopping in international commercial litigation».

⁴⁰⁹ A tale proposito è stato, infatti, osservato che l'adozione di una simile soluzione non solo assicurerebbe il rispetto dei diritti del convenuto, ma scongiurerebbe altresì il rischio di discriminazioni tra le parti. In questo senso, cfr. LAGARDE, *Le Principe de Proximité dans le Droit International Privé Contemporain. Cours général de Droit International Privé.*, in *Recueil des Cours*, 1986, p. 1 ss. In senso analogo, cfr. TONOLO, *Il principio di uguaglianza nei conflitti di leggi e di giurisdizioni*, 2011, Milano, pp. 45-46. In proposito, si osserva peraltro che la Corte di Cassazione francese ha precisato che il citato art. 14 del Code Civil non solleva alcuna questione di legittimità a causa del suo limitato ambito di applicazione, che non è idoneo a ricomprendere un numero significativo di controversie (Cour de Cassation, 29 febbraio 2012, 11-40.101).

⁴¹⁰ Cfr. Corte di giustizia, 29 giugno 1994, in causa C-288/92, *Custom Made Commercial Ltd c. Stawa Metallbau GmbH*, in *Raccolta*, 1994, p. I-2913 ss., par. 18, in cui la Corte ha chiarito che «(l)'utilizzo di criteri diversi da quello del luogo di adempimento, quando quest'ultimo attribuisce la competenza ad un foro privo di connessione con la causa, potrebbe infatti compromettere la prevedibilità del foro competente e sarebbe pertanto incompatibile con lo scopo della Convenzione».

di matrimonio o di affinità» (art. 1 par. 2 lett. e), che sono ora ricomprese nell'art. 3 del regolamento (UE) n. 4/2009. Tale disposizione, che riproduce il contenuto del previgente art. 5 n. 2 del regolamento (CE) n. 44/2001, trova oggi applicazione anche rispetto a soggetti localizzati in Stati terzi, dal momento che il regolamento 4/2009 ricomprende nel proprio ambito applicativo anche i convenuti che risiedono abitualmente fuori dall'Unione europea,⁴¹¹ i quali – al pari di quelli domiciliati all'interno degli Stati membri – beneficiano così del regime in tale norma previsto, che, come rilevato, mira a evitare che la competenza giurisdizionale venga dichiarata unicamente sulla base della nazionalità delle parti.⁴¹²

Dunque, sebbene non sussista in capo all'Unione un obbligo generale di trattare i convenuti domiciliati in Stati terzi alla stregua di quelli europei, la totale eliminazione dei fori esorbitanti risulterebbe indubbiamente coerente con le esigenze di prevedibilità al cui assolvimento gli Stati membri sono tenuti in virtù del loro vincolo a garantire il rispetto del principio dell'equo processo, che, come rilevato, comprende anche questo aspetto, e risulterebbe altresì coerente con la connotazione evidentemente negativa che tali titoli di giurisdizione hanno assunto nell'ambito del diritto internazionale privato dell'Unione europea, come sembra peraltro dimostrare la circostanza che, in continuità con la soluzione inaugurata a partire dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, il regolamento (UE) n. 1215/2012 continua a escludere la possibilità di applicare tali fori nei rapporti intra-UE (art. 5 par. 2).

Fin dalla sua formulazione convenzionale, infatti, la norma in esame ambisce a identificare, per ciascuno Stato membro, i titoli di giurisdizione nazionali che, ripartendo la competenza giurisdizionale sulla base di criteri inadeguati a illustrare un legame effettivo tra la controversia e il foro, sono da considerarsi come produttivi di indesiderati effetti esorbitanti. A tal proposito si osservi, in primo luogo, che la

⁴¹¹ In proposito, cfr. quanto riferito al paragrafo 5 del capitolo II (specialmente alla nota 263).

⁴¹² Nondimeno, si osservi che la richiamata tendenza a evitare che l'applicazione delle norme UE sulla giurisdizione possa avere effetti esorbitanti non sembra assommare a una caratteristica generale del diritto internazionale privato dell'Unione. Ad esempio, con riferimento alle azioni civili nascenti da illeciti penali, l'art. 7 par. 3 del regolamento (UE) n. 1215/2012 statuisce che il giudice competente a esercitare l'azione penale è competente anche rispetto alle eventuali domande risarcitorie o restitutorie se, in base alla legge del foro, tale autorità giurisdizionale può conoscere anche dell'azione civile. Questa norma consente, dunque, ai titoli di giurisdizione previsti in materia penale – quale, ad esempio, quello della nazionalità della vittima – di essere utilizzati anche nell'ambito dei procedimenti civili, sebbene tali titoli di giurisdizione, ove proiettati nella dimensione civile e commerciale, possano finire con il generare effetti esorbitanti. In questo senso, cfr. DI BLASE, *Corte europea dei diritti dell'uomo e Diritto internazionale privato dell'Unione europea* cit., p. 224.

previsione di un simile elenco (che peraltro non ha carattere esaustivo) appare essere ridondante, giacché il generale divieto di applicare i titoli di giurisdizione nazionali nei confronti dei convenuti domiciliati all'interno dell'Unione ricomprende automaticamente anche quelli a portata esorbitante, con la conseguenza che la loro esplicita menzione in una specifica previsione sembra giustificata dall'esigenza di sottolineare il particolare disvalore di tali fori.⁴¹³

Inoltre, in base a quanto previsto dal «sistema Bruxelles» una decisione resa in uno Stato membro nei confronti di un convenuto domiciliato in uno Stato terzo circola all'interno dell'Unione in base al regime agevolato previsto dal regolamento,⁴¹⁴ che, ai sensi dell'art. 45 par. 3 preclude, con alcune eccezioni, il riesame della competenza giurisdizionale della corte che ha emanato il provvedimento, anche nel caso in cui la competenza di tale autorità sia stata dichiarata in virtù di un titolo di giurisdizione esorbitante, con l'ulteriore precisazione che le norme sulla competenza non possono essere valutate neppure alla luce dell'ordine pubblico.⁴¹⁵ Nondimeno, è opportuno rilevare che l'art. 72 specifica che il regolamento lascia impregiudicati gli accordi in virtù dei quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'art. 59 della Convenzione di Bruxelles del 1968, a non riconoscere una decisione emessa in un altro Stato membro nei confronti di un convenuto domiciliato o residente abitualmente in uno Stato terzo, qualora tale decisione sia fondata esclusivamente su uno dei titoli di

⁴¹³ In questo senso, cfr. SCHLOSSER, *Jurisdiction in International Litigation* cit., p. 5.

⁴¹⁴ In argomento, cfr. VON MEHREN, *Recognition and enforcement of sister-State judgments: reflections on general theory and current practice in the European Economic Community and the United States*, in *Columbia Law Rev.*, 1981, p. 1044 ss. Il principio generale di libera circolazione delle decisioni emesse negli Stati membri rispetto a convenuti domiciliati in Stati terzi (dunque anche in virtù di titoli di giurisdizione esorbitanti) è oggi cristallizzato nel considerando n. 27 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

⁴¹⁵ A tale proposito, nella sentenza *Krombach* cit. la Corte di giustizia ha peraltro precisato, tra le altre cose, che la preclusione in esame trova applicazione anche quando la competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro sia stata dichiarata sulla base della nazionalità della vittima in un procedimento penale e, conseguentemente, la decisione emessa con riferimento alla domanda di risarcimento per i danni sorti in conseguenza del reato può circolare liberamente, seppur emessa sulla base di un titolo di giurisdizione che, ove adoperato nell'ambito di un procedimento civile, rischia di produrre effetti esorbitanti. Sul punto, cfr. FERNÁNDEZ ARROYO, *Exorbitant and Exclusive Grounds of Jurisdiction in European Private International Law: Will They Ever Survive?*, in MANSEL, PFEIFFER, KRONKE, KHOLER, HAUSMANN (eds.), *Festschrift für Erik Jayme* (Vol 1), München, 2004, p. 169 ss., spec. p. 175, che evidenzia come questa conclusione sia poco coerente con l'esigenza di assicurare il rispetto degli obblighi di protezione del convenuto che sono richiamati dai giudici di Lussemburgo al par. 43 della medesima sentenza. Cfr. anche GROLIMUND, *Human Rights and Jurisdiction: General Observations and Impact on the Doctrines of Forum Non Conveniens and Forum Conveniens*, in *Eur. Journ. Law Ref.*, 2002, p. 87 ss., spec. p. 90.

giurisdizione esorbitanti elencati nella Convenzione.⁴¹⁶ Tale norma è stata, tuttavia, oggetto di scarsa attuazione, per cui la sua rilevanza pratica risulta essere poco significativa.⁴¹⁷

Pertanto, il diritto internazionale privato dell'Unione in materia civile e commerciale delinea una distinzione fondata sulla presenza o meno del domicilio del convenuto all'interno dell'Unione soltanto con riferimento al regime della competenza giurisdizionale, mentre tale distinzione non opera per quanto concerne il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, che circolano, in ogni caso, liberamente, senza che siano previsti specifici rimedi per contrastare le ipotesi in cui le sentenze degli Stati membri siano state adottate sulla base di titoli di giurisdizione esorbitanti.⁴¹⁸ Sebbene, come già specificato, il diritto UE non imponga di trattare i convenuti domiciliati fuori dall'Unione alla stregua di quelli domiciliati negli Stati membri, questa soluzione è stata ampiamente criticata da numerosi autori, che ne hanno rilevato la natura discriminatoria.⁴¹⁹ A ciò si aggiunga che l'art. 6 par. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 estende la possibilità di invocare i titoli di giurisdizione esorbitanti previsti in un dato Stato membro a quanti, indipendentemente dalla propria cittadinanza, siano in tale Stato domiciliati. Sebbene questa norma intenda evitare discriminazioni fondate

⁴¹⁶ In argomento, cfr. in particolare NADELMANN, *Jurisdictionally Improper Fora in Treaties on Recognition of Judgments: The Common Market Draft*, in *Columbia Law Rev.*, 1967, p. 995 ss.; VON MEHREN, *Recognition and enforcement of sister-State judgments* cit.

⁴¹⁷ Sul punto, cfr. TAKAHASHI, *Review of the Brussels I Regulation: A Comment from the Perspectives of Non-Member States (Third States)*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2012, p. 1 ss., spec. pp. 2-3, che rileva «(t)he original draft of Art 59 of the Brussels Convention allowed a contracting state to enter unilaterally into commitments to third States not to recognise a Community judgment resting on the national exorbitant bases of jurisdiction. In the final text, the requirement that the commitment be part of a convention on the recognition and enforcement of judgments was added».

⁴¹⁸ Per un'analisi critica di questo specifico aspetto, cfr., in particolare, BRIGGS, *Civil Jurisdiction and Judgments*, 6th ed., 2015, London, p. 633, che in proposito enfatizza «(a) defendant who does not have a domicile in a Member State has none of the benefits, but is still exposed to all of the – to him – disadvantages. He does not benefit from the careful structure of jurisdictional rules established by the Regulation. There is no presumption that he should also expect to be able to defend himself in his home courts. (...) But when it comes to recognition and enforcement of judgments, recognition and the enforcement is still automatic. The defendant is not entitled to complain that the adjudicating court had no jurisdiction, or that the jurisdictional rules upon which it relied were objectionable, or even contrary to public policy in the recognising court. In short, he may not invoke the jurisdictional protection given to Europeans at the adjudicatory stage; he is not entitled to complain about whatever jurisdiction was taken over him at the recognition stage. It is a honking disgrace».

⁴¹⁹ In questo senso, cfr., in particolare, SYMEONIDES, *The Brussels I Regulation and Third Countries*, 2018 (reperibile all'indirizzo <https://ssrn.com/abstract=3231715>), pp. 2-7; NIELSEN, *Current Developments: The Recast Brussels I Regulation*, in *Nord. Journ. Int. Law*, 2014, p. 61 ss., spec. p. 63; MICHAELS, *Two Paradigms of Jurisdiction*, in *Mich. Journ. Int. Law*, 2006, p. 1003 ss., spec. pp. 1055-1057; RUSSEL, *Exorbitant Jurisdiction and Enforcement of Judgments: The Brussels System as an Impetus for United States Action*, in *Syracuse Journ. Int. Law Com.*, 1993, p. 57 ss., spec. p. 80.

sulla nazionalità, la dottrina appena richiamata individua in tale estensione un mero ampliamento degli effetti «irragionevoli» del regime delineato dal «sistema Bruxelles», che non solo ammette l'utilizzo dei privilegi di giurisdizione nazionali nei confronti dei convenuti domiciliati fuori dall'Unione, ma ne dilata la portata in favore di quanti abbiano in tale Stato membro il proprio domicilio, anche laddove, in base al diritto nazionale, la disponibilità di simili fori esorbitanti sia limitata ai cittadini (si pensi, ad esempio, a quelli fondati sulla nazionalità della parte attrice).⁴²⁰

3. Come è ben noto, l'opportunità di eliminare l'applicazione residuale delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale è stata valutata in occasione della rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001.⁴²¹ La proposta inizialmente avanzata dalla Commissione comprendeva, infatti, anche l'estensione dell'ambito applicativo del regolamento anche ai convenuti domiciliati in Stati terzi.⁴²² Tale proposta estensione, seppur *lato sensu* tesa ad assicurare il rispetto del principio di uguaglianza, non intendeva far fronte alle supposte discriminazioni derivanti dall'applicazione residuale

⁴²⁰ Al di là della supposta amplificazione degli effetti discriminatori nei confronti dei convenuti domiciliati in Stati terzi, la norma in esame è stata altresì criticata per la sua idoneità a dar luogo a una discriminazione anche dal lato della parte attrice. In proposito è stato rilevato, infatti, come – sebbene la *ratio* dell'attuale art. 6 par. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 sia quella di evitare discriminazioni fondate sulla nazionalità – esso finisca, nondimeno, per dare luogo a discriminazioni indirette, fondate sul domicilio, giacché «un cittadino dell'Unione europea non può invocare i criteri di competenza nazionali se domiciliato, anche temporaneamente, altrove». In questo senso, cfr. TONOLO, *Il principio di uguaglianza nei conflitti di leggi e di giurisdizioni* cit., p. 63. A tale proposito, conviene peraltro osservare che l'estensione dei privilegi di giurisdizione nazionali agli stranieri domiciliati nel foro è talvolta già operata dal diritto degli Stati membri e non rappresenta, pertanto, una «innovazione» introdotta dal diritto dell'Unione. In argomento, cfr. JENARD, *Relazione* cit., p. 23.

⁴²¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), COM(2010) 748 definitivo/2 del 3 gennaio 2011. In argomento, per tutti, cfr., POCAR, VIARENGO, VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I*, Padova, 2012.

⁴²² Sulla proposta estensione dei titoli sulla competenza giurisdizionale, cfr., in particolare, BORRÁS, *Application of the Brussels I Regulation to External Situations: From Studies Carried Out by the European Group for Private International Law (EGPIL/GEDIP) to the Proposal for the Revision of the Regulation*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2010, p. 333 ss.; DICKINSON, *Surveying the Proposed Brussels I bis Regulation: Solid Foundations but Renovation Needed*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2010, p. 247 ss., spec. pp. 270-283; LUZZATTO, *On the Proposed Application of Jurisdictional Criteria of Brussels I Regulation to Non-Domiciled Defendants*, in POCAR, VIARENGO, VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I* cit., p. 111 ss.; POCAR, *Révision de Bruxelles I et Ordre Juridique International: Quelle Approche Uniforme?*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, p. 591 ss.; TAKAHASHI, *Review of the Brussels I Regulation: A Comment from the Perspectives of Non-Member States (Third States)* cit. ; WEBER, *Universal Jurisdiction and Third States in the Reform of the Brussels I Regulation*, in *RabelsZ*, 2011, p. 619 ss. Cfr. anche BONOMI, *European Private International Law and Third States*, *IPRax*, 2017, p. 184 ss.; CARBONE, TUO, *Non-EU States and Brussels I: New Rules and Some Solutions for Old Problems*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, p. 5 ss.

dei fori esorbitanti nazionali nei confronti dei convenuti domiciliati in Stati terzi,⁴²³ ma era primariamente finalizzata ad assicurare alle persone domiciliate all'interno dell'Unione le medesime prospettive di accesso alla giustizia anche nei loro rapporti con soggetti non UE, giacché le divergenti soluzioni legislative dei diversi Stati membri possono variare anche in misura significativa e non consentono, dunque, di avere un medesimo livello di protezione in termini di accesso alla giustizia nell'Unione.⁴²⁴

La Commissione aveva affrontato la questione da un duplice punto di vista. In primo luogo, l'estensione dell'ambito applicativo del regolamento avrebbe giovato al mercato interno, dal momento che le imprese UE avrebbero potuto beneficiare di un assetto di norme pensato per assicurare ampie prospettive di accesso alle corti degli Stati membri nei casi di controversie con imprese domiciliate in Stati terzi. La finalità principale era dunque quella di impedire che l'applicazione di differenti regimi nazionali potesse tradursi in una distorsione della concorrenza. Normalmente, infatti, le imprese domiciliate o operanti in Stati membri dotati di titoli di giurisdizione esorbitanti sostengono costi più bassi in caso di controversia con un partner commerciale straniero, mentre quelle stabilite in Paesi con norme sulla competenza dotate di minor ampiezza hanno maggiori probabilità di essere attratte in un foro straniero e, pertanto, hanno minori incentivi a stringere rapporti contrattuali di natura transfrontaliera.⁴²⁵

Il secondo profilo rilevato concerneva più strettamente, invece, il tema della tutela dei diritti fondamentali, giacché si evidenziava la necessità di assicurare un accesso alla giustizia effettivo, in termini di utilità, alle c.d. «parti deboli» (consumatori, lavoratori dipendenti e assicurati), dal momento che non tutti gli Stati membri sono dotati di norme sulla competenza giurisdizionale in grado di garantire loro ampie prospettive di accesso a un tribunale nell'Unione.⁴²⁶

Al fine di garantire ampie ed eguali prospettive accesso alla giustizia nell'Unione, la proposta suggeriva, *inter alia*, di estendere ai convenuti domiciliati in Stati terzi

⁴²³ In proposito, cfr. SYMEONIDES, *The Brussels I Regulation and Third Countries* cit., pp. 4-5, che a tal proposito rileva in modo critico «(i)ronically, the rationale for this proposal was not a desire to eliminate the discrimination against third-country defendants but rather a desire to provide all EU plaintiffs with the same access to a forum regardless of the defendant's domicile».

⁴²⁴ Cfr. Commission's impact assessment accompanying the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Recast), SEC(2010) 1547 final of 14 December 2010, spec. pp. 20-21.

⁴²⁵ Cfr. Commission's impact assessment accompanying the proposal cit., p. 26.

⁴²⁶ Cfr. Commission's impact assessment accompanying the proposal cit., p. 27.

l'applicazione delle norme sulle competenze speciali – alle quali era aggiunta quella relativa alle controversie in materia di diritti reali o possesso di beni mobili, che intendeva conferire la giurisdizione alle autorità dello Stato membro in cui si trovano tali beni⁴²⁷ –, e prevedeva altresì l'introduzione di due fori aggiuntivi, che ambivano a controbilanciare la soppressione dei fori esorbitanti nazionali.⁴²⁸ In primo luogo, si proponeva di introdurre un foro sussidiario fondato sulla presenza dei beni del convenuto all'interno dello Stato membro, la cui applicazione era tuttavia subordinata al fatto che il valore di tali beni non fosse sproporzionato rispetto a quello della causa e che vi fosse comunque un collegamento sufficiente tra la controversia e lo Stato del foro (art. 25). Inoltre, si prevedeva una norma sul *forum necessitatis*, attivabile nelle ipotesi in cui il procedimento non potesse essere ragionevolmente intentato o svolto, o fosse impossibile, nello Stato terzo con uno stretto collegamento alla controversia, oppure nel caso in cui la decisione nel merito emessa in uno Stato terzo non potesse essere riconosciuta ed eseguita nello Stato membro del giudice adito ai sensi della legge di quello Stato (art. 26).⁴²⁹ Anche per fare ricorso a tale titolo di giurisdizione eccezionale si richiedeva, in ogni caso, un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.

⁴²⁷ Cfr. CRESPI REGHIZZI, *A New Special Forum for Disputes Concerning Rights in Rem over Movable Assets: Some Remarks on Article 5(3) of the Commission's Proposal*, in POCAR, VIARENGO, VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I cit.*, p. 173 ss.

⁴²⁸ In proposito era stato rilevato che l'esigenza di assicurare la prevedibilità della giurisdizione, così come quella di assicurare ai convenuti il medesimo trattamento, omettendo di operare discriminazioni fondate sul domicilio, avrebbero imposto di applicare le norme sulle competenze speciali secondo l'orientamento della Corte di giustizia che ne ha fornito un'interpretazione restrittiva (cfr. sentenza 23 aprile 2009, in causa C-533/07, *Falco Privatstiftung e Thomas Rabitsch c. Gisela Weller-Lindhorst*, in *Raccolta*, 2009, p. I-3327 ss., par. 37). Secondo tale visione, l'estensione dell'ambito applicativo del regolamento ai convenuti domiciliati in Stati terzi condurrebbe pertanto a un generale restringimento delle prospettive di accesso alla giustizia in Europa, disattendendo di fatto l'obiettivo generale della proposta. In argomento, cfr. DICKINSON, *Surveying the Proposed Brussels I bis Regulation cit.*, pp. 276-277; PELLEGRINI, *The Boundaries of Private International Law: State of European and American Exorbitant Jurisdiction Rules*, in BERGÉ, FRANCO, GARDEÑES SANTIAGO (eds.), *Boundaries of Private International Law*, Bruxelles, 2015, p. 335 ss., spec. p. 352. A tal proposito occorre osservare, tuttavia, che l'interpretazione restrittiva fornita dalla Corte di giustizia è giustificata alla luce del carattere di specialità dei fori in esame rispetto a quello generale rappresentato dal domicilio del convenuto. Pertanto, simili conseguenze interpretative non potrebbero essere richiamate con riferimento alle controversie intentate contro convenuti domiciliati in Stati terzi. Sul punto, cfr. LUZZATTO, *On the Proposed Application of Jurisdictional Criteria of Brussels I Regulation to Non-Domiciled Defendants cit.*, p. 113.

⁴²⁹ Cfr. CAFARI PANICO, *Forum Necessitatis. Judicial Discretion in the Exercise of Jurisdiction*, in POCAR, VIARENGO, VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I cit.*, p. 127 ss.

4. Sebbene la proposta estensione della portata delle norme sulla competenza giurisdizionale non sia stata infine trasfusa nella versione finale dello strumento, il regolamento (UE) n. 1215/2012 presenta comunque un ambito applicativo più ampio rispetto alla Convenzione di Bruxelles del 1968 e al regolamento (CE) n. 44/2001, dal momento che esso include nuove norme intese a trovare applicazione anche nei confronti dei convenuti domiciliati in Stati terzi. In particolare, i fori protettivi a tutela dei consumatori (art. 18 par. 1) e dei lavoratori dipendenti (art. 21 par. 2) possono adesso essere invocati, a certe condizioni, indipendentemente dalla presenza del domicilio del convenuto in uno Stato membro,⁴³⁰ e la proroga di giurisdizione in favore di un giudice di uno Stato membro può essere effettuata anche se nessuna delle parti processuali è domiciliata all'interno dell'Unione (art. 25).⁴³¹ Le persone domiciliate in Stati terzi continuano, inoltre, a essere assoggettate alla competenza giurisdizionale degli Stati membri che siano competenti sulla base di un titolo di giurisdizione esclusivo (art. 24).⁴³²

Per quanto più specificatamente attiene alla revisione che ha interessato la portata dei fori protettivi, occorre rilevare, in primo luogo, come gli obiettivi di tutela sottesi a tali norme si concretizzino in una presunzione di «debolezza» che si fonda sulla supposta asimmetria – in termini di forza economica e conoscenze giuridiche – che caratterizza i rapporti tra le parti processuali, cui viene fatta corrispondere un'asimmetria, questa volta effettiva, nella distribuzione della competenza giurisdizionale. Nel caso in cui la parte attrice si riveli essere quella più debole, infatti, a essa viene conferita la facoltà di scegliere tra un certo numero di fori, tra i quali è generalmente incluso anche quello del

⁴³⁰ Sull'estensione della portata dei fori protettivi delle parti deboli, cfr. LAZIĆ, *Procedural Justice for 'Weaker Parties' in Cross-Border Litigation under the EU Regulatory Scheme*, in *Utrecht Law Rev.*, 2014, p. 100 ss.; PESCE, *La tutela dei cd. contraenti deboli nel nuovo regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis)*, in *Dir. comm. int.*, 2014, p. 578 ss.; VITELLINO, *Le novità in materia di fori protettivi della parte debole*, in MALATESTA (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I*, Milano, 2016, p. 47 ss.

⁴³¹ In argomento, cfr. CARBONE, *Gli accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioni arbitrali nella nuova disciplina del regolamento (UE) 1215/2012*, in *Dir. comm. int.*, 2013, p. 651 ss. Cfr. anche MALATESTA, VITELLINO, *Le novità in materia di proroga di giurisdizione*, in MALATESTA (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I* cit., p. 63 ss., spec. pp. 73-75.

⁴³² La *ratio* delle richiamate estensioni è esplicitata nel considerando n. 14 del regolamento, che – evidenziandone il carattere derogatorio rispetto al regime generale che rimette al diritto internazionale privato nazionale la disciplina della giurisdizione nei confronti dei convenuti domiciliati fuori dall'Unione – chiarisce che «(a)l fine di provvedere alla protezione dei consumatori e dei lavoratori dipendenti nonché di salvaguardare la competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri in circostanze in cui esse hanno competenza esclusiva e di rispettare l'autonomia delle parti, dovrebbe essere possibile applicare talune norme riguardanti la competenza giurisdizionale nel presente regolamento indipendentemente dal domicilio del convenuto».

proprio domicilio.⁴³³ Qualora invece sia la parte forte a promuovere il giudizio per prima, sarà competente il giudice del domicilio del convenuto (artt. 14, 18 par. 2 e 22 del vigente regolamento).

Questo regime di favore è stato adesso ampliato anche ai consumatori e ai lavoratori dipendenti nelle loro relazioni con controparti e datori di lavoro domiciliati in Stati terzi, mentre una simile estensione non è stata operata rispetto al foro protettivo in materia di contratti di assicurazione, rispetto al quale continuerà a operare – quale sorta di *fiction iuris* – la regola in virtù della quale, qualora l'assicuratore non sia domiciliato nell'Unione ma abbia una succursale, un'agenzia o una qualsiasi altra sede di attività in uno Stato membro, egli sarà considerato avere il proprio domicilio in tale ultimo Stato (art. 9 par. 2 del previgente regolamento e art. 11 par. 2 di quello vigente).⁴³⁴ L'universalizzazione delle soluzioni (favorevoli) previste dal «sistema Bruxelles» anche alle ipotesi di convenuti domiciliati in Stati terzi ha dunque consentito di superare – quantomeno con riferimento ai consumatori e ai lavoratori dipendenti – le inefficienze che per il mercato interno derivano dall'applicazione residuale delle norme nazionali applicabili in tali materie, dal momento che, come già precisato, i soggetti deboli domiciliati o operanti in Stati membri privi di titoli di giurisdizione protettivi sarebbero stati, altrimenti, esposti al concreto rischio di essere attratti dinanzi a un'autorità

⁴³³ Ferma restando la disponibilità di una molteplicità di fori egualmente competenti, la possibilità di adire il giudice del proprio domicilio è, per la verità, concessa soltanto al contraente dell'assicurazione, all'assicurato e al beneficiario (art. 11 par. 1 lett. *b*) e al consumatore (art. 18 par. 1), giacché il lavoratore dipendente potrà adire il datore di lavoro soltanto di fronte all'autorità giurisdizionale del luogo in cui svolge abitualmente (o svolgeva) la propria attività o in cui era situata la sede d'attività presso la quale era stato assunto (art. 21 par. 1 lett. *b*), ferma restando la possibilità di agire nel foro del domicilio del datore di lavoro.

⁴³⁴ Sul punto, cfr. VITELLINO, *Le novità in materia di fori protettivi della parte debole* cit., p. 50 ss., che rileva come la portata del rinvio alle norme nazionali, che continueranno a operare nell'ipotesi in cui la controparte «forte» di un contratto di assicurazione sia domiciliata fuori dall'Unione, risulterà attenuato nelle ipotesi in cui la norma in esame potrà trovare applicazione. Norme analoghe sono peraltro ancora rinvenibili anche con riferimento ai contratti conclusi dai consumatori (art. 17 par. 2) e ai lavoratori dipendenti (art. 20 par. 2). Tali norme, che sotto la vigenza del regolamento (CE) n. 44/2001 perseguivano la richiamata finalità di «attenuazione» del rinvio alle norme nazionali sulla giurisdizione in siffatte materie, hanno perso gran parte della loro rilevanza a seguito dell'estensione della portata applicativa dei fori protettivi da ultimo richiamati a beneficio dei consumatori e dei lavoratori coinvolti in rapporti con soggetti con controparti stabilite in Stati terzi. Del resto, non si è mancato di rilevare come la mancata estensione dell'ambito applicativo del foro protettivo in materia di contratti di assicurazione rischi di dar luogo a una vera e propria discriminazione tra soggetti che, nell'ambito del regolamento, sono parimenti riconosciuti come deboli e, dunque meritevoli di tutela. Sul punto, cfr. anche CARBONE, TUO, *Non-EU States and Brussels I* cit., p. 9, nonché PESCE, *La tutela dei cd. contraenti deboli nel nuovo regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis)* cit., p. 595 ss., secondo il quale l'esclusione dei contratti di assicurazione dall'ampliamento che ha invece interessato i rapporti dei consumatori e dei lavoratori dipendenti potrebbe trovare giustificazione nel fatto che non sono rinvenibili, nella maggior parte degli Stati membri, norme specifiche sulla giurisdizione *in subiecta materia*.

giurisdizionale fuori dall'Unione europea e, conseguentemente, di essere privati della protezione loro garantita dal diritto materiale dell'Unione.⁴³⁵

Le finalità protettive nei confronti delle parti deboli non sono state tuttavia intese in termini così ampi da ricomprendere anche le ipotesi in cui a essere convenuti in giudizio siano consumatori e lavoratori dipendenti domiciliati in Stati terzi, sebbene tale apparisse l'intenzione inizialmente manifestata al momento dell'adozione del regolamento (UE) n. 1215/2012.⁴³⁶ Rispetto a simili fattispecie, la competenza giurisdizionale continuerà a essere disciplinata in base alle norme del diritto internazionale privato nazionale e, pertanto, verranno in rilievo le criticità che sono già state illustrate sotto il profilo della limitazione delle prospettive di accesso alla giustizia in Europa – e le conseguenti distorsioni del mercato interno – per quanto concerne le imprese europee operanti in Stati membri che non fanno affidamento su titoli di giurisdizione esorbitanti.⁴³⁷

Da ultimo, è opportuno rilevare come le esigenze di protezione nei confronti delle parti deboli siano ricercate anche mediante il coordinamento con la disciplina della proroga della giurisdizione, giacché, ai sensi dell'attuale art. 25 par. 4, un accordo di scelta del foro non può ritenersi valido se in contrasto con le soluzioni fornite dagli artt. 15, 19 e 23 del regolamento.⁴³⁸ L'autonomia delle parti a individuare quale competente un giudice diverso da quello che lo sarebbe «normalmente» in base alle norme del

⁴³⁵ Cfr. NUYTS, *Study on residual jurisdiction* cit., p. 40 ss. Sul punto, cfr. VITELLINO, *Le novità in materia di fori protettivi della parte debole* cit., p. 52, che in proposito rileva: «se solo le imprese europee possono essere attratte davanti ai giudici degli Stati membri, e non i loro concorrenti di Stati terzi che pure operino nel mercato unico, un effettivo *enforcement* delle norme armonizzate di protezione si avrà solo nei confronti delle prime, che si troveranno pertanto in una situazione di svantaggio competitivo». Sulla funzione di *governance* del mercato che, in questo senso, svolgono le norme sui fori protettivi delle parti deboli, cfr. FRANZINA, *Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Articolo 18*, in DE CRISTOFARO, ZACCARIA (a cura di), *Commentario breve al diritto dei consumatori*, Padova, 2013, p. 1110 ss.

⁴³⁶ Press Release 483 del 6 dicembre 2012, *Recast of the Brussels I regulation: towards easier and faster circulation of judgments in civil and commercial matters within the EU*, doc. n. 16599/12, secondo cui « The recast regulation will provide that no national rules of jurisdiction may be applied any longer by member states in relation to consumers and employees domiciled outside the EU. Such uniform rules of jurisdiction will also apply in relation to parties domiciled outside the EU in situations where the courts of a member state have exclusive jurisdiction under the recast regulation or where such courts have had jurisdiction conferred on them by an agreement between the parties».

⁴³⁷ Sul punto, cfr. CARBONE, TUO, *Non-EU States and Brussels I* cit., p. 8; HAY, *Notes on the European Union's Brussels I "Recast" Regulation*, in *Eur. Legal Forum*, 2013, p. 1 ss., spec. p. 4 ss.; VITELLINO, *Le novità in materia di fori protettivi della parte debole* cit., p. 54.

⁴³⁸ Cfr. LAZIĆ, *Procedural Justice for 'Weaker Parties' in Cross-Border Litigation under the EU Regulatory Scheme* cit., p. 110 ss.

diritto internazionale privato dell'Unione viene dunque limitata, al fine di impedire che il suo esercizio possa privare la parte debole della protezione che i fori in esame intendono invece conferirle.⁴³⁹ A tale riguardo, è chiarito, in particolare, che le norme sulla competenza in materia di contraenti deboli possono essere derogate soltanto in virtù di un accordo posteriore al sorgere della controversia, oppure, nel caso di accordi siglati in una fase precedente, a condizione che tale stipulazione consenta alla parte debole di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle già competenti in virtù delle pertinenti disposizioni del regolamento.⁴⁴⁰

Ancora una volta, tuttavia, il regolamento (UE) n. 1215/2012 lascia aperte alcune questioni, omettendo di disciplinare gli accordi di scelta del foro nell'ambito di fattispecie collegate con ordinamenti esterni all'Unione europea e, segnatamente, continua a non essere affrontato esplicitamente il tema della rilevanza degli accordi di scelta del foro stipulati in favore delle autorità di uno Stato terzo.⁴⁴¹ Senza voler qui affrontare la questione in termini approfonditi, sia sufficiente osservare come una simile circostanza lasci indubbiamente perplessi, soprattutto ove si considerino gli orientamenti «incerti» espressi in proposito dalla Corte di giustizia,⁴⁴² la cui laconicità

⁴³⁹ Già sotto la vigenza della Convenzione di Bruxelles del 1968, la Corte di giustizia aveva chiarito, infatti, che gli accordi di scelta del foro in materia di contratti di consumo, di assicurazione e di lavoro sono soggetti tanto al regime dell'art. 25, quanto a quello previsto dalle specifiche norme sui fori protettivi, queste ultime disciplinando, in particolare, la misura in cui il consenso prestato dalle parti nell'ambito dell'accordo possa derogare ai fori protettivi (cfr. sentenza 14 luglio 1983, in causa 201/82, *Gerling Konzern Spezial Kreditversicherungs-AG e altri c. amministrazione del tesoro dello Stato*, in *Raccolta*, 1983, p. 2503 ss.).

⁴⁴⁰ Cfr. gli artt. 15, 19 e 23 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

⁴⁴¹ In argomento, cfr. QUEIROLO, *Prorogation of Jurisdiction in the Proposal for a Recast of the Brussels I Regulation*, in POCAR, VIARENGO, VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I* cit., p. 183 ss., spec. pp. 195-196. In generale, sull'efficacia della proroga della giurisdizione in favore delle corti di Stati terzi nell'ambito della rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001, cfr. KOHLER, *Agreements Conferring Jurisdiction on Courts of Third States*, *ivi*, p. 199 ss., nonché VILLATA, *Choice-of-Court Agreements in Favour of Third States' Jurisdiction in the Light of the Suggestions by Members of the European Parliament*, *ivi*, p. 219 ss.

⁴⁴² In particolare, cfr. Corte di giustizia, 19 luglio 2012, in causa C-154/11, *Ahmed Mahamdia c. République algérienne démocratique et populaire*, in *Raccolta generale*, concernente una controversia avviata da un lavoratore domiciliato in Germania contro il proprio datore di lavoro, la Repubblica algerina popolare e democratica, presso la cui ambasciata berlinese aveva prestato servizio prima di essere licenziato. In tale occasione, i giudici di Lussemburgo, hanno affermato apoditticamente che dalla formulazione e dallo scopo del previgente art. 21 del regolamento (CE) n. 44/2001 (corrispondente all'attuale art. 25), non poteva ricavarsi che un accordo come quello rilevante nel caso di specie – ossia una clausola di proroga della giurisdizione in favore dei giudici algerini, presente nel contratto di lavoro sin dalla sua stipulazione – non potesse attribuire la competenza ai giudici di uno Stato terzo (par. 65). Nel rendere tale decisione, tuttavia, la Corte ha peraltro omesso di richiamare la sua precedente giurisprudenza sul punto e, in particolare, la sentenza del 9 novembre 2000, in causa C-387/98, *Coreck Maritime GmbH c. Handelsveem BV e al.*, in *Raccolta*, 2000, p. I-9337 ss., in cui aveva statuito che i giudici degli Stati membri, se aditi nonostante l'esistenza di una clausola attributiva di competenza in

sulle questioni in esame appare adesso «aggravata» dalla maggiore estensione dell'ambito applicativo delle attuali norme del regolamento⁴⁴³ e, in particolare, dal fatto che, come sarà precisato immediatamente, l'attuale regime introduce delle disposizioni uniformi in materia di litispendenza e connessione con gli Stati terzi, delle cui caratteristiche si dovrà necessariamente tenere conto per individuare i termini entro cui una clausola di scelta del foro in favore di uno Stato terzo potrebbe assumere rilievo in base al diritto dell'Unione.⁴⁴⁴

5. Come si è appena avuto modo di anticipare, il regolamento introduce nuovi elementi di flessibilità, che ambiscono a uniformare, seppur parzialmente, il coordinamento della competenza dei giudici degli Stati membri con il parallelo esercizio della giurisdizione da parte delle autorità degli Stati terzi. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 prevede, infatti, un regime specifico per le ipotesi di litispendenza (art. 33) e connessione (art. 34) con controversie pendenti in Stati terzi,⁴⁴⁵ che conferiscono ai giudici degli Stati membri il potere di sospendere il procedimento instaurato dinanzi a loro – ed eventualmente di dichiararne l'estinzione – nei casi in cui in uno Stato terzo

favore delle autorità di uno Stato terzo, devono «valutare la validità di quest'ultima in funzione del diritto applicabile, comprese le norme sui conflitti di legge, nel luogo in cui ha sede», di fatto ammettendo, alle richiamate condizioni, l'efficacia di simili accordi in materia di proroga della giurisdizione. Per un'approfondita analisi delle richiamate decisioni e dei problemi interpretativi da esse sollevati, cfr. VILLATA, *L'attuazione degli accordi di scelta del foro nel regolamento Bruxelles I*, Padova, 2012, p. 199 ss.

⁴⁴³ Cfr. KOHLER, *Agreements Conferring Jurisdiction on Courts of Third States* cit., p. 203.

⁴⁴⁴ Sul punto, cfr. VITELLINO, *Le novità in materia di fori protettivi della parte debole* cit., p. 57 ss., spec. p. 58, secondo cui il regime incardinato negli artt. 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1215/2012 potrebbe significare che i conflitti di giurisdizione con i Paesi terzi «assumano rilevanza, per il sistema Bruxelles I, solo nella misura in cui degenerino in procedimenti paralleli: le clausole di scelta del foro, pertanto, verranno prese in esame solamente se il giudice straniero prorogato sia stato preventivamente adito». In proposito occorre considerare, del resto, che le norme appena richiamate consentono ai giudici degli Stati membri considerare i procedimenti avviati in Stati terzi, sospendendo quelli pendenti innanzi a loro, solo quando la loro competenza si fondi sugli artt. 4, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1215/2012, per cui, in base a un'interpretazione letterale del quadro normativo in esame, si potrebbe giungere alla conclusione che non vi siano margini, nei rapporti concernenti una parte debole, per tenere in considerazione un accordo di scelta del foro in favore di un giudice di uno Stato non membro. In questo senso, cfr. VILLATA, *L'attuazione degli accordi di scelta del foro nel regolamento Bruxelles I* cit., p. 207 e p. 210 ss.

⁴⁴⁵ In argomento, cfr. CARBONE, TUO, *Non-EU States and Brussels I* cit., pp. 9-10; FRANZINA, *Litispendenza e connessione tra Stati membri e Stati terzi nel regolamento Bruxelles I bis*, in *Dir. comm. int.*, 2014, p. 621 ss.; ID., *Lis Pendens Involving a Third Country under the Brussels I-bis Regulation: An Overview*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, p. 23 ss.; FUMAGALLI, *Lis Alibi Pendens. The Rules on Parallel Proceedings on the Reform of the Brussels I Regulation*, in POCAR, VIARENGO, VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I* cit., p. 237 ss.; MARONGIU BUONAIUTI, *Lis Alibi Pendens and Related Actions in the Relationships with the Courts of Third Countries in the Recast of the Brussels I Regulation*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2013/2014, p. 87 ss.; VITELLINO, *Le novità in materia di litispendenza e connessione*, in MALATESTA (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles* cit., p. 91 ss.

penda una causa tra le stesse parti che abbia medesimo oggetto e medesimo titolo, oppure una causa connessa a quella promossa nell'Unione. In particolare, in base alle norme appena richiamate, le autorità giurisdizionali degli Stati membri possono sospendere il giudizio qualora ritengano che tale sospensione sia essenziale ai fini della corretta amministrazione della giustizia, che il procedimento instaurato nello Stato terzo si concluderà con una decisione riconoscibile ed eseguibile nello Stato membro e, per quanto concerne la disciplina della connessione, che una trattazione e una decisione uniche siano essenziali al fine di evitare la circolazione di decisioni incompatibili.

Prima che le norme da ultimo richiamate fossero adottate, la mancanza di disposizioni uniformi, intese a coordinare i procedimenti instaurati negli Stati membri con quelli pendenti in Stati terzi, era stata oggetto di divergenti interpretazioni da parte della dottrina. Secondo alcuni autori, infatti, il silenzio del legislatore dell'Unione rispetto a questi profili avrebbe confermato la completa autonomia degli Stati membri a regolare le fattispecie collegate, a causa dell'essere il convenuto domiciliato fuori dall'Unione, con lo spazio esterno,⁴⁴⁶ mentre altri ritenevano che la loro competenza in questo ambito non potesse considerarsi assoluta.⁴⁴⁷ In base a questa ultima lettura, la presenza negli ordinamenti nazionali di soluzioni differenti con riguardo alle ipotesi di litispendenza e connessione con procedimenti promossi in Stati terzi rischierebbe di pregiudicare l'effettività delle norme UE sulla giurisdizione, la cui applicazione deve essere prevedibile ed eguale in tutto il territorio dell'Unione.⁴⁴⁸

Il dibattito dottrinale in esame era peraltro alimentato dalla circostanza che, già prima dell'adozione dell'attuale regolamento, il «sistema Bruxelles» prendeva in considerazione la dimensione esterna della competenza giurisdizionale e i possibili effetti del suo esercizio sul funzionamento del mercato interno, giacché l'art. 34 par. 4 del regolamento (CE) n. 44/2001 – corrispondente all'attuale art. 45 par. 1 lett. *d* – precludeva il riconoscimento di una decisione incompatibile con un'altra

⁴⁴⁶ In questo senso, cfr. FENTIMAN, *English Domicile and Staying of Actions*, in *Camb. Law Journ.*, 2005, p. 303 ss., spec. p. 304, secondo cui, poiché, come rilevato nelle prime pagine del presente capitolo, il principale obiettivo della Convenzione di Bruxelles del 1968 era quello di agevolare il reciproco riconoscimento delle decisioni degli Stati membri nei all'interno dello spazio europeo, «to decline jurisdiction in favour of proceedings in a non-Member State leaves the Convention's primary objective untouched because in that event no judgment, enforceable under the convention, could ever be obtained».

⁴⁴⁷ In argomento, cfr. VITELLINO, *The Brussels I Regulation and Concurrent Proceedings in Third Countries: A Possible Reform*, in TOMLJENVIĆ, KUNDA (eds.), *The Brussels I regulation: challenges for Croatian judiciary*, Rijeka, p. 135 ss.

⁴⁴⁸ Sul punto, cfr. FRANZINA, *Litispendenza e connessione tra Stati membri e Stati terzi* cit., pp-629-630.

precedentemente resa in uno Stato terzo. A tale dibattito ha tuttavia posto fine l'adozione delle richiamate norme in materia di litispendenza e connessione con Stati terzi, le cui caratteristiche evocano, per certi versi, l'istituto anglosassone del *forum non conveniens*,⁴⁴⁹ la cui applicazione in fattispecie rientranti nell'ambito applicativo del diritto internazionale privato dell'UE è stata radicalmente esclusa dalla Corte di giustizia nel citato caso *Owusu*.⁴⁵⁰ In effetti, analogamente al *forum non conveniens*, l'applicazione delle norme in esame è discrezionale, poiché impone ai giudici degli Stati membri di valutare se la sospensione del procedimento sia necessaria per la corretta amministrazione della giustizia, dovendosi peraltro osservare come, nell'ambito di tale valutazione, l'esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale assuma un ruolo di fondamentale importanza.⁴⁵¹ A tale proposito, si consideri, tuttavia, che gli artt.

⁴⁴⁹ In argomento, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, cfr. VILLATA, *L'attuazione degli accordi di scelta del foro nel regolamento Bruxelles I* cit., p. 228 ss.

⁴⁵⁰ In proposito, cfr. quanto riferito al paragrafo 5 del capitolo I, in specie alla nota 131. Per un'analisi del possibile impatto della proposta estensione dell'ambito applicativo del regolamento rispetto alle posizioni assunte dalla Corte di giustizia nei confronti dell'istituto del *forum non conveniens*, cfr. MARIOTTINI, *The Proposed Recast of the Brussels I Regulation and Forum Non Conveniens in the European Union*, POCAR, VIARENGO, VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I* cit., p. 285 ss. Per quanto attiene alle condizioni di applicazione del *forum non conveniens* nel diritto inglese, cfr. *Spiliada Maritime Corp v. Cansulex Ltd* [1986] UKHL 10 (19 November 1986), in cui la House of Lords ha individuato due condizioni essenziali: (i) l'esistenza di un altro foro competente a pronunciarsi sulla controversia; (ii) il fatto che tale altro foro si riveli maggiormente «conveniente», in base a una valutazione che tenga conto non solo del luogo in cui le parti svolgono le proprie attività, ma anche dei vantaggi e degli svantaggi che le parti potrebbero ricavare o subire a seguito di una declinatoria della giurisdizione. A questo riguardo pare opportuno osservare che, prima che la Corte di giustizia si pronunciasse sulla incompatibilità tra il *forum non conveniens* e il «sistema Bruxelles», alcuni autori avevano evidenziato come non vi fosse l'esigenza, nelle fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, di ricorrere a un simile istituto che «operates as an antidote to exorbitant bases of jurisdiction», la cui attivazione era (ed è tuttora) preclusa nei rapporti intra-comunitari. Nondimeno, essi rilevavano come la sua previsione avrebbe potuto avere una qualche utilità nell'ambito di rapporti concernenti anche parti processuali non domiciliate in uno Stato contraente, giacché in tali situazioni la mancanza di una norma sul *forum non conveniens* «lead to jurisdiction being assigned to the courts of what is, admittedly, the most appropriate Contracting State, when it may be more appropriate to have trial in a non-Contracting State». In questo senso, cfr. NORTH, FAWCETT, *Cheshire and North's Private International Law*, 11th ed., London, 1987, pp. 327-328. Cfr. anche *In re Harrods (Buenos Aires) Ltd. (no. 2)* [1992] Ch 72, in cui la Court of Appeal ha statuito che i giudici inglesi possono sospendere ed estinguere un procedimento sulla base del *forum non conveniens* anche quando il convenuto abbia il proprio domicilio nel Regno Unito e la controversia rientri nella competenza di un giudice di uno Stato terzo. A tale riguardo, il giudice Dillon ha rilevato «(f)or the English court to refuse jurisdiction, in a case against a person domiciled in England, on the ground that the court of some non-contracting state is the more appropriate court to decide the matters in issue does not in any way impair the object of the Convention of establishing an expeditious, harmonious, and, I would add, certain, procedure for securing the enforcement of judgments, since ex hypothesis if the English court refuses jurisdiction there will be no judgment of the English court to be enforced in the other contracting states. Equally and for the same reason such a refusal of jurisdiction would not impair the object of the Convention that there should, subject to the very large exception of article 4, be a uniform international jurisdiction for obtaining the judgments which are to be so enforced».

⁴⁵¹ A tale proposito, cfr. il considerando n. 24 del regolamento (UE) n. 1215/2012, che nell'individuare, in maniera non esemplificativa, alcuni degli elementi di cui avere considerazione

33 e 34 del regolamento (UE) n. 1215/2012 possono trovare applicazione soltanto nel caso in cui un procedimento sia già pendente in uno Stato terzo al momento dell'instaurazione di quello avviato nell'Unione europea, mentre il perfezionamento di questa condizione non è richiesto per poter declinare la giurisdizione per ragioni di «non convenienza».⁴⁵²

Anche se la dimensione esterna della giurisdizione non è stata del tutto ignorata nel passaggio dal regolamento (CE) n. 44/2001 al regolamento (UE) n. 1215/2012, alcune questioni restano tuttavia irrisolte, non essendo stato chiarito, in particolare, se alcune delle norme del nuovo strumento possano essere applicate in maniera «riflessa».⁴⁵³ Questa lacuna finisce con il ripercuotersi sulle controversie che non siano interamente connesse con l'Unione e, ancora una volta, rischia di dar luogo a trattamenti ingiustificatamente differenziati tra le parti coinvolte in tali procedimenti.⁴⁵⁴ Gli artt. 33

nell'operare una simile valutazione, richiama tra gli altri: (i) l'esistenza di collegamenti sufficienti tra la controversia, le parti e lo Stato terzo interessato; (ii) lo stadio raggiunto dal procedimento nello Stato terzo al momento dell'avvio di un procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato membro; (iii) la possibilità o meno di attendersi una decisione dell'autorità giurisdizionale dello Stato terzo entro un termine ragionevole.

⁴⁵² Cfr. CARBONE, TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale* cit., p. 81. Cfr. anche MARONGIU BUONAIUTI, *Lis Alibi Pendens and Related Actions in the Relationships with the Courts of Third Countries* cit., pp- 97-98.

⁴⁵³ Sulla dottrina dell'effetto riflesso, cfr. DROZ, *Compétence Judiciaire et Effets des Jugements dans le Marché Commun. Etude de la Convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968*, Paris, 1972. In giurisprudenza, cfr., in particolare, *Ferrexpo AG v Gilson Investments Ltd & Ors* [2012] EWHC 721 (Comm) (3 April 2012), in cui la High Court ha applicato la dottrina dell'effetto riflesso, declinando la propria giurisdizione in favore delle corti di uno Stato terzo (l'Ucraina) sulla base dell'applicazione «riflessa» del foro esclusivo in materia di validità delle decisioni degli organi societari, nonostante la corte inglese fosse stata adita per prima. Sulla decisione in esame, cfr. DE VERNEUIL, LASSERSON, RYMKIEWICZ, *Reflections on Owusu: The Radical Decision in Ferrexpo*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2012, p. 389 ss.

⁴⁵⁴ Le istituzioni dell'UE sembrano, del resto, ben consapevoli della necessità di porre fine a una simile situazione di incertezza. A tale proposito, cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sull'attuazione e la revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 2009/2140(INI) (2011/C 308 E/06), par. 15-18. In particolare, il Parlamento europeo «ritiene, da un lato, che non si sia esaminata a sufficienza la questione se le disposizioni del regolamento debbano avere un effetto riflessivo e che sarebbe prematuro prendere questa iniziativa senza studi approfonditi, consultazioni ad ampio raggio e un dibattito politico in cui il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo guida e incoraggia la Commissione ad avviare tale processo; ritiene, dall'altro, che, in considerazione dell'esistenza di un gran numero di accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi e delle questioni di reciprocità e cortesia internazionale, il problema sia globale e che, parallelamente, una soluzione debba anche essere ricercata in seno alla Conferenza dell'Aia, mediante ripresa dei negoziati su una convenzione giudiziaria internazionale; dà mandato alla Commissione di fare del suo meglio per ridare vita al progetto, che rappresenta il «Santo Graal» del diritto internazionale privato» (par. 15). Sul punto, cfr. PRETELLI, URSCHELER, BONOMI, MARI, ROMANO, DI ORIO et al., *Possibility and Terms for Applying Brussels I regulation (Recast) to Extra-European Disputes*, Study for the JURI Committee, PE 493.024, marzo 2014 (reperibile all'indirizzo [www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/493024/IPOL-JURI_ET\(2014\)493024_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/493024/IPOL-JURI_ET(2014)493024_EN.pdf)).

e 34 sono applicabili, infatti, soltanto quando il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro e la competenza sia fondata sugli artt. 4, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1215/2012. Per contro, quando il convenuto abbia il proprio domicilio fuori dall'Unione, il coordinamento nell'esercizio della competenza giurisdizionale è disciplinato in base alle norme del diritto internazionale privato degli Stati membri, che possono adottare soluzioni anche sensibilmente divergenti tra di loro. Anche un simile regime è in grado di produrre effetti discriminatori nei confronti delle parti processuali domiciliate nell'Unione che si trovino coinvolte in rapporti giuridici con soggetti stranieri, perché non tiene conto del fatto che, in taluni casi, le prime potrebbero avere un interesse a portare la controversia fuori dall'UE, ad esempio quando la domanda concerna un contratto che incorpora un accordo di scelta del foro esclusivo in favore delle autorità giurisdizionali di uno Stato terzo. In una simile circostanza, qualora la parte domiciliata fuori dall'Unione promuova per prima l'azione in uno Stato membro – ad esempio quello in cui è domiciliata la parte convenuta – la possibilità di sospendere il procedimento e dichiararne l'estinzione in favore della (più «appropriata») corte straniera sarà preclusa dall'operare del criterio della priorità.⁴⁵⁵

6. Sebbene il «sistema Bruxelles» continui a fare sostanziale affidamento sull'applicazione residuale del diritto degli Stati membri per disciplinare la competenza giurisdizionale nei confronti dei convenuti domiciliati in Stati terzi, le summenzionate criticità dimostrano come vi sia l'esigenza di assicurare un maggior coordinamento tra l'Unione europea e la sua dimensione esterna,⁴⁵⁶ sollecitando, ancora una volta, la

⁴⁵⁵ Cfr. VITELLINO, *Le novità in materia di litispendenza e connessione* cit., p. 115, che pone in evidenza gli effetti potenzialmente discriminatori di un simile regime e suggerisce che in tali circostanza gli artt. 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1215/2012 dovrebbero trovare applicazione indipendentemente dal fatto che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro siano state o meno adite per prime. Cfr. anche CARBONE, TUO, *Non-EU States and Brussels I* cit., p. 12, secondo i quali, a causa delle norme in esame, dal momento che «the “torpedo” problem vis-à-vis third-country courts still remains open», tenendo altresì in considerazione il fatto che il già richiamato considerando n. 24 del regolamento (UE) n. 1212/2015 – che è stato interpretato da certa dottrina come un parziale riconoscimento della teoria dell'effetto riflesso nelle relazioni esterne dell'Unione – fa riferimento unicamente ai casi in cui i giudici degli Stati membri siano aditi per secondi. In base al considerando in esame, infatti, le autorità giurisdizionali dell'Unione possono valutare se la sospensione del procedimento risponda alle esigenze di buona amministrazione della giustizia valorizzando altresì la circostanza che il giudice di uno Stato terzo sia competente in base a un titolo di giurisdizione esclusivo.

⁴⁵⁶ Cfr. NISI, *The Pillars of Heracles of European Private International Law* cit., p. 109. In argomento, più diffusamente, cfr., in particolare, FALLON, KRUGER, *The Spatial Scope of the EU's Rules on Jurisdiction and Enforcement of Judgments* cit.; MILLS, *Private international law and EU external relations* cit.

riflessione circa l'opportunità di riformare l'attuale assetto, eventualmente procedendo a «universalizzare» l'ambito applicativo del regolamento (UE) n. 1215/2012, sulla scorta di quanto già fatto in altri settori del diritto internazionale privato dell'UE.⁴⁵⁷

In primo luogo, la previsione unilaterale di norme UE sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, intese ad applicarsi nei confronti di convenuti non domiciliati all'interno dello spazio giudiziario europeo, comporterebbe la totale eliminazione dei fori esorbitanti nazionali, la cui applicazione è, da un lato, radicalmente esclusa nei rapporti intra-comunitari a causa della loro difficile conciliabilità rispetto al principio del giusto processo, mentre, dall'altro, è accettata – mediante la loro incorporazione nel diritto dell'Unione, come precisato dalla Corte di giustizia – nei «rapporti esterni». Sebbene questa soluzione appaia indubbiamente poco coerente, si è già posto l'accento sul fatto che l'eventuale estensione dell'ambito applicativo del regolamento (UE) n. 1215/2012 non dovrebbe, in ogni caso, essere operata mediante una perfetta equiparazione tra le diverse ipotesi, giacché l'esercizio della competenza giurisdizionale rispetto a convenuti domiciliati fuori dall'Unione implica la necessità di tenere in considerazione alcuni aspetti specifici, che rilevano, in particolare, sotto il profilo della diminuzione delle prospettive di accesso alla giustizia in Europa risultante proprio dalla rinuncia unilaterale ai titoli di giurisdizione esorbitanti e, pertanto, la ricomprensione di simili fattispecie «esterne» nel diritto internazionale privato dell'Unione richiederà anche la previsione di titoli giurisdizionali *ad hoc* per contrastare simili inefficienze.⁴⁵⁸

L'ampliamento dell'ambito applicativo dello strumento consentirebbe, inoltre, il raggiungimento delle politiche dell'Unione anche nelle sue relazioni esterne, così come adesso (in parte) avviene con riferimento alle c.d. «parti deboli», cui è attribuito il diritto di convenire la controparte nello Stato membro in cui sono domiciliate o in cui svolgono la propria attività lavorativa anche quando intendano agire contro una persona stabilita in uno Stato terzo.⁴⁵⁹ In particolare, la previsione di norme sulla competenza a portata universale potrebbe essere utilmente impiegata per garantire un effettivo accesso alla giustizia in Europa, specie nelle ipotesi in cui la fattispecie risulti collegata con Stati

⁴⁵⁷ In proposito, cfr. quanto riferito nel paragrafo 5 del capitolo II.

⁴⁵⁸ NISI, *The Pillars of Heracles of European Private International Law* cit., pp. 105-106.

⁴⁵⁹ In questo senso, cfr. MILLS, *Private international law and EU external relations* cit., p. 567, che in proposito evidenzia come i fori protettivi delle parti deboli creino dei veri e propri «jurisdictional rights... which should be enforceable against non-EU domiciled parties».

terzi in cui l'inefficienza dei sistemi giudiziari rischi di pregiudicare l'effettività della tutela delle parti processuali.⁴⁶⁰ Come si è già avuto modo di precisare, infatti, la necessità di assicurare l'accesso a rimedi effettivi e il più generale tema della tutela dei diritti fondamentali rappresentano esigenze caratteristiche che il diritto internazionale privato dell'Unione ambisce ad assolvere, tenuto altresì in considerazione il fatto che, ai sensi dell'art. 81 par. 2 TFUE, il perseguimento di simili obiettivi mediante l'esercizio delle proprie competenze in tale settore non può dirsi più completamente ancillare rispetto al bisogno di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

In questo senso, l'introduzione di un *forum necessitatis* anche in materia civile e commerciale potrebbe rappresentare uno dei principali strumenti attraverso cui raggiungere i summenzionati obiettivi materiali, risiedendo la *ratio* dell'istituto proprio nella necessità di assicurare l'accesso alla giustizia non solo nelle ipotesi in cui la celebrazione di un procedimento in uno Stato terzo (con cui la fattispecie risulti strettamente collegata) si riveli impossibile, ma anche quando la causa non possa essere ragionevolmente intentata o trattata all'estero. Seppur strumentale a scongiurare un diniego di giustizia in situazioni connotate da particolare eccezionalità, l'applicazione del *forum necessitatis* è comunque generalmente sottoposta alla sussistenza di alcune condizioni, e l'esistenza di un qualche collegamento con lo Stato del giudice che si intende adire a titolo «di necessità» è sempre richiesto. Tuttavia, sebbene il *forum necessitatis* intenda assicurare la protezione di diritti sanciti tanto dalle costituzioni nazionali, quanto a livello internazionale (nella fattispecie il diritto di accesso alla giustizia e il diritto a un rimedio effettivo, che sono strumentali alla concreta tutela dei diritti che vengono in gioco nel procedimento che l'attore intende instaurare presso una determinata corte), la Corte europea ha precisato che il diritto internazionale pubblico non impone agli Stati membri di dichiarare, in ogni caso, la propria giurisdizione a titolo di necessità, e che i giudici nazionali godono, pertanto, di un ampio margine di apprezzamento nel valutare la sussistenza delle condizioni di applicazione dell'istituto in esame.⁴⁶¹

⁴⁶⁰ Cfr. MILLS, *Private international law and EU external relations* cit., pp. 567-568.; NISI, *The Pillars of Heracles of European Private International Law* cit., p. 105.

⁴⁶¹ Cfr. sentenza *Nait-Liman c. Svizzera* cit., su cui si veda quanto riferito al paragrafo 6 del capitolo I. In particolare, la Corte ha statuito che in virtù del fatto che «the concept of a forum of necessity is not generally accepted by the States, it cannot be concluded that there exists an international custom rule enshrining the concept of forum of necessity. The Court further notes that there is also no international

Sebbene la Corte europea abbia riconosciuto come il *forum necessitatis* non sia «generalmente accettato» dagli Stati, esso è nondimeno presente in numerosi ordinamenti nazionali,⁴⁶² nonché in vari strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione.⁴⁶³ In quest'ultimo ambito, tale titolo di giurisdizione eccezionale è tuttavia impiegato principalmente in materia familiare,⁴⁶⁴ mentre è riscontrabile una certa

treaty obligation obliging the States to provide for a forum of necessity» (par. 201-202). Partendo da questi presupposti, la Corte ha dunque rilevato l'ampia discrezionalità degli Stati membri non solo con riferimento all'introduzione di una norma *ad hoc* sul *forum necessitatis*, ma anche nel darne concreta applicazione. Come non si è mancato di osservare, tale soluzione omette di valorizzare gli orientamenti assunti in altre autorevoli sedi, quali, in particolare, quelli cristallizzati nel *Fourth Restatement of US Foreign Relations* elaborato dall'American Law Institute nel 2018, in cui, in modo peraltro apparentemente difforme rispetto alle conclusioni raggiunte nel precedente documento, si è precisato che il diritto internazionale pubblico non pone limiti all'esercizio dell'*adjudicatory jurisdiction* (Section 422), e che, come è stato precisato in una nota dagli stessi *co-reporters* alla disposizione in esame, quando gli Stati decidono di «contenere la loro giurisdizione» non lo fanno sulla base di imposizioni ricavabili dal diritto internazionale (consuetudinario e pattizio), ma bensì per ragioni di *comity*. In questo senso, cfr. DODGE, ROBERTS, STEPHAN, *Jurisdiction to Adjudicate Under Customary International Law*, 2018 (reperibile all'indirizzo <https://opiniojuris.org/2018/09/11/33646/#comment-123447>). Per una critica alle conclusioni raggiunte dalla Corte europea nel caso *Nait-Liman*, anche alla luce del *Fourth Restatement* dell'American Law Institute, cfr. ROORDA, RYNGAERT, *Public International Law Constraints on the Exercise of Adjudicatory Jurisdiction in Civil Matters*, in FORLATI, FRANZINA (eds.), *Universal Civil Jurisdiction. Which Way Forward?* cit., p. 74 ss. Cfr., inoltre, DODGE, *The Customary International Law of Jurisdiction in the Restatement (Fourth) of Foreign Relations Law*, 2018 (reperibile all'indirizzo <http://opiniojuris.org/2018/03/08/the-customary-international-law-of-jurisdiction-in-the-restatement-fourth-of-foreign-relations-law/>), in cui l'inesistenza di limiti promananti dal diritto internazionale consuetudinario rispetto all'esercizio dell'*adjudicatory jurisdiction* è evidenziata assumendo quale esempio proprio il regolamento (UE) n. 1215/2012 e il doppio regime che esso incorpora rispetto all'applicazione dei fori esorbitanti degli Stati membri. Secondo l'Autore, infatti, il fatto che, in base al «sistema Bruxelles», l'esercizio esorbitante della giurisdizione civile sia vietato (e quasi stigmatizzato) nelle relazioni intra-comunitarie e sia invece ammesso nelle relazioni esterne varrebbe a dimostrare l'inesistenza di un obbligo giuridico di astensione, giacché «(i)f states do not refrain from exercising jurisdiction on exorbitant bases of jurisdiction out of a sense of legal obligation, there can be no rule of customary international law prohibiting their use».

⁴⁶² Cfr. NUYTS, *Study on residual jurisdiction* cit., p. 64 ss.

⁴⁶³ Sull'impiego della giurisdizione di necessità nel diritto internazionale privato dell'Unione, cfr., in particolare, BIAGIONI, *Alcuni caratteri generali del forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo* cit.; FRANZINA, *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, cit.; ROSSOLILLO, *Forum necessitatis e flessibilità dei criteri di giurisdizione nel diritto internazionale privato e dell'Unione europea* cit.

⁴⁶⁴ Cfr., l'art. 7 del Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 7 del 10 gennaio 2009, p. 1 ss.; l'art. 11 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Consiglio, del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, *ivi*, n. L 201 del 27 luglio 2012, p. 107 ss.; l'art. 11 del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, *ivi*, n. L 183 dell'8 luglio 2016, p. 1 ss.; e l'art. 11 del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, *ibidem*, p. 1 ss. In proposito, cfr. CAFARI PANICO, *Forum Necessitatis. Judicial Discretion in the Exercise of Jurisdiction* cit., pp. 130-133, che nell'enfatizzare la maggior diffusione del foro in esame nelle materie

reticenza rispetto a un suo possibile utilizzo in quella civile e commerciale, come peraltro confermato dalla sua mancata introduzione al momento della rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001, la quale risulta tuttavia opportuna ove si consideri che il suo inserimento all'interno del «sistema Bruxelles» avrebbe dovuto controbilanciare la rinuncia unilaterale ai fori esorbitanti nazionali conseguente alla proposta estensione dell'ambito applicativo del regolamento. A tale proposito, è peraltro opportuno osservare che, nel valutare l'opportunità di introdurre una norma sul *forum necessitatis*, e, più in generale, dell'ampliamento della portata delle norme dell'Unione sulla competenza giurisdizionale, la Commissione ha «diluito» l'esigenza (di tutela dei diritti umani) di assicurare l'accesso alla giustizia – che informa la *ratio* dell'istituto – attraverso il riferimento a quella (economica) di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.⁴⁶⁵

Come si avrà modo di precisare *infra*, la possibilità di corredare il regolamento (UE) n. 1215/2012 di un *forum necessitatis* è nuovamente al vaglio delle istituzioni dell'Unione, che pure sul punto stanno già assumendo il medesimo atteggiamento di reticenza dimostrato in occasione dell'analizzata rifusione.⁴⁶⁶ Basti per il momento osservare, che tale nuova proposta si inserisce nell'ambito di un procedimento legislativo che ambisce a corredare l'Unione di uno strumento in materia di *corporate*

familiari, evidenza come la sua introduzione fosse stata ventilata anche in occasione di una prima proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativamente alla parte concernente la competenza giurisdizionale. In tale occasione, infatti, il Parlamento europeo aveva proposto l'inserimento di una norma – rubricata «forum necessitatis» – che avrebbe dovuto conferire la competenza ai giudici dello Stato membro di cui uno dei coniugi era cittadino, o a quello di celebrazione del matrimonio, nelle ipotesi in cui la giurisdizione competente – ai sensi del regolamento – si fosse trovata in uno Stato membro la cui legge non prevedeva il divorzio o non riconosceva l'esistenza o la validità del matrimonio in questione. In questo senso, cfr. la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS)). A tale proposito, l'Autore osserva che il proposto emendamento era finalizzato ad assicurare al ricorrente l'ottenimento di un provvedimento nel merito, la cui rilevanza per il soddisfacimento delle pretese attoree avrebbe giustificato il ricorso a una forma di giurisdizione esorbitante, giacché «the necessity is created by the need to satisfy the substantial interests of the plaintiff and not by the lack of a competent court. This means that we can talk about *forum necessitatis* only in a very broad and *sui generis* sense».

⁴⁶⁵ Secondo la Commissione, infatti, «(l)a diversità delle legislazioni nazionali comporta un accesso ineguale alla giustizia per le imprese dell'UE che operano con partner di paesi terzi: alcune possono facilmente stare in giudizio nell'UE, altre no, anche quando non c'è un altro foro competente che garantisca il diritto a un giudice imparziale. Per giunta, se il diritto nazionale non concede l'accesso alla giustizia nelle controversie con controparti di paesi terzi, non è garantita l'applicazione delle disposizioni imperative del diritto dell'Unione che tutelano, ad esempio, i consumatori, i lavoratori dipendenti o gli agenti commerciali» (p. 3 della proposta citata).

⁴⁶⁶ Il profilo in esame sarà trattato più diffusamente nel paragrafo 10 del presente capitolo.

due diligence, che intende trovare applicazione non solo rispetto alle operazioni che si svolgono lungo la catena del valore delle imprese stabilite nell'Unione, ma anche rispetto a quelle che, pur essendo sottoposte al diritto di uno Stato terzo, operino sul mercato interno vendendo beni o fornendo servizi. L'ambiziosa proposta mira, dunque, a rafforzare l'obbligo delle imprese di rispettare i diritti umani attraverso la fissazione di uno standard europeo che sia applicabile a quante di loro operino nell'Unione, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento. Poiché tale rafforzamento passa, *inter alia*, attraverso la previsione di obblighi di diligenza che si riferiscono anche (e soprattutto) ad attività che si svolgono in Paesi terzi, le ragioni economiche che chiaramente intridono la proposta – che è dichiaratamente finalizzata a scongiurare che l'applicazione di standard di tutela differenti possa tradursi in una distorsione della concorrenza a danno delle imprese europee – non sembrano poter «cannibalizzare» quelle più strettamente attinenti alla tutela dei diritti umani e ambientali che, in tali Paesi, subiscono, a causa delle attività d'impresa, violazioni anche gravi. Data la particolare rilevanza delle questioni in esame, la previsione di strumenti di diritto internazionale privato idonei a garantire l'accesso alla giustizia in Europa alle vittime di tali violazioni appare, come si avrà modo di precisare, quanto mai opportuna.⁴⁶⁷

7. La proposta estensione unilaterale dei titoli sulla competenza giurisdizionale previsti dal regime di Bruxelles, pur non essendo stata accolta a livello dell'Unione, trova *de facto* attuazione in vari Stati membri, che, nei rapporti con convenuti domiciliati in Stati terzi, hanno adottato soluzioni identiche, o comunque ampiamente ispirate, a quelle assunte a livello dell'Unione.⁴⁶⁸ In particolare, per quanto attiene all'ordinamento italiano, attraverso l'art. 3 comma 2 della legge 31 maggio 1995 n. 218 è stata abbandonata la *summa divisio* tra cittadini e stranieri che animava il previgente sistema, e l'ambito applicativo di alcuni titoli di giurisdizione inclusi nella Convenzione

⁴⁶⁷ Per una recente analisi circa l'opportunità di inserire un *forum necessitatis* anche in materia civile e commerciale, cfr. STÜRNER, PFÖRTNER, *Residual jurisdiction: Back to the future?*, in TRUNK, HATZIMIHAL (eds.), *EU Civil Procedure Law and Third Countries: Which Way forward?*, Baden-Baden, 2021, p. 53 ss., che in proposito evidenziano, tuttavia, la necessità di assoggettare l'esercizio di tale forma di giurisdizione a criteri di collegamento in grado di assicurare una sufficiente prevedibilità, in modo da scongiurare il rischio che la decisione emessa dal foro «necessario» non sia messa nella condizione di circolare utilmente.

⁴⁶⁸ È il caso, ad esempio, dell'Austria, del Belgio, della Spagna e dell'Estonia, dove «the European regime, while not being borrowed as such, is the major source of inspiration of national law and practice». In questo senso cfr. NUYTS, *Study on residual jurisdiction* cit., p. 20.

di Bruxelles del 1968 è stato esteso sino a ricomprendere i convenuti domiciliati in Stati terzi.⁴⁶⁹ Questa circostanza rende possibile, tra le altre cose, utilizzare il sistema nazionale italiano in materia di diritto internazionale privato quale modello nell'ambito di una ricerca intesa a valutare l'opportunità di un'estensione unilaterale della portata del regolamento (UE) n. 1215/2012.⁴⁷⁰ A tale proposito, occorre tuttavia tenere conto delle peculiarità della soluzione incardinata nell'art. 3 comma 2 della legge 31 maggio 1995 n. 218 che – sebbene animata da esigenze di semplificazione e, in particolare, dall'opportunità di ricondurre a parziale unità il novero delle norme sulla competenza giurisdizionale applicabili in materia civile e commerciale – rischia di dar luogo a nuove possibili discriminazioni fondate sul domicilio delle parti processuali.⁴⁷¹

In primo luogo, il fatto che le norme dell'Unione siano applicate ai convenuti domiciliati in Stati terzi in virtù di un rinvio a esse operato da una norma nazionale pone il problema della loro interpretazione. Più precisamente, si tratta di capire se i titoli di giurisdizione UE, quando applicati *ex art. 3 comma 2* della legge 31 maggio 1995 n. 218, vengono in rilievo secondo l'interpretazione che di essi ha dato la Corte di giustizia o se i giudici italiani debbano, in questi casi, affidarsi ai criteri ermeneutici nazionali. Anche se tale rinvio ha natura recettizia, la dottrina maggioritaria converge sul fatto che non si possa eludere l'interpretazione di tali norme così come ricavabile dalla

⁴⁶⁹ Sulla riforma del diritto internazionale privato italiano, con particolare riferimento all'art. 3 comma 2, cfr. BALENA, *I nuovi limiti della giurisdizione italiana (secondo la legge 31 maggio 1995 n. 218)*, in *Foro it.*, 1996, p. 209 ss.; LUZZATTO, *Articolo 3 (Ambito della giurisdizione)*, in POCAR, TREVES, CARBONE, GIARDINA, LUZZATTO, MOSCONI, CLERICI (a cura di), *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, p. 19 ss.; POCAR, *Sulla riforma dell'art. 3 comma 2 della legge n. 218/1995*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, p. 628 ss.; STARACE, *Il richiamo dei criteri di giurisdizione stabiliti dalla Convenzione giudiziaria di Bruxelles nella legge di riforma del diritto internazionale privato italiano*, in *Riv. dir. int.*, 1999, p. 5 ss.

⁴⁷⁰ In questo senso, cfr. anche BONOMI, *Sull'opportunità e le possibili modalità di una regolamentazione comunitaria della competenza giurisdizionale applicabile erga omnes*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2007, p. 313 ss., spec. pp. 320-323.

⁴⁷¹ A tale proposito, vale peraltro la pena osservare che, in base alla sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale, la competenza giurisdizionale, nelle materie escluse dall'ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles del 1968 (e che non rientrano in quello di altri strumenti dell'Unione) sono regolate dalla seconda parte dell'art. 3 comma 2 della legge 31 maggio 1995 n. 218, sempre che non vengano in rilievo le disposizioni più specifiche della medesima legge. In particolare, l'art. 3 comma 2 ultima parte rende applicabile alle fattispecie transfrontaliere l'art. 18 c.p.c., che determina la competenza territoriale delle corti italiane. In base alla norma appena richiamata, quando il convenuto non è domiciliato in Italia, o la sua residenza è ignota, è competente il giudice italiano del luogo di residenza della parte attrice. Dal momento che l'art. 18 c.p.c. prevede un *forum actoris*, la sua applicazione nelle materia escluse dall'ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata oggetto di critica per la sua portata potenzialmente esorbitante e, conseguentemente, per il suo possibile impatto negativo sul principio del giusto processo. In argomento, cfr. RAITI, *Sulla competenza territoriale come strumento di attribuzione della giurisdizione italiana*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, p. 1138 ss.

giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, giacché l'intento del legislatore italiano era quello di uniformare (seppur parzialmente) le soluzioni applicabili alle fattispecie transfrontaliere in materia civile e commerciale, indipendentemente dal luogo di stabilimento della parte convenuta.⁴⁷² Pertanto, sembra difficile escludere che una simile uniformità si manifesti anche sul piano interpretativo, imponendo al giudice italiano di applicare i titoli di giurisdizione UE così come interpretati dalla Corte di giustizia anche quando essi siano applicati in virtù del richiamo a essi operato dall'art. 3 comma 2 e non *proprio vigore*.⁴⁷³

La norma in esame solleva poi ulteriori perplessità ove si consideri che essa continua a rinviare alla Convenzione di Bruxelles del 1968, che è stata nel frattempo sostituita dal regolamento (CE) n. 44/2001 e, da ultimo, dal regolamento (UE) n. 1215/2012.⁴⁷⁴ Si tratta allora di capire se le «successive modificazioni in vigore per l'Italia», cui l'art. 3 comma 2 fa riferimento nel riferirsi alla Convenzione, includano anche la summenzionata trasformazione dello strumento in un regolamento dell'Unione, o se, in base alla norma, la Convenzione di Bruxelles del 1968 continui a trovare applicazione nei confronti dei convenuti domiciliati in Stati terzi. Questa soluzione produce una notevole incertezza, soprattutto perché la Convenzione adotta delle soluzioni parzialmente (ma significativamente) diverse da quelle contenute nei successivi regolamenti, e una simile circostanza rischia di produrre effetti discriminatori tanto dal lato dei ricorrenti, quanto da quello dei convenuti. In effetti, anche se l'intento del legislatore italiano era quello di adottare soluzioni in parte uniformi per le controversie avviate contro soggetti stabiliti fuori e dentro l'Unione europea, un soggetto straniero, nelle sue relazioni giuridiche con partner italiani, sarà soggetto all'applicazione di regole diverse a seconda che il suo domicilio si trovi o meno in uno

⁴⁷² In questo senso, cfr. POCAR, *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*, Milano, 2002, p. 17. Sul punto, cfr. anche GAJA, *L'interpretazione di norme interne riproduttive della Convenzione di Bruxelles da parte della Corte di giustizia*, in *Riv. dir. int.*, 1995, p. 757 ss.; ID., *Il rinvio alla Convenzione di Bruxelles in tema di giurisdizione*, in SALERNO (a cura di), *Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto internazionale privato*, Padova, 1997, p. 21 ss., spec. pp. 29-21; GIARDINA, *Il rinvio alle convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, in SALERNO (a cura di), *Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto internazionale privato* cit., p. 3 ss., spec. p. 13; LUZZATTO, *Articolo 3 (Ambito della giurisdizione)* cit., pp. 28-30; STARACE, *Il richiamo dei criteri di giurisdizione stabiliti dalla Convenzione giudiziaria di Bruxelles* cit., p. 22;

⁴⁷³ In questo senso, cfr., *inter alia*, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5 maggio 2006 n. 10312; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 3 aprile 2007 n. 8224. Nell'ambito della giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale di Trieste, 3 ottobre 2017.

⁴⁷⁴ Sul tema della successione delle norme di conflitto nel diritto internazionale privato, cfr. GIARDINA, *Successione di norme di conflitto*, 1970, Milano.

Stato membro, così che due procedimenti – aventi il medesimo *petitum* e la medesima *causa petendi* ma concernenti, rispettivamente, un convenuto domiciliato in uno Stato membro e un altro stabilito in uno Stato terzo – potranno essere assoggettati alla giurisdizione di due giudici diversi, a seconda che il giudice italiano sia chiamato ad applicare la Convenzione di Bruxelles del 1968 o le norme regolamentari.

Simili criticità sorgono, in particolare, con riferimento alla materia contrattuale, giacché l'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 1968 identifica il *forum contractus* nel tribunale del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o doveva essere eseguita. Sebbene questa norma intendesse assicurare prossimità tra la controversia e il foro, è stata criticata per i rischi che dalla sua applicazione possono sorgere sotto il profilo dell'armonia delle decisioni, poiché il criterio in esame non impedisce che vengano avviati procedimenti paralleli rispetto a un medesimo contratto e, infine, che si addivenga all'adozione di soluzioni incompatibili tra loro.⁴⁷⁵ La Corte di giustizia ha così stilato una serie di principi riguardanti l'interpretazione della norma in esame, chiarendo, *inter alia*, che il termine «obbligazione» da essa utilizzato «si riferisce all'obbligazione contrattuale che serve di base all'azione giudiziaria»,⁴⁷⁶ e che il luogo di esecuzione dell'obbligazione in questione deve essere individuato sulla base della legge applicabile all'obbligazione, così come individuata dalle norme di conflitto del foro.⁴⁷⁷

Al fine di scongiurare, almeno in parte, il rischio di decisioni incompatibili, l'art. 5 n. 1 del regolamento (CE) n. 44/2001, pur mantenendo il riferimento al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, ha nondimeno fornito una definizione unitaria di tale luogo con riferimento alle due tipologie di contratto maggiormente diffuse, chiarendo che nei contratti di compravendita e in quelli di prestazione di servizi tale luogo corrisponde, rispettivamente, a quello in cui i beni sono stati consegnati – o avrebbero dovuto esserlo – in base al contratto, e a quello in cui i servizi sono stati prestati – o avrebbero dovuto esserlo – in base al contratto. La medesima soluzione è infine confluita nell'art. 7 n. 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

⁴⁷⁵ In questo senso, cfr. FORLATI, *Luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali e Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1976, p. 51 ss., spec. p. 66; FRANZINA, *La giurisdizione in materia contrattuale cit.*, pp. 366-341.

⁴⁷⁶ Corte di giustizia, 6 ottobre 1976, in causa 14/76, *A. De Bloos, SPRL c. Société en commandite par actions Bouyer*, in *Raccolta*, 1976, p. 1497 ss., par. 15 della parte «in diritto».

⁴⁷⁷ Corte di giustizia, 6 ottobre 1976, in causa 12/76, *Industrie Tessili Italiana Como c. Dunlop AG*, in *Raccolta*, 1976, p. 1473 ss.

La questione se il rinvio di cui all'art. 3 comma 2 della legge 31 maggio 1995 n. 218 debba ritenersi come ancora operato alla Convenzione di Bruxelles del 1968 o sia ormai da riferirsi al regolamento (UE) n. 1215/2012 è dunque particolarmente importante nei casi concernenti contratti di compravendita di beni o di prestazione di servizi. Tale aspetto è stato specificamente affrontato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto il rinvio come ancora riferito alla Convenzione, di fatto confermando che i procedimenti promossi nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall'Unione non sono, nell'ordinamento italiano, perfettamente equiparati a quelli avviati contro convenuti domiciliati in Stati membri, sebbene la *ratio* della riforma del diritto internazionale privato nazionale fosse quella di estendere l'applicazione delle norme uniformi anche alla prima tipologia di controversie.⁴⁷⁸ Conseguentemente, le parti processuali domiciliate in Italia che intendano agire per il pagamento dei beni venduti o dei servizi prestati all'estero potranno beneficiare della giurisdizione italiana soltanto qualora la controparte del contratto sia domiciliata in uno Stato terzo, mentre quelle che intrattengano relazioni commerciali con soggetti stabiliti nell'Unione si troveranno maggiormente esposte al rischio di dover promuovere la medesima azione in un altro Stato membro, che normalmente coinciderà con quello del domicilio del convenuto. Parallelamente, nei loro rapporti con partner commerciali italiani, gli acquirenti e i committenti stabiliti in Stati terzi saranno generalmente attratti innanzi ai giudici italiani, mentre quelli europei saranno di norma convenuti nello Stato membro del loro domicilio.

Tali incongruenze hanno dunque un impatto significativo nella definizione della estensione della giurisdizione italiana in materia contrattuale, e rischiano di produrre, sulla base del domicilio del convenuto, effetti potenzialmente discriminatori su entrambe le parti processuali. Il fatto che l'attuale regime non consenta, nonostante le intenzioni iniziali, di giungere a una soluzione unitaria per le controversie «interne» e

⁴⁷⁸ Cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 21 ottobre 2009 n. 22239 (sulla quale cfr. FRANZINA, *Interpretazione e destino del richiamo compiuto dalla legge di riforma del diritto internazionale privato ai criteri di giurisdizione della Convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int.*, 2010, p. 817 ss.) e, più recentemente, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 12 giugno 2019 n. 15748. In ogni caso, è necessario evidenziare che, in altre occasioni, la giurisprudenza di legittimità e quella di merito hanno applicato, in virtù dell'art. 3 comma 2 della legge 31 maggio 1995 n. 218, i regolamenti dell'Unione sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, e non la Convenzione di Bruxelles del 1968. In questo senso, cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 giugno 2021 n. 18299; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 febbraio 2013 n. 4122; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2018 n. 32362; Tribunale di Bergamo, 15 aprile 2021; Tribunale di Roma, 10 agosto 2017.

per quelle «esterne», sollecita ulteriori riflessioni circa l'opportunità di un intervento riformatore,⁴⁷⁹ specie ove si consideri che, come più sopra rilevato, la statuizione della Corte di Cassazione – secondo cui è ancora attuale il rinvio operato alla Convenzione di Bruxelles del 1968 – non è univoca, giacché in altre occasioni la Corte ha fatto riferimento ai regolamenti, indipendentemente dal fatto che il convenuto fosse domiciliato in uno Stato membro o meno.⁴⁸⁰ Una simile questione finisce dunque con il ricongiungersi a quella concernente i termini entro cui l'eventuale estensione della portata delle norme dell'UE in materia di giurisdizione dovrebbe essere operata.

A tal proposito, occorre rilevare che, nell'estendere parzialmente il regime dell'Unione ai procedimenti instaurati contro i soggetti stabiliti negli Stati terzi, il legislatore italiano ha rinunciato unilateralmente all'applicazione dei fori esorbitanti nazionali in tali situazioni esterne. Questa scelta appare nondimeno criticabile nella misura in cui ha comportato una riduzione dell'ampiezza della giurisdizione delle corti italiane che non è stata accompagnata dall'introduzione di titoli di giurisdizione ulteriori, volti a controbilanciare tale diminuzione, giacché una simile rinuncia – a differenza di quella operata nel contesto della Convenzione di Bruxelles del 1968 – non è stata effettuata in condizioni di reciprocità con gli Stati terzi.⁴⁸¹ Come si è avuto modo di rilevare, la proposta estensione dell'ambito applicativo delle norme UE sulla

⁴⁷⁹ Sul punto, cfr. POCAR, *Criteri di giurisdizione nei confronti di convenuti domiciliati in Stati non membri dell'Unione europea e urgenza di una riforma*, in CAMPIGLIO (a cura di), *Un nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 2020, p. 3 ss.

⁴⁸⁰ Cfr. quanto riferito alla nota 478. In argomento, cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *Il rinvio della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato alle convenzioni internazionali, tra adeguamento al mutato contesto normativi e strumentalità alla tutela dei valori ispiratori*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2021, p. 266 ss., spec. pp. 284-286, secondo il quale considerare il rinvio di cui all'art. 3 comma 2 della legge 31 maggio 1995 n. 218 come implicitamente operato al regolamento (UE) n. 1215/2012 sia, allo stato attuale, l'unica soluzione in grado di evitare le richiamate incongruenze.

⁴⁸¹ Sotto questo profilo, la soluzione in esame si dimostra, dunque, inadeguata, dal momento che non sembra comportare un reale vantaggio per l'ordinamento italiano, e sembra piuttosto indebolire le prospettive di accesso alla giustizia in Italia con riguardo ai cittadini italiani e alle persone ivi stabilite. In questo senso, cfr. POCAR, *Sulla riforma dell'art. 3 comma 2 della legge n. 218/1995 cit.*, pp. 632-633, nonché ID., *Criteri di giurisdizione nei confronti di convenuti domiciliati in Stati non membri dell'Unione europea e urgenza di una riforma cit.*, p. 5. A tale proposito, l'Autore evidenzia che la rinuncia all'impiego dei fori esorbitanti potrebbe comportare che i cittadini italiani (o le persone stabilite in Italia) intenzionati a promuovere un'azione contro soggetti stabiliti fuori dall'Unione non potrebbero beneficiare della giurisdizione delle corti italiane, mentre le persone domiciliate in Stati terzi potrebbero, in ipotesi, citare un soggetto italiano presso i propri giudici nazionali anche sulla base di titoli di giurisdizione esorbitanti. Una simile situazione appare ancora meno desiderabile ove si consideri che le corti di tali Stati terzi potrebbero applicare norme procedurali e sostanziali contrastanti con il principio del giusto processo. Anche se, nelle ipotesi da ultimo richiamate, il riconoscimento di una decisione straniera potrebbe essere inibito in virtù della sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico, l'impossibilità di promuovere preventivamente un'azione in Italia potrebbe privare i soggetti italiani del loro diritto a ottenere un rimedio effettivo.

giurisdizione, effettuata nell'ambito della revisione del regolamento (CE) n. 44/2001, era invece corredata dalla previsione di due fori sussidiari a carattere «semi-esorbitante» (un *forum necessitatis* e un foro basato sulla presenza dei beni del convenuto nello Stato membro), che avrebbero dovuto controbilanciare l'eliminazione dei fori esorbitanti nazionali nei rapporti con gli Stati terzi. La mancata introduzione di simili titoli di giurisdizione addizionali nell'ambito della legge 31 maggio 1995 n. 218 rende, pertanto, ancora più desiderabile una revisione del sistema italiano di diritto internazionale privato,⁴⁸² specialmente ove si consideri che la prospettata estensione dell'ambito applicativo del regolamento (UE) n. 1215/2012 appare, ancora oggi, un'ipotesi di difficile realizzazione.⁴⁸³

8. Poiché la proposta di estendere l'ambito applicativo delle norme sulla competenza in materia civile e commerciale non è stata recepita nel regolamento (UE) n. 1215/2012, i richiamati profili di criticità connessi all'esistenza di un «doppio binario», che adotta come discriminante il luogo in cui si trova il domicilio della parte convenuta, sono tuttora destinati a incidere sul coordinamento tra lo spazio giudiziario europeo e gli Stati terzi. Questa situazione rischia, infatti, di pregiudicare le prospettive di accesso alla giustizia in Europa di quanti, trovandosi a dover avviare una controversia nei confronti di una persona domiciliata fuori dall'Unione, debbano far affidamento sulle norme di uno Stato membro che definisce l'ambito della propria giurisdizione in termini poco ampi, finendo per dare luogo a conseguenze discriminatorie sul piano interno, giacché, come rilevato, una simile soluzione pare destinata ad avere ripercussioni, *in primis*, sul corretto funzionamento del mercato interno.

L'estensione unilaterale dell'ambito applicativo delle norme UE sulla competenza giurisdizionale potrebbe assicurare, inoltre, il raggiungimento di obiettivi tradizionalmente meno «tipici» per il diritto internazionale privato, in particolare sotto il profilo dell'accesso alla giustizia.⁴⁸⁴ Simili obiettivi sembrano destinati, infatti, ad

⁴⁸² Si consideri, tuttavia, che la Corte di Cassazione ha precisato che le norme italiane sulla competenza giurisdizionale devono essere interpretate alla luce dell'art. 6 della CEDU, al fine di prevenire un diniego di giustizia, di fatto ammettendo, in via pretoria, l'esercizio della giurisdizione italiana per ragioni di necessità (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 17 luglio 2008 n. 19595).

⁴⁸³ POCAR, *Criteri di giurisdizione nei confronti di convenuti domiciliati in Stati non membri dell'Unione europea e urgenza di una riforma* cit., pp. 6-7.

⁴⁸⁴ In proposito, cfr. MILLS, *Rethinking Jurisdiction in International Law* cit., p. 221 ss., che nel commentare la proposta di inserimento di una norma sul *forum necessitatis* effettuata al momento della

assumere sempre maggiore rilevanza, specie con riferimento a determinate tipologie di controversie che presentano un particolare attaccamento con Stati terzi, tra le quali appaiono particolarmente degne di menzione quelle concernenti le violazioni dei diritti umani commesse da parte di imprese multinazionali fuori dall'Unione europea. Tale questione si inserisce nel più ampio problema relativo alla responsabilità delle imprese rispetto alle violazioni dei diritti fondamentali perpetrate nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività. Il ricco dibattito sul tema è stato inizialmente alimentato dalla circostanza secondo la quale, notoriamente, le imprese non sarebbero tenute, in virtù del diritto internazionale, al rispetto di tali diritti, per cui la presenza di obblighi di protezione gravanti su simili attori non statali potrebbe eventualmente essere ricavata soltanto dalle norme vigenti in ciascun ordinamento nazionale. Pur vero ciò, è proprio a livello internazionale – in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite – che sono stati profusi numerosi sforzi al fine di rafforzare la responsabilità delle multinazionali rispetto allo svolgimento delle proprie attività economiche. Sebbene la strada inizialmente intrapresa ambisse alla creazione di un reticolato normativo che vincolasse le imprese al rispetto dei diritti fondamentali,⁴⁸⁵ simili iniziative hanno ben presto lasciato il passo a un approccio diverso, teso ad attrarre le società multinazionali all'interno di un regime di responsabilità «attenuato» rispetto a quello gravante sugli

rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001, ha evidenziato che «(t)he proposed reforms not only addressed a range of issues and concerns with the functioning of the existing regime, but also suggested an important change in principle, with significant emphasis placed on access to justice, alongside previously dominant considerations of internal market efficiency and fairness to defendants».

⁴⁸⁵ La consapevolezza del duplice impatto – positivo sotto il profilo della crescita economica e dello sviluppo, negativo per quanto concerne i possibili risvolti negativi in termini di violazioni dei diritti umani e di danni ambientali – che l'attività delle imprese multinazionali può produrre ha fatto sì, infatti, che il dibattito internazionale fosse inizialmente mirato all'adozione di uno strumento vincolante, da cui ricavare obblighi di protezione anche rispetto a simili attori non statali. In particolare, a seguito della mancata adozione di un *Code of Conduct on Transnational Corporations* inteso a sancire l'obbligo per le imprese multinazionali di rispettare i diritti fondamentali nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività economiche (UN doc. E/1990/94, 12 giugno 1990), si è successivamente tentato, senza successo, di far approvare uno strumento recante una serie di norme che non si limitavano a imporre simili obblighi in capo alle imprese, ma che contenevano anche la previsione di uno specifico dovere di assicurare alle vittime l'accesso a strumenti di tutela effettiva (*Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights*, UN doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 2003). Con specifico riferimento allo strumento da ultimo richiamato, cfr. HILLEMANS, *UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights*, in *German Law Journ.*, 2003, p. 1065 ss. Per una panoramica generale degli sforzi compiuti nell'ambito delle Nazioni Unite al fine di assicurare la creazione di un obbligo per le imprese multinazionali di rispettare i diritti umani, cfr. BOSCHIERO, *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights and the Question of Universal Civil Jurisdiction in Transnational Human Rights Cases. The U.S. Supreme Court Decision in Kiobel v. Royal Dutch Petroleum*, in CORTESE (a cura di), *Studi in onore di Laura Picchio Forlati*, Torino, 2014, p. 3 ss., spec. pp. 4-5.

Stati in questo settore. Tale approccio ha avuto come risultato la redazione degli *United Nations' Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs), i quali introducono, in primo luogo, la distinzione tra il dovere («duty») degli Stati di assicurare la tutela dei diritti umani rispetto agli abusi commessi da parti terze (primo pilastro) e la responsabilità («responsibility») delle aziende di agire con la dovuta diligenza, e cioè avendo considerazione delle possibili conseguenze avverse che rispetto a tali diritti possono derivare dallo svolgimento delle attività d'impresa (secondo pilastro).⁴⁸⁶

Oltre a prevedere la distinzione appena richiamata, la tassonomia degli UNGPs prevede, inoltre, un terzo pilastro, nell'ambito del quale è sancito l'autonomo diritto delle vittime ad avere accesso a rimedi – anche giurisdizionali – effettivi. Tale diritto fa dunque eco al parallelo obbligo per gli Stati di assicurare la tutela dei diritti fondamentali anche mediante l'introduzione di strumenti idonei a garantire l'effettiva soddisfazione delle pretese di quanti abbiano subito, o rischino di subire, una lesione a causa dell'attività di imprese multinazionali operanti sul loro territorio, o comunque sotto la loro giurisdizione. Dunque, nel delineare lo standard globale di protezione in materia di *corporate responsibility*, gli UNGPs muovono dalla consapevolezza che la previsione di norme recanti obblighi sostanziali di protezione o di vigilanza rappresenta soltanto il primo tassello di un mosaico più ampio, nell'ambito del quale è altresì necessario evidenziare l'importanza dei profili di carattere procedurale, attraverso cui assicurare la rimozione delle barriere che si frappongono tra la vittima e l'ottenimento di un rimedio capace di soddisfare concretamente i suoi interessi.

Alla luce della struttura «dislocata» delle imprese multinazionali e della circostanza che l'unità economica di simili gruppi è ignorata dal diritto,⁴⁸⁷ si rivela particolarmente agevole per tali imprese spostare parte del loro ciclo produttivo in Paesi terzi, spesso in via di sviluppo e dotati di legislazioni più permissive sotto il profilo degli standard di

⁴⁸⁶ *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations «Protect, Respect and Remedy» Framework*, U.N. doc. A/HRC/17/31, 21 marzo 2011 (reperibile all'indirizzo http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-17-31_AEV.pdf). Per una recente disamina del contenuto dei principi in esame e delle varie fasi che hanno condotto alla loro redazione, cfr. CHIUSI CURZI, *General Principles for Business and Human Rights in International Law*, Leiden/Boston, 2020, spec. p. 40 ss.

⁴⁸⁷ Cfr. PERONI, MIGANI, *La responsabilità sociale dell'impresa multinazionale nell'attuale contesto internazionale*, in *Ianus*, 2010, p. 1 ss.

sicurezza richiesti nell'ambito dell'esercizio delle attività economiche.⁴⁸⁸ In assenza di norme internazionali vincolanti per le imprese, quest'ultime sono così in grado di beneficiare dell'ausilio di aziende assoggettate a sistemi giuridici – quelli degli Stati ospitanti, in cui tali aziende operano – che non sono in grado di assicurare alle vittime di eventuali violazioni l'accesso a strumenti di tutela effettiva.

In tale contesto, i meccanismi di diritto internazionale privato rappresentano, dunque, uno strumento indispensabile per contrastare simili abusi, garantendo a quanti abbiano subito la lesione di un proprio diritto la possibilità di rivolgersi a un'istanza giurisdizionale in grado di soddisfare concretamente le loro pretese.⁴⁸⁹ Una simile possibilità passa, in primo luogo, attraverso l'esercizio (*lato sensu*) extraterritoriale della giurisdizione civile, attraverso il quale gli Stati possono aprire le porte dei propri tribunali anche con riferimento a violazioni che sono avvenute fuori dai loro territori e che vedono il principale coinvolgimento di soggetti che non risultano, *prima facie*, a essi collegati. Del resto, il ricorso a titoli di giurisdizione meno «tradizionali» per far fronte alle ipotesi di gravi violazioni dei diritti umani sembrerebbe giustificato, se non imposto, dall'obbligo di rispettare i diritti umani.⁴⁹⁰

Le controversie in materia di *corporate human rights due diligence* forniscono, dunque, un punto di osservazione privilegiato per quanto concerne il tema dell'estensione «extraterritoriale» della giurisdizione civile quale strumento volto ad assicurare l'accesso a strumenti di tutela giurisdizionale effettiva, soprattutto ove si consideri che la materia in esame è da tempo oggetto di un vivace dibattito che, prendendo le mosse dalla giurisprudenza statunitense relativa ai c.d. *foreign-cubed*

⁴⁸⁸ Cfr. WRAY, *Transnational Corporations and the Disjoint of Traditional Structures of Liability to Victims*, 2011 (reperibile all'indirizzo file:///C:/Users/user/Downloads/SSRN-id1733582.pdf).

⁴⁸⁹ Cfr. VAN DEN EECKHOUT, *Corporate Human Rights Violations and Private International Law – The Hinge Function and Conductivity of PIL in Implementing Human Rights in Civil Proceedings in Europe: A Facilitating Role for PIL or PIL as a Complicating Factor?*, 2012 (reperibile all'indirizzo https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1895690), che in proposito evidenzia come in verità le norme di diritto internazionale privato – ove non formulate in modo coerente rispetto alla necessità di assicurare la tutela effettiva delle vittime di questo particolare genere di violazioni – possano condurre a un risultato «negativo» per i ricorrenti, ad esempio assoggettandoli all'applicazione delle norme materiali «least favourable to them» (pp. 3-4).

⁴⁹⁰ In proposito, cfr. AUGENSTEIN, JÄGERS, *Judicial Remedies. The Issue of Jurisdiction*, in ÁLVAREZ RUBIO, YANNIBAS (eds.), *Human Rights in Business* cit., p. 11, secondo cui: «(t)o the extent that international human rights treaties apply extraterritorially, states are duty-bound to ensure access to justice and effective civil remedies for third-country victims of corporate human rights abuses. To be able to enjoy the protection of their human rights in transnational tort litigations against MNCs, victims of corporate human rights abuses need to come within the human rights jurisdiction of the state concerned».

cases, appare destinato a incidere sempre più sul diritto interno degli Stati membri e sulle prossime evoluzioni del diritto dell'Unione europea.⁴⁹¹

Come è noto, la questione ha inizialmente assunto rilevanza con riferimento alla portata applicativa dell'Alien Tort Statute (ATS), uno statuto federale risalente al 1789 che conferisce ai giudici statunitensi la competenza a pronunciarsi sulle azioni civili promosse da cittadini stranieri al fine di ottenere riparazione per i danni che essi abbiano subito in conseguenza di violazioni della «law of nations» o di un trattato internazionale di cui gli USA siano parte.⁴⁹² Lo strumento in esame è stato in un primo momento interpretato in termini ampi, ed è stato utilizzato per garantire la tutela delle vittime di gravi violazioni del diritto internazionale anche con riferimento a quelle controversie che si dimostravano «tre volte estranee» rispetto al territorio statunitense, in quanto promosse da cittadini stranieri che agivano nei confronti di soggetti stranieri – pubblici o privati – in conseguenza di condotte tenutesi fuori dai confini degli Stati Uniti.⁴⁹³ In breve, tale interpretazione privilegiava la presenza temporanea del convenuto sul territorio statunitense quale fattore di connessione sufficiente a giustificare l'intervento dei giudici americani nelle ipotesi in cui i fatti oggetto della controversia assommassero a gravi violazioni del diritto internazionale.

Sebbene la lettura inizialmente proposta avesse consentito di individuare nell'ATS il principale strumento di protezione rispetto agli abusi commessi da parte di imprese multinazionali operanti in Paesi connotati da standard di tutela inadeguati, tanto da conferire allo strumento una portata che pareva avvicinarsi a quella di un foro sulla giurisdizione universale civile, un'improvvisa inversione dell'orientamento giurisprudenziale della Supreme Court ha comportato un radicale affievolimento delle prospettive di accesso a strumenti di tutela effettiva per le vittime di simili violazioni.

⁴⁹¹ La letteratura in materia è pressoché sconfinata. In dottrina si richiamano, *ex multis*, BERNAZ, *Enhancing Corporate Accountability for Human Rights Violations: Is Extraterritoriality the Magic Potion?*, in *Journ. Business Ethics*, 2013, p. 493 ss.; BONFANTI (eds.), *Business and Human Rights in Europe*, New York/London, 2018; BRIGHT, *L'esercizio extraterritoriale della giurisdizione civile con riferimento alle gravi violazioni dei diritti umani da parte delle imprese multinazionali*, in *EUI Working Papers*, 2015, p. 1 ss.; DE SCHUTTER, *Extraterritorial Jurisdiction as a Tool for Improving the Human Rights Accountability of Transnational Corporations*, 2006 (reperibile all'indirizzo <https://media.business-humanrights.org/media/documents/df31ea6e492084e26ac4c08affcf51389695fead.pdf>); MANTOVANI, HESS, *European perspective on human rights litigation* cit.

⁴⁹² ATS, 28 U. S. C. § 1350.

⁴⁹³ Per la prima espressione dell'orientamento in esame, cfr. *Filártiga v. Peña-Irala*, 630 F.2d 876. Decided 30 June 1980.

Con la nota sentenza resa nel 2013 nel caso *Kiobel*, la Corte ha rilevato, in primo luogo, l'esistenza di una presunzione contro l'applicazione extraterritoriale dell'ATS, il superamento della quale è possibile soltanto «in cases where the claims touch and concern the territory of the United States with sufficient force».⁴⁹⁴ Tale posizione è stata peraltro recentemente ribadita in una sentenza in cui i giudici supremi hanno confermato, nel caso *Nestle*, che, affinché un cittadino straniero intenda adire le corti statunitensi, occorre dar prova del fatto che la condotta rilevante abbia avuto luogo negli USA.⁴⁹⁵

Inoltre, con la successiva decisione nel caso *Jesner et al. v. Arab Bank*, la Corte ha ulteriormente precluso ogni possibilità di ricorrere allo strumento in esame per far fronte alle violazioni commesse all'estero da imprese multinazionali straniere.⁴⁹⁶ Nell'ambito della sentenza *Kiobel*, infatti, la richiamata presunzione contro l'extraterritorialità dell'ATS era stata formulata in termini «neutrali», senza che la questione fosse affrontata con specifico riferimento alla responsabilità delle imprese multinazionali. Nel caso *Jesner* la Corte ha invece avuto modo di chiarire che l'ATS non può in ogni caso trovare applicazione nei confronti di società e imprese straniere, giacché – anche in virtù delle importanti implicazioni diplomatiche connesse all'esercizio extraterritoriale dell'ATS – la possibilità di invocare lo strumento per far valere una *foreign corporate liability* richiede necessariamente l'intervento politico del Congresso.

9. È anche a fronte dell'atteggiamento di chiusura manifestato nei richiamati orientamenti giurisprudenziali statunitensi, che il tema della tutela dei diritti fondamentali rispetto alle attività delle imprese multinazionali ha acquisito sempre

⁴⁹⁴ *Kiobel et al. v. Royal Dutch Petroleum Co.*, 569 U.S. Decided April 17, 2013.

⁴⁹⁵ *Nestle USA, Inc. v. Doe et al.*, 593 U. S. Decided June 17, 2021.

⁴⁹⁶ *Jesner et al. v. Arab Bank*, 584 U.S. Decided April 24, 2018. Anche tale conclusione è stata oggetto di maggiori precisazioni nell'ambito del richiamato caso *Nestle*, in cui la Corte ha chiarito che i cittadini stranieri possono fondare la propria domanda sull'ATS soltanto rispetto a quelle fattispecie che, al momento dell'adozione dello strumento in esame, rappresentavano le tre principali violazioni del diritto internazionale, e cioè quelle che concernevano i diritti degli ambasciatori, gli atti di pirateria e la violazione dei salvacondotti, alle quali, a seguito dell'adozione del *Torture Victim Protection Act* del 1991, erano stati affiancati gli atti di tortura. Le violazioni degli obblighi di *due diligence* da parte delle imprese multinazionali non rientrerebbero, dunque, nel novero delle *causes of action* ammesse ai fini dell'applicazione dell'ATS e, del resto, secondo la Corte Suprema statunitense, la previsione in via pretoria di ulteriori *causae petendi* sarebbe ammissibile soltanto in via del tutto residuale e comunque all'esito di un procedimento nel quale il ricorrente sarebbe chiamato a dimostrare non solo la violazione, da parte del convenuto, di una norma «specific, universal, and obligatory» secondo il diritto internazionale, ma anche la sussistenza dell'onere, in capo all'autorità giudiziaria di creare una nuova *causa petendi* piuttosto che rimettere la questione al Congresso.

maggior considerazione in Europa.⁴⁹⁷ La prassi giudiziaria di numerosi Stati membri ha consentito, infatti, di portare alla luce i profili di debolezza connessi all'applicazione dei consueti meccanismi di tutela giurisdizionale alle controversie in esame, sia sotto il profilo sostanziale, che procedurale.⁴⁹⁸ Una simile circostanza, oltre a evidenziare la sussistenza di differenti approcci con riferimento alle modalità attraverso le quali tali controversie possono essere attratte innanzi ai giudici degli Stati membri, ha dato altresì impulso alla ricerca di soluzioni legislative adeguate a garantire l'accesso delle vittime a strumenti di tutela giurisdizionale effettiva, tanto a livello degli ordinamenti nazionali, quanto a livello dell'Unione.

L'obiettivo di assicurare alle vittime di simili violazioni l'accesso alla giustizia in Europa può essere perseguito, in primo luogo, mediante il ricorso al *forum necessitatis*. Come si è già avuto modo di precisare, tale approccio incontra, tuttavia, il limite dell'ampia discrezionalità di cui godono i giudici nazionali nello scegliere se dichiarare o meno la propria competenza rispetto a controversie prive di un collegamento sufficiente con l'ordinamento entro cui si ambisce ad avviare la causa.⁴⁹⁹

Dal momento che l'accesso a strumenti di tutela giurisdizionale effettiva per ragioni di «necessità» può rilevarsi particolarmente difficoltoso, la prassi giudiziaria di alcuni Stati membri ha iniziato a rivelare l'utilizzo di nuove strategie,⁵⁰⁰ intese a sfruttare la sinergia tra il regolamento (UE) n. 1215/2012 e gli strumenti di diritto internazionale privato nazionali per assicurare maggiori prospettive di successo a quanti – indipendentemente dalla propria nazionalità e dal proprio domicilio – abbiano subito in un Paese terzo una *gross violation* per mano di un'impresa locale controllata da una

⁴⁹⁷ Cfr. KIRSHNER, *A Call for the EU to Assume Jurisdiction over Extraterritorial Corporate Human Rights Abuses*, in *Northwestern Journ. Int. Human Rights*, 2015, p. 1 ss. Cfr. anche JÄGERS, JESSE, VERSCHUUREN, *The Future of Corporate Liability for Extraterritorial Human Rights Abuses*, in *AJIL Unbound*, 2014, p. 36 ss.

⁴⁹⁸ Cfr. ZERK, *Corporate Corporate liability for gross human rights abuses: Towards a fairer and more effective system of domestic law remedies*, 2013, reperibile all'indirizzo www.ohchr.org/documents/issues/business/domesticlawremedies/studydomesticlawremedies.pdf, p. 45, ove l'Autrice evidenzia come, diversamente da quanto rilevato rispetto all'ordinamento statunitense, la maggior parte delle controversie intentate in Europa in materia di violazioni dei diritti umani e *corporate liability* si fondano, normalmente, sulle norme generali in materia di illeciti le quali non sono sempre idonee ad assicurare l'opportuna soddisfazione delle pretese delle vittime. Sebbene la maggior parte delle violazioni dei diritti umani siano generalmente riconducibili all'interno dello spettro applicativo di tali norme, alcune delle condotte che possono essere perpetrate nell'ambito delle attività delle imprese multinazionali, assommando a crimini internazionali, faranno sorgere pretese che difficilmente potranno essere utilmente soddisfatte mediante il ricorso alle disposizioni nazionali in materia di illeciti civili.

⁴⁹⁹ In proposito, cfr. quanto riferito nel par. 6 del capitolo I.

⁵⁰⁰ Cfr. MANTOVANI, HESS, *European perspective on human rights litigation* cit., p. 306 ss.

società madre con sede in Europa.⁵⁰¹ A tale proposito, la giurisprudenza olandese e quella inglese (anche successiva alla *Brexit*) sembrano aver assunto un ruolo paradigmatico nella ricognizione dei principali *trend* in materia di *corporate responsibility* e accesso alla giustizia in Europa.

Questo secondo tipo di approccio si fonda, in primo luogo, sull'identificazione di un responsabile da poter convenire – generalmente nello Stato membro del suo domicilio – sulla base delle norme del diritto internazionale privato uniforme. Una volta individuato tale convenuto, l'azione intentata nei suoi confronti funge da «ancoraggio» per quella avviata nel medesimo Stato – sulla scorta del diritto internazionale privato nazionale – nei confronti della sussidiaria straniera che ha materialmente posto in essere la condotta da cui è originata la violazione. Affinché la strategia in esame possa essere attuata con successo, è necessario, tuttavia, verificare l'esistenza di un obbligo di *due diligence* gravante sulla società madre rispetto alle attività delle sue controllate, così da giustificare non solo il suo coinvolgimento nella catena di responsabilità su cui verte la causa, ma anche il generale radicamento della controversia innanzi al giudice adito, che altrimenti rischierebbe di non essere competente sulla base dei soli titoli di giurisdizione applicabili, in virtù del diritto interno, alla sussidiaria straniera. Il dato materiale e quello procedurale finiscono dunque per ricongiungersi, giacché, sebbene la *ratio* dell'approccio in esame si fondi sulla necessità di assicurare l'accesso a un rimedio giurisdizionale effettivo alle vittime di tali violazioni, la concreta possibilità di promuovere tali azioni presso i giudici di uno Stato membro dipende dal positivo accertamento della sussistenza di tali obblighi di vigilanza in capo alla società madre.

In proposito occorre considerare, tuttavia, che – in mancanza di un quadro normativo vincolante e uniforme in materia di obblighi di *due diligence* per le imprese – la prassi giudiziaria dei giudici degli Stati membri ha rivelato delle oscillazioni rispetto al modo in cui un simile accertamento deve essere operato. Questa circostanza finisce inevitabilmente per ripercuotersi sull'esito dell'accertamento e, infine, sulla possibilità per le corti nazionali di dichiararsi competenti rispetto alle controversie in esame, anche se, come si avrà modo di precisare, tale divario sembra oramai essersi attenuato. A tale riguardo, appare paradigmatico il caso degli ingenti danni ambientali imputati alle

⁵⁰¹ Cfr. LA MANNA, *Residual Jurisdiction under the Brussels I bis Regulation. An Unexpected Avenue to Address Extraterritorial Corporate Human Rights Violation*, in FORLATI, FRANZINA (eds.), *Universal Civil Jurisdiction* cit., p. 140 ss.

attività di estrazione di petrolio condotte in Nigeria dalla *Shell Petroleum Development Company* (SPDC) – sussidiaria nigeriana della *Royal Dutch Shell* (RDS), una società registrata nel Regno Unito ma con il proprio centro di attività principale in Olanda –, giacché, a fronte dell'impossibilità di ottenere un effettivo accesso alla giustizia in Nigeria,⁵⁰² le vittime hanno cercato di ottenere tutela in Europa. La vicenda ha dato così origine a una serie di ricorsi, che sono stati proposti da diverse classi di ricorrenti tanto nel Regno Unito (caso *Okpabi*), quanto in Olanda (caso *Milieudefensie*).⁵⁰³

Per quanto concerne il primo dei casi richiamati, occorre in primo luogo rilevare che, in base al diritto anglosassone, è possibile fondare la competenza dei giudici inglesi rispetto all'azione promossa contro la sussidiaria straniera se si riesce a dar prova del fatto che quest'ultima sia una «necessary or proper party» nel giudizio avviato contro la società madre.⁵⁰⁴ Dal momento che l'operatività di siffatto meccanismo prescinde da qualsivoglia connessione di tipo territoriale rispetto al foro, la prassi giudiziaria inglese ha imposto una serie di valutazioni aggiuntive, volte a scongiurare il rischio che la disposizione in esame venga invocata dai ricorrenti in modo abusivo, al solo fine di sfruttare la presenza nel Regno Unito del domicilio dell'*anchor defendant* per radicare la controversia avviata contro la sussidiaria straniera presso i giudici inglesi, i quali sarebbero altrimenti incompetenti rispetto alla condotta da quest'ultima tenuta in uno Stato terzo.⁵⁰⁵ In particolare, i ricorrenti devono dimostrare l'esistenza di un «good

⁵⁰² Cfr. il report redatto da BLACKBURN, *Removing Barriers to Justice How a treaty on business and human rights could improve access to remedy for victims*, 2017 (reperibile all'indirizzo file:///C:/Users/user/Downloads/Removing-barriers-web.pdf), p. 22, che evidenzia come la necessità di individuare un «escamotage» tramite il quale fondare la competenza dei giudici degli Stati membri origini proprio dalla lamentata carenza sistemica dei sistemi giudiziari dei Paesi ospitanti. In particolare, «(t)here have been numerous court proceedings in local courts in relation to oil spills, many of them against Shell's subsidiary, Shell Petroleum Development Corporation (SPDC), which is incorporated in Nigeria. Some of these are continuing, but issues of delay, questions of the effectiveness of the forum, and concerns over the influence on local procedures of an industry that accounts for more than 90% of export earnings, mean that many have sought justice in Europe and in the US».

⁵⁰³ Per una disamina della vicenda Shell così come affrontata, rispettivamente, dai giudici inglesi e da quelli olandesi, cfr. BRIGHT, *The Civil Liability of the Parent Company for the Acts or Omissions of Its Subsidiary: The Example of the Shell Cases in the UK and in the Netherlands*, in BONFANTI (eds.), *Business and Human Rights in Europe* cit., p. 212 ss. Più recentemente, cfr. ROORDA, LEADER, *Okpabi v Shell and Four Nigerian Farmers v Shell: Parent Company Liability Back in Court*, in *Business and Human Rights Journ.*, 2021, p. 368 ss.

⁵⁰⁴ Practice Direction 6B, par. 3.1 (3).

⁵⁰⁵ Cfr. ARISTOVA, *Tort Litigation against Transnational Corporations in the English Courts: The Challenge of Jurisdiction*, in *Utrecht Law Rev.*, 2018, p. 6 ss., spec. p. 11, che in proposito rileva: «(t)he most plausible procedural principle, typically invoked in Tort Liability Claims, which enables the joinder of the foreign subsidiary in the English proceedings is to establish that the subsidiary is a necessary or proper party to a claim against the English-domiciled parent. (...) Establishment of jurisdiction under this basis of jurisdiction could be exceptionally wide as it does not require the existence of any territorial

arguable case» rispetto alla società madre, così da poter «agganciare» l'azione promossa rispetto alla controllata a quella avviata nei confronti della controllante. Come in parte già anticipato, una simile valutazione si sostanzia nella verifica circa l'esistenza, in capo alla società madre inglese, di un *duty of care* nei confronti dei ricorrenti. Nel diritto inglese, tale verifica è effettuata, in primo luogo, attraverso l'applicazione del c.d. *Caparo test*, in virtù del quale, affinché un simile obbligo sia ravvisabile, è necessario: (i) che il danno fosse prevedibile per l'*anchor defendant*; (ii) che vi fosse un sufficiente grado di prossimità tra le parti della controversia; e (iii) che l'imposizione di un *duty of care* in capo alla società madre sia «fair, just, and reasonable».⁵⁰⁶

Tutto ciò premesso, con l'azione promossa nel caso *Okpabi*, i ricorrenti – una classe di oltre 15.000 cittadini nigeriani appartenenti alla comunità Bodo – intendevano ottenere, da parte dei giudici del Regno Unito, i rimedi inibitori e risarcitori necessari per fronte ai gravi danni economici e ambientali subiti a seguito della fuoriuscita di petrolio da un oleodotto di proprietà della SPDC. Attraverso l'art. 4 del regolamento (UE) n. 1215/2012, le vittime facevano dunque leva sulla presenza nel Regno Unito del domicilio (nella sua accezione di «luogo di incorporazione») della società madre al fine di far dichiarare la competenza dei giudici inglesi anche rispetto alla condotta della società nigeriana, sulla base del già citato par. 3.1 della Practice Direction 6B. Tuttavia,

connection between England and the joined defendant. The English courts, therefore, have approached claims brought under the 'necessary or proper party' gateway carefully to ensure that a specious claim against an anchor defendant is not used as a device to bring a foreign defendant within the jurisdiction».

⁵⁰⁶ *Caparo Industries Plc v Dickman* [1990] HL 2 A.C. 605. Tale «jurisdictional test» deve peraltro tener conto delle ulteriori precisazioni che sono state fornite dalla giurisprudenza inglese con riferimento al tema della responsabilità delle capo-gruppo rispetto alle attività delle proprie affiliate. A tal proposito, rileva in particolare la decisione resa nel caso *Chandler v Cape Plc* [2012] EWCA Civ 525 (25 April 2012), in cui i giudici britannici hanno fornito alcune precisazioni con riferimento al requisito della prossimità. In particolare, in tale occasione è stato affermato che una società può essere considerata direttamente responsabile per le operazioni effettuate dalle proprie affiliate qualora siano ravvisabili degli indicatori in grado di denunciare una particolare connessione tra le attività delle due imprese. Più precisamente, per poter dichiarare la responsabilità diretta della società madre che abbia negligenzemente omesso di vigilare sulle attività della propria controllata, occorre considerare: (i) se le due imprese operavano nello stesso ramo industriale; (ii) se la società madre aveva una superiore conoscenza dei rischi per la salute e la sicurezza in tale settore; (iii) se la madre sapeva, o doveva sapere, che la filiale conduceva le proprie attività in modo rischioso; (iv) se la madre aveva la capacità di prevedere che la controllata stesse facendo affidamento sulle maggiori conoscenze della controllante per scongiurare il rischio di eventuali danni. Sebbene il caso in esame avesse ad oggetto due imprese operanti nel medesimo Stato, in dottrina ne è stata immediatamente evidenziata la rilevanza rispetto alle violazioni commesse in Stati terzi da parte di imprese ivi domiciliate ma operanti nel contesto delle attività di multinazionali con a capo società inglesi. In questo senso, cfr. PALOMBO, *Chandler v. Cape: An Alternative to Piercing the Corporate Veil beyond Kiobel v. Royal Dutch Shell*, in *Brit. Journ. American Legal Studies*, 2015, p. 453 ss.

sia la High Court⁵⁰⁷ che la Court of Appeal⁵⁰⁸ concludevano nel senso che i ricorrenti non fossero riusciti a dimostrare l'esistenza di una *valid claim* nei confronti della società inglese, la quale non poteva dunque essere utilizzata come *anchor defendant* al fine di «trascinare» l'azione intentata contro la sussidiaria nigeriana innanzi ai giudici del Regno Unito.⁵⁰⁹ In entrambi i gradi di giudizio, i giudici hanno ritenuto, infatti, che le osservazioni avanzate dai ricorrenti – secondo i quali RDS aveva esercitato un controllo significativo su SPDC, rispetto al cui operato rilevavano peraltro le *policies* che la società madre aveva diffuso a livello di gruppo e che, ad avviso delle vittime, avevano contribuito al verificarsi del danno – fossero destituite di fondamento, in particolare perché l'analisi della struttura societaria della RDS suggeriva che non potevano ritenersi soddisfatti il requisito della prossimità e quello della ragionevole previsione di un *duty of care* in capo alla società madre.⁵¹⁰

Seppur intese a evitare la creazione di una forma di responsabilità ampia e generica in capo alle società con sede nel Regno Unito rispetto alle operazioni commesse all'estero dalle loro controllate straniere, le conclusioni raggiunte nelle decisioni appena richiamate sono state oggetto di critica da parte di certa dottrina, che non ha mancato di evidenziare come una simile soluzione faccia ricadere sulle vittime di simili *gross violations* un onere particolarmente gravoso, giacché esse sono chiamate a dar prova della sussistenza di un «arguable case» rispetto all'esistenza di un dovere di vigilanza in capo alla società madre in una fase del procedimento particolarmente anticipata rispetto a quella relativa al merito.⁵¹¹ Tale soluzione è parsa peraltro stridere con gli standard già

⁵⁰⁷ *Okpabi & Ors v Royal Dutch Shell Plc & Anor* [2017] EWHC 89 (TCC) (26 January 2017).

⁵⁰⁸ *Okpabi & Ors v Royal Dutch Shell Plc & Anor (Rev 1)* [2018] EWCA Civ 191 (14 February 2018). In argomento, cfr. ROONEY, *Extraterritorial corporate liability for environmental harm: Okpabi v Royal Dutch Shell*, in *Northern Ireland Legal Quart.*, 2019, p. 157 ss.

⁵⁰⁹ A tale riguardo, dopo aver ricordato l'impossibilità di fare ricorso all'istituto di *common law* del *forum non conveniens* ogni qualvolta il convenuto sia assoggettato all'applicazione delle norme UE in materia di giurisdizione, i giudici hanno nondimeno precisato che né il regolamento (UE) n. 1215/2012, né l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia nel già citato caso *Owusu* sembrano precludere l'accertamento relativo all'esistenza di una «legitimate claim» contro la società madre al fine di verificare che la chiamata in giudizio di quest'ultima non abbia come fine quello di sfruttare in maniera abusiva il diritto dell'Unione per attrarre innanzi a loro una controversia rispetto alla quale non sarebbero altrimenti competenti. In questo senso, cfr. *Okpabi & Ors v Royal Dutch Shell Plc & Anor* [2017] cit., par. 69.

⁵¹⁰ *Okpabi & Ors v Royal Dutch Shell Plc & Anor* [2017] cit., par. 114-115; *Okpabi & Ors v Royal Dutch Shell Plc & Anor (Rev 1)* [2018] cit., par. 205.

⁵¹¹ Cfr. ARISTOVA, *Tort Litigation against Transnational Corporations in the English Courts* cit., p. 16; LA MANNA, *Residual Jurisdiction under the Brussels I bis Regulation* cit., p. 151; MANTOVANI, HESS, *European perspective on human rights litigation* cit., pp. 319-321; ROORDA, *Okpabi v Shell on Appeal: Foreign Direct Liability in Troubled Waters*, 2018 (reperibile all'indirizzo <https://rightsasusual.com/?p=1194>); WELLER, *Cross-border Human Rights and Environmental Damages*

fissati in materia da precedenti decisioni delle corti inglesi, che in altre occasioni avevano effettuato il «jurisdictional test» relativo agli obblighi di diligenza facendo leva su un approccio meno rigido di quello adottato nell'ambito della vicenda *Okpabi*,⁵¹² anche se occorre altresì osservare che una simile interpretazione restrittiva è stata confermata in altre pronunce.⁵¹³

Litigation in Europe: Recent Case Law in the UK, 2018 (reperibile all'indirizzo <http://conflictoflaws.net/2018/cross-border-human-rights-and-environmental-damages-litigation-in-europe-recent-case-law-in-the-uk/>).

⁵¹² In questo senso, cfr. ARISTOVA, *Tort Litigation against Transnational Corporations in the English Courts* cit., p. 16. La possibilità per la società madre di essere ritenuta responsabile per le operazioni commesse dalle proprie sussidiarie è stata affermata, ad esempio, in *Lubbe and Others and Cape Plc. and Related Appeals* [2000] cit. Cfr., inoltre, *Lungowe & Ors v Vedanta Resources Plc & Anor* [2016] EWHC 975 (TCC) (27 May 2016), par. 121, in cui i giudici inglesi avevano adottato un approccio di maggior favore nei confronti dei ricorrenti, precisando che l'onere di dimostrare l'esistenza di una *valid claim* contro la società madre non deve tradursi in un «mini-trial» sul merito anticipato alla fase interlocutoria del procedimento. Sul punto, cfr. MANTOVANI, HESS, *European perspective on human rights litigation* cit., p. 318. Tale soluzione è stata successivamente confermata anche dalla Supreme Court in *Vedanta Resources Plc and another v Lungowe and others* [2019] UKSC 20 (10 April 2019), nella quale, come immediatamente si preciserà, la Corte ha peraltro posto in evidenza i limiti dell'approccio adottato nel caso *Okpabi*. Sulla sentenza da ultimo richiamata, cfr. CROSER, DAY, VAN HUIJSTEE, SAMKALDEN, *Vedanta v Lungowe and Kiobel v Shell: The Implications for Parent Company Accountability*, in *Business and Human Rights Journ.*, 2019, p. 130 ss.

⁵¹³ Cfr. in particolare *AAA & Ors v Unilever Plc & Anor* [2018] EWCA Civ 1532 (4 July 2018), in cui la Court of Appeal ha confermato l'approccio adottato dalla High Court, sostenendo che i ricorrenti – tutti lavoratori di una piantagione di tè in Kenya che erano stati oggetto di una violenta repressione etnica a seguito delle elezioni presidenziali del 2007 – avevano cercato di far valere la responsabilità della società keniota presso cui erano impiegati e della società madre inglese, per non aver adottato le misure necessarie a proteggere i coltivatori dagli assalti subiti. Cfr. anche *Four Seasons v Brownlie* [2017] UKSC 80 (19 December 2017), relativa alla domanda di risarcimento danni avanzata da una cittadina britannica nei confronti della società a capo del gruppo *Four Seasons*, incorporata secondo il diritto della Columbia Britannica (Canada). A causa di un incidente automobilistico occorso durante un'escursione organizzata mentre si trovava in vacanza in Egitto con la famiglia, la donna aveva, infatti, perso il marito e la figlia e aveva altresì riportato gravi danni. La ricorrente motivava l'azione contro la società madre facendo leva sul fatto che l'escursione, organizzata dal personale della struttura recettizia egiziana del gruppo *Four Season* presso cui ella alloggiava con la famiglia, era stata prenotata mediante una telefonata effettuata dal Regno Unito. Chiamata a pronunciarsi sui profili relativi alla competenza giurisdizionale dei giudici inglesi rispetto alla vicenda in esame, la Supreme Court ha interpretato in maniera restrittiva alcuni dei «jurisdictional gateways» previsti nell'ambito della Practice Direction 6B (segnatamente, quello in virtù del quale i giudici britannici sono competenti a decidere rispetto alle domande che siano avviate «in respect of a contract where the contract was made within the jurisdiction», e quello concernente le domande relative ai danni extracontrattuali subiti «within the jurisdiction»). Alla luce delle prove fornite dalle parti, la Corte ha così concluso che non era stato possibile dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra la società madre inglese e la ricorrente, e che – sulla base del diritto materiale applicabile alla domanda – non vi erano prospettive di successo rispetto ai profili di danno extracontrattuale. Tale approccio è stato giustificato, in particolare, facendo riferimento alla necessità di assicurare l'esistenza di «substantial and not merely casual or adventitious link between the cause of action and England». Secondo la Corte, infatti, «(i)n the context of personal injury, a principle which located damage in the place where the pecuniary consequences of the accident were felt or where any continuing pain, suffering or loss of amenity were experienced would in the great majority of cases confer jurisdiction on the country of the claimant's residence. It would confer on the English courts what amounts to a universal jurisdiction to entertain claims by English residents for the more serious personal injuries suffered anywhere in the world» (par. 28).

Pur vero ciò, alcune recenti decisioni sembrano testimoniare una convergenza della giurisprudenza dei giudici inglesi verso un approccio più favorevole nei confronti delle vittime di violazioni commesse all'estero da imprese straniere.⁵¹⁴ In particolare, la Supreme Court inglese ha recentemente ribaltato la posizione precedentemente espressa dalla High Court e dalla Court of Appeal nel caso *Okpabi*, giungendo ad affermare che le parti avevano un *arguable case* rispetto alla capogruppo, nei confronti della quale doveva dunque ritenersi sussistente la giurisdizione del Regno Unito.⁵¹⁵ Già in occasione della pronuncia resa nel caso *Vedanta*, la Supreme Court aveva avuto modo di precisare, infatti, che non esiste alcun principio in virtù del quale una società madre non può essere titolare di un *duty of care* rispetto alle attività delle sue affiliate per il solo fatto di aver diffuso delle linee guida a tutte le società facenti parte del gruppo.⁵¹⁶ Laddove tali linee guida risultino applicabili ad attività intrinsecamente pericolose e la società madre abbia adottato misure specifiche per attuarle (o abbia quantomeno

⁵¹⁴ Paradigmatica in questo senso è la sentenza recentemente resa dalla Supreme Court proprio nel caso *Four Seasons v Brownlie* [2021] UKSC 45 (20 October 2021), nella quale è stata da ultimo affermata la giurisdizione dei giudici inglesi rispetto all'azione promossa contro la capogruppo per i danni subiti dalla ricorrente a seguito dell'incidente automobilistico avvenuto in Egitto nell'ambito di un'escursione organizzata tramite l'albergo del Cairo presso cui la vittima alloggiava. A tal proposito, è interessante peraltro evidenziare come la Corte abbia ribaltato l'orientamento precedentemente espresso attraverso argomentazioni che tengono conto della portata delle norme di diritto internazionale privato dell'UE, sebbene la vicenda in esame non ne implicasse l'applicazione, essendo tutti i convenuti domiciliati fuori dal Regno Unito. In particolare, per quanto attiene ai danni extracontrattuali, i giudici britannici hanno sviluppato il proprio ragionamento prendendo come modello l'art. 7 par. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 e la giurisprudenza a esso relativa e, segnatamente, quello attraverso la quale i giudici di Lussemburgo hanno precisato che il foro speciale per gli illeciti extracontrattuali non consente di affermare la competenza giurisdizionale dei giudici dei diversi luoghi in cui si sono prodotte le conseguenze indirette dell'evento dannoso (cfr. la sentenza *Marinari* cit., nonché, più recentemente la sentenza 5 luglio 2018, in causa C-17/27, AB «flyLAL-Lithuanian Airlines» contro «Starptautiskā lidosta "Rīga"» VAS e «Air Baltic Corporation» AS, in *Raccolta generale*). Così facendo, i giudici della Supreme Court hanno potuto evidenziare che le pertinenti norme di diritto inglese non coprono lo stesso ambito applicativo di quelle UE e sono giunti per questa via ad affermare che «(n)ot only is the wording of the two rules different, but the Brussels regime operates in a different way from the domestic rules. The Brussels regime is intended to allocate jurisdiction between member states of the EU in a uniform manner which leaves no room for discretion. As part of this scheme, the exceptions to the general rule that jurisdiction is based on the defendant's domicile are intended to be narrowly confined. The domestic rules, on the other hand, are intended to apply in all situations where there is no such reciprocal arrangement allocating jurisdiction between the UK and the state where the defendant is domiciled and to operate more flexibly. In these circumstances it would be anomalous if ground (9) were narrower in scope than article 7(2) of the Brussels Recast Regulation; but there is no anomaly if ground (9) applies more widely» (par. 180).

⁵¹⁵ *Okpabi & Others v Royal Dutch Shell Plc & Another* [2021] UKSC 3 (12 February 2021). Sulla sentenza in esame, cfr. ROORDA, LEADER, *Okpabi v Shell and Four Nigerian Farmers v Shell* cit.

⁵¹⁶ *Vedanta Resources Plc and another v Lungowe and others* [2019] cit., par. 51.

dichiarato, per il loro tramite, di esercitare un certo grado di controllo sulle attività delle proprie affiliate), un onore di *due diligence* può dunque ritenersi sussistente.⁵¹⁷

Riprendendo l'approccio sviluppato in *Vedanta*,⁵¹⁸ i giudici inglesi sono così giunti a chiarire, nell'ambito della vicenda *Okpabi*, che gli oneri probatori imposti dal meccanismo dell'*anchor defendant* non devono tramutarsi in un'anticipazione della fase di merito del procedimento e che, pertanto, fatta eccezione per l'ipotesi in cui le prove fornite dai ricorrenti risultino «demonstrably untrue or unsupportable», l'esistenza di un *good and arguable case* deve ritenersi presunta,⁵¹⁹ tanto più che il comportamento negligente della capogruppo rispetto agli obblighi di vigilanza sulle operazioni delle proprie sussidiarie non dà luogo a un'autonoma categoria di responsabilità, ma è assoggettato ai principi giuridici normalmente applicabili alla verifica del possesso, in capo a un soggetto terzo, di un *duty of care* rispetto al comportamento tenuto da un'altra parte.⁵²⁰

In ogni caso, ciò che è qui rilevante evidenziare è che l'orientamento recentemente assunto dalla giurisprudenza delle corti inglesi rivela una sorta di «ravvedimento» rispetto alle posizioni precedentemente espresse in materia di obblighi di *due diligence* della capogruppo europea riguardo alle attività delle proprie sussidiarie domiciliate e

⁵¹⁷ *Vedanta Resources Plc and another v Lungowe and others* [2019] cit., par. 53. Nell'affermare che la diffusione di «group-wide policies and guidelines» rappresenti un fattore utile a denunciare l'esistenza di un *duty of care* in capo alla società madre, la Corte ha così fatto riferimento a degli indici di carattere più ampio rispetto a quelli applicati in *Chandler*, in particolare precisando che «(e)ven where group-wide policies do not of themselves give rise to such a duty of care to third parties, they may do so if the parent does not merely proclaim them, but takes active steps, by training, supervision and enforcement, to see that they are implemented by relevant subsidiaries. Similarly, it seems to me that the parent may incur the relevant responsibility to third parties if, in published materials, it holds itself out as exercising that degree of supervision and control of its subsidiaries, even if it does not in fact do so. In such circumstances its very omission may constitute the abdication of a responsibility which it has publicly undertaken».

⁵¹⁸ La Supreme Court ha infatti precisato che i giudici della High Court e della Court of Appeal avevano errato nell'applicare il *Caparo* test alla vicenda in esame, dovendosi invece far riferimento agli indicatori meno stringenti individuati nel caso *Vedanta*. In proposito, cfr. *Okpabi & Others v Royal Dutch Shell Plc & Another* [2021] cit., par. 24 ss.

⁵¹⁹ *Okpabi & Others v Royal Dutch Shell Plc & Another* [2021] cit., par. 107.

⁵²⁰ *Okpabi & Others v Royal Dutch Shell Plc & Another* [2021] cit., par. 24 ss. Cfr. anche *Vedanta Resources Plc and another v Lungowe and others* [2019] cit., par. 49, in cui, a tale proposito, era già stato precisato che l'esistenza di un *duty of care* nell'ambito del rapporto tra la capogruppo e le sue sussidiarie «depends on the extent to which, and the way in which, the parent availed itself of the opportunity to take over, intervene in, control, supervise or advise the management of the relevant operations (including land use) of the subsidiary». Infine, cfr. *AAA & Ors v Unilever Plc & Anor* [2018] cit., par. 36, ove a questo riguardo era stato ulteriormente chiarito che gli indici individuati nella sentenza *Chandler v Cape Plc* [2012] cit., quali fattori rilevanti ai fini della verifica circa l'esistenza di un *duty of care* in capo alla società madre, «did not lay down a separate test, distinct from general principle, for the imposition of a duty of care in relation to a parent company».

operanti in Stati terzi. Infatti, con la sentenza resa nel caso *Okpabi*, i giudici della Supreme Court non solo hanno confermato che gli obblighi di *due diligence* della capogruppo non sorgono soltanto nelle ipotesi in cui questa abbia esercitato un controllo effettivo rispetto alle operazioni delle proprie sussidiarie, come invece sancito nel caso *Chandler*, ma hanno altresì chiarito che i fattori più «flessibili» indicati in *Vedanta* non devono essere considerati come esaustivi e fissi, giacché anche altre circostanze potrebbero essere considerate idonee a rilevare l'esistenza di un *duty of care*.⁵²¹

Nell'operare una simile inversione, i giudici britannici hanno peraltro posto in risalto, tra le altre cose, la necessità di assicurare la tutela del diritto di accesso alla giustizia dei ricorrenti, le cui caratteristiche personali devono essere opportunamente prese in considerazione nella valutazione delle loro prospettive di accesso a strumenti di tutela effettiva nello Stato terzo con cui la fattispecie risulta, *prima facie*, maggiormente collegata. E così, la possibilità di qualificare il Regno Unito quale «foro naturale» rispetto alle controversie in esame non richiede necessariamente che il sistema giudiziario del Paese straniero in cui la sussidiaria è domiciliata e ha tenuto la condotta dannosa sia totalmente inefficiente o preda di una corruzione dilagante. Una simile valutazione impone, piuttosto, una verifica delle circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, la possibilità per le vittime di un medesimo illecito di agire in via collettiva, l'esistenza di forme di patrocinio a spese dello Stato idonee a consentire l'accesso alla giustizia anche ai soggetti più indigenti o, più in generale, la presenza di esperti legali sufficientemente preparati per gestire cause tanto complesse.⁵²²

Al di là delle valutazioni concernenti l'opportunità che le vittime possano trovare una tutela effettiva nel Paese in cui l'illecito si è verificato, la preminente finalità di protezione del diritto di accesso alla giustizia traspare anche (e in particolare) dal notevole alleggerimento del carico probatorio che i ricorrenti sono chiamati a sostenere per poter dimostrare l'esistenza di un *good and arguable case* nei confronti della capogruppo europea.⁵²³ Ove confermato in future decisioni, l'approccio più favorevole recentemente adottato dalla giurisprudenza inglese potrebbe facilitare, infatti, l'attrazione in Europa di convenuti domiciliati in Stati terzi, quantomeno con

⁵²¹ Cfr. ROORDA, LEADER, *Okpabi v Shell and Four Nigerian Farmers v Shell* cit., pp. 372-373.

⁵²² Cfr. in particolare *Vedanta Resources Plc and another v Lungowe and others* [2019] cit., par. 89 ss.

⁵²³ Cfr. ROORDA, LEADER, *Okpabi v Shell and Four Nigerian Farmers v Shell* cit., p. 373.

riferimento alle violazioni commesse da imprese multinazionali. A tal proposito rileva altresì il fatto che nel sistema giudiziario anglosassone sono presenti alcuni istituti – sconosciuti in altri Stati membri – che si dimostrano particolarmente vantaggiosi per i ricorrenti, specie per quanti si trovino a dover agire in giudizio contro convenuti che si trovano in una posizione di evidente vantaggio economico.⁵²⁴

La questione appare ancora più rilevante ove si consideri che i test in materia di *due diligence* che sono stati sviluppati in seno agli ordinamenti di *common law*, possono trovare applicazione anche nell'ambito di controversie instaurate innanzi a tribunali operanti in ordinamenti giuridici di *civil law*.⁵²⁵ In effetti, anche i giudici olandesi si sono trovati ad applicare il medesimo meccanismo per attrarre società domiciliate e operanti in Stati terzi all'interno della propria giurisdizione.⁵²⁶ A tal proposito, rileva il c.d. caso *Milieudefensie*, che raccoglie una serie di procedimenti avviati in Olanda contro la SPDC e la RDS da parte di quattro agricoltori nigeriani originari di villaggi diversi (rispettivamente Goi, Oruma e Ikot Ada Udo) che avevano subito ingenti danni ambientali a causa della fuoriuscita di petrolio da un oleodotto di proprietà della SPDC che era stato oggetto di manomissione. Come in *Okpabi*, anche le domande avviate in Olanda contro RDS sono state fondate sulla nozione ampia di domicilio fornita nell'ambito dei titoli di giurisdizione uniformi sanciti dal diritto internazionale privato dell'Unione (segnatamente, sugli artt. 2 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001), trovandosi il centro di attività principale della capogruppo Shell in tale Paese. La giurisdizione verso la filiale era invece invocata sulla base dell'art. 7 par. 1 del codice di procedura civile olandese, che consente la riunione dei procedimenti nei casi in cui le

⁵²⁴ In questo senso, cfr. GRUŠIĆ, *International Environmental Litigation in EU Courts: A Regulatory Perspective*, in *Yearb. EU Law*, 2016, p. 1 ss., spec. p. 4. A tal proposito rileva, in particolare, il fatto che l'ordinamento inglese sia dotato di un sofisticato complesso di norme in materia di azioni collettive, che potrebbe rendere particolarmente vantaggioso per le vittime di danni ambientali o di gravi violazioni dei diritti umani l'aggregazione delle proprie domande originate dalla medesima condotta illecita. La presenza di norme specifiche concernenti, *inter alia*, il finanziamento delle azioni di classe, gli ordini di esibizione delle prove e le *contingency fees* (queste ultime volte a promuovere la qualità della difesa tecnica mediante l'erogazione di compensi determinati all'esito della causa) ambiscono, infatti, a promuovere l'accesso alla giustizia collettiva e, conseguentemente, a garantire una tutela giurisdizionale effettiva alle vittime di simili violazioni. In argomento, cfr. HARTLEY, *International Commercial Litigation: Text, Cases and Materials on Private International Law*, Cambridge, 2020. Cfr. anche ANDREWS, *Andrews on Civil Processes. Volume I: Court Proceedings*, Cambridge, 2013, p. 559 ss., che rileva come la possibilità di accordarsi in modo da commisurare l'onorario dell'avvocato in maniera proporzionata a quanto percepito dal cliente vittorioso, pur favorendo il conseguimento di ingenti risarcimenti in favore del cliente, rischi di sottrarre alla vittima gran parte di quanto percepito.

⁵²⁵ ROORDA, LEADER, *Okpabi v Shell and Four Nigerian Farmers v Shell* cit., p. 372.

⁵²⁶ Cfr. LA MANNA, *Residual Jurisdiction under the Brussels I bis Regulation* cit., pp. 151-152.

domande avviate contro convenuti diversi siano connesse in misura tale da richiedere una trattazione unica.⁵²⁷

L'approccio adottato dai giudici olandesi è sin da subito parso più favorevole per i ricorrenti rispetto a quello adoperato dalle autorità inglesi nei primi gradi di giudizio della vicenda *Okpabi*. In particolare, con sentenza del 18 dicembre 2015,⁵²⁸ la Corte d'Appello dell'Aja ha ribaltato il giudizio emesso dai giudici della Corte Distrettuale con riferimento a uno dei ricorsi avanzati contro le due imprese (quello relativo ai danni verificatisi nel villaggio di Ikot Ada Udo e comunemente noto come caso *Akpan*), i quali avevano inizialmente condannato SPDC al risarcimento dei danni cagionati dalla fuoriuscita di petrolio ma avevano altresì respinto la domanda avanzata nei confronti di RDS, argomentando sulla base del fatto che, in base alla legge nigeriana, non esiste alcun obbligo di sorveglianza in capo alla società madre rispetto alle attività delle proprie sussidiarie.⁵²⁹ I giudici d'appello hanno valorizzato, infatti, le superiori conoscenze e le maggiori possibilità in termini di mezzi della capogruppo, arrivando così a dichiarare l'esistenza di un *duty of care* in capo alla stessa e, conseguentemente, la competenza giurisdizionale dei giudici olandesi. Tra gli elementi che hanno sostenuto tale mutamento di indirizzo, la Corte ha evidenziato, in particolare, l'impossibilità di concludere nel senso dell'inesistenza, nel diritto nigeriano, di un obbligo di vigilanza in capo alle capogruppo rispetto al rischio di inquinamento ambientale in conseguenza delle attività delle proprie controllate. I precedenti della giurisprudenza inglese trovano applicazione, infatti, anche nell'ordinamento nigeriano e, pertanto, il principio elaborato in *Caparo* può fornire, anche in base alla legge di tale Paese, un fondamento per assumere l'esistenza di una simile forma di responsabilità.⁵³⁰ Stante l'evidente

⁵²⁷ Più precisamente, la norma in esame statuisce quanto segue: «(i)f legal proceedings are to be initiated by a writ of summons and a Dutch court has jurisdiction with respect to one of the defendants, then it has jurisdiction as well with respect to the other defendants who are called to the same proceedings, provided that the rights of action against the different defendants are connected with each other in such a way that a joint consideration is justified for reasons of efficiency».

⁵²⁸ Gerechtshof Den Haag [Court of Appeal of The Hague], *Eric Barizaa Dooh of Goi and others v. Royal Dutch Shell Plc and Others*, 18 December 2015, Case No. 200.126.843-01 200.126.848-01 (ECLI:NL:GHDHA:2015:3586).

⁵²⁹ Arrondissementsrechtbank Den Haag [District Court of The Hague], *Akpan v. Royal Dutch Shell PLC et al.*, 30 January 2013, Case No. C/09/337050/HA ZA 09-1580 (ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9854). Sulla sentenza in esame, cfr., *ex multis*, RYNGAERT, *Tort Litigation in Respect of Overseas Violations of Environmental Law Committed by Corporations: Lessons from the Akpan v Shell Litigation in the Netherlands*, in *Int. Journ. of Sustainable Development Law and Policy*, 2013, p. 245 ss.

⁵³⁰ Court of Appeal of The Hague, *Eric Barizaa Dooh of Goi and others v. Royal Dutch Shell Plc and Others* cit., par. 3.2.

collegamento tra la causa avviata contro la SPDC e quella riguardante la responsabilità della RDS, la Corte è infine giunta ad affermare l'esistenza di una connessione talmente forte tra le azioni proposte da richiedere una trattazione e una decisione uniche, al fine di prevenire il rischio di decisioni inconciliabili.⁵³¹

La vicenda è stata da ultimo decisa con sentenza del 21 gennaio 2021, con la quale la Corte d'Appello dell'Aja si è pronunciata nel merito su due dei tre sversamenti di petrolio oggetto della controversia⁵³² (e ha adottato una decisione interlocutoria in merito al terzo),⁵³³ giungendo a dichiarare non solo la responsabilità della sussidiaria nigeriana per i danni ambientali cagionati, ma anche quella della capogruppo inglese per aver negligenemente omesso di verificare che gli oleodotti della propria controllata fossero dotati delle misure di sicurezza necessarie a prevenire un simile rischio, così contravvenendo agli obblighi di *due diligence* a essa imposti in base al diritto di *common law*. La decisione appare di particolare rilevanza per quanto concerne la tutela delle vittime di violazioni perpetrate dalle imprese multinazionali, giacché con il provvedimento in esame le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno statuito, per la prima volta, che una società con sede in uno Stato terzo fosse responsabile per i danni ivi cagionati a seguito di una condotta tenuta in tale Stato.⁵³⁴

⁵³¹ Court of Appeal of The Hague, *Eric Barizaa Dooh of Goi and others v. Royal Dutch Shell Plc and Others* cit., par. 7.3, ove i giudici hanno altresì ingiunto alla Shell di assicurare ai ricorrenti l'accesso a una serie di documenti interni, in modo da dare loro la possibilità di acquisire informazioni utili a supportare la propria domanda. Sul punto, cfr. BRIGHT, *The Civil Liability of the Parent Company for the Acts or Omissions of Its Subsidiary* cit., p. 221.

⁵³² Court of Appeal of The Hague 29 Jan. 2021, *Four Nigerian Farmers and Stichting Milieudefensie v. Shell*, 21 January 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:132 (Oruma) e ECLI:NL:GHDHA:2021:133 (Goi).

⁵³³ Court of Appeal of The Hague 29 Jan. 2021, *Four Nigerian Farmers and Stichting Milieudefensie v. Shell*, 21 January 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:134 (Ikot Ada Udo). Trattandosi di uno sversamento di petrolio consequenziale a un'operazione di sabotaggio, la Corte non ha potuto decidere nel merito la questione, ma ha ordinato alle parti di produrre ulteriori prove per dimostrare l'esistenza (o l'inesistenza) di una responsabilità in capo ai convenuti.

⁵³⁴ La decisione non è parsa, tuttavia, immune da critiche, in particolare per quanto concerne la responsabilità della capogruppo europea. Come si è già avuto modo di precisare, infatti, ai fini della statuizione su tale ultimo profilo, i giudici olandesi hanno fatto riferimento ai principi di *common law* elaborati dai giudici inglesi nell'ambito della giurisprudenza che è stata poco più sopra richiamata. Tuttavia, nell'affermare l'esistenza di un *duty of care* in capo alla società madre, la Corte d'Appello sembra aver applicato il precedente inglese in maniera eccessivamente restrittiva, se non addirittura erronea. Come è stato rilevato in dottrina, infatti, nella sentenza olandese il riferimento è stato operato agli stringenti parametri stilati in *Caparo* (cfr. Court of Appeal of The Hague 29 Jan. 2021, *Four Nigerian Farmers and Stichting Milieudefensie v. Shell*, Oruma cit., par. 3.18, nonché Goi cit., par. 3.19), senza che siano stati presi opportunamente in considerazione i successivi sviluppi della giurisprudenza inglese e, in particolare, le precisazioni fornite in *Vedanta*, nel cui ambito è stato invece proposto un approccio più flessibile, teso a evidenziare, in particolare, come l'adozione di *guidelines* e la loro successiva diffusione tra le società del gruppo rappresentino un parametro privilegiato per poter giungere ad

Le decisioni che sono state qui richiamate illustrano come, anche a fronte dell'atteggiamento di chiusura assunto dai tribunali statunitensi, alcuni ordinamenti europei si stiano attrezzando per rispondere a questo genere di violazioni. Affinché tale risposta sia effettiva, occorrono, tuttavia, norme sulla giurisdizione idonee ad assicurare il radicamento della competenza presso i giudici di uno Stato membro, nonché norme materiali volte a fissare obblighi di dovuta diligenza in capo alle capogruppo domiciliate al loro interno. Come si è già avuto modo di precisare, per quanto attiene al primo profilo, trattandosi di controversie in gran parte collegate a Stati terzi, si applicheranno in via residuale (anche) le norme del diritto internazionale privato nazionale. Questa situazione genera incertezza, dal momento che, come si è avuto modo di vedere, alcuni ordinamenti fanno affidamento su titoli di giurisdizione in grado di attrarre simili controversie innanzi a giudici europei, mentre altri potrebbero non consentire il raggiungimento di un simile esito. Analogamente, per quanto riguarda il profilo del diritto sostanziale, alcuni Stati membri si sono dotati di norme materiali che fissano degli standard di *due diligence* che ambiscono a rafforzare la responsabilità delle imprese europee nelle loro operazioni transnazionali. Tuttavia, tali norme non hanno necessariamente la stessa ampiezza e questo rischia di frammentare ulteriormente la possibilità per le vittime di danni ambientali o di gravi violazioni dei diritti umani di ottenere tutela in Europa, contribuendo ad alimentare il clima di incertezza giuridica e disomogeneità delle soluzioni che appare percepibile, in primo luogo, con riferimento al problema della competenza giurisdizionale.

affermare la responsabilità diretta della società madre. In questo senso, cfr. ROORDA., *Broken English: a critique of the Dutch Court of Appeal decision in Four Nigerian Farmers and Milieudefensie v Shell*, in *Trans. Legal Theory*, 2021, p. 144 ss., spec. p.148, in cui l'Autore rileva: «(w)hich test a court applies to establish a duty of care matters beyond just the chances of success in a particular claim. If non-UK courts applying common law stick to the *Caparo* criteria, parent companies can in principle only incur a duty of care if they actively intervene in their subsidiaries with respect to potentially harmful activities. This could encourage parent companies not to intervene and potentially reduce the subsidiary's risks, lest they are liable for damage caused as a result of that activity later. The broader guidance given by *Lungowe* reduces this risk by retaining the possibility of liability, even when companies do not actively manage their subsidiaries directly but do institute (defective) group-wide policies, or when it holds itself out to exercise oversight and supervision». Una volta che la giurisdizione sia stata dichiarata, il rischio risiede, pertanto, nella possibilità che i competenti giudici di uno Stato membro – chiamati a valutare la sussistenza e la conseguente violazione di un obbligo di dovuta diligenza attraverso il prisma della legge sostanziale di un diverso Paese – si trovino ad applicare il diritto straniero attraverso parametri più stringenti rispetto a quelli effettivamente fissati dalle pertinenti norme straniere. Tale rischio appare particolarmente evidente quando a dover essere applicati siano i precedenti giurisprudenziali di *common law*, ma in un panorama normativo sempre più variegato sembra destinato a manifestarsi in un numero sempre crescente di casi.

10. I casi appena richiamati segnalano come, sempre con maggiore frequenza, le vittime di violazioni dei diritti umani perpetrate nell'ambito di attività d'impresa cerchino di ottenere tutela in Europa. Tale circostanza finisce inevitabilmente per alimentare il dibattito relativo all'opportunità di estendere l'ambito applicativo delle norme dell'Unione sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale ai convenuti domiciliati in Stati terzi, giacché l'esercizio della giurisdizione rappresenta uno strumento che concorre ad assicurare l'effettività della tutela delle posizioni lese a seguito di condotte che, seppur perpetrate in tali Stati, siano comunque riconducibili ad attività tenutesi lungo la catena di approvvigionamento di multinazionali europee. Una simile esigenza non può essere compiutamente soddisfatta, infatti, attraverso l'adozione di misure volte a imporre obblighi di vigilanza in capo alle capogruppo domiciliate negli Stati membri rispetto alle attività condotte fuori dall'Unione europea dalle proprie sussidiarie e dalle società con cui intrattengano rapporti contrattuali o relazioni commerciali di vario tipo,⁵³⁵ ma richiede altresì la disponibilità di titoli di giurisdizione idonei a consentire concretamente l'accesso delle vittime a strumenti di tutela giurisdizionale effettiva in Europa. Allo stato attuale, entrambi i profili appena richiamati – che rientrano, rispettivamente, nel secondo e nel terzo pilastro degli UNGPs – sono prevalentemente disciplinati a livello interno, attraverso la previsione di norme di carattere materiale volte a rafforzare la responsabilità delle capogruppo,⁵³⁶ nonché mediante l'applicazione residuale delle norme nazionali in materia di competenza giurisdizionale, che operano coordinandosi con le disposizioni previste dal diritto internazionale privato e processuale uniforme.⁵³⁷ Tuttavia, sebbene l'adozione da parte degli Stati membri di strumenti intesi a trovare applicazione nel settore in oggetto sia indubbiamente da salutare con favore, in particolare per il «ruolo propulsivo» che le legislazioni nazionali in materia di responsabilità d'impresa hanno assunto ai fini del rafforzamento della tutela contro le violazioni dei diritti umani,⁵³⁸ tali aspetti possono essere più efficacemente disciplinati a livello sovranazionale, tenuto altresì in

⁵³⁵ Cfr. *Hamida Begum (On behalf of MD Khalil Mollah) v Maran (UK) Ltd* [2021] EWHC 1846 (QB). Sul punto, cfr. ROORDA., *Broken English: a critique of the Dutch Court of Appeal decision in Four Nigerian Farmers and Milieudefensie v Shell* cit., pp. 148-149.

⁵³⁶ In argomento, per tutti, cfr. WOODS, *European Approaches to Promoting Responsible Supply Chains*, in BONFANTI (eds.), *Business and Human Rights in Europe* cit., p. 97 ss.

⁵³⁷ Cfr. ROORDA, *Adjudicate This! Foreign Direct Liability and Civil Jurisdiction in Europe*, in BONFANTI (eds.), *Business and Human Rights in Europe* cit., p. 195 ss.

⁵³⁸ In questo senso, cfr. BOSCHIERO, *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù...(parte seconda)* cit. p. 103 ss.

considerazione il fatto che la previsione di norme uniformi rispetto ai richiamati profili risponderrebbe agli interessi dell'Unione tanto sotto il profilo del buon funzionamento del mercato interno, quanto sotto quello dell'accesso alla giustizia. Da un lato, infatti, la presenza di un quadro normativo eccessivamente frammentato rischia di penalizzare le imprese domiciliate negli Stati membri che prevedono rigorosi obblighi di *due diligence*, e dall'altro la mancanza di titoli di giurisdizione uniformi non assicura alle vittime uguali prospettive di accesso a strumenti di tutela giurisdizionale effettiva in Europa.

È proprio alla luce di queste considerazioni che le istituzioni dell'Unione europea hanno già adottato una serie di strumenti volti a prevenire i potenziali impatti negativi che possono derivare dallo svolgimento delle attività economiche e a migliorare la capacità di risposta delle imprese che li abbiano cagionati,⁵³⁹ e hanno altresì creato un sistema comune di norme in materia di dovuta diligenza con riferimento a specifici settori economici.⁵⁴⁰ Simili aspetti sono tuttavia destinati a trovare una più compiuta regolamentazione all'interno del diritto dell'Unione una volta che si sarà conclusa la procedura che intende condurre all'introduzione di uno strumento a portata generale in materia di responsabilità delle imprese. Nel settembre del 2020, infatti, la Commissione giuridica del Parlamento europeo ha presentato una proposta di relazione volta a

⁵³⁹ Cfr., ad esempio, la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 182 del 29 giugno 2013, p. 19 ss.; la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, *ivi*, n. L 330 del 15 novembre 2014, p. 1 ss.; la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, *ivi*, n. L 132 del 20 maggio 2017, p. 1 ss.; la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, *ivi*, n. L 305 del 26 novembre 2019, p. 17 ss.

⁵⁴⁰ Cfr. il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 130 del 19 maggio 2017, p. 1 ss. e il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, *ivi*, n. L 295 del 12 novembre 2010, p. 23 ss. Cfr. anche regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, *ivi*, n. L 317 del 9 dicembre 2019, p. 1 ss. e il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, *ivi*, n. L 198 del 22 giugno 2020, p. 13 ss.

definire in via preliminare i termini del quadro normativo che si intende adottare, attraverso il quale si ambisce, tra le altre cose, a superare l'approccio settoriale sin qui adoperato, al fine di consentire l'adozione di un sistema obbligatorio di norme UE in materia di dovuta diligenza che abbia una portata ampia, intesa a includere «tutte le imprese soggette al diritto di uno Stato membro o stabilite nel territorio dell'Unione, a prescindere dalle loro dimensioni o dal loro settore di attività e indipendentemente che si tratti di imprese pubbliche o controllate».⁵⁴¹ Gli obblighi di dovuta diligenza che il nuovo strumento ambisce a introdurre intendono coprire gli impatti negativi, potenziali ed effettivi, sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona *governance*, e si riferiscono non solo alle operazioni direttamente effettuate dalle imprese, ma anche ai rapporti d'affari da quest'ultime intrattenuti.⁵⁴² Sulla base dell'iniziale proposta, il 10 marzo 2021 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione recante delle raccomandazioni

⁵⁴¹ Commissione giuridica, progetto di relazione dell'11 settembre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL), p. 7, par. 4. Pur auspicandosi l'adozione di un quadro vincolante comune, è tuttavia precisato che per le piccole e medie imprese, così come per le microimprese, potrebbero essere opportuni degli aggiustamenti volti a imporre degli obblighi di dovuta diligenza «meno ampi e formalizzati» (par. 5). Sull'iniziale proposta di direttiva, cfr. BRUNK, *A step in the right direction, but nothing more – A critical note on the Draft Directive on mandatory Human Rights Due Diligence*, 2020 (reperibile all'indirizzo <https://conflictoflaws.net/2020/a-step-in-the-right-direction-but-nothing-more-a-critical-note-on-the-draft-directive-on-mandatory-human-rights-due-diligence/>); THOMALE, *Chris Thomale on the EP Draft Report on Corporate Due Diligence*, 2020 (reperibile all'indirizzo <https://conflictoflaws.net/2020/chris-thomale-on-the-ep-draft-report-on-corporate-due-diligence/>); VON HEIN, *Back to the Future – (Re-)Introducing the Principle of Ubiquity for Business-related Human Rights Claims*, 2020 (reperibile all'indirizzo <https://conflictoflaws.net/2020/back-to-the-future-re-introducing-the-principle-of-ubiquity-for-business-related-human-rights-claims/>). Tale proposta fa seguito a una serie di documenti e di iniziative attraverso le quali l'Unione aveva già avuto modo di evidenziare la necessità di un intervento nel settore in esame. Tra i principali documenti si richiamano le risoluzioni del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi (2015/2315(INI)) (P8_TA(2016)0405), del 27 aprile 2017 sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento (2016/2140(INI)) (P8_TA(2017)0196) e del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile (2018/2007(INI)) (P8_TA(2018)0215), nonché la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Il Green Deal europeo*, COM(2019) 640 final, Bruxelles, 11 dicembre 2019, attraverso i quali le istituzioni dell'Unione – pur avendo riconosciuto l'importanza degli strumenti non vincolanti già adottati a livello internazionale nel settore *de quo* – hanno evidenziato la necessità di adottare un quadro normativo vincolante anche rispetto alle imprese operanti in Stati terzi, in particolare rilevando che «laddove siano riscontrate violazioni dei diritti umani, gli Stati devono garantire alle vittime l'accesso a un ricorso effettivo», e che in tale contesto «il rispetto dei diritti umani da parte dei paesi terzi, anche garantendo il diritto a un ricorso effettivo degli individui sottoposti alla loro giurisdizione, costituisce un elemento essenziale delle relazioni esterne dell'UE con tali paesi» (cfr. la risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi cit., par. 13). Cfr. anche i suggerimenti avanzati dalla Direzione generale per le politiche estere del Parlamento europeo, *Human Rights Due Diligence Legislation - Options for the EU*, PE 603.495 del giugno 2020, con cui, ancora una volta, è stata affermata la necessità di adottare un quadro europeo vincolante non solo per le imprese domiciliate in uno Stato membro, ma anche per quelle che collocano prodotti o forniscono servizi nel mercato interno, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore nel quale tali aziende operano.

⁵⁴² Progetto di relazione cit., art. 4 par. 1.

per l'elaborazione di una direttiva relativa alla dovuta diligenza e alla responsabilità delle imprese.⁵⁴³

Poiché il processo di adozione del quadro giuridico in esame si trova ancora a uno stadio genetico (nell'ambito del quale, come si avrà modo di precisare, già si registrano peraltro delle importanti oscillazioni), non si procederà in questa sede a un'analisi approfondita delle norme in esso contenute. Piuttosto, ci si limiterà a osservare che, sebbene il contenuto generale del proposto strumento sia da accogliere con favore, in particolare per la scelta di non limitare l'ambito della sua portata alle sole violazioni dei diritti umani,⁵⁴⁴ alcune delle scelte sin qui operate dalle istituzioni dell'Unione si prestano, nondimeno, ad alcune considerazioni critiche. In particolare, la decisione di ricorrere alla direttiva quale strumento per disciplinare la materia in esame, pur riflettendo una scelta «politica»,⁵⁴⁵ sembra poco convincente (oltre che poco coerente rispetto alla scelta già operata dal legislatore dell'Unione nella stessa materia ma con riferimento ad ambiti più specifici),⁵⁴⁶ giacché in questo modo non si provvederà a una realizzare un effettivo regime comune in materia di *due diligence*, ma si promuoverà unicamente l'adozione, da parte degli Stati membri, di norme armonizzate e che, come

⁵⁴³ Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese, risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL)) (P9_TA(2021)0073).

⁵⁴⁴ A tal proposito, occorre peraltro rilevare come la Commissione giuridica del Parlamento europeo abbia fatto riferimento ai diritti umani suscettibili di essere tutelati dall'adottanda direttiva in termini molto ampi, giacché l'iniziale proposta rinvia – per altro in forma assolutamente non tassativa, stante l'utilizzo dell'espressione «come minimo» – a un vasto numero di strumenti internazionali, tra i quali, oltre a quelli adottati in seno all'ONU e all'ILO, sono ricomprese anche talune convenzioni vincolanti fuori dall'Europa, quali, in particolare, la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e la Convenzione americana sui diritti dell'uomo, nonché le «costituzioni e leggi nazionali che riconoscono o attuano i diritti dell'uomo» (art. 3, ottavo trattino). Sebbene alcuni autori abbiano sottolineato come una simile scelta – in particolare quella di ricomprendere nell'ambito applicativo dello strumento anche gli strumenti in vigore presso gli Stati terzi – risulti perfettamente coerente con la necessità di assicurare tutela anche rispetto alle attività che si svolgono fuori dai confini dell'Unione europea (in questo senso, cfr. BOSCHIERO, *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù...(parte seconda)* cit., p. 130), non si è mancato di osservare come una definizione tanto ampia e indefinita non possa essere assunta «as a proper basis for civil liability claims or criminal sanctions and it will probably lower the political acceptance of the proposal» (cfr. BRUNK, *A step in the right direction, but nothing more – A critical note on the Draft Directive on mandatory Human Rights Due Diligence* cit., pp. 3-4). Simili osservazioni non sembrano, del resto, essere state oggetto di particolare ponderazione da parte del Parlamento europeo, la cui proposta di testo della direttiva, pur rinviando a un elenco di strumenti contenuto in un allegato modificabile su impulso della Commissione, continua a utilizzare una formula («tra cui») che lascia intendere come tale elenco non debba essere inteso come tassativo (art. 3 n. 6).

⁵⁴⁵ In questo senso, cfr. BOSCHIERO, *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù...(parte seconda)* cit., p. 128, che in proposito rileva come la scelta in favore di un «regime realmente obbligatorio» avrebbe incontrato sin da subito l'opposizione di numerosi Stati membri, alla quale avrebbero inevitabilmente fatto eco ritardi nella negoziazione e adozione dello strumento legislativo.

⁵⁴⁶ Cfr. i regolamenti citati alla nota 540.

tali, potranno divergere in una certa misura tra un ordinamento e l'altro. Peraltro, soltanto alcune delle norme che si intendono adottare sono rivolte agli Stati membri, mentre le restanti disposizioni hanno come dirette destinatarie le imprese.⁵⁴⁷ Si viene così a creare un «doppio binario» che rischia di dar luogo a problemi di coordinamento tra gli obblighi gravanti sugli Stati e quelli attuati dalle imprese.⁵⁴⁸

Ulteriori criticità sono rinvenibili sotto il profilo definitorio, perché la proposta iniziale, e così anche la successiva risoluzione parlamentare, omettono, tra le altre cose, di fornire la nozione di «impresa». Tale scelta rischia di condurre a un'attuazione della tutela che la direttiva intende perseguire, giacché non è chiaro se tale termine debba essere inteso nello stesso significato vigente nel diritto europeo della concorrenza, un settore in cui tale espressione è riferita a un'unità economica,⁵⁴⁹ ma nel quale vige il principio della distinzione delle *legal entities*, con la conseguenza che, in assenza di una nozione uniforme, la concreta possibilità di dichiarare la responsabilità della capogruppo per le operazioni commesse dalle proprie sussidiarie dipenderà dalla legge applicabile.⁵⁵⁰ Inoltre, come già rilevato, la direttiva intende applicarsi anche alle imprese disciplinate dal diritto di uno Stato terzo che, pur non essendo insediate sul territorio dell'Unione, operino sul mercato interno vendendo beni o fornendo servizi. Rispetto a tali imprese, l'art. 2 par. 3 della proposta recata dalla risoluzione del Parlamento europeo precisa che esse devono soddisfare gli obblighi di diligenza previsti dalla direttiva «così come recepita nella legislazione dello Stato membro in cui operano e sono soggette alle sanzioni e ai regimi di responsabilità previsti dalla presente direttiva quali recepiti nella legislazione dello Stato membro in cui operano». Anche sotto questo profilo, infatti, la scelta di disciplinare la materia in esame facendo ricorso a una direttiva e non attraverso un regolamento non appare coerente con gli obiettivi di «armonizzazione, certezza del diritto e garanzia dell'esistenza di condizioni di

⁵⁴⁷ Cfr. BRUNK, *A step in the right direction, but nothing more – A critical note on the Draft Directive on mandatory Human Rights Due Diligence* cit., p. 3, che definisce questa scelta «inconsistent».

⁵⁴⁸ Cfr. BOSCHIERO, *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù... (parte seconda)* cit., pp. 127-128.

⁵⁴⁹ Cfr. Corte di giustizia, 10 settembre 2009, in causa C-97/08, *Akzo Nobel NV e altri c. Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 2009, p. I-8237 ss., par. 55, in cui la Corte ha ribadito «che la nozione di impresa, nell'ambito di tale contesto, dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce a un'unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche».

⁵⁵⁰ Sul punto, cfr. BOSCHIERO, *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù... (parte seconda)* cit., p. 129; BRUNK, *A step in the right direction, but nothing more – A critical note on the Draft Directive on mandatory Human Rights Due Diligence* cit., p. 4.

concorrenza equa» che pure sono sottesi all'adozione di un regime obbligatorio dell'Unione in materia di due diligenze,⁵⁵¹ dal momento che, in questo modo, le imprese straniere che operano sul mercato interno in maniera diffusa e senza una precisa predeterminazione (si pensi a un'azienda che venda i propri prodotti sulla piattaforma *Amazon*) potrebbe avere la certezza di non incorrere in responsabilità soltanto conformandosi agli standard di *due diligence* previsti da ciascuna delle legislazioni nazionali con cui gli Stati membri hanno dato attuazione alla direttiva.⁵⁵²

Oltre a prevedere un quadro giuridico armonizzato in materia di responsabilità d'impresa, il proposto strumento ambisce a dare una più puntuale esecuzione ai principi convergenti nel terzo pilastro degli UNPGs, e prevede a tal proposito una serie di meccanismi di *enforcement* attraverso i quali assicurare l'effettiva attuazione degli obblighi di *due diligence* gravanti sulle imprese. A tale fine, la direttiva reca una serie di disposizioni che mirano a porre i portatori di interessi nella condizione di contribuire alla sua concreta implementazione da parte delle imprese, in particolare mediante la previsione: (i) di meccanismi per il trattamento di reclami che consentano loro «di esprimere ragionevoli preoccupazioni in merito all'esistenza di un impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance» (art. 9); (ii) di forme di riparazione extragiudiziale – consistenti in compensazioni finanziarie o non finanziarie, reintegri, scuse pubbliche, restituzioni, riabilitazioni o contributi alle indagini – che possono essere proposte a seguito di un reclamo avanzato attraverso il meccanismo previsto dall'art. 9 (art. 10); (iii) di obblighi di trasparenza in virtù dei quali le imprese sono tenute a rendere accessibili le proprie strategie in materia di dovuta diligenza (art. 6); (iv) dell'obbligo, in capo agli Stati membri, di designare una o più autorità nazionali indipendenti e economicamente autosufficienti che abbiano il compito di vigilare sull'applicazione della direttiva e di diffondere le migliori pratiche in materia di dovuta diligenza (art. 12). A tale scopo, le summenzionate autorità sono autorizzate a svolgere delle indagini sulle attività delle imprese, all'esito delle quali può essere concesso loro un termine entro cui adottare gli opportuni provvedimenti correttivi

⁵⁵¹ Cfr. il considerando 13 della proposta di direttiva allegata alla risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 cit.

⁵⁵² Cfr. BRUNK, *A step in the right direction, but nothing more – A critical note on the Draft Directive on mandatory Human Rights Due Diligence* cit., p. 6. Nello stesso senso, cfr. BOSCHIERO, *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù...(parte seconda)* cit., p. 129.

o, nel caso in cui la riscontrata violazione possa condurre «direttamente a un danno irreparabile», può essere disposta l'adozione di misure provvisorie o la sospensione temporanea delle attività, che nel caso di imprese disciplinate dal diritto di uno Stato terzo può comportare il divieto di operare nel mercato interno (art. 13). È infine prevista la comminazione di sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive» per le ipotesi in cui le imprese omettano di adottare gli opportuni provvedimenti correttivi nel periodo concesso (art. 18).

Sebbene la direttiva preveda una serie di meccanismi attraverso cui ambisce ad assicurare l'effettivo rispetto degli obblighi di dovuta diligenza, essa omette, tuttavia, di considerare compiutamente la dimensione della responsabilità civile delle imprese, che potrebbe invece rappresentare lo strumento più idoneo tramite il quale assicurare alle vittime delle violazioni commesse nell'ambito delle attività di imprese multinazionali l'accesso a rimedi effettivi.⁵⁵³ Sotto questo profilo, la direttiva si limita, infatti, a stabilire che l'espletamento dei rimedi extragiudiziali da essa previsti – e, in particolare, il fatto che l'impresa responsabile della violazione abbia avanzato una proposta di riparazione – non impedisce ai portatori di interessi lesi di avviare un procedimento civile conformemente al diritto nazionale (art. 10 par. 5) e che «il fatto che un'impresa rispetti i propri obblighi in materia di dovuta diligenza non esonera l'impresa dall'eventuale responsabilità nella quale può incorrere a norma del diritto nazionale» (art. 19 par. 1). Sebbene il contenuto delle norme appena richiamate abbia subito un «rafforzamento» nel passaggio dal testo inizialmente proposto dalla Commissione giuridica e quello elaborato dal Parlamento europeo,⁵⁵⁴ la soluzione sin qui individuata dal legislatore dell'Unione lascia ancora aperto il problema della giurisdizione rispetto alle imprese sottoposte al diritto di uno Stato terzo, che continuerà a essere disciplinata in base ai diversi titoli di giurisdizione previsti dal diritto nazionale dei vari Stati

⁵⁵³ Cfr. ZERK, *Corporate Corporate liability for gross human rights abuses* cit.

⁵⁵⁴ In particolare, l'art. 10 par. 5 del testo elaborato in sede parlamentare precisa, rispetto alla sua formulazione originaria, che «le vittime non sono tenute a ricorrere a rimedi extragiudiziali prima di presentare ricorso dinanzi a un giudice, né i procedimenti in corso presso un meccanismo per il trattamento dei reclami impediscono l'accesso delle vittime alla giustizia», e che «le decisioni adottate da un meccanismo per il trattamento dei reclami sono prese in debita considerazione dai tribunali, ma non sono vincolanti per questi ultimi». Analogamente, l'attuale art. 19 prevede una disciplina più articolata rispetto a quella inizialmente predisposta nell'ambito dell'art. 20 della proposta iniziale, prevedendo, *inter alia*, che gli Stati membri provvedano affinché i termini di prescrizione per intentare un'azione di responsabilità civile concernente un danno derivante da impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente sia ragionevole (par. 4).

membri che, come si è avuto modo di vedere, non assicurano alle vittime delle *corporate violations* le medesime prospettive d'accesso a un giudice nell'UE.⁵⁵⁵

A ciò si aggiunga, inoltre, che la proposta inizialmente avanzata dalla Commissione non mirava esclusivamente ad adottare uno strumento dell'Unione in materia di dovuta diligenza, ma intendeva altresì introdurre una serie di emendamenti volti a modificare, rispettivamente, il regolamento (UE) n. 1215/2012 e il regolamento (CE) n. 864/2007.⁵⁵⁶ Tali proposte miravano a rafforzare l'efficacia dell'adottando strumento, affiancando alle norme a carattere materiale in esso contenute dei meccanismi intesi a contribuire alla creazione di un adeguato sistema di *private enforcement*, attraverso il quale promuovere l'accesso alla giustizia delle vittime delle violazioni commesse in Stati terzi e, per questa via, il concreto rispetto delle norme europee in materia di *human rights due diligence*.⁵⁵⁷

⁵⁵⁵ Sul punto, cfr. BOSCHIERO, *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù... (parte seconda)* cit., p. 132, che in proposito rileva: «(q)uesta situazione, non solo comporta una grave incertezza giuridica, ma anche il rischio di palesi discriminazioni, soprattutto ove si consideri che l'accesso alle corti europee resta in moltissimi casi l'unico effettivo mezzo per realizzare il diritto fondamentale all'accesso alla giustizia e ottenere appropriati rimedi da parte di attori di Stati terzi, nel caso di controversie relative alle violazioni di diritti umani commessi dalle imprese e della loro affiliate all'estero, per di più a uno stadio del tutto preliminare quale quello della competenza giurisdizionale». Il problema è peraltro ben noto alle istituzioni dell'Unione, giacché l'opportunità di estendere l'ambito applicativo delle norme dell'Unione sulla competenza giurisdizionale ai convenuti domiciliati in Stati terzi – quantomeno nel contesto delle violazioni perpetrate in Stati terzi nell'ambito delle attività delle imprese multinazionali – era già stata evocata nella già citata risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi, in cui era stata incoraggiata «la riflessione sull'estensione delle norme sulla competenza giurisdizionale a norma del regolamento Bruxelles I ai convenuti di paesi terzi coinvolti in azioni nei confronti di società che hanno un chiaro legame con uno Stato membro – poiché vi sono domiciliate o vi svolgono le attività principali o hanno la loro sede principale nell'UE – o di società per le quali l'UE rappresenta un mercato di sbocco essenziale».

⁵⁵⁶ Sui proposti emendamenti ai regolamenti richiamati, cfr. VAN CALSTER, *First analysis of the European Parliament's draft proposal to amend Brussels Ia and Rome II with a view to corporate human rights due diligence*, 2020 (reperibile all'indirizzo <https://gavclaw.com/2020/10/02/first-analysis-of-the-european-parliaments-draft-proposal-to-amend-brussels-ia-and-rome-ii-with-a-view-to-corporate-human-rights-due-diligence/>). Per un commento alle modifiche suggerite con riferimento al regolamento (CE) n. 864/2007, cfr. RUEHL, *Human rights in global supply chains: Do we need to amend the Rome II-Regulation?*, 2020 (reperibile all'indirizzo <https://conflictoflaws.net/2020/human-rights-in-global-supply-chains-do-we-need-to-amend-the-rome-ii-regulation/>).

⁵⁵⁷ La disponibilità di rimedi effettivi nell'UE quale necessario *pendant* all'adozione di un quadro giuridico vincolante in materia di *due diligence* è evidenziata, in particolare, nello studio *Improving access to remedy in the area of business and human rights at the EU level Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights*, 1/2017, Vienna, 10 April 2017, spec. p. 20, in cui si rileva che «(e)ffective remedy is a main avenue for holding businesses responsible for how their conduct affects the respect of human rights – in terms of providing a remedy for victims but also the need for effective dissuasion. In sum, commitments to the specific standards exist but there is an identified need for more action by the EU and its Member States in the area of business and human rights, particularly concerning access to remedy. The EU and the single market hinges greatly on coherence between and consistency across the Member States. This coherence applies to consumers and investors, but also very much for

Per quanto attiene al profilo della competenza giurisdizionale, tali modifiche ambivano a introdurre, in primo luogo, un nuovo paragrafo all'art. 8 del regolamento (UE) n. 1215/2012, inteso a consentire a un'impresa domiciliata nell'UE di essere convenuta nello Stato membro del proprio domicilio – o in quello in cui effettua le proprie operazioni – anche nel caso in cui «il danno causato in un paese terzo sia imputabile a una società da essa controllata o a un'altra impresa con la quale la società madre ha una relazione d'affari». Una seconda proposta di modifica concerneva, invece, l'introduzione di una norma sul *forum necessitatis*, così da consentire alle corti degli Stati membri di dichiararsi competenti laddove vi fosse il rischio di incorrere in un diniego di giustizia in uno Stato terzo. Il titolo di giurisdizione eccezionale proposto all'art. 26-*bis* adottava tutti gli elementi tipicamente considerati dagli ordinamenti che hanno adottato una norma sul foro di necessità, e cioè: (i) il fatto che il processo sia impossibile o non possa essere ragionevolmente intentato o svolto in uno Stato terzo con cui la controversia presenti uno stretto collegamento; (ii) il fatto che una decisione emessa nel merito in uno Stato terzo non possa essere riconosciuta ed eseguita in virtù del diritto nazionale delle competenti autorità di uno Stato membro, quando il riconoscimento e l'esecuzione siano necessari a garantire il rispetto dei diritti della parte attrice; (iii) l'esistenza di un collegamento sufficiente tra la causa e lo Stato membro del giudice adito.⁵⁵⁸ Tuttavia, diversamente da quanto inizialmente proposto al momento della rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001, la norma suggerita nell'ambito del progetto sulla disciplina della responsabilità delle imprese lungo la catena di approvvigionamento non intendeva fornire una soluzione «di necessità» realmente accessibile a tutte le ipotesi in cui tali condizioni fossero integrate, giacché la sua applicazione intendeva essere circoscritta alle sole violazioni della proposta direttiva.⁵⁵⁹

victims seeking a remedy in the EU – be it from the outside of the Union or from within. The EU is a global frontrunner in the area of business and human rights and access to remedy for victims of business-related human rights abuse involving EU companies, subsidiaries or supply chains needs to be reinforced to maintain this position. In addition to EU companies, any business acting within the EU would certainly have to comply with EU standards» (p. 21).

⁵⁵⁸ In argomento, con particolare riferimento a quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo circa l'esistenza di un obbligo internazionale a esercitare la giurisdizione in via universale o per necessità, si veda più diffusamente quanto riferito al paragrafo 6 del capitolo I.

⁵⁵⁹ Nel senso che una norma sul *forum necessitatis* a portata limitata, intesa a garantire l'accesso alla giustizia soltanto nelle ipotesi specifiche di gravi violazioni perpetrate dalle imprese operanti in Stati terzi, avrebbe garantito la conformità alla *comity* internazionale, dimostrandosi altresì coerente con le conclusioni raggiunte dalla Corte europea nel citato caso *Naït-Liman*, cfr. MARINO, *La climate change litigation nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2021, (in corso di pubblicazione).

Una simile soluzione, seppur coerente con la sede della sua adozione, non avrebbe dunque portato all'introduzione di un reale *forum necessitatis* europeo in materia civile e commerciale, ma avrebbe in ogni caso contribuito a dare attuazione agli obblighi discenti dai numerosi strumenti internazionali e di diritto dell'Unione che impongono agli Stati membri di assicurare l'effettività del diritto di accesso a strumenti di tutela giurisdizionale, quantomeno nel settore in esame, nel quale a venire in rilievo sono gravi violazioni dei diritti umani o danni ambientali, ovvero illeciti rispetto ai quali è particolarmente avvertita l'esigenza di fornire una protezione concreta alle posizioni di volta in volta coinvolte, stante anche la dimensione collettiva che i danni a essi conseguenti sono generalmente in grado di assumere.

Sotto il profilo della legge applicabile, invece, si prospettava l'introduzione di un nuovo art. 6-*bis* all'interno del regolamento (CE) n. 864/2007, concernente le «azioni in materia di diritti umani legati alle imprese», il quale avrebbe fornito alle vittime di violazioni commesse da imprese multinazionali una *optio legis* tra la *lex loci damni*, la *lex commissi delicti* e la legge del domicilio della società madre o, in alternativa, quella dello Stato membro in cui essa opera.⁵⁶⁰ La norma mirava a eludere il rischio che i ricorrenti, una volta ottenuto l'accesso a un giudice nell'Unione, si trovassero a veder applicata la legge dello Stato terzo in cui si erano verificati i danni, la quale avrebbe potuto non assicurare la concreta soddisfazione delle pretese oggetto di controversia. Tale soluzione – che per le ipotesi di danni ambientali va ad aggiungersi, e in parte a sovrapporsi, a quella adotta dall'art. 7 dello stesso regolamento⁵⁶¹ – sembrerebbe scontare, tuttavia, il limite dello strumento scelto dal legislatore dell'Unione per

⁵⁶⁰ Nel senso che la norma così formulate moltiplicherebbe le leggi potenzialmente applicabili alla controversia e che pertanto sarebbe opportuno ridurre le opzioni a due ordinamenti, affiancando al luogo del danno quello della residenza abituale del convenuto, così da garantire l'effetto utile della norma, assicurando al contempo maggiore prevedibilità circa la legge che disciplinerà la fattispecie, cfr. VON HEIN, *Back to the Future – (Re-)Introducing the Principle of Ubiquity for Business-related Human Rights Claims* cit. Cfr. anche RUEHL, *Human rights in global supply chains: Do we need to amend the Rome II-Regulation?* cit., secondo cui «(p)rovisions like the proposed Article 6a Rome II Regulation, therefore, fundamentally impair the deterrence function of tort law and increase compliance costs for companies because they have to adjust their behaviour to four – potentially – different laws to avoid liability. It is for this reason that choice of law rules that allow one party to unilaterally choose the applicable law *ex post* have largely (even though not completely) fallen out of favour».

⁵⁶¹ Nel senso che la proposta in esame dovrebbe essere piuttosto utilizzata come spunto per una modifica dell'attuale art. 7 del regolamento (CE) n. 864/2007, intesa a essere applicata tanto agli environmental torts «puri», quanto alle violazioni dei diritti umani (siano esse connesse o meno con violazioni di natura ambientale, cfr. ÁLVAREZ-ARMAS, *Álvarez-Armas on potential human-rights-related amendments to the Rome II Regulation (II): The proposed Art. 6a; Art. 7 is dead, long live Article 7?*, 2020 (reperibile all'indirizzo <https://conflictoflaws.net/2021/alvarez-armas-on-potential-human-rights-related-amendments-to-the-rome-ii-regulation-ii-the-proposed-art-6a-art-7-is-dead-long-live-article-7/>).

disciplinare la materia in esame, poiché la direttiva reca soltanto un'armonizzazione minima, con la conseguenza che le divergenze eventualmente riscontrabili nelle normative nazionali di attuazione potranno incidere anche in modo determinante rispetto all'effettiva tutela dei diritti in gioco.⁵⁶²

Seppur intese a dare concreta attuazione ai principi incardinati nello strumento in via di adozione, le proposte in esame non sono state trovate una sede nel progetto di direttiva da ultimo stilato dal Parlamento europeo, che omette di riprodurre i richiamati suggerimenti concernenti alcune possibili modifiche al regolamento (UE) n. 1215/2012 e al regolamento (CE) n. 864/2007. Per quanto attiene ai profili di diritto internazionale privato, infatti, la proposta parlamentare si limita, infatti, a precisare che «gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni pertinenti della presente direttiva siano considerate disposizioni di applicazione necessaria in linea con l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio» (art. 20). Sebbene l'intenzione della disposizione sia quello di rafforzare la tutela delle vittime assicurando, in ogni caso, l'applicazione degli standard dell'Unione in materia, non può sottacersi il fatto che la sua portata rischia di subire un depotenziamento a motivo della scelta di affidare agli Stati membri l'individuazione delle «pertinenti» norme cui attribuire il rango di norme di applicazione necessaria, tanto più che una simile soluzione risulta poco coerente con la tendenza, registratasi nell'ambito della giurisprudenza della Corte di giustizia, a specificare quali norme di una direttiva debbano trovare comunque applicazione in virtù della loro natura «necessaria».⁵⁶³

⁵⁶² In questo senso, cfr. VON HEIN, *Back to the Future – (Re-)Introducing the Principle of Ubiquity for Business-related Human Rights Claims* cit. Cfr. anche BOSCHIERO, *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù... (parte seconda)* cit., p. 147.

⁵⁶³ Corte di giustizia, 9 novembre 2000, in causa C-381/98, *Ingmar GB Ltd c. Eaton Leonard Technologies Inc.*, in *Raccolta*, 2000, p. I-9305 ss., in cui i giudici di Lussemburgo hanno precisato quali norme della direttiva sui diritti degli agenti commerciali (direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, in Gazz. Uff., n. L 382 del 31 dicembre 1986, p. 17 ss.) fossero da considerarsi di applicazione necessaria (nello specifico si trattava degli artt. 17 e 18 della direttiva). Sul punto, cfr. KRUGER, *European Parliament Resolution on corporate due diligence and corporate accountability*, 2021 (reperibile all'indirizzo <https://conflictoflaws.net/2021/european-parliament-resolution-on-corporate-due-diligence-and-corporate-accountability/>). In proposito, cfr. anche RUEHL, *Human rights in global supply chains: Do we need to amend the Rome II-Regulation?* cit., che, con riferimento alla richiamata proposta di introdurre un art. 6-bis all'interno del regolamento (CE) n. 864/2007 inteso a conferire la facoltà di scegliere tra un ampio numero di leggi potenzialmente applicabili, ne aveva evidenziato il carattere superfluo, e aveva auspicato l'introduzione di una norma volta a precisare la natura di norme di applicazione necessaria delle disposizioni contenute nella direttiva, così da assicurarne l'applicazione indipendentemente dal contenuto della legge richiamata dalla norma di conflitto.

11. Sebbene le proposte di modifica concernenti il diritto internazionale privato e processuale non fossero immuni da critiche, la loro totale estromissione dal procedimento legislativo volto all'adozione di una direttiva in materia di dovuta diligenza risulta distonica se messa a confronto con le indicazioni ricavabili dagli strumenti recentemente adottati in seno ad alcune associazioni di particolare rilievo per lo sviluppo della materia in esame. Particolarmente significative sotto questo profilo sono la risoluzione che l'Institut de Droit International ha adottato il 4 settembre 2021 in materia di diritti umani e diritto internazionale privato⁵⁶⁴ e la raccomandazione elaborata dall'European Group for Private International Law (GEDIP) proprio con riferimento agli aspetti di diritto internazionale privato concernenti l'adottando strumento dell'Unione in materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese.⁵⁶⁵

Per quanto attiene alla risoluzione dell'Institut de Droit International, essa affronta il tema dell'incidenza delle esigenze di tutela dei diritti umani sulle norme di diritto internazionale privato. Pur adottando una prospettiva generale, lo strumento individua alcuni profili da tenere in particolare considerazione per lo sviluppo, l'interpretazione e l'applicazione del diritto internazionale privato. A tale proposito, nell'ambito dei lavori che hanno portato all'adozione dello strumento in esame, è stato precisato come esso intenda affrontare il rapporto tra diritti umani e diritto internazionale privato facendo particolare attenzione ad alcuni dei principi fondamentali riconosciuti dal diritto internazionale generale e da numerosi strumenti convenzionali, in particolare il principio di non discriminazione e il diritto di accesso a un giusto processo, che, come rilevato, rappresentano due dei parametri principali attraverso i quali operare la valutazione concernente l'opportunità di estendere l'ambito applicativo delle norme del regolamento (UE) n. 1215/2012. Anche la necessità di assicurare protezione dei soggetti ritenuti più deboli è richiamata quale elemento da tenere in considerazione nell'elaborazione di norme intese a coordinare il tecnicismo degli istituti di diritto internazionale privato con la dimensione internazionalpubblicistica evocata dalle

⁵⁶⁴ Institut de Droit International, *Human Rights and Private International Law*, risoluzione del 4 settembre 2021, Rapporteur Fausto Pocar (reperibile all'indirizzo https://www.idi-iiil.org/app/uploads/2021/09/2021_online_04_en.pdf).

⁵⁶⁵ European Group for Private International Law (GEDIP/EGPIL), *Recommendation to the European Commission concerning the Private international law aspects of the future Instrument of the European Union on [Corporate Due Diligence and Corporate Accountability]*, 8 ottobre 2021 (reperibile all'indirizzo <https://gedip-egpil.eu/wp-content/uploads/2021/02/Recommandation-GEDIP-Recommendation-EGPIL-final.pdf>).

esigenze di tutela dei diritti umani.⁵⁶⁶ Più precisamente – e per quanto maggiormente rileva in questa sede – la risoluzione sottolinea la necessità che i titoli di giurisdizione siano formulati in modo da garantire una connessione significativa con lo Stato del foro e, al contempo, il rispetto del diritto di accesso a strumenti di tutela effettiva e dell'equo processo (art. 3 par. 1).

La dimensione del diritto di accesso alla giustizia è peraltro presa in considerazione in termini «estesi», giacché la risoluzione, oltre a enfatizzare il fatto che l'immunità statale non dovrebbe rappresentare un ostacolo in questo senso (art. 3 par. 2), sollecita l'introduzione di una norma sul *forum necessitatis* attivabile eccezionalmente al fine di evitare un diniego di giustizia (art. 4).

Per quanto attiene più specificamente alla materia della responsabilità delle imprese rispetto alle violazioni dei diritti fondamentali, la raccomandazione adottata dal GEDIP l'8 ottobre 2021 suggerisce delle soluzioni di profilo internazionalprivatistico pensate per coordinarsi con l'auspicata adozione di uno strumento dell'Unione concernente la *due diligence* aziendale, che, essendo destinato a comprendere anche le attività svolte da società domiciliate e operanti in Stati terzi, avrà necessariamente bisogno del supporto di strumenti idonei a orientarne l'applicazione nella dimensione transfrontaliera.⁵⁶⁷ L'applicazione residuale delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale o per le ipotesi di litisconsorzio rischia, infatti, di minare l'effettività dello strumento UE,⁵⁶⁸

⁵⁶⁶ Cfr. anche Institut de Droit International, *Draft Resolution Explanatory Report*, 27 gennaio 2021 (reperibile all'indirizzo <https://www.idi-iil.org/app/uploads/2021/05/Report-4th-commission-human-rights-and-private-international-law-vol-81-yearbook-online-session.pdf>), in cui è precisato « the present Draft Resolution refers to human rights, as enshrined in the UN Universal Declaration and the International Covenants, which constitute the UN International Bill of Human Rights generally accepted by all States, and tries to avoid legal technicalities that may be typical of private international law to and rather focus on principles and rights that must be generally observed, including in particular the fundamental principle of non-discrimination and the rights of access to justice and to a fair hearing, as well as on the protection of weaker and vulnerable persons».

⁵⁶⁷ Cfr. European Group for Private International Law (GEDIP/EGPIL), *Suggestions regarding substantive law aspects of Instrument of the European Union on Corporate Due Diligence and Corporate Accountability*, 8 ottobre 2021 (allegato alla raccomandazione in esame), p. 23, in cui è evidenziato «(t)o avoid unfair competitive advantages for non-EU-based companies operating in the internal market at the expense of EU companies, the Instrument is likely to apply to both. Also, the Instrument should apply to both private and state-owned companies. This will also offer additional protection to victims, because all these types of companies will then be subject to the same public law monitoring and enforcement mechanism established by the Instrument. This will require, however, adequate private international law rules, as suggested by the GEDIP Proposal».

⁵⁶⁸ In proposito, cfr. VAN LOON, *GEDIP Recommendation on the PIL Aspects of the Future EU Instrument on Corporate Due Diligence and Accountability*, 2021 (reperibile all'indirizzo <https://eapil.org/2021/10/20/gedip-recommendation-on-the-pil-aspects-of-the-future-eu-instrument-on-corporate-due-diligence-and-accountability/>).

giacché, come rilevato *supra*, alcuni recenti pronunce adottate dai giudici degli Stati membri in riferimento a violazioni commesse lungo la catena di approvvigionamento di imprese multinazionali europee hanno evidenziato come le divergenti soluzioni normative adottate in tali ordinamenti, in particolare sotto il profilo della competenza giurisdizionale, non consentano di istituire uno standard uniforme in materia di accesso alla giustizia in Europa per le vittime di tali *gross human rights violations*.⁵⁶⁹

A fronte di tali considerazioni, la raccomandazione suggerisce dunque l'adozione di strumenti che solo in parte sono sovrapponibili a quelli inizialmente allegati alla proposta di direttiva formulata dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo.⁵⁷⁰ In particolare, è auspicata l'introduzione di una norma che consenta a una società domiciliata in uno Stato terzo di essere attratta, in caso di pluralità di convenuti, innanzi ai giudici dello Stato membro in cui uno di essi ha il proprio domicilio, purché le domande siano tra loro connesse in misura tale da esigere una trattazione e una decisione uniche. Inoltre, in accordo con l'iniziale proposta di iniziativa UE e con la risoluzione dell'Institut de Droit International sul diritto internazionale privato e i diritti umani, è altresì raccomandata l'adozione di un titolo di giurisdizione sul *forum necessitatis*, attivabile per garantire il diritto di accesso alla giustizia in situazioni in cui il procedimento non possa essere ragionevolmente intentato altrove e sussista comunque un qualche collegamento tra la causa e lo Stato membro del foro. A tale proposito, vale

⁵⁶⁹ Cfr. European Group for Private International Law (GEDIP/EGPIL), *Background to the Proposal*, 8 ottobre 2021 (allegato alla raccomandazione in esame), pp. 14-15, in cui, prendendo in esame i già citati casi *Okpabi* e *Milieudefensie*, si evidenzia come l'ordinamento olandese si sia dotato di una norma nazionale in materia di pluralità di convenuti che ricalca il contenuto dell'art. 8 n. 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012, mentre quello inglese consenta l'esercizio della giurisdizione sulla capogruppo e la conseguente trattazione congiunta delle cause soltanto ove i più stringenti requisiti previsti dal diritto nazionale risultino soddisfatti.

⁵⁷⁰ La raccomandazione – che è successiva alla risoluzione del Parlamento europeo recante la proposta di direttiva e che, pertanto, tiene conto della escissione dei profili di diritto internazionale privato dal progetto legislativo dell'UE in materia di *due diligence* – cerca, infatti, di superare alcune delle criticità che erano state rilevate rispetto alla proposta originaria, assicurando al contempo la creazione di soluzioni coerenti con l'orientamento cristallizzato nello strumento parlamentare. Per quanto attiene alla competenza giurisdizionale, la raccomandazione, come subito si riferirà, suggerisce esplicitamente l'adozione di titoli di giurisdizione uniformi attivabili nei confronti di convenuti domiciliati in Stati terzi non solo in virtù di eccezionali esigenze «di necessità», ma anche a titolo di litisconsorzio. Sotto il profilo della legge applicabile, invece, la raccomandazione evidenzia come le norme del proposto strumento debbano trovare «applicazione necessaria» indipendentemente dal contenuto della legge individuata dalle pertinenti norme di conflitto quale applicabile, ed estende a tutte le ipotesi di violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese multinazionali la soluzione attualmente adottata dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 864/2007 con riferimento ai soli danni ambientali. È infine precisato che l'art. 17 del medesimo regolamento – che consente di valutare il comportamento del presunto responsabile alla luce delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel luogo e nel momento in cui si verifica il fatto dannoso – non deve poter essere invocato dai convenuti per escludere o limitare la propria responsabilità.

la pena osservare che – sebbene la disposizione da ultimo richiamata sia concepita sulla base degli elementi costitutivi che sono tipicamente richiamati, anche nell’ambito del diritto dell’Unione, nelle norme sulla giurisdizione di necessità – la raccomandazione adotta un approccio «attenuato» rispetto al requisito della connessione tra la controversia e il foro, dal momento che non richiede che tale connessione sia «sufficiente». Un simile approccio si discosta, dunque, dalla proposta inizialmente formulata dalla Commissione giuridica (in cui il requisito della connessione era evocato nella sua «pienezza») e appare giustificato dalle particolari esigenze di tutela dei diritti umani sottese alla materia in esame, le quali dovrebbero assicurare una sorta di alleggerimento delle condizioni di accesso alla giustizia per le vittime.⁵⁷¹

Gli strumenti qui richiamati contribuiscono, dunque, a orientare il dibattito circa l’opportunità di estendere le norme dell’Unione sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale anche alle controversie intentate nei confronti di convenuti domiciliati in Stati terzi, quantomeno con riferimento alle ipotesi in cui a venire in rilievo siano gravi violazioni dei diritti umani perpetrati nell’ambito delle operazioni di imprese multinazionali. Sebbene tali strumenti (e in particolare la raccomandazione del GEDIP) segnalino la necessità di far corrispondere alle norme materiali dell’Unione destinate ad applicarsi anche a soggetti o ad attività che si svolgono fuori dal mercato interno delle pertinenti norme di diritto internazionale privato, ideate per supportare una simile applicazione «extraterritoriale», le iniziative recentemente promosse dal legislatore dell’Unione, quantomeno nel settore della responsabilità di impresa, sembrano suggerire come l’estensione dell’ambito applicativo del regolamento (UE) n. 1215/2012 sia ancora un’ipotesi ben lontana dall’essere concretizzata. Pur vero ciò, occorrerà monitorare i successivi sviluppi del procedimento legislativo teso all’adozione di una direttiva in materia di *due diligence* dell’Unione, così da poter verificare se l’eliminazione delle proposte inizialmente avanzate con riferimento ai profili di diritto internazionale privato sarà confermata o meno nel corso della procedura.

⁵⁷¹ European Group for Private International Law (GEDIP/EGPIL), *Recommendation to the European Commission concerning the Private international law aspects of the future Instrument of the European Union on [Corporate Due Diligence and Corporate Accountability]* cit., p. 5.

CONCLUSIONI

La presente indagine ha inteso valutare l'opportunità di un'iniziativa dell'Unione volta a disciplinare la dimensione «esterna» dell'esercizio della competenza giurisdizionale degli Stati membri. Il quesito è stato affrontato nella prospettiva del diritto di accesso a strumenti di tutela giurisdizionale effettiva, che rappresenta un corollario del più generale diritto all'equo processo, il cui contenuto è stato progressivamente precisato, *inter alia*, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e da quella della Corte di giustizia, che hanno rappresentato i principali parametri attraverso cui si sono valutati i possibili profili di incidenza del diritto in esame sull'esercizio della competenza giurisdizionale.

Le sentenze analizzate hanno rivelato, in primo luogo, gli elementi che contribuiscono a qualificare un sistema giudiziario come effettivo, i quali possono essere sintetizzati nell'esistenza di meccanismi idonei ad assicurare che la parte che agisce in giudizio per ottenere la tutela di un diritto che assuma essere stato leso possa giungere a ottenere un rimedio in grado di soddisfare, in concreto, le proprie pretese. La giurisprudenza esaminata ha altresì confermato, da un lato, che simili esigenze si manifestano con particolare evidenza nella dimensione transnazionale – e, in specie, nei rapporti con gli Stati terzi, rispetto ai quali la ricognizione dei summenzionati parametri acquisisce dunque una rilevanza decisiva – e, dall'altro, che il diritto in esame non ha carattere assoluto, potendo essere sottoposto a quelle limitazioni che siano giustificate dalla necessità di assicurare il raggiungimento di obiettivi di carattere generale. Tali limitazioni non possono, in ogni caso, incidere sul carattere «pratico ed effettivo» del diritto in esame, il quale è anzi suscettibile di imporre l'adozione delle misure positive necessarie a preservarne l'effettività.

Si è così giunti a valorizzare il ruolo delle norme sulla competenza giurisdizionale quali principali meccanismi utilizzabili al fine di contribuire alla concreta soddisfazione delle pretese avanzate dalla parte attrice in una controversia di carattere transfrontaliero, giacché l'individuazione del giudice competente determina l'applicazione delle norme processuali dello Stato del foro (oltre che quella delle norme di conflitto del medesimo), che ben possono incidere sull'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente. La formulazione delle norme sulla giurisdizione deve dunque tenere conto del bilanciamento tra i contrapposti interessi delle diverse parti processuali, in particolare

quello dell'attore a beneficiare di ampie prospettive di accesso a strumenti in grado di fornire una concreta soddisfazione alla propria pretesa e quello della controparte a non essere convenuta in giudizio sulla base di un titolo giurisdizionale ingiustificatamente ampio, se non addirittura imprevedibile. Sebbene sia dunque possibile valutare la legittimità delle norme in esame alla luce dei principi dell'equo processo e della parità delle parti processuali, occorre rilevare che l'esercizio della funzione giurisdizionale presuppone, in ogni caso, l'esistenza dell'interesse pubblicistico dell'ordinamento a dichiarare la propria competenza rispetto a una determinata controversia. Tale fattore sembra rappresentare la principale causa della reticenza sinora dimostrata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo rispetto alla possibilità di dichiarare la responsabilità degli Stati parti della Convenzione per avere, o non avere, esercitato la propria giurisdizione in un determinato caso concreto. In effetti, nei casi in cui è stata chiamata a verificare la compatibilità delle norme sulla giurisdizione degli Stati contraenti rispetto ai principi del giusto processo, la Corte ha generalmente evitato di fornire indicazioni precise circa i termini entro i quali tale valutazione deve essere compiuta, mentre in altre occasioni, a cui a rilevare erano proprio le preminenti esigenze di accesso alla giustizia, ha affrontato la questione enfatizzando l'ampio margine di discrezionalità di cui gli Stati godono nella materia in esame.

Sebbene la giurisprudenza della Corte europea rifletta un atteggiamento particolarmente «restrittivo» in ordine alla possibilità di prevedere un onere, in capo agli Stati, di esercitare la propria giurisdizione, anche quando un simile esercizio sia giustificato dalla necessità di evitare un diniego di giustizia, non può sottacersi come, nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, la necessità di garantire il diritto d'accesso a forme di tutela effettiva, oltre a essere affermata a livello di diritto primario dell'UE, sia richiamata in numerosi strumenti in materia di competenza giurisdizionale e circolazione delle decisioni – e, in particolare, nell'ambito del regolamento (UE) n. 1215/2012 – quale *ratio* sottesa alla loro adozione. Appare a maggior ragione opportuno, dunque, che tale diritto sia oggetto di particolare valorizzazione ove si intenda considerare l'opportunità di estendere la portata delle norme dell'Unione sulla competenza giurisdizionale alla dimensione esterna.

La previsione di un sistema di norme uniformi applicabili ai procedimenti intentati nei confronti di soggetti stabiliti in Stati terzi non assolverebbe, infatti, alle medesime

esigenze di distribuzione della competenza giurisdizionale che invece informano il regime applicabile alle fattispecie intra-comunitarie, ma troverebbe giustificazione, in via principale, proprio nella necessità di assicurare l'accesso alla giustizia in Europa in specifiche circostanze.

In primo luogo, l'applicazione residuale delle norme nazionali in materia di giurisdizione rende ineguali le prospettive di accesso alla giustizia nei diversi Stati membri, sollecitando l'insorgere di possibili discriminazioni nei confronti delle parti processuali. In particolare, nei loro rapporti con partner di Stati terzi, i cittadini e le imprese dell'Unione si trovano a essere assoggettati a una molteplicità di norme sulla competenza giurisdizionale ad ampiezza variabile. Per tale motivo, soltanto le parti stabilite in Stati membri dotati di titoli di giurisdizione a portata ampia (se non addirittura esorbitante) potranno beneficiare della possibilità di promuovere la controversia in Europa, mentre gli altri saranno maggiormente esposti al rischio di dover prendere parte a procedimenti presso una corte straniera. Una simile circostanza, oltre a creare evidenti tensioni con il principio di uguaglianza, finisce per compromettere ulteriormente gli interessi dell'Unione, giacché produce effetti distorsivi sul mercato interno, disincentivando le imprese europee stabilite in Paesi con norme sulla giurisdizione meno ampie dallo stringere relazioni commerciali con quelle stabilite fuori dall'Unione. Sotto questo aspetto, l'intervento uniformatore dell'Unione consentirebbe di conseguire – attraverso un'azione volta a garantire il generale rafforzamento, per i soggetti europei, del loro diritto d'accesso a un giudice – un risultato economico, dal momento che l'eliminazione dell'applicazione residuale delle norme nazionali sulla giurisdizione contribuirebbe al corretto funzionamento del mercato interno, promuovendo altresì la proliferazione di rapporti commerciali tra le imprese dell'UE e quelle straniere.

L'estensione *erga omnes* della portata delle norme dell'Unione sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale potrebbe essere pensata, inoltre, allo specifico fine di attrarre in Europa una serie di controversie concernenti gravi violazioni dei diritti umani o danni ambientali ad ampio raggio, le quali, pur avendo a oggetto condotte che si sono verificate in larga parte in uno Stato terzo, potrebbero comunque sollecitare l'interesse dell'Unione a intervenire disciplinando i criteri di accesso ai propri tribunali. In particolare, l'indagine si è concentrata sulle violazioni perpetrate

nell'ambito delle attività delle imprese multinazionali, giacché in un numero crescente di casi le vittime cercano di ottenere la tutela delle proprie pretese nelle corti degli Stati membri. L'interesse dell'Unione a garantire l'adozione di norme uniformi volte alla realizzazione di un regime di competenza comune, pensato per consentire il radicamento di simili controversie in un foro all'interno dello spazio giudiziario europeo, risiede in primo luogo nel fatto che questi illeciti sono imputabili a imprese che, pur essendo stabilite in uno Stato terzo, sono controllate da multinazionali che hanno spesso la propria sede in uno Stato membro. Alla luce di questo collegamento, numerose corti nazionali hanno già valutato la possibilità di dichiarare la propria competenza, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dal proprio diritto interno. La giurisprudenza esaminata ha confermato che la sussistenza di regimi differenti nei diversi ordinamenti può comportare l'adozione di soluzioni difformi, se non addirittura incompatibili, in casi analoghi o identici, tenuto altresì conto del fatto che la nozione ampia di domicilio fornita dal regolamento (UE) n. 1215/2012 rispetto alle persone giuridiche favorisce la moltiplicazioni dei procedimenti relativi a un medesimo illecito.

Infine, è stata rilevata la tendenza dell'Unione europea a disciplinare, in un numero crescente di ambiti, non soltanto le condotte intra-comunitarie, ma anche quelle che presentano rilevanti collegamenti con uno Stato terzo. Sempre più spesso, infatti, nell'esercizio della funzione normativa, le istituzioni dell'UE adottano norme tese a trovare applicazione rispetto a situazioni e a condotte che hanno luogo, anche in misura consistente, fuori dai confini dell'Unione e che, per contro, possono presentare deboli elementi di contatto con il territorio degli Stati membri. Una simile circostanza può essere imputata, in primo luogo, al fatto che, in taluni ambiti, gli obiettivi di carattere materiale che si intendono perseguire non possono essere compiutamente raggiunti attraverso l'adozione di norme di carattere sostanziale applicabili esclusivamente alle fattispecie intra-comunitarie, ma impongono il ricorso a strumenti con più ampia portata. In altri casi, invece, l'ampliamento dell'ambito applicativo delle norme dell'UE è il riflesso delle caratteristiche strutturali del settore che si intende disciplinare, il quale può, per sua natura, sottrarsi alle logiche territoriali che consentono di circoscrivere l'applicazione di una determinata norma entro i confini di un dato ordinamento giuridico. A tale riguardo, rilevano, *inter alia*, gli strumenti intesi a regolare alcune attività che si svolgono nello spazio digitale, giacché il carattere immateriale e «a-

territoriale» delle reti informatiche rende difficile, se non impossibile, circoscriverne la portata applicativa alle fattispecie che lambiscono unicamente i territori degli Stati membri.

L'adozione di un assetto uniforme di norme sulla competenza giurisdizionale applicabile alle controversie con soggetti stabiliti in Stati terzi risponderebbe, dunque, a una pluralità di obiettivi *lato sensu* riconducibili all'esigenza di garantire la tutela del diritto di accesso a strumenti di tutela effettiva.

In primo luogo, esso garantirebbe ai cittadini e all'impresе dell'Unione le medesime prospettive di accesso a un giudice in grado di giudicare «utilmente» – dunque a costi bassi per l'attore e con la prospettiva di ottenere un provvedimento realmente soddisfacente in tempi ragionevoli – la controversia, eliminando le divergenze che attualmente si registrano all'interno degli Stati membri e che sono in grado di ostacolare il corretto funzionamento del mercato europeo.

La riforma in esame potrebbe essere, poi, l'occasione per dare una più completa attuazione agli obblighi, sanciti a livello internazionale ma altresì rinvenibili nel diritto primario dell'Unione, di tutela del diritto di accesso a un giudice, in particolare, quando vi sia un concreto rischio di incorrere in un diniego di giustizia. Tale condizione dovrebbe peraltro essere intesa non solo in termini assoluti, ossia quale totale assenza di un foro in grado di emettere una decisione sul merito della controversia, ma anche quale impossibilità di ottenere, a causa delle caratteristiche del sistema giudiziario dello Stato terzo altrimenti competente, un provvedimento in grado di soddisfare in concreto le pretese della parte attrice.

Infine, la modifica dell'ambito applicativo del regolamento (UE) n. 1215/2012 garantirebbe maggiore coerenza nell'applicazione del diritto materiale dell'Unione anche nella sua dimensione esterna. In questo caso, la parallela adozione di norme uniformi in materia di competenza concernenti la giurisdizione nei confronti di convenuti domiciliati in Stati terzi potrebbe essere operata al fine di supportare l'applicazione extraterritoriale di tali strumenti, così garantendo l'effettiva tutela dei diritti che le norme dell'Unione di volta in volta rilevanti intendono conferire. Del resto, il legislatore UE sembra avere ben presente le potenzialità, sotto questo profilo, delle norme sulla giurisdizione, dal momento che ha già adottato strumenti nei quali l'impianto normativo materiale è corredato da specifici titoli di giurisdizione intesi ad

applicarsi anche a convenuti domiciliati in Stati terzi, come nel caso del regolamento (UE) 2016/679, che, sotto la rubrica «diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo», prevede peraltro un *forum actoris*.

Tra le recenti iniziative che l'Unione sta promuovendo al fine di rafforzare la tutela dei diritti umani – tanto sul piano interno, quanto a livello internazionale –, anche quella che ambisce ad adottare uno strumento in materia di *due diligence* aziendale consente di apprezzare tutti i profili di cui si è cercato di rendere conto nel corso dell'indagine. Da un lato, infatti, la proposta è certamente animata dal fine di assicurare l'accesso alla giustizia nelle ipotesi di gravi violazioni dei diritti umani, come dimostra anche il parallelo tentativo di inserimento, all'interno del regolamento (UE) n. 1215/2012, di un *forum necessitatis*, il quale tuttavia, pur essendo supportato dai recenti suggerimenti emanati dall'Institut de Droit International e dal GEDIP, sta già fronteggiando gli ostacoli di cui il procedimento legislativo è lastricato, come dimostra l'eliminazione dell'intero assetto di disposizioni concernenti la giurisdizione in materia civile e commerciale che era stato inizialmente allegato alla proposta e che suggeriva, altresì, di introdurre all'art. 8 del regolamento una norma sul litisconsorzio necessario specifica per le imprese straniere controllate dalle multinazionali europee. Dall'altro, tale iniziativa riflette l'interesse dell'Unione ad assicurare l'applicazione extraterritoriale delle proprie norme materiali in quegli ambiti in cui il concreto raggiungimento delle politiche perseguite richiede necessariamente la loro «esportazione» a situazioni che sono in gran parte collegate con uno o più Stati terzi, come avviene rispetto alle ipotesi in esame, nelle quali, ancora una volta, le esigenze di tutela dei diritti umani sono in ogni caso affiancate – se non cannibalizzate – da quella di assicurare il buon funzionamento del mercato interno, evitando distorsioni della concorrenza a motivo delle divergenti soluzioni adottate dagli Stati membri, e assicurando che le imprese straniere che intrattengono relazioni commerciali con soggetti europei si attengano ai medesimi standard.

A tale proposito, si consideri, tuttavia, che alle discussioni sull'opportunità di una simile riforma del diritto internazionale privato dell'Unione fa eco la parallela tendenza delle corti statunitensi a dichiararsi incompetenti rispetto a simili controversie e, in generale, rispetto alle gravi violazioni dei diritti umani avvenute fuori dal territorio nazionale. Se le prime applicazioni dell'Alien Tort Statute avevano consentito il

radicamento della competenza in un certo numero di occasioni, la giurisprudenza inaugurata col caso *Kiobel* – i cui termini sono stati, peraltro, recentemente chiariti nel caso *Nestle* – sta di fatto precludendo l'accesso delle vittime di simili violazioni alla tutela offerta dai tribunali degli Stati Uniti, alimentando il dibattito sull'opportunità di un intervento dell'Unione rispetto alle controversie in esame anche sotto il profilo più strettamente attinente alla tutela dei diritti umani.

Alla luce della peculiari esigenze che sollecitano l'adozione, anche nella materia civile e commerciale, di norme sulla competenza giurisdizionale con portata *erga omnes*, l'intervento dell'Unione in questo settore non dovrebbe consistere, in primo luogo, in una meccanica estensione dell'ambito applicativo dei titoli speciali di giurisdizione previsti dal regolamento, quanto piuttosto in un loro riadattamento volto a massimizzare le prospettive di accesso alla giustizia in Europa per i cittadini e le imprese degli Stati membri. In particolare, se il foro dell'illecito, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, potrebbe non richiedere particolari aggiustamenti, la norma sulla competenza in materia contrattuale sembra suscettibile di aggiustamenti pensati per assicurare il radicamento della competenza delle corti europee nelle fattispecie esterne. L'esempio dell'interpretazione ondivaga, nell'ordinamento italiano, della norma nazionale che estende l'ambito applicativo di talune disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968 ai convenuti domiciliati in Stati terzi mostra, infatti, come l'applicazione della diversa soluzione che il regolamento (UE) n. 1215/2012 adotta rispetto ai contratti di compravendita e di prestazione di servizi ostacoli l'accesso alla giustizia in Italia dei venditori e dei fornitori italiani nei loro rapporti con acquirenti e committenti stranieri.

Inoltre, al fine di controbilanciare il rischio che l'eliminazione dei fori esorbitanti nazionali possa tradursi in una generale riduzione della portata della giurisdizione degli Stati membri, dovrebbero essere inseriti dei titoli di giurisdizione aggiuntivi. Sotto questo profilo, potrebbe essere nuovamente valutata l'opportunità di introdurre un foro residuale fondato sulla presenza di beni del convenuto all'interno dello Stato membro, così come quella di estendere l'applicazione dell'attuale art. 8 del regolamento (UE) n. 1215/2012 alle ipotesi in cui uno dei convenuti sia domiciliato fuori dall'Unione. Simili soluzioni potrebbero, infatti, assicurare l'accesso alla giustizia in Europa anche nelle ipotesi in cui a cercare tutela siano le vittime di gravi violazioni dei diritti umani o di

danni ambientali verificatisi in Stati terzi, consentendo il radicamento della competenza presso i giudici di uno Stato membro e al contempo evitando che la tutela rispetto a simili *gross violations* sia rimessa agli incerti criteri applicativi di altri istituti tipicamente pensati per assolvere a tali esigenze, quali, in particolare, il *forum necessitatis*, le cui prospettive di inserimento nella materia civile e commerciale sembrano del resto ancora lontane.

BIBLIOGRAFIA GENERALE

- AKEHURST, *Jurisdiction in International Law*, in *British Yearb. Int. Law*, 1972/1973, p. 145 ss.
- ID., *A Modern Introduction to International Law*, 7th ed., London/New York, 1997.
- AKKERMANS, *Public Policy (Orde public). A comparative analysis of national, private international law, and EU Public Policy*, in *Eur. Property Law Journ.*, 2019, p. 260 ss.
- ÁLVAREZ-ARMAS, *Álvarez-Armas on potential human-rights-related amendments to the Rome II Regulation (II): The proposed Art. 6a; Art. 7 is dead, long live Article 7?*, 2020 (reperibile all'indirizzo <https://conflictoflaws.net/2021/alvarez-armas-on-potential-human-rights-related-amendments-to-the-rome-ii-regulation-ii-the-proposed-art-6a-art-7-is-dead-long-live-article-7/>).
- AMALFITANO, *General Principles of EU Law and the Protection of Fundamental Rights*, Cheltenham, 2018.
- ANDREWS, *Andrews on Civil Processes. Volume I: Court Proceedings*, Cambridge, 2013.
- ARISTOVA, *Tort Litigation against Transnational Corporations in the English Courts: The Challenge of Jurisdiction*, in *Utrecht Law Rev.*, 2018, p. 6 ss.
- AUERSPERGER MATIĆ, *Just Words. The Effectiveness of Civil Justice in European Human Rights Jurisprudence*, Cambridge, 2020.
- AUGENSTEIN, JÄGERS, *Judicial Remedies. The Issue of Jurisdiction*, in ÁLVAREZ RUBIO, YANNIBAS (eds.), *Human Rights in Business. Removal of Barriers to Access to Justice in European Union*, London/New York, 2017, p. 7 ss.
- AZOULAI, *The Case of Fundamental Rights: A state of ambivalence*, in MICKLITZ, DE WITTE (eds.), *The European Court of Justice and the Autonomy of the Member States*, Cambridge/Antwerp/Portland, 2012, p. 207 ss.
- BADIALI, *Ordine pubblico e diritto straniero*, Milano, 1963.
- BALENA, *I nuovi limiti della giurisdizione italiana (secondo la legge 31 maggio 1995 n. 218)*, in *Foro it.*, 1996, p. 209 ss.
- BAREL, COSTANTINO (a cura di), *Norme di conflitto italiane e controllo di costituzionalità: atti del Convegno di studio sulle sentenze N. 71/87 e 447/87 della Corte Costituzionale Padova, 16 marzo 1988*, Padova, 1990.

- BARIATTI, *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, Padova, 1986.
- EAD., *Prime considerazioni sugli effetti dei principi generali e delle norme materiali del diritto CE sul diritto internazionale privato comunitario*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2003, p. 671 ss.
- EAD., *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato dell'Unione europea*, in AA.VV., *Studi in onore di Aldo Frignani. Nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale*, Napoli, 2011, p. 77 ss.
- BARILE, *I principi fondamentali della comunità statale ed il coordinamento fra sistemi: l'ordine pubblico internazionale*, Padova, 1969.
- BARLETTA, *La tutela effettiva della privacy nello spazio (giudiziario) europeo e nel tempo (della "aterritorialità") di Internet*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, p. 1179 ss.
- BEALE, *A Treatise on the Conflict of Laws*, New York, 1935.
- BENÖHR, *Consumer Dispute Resolution after The Lisbon Treaty: Collective Actions and Alternative Procedures*, in *Journ. Consumer Policy*, 2013, p. 87 ss.
- BENVENUTI, *I principi fondamentali della comunità statale ed il coordinamento fra sistemi: l'ordine pubblico internazionale*, Padova, 1969.
- BERNAZ, *Enhancing Corporate Accountability for Human Rights Violations: Is Extraterritoriality the Magic Potion?*, in *Journ. Business Ethics*, 2013, p. 493 ss.
- BIAGIONI, *L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordine pubblico processuale nel sistema della Convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int.*, 2001, p. 723.
- ID., *Alcuni caratteri generali del forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in *Cuadernos Der. Transn.*, 2012, p. 20 ss.
- ID., *Avotīņš v. Latvia. The Uneasy Balance Between Mutual Recognition of Judgments and Protection of Fundamental Rights*, in *Eur Papers*, 2016, p. 579 ss.
- BIARD, *Collective Redress in the EU: a Rainbow Behind the Clouds?*, in *ERA Forum*, 2018, p. 189 ss.
- BIAVATI, *Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto*, Milano, 1997.
- BISCARETTI DI RUFFIA, *Territorio dello Stato*, in *Enc. dir.*, Milano, 1992, p. 333 ss.
- BLATTNER, *Protecting Animals Within and Across Borders: Extraterritorial Jurisdiction and the Challenges of Globalization*, Oxford, 2019.

- BLOM, *Public Policy in Private International Law and Its Evolution in Time*, in *Neth. Int. Law Rev.*, 2003, p. 373 ss.
- BONAFÈ, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e la giurisdizione universale in materia civile*, in *Riv. dir. int.*, 2016, p. 1100 ss.
- EAD., *Universal Civil Jurisdiction and Reparation for International Crimes*, in FORLATI, FRANZINA (eds.), *Universal Civil Jurisdiction. Which Way Forward?*, Leiden, 2020, p. 99 ss.
- BONELL, *Unificazione internazionale del diritto*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, p. 720.
- BONFANTI, *Diritti umani e imprese multinazionali dinanzi ai giudici europei: sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, p. 697 ss.
- EAD. (eds.), *Business and Human Rights in Europe*, New York/London, 2018.
- BONOMI, *Sull'opportunità e le possibili modalità di una regolamentazione comunitaria della competenza giurisdizionale applicabile erga omnes*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2007, p. 313 ss.
- ID., *European Private International Law and Third States*, *IPRax*, 2017, p. 184 ss.
- BONOMI, MARIOTTINI, *A Game Changer in International Litigation? Roadmap to the 2019 Hague Judgments Convention*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2018/2019, p. 537 ss.
- BORRÁS, *Competence of the Community to Conclude the Revised Lugano Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters. Opinion C-1/03 of 7 February 2006: Comments and Immediate Consequences*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2006, p. 37 ss.
- EAD., *Application of the Brussels I Regulation to External Situations: From Studies Carried Out by the European Group for Private International Law (EGPIL/GEDIP) to the Proposal for the Revision of the Regulation*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2010, p. 333 ss.
- BOSCHIERO, *Il coordinamento delle norme in materia di vendita internazionale*, Padova, 1990.
- EAD., *L'ordine pubblico processuale comunitario ed europeo*, in DE CESARI, FRIGESSI DI RATTALMA (a cura di), *La tutela transnazionale del credito*, Torino, 2007, p. 168 ss.

- EAD., *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights and the Question of Universal Civil Jurisdiction in Transnational Human Rights Cases. The U.S. Supreme Court Decision in Kiobel v. Royal Dutch Petroleum*, in CORTESE (a cura di), *Studi in onore di Laura Picchio Forlati*, Torino, 2014, p. 3 ss.
- EAD., *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù. Una valutazione alla luce del diritto internazionale consuetudinario, del diritto internazionale privato europeo e dell'agenda delle nazioni unite 2030 (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2021, p. 61 ss.
- BRADFORD, *The Brussels Effect*, in *Northwestern Un. Law Rev.*, 2012, p. 2 ss.
- EAD., *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*, New York, 2020.
- BRKAN, *Data Protection and European Private International Law*, in *Robert Schuman Centre for Advanced Studies Research Paper No. RSCAS 2015/40*, 2015 (reperibile al sito <https://ssrn.com/abstract=2631116>).
- BRIGGS, *Civil Jurisdiction and Judgments*, 6th ed., 2015, London.
- BRIGHT, *L'esercizio extraterritoriale della giurisdizione civile con riferimento alle gravi violazioni dei diritti umani da parte delle imprese multinazionali*, in *EUI Working Papers*, 2015, p. 1 ss.
- EAD., *The Civil Liability of the Parent Company for the Acts or Omissions of Its Subsidiary: The Example of the Shell Cases in the UK and in the Netherlands*, in BONFANTI (eds.), *Business and Human Rights in Europe*, New York/London, 2018, p. 212 ss.
- BRILMAYER, *Conflict of Laws: Foundations and Future Directions*, Boston, 1991.
- BROWNLIE, *Principles of Public International Law*, Oxford, 2019.
- BRUNK, *A step in the right direction, but nothing more – A critical note on the Draft Directive on mandatory Human Rights Due Diligence*, 2020 (reperibile all'indirizzo <https://conflictoflaws.net/2020/a-step-in-the-right-direction-but-nothing-more-a-critical-note-on-the-draft-directive-on-mandatory-human-rights-due-diligence/>).
- BRUS, *Ius Humanitatis and the Right to Reparation for International Crimes in Foreign Domestic Courts*, in *Int. Criminal Law Rev.*, 2014, p. 358 ss.
- BULTRINI, *I rapporti fra Carta dei diritti fondamentali e Convenzione europea dei diritti dell'uomo dopo Lisbona: potenzialità straordinarie per lo sviluppo dei diritti fondamentali in Europa*, in *Dir. un. eur.*, 2009, p. 700 ss.

- BUSCEMI, *Atti di tortura commessi all'estero e azioni risarcitorie basate su fori esorbitanti*, in *Giur. it.*, 2019, p. 71 ss.
- BUXBAUM, *Territory, Territoriality, and the Resolution of Jurisdictional Conflict*, in *Am. Journ. Comp. Law*, 2009, p. 631 ss.
- BUXBAUM, MICHAELS, *Reasonableness as a Limitation on the Extraterritorial Application of U.S. Law*, in STEPHAN, CLEVELAND (eds.), *The Restatement and Beyond: The Past, Present, and Future of U.S. Foreign Relations Law*, Oxford, 2020, p. 283 ss.
- CAFARI PANICO, *Forum Necessitatis. Judicial Discretion in the Exercise of Jurisdiction*, in POCAR, VIARENGO, VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I*, Padova, 2012, p. 127 ss.
- CANNIZZARO, *Sulla responsabilità internazionale per condotte di Stati membri dell'Unione europea: in margine al caso Bosphorus*, in *Riv. dir. int.*, 2005, p. 766 ss.
- ID., *Diritto internazionale*, 5^a ed., Torino, 2020.
- CANZIO, *L'applicazione della Carta dei diritti fondamentali e il dialogo tra le Corti*, in PICCONE, POLLICINO (a cura di), *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Efficacia ed effettività*, Napoli, 2018, p. 75 ss.
- CAPPELLETTI, *Access to Justice and the Welfare State*, Alphenaaandenrijn, 1979.
- CAPPELLETTI, GARTH (eds.), *Access to Justice*, Alphenaaandenrijn, 1978-1979.
- CARBONE, TUO, *Non-EU States and Brussels I: New Rules and Some Solutions for Old Problems*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, p. 5 ss.
- ID., EAD., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016.
- CARBONE, *Il ruolo della Corte di giustizia nella costruzione del sistema giuridico europeo*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2006, p. 547 ss.
- ID., *Gli accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioni arbitrali nella nuova disciplina del regolamento (UE) 1215/2012*, in *Dir. comm. int.*, 2013, p. 651 ss.
- CARELLA, *Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi e Costituzione*, in *Nomos*, 1988, p. 1 ss.
- EAD. (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale privato*, Torino, 2009.
- EAD., *Diritti umani, conflitti di legge e conflitti di civilizzazione*, Bari, 2011.

- EAD., *Sistema delle norme di conflitto e tutela internazionale dei diritti umani: una rivoluzione copernicana?*, in *Diritti umani e dir. int.*, 2014, p. 523 ss.
- EAD., *Fondamenti di diritto internazionale privato. Tra sovranità, cooperazione e diritti umani*, Torino, 2018.
- CARREA, *L'individuazione del forum commissi delicti in caso di illeciti cibernetici: alcune riflessioni a margine della sentenza Concurrence Sàrl*, in *Dir. comm. int.*, 2017, p. 354 ss.
- CARTABIA, *I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona: verso nuovi equilibri?*, in *Giorn. dir. amm.*, 2010, p. 221 ss.
- CASSESE, *International Law*, 2nd ed., Oxford, 2003.
- ID., *The Human Dimension of International Law. Selected Papers*, Oxford, 2008.
- CHERUBINI, *In merito al parere 2/13 della Corte di giustizia dell'UE: qualche considerazione critica e uno sguardo de jure condendo*, in *OsservatorioAIC.it*, 2015.
- CHESHIRE, NORTH, FAWCETT, *Private International Law*, 15th ed., Oxford, 2017.
- CHIUSSI CURZI, *General Principles for Business and Human Rights in International Law*, Leiden/Boston, 2020.
- CHNG, *A theoretical perspective of the public policy doctrine in the conflict of laws*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2018, p. 130 ss.
- CIAMPI, STELLA, *Principio della protezione equivalente fra UE e CEDU e mutuo riconoscimento delle decisioni tra Stati membri: la sentenza della Corte EDU nel caso Avotins c. Lettonia*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 2017.
- CLAPHAM, *The Role of Individual in International Law*, in *Eur. Journ. Int. Law*, 2010, p. 25 ss.
- CONFORTI, *Diritto internazionale*, 11^a ed., Napoli, 2018.
- CONSOLO, STELLA, *La tutela giurisdizionale effettiva nel diritto processuale civile*, in MASTROIANNI, POLLICINO, ALLEGREZZA, PAPPALARDO, RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Milano, 2017, p. 883 ss.
- CREMONA, *Opinions 1/13 and 2/13 and EU External Relations Law*, in FRANZINA (ed.), *The External Dimension of EU Private International Law After Opinion 1/13*, Cambridge/Antwerp/Portland, 2017, p. 3 ss.

- EAD., *Extending the Reach of EU Law: The EU as an International Legal Actor*, in EAD., SCOTT (eds.), *EU Law Beyond EU Borders : The Extraterritorial Reach of EU Law*, Oxford, 2019, p. 64 ss.
- CRESPI REGHIZZI, *A New Special Forum for Disputes Concerning Rights in Rem over Movable Assets: Some Remarks on Article 5(3) of the Commission's Proposal*, in POCAR, VIARENGO, VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I*, Padova, 2012, p. 173 ss.
- CROSER, DAY, VAN HUIJSTEE, SAMKALDEN, *Vedanta v Lungowe and Kiobel v Shell: The Implications for Parent Company Accountability*, in *Business and Human Rights Journ.*, 2019, p. 130 ss.
- CURRIE, *The Constitution and the Choice of Laws: Governmental Interests and the Judicial Function*, in *Un. Chicago Law Rev.*, 1958, p. 9 ss.
- ID., *The Verdict of Quiescent Years: Mr. Hill and the Conflict of Laws*, in *Un. Chicago Law Rev.* 1961, p. 258 ss.
- DAMATO, *Estradizione e divieto di trattamenti inumani e degradanti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1991, p. 648 ss.
- DANIELE, *Carta dei diritti fondamentali e Trattato di Lisbona*, in *Dir. Un. eur.*, 2008, p. 655 ss.
- ID., *La protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: un quadro d'insieme*, in *Dir. Un. eur.*, 2009, p. 645 ss.
- DANNEMANN, *Jurisdiction Based on the Presence of Assets in Germany: A Case Note*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 1992, p. 632 ss.
- DANOV, *Data Analysis: Important Issues to be Considered in a Cross-border Context*, in BEAUMONT, DANOV, TRIMMINGS, YÜKSEL (eds.), *Cross-Border Litigation in Europe*, Oxford, 2017, p. 475 ss.
- DAVIES, *Financial Stability and the Global Influence of EU Law*, in CREMONA, SCOTT (eds.), *EU Law Beyond EU Borders : The Extraterritorial Reach of EU Law*, Oxford, 2019., p. 146 ss.
- DE BOER, *Living apart Together: The Relationship between Public and Private International Law*, in *Neth. Int. Law Rev.*, 2010, p. 183 ss.
- DE DYCKER, *Private International Law Disputes before the International Court of Justice*, in *Journ. of Int. Dispute Settlement*, 2010, p. 475 ss.
- DE MARZIIS, *Diritto di accesso a un giudice e giurisdizione universale dinanzi alla Corte europea dei diritti umani*, in *Diritti umani e dir. int.*, 2018, p. 693 ss.

- DE MIGUEL ASENSIO, *Conflict of Laws and the Internet*, Cheltenham, 2020.
- DE SCHUTTER, *Extraterritorial Jurisdiction as a Tool for Improving the Human Rights Accountability of Transnational Corporations*, 2006 (reperibile all'indirizzo <http://media.business-humanrights.org/media/documents/df31ea6e492084e26ac4c08affcf51389695fead.pdf>).
- ID., *Bosphorus Post-Accession: Redefining the Relationships between the European Court of Human Rights and the Parties to the Convention*, in KOSTA, SKOUTARIS, TZEVELEKOS, *The EU Accession to the ECHR*, Oxford/Portland, 2014, p. 177 ss.
- DE VERNEUIL, LASSERSON, RYMKIEWICZ, *Reflections on Owusu: The Radical Decision in Ferrexpo*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2012, p. 389 ss.
- DE VRIES, BERNITZ, WEATHERILL (eds.), *The EU Charter of Fundamental Rights as a Binding Instrument*, Oxford, 2015.
- DE WINTER, *Excessive Jurisdiction in Private International Law*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 1968, p. 706 ss.
- DE WITTE, THIES, *Why Choose Europe? The Place of the European Union in the Architecture of International Legal Cooperation*, in VAN VOOREN, BLOCKMANS, WOUTERS (eds.), *The EU's Role in Global Governance*, Oxford, 2013, p. 23 ss.
- DE WITTE, IMAMOVIC, *Opinion 2/13 on accession to the ECHR: defending the EU legal order against a Foreign Human Rights Court*, in *Eur. Law Rev.*, 2015, p. 683 ss.
- DI BLASE, *Corte europea dei diritti dell'uomo e Diritto internazionale privato dell'Unione europea*, in EAD. (a cura di), *Convenzioni sui diritti umani e Corti nazionali*, Roma, 2014, p. 207 ss.
- DICKINSON, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford, 2008.
- DICKINSON, *Surveying the Proposed Brussels I bis Regulation: Solid Foundations but Renovation Needed*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2010, p. 247 ss.
- DI FEDERICO (ed.), *The EU Charter of Fundamental Rights. From Declaration to Binding Instrument*, Dordrecht, 2011.
- DIXON, *Textbook on International Law*, 7th ed., Oxford, 2013.
- DODGE, ROBERTS, STEPHAN, *Jurisdiction to Adjudicate Under Customary International Law*, 2018 (reperibile all'indirizzo <https://opiniojuris.org/2018/09/11/33646/#comment-123447>).

- DODGE, *The Customary International Law of Jurisdiction in the Restatement (Fourth) of Foreign Relations Law*, 2018 (reperibile all'indirizzo <http://opiniojuris.org/2018/03/08/the-customary-international-law-of-jurisdiction-in-the-restatement-fourth-of-foreign-relations-law/>).
- DOMENICUCCI, FILPO, *La tutela giurisdizionale effettiva nel diritto dell'Unione europea*, in MASTROIANNI, POLLICINO, ALLEGREZZA, PAPPALARDO, RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Milano, 2017, p. 863 ss.
- DONOVAN, ROBERTS, *The Emerging Recognition of Universal Civil Jurisdiction*, in *Am. Journ. Int. Law*, 2006, p. 142 ss.
- DROZ, *Compétence Judiciaire et Effets des Jugements dans le Marché Commun. Etude de la Convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968*, Paris, 1972.
- ENNEKING, *Judicial remedies: The issue of applicable law*, in ÁLVAREZ RUBIO, YANNIBAS (eds.), *Human Rights in Business. Removal of Barriers to Access to Justice in European Union*, London/New York, 2017, p. 38 ss.
- FALCONI, *La responsabilità dell'“internet service provider” tra libertà di espressione e tutela della reputazione altrui*, in *Comunità int.*, 2016, p. 235 ss.
- FALLON, KRUGER, *The Spatial Scope of the EU's Rules on Jurisdiction and Enforcement of Judgments: From Bilateral Modus to Unilateral Universality?*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2012/2013, p. 1 ss.
- FAVILLI, *La Corte di giustizia rinvia a data da destinarsi l'adesione dell'UE alla CEDU*, in *Questionegiustizia.it*, 2015.
- FAWCETT, *The Impact of Article 6(1) of the ECHR on Private International Law*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2007, p. 1 ss.
- FENTIMAN, *English Domicile and Staying of Actions*, in *Camb. Law Journ.*, 2005, p. 303 ss.
- FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012.
- EAD., *Diffamazione internazionale a mezzo di Internet: quale foro competente? Alcune considerazioni sulla sentenza eDate*, in *Riv. dir. int.*, 2012, p. 461 ss.
- EAD., *La tutela 'indiretta' dell'art. 6, par. 1, CEDU in tema di processo contumaciale civile con riguardo all'efficacia delle decisioni straniere rese da giudici di Stati membri dell'Unione europea*, in *Diritti umani e dir. int.*, 2015, p. 188 ss.
- EAD., *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, in *SIDIBlog.it*, 2016.

- FERNÁNDEZ ARROYO, *Exorbitant and Exclusive Grounds of Jurisdiction in European Private International Law: Will They Ever Survive?*, in MANSEL, PFEIFFER, KRONKE, KHOLER, HAUSMANN (eds.), *Festschrift für Erik Jayme* (Vol 1), München, 2004, p. 169 ss.
- FERNÁNDEZ ARROYO, MBENGUE, *Public and Private International Law in International Courts and Tribunals: Evidence of an Inescapable Interaction*, in *Columbia Journ. Transn. Law*, 2018, p. 797 ss.
- FERRARI, *Factoring (uniform law)*, in BASEDOW, RÜHL, FERRARI, DE MIGUEL ASENSIO (eds.), *Encyclopedia of Private International Law*, Cheltenham, 2017, p. 732 ss.
- ID., *Sale contracts and sale of goods*, in BASEDOW, RÜHL, FERRARI, DE MIGUEL ASENSIO (eds.), *Encyclopedia of Private International Law*, Cheltenham, 2017, p. 1589 ss.
- FOCARELLI, *Equo processo e riconoscimento di sentenze straniere: il caso Pellegrini*, in *Riv. dir. int.*, 2001, p. 955.
- FORLATI, *Luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali e Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1976, p. 51 ss.
- FRANCIONI, *The Rights of Access to Justice under Customary International Law*, in ID. (ed.), *Access to Justice as a Human Rights*, Oxford, 2007, p. 1 ss..
- ID. (a cura di), *Accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, 2008.
- FRANCO, *The External Dimension of Rome I and Rome II. Neutrality or Schizophrenia?*, in CREMONA, MICKLITZ (eds.), *Private Law in the External Dimension of the EU*, Oxford, 2016, p. 71 ss.
- FRANZINA, *La giurisdizione in materia contrattuale. L'art. 5 n. 1 del regolamento n. 44/2001/CE nella prospettiva della armonia delle decisioni*, Padova, 2006.
- ID., *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. int.*, 2009, p. 1121 ss.
- ID., *Interpretazione e destino del richiamo compiuto dalla legge di riforma del diritto internazionale privato ai criteri di giurisdizione della Convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int.*, 2010, p. 817 ss.
- ID., *Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Articolo 18*, in DE

- CRISTOFARO, ZACCARIA (a cura di), *Commentario breve al diritto dei consumatori*, Padova, 2013, p. 1110 ss.
- ID., *Litispendenza e connessione tra Stati membri e Stati terzi nel regolamento Bruxelles I bis*, in *Dir. comm. int.*, 2014, p. 621 ss.
- ID., *Lis Pendens Involving a Third Country under the Brussels I-bis Regulation: An Overview*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, p. 23 ss.
- ID., *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights under the General Data Protection Regulation*, in DE FRANCESCHI (ed.), *European Contract Law and the Digital Single Market. The Implications of the Digital Revolution*, Cambridge/Antwerp/Portland, 2016, p. 81 ss.
- ID., *The Interplay of EU Legislation and International Developments in Private International Law*, in ID. (ed.), *The External Dimension of EU Private International Law After Opinion 1/13*, Cambridge/Antwerp/Portland, 2017, p. 183 ss.
- ID., *The Changing Face of Adjudicatory Jurisdiction*, in FORLATI, FRANZINA (eds.), *Universal Civil Jurisdiction. Which Way Forward?*, Leiden, 2020, p. 170 ss.
- FUMAGALLI, *Lis Alibi Pendens. The Rules on Parallel Proceedings om the Reform of the Brussels I Regulation*, in POCAR, VIARENGO, VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I*, Padova, 2012, p. 237 ss.
- ID., *Criteri di giurisdizione in materia civile e commerciale e rispetto dei diritti dell'uomo: il sistema europeo e la garanzia del due process*, in *Dir. umani dir. int.*, 2014, p. 567 ss.
- GABELLINI, *La competenza giurisdizionale nel caso di lesione di un diritto della personalità attraverso internet*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 271 ss.
- GAJA, *The Protection of Human Rights under the Maastricht Treaty*, in CURTIN, HEUKELS (eds.), *Institutional Dynamics of European Integration. Essays in Honour of Henry G. Schermers*, Dordrecht/Boston/Leiden, 1994, p. 549 ss.
- ID., *L'interpretazione di norme interne riproduttive della Convenzione di Bruxelles da parte della Corte di giustizia*, in *Riv. dir. int.*, 1995, p. 757 ss.; ID., *Il rinvio alla Convenzione di Bruxelles in tema di giurisdizione*, in SALERNO (a cura di), *Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto internazionale privato*, Padova, 1997, p. 21 ss.
- ID., *The Position of Individuals in International Law: An ILC Perspective*, in *European Journal of International Law*, 2010, p. 11 ss.

- ID., *Una mancata disconnessione relativamente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo?*, in *Riv. dir. int.*, 2015, p. 148 ss.
- ID., *Lo statuto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel diritto dell'Unione*, in *Riv. dir. int.*, 2016, p. 677 ss.
- GAUDEMET-TALLON, *Le destin mouvementé des articles 14 et 15 du Code civil français de 1804 au début du XXIème siècle*, in VENTURINI, BARIATTI (a cura di), *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, 2009, Milano, p. 433 ss.
- GIANELLI, *L'adesione dell'Unione europea alla CEDU secondo il trattato di Lisbona*, *Dir. Un. eur.*, p. 678 ss.
- GIARDINA, *Successione di norme di conflitto*, 1970, Milano.
- ID., *Le convenzioni internazionali di diritto uniforme nell'ordinamento interno*, in *Riv. dir. int.*, 1973, p. 701 ss.
- ID., *La Corte costituzionale ed i rapporti personali fra coniugi nel diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1987, p. 209 ss.
- ID., *Il rinvio alle convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, in SALERNO (a cura di), *Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto internazionale privato*, Padova, 1997, p. 3 ss.
- GILARDI, *Transnational Diffusion: Norms, Ideas, and Policies*, in CARLSNAES, RISSE, SIMMONS (eds.), *Handbook of International Relations*, London, 2012, p. 453 ss.
- GRABENWARTER, *European Convention on Human Rights. Commentary*, München, 2014.
- GROLIMUND, *Human Rights and Jurisdiction: General Observations and Impact on the Doctrines of Forum Non Conveniens and Forum Conveniens*, in *Eur. Journ. Law Ref.*, 2002, p. 87 ss.
- GROSS, *Keeping the status quo: business success in the EU collective redress initiative*, in *Interest Groups & Advocacy*, 2017, 6, p. 161 ss.
- GRUSIĆ, *International Environmental Litigation in EU Courts: A Regulatory Perspective*, in *Yearb. EU Law*, 2016, p. 1 ss.
- GUINCHARD, *Procès équitable (article 6 CESDH) et droit international privé*, in NUYTS, WATTÉ (eds.), *International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States*, Bruxelles, 2005, p. 199 ss.

- HAAR, *Regulation Through Litigation – Collective Redress in Need of a New Balance Between Individual Rights and Regulatory Objectives in Europe*, in *Th. Inq. Law*, 2018, p. 203 ss.;
- HAMBRO, *The Relations between International Law and Conflict Law*, in *Recueil des Cours*, 1962-I, p. 7 ss.
- HANCOX, *The Meaning of “Implementing” Union Law under Article 51(1) of the Charter: Åkerberg Fransson*, in *Common Market Law Rev.*, 2013, p. 1411 ss.
- HARTLEY, *International Commercial Litigation: Text, Cases and Materials on Private International Law*, Cambridge, 2020.
- HASLACH, *International jurisdiction in consumer contract cases under the Brussels I Regulation: Schrems*, in *Common Market Law Rev.*, 2019, p. 559 ss.
- HAY, *Notes on the European Union’s Brussels I “Recast” Regulation*, in *Eur. Legal Forum*, 2013, p. 1 ss.
- HEALY, *Théorie générale de l’ordre public*, in *Recueil des Cours*, 1925, p. 411 ss.
- HERT, CZERNIAWSKI, *Expanding the European data protection scope beyond territory: Article 3 of the General Data Protection Regulation in its wider context*, in *Int. Data Privacy Law*, 2016, p. 230 ss.
- HESS, MARIOTTINI (eds.), *Protecting Privacy in Private International and Procedural Law and by Data Protection: European and American Developments*, Baden-Baden, 2015.
- HILLEMANS, *UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights*, in *German Law Journ.*, 2003, p. 1065 ss.
- HODGES, *Collective Redress: A Breakthrough or a Damp Squibb?*, in *Journ. Consumer Policy*, 2014, p. 67 ss
- HOFFMAN, *Art. 47. Right to an Effective Remedy. Specific Provisions (Meaning)*, in PEERS, HARVEY, KENNER, WARD (eds.), *The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary*, Oxford/Portland, 2014, p. 1211 ss.
- HUSTINX, *EU Data Protection Law: The Review of Directive 95/46/EC and the General Data Protection Regulation*, in CREMONA (ed.), *New Technologies and EU Law*, Oxford, 2017, p. 123 ss.
- IVALDI, TUO, *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato dell’Unione europea nella prospettiva di adesione alla CEDU*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, p. 7 ss.

- IVALDI, *Unione europea, tutela ambientale e diritto internazionale privato: l'art. 7 del regolamento Roma II*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2013, p. 861 ss.
- JACOBS, *European Community Law and the European Convention on Human Rights*, in CURTIN, HEUKELS (eds.), *Institutional Dynamics of European Integration. Essays in Honour of Henry G. Schermers*, Dordrecht/Boston/Leiden, 1994, p. 561 ss.
- JACQUÉ, *The Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms*, in *Common Market Law Rev.*, 2010, p. 995 ss.
- ID., *The Charter of Fundamental Rights and the Court of Justice of the European Union: A First Assessment of the Interpretation of the Charter's Horizontal Provisions*, in ROSSI, CASOLARI (eds.), *The EU after Lisbon. Amending or Coping with the Existing Treaties?*, Berlin/Heidelberg, 2014.
- JÄGERS, JESSE, VERSCHUUREN, *The Future of Corporate Liability for Extraterritorial Human Rights Abuses*, in *AJIL Unbound*, 2014, p. 36 ss.
- JAIN, *Universal civil jurisdiction in international law*, in *Indian Journ. Int. Law*, 2015, p. 209 ss.
- JAYME, *La costituzione tedesca e il diritto internazionale privato*, *ivi*, p. 76 ss.
- JENARD, *Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, 5 marzo 1979* (reperibile all'indirizzo <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e69d7939-d016-4346-9651-963a63f53381/language-en>).
- JUEPTNER, *The Hague Jurisdiction Project: What Options for The Hague Conference?*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2020, p. 247 ss.
- KERIKMÄE (ed.), *Protecting Human Rights in the EU. Controversies and Challenges of the Charter of Fundamental Rights*, Berlin/Heidelberg, 2014.
- KESSEDJIAN, *Comment on the Hague Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters. Is the Hague Convention of 2 July 2019 a Useful Tool for Companies Who are Conducting International Activities?*, in *Neth. Journ. Priv. Int. Law*, 2020, p. 19 ss.
- KIRSHNER, *A Call for the EU to Assume Jurisdiction over Extraterritorial Corporate Human Rights Abuses*, in *Northwestern Journ. Int. Human Rights*, 2015, p. 1 ss.
- KOHL, *Territoriality and Globalization*, in ALLEN, COSTELLOE, FITZMAURICE, GRAGL, GUNTRIP (eds.), *The Oxford Handbook of Jurisdiction in International Law*, Oxford, 2019, p. 300 ss.

- KOHLER, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e il diritto internazionale privato comunitario*, in PICONE (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004, p. 65 ss.
- ID., *Agreements Conferring Jurisdiction on Courts of Third States*, in POCAR, VIARENGO, VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I*, Milano, 2012, p. 199 ss.
- ID., *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation of the European Union*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2016, p. 653 ss.
- KOTSCHY, *Article 79. Right to an effective judicial remedy against a controller or processor*, in KUNER, BYGRAVE, DOCKSEY, DRECHSLER (eds.), *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary*, Oxford, 2020, p. 1133.
- KRAMER, *Interest Analysis and the Presumption of Forum Law*, in *Un. Chicago Law Rev.*, 1989, p. 1301 ss.
- KRUGER, *Civil Jurisdiction Rules of the EU and Their Impact on Third States*, Oxford, 2008.
- EAD., *European Parliament Resolution on corporate due diligence and corporate accountability*, 2021 (reperibile all'indirizzo <https://conflictoflaws.net/2021/european-parliament-resolution-on-corporate-due-diligence-and-corporate-accountability/>).
- KUIJER, *The challenging relationship between the European Convention on Human Rights and the EU legal order: consequences of a delayed accession*, in *International Journal of Human Rights*, 2020, p. 998 ss.
- KUNER, *Data Protection Law and International Jurisdiction on the Internet (Part 1)*, in *Int. Journ. Law Inf. Tech.*, 2010, p. 176 ss.
- ID., *The Court of Justice of the EU Judgment on Data Protection and Internet Search Engines: Current Issues and Future Challenges*, in HESS, MARIOTTINI (eds.), *Protecting Privacy in Private International and Procedural Law and by Data Protection: European and American Developments*, Baden-Baden, 2015, p. 19 ss.
- ID., *The Internet and the Global Reach of EU Law*, in CREMONA, SCOTT (eds.), *EU Law Beyond EU Borders : The Extraterritorial Reach of EU Law*, Oxford, 2019, p. 112 ss.
- ID., *Article 48 Transfers or disclosures not authorised by Union law*, in KUNER, BYGRAVE, DOCKSEY, DRECHSLER (eds.), *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary*, Oxford, 2020, p. 825 ss.

- JEAUNEAU, *L'ordre public en droit national et en droit de l'Union européenne. Essai de systématisation*, Paris, 2018.
- LAGARDE, *Le Principe de Proximité dans le Droit International Privé Contemporain. Cours général de Droit International Privé.*, in *Recueil des Cours*, 1986, p. 1 ss.
- LA MANNA, *The ECHR Grand Chamber's Judgment in the Naït-Liman Case: An Unnecessary Clarification of the Reach of Forum Necessitatis Jurisdiction?*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2019, p. 349 ss.
- EAD., *Residual Jurisdiction under the Brussels I bis Regulation. An Unexpected Avenue to Address Extraterritorial Corporate Human Rights Violation*, in FORLATI, FRANZINA (eds.), *Universal Civil Jurisdiction. Which Way Forward?*, Leiden, 2020, p. 140 ss.
- LAZIĆ, *Procedural Justice for 'Weaker Parties' in Cross-Border Litigation under the EU Regulatory Scheme*, in *Utrecht Law Rev.*, 2014, p. 100 ss.
- LAZZERINI, *Il contributo della sentenza Åkerberg Fransson alla determinazione dell'ambito e degli effetti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Riv. dir. int.*, 2013, p. 883 ss.
- EAD., *"Questo matrimonio (così?) non s'ha da fare": il parere 2/13 della Corte di giustizia sull'adesione dell'unione europea alla convenzione europea sui diritti dell'uomo*, in *Osservatorio sulle fonti.it*, 2015.
- EAD., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I limiti di applicazione*, Milano, 2018.
- LEANDRO, *L'equo processo nel diritto processuale civile internazionale europeo*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2016, p. 22 ss.
- LILLICH, *The Soering Case*, in *Am. Journ. Int. Law*, 1991, p. 128 ss.
- LIPSTEIN, *Conflict of Laws before International Tribunals (A Study in the Relation between International Law and Conflict of Laws)*, in *Transactions of the Grotius Society*, 1941, p. 142 ss.
- ID., *Conflict of Laws before International Tribunals (ii)*, *ivi*, 1943, p. 51.
- LOCK, *EU Accession to the ECHR: Implications for the Judicial Review in Strasbourg*, in *Eur. Law Rev.*, 2010, p. 777 ss.
- ID., *Oops! We did it again – the CJEU's Opinion on EU Accession to the ECHR*, in *Verfassungsblog.de*, 2014

- LOPES PEGNA, *L'incidenza dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo rispetto all'esecuzione di decisioni straniere*, in *Riv. dir. int.*, 2011, p. 33 ss.
- LOWE, *Jurisdiction*, in EVANS (ed.), *International Law*, 2003, p. 329 ss.
- LOWENFELD, *Public Law in the International Arena: Conflict of Laws, International Law, and Some Suggestions for their Interactions*, in *Recueil des Cours*, 1979-II, p. 311 ss.
- LUNDSTEDT, *International Jurisdiction over Cross-border Private Enforcement Actions under the GDPR*, in *Stockholm Faculty of Law Research Paper Series*, 2018, p. 214 ss.
- LUPOI, *Conflitti transnazionali di giurisdizione. Tomo I. Policies, metodi, criteri di collegamento*, Milano, 2002.
- LUTZI, 'What's a consumer?' (Some) clarification on consumer jurisdiction, social-media accounts, and collective redress under the Brussels Ia Regulation: Case C-498/16 Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited, in *Maastricht Journ. Eur. Comp. Law*, 2018, p. 374 ss.
- ID., *Private International Law Online. Internet Regulation and Civil Liability in the EU*, Oxford, 2020.
- LUZZATTO, *Articolo 3 (Ambito della giurisdizione)*, in POCAR, TREVES, CARBONE, GIARDINA, LUZZATTO, MOSCONI, CLERICI (a cura di), *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, p. 19 ss.
- ID., *Corte costituzionale e diritto internazionale privato*, in DANIELE (a cura di), *La dimensione internazionale ed europea del diritto nell'esperienza della Corte costituzionale*, Napoli, 2006, p. 3 ss.
- ID., *On the Proposed Application of Jurisdictional Criteria of Brussels I Regulation to Non-Domiciled Defendants*, in POCAR, VIARENGO, VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I.*, Padova, 2012, p. 111 ss.
- MAGNUS, *Introduction*, in MAGNUS, MANKOWSKI (eds.), *Brussels Ibis Regulation - Commentary*, Köln, 2016, p. 7 ss.
- MAHONEY, *From Strasbourg to Luxembourg and back: speculating about human rights protection in the European Union after the treaty of Lisbon*, in *Human Rights Law Journ.*, 2011, p. 73 ss.
- MAIER B., *How as the Law Attempted to Tackle the Borderless Nature Of the Internet?*, in *Int. Journ. of Law and Information Technology*, 2010, p. 142 ss.

- MAIER H., *Extraterritorial Jurisdiction at a Crossroads: An Intersection between Public and International Law*, in *Am. Journ. Int. Law*, 1992, p. 280 ss.
- MALATESTA, VITELLINO, *Le novità in materia di proroga di giurisdizione*, in MALATESTA (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I*, Milano, 2016, p. 63 ss.
- MALATESTA, *The Lugano Opinion and its Consequences in Family and Succession Matters*, in MALATESTA, BARIATTI, POCAR (eds.), *The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, Milano, 2008, p. 19 ss.
- MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, Torino, 1851.
- MANKOWSKI, *Jurisdiction. Special Jurisdiction*, in MAGNUS, MANKOWSKI (eds.), *Brussels I Regulation*, Munich, 2012, p. 190 ss.
- MANN, *The Doctrine of Jurisdiction in International Law*, in *Recueil des Cours*, 1964-I, p. 7 ss.
- ID., *The Doctrine of International Jurisdiction Revisited after Twenty Years*, in *Recueil des Cours*, 1984-III, p. 19 ss.
- MANTOVANI, HESS, *European perspective on human rights litigation*, in FERRARI, FERNÁNDEZ ARROYO (eds.), *Private International Law. Contemporary Challenges and Continuing Relevance*, Cheltenham, 2019, p. 293 ss.
- MARINO G., *Sull'opportunità di un vaglio di compatibilità dei criteri di giurisdizione con l'art. 6 CEDU e sul ruolo che potrebbe svolgere la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in PIRRONE (a cura di), *Circolazione dei valori giuridici e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali cit.*, p. 161 ss.
- MARINO S., *La violazione dei diritti della personalità nella cooperazione giudiziaria civile europea*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, p. 363 ss.
- EAD., *La climate change litigation nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2021, (in corso di pubblicazione).
- MARIOTTINI, *The Proposed Recast of the Brussels I Regulation and Forum Non Conveniens in the European Union*, POCAR, VIARENGO, VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I*, Padova, 2012, p. 285 ss.
- EAD., *The Exclusion of Defamation and Privacy from the Scope of the Hague Draft Convention on Judgments*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2017/2018, p. 475 ss.
- MAROTTA, *Responsabilità dello Stato estradante con riferimento all'art. 3 della Convenzione. Considerazioni sulla sentenza Soering*, *ivi*, 1989, p. 439 ss.

- MARONGIU BUONAIUTI, *La tutela del diritto di accesso alla giustizia e della parità delle armi tra i litiganti nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001*, in DI STEFANO, SAPIENZA (a cura di), *La tutela dei diritti umani e il diritto internazionale*, XVI Convegno SIDI, Catania, 23-24 giugno 2011, Napoli, 2012, pp. 345 ss.
- ID., *Lis Alibi Pendens and Related Actions in the Relationships with the Courts of Third Countries in the Recast of the Brussels I Regulation*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2013/2014, p. 87 ss.
- ID., *La disciplina della giurisdizione nel regolamento (UE) n. 2016/679 concernente il trattamento dei dati personali e il suo coordinamento con la disciplina contenuta nel regolamento "Bruxelles I-bis"*, in *Cuadernos Der. Trans.*, 2017, p. 448 ss.
- ID., *La giurisdizione nelle controversie relative alle attività on-line*, in *Dir. Merc. Tec.*, 2017, p. 89 ss.
- ID., *Jurisdiction Under the EU Succession Regulation and Relations with Third States*, in FRANZINA (ed.), *The External Dimension of EU Private International Law After Opinion 1/13*, Cambridge/Antwerp/Portland, 2017, p. 211 ss.
- ID., *Il rinvio della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato alle convenzioni internazionali, tra adeguamento al mutato contesto normativi e strumentalità alla tutela dei valori ispiratori*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2021, p. 266 ss.
- MÁRTON, *Violations of Personality Rights through the Internet: Jurisdictional Issues under European Law*, Baden-Baden, 2016.
- MASTROIANNI, *La tutela dei diritti nell'ordinamento comunitario: alcune osservazioni critiche*, in *Dir. Un. eur.*, 2008, p. 851 ss.
- ID., *Diritti dell'uomo e libertà economiche fondamentali nell'ordinamento dell'Unione europea: nuovi equilibri?*, in *Dir. Un. eur.*, 2011, p. 319 ss.
- MASTROIANNI, POLLICINO, ALLEGREZZA, PAPPALARDO, RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Milano, 2017.
- MCELEAVY, *The European Court of Human Rights and the Hague Child Abduction Convention: Prioritising Return or Reflection?*, in *Neth. Int. Law Rev.*, 2015, p. 365 ss.
- MCLACHLAN, *The Influence of International Law on Civil Jurisdiction*, in *Hague Yearb Int. Law*, 1993, p. 125 ss.

- MEEUSEN, *European private international law and the challenges of globalisation*, in SLOT, BULTERMAN (eds.), *Globalisation and Jurisdiction*, Alphen aan den Rijn, 2004, p. 79 ss.
- MENGOZZI, *L'applicazione del principio di mutua fiducia e il suo bilanciamento con il rispetto dei diritti fondamentali in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Freedom Security and Justice*, 2/2017, p.1 ss.
- MICHAELS, *Territorial jurisdiction after territoriality*, in SLOT, BULTERMAN (eds.), *Globalisation and Jurisdiction*, Alphen aan den Rijn, 2004, p. 105 ss.
- ID., *Two Paradigms of Jurisdiction*, in *Mich. Journ. Int. Law*, 2006, p. 1003 ss.
- MICKLITZ, *The Internal versus the External Dimension of European Private Law. A Conceptual Design and a Research Agenda*, in in CREMONA, MICKLITZ (eds.), *Private Law in the External Dimension of the EU*, Oxford, 2016, p. 9 ss.
- MILLARD, KAMARINOU, *Article 27. Representatives of controllers or processors not established in the Union*, in KUNER, BYGRAVE, DOCKSEY, DRECHSLER (eds.), *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary*, Oxford, 2020, p. 589 ss.
- MILLS, *The Private History of International Law*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2006, p. 1 ss.
- ID., *The Dimensions of Public Policy in Private International Law*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2008, p. 201 ss.
- ID., *The Confluence of Public and Private International Law. Justice, Pluralism and Subsidiarity in the International Constitutional Ordering of Private Law*, Cambridge, 2009.
- ID., *Rethinking Jurisdiction in International Law*, in *British Yearb. Int. Law*, 2014, p. 187 ss.
- ID., *Private International Law and EU External Relations: Think Local Act Global, or Think Global Act Local?*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2016, p. 541 ss.
- ID., *EU External Relations and Private International Law: Multilateralism, Plurilateralism, Bilateralism, or Unilateralism?*, in FRANZINA (ed.), *The External Dimension of EU Private International Law After Opinion 1/13*, Cambridge/Antwerp/Portland, 2017, p. 101 ss.
- ID., *Connecting Public and Private International Law*, in RUIZ ABOU-NIGM, MCCALLSMITH, FRENCH (eds.), *Linkages and Boundaries in Private and Public International Law*, Oxford, 2018, p. 13 ss.

- MONDINI, *Alcune considerazioni in tema di domicilio delle persone fisiche nell'ambito della convenzione C.E.E.*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1969, p. 112 ss.
- MONICO, *Il foro in materia di diffamazione online alla luce della sentenza IIsjan*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2018, p. 359 ss.
- MONTALDO, *L'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il principio del ne bis in idem*, in *Diritti umani e dir. int.*, 2013, p. 574 ss.
- MONTI, *The Global Reach of EU Competition Law*, in CREMONA, SCOTT (eds.), *EU Law Beyond EU Borders : The Extraterritorial Reach of EU Law*, Oxford, 2019, p. 174 ss.
- MORA, *Universal Civil Jurisdiction and Forum Necessitatis: The Confusion of Public and Private International Law in Naït-Liman*, in *Neth. Int. Law Rev.*, 2018, p. 155 ss.
- MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954.
- MOSCONI, *Exceptions to the Operation of Choice of Law Rules*, in *Recueil des Cours*, 1989-V, p. 9 ss.
- ID., *La difesa dell'armonia interna dell'ordinamento del foro tra legge italiana, convenzioni internazionali e regolamenti comunitari*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2007, p. 5 ss.
- MOSCONI, CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Volume I. Parte generale e obbligazioni*, 9^a ed., Torino, 2020.
- MUIR WATT, *Integration and Diversity: The Conflict of Laws as a Regulatory Tool*, in CAFAGGI (ed.), *The Institutional Framework of European Private Law*, Oxford, 2006, p. 107 ss.
- MUIR WATT, FERNÁNDEZ ARROYO, *Private International Law and Global Governance*, Oxford, 2014.
- NADELMANN, *Jurisdictionally Improper Fora*, in *XXth Century Comparative and Conflicts Law*, 1961, p. 321 ss.
- ID., *Jurisdictionally Improper Fora in Treaties on Recognition of Judgments: The Common Market Draft*, in *Columbia Law Rev.*, 1967, p. 995 ss.
- NAPOLETANO, *L'evoluzione della tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea*, in CALIGIURI, CATALDI, NAPOLETANO (a cura di), *La tutela dei diritti umani in Europa tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali*, Padova, 2010, p. 3 ss.

- NARASIMHAN, JOHN, *The Interaction between Public and Private International Law – Some New Trends*, in *The Student Advocate*, 2000, p. 99 ss.
- NASCIMBENE, *Riconoscimento di sentenza straniera e «ordine pubblico europeo»*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2002, p. 659 ss.
- NIELSEN, *Current Developments: The Recast Brussels I Regulation*, in *Nord. Journ. Int. Law*, 2014, p. 61 ss.
- ID., *The Hague 2019 Judgments Convention: From Failure to Success?*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2020, p. 205 ss.
- NISI, *The Pillars of Heracles of European Private International Law: The Frontiers with Third States and Brexit*, in NATOLI, RICCARDI (eds.), *Borders, Legal Spaces and Territories in Contemporary International Law*, Torino, 2019, p. 93 ss.
- NORTH, FAWCETT, *Cheshire and North's Private International Law*, 11th ed., London, 1987.
- NUYTS, *Due Process and Fair Trial: Jurisdiction in the United States and in Europe Compared*, in ID., WATTÉ (eds.), *International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States*, Bruxelles, 2005, p. 157 ss.
- ID., *Study on residual jurisdiction. General report*, 3 settembre 2007 (reperibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf).
- NWAPY, *A Necessary Look at Necessity Jurisdiction*, in *UBC Law Rev.*, 2014, p. 211 ss.
- PALMISANO (ed.), *Making the Charter of Fundamental Rights a Living Instrument*, Leiden/Boston, 2014.
- PALOMBO, *Chandler v. Cape: An Alternative to Piercing the Corporate Veil beyond Kiobel v. Royal Dutch Shell*, in *Brit. Journ. American Legal Studies*, 2015, p. 453 ss.
- PARISI, *Funzione e ruolo della Carta dei diritti fondamentali nel sistema delle fonti alla luce del Trattato di Lisbona*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2009, p. 653 ss.
- PARLETT, *The individual in the International Legal System*, Cambridge, 2011.
- PATAUT, *International Jurisdiction and Third States: A View from the EC in Family Matters*, in MALATESTA, BARIATTI, POCAR (eds.), *The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, Milano, 2008, p. 123 ss.

- PAVONI, *Giurisdizione civile universale per atti di tortura e diritto di accesso al giudice: la sentenza della grande camera della Corte europea nel caso Naït-Liman*, in *Riv. dir. int.*, 2018, p. 888 ss.
- PECH, *Art. 47. Right to an Effective Remedy. Art. 47 § 2*, in PEERS, HARVEY, KENNER, WARD (eds.), *The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary*, Oxford/Portland, 2014, p. 1250 ss.
- PEERS, HERVEY, KENNER, WARD (eds.), *The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary*, Oxford, 2014.
- PEERS, *The EU's Accession to the ECHR: The Dream Becomes a Nightmare*, in *German Law Journ.*, 2015, p. 213 ss.
- PELLEGRINI, *The Boundaries of Private International Law: State of European and American Exorbitant Jurisdiction Rules*, in BERGÉ, FRANCO, GARDEÑES SANTIAGO (eds.), *Boundaries of Private International Law*, Bruxelles, 2015, p. 335 ss.
- PERARO, *Legittimazione ad agire di un'associazione a tutela dei consumatori e diritto alla protezione dei dati personali a margine della sentenza Fashion ID*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2019, p. 982 ss.
- PERNICE, *The Treaty of Lisbon and Fundamental Rights*, in GRILLER, ZILLER (eds.), *EU Constitutionalism without a Constitutional Treaty?*, Wien/New York, 2010, p. 235 ss.
- PERONI, MIGANI, *La responsabilità sociale dell'impresa multinazionale nell'attuale contesto internazionale*, in *Ianus*, 2010, p. 1 ss.
- PESCE, *La tutela dei cd. contraenti deboli nel nuovo regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis)*, in *Dir. comm. int.*, 2014, p. 578 ss.
- PICONE, *Norme di diritto internazionale privato e norme materiali del foro*, Napoli, 1971.
- ID. (a cura di), *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, Padova, 1998.
- ID., *Les méthodes de coordination entre ordres juridiques en droit international privé. Cours général de droit international privé*, in *Recueil des Cours*, 1999, p. 25 ss.
- PINO, *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, in *Danno e responsabilità*, 2003, p. 577 ss.
- PIRODDI, *Armonia delle decisioni, riconoscimento reciproco e diritti fondamentali*, in Biagioni (a cura di), *Il principio dell'armonia delle decisioni civili e commerciali nello spazio giudiziario europeo*, Torino, 2015, p. 54 ss.

- PIRRONE, *La Corte europea dei diritti umani ritorna ad occuparsi del diniego di riconoscimento di decisioni giudiziarie straniere*, in *Diritti umani e dir. int.*, 2010, p. 396 ss.
- ID., *I diritti umani e il diritto internazionale privato e processuale tra scontro e armonizzazione*, in ID. (a cura di), *Circolazione dei valori giuridici e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali*, Torino, 2011, p. 3 ss.
- POCAR, *Observations sur la notion de domicile dans les conventions internationales*, in *Annuaire de l'A.A.A.*, vol. 35, The Hague, 1965, p. 177 ss.
- ID., *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*, Milano, 2002.
- ID. (ed.), *The External Competence of the European Union and Private International Law*, Padova, 2007.
- ID., *Révision de Bruxelles I et Ordre Juridique International: Quelle Approche Uniforme?*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, p. 591 ss.
- ID., *Sulla riforma dell'art. 3 comma 2 della legge n. 218/1995*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, p. 628 ss.
- ID., *Criteri di giurisdizione nei confronti di convenuti domiciliati in Stati non membri dell'Unione europea e urgenza di una riforma*, in CAMPIGLIO (a cura di), *Un nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 2020, p. 3 ss.
- ID., *Riflessioni sulla recente convenzione dell'Aja sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, p. 5 ss.
- POCAR, HONORATI (eds.), *The Hague Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Judgments*, Padova, 2005.
- POCAR, VIARENGO, VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I*, Padova, 2012.
- POILLOT PERUZZETTO, *L'ordre public international en droit communautaire. A propos de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés du 1er juin 1999*, in *Clunet*, 2000, p. 299 ss.
- PRETELLI, URSCHALER, BONOMI, MARI, ROMANO, DI ORIO et al., *Possibility and Terms for Applying Brussels I regulation (Recast) to Extra-European Disputes*, Study for the JURI Committee, PE 493.024, marzo 2014 (reperibile all'indirizzo [www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/493024/IPOL-JURI_ET\(2014\)493024_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/493024/IPOL-JURI_ET(2014)493024_EN.pdf)).
- QUEIROLO, *Gli accordi sulla competenza giurisdizionale. Tra diritto comunitario e diritto interno*, Padova, 2000.

- EAD., *Prorogation of Jurisdiction in the Proposal for a Recast of the Brussels I Regulation*, in POCAR, VIARENGO, VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I*, Padova, 2012, p. 183 ss.
- RAITI, *Sulla competenza territoriale come strumento di attribuzione della giurisdizione italiana*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, p. 1138 ss.
- REDFIELD, *Searching for Justice: the Use of Forum Necessitatis*, in *Gerogetown Journ. Int. Law*, 2014, p. 893 ss.
- REIDENBERG, *Resolving Conflicting International Data Privacy Rules in Cyberspace*, in *Stanford Law Rev.*, 2000, p. 1315 ss.
- REQUEJO ISIDRO, *Max Schrems against Facebook*, in *MPILux Research Paper Series*, n. 4, 2018 (reperibile al sito www.mpi.lu).
- REVOLIDIS, *Judicial Jurisdiction Over Internet Privacy Violations and the GDPR: A Case of "Privacy Tourism"?*, in *Masaryk Un. Journ. Law Tech.*, 2017, p. 7 ss.
- REYMOND, *Jurisdiction in Case of Personality Torts Committed over the Internet: A Proposal for a Targeting Test*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2012/2013, p. 205 ss.
- ROONEY, *Extraterritorial corporate liability for environmental harm: Okpabi v Royal Dutch Shell*, in *Northern Ireland Legal Quart.*, 2019, p. 157 ss.
- ROORDA, RYNGAERT, *Business and Human Rights Litigation in Europe and Canada: the Promises of Forum of Necessity Jurisdiction*, in *RabelsZ*, 2016, p. 783 ss.
- ID., ID., *Public International Law Constraints on the Exercise of Adjudicatory Jurisdiction in Civil Matters*, in FORLATI, FRANZINA (eds.), *Universal Civil Jurisdiction. Which Way Forward?* ?, Leiden, 2020, p. 74 ss.
- ROORDA, LEADER, *Okpabi v Shell and Four Nigerian Farmers v Shell: Parent Company Liability Back in Court*, in *Business and Human Rights Journ.*, 2021, p. 368 ss.
- ROORDA, *Okpabi v Shell on Appeal: Foreign Direct Liability in Troubled Waters*, 2018 (reperibile all'indirizzo <https://rightsasusual.com/?p=1194>).
- ID., *Adjudicate This! Foreign Direct Liability and Civil Jurisdiction in Europe*, in BONFANTI (eds.), *Business and Human Rights in Europe*, New York/London, 2018, p. 195 ss.
- ID., *Broken English: a critique of the Dutch Court of Appeal decision in Four Nigerian Farmers and Milieudefensie v Shell*, in *Trans. Legal Theory*, 2021, p. 144 ss.
- ROSSI, *Il Parere 2/13 della CGUE sull'adesione dell'UE alla CEDU: scontro fra Corti?*, in *SIDIBlog.it*, 2014.

- EAD., *Il valore giuridico dei valori. L'Articolo 2 TUE: relazioni con altre disposizioni del diritto primario dell'UE e rimedi giurisdizionali*, in *federalismi.it*, 2020.
- ROSSOLILLO, *Forum necessitatis e flessibilità dei criteri di giurisdizione nel diritto internazionale privato e dell'Unione europea*, in *Cuadernos Der. Transn.*, 2010, p. 403 ss.
- RUEHL, *Human rights in global supply chains: Do we need to amend the Rome II-Regulation?*, 2020 (reperibile all'indirizzo <https://conflictoflaws.net/2020/human-rights-in-global-supply-chains-do-we-need-to-amend-the-rome-ii-regulation/>).
- RUIZ ABOU-NIGM, MCCALL-SMITH, FRENCH (eds.), *Linkages and Boundaries in Private and Public International Law*, Oxford, 2018.
- RUSSEL, *Exorbitant Jurisdiction and Enforcement of Judgments: The Brussels System as an Impetus for United States Action*, in *Syracuse Journ. Int. Law Com.*, 1993, p. 57 ss.
- RYNGAERT, *Tort Litigation in Respect of Overseas Violations of Environmental Law Committed by Corporations: Lessons from the Akpan v Shell Litigation in the Netherlands*, in *Int. Journ. of Sustainable Development Law and Policy*, 2013, p. 245 ss.
- ID., *Jurisdiction in International Law*, Oxford, 2015.
- ID., *From Universal Civil Jurisdiction to Forum of Necessity: Reflections on the Judgment of the European Court of Human Rights in Naït-Liman*, in *Riv. dir. int.*, 2017, p. 782 ss.
- SACCUCCI, *The Case of Naït-Liman before the European Court of Human Rights. A Forum Non Conveniens for Asserting the Right of Access to a Court in Relation to Civil Claims for Torture Committed Abroad?*, in FORLATI, FRANZINA (eds.), *Universal Civil Jurisdiction. Which Way Forward?*, Leiden, 2020, p. 3 ss.
- SALERNO, *Il diritto processuale civile internazionale comunitario e le garanzie processuali fondamentali*, in ID. (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004, p. 95 ss.
- ID., *Coordinamento e primato tra giurisdizioni civili nella prospettiva della revisione del regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Cuadernos Der. Transn.*, 2010, p. 5 ss.
- ID., *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo nella prospettiva europea*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, p. 895 ss.
- ID., *Il vincolo al rispetto dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti del diritto internazionale privato*, in *Diritti umani e dir. int.*, 2014, p. 549 ss.

- SALUZZO, *The Principle of Territoriality in EU Data Protection Law*, in NATOLI, RICCARDI (eds.), *Borders, Legal Spaces and Territories in Contemporary International Law*, Cham, 2019, p. 121 ss.
- SANDRINI, *Protagonisti e modelli di una ricodificazione del diritto materiale uniforme*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2019, p. 73 ss.
- SCERNI, *Le innovazioni in materia di competenza giurisdizionale contenute nella convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1969, p. 148 ss.
- SCHIFF BERMAN, *The Globalization of Jurisdiction*, in *Un. Pennsylvania Law Rev.*, 2002, p. 311 ss.
- SCHLOSSER, *Jurisdiction in International Litigation - The Issue of Human Rights in Relation to National Law and to the Brussels Convention*, in *Riv. dir. int.*, 1991, p. 5 ss.
- SCHULTZ, *Carving up the Internet: Jurisdiction, Legal Orders, and the Private/Public International Law Interface*, in *Eur. Journ. Int. Law*, 2008, p. 799 ss.
- SCHULZ, *The Accession of the European Community to the Hague Conference on Private International Law*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2007, p. 939 ss.
- SCOTT, *The New EU «Extraterritoriality»*, in *Common Market Law Rev.*, 2014, p. 1343 ss.
- EAD., *Extraterritoriality and Territorial Extension in EU Law*, in *Am. Journ. Comp. Law*, 2014, p. 87 ss.
- EAD., *The Global Reach of EU Law*, in CREMONA, SCOTT (eds.), *EU Law Beyond EU Borders : The Extraterritorial Reach of EU Law*, Oxford, 2019, p. 21 ss.
- SEATZU, *Le garanzie del diritto alla difesa del debitore nel regolamento n. 805/2004 istitutivo del titolo esecutivo europeo per crediti non contestati*, in BOSCHIERO, BERTOLI (a cura di), *Verso un «ordine comunitario» del processo civile. Pluralità di modelli e tecniche processuali nello spazio europeo di giustizia*, Napoli, 2008, p. 45 ss.
- SELVADURAI, *The Proper Basis for Exercising Jurisdiction in Internet Disputes: Strengthening State Boundaries or Moving Towards Unification?*, in *Pittsburgh Journ. Tech. Law & Policy*, 2013, p. 124 ss.
- SIEHR, *Diritto internazionale privato e diritto costituzionale*, in *Foro it.*, 1975, p. 7 ss.
- SILVESTRI, *Towards a Common Framework of Collective Redress in Europe? An Update on the Latest Initiatives of the European Commission*, in *Russian Law Journ.*, 2013, p. 46 ss.

- SLANE, *Tales, Techs and Territories: Private International Law, Globalization and the Legal Construction of Borderlessness on the Internet*, in *Law and Contemporary Problems*, 2008, p. 129 ss.
- SOHN, *The New International Law: Protection of the Rights of Individuals Rather Than States*, in *Am. Un. Law Rev.*, 1982/1983 p. 1 ss.
- SPERDUTI, *L'individuo nel diritto internazionale*, Milano, 1950.
- STADLER, *The Commission's Recommendation on common principles of collective redress and private international law issues*, in *Ned. Int. Priv.*, 2013, p. 483 ss.
- STANZIONE, *Il regolamento europeo sulla privacy; origini e ambito di applicazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 1249 ss.
- STARACE, *Il richiamo dei criteri di giurisdizione stabiliti dalla Convenzione giudiziaria di Bruxelles nella legge di riforma del diritto internazionale privato italiano*, in *Riv. dir. int.*, 1999, p. 5 ss.
- STARKE, *The Relation between Private and Public International Law*, in *Law Quart. Rev.*, 1936, p. 395 ss.
- STEVENSON, *The Relationship of Public and Private International Law*, in *Columbia Law Rev.*, 1952, p. 561 ss.
- STROZZI, *Il sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali dopo Lisbona: attualità e prospettiva*, in *Dir. Un. eur.*, 2011, p. 837 ss.
- STÜRNER, PFÖRTNER, *Residual jurisdiction: Back to the future?*, in TRUNK, HATZIMIHAİL (eds.), *EU Civil Procedure Law and Third Countries: Which Way forward?*, Baden-Baden, 2021, p. 53 ss.
- SU, *Rise and Fall of Universal Civil Jurisdiction*, in *Human Rights Quart.*, 2019, p. 849 ss.
- SVANTESSON, *Private International Law and the Internet*, 3rd ed., Alphen aan den Rijn, 2016.
- SYMEONIDES, *The Brussels I Regulation and Third Countries*, 2018 (reperibile all'indirizzo <https://ssrn.com/abstract=3231715>).
- TAKAHASHI, *Review of the Brussels I Regulation: A Comment from the Perspectives of Non-Member States (Third States)*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2012, p. 1 ss.
- TIMMERMANS, *The Specificity of Private Law in EU External Relations. The Area of Freedom, Security and Justice*, in CREMONA, MICKLITZ (eds.), *Private Law in the External Dimension of the EU*, Oxford, 2016, p. 59 ss.

- THOMALE, *Chris Thomale on the EP Draft Report on Corporate Due Diligence*, 2020 (reperibile all'indirizzo <https://conflictoflaws.net/2020/chris-thomale-on-the-ep-draft-report-on-corporate-due-diligence/>).
- TONOLO, *Il principio di uguaglianza nei conflitti di leggi e di giurisdizioni*, Milano, 2011.
- TROOBOFF, *Globalization, Personal Jurisdiction and the Internet Responding to the Challenge of Adapting Settled Principles and Precedents*, in *Recueil des Cours*, 2021, p. 23 ss.
- VAN BOCKEL, WATTEL, *New Wine into Old Wineskins: The Scope of the Charter of Fundamental Rights of the EU After Åkerberg Fransson*, in *European Law Review*, 2013, p. 866 ss.
- VAN CALSTER, *First analysis of the European Parliament's draft proposal to amend Brussels Ia and Rome II with a view to corporate human rights due diligence*, 2020 (reperibile all'indirizzo <https://gavclaw.com/2020/10/02/first-analysis-of-the-european-parliaments-draft-proposal-to-amend-brussels-ia-and-rome-ii-with-a-view-to-corporate-human-rights-due-diligence/>).
- ID., *European Private International Law. Commercial Litigation in the EU*, 3rd ed, Oxford, 2021.
- VAN DEN EECKHOUT, *Corporate Human Rights Violations and Private International Law – The Hinge Function and Conductivity of PIL in Implementing Human Rights in Civil Proceedings in Europe: A Facilitating Role for PIL or PIL as a Complicating Factor?*, 2012 (reperibile all'indirizzo https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1895690).
- VAN LOON, *Towards a Global Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters*, in *Neth. Journ. Priv. Int. Law*, 2020, p. 4 ss.
- ID., *GEDIP Recommendation on the PIL Aspects of the Future EU Instrument on Corporate Due Diligence and Accountability*, 2021 (reperibile all'indirizzo <https://eapil.org/2021/10/20/gedip-recommendation-on-the-pil-aspects-of-the-future-eu-instrument-on-corporate-due-diligence-and-accountability/>).
- VASSALLI DI DACHENHAUSEN, *La Corte comunitaria e la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 in materia giudiziaria*, in *Foro it.*, 1977, p. 305 ss.
- VERVAELE, *The Application of the EU Charter of Fundamental Rights and its Ne bis in idem Principle in the Member States of the EU*, in *Review of European Administrative Law*, 2013, p. 113 ss.

- VEZZANI, “*Gl’è tutto sbagliato, gl’è tutto da rifare!*”: *la Corte di giustizia frena l’adesione dell’UE alla CEDU*, in *SIDIBlog.it*, 2014.
- VIARENCO, FRANZINA (eds.), *The EU Regulations on the Property Regimes of International Couples*, Cheltenham/Northampton, 2020.
- VILLATA, *L’attuazione degli accordi di scelta del foro nel regolamento Bruxelles I*, Padova, 2012.
- EAD., *Choice-of-Court Agreements in Favour of Third States’ Jurisdiction in the Light of the Suggestions by Members of the European Parliament*, in POCAR, VIARENCO, VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I*, Milano, 2012, p. 219 ss.
- VIORESCU, *A Framework for Collective Redress (Class Actions) Concerning Violations of Rights Granted under Union Law (2013/396/EU)*, in *Eur. Journ. of Law and Public Administration*, 2017, 13 ss.
- VITELLINO, *The Brussels I Regulation and Concurrent Proceedings in Third Countries: A Possible Reform*, in TOMLJENović, KUNDA (eds.), *The Brussels I regulation: challenges for Croatian judiciary*, Rijeka, p. 135 ss.
- ID., *Le novità in materia di fori protettivi della parte debole*, in MALATESTA (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I*, Milano, 2016, p. 47 ss.
- ID., *Le novità in materia di litispendenza e connessione*, in MALATESTA (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I*, Milano, 2016, p. 91 ss.
- VITTA, *Diritto internazionale privato*, Torino, 1972.
- VLAS, *General Provisions. Article 63*, in MAGNUS, MANKOWSKI (eds.), *Brussels Ibis Regulation - Commentary*, Köln, 2016, p. 993 ss.
- VOGENAUER, WEATHERILL (eds.), *General Principles of Law: European and Comparative Perspective*, Oxford/London, 2017.
- VON HEIN, *Back to the Future – (Re-)Introducing the Principle of Ubiquity for Business-related Human Rights Claims*, 2020 (reperibile all’indirizzo <https://conflictoflaws.net/2020/back-to-the-future-re-introducing-the-principle-of-ubiquity-for-business-related-human-rights-claims/>).
- VON MEHREN, *Recognition and enforcement of sister-State judgments: reflections on general theory and current practice in the European Economic Community and the United States*, in *Columbia Law Rev.*, 1981, p. 1044 ss.
- ID., *Theory and Practice of Adjudicatory Authority in Private International Law: A Comparative Study of the Doctrine, Policies, and Practices of Common-Law and Civil-Law Systems*, in *Recueil des Cours*, 2002, p. 27 ss.

- WAI, *Transnational Liftoff and Juridical Touchdown: The Regulatory Function of Private International Law in an Era of Globalization*, in *Columbia Journ. Transn. Law*, 2002, p. 209 ss.
- WALLACH, *The irrationality of universal civil jurisdiction*, in *Georgetown Jorun. Int. Law*, 2015, p. 804 ss.
- WARREN, *The Prospects for Convergence of Collective Redress Remedies in the European Union*, in *Int. Lawyer*, 2013, p. 325 ss.
- WEBER, *Universal Jurisdiction and Third States in the Reform of the Brussels I Regulation*, in *RabelsZ*, 2011, p. 619 ss.
- WEERAMANTRY, *Private International Law and Public International Law*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1998, p. 313 ss.
- WELLER, *Cross-border Human Rights and Environmental Damages Litigation in Europe: Recent Case Law in the UK*, 2018 (reperibile all'indirizzo <http://conflictoflaws.net/2018/cross-border-human-rights-and-environmental-damages-litigation-in-europe-recent-case-law-in-the-uk/>).
- WOLFF, *Private International Law*, Oxford, 1950.
- WOODS, *European Approaches to Promoting Responsible Supply Chains*, in BONFANTI (eds.), *Business and Human Rights in Europe*, New York/London, 2018, p. 97 ss.
- WORTLEY, *The Interaction of Public and Private International Law Today*, in *Recueil des Cours*, 1954-I, p. 245 ss.
- WRAY, *Transnational Corporations and the Disjoint of Traditional Structures of Liability to Victims*, 2011 (reperibile all'indirizzo <file:///C:/Users/user/Downloads/SSRN-id1733582.pdf>).
- YOUNG, *The European Union as a global regulator? Context and comparison*, in *Journ. Eur. Public Policy*, 2015, p. 1233 ss.
- ZAGREBELSKY, *L'Unione europea e il controllo esterno della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali in Europa. La barriera elevata dalla Corte di giustizia*, in *Diritti umani e dir. int.*, 2015, p. 125 ss.
- ZANOBETTI, *EU Cooperation and Multilevel Unification of Private International Law: Some Remarks*, in FRANZINA (ed.), *The External Dimension of EU Private International Law After Opinion I/13*, Cambridge/Antwerp/Portland, 2017, p. 117 ss.
- ZARRA, *Conflitti di giurisdizione e bilanciamento dei diritti nei casi di diffamazione internazionale a mezzo Internet*, in *Riv. dir. int.*, 2015, p. 1234 ss.

ZERK, *Extraterritorial Jurisdiction: Lessons from the Business and Human Rights Sphere from Six Regulatory Areas*, in *Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper No. 59*, 2010 (reperibile all'indirizzo https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/programs/cri/files/workingpaper_59_zerk.pdf).

EAD., *Corporate Corporate liability for gross human rights abuses: Towards a fairer and more effective system of domestic law remedies*, 2013 (reperibile all'indirizzo <https://www.ohchr.org/documents/issues/business/domesticlawremedies/studydomesticlawremedies.pdf>).

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CITATA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia, 4 febbraio 1959, in causa 1/58, *Friedrich Stork & CO. contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio*, in *Raccolta*, 1959, p. 43 ss.

Corte di giustizia, 17 dicembre 1970, in causa 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*, in *Raccolta*, 1970, p. 1125 ss.

Corte di giustizia, 31 marzo 1971, in causa 22/70, *Commissione c. Consiglio (AETS)*, in *Raccolta*, 1971, p. 263 ss.

Corte di giustizia, 14 maggio 1974, in causa 4/73, *J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung c. Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 1974, p. 277 ss.

Corte di giustizia, 6 ottobre 1976, in causa 12/76, *Industrie Tessili Italiana Como c. Dunlop AG*, in *Raccolta*, 1976, p. 1473 ss.

Corte di giustizia, 6 ottobre 1976, in causa 14/76, *A. De Bloos, SPRL c. Société en commandite par actions Bouyer*, in *Raccolta*, 1976, p. 1497 ss.

Corte di giustizia, 30 novembre 1976, in causa 21/76, *Handelskwekerij G. J. Bier BV c. Mines de potasse d'Alsace SA*, in *Raccolta*, 1976, pp. 1735 ss.

Corte di giustizia, 16 dicembre 1976, in causa 33/76, *Rewe-Zentralfinanz eG e Rewe-Zentral AG c. Landwirtschaftskammer für das Saarland*, in *Raccolta*, 1986, p. 1989 ss.

Corte di giustizia, parere 1/76 del 26 aprile 1977 relativo a un accordo concernente l'istituzione di un Fondo europeo d'immobilizzazione della navigazione interna, in *Raccolta*, 1977, p. 741 ss.

Corte di giustizia, 13 dicembre 1979, in causa 44/79, *Liselotte Hauer c. Land Rheinland-Pfalz*, in *Raccolta*, 1979, p. 3727 ss.

Corte di giustizia, 14 luglio 1983, in causa 201/82, *Gerling Konzern Speziale Kreditversicherungs-AG e altri c. amministrazione del tesoro dello Stato*, in *Raccolta*, 1983, p. 2503 ss.

Corte di giustizia, 11 luglio 1985, in cause riunite 60 e 61/84, *Cinéthèque SA ed altri c. Fédération nationale des cinémas français*, in *Raccolta*, 1985, p. 2605 ss.

Corte di giustizia, 15 maggio 1986, in causa C-222/84, *Marguerite Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary*, in *Raccolta*, 1986, p. 1651 ss.

Corte di giustizia, 30 settembre 1987, in causa 12/86, *Meryem Demirel c. Comune di Schwäbisch Gmünd*, in *Raccolta*, 1987, p. 3719 ss.

Corte di giustizia, 15 ottobre 1987, in causa C-222/86, *Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) c. Georges Heylens e a.*, in *Raccolta*, 1987, p. 4097 ss.

Corte di giustizia, 13 luglio 1989, in causa 5/88, *Hubert Wachauf c. Repubblica federale di Germania*, in *Raccolta*, 1989, p. 2609 ss.

Corte di giustizia, 11 gennaio 1990, in causa C-220/88, *Dumez France e Tracoba c. Hessische Landesbank (Helaba) e a.*, in *Raccolta*, 1990, p. I-49 ss.

Corte di giustizia, 18 giugno 1991, in causa C-260/89, *Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE c. Dimotiki Etairia Pliroforissis e Sotirios Kouvelas*, in *Raccolta*, 1991, p. I-2925 ss.

Corte di giustizia, 7 luglio 1992, in causa C-369/90, *Mario Vicente Micheletti e a. c. Delegación del Gobierno en Cantabria*, in *Raccolta*, 1992, p. I-4239 ss.

Corte di giustizia, parere 2/91 del 19 marzo 1993 relativo alla convenzione n. 170 dell'organizzazione internazionale del lavoro in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, in *Raccolta*, 1993, p. I-1061 ss.

Corte di giustizia, 2 giugno 1994, in causa C-414/92, *Solo Kleinmotoren GmbH c. Emilio Boch.*, in *Raccolta*, 1994, p. I-2237 ss.

Corte di giustizia, 29 giugno 1994, in causa C-288/92, *Custom Made Commercial Ltd c. Stawa Metallbau GmbH*, in *Raccolta*, 1994, p. I-2913 ss.

Corte di giustizia, 7 marzo 1995, in causa C-68/93, *Fiona Shevill e a. c. Presse Alliance SA*, in *Raccolta*, 1995, pp. I-415 ss.

Corte di giustizia, 28 marzo 1995, in causa C-346/93, *Kleinwort Benson Ltd c. City of Glasgow District Council*, in *Raccolta*, 1995, p. 615 ss.

Corte di giustizia, 19 settembre 1995, in causa C-364/93, *Antonio Marinari c. Lloyds Bank plc e Zubaidi Trading Company*, in *Raccolta*, 1995, pp. I-2719 ss.

Corte di giustizia, parere 2/94 del 28 marzo 1996 relativo all'adesione della Comunità alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in *Raccolta*, 1996, p. I-1759 ss.

Corte di giustizia, 18 dicembre 1997, in causa C-309/96, *Daniele Annibaldi c. Sindaco del Comune di Guidonia e Presidente Regione Lazio*, in *Raccolta*, 1997, p. I-7493 ss.

Corte di giustizia, 25 marzo 1999, in causa T-102/96, *Gencor Ltd c. Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 1999, p. II-753 ss.

Corte di giustizia, 1° giugno 1999, in causa C-126/97, *Eco Swiss China Time Ltd contro Benetton International NV*, in *Raccolta*, 1999, p. I-3055 ss.

Corte di giustizia, 28 marzo 2000, in causa C-7/98, *Dieter Krombach c. André Bamberski*, in *Raccolta*, 2000, p. I-1935 ss.

Corte di giustizia, 9 novembre 2000, in causa C-387/98, *Coreck Maritime GmbH c. Handelsveem BV e al.*, in *Raccolta*, 2000, p. I-9337 ss.

Corte di giustizia, 1° marzo 2005, in causa C-281/02, *Andrew Owusu contro N. B. Jackson, che opera con il nome commerciale "Villa Holidays Bal-Inn Villas" e altri*, in *Raccolta*, 2005, p. I-1383 ss.

Corte di giustizia, 8 novembre 2005, in causa C-443/03, *Götz Leffler c. Berlin Chemie AG*, in *Raccolta*, 2005, p. I-9611 ss., par. 45 ss.

Corte di giustizia, 22 novembre 2005, in causa C-144/04, *Werner Mangold c. Rüdiger Helm*, in *Raccolta*, 2005, p. I-9981 ss.

Corte di giustizia, parere 1/03 del 7 febbraio 2006 relativo alla competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *Raccolta*, 2006, p. I-1145 ss.

Corte di giustizia, 29 novembre 2007, in causa C-68/07, *Kerstin Sundelind Lopez c. Miguel Enrique Lopez Lizazo*, in *Raccolta*, 2007, p. I-10403 ss.

Corte di giustizia, 17 dicembre 2007, in causa C-341/05, *Laval un Partneri Ltd c. Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet*, in *Raccolta*, 2007, p. I-11767 ss.

Corte di giustizia, 3 aprile 2008, in causa C-346/06, *Dirk Rießert c. Land Niedersachsen*, in *Raccolta*, 2008, p. I-1989 ss.

Corte di giustizia, 23 aprile 2009, in causa C-533/07, *Falco Privatstiftung e Thomas Rabitsch c. Gisela Weller-Lindhorst*, in *Raccolta*, 2009, p. I-3327 ss.

Corte di giustizia, 10 settembre 2009, in causa C-97/08, *Akzo Nobel NV e altri c. Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 2009, p. I-8237 ss.

Corte di giustizia, 18 marzo 2010, in cause riunite C-317-320/08, *Rosalba Alassini c. Telecom Italia SpA, Filomena Califano c. Wind SpA, Lucia Anna Giorgia Iacono c. Telecom Italia SpA e Multiservice Srl c. Telecom Italia SpA*, in *Raccolta*, 2010, p. I-02213 ss.

Corte di giustizia, 25 ottobre 2011, in cause riunite C-509/09 e C-161/10, *eDate Advertising GmbH e a. contro X e Société MGN LIMITED*, in *Raccolta*, 2011, p. I-10269 ss.

Corte di giustizia, 21 dicembre 2011, in causa C-366/10, *Air Transport Association of America e a. c. Secretary of State for Energy and Climate Change*, in *Raccolta*, 2011, p. I-13755 ss.

Corte di giustizia, 19 aprile 2012, in causa C-523/10, *Wintersteiger AG c. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, in *Raccolta generale*. 3 ottobre 2013, in causa C-170/12, *Peter Pinckney c. KDG Mediatech AG*, *ivi*; 22 gennaio 2015, in causa C-441/13, *Pez Hejduk c. EnergieAgentur.NRW GmbH*, *ivi*; 21 dicembre 2016, in causa C-618/2015, *Concurrence Sa`rl c. Samsung Electronics France SAS e Amazon Services Europe Sa`rl*, *ivi*.

Corte di giustizia, 24 aprile 2012, in causa C-571/10, *Servet Kamberaj c. Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) e altri*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 19 luglio 2012, in causa C-154/11, *Ahmed Mahamdia c. République algérienne démocratique et populaire*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 8 novembre 2012, in causa C-40/11, *Yoshikazu Iida c. Stadt Ulm*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 26 febbraio 2013, in causa C-399/11, *Stefano Melloni c. Ministero Fiscal*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 26 febbraio 2013, in causa C-617/10, *Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 3 ottobre 2013, in causa C-170/12, *Peter Pinckney c. KDG Mediatech AG*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 13 maggio 2014, in causa C-131/12, *Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 4 settembre 2014, in causa C-114/12, *Commissione c. Consiglio*, in *Raccolta generale*, par. 68-71.

Corte di giustizia, parere 1/13 del 14 ottobre 2014 relativa all'adesione da parte di Stati terzi alla Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, parere 2/13 del 18 dicembre 2014 relativo all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 22 gennaio 2015, in causa C-441/13, *Pez Hejduk c. EnergieAgentur.NRW GmbH*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 23 aprile 2015, in causa C-424/13, *Zuchtvieh-Export GmbH c. Stadt Kempten*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 6 ottobre 2015, in causa C-362/13, *Maximilian Schrems c. Data Protection Commissioner*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 1° ottobre 2015, in causa C-230/14, *Weltimmo s.r.o. c. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 15 febbraio 2016, in causa C-601/15 PPU, *J. N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 5 aprile 2016, in cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, *Pál Aranyosi e Robert Căldăraru*, in *Raccolta generale*,

Corte di giustizia, 16 giugno 2016, in causa C-12/15, *Universal Music International Holding BV c. Michael Tétéreault Schilling e a.*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 21 dicembre 2016, in causa C-618/2015, *Concurrence Sa`rl c. Samsung Electronics France SAS e Amazon Services Europe Sàrl*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, parere 2/15 del 16 maggio 2017 relativo alla conclusione di un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 17 ottobre 2017, in causa C-194/16, *Bolagsupplysningen OÜ e Ingrid Ilsjan c. Svensk Handel AB*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, sentenza 25 gennaio 2018, in causa C-498/16, *Maximilian Schrems c. Facebook Ireland Limited*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 6 marzo 2018, in causa C-284/16, *Slowakische Republik c. Achmea BV*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 26 aprile 2018, in causa C-34/17, *Eamonn Donnellan contro The Revenue Commissioners*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, sentenza 5 giugno 2018, in causa C-210/16, *Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein c. Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, *LM Minister for Justice and Equality UE*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, parere 1/17 del 30 giugno 2019 relativo all'accordo CETA UE-Canada, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, sentenza 29 luglio 2019, in causa C-40/17, *Fashion ID GmbH & Co.KG c. Verbraucherzentrale NRW eV*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 2 febbraio 2021, in causa 481/19, *DB c. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)*, in *Raccolta generale*.

Corte di giustizia, 17 giugno 2021, in causa C-800/19, *Mittelbayerischer Verlag KG c. SM*, non ancora pubblicata in *Raccolta*.

Corte di giustizia, 21 dicembre 2021, in causa C-251/20, *Gtflix Tv c. DR*, in *Raccolta generale*.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 novembre 1975, *Golder c. Regno Unito*, ricorso n. 4451/70.

Commissione europea dei diritti dell'uomo, con decisione del 13 maggio 1976, *B.A. c. Regno Unito*, ricorso n. 6200/73.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 9 ottobre 1979, *Airey c. Irlanda*, ricorso n. 6289/73.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 28 maggio 1985, *Ashingdane c. Regno Unito*, ricorso n. 8225/78.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 8 luglio 1986, *Lithgow e a. c. Regno Unito*, ricorsi n. 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 9313/81 e 9405/81.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 7 luglio 1989, *Soering c. Regno Unito*, ricorso n. 14038/88.

Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 26 giugno 1992, *Drodz e Janousek c. Francia e Spagna*, ricorso n. 12747/87.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 27 gennaio 1997, *Nideröst-Huber c. Switzerland*, ricorso n. 18990/91.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 30 luglio 1998, *Aerts c. Belgio*, ricorso n. 25357/94.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 28 ottobre 1998, *Osman c. Regno Unito*, ricorso n. 23452/94.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 18 febbraio 1999, *Waite e Kennedy c. Germania*, ricorso n. 26083/94.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 18 febbraio 1999, *Beer e Regan c. Germania*, ricorso n. 28934/95.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 28 ottobre 1999, *Brumarescu c. Romania*, ricorso n. 28342/95.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 19 settembre 2000, *Gnahore c. Francia*, ricorso n. 40031/98.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 5 ottobre 2000, *Maaounia c. Francia*, ricorso n. 39652/98.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 26 ottobre 2000, *Kudla c. Poland*, ricorso n. 30210/96.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 12 luglio 2001, *Ferrazzini c. Italia*, ricorso n. 44758/98.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 luglio 2001, *Pellegrini c. Italia*, ricorso n. 30882/96.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 novembre 2001, *McElhinney c. Ireland*, ricorso n. 31253/96.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 novembre 2001, *Fogarty c. Regno Unito*, ricorso n. 37112/97.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 26 febbraio 2002, *Del Sol c. Francia*, ricorso n. 46800/99.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 16 luglio 2002, *U, P., C. e S. c. Regno Unito*, ricorso n. 56547/00.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 17 dicembre 2002, *A. c. Regno Unito*, ricorso n.35373/97.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 luglio 2004, *K. c. Italia*, ricorso n. 38805/97.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 3 febbraio 2005, *Sylvester c. Austria (no. 2)*, ricorso n. 54640/00.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 15 febbraio 2005, *Steel and Morris c. Regno Unito*, ricorso n. 68416/01.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 30 giugno 2005, *Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Ireland*, ricorso n. 45036/98.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 3 maggio 2007, *Ern Makina Sanayi ve Ticaret c. Turchia*, ricorso n. 70830/01.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 28 giugno 2007, *Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo*, ricorso n. 76240/01.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 13 novembre 2007, *Driza c. Albania*, ricorso n. 33771/02.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 25 settembre 2008, *K.T. c. Norvegia*, ricorso n. 26664/03, par. 98 e 101.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 15 ottobre 2009, *Kohlhofer e Minarik c. Repubblica Ceca*, ricorsi n. 32921/03, 28464/04 e 5344/05.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 28 aprile 2009, *Savino e a. c. Italia*, ricorsi n. 17214/05, 20329/05, 42113/04.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 29 aprile 2008, *McDonald c. Francia*, ricorso n. 18648/04.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 13 ottobre 2009, *Selin Asli Öztürc c. Turchia*, ricorso n. 39523/03.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 2 febbraio 2010, *Saileaniu c. Romania*, ricorso n. 46268/06.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 1° aprile 2010, *Vrbica c. Croazia*, ricorso n. 32540/05.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 gennaio 2011, *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, ricorso n. 20696/09.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 27 novembre 2012, *Mengi c. Turchia*, ricorsi n. 13471/05 e n. 38787/07. e 16 giugno 2015, *Delfi AS c. Estonia*, ricorso n. 64569/09

Corte europea dei diritti dell'uomo, 27 novembre 2012, *Bayar e Gürbüz c. Turchia*, ricorso n. 37569/06.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 6 dicembre 2012, *Michaud c. Francia*, ricorso n. 12323/11.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 11 giugno 2013, *Stichting Mothers of Srebrenica e a. c. Olanda*, ricorso n. 65542/12.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 18 giugno 2013, *Sofia Povse e Doris Povse c. Austria*, ricorso n. 3890/11.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 25 febbraio 2014, *Avotiņš c. Lettonia*, ricorso n. 17502/07.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 ottobre 2014, *Sharifi e altri c. Italia e Grecia*, ricorso n. 16643/09.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 2 dicembre 2014, *Urechean e Pavlicenco c. Repubblica di Moldavia*, ricorsi n. 27756/05 e 41219/07.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 16 giugno 2015, *Delfi AS c. Estonia*, ricorso n. 64569/09

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 23 maggio 2016, *Avotiņš c. Latvia*, ricorso n. 17502/07.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 15 marzo 2018, *Naït-Liman c. Svizzera*, ricorso n. 51357/07.

ULTERIORE GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

Corte permanente di giustizia internazionale, 7 settembre 1927, *Lotus*, Series A. – Nos. 10.

Corte permanente di giustizia internazionale, 12 luglio 1929, *Serbian Loans*, Series A. – Nos. 20/21.

ITALIA

Corte Cost., 26 febbraio 1987, n. 71.

Corte Cost., 10 dicembre 1987, n. 477.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5 maggio 2006 n. 10312.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 3 aprile 2007 n. 8224.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 17 luglio 2008 n. 19595.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 21 ottobre 2009 n. 22239.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 febbraio 2013 n. 4122.

Tribunale di Roma, 10 agosto 2017.

Tribunale di Trieste, 3 ottobre 2017.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2018 n. 32362;

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 12 giugno 2019 n. 15748.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 giugno 2021 n. 18299.

Tribunale di Bergamo, 15 aprile 2021

ALTRI STATI EUROPEI

Bundesverfassungsgericht, 4 maggio 1971.

Spiliada Maritime Corp v. Cansulex Ltd [1986] UKHL 10 (19 November 1986).

Caparo Industries Plc v Dickman [1990] HL 2 A.C. 605.

BGH 2 luglio 1991 (XI ZR 206/90), N.J.W. 1991. 3092. 3093.

In re Harrods (Buenos Aires) Ltd. (no. 2) [1992] Ch 72.

Cour Suprême du Canton de Luzerne, 2 aprile 1993.

Obergericht Argovie, 27 settembre 1995.

Tribunal Federal, 15 dicembre 2005, *A. c. Banque B.*, 5C.264/2004.

Ferrexpo AG v Gilson Investments Ltd & Ors [2012] EWHC 721 (Comm) (3 April 2012).

Obergericht des Kantons Zürich, 17 maggio 2013, NC13001.

Lubbe and Others and Cape Plc. and Related Appeals [2000] UKHL41 (20 July 2000).

Tribunal Federal, 15 dicembre 2005, *A. c. Banque B.*, 5C.264/2004.

Cour de Cassation, 29 febbraio 2012, 11-40.101.

Chandler v Cape Plc [2012] EWCA Civ 525 (25 April 2012).

Arrondissementsrechtbank Den Haag [District Court of The Hague], *Akpan v. Royal Dutch Shell PLC et al.*, 30 January 2013, Case No. C/09/337050/HA ZA 09-1580 (ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9854).

Verwaltungsgericht Schleswig, 14 febbraio 2013 – 8 B 60/12.

Obergericht des Kantons Zürich, 17 maggio 2013, NC13001.

Gerechtshof Den Haag [Court of Appeal of The Hague], *Eric Barizaa Dooh of Goi and others v. Royal Dutch Shell Plc and Others*, 18 December 2015, Case No. 200.126.843-01 200.126.848-01 (ECLI:NL:GHDHA:2015:3586).

Lungowe & Ors v Vedanta Resources Plc & Anor [2016] EWHC 975 (TCC) (27 May 2016).

Okpabi & Ors v Royal Dutch Shell Plc & Anor [2017] EWHC 89 (TCC) (26 January 2017).

Okpabi & Ors v Royal Dutch Shell Plc & Anor (Rev 1) [2018] EWCA Civ 191 (14 February 2018).

AAA & Ors v Unilever Plc & Anor [2018] EWCA Civ 1532 (4 July 2018),

Four Seasons v Brownlie [2017] UKSC 80 (19 December 2017).

Court of Appeal of The Hague 29 Jan. 2021, *Four Nigerian Farmers and Stichting Milieudefensie v. Shell*, 21 January 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:132 (Oruma) e ECLI:NL:GHDHA:2021:133 (Goi).

Court of Appeal of The Hague 29 Jan. 2021, *Four Nigerian Farmers and Stichting Milieudefensie v. Shell*, 21 January 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:134 (Ikot Ada Udo).

Hamida Begum (On behalf of MD Khalil Mollah) v Maran (UK) Ltd [2021] EWHC 1846 (QB).

Okpabi & Others v Royal Dutch Shell Plc & Another [2021] UKSC 3 (12 February 2021).

Four Seasons v Brownlie [2021] UKSC 45 (20 October 2021).

STATI UNITI

Filártiga v. Peña-Irala, 630 F.2d 876. Decided 30 June 1980.

Kiobel et al. v. Royal Dutch Petroleum Co., 569 U.S. Decided April 17, 2013.

Nestle USA, Inc. v. Doe et al., 593 U. S. Decided June 17, 2021.

Jesner et al. v. Arab Bank, 584 U.S. Decided April 24, 2018.